



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

# FLORE

## Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

### **Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana. I. Cicerone**

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

*Original Citation:*

Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana. I. Cicerone / F. Tamburi. - STAMPA. - (2013).

*Availability:*

This version is available at: 2158/865642 since: 2015-11-13T15:09:20Z

*Publisher:*

EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE

*Terms of use:*

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

*Publisher copyright claim:*

(Article begins on next page)

Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche  
dell'Università degli Studi di Firenze

1



FRANCESCA TAMBURI

Il ruolo del giurista  
nelle testimonianze  
della letteratura romana

I.  
CICERONE



Edizioni Scientifiche Italiane

*Pubblicazione edita con il contributo finanziario del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.*

TAMBURI, Francesca  
Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana  
I. Cicerone  
Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze  
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2013  
pp. XX+372; 24 cm  
ISBN 978-88-495-2701-8

---

© 2013 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.  
80121 Napoli, via Chiatamone 7  
00185 Roma, via dei Taurini 27

**Internet:** [www.edizioniesi.it](http://www.edizioniesi.it)  
**E-mail:** [info@edizioniesi.it](mailto:info@edizioniesi.it)

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

# Indice

<i>Premessa generale</i>	VII
Compiti e ruolo della giurisprudenza: l'immagine dei giuristi in Cicerone	XV
CAPITOLO PRIMO – <i>Due divergenti prospettive: i discorsi in difesa di Aulo Cecina e di Lucio Licinio Murena</i>	
1. La <i>pro Caecina</i> e l'apologia del diritto giurisprudenziale	1
2. <i>Inutilitas della disciplina iuris e responsabilità dei prudentes nella pro Murena</i>	47
CAPITOLO SECONDO – <i>La stagione dei grandi trattati</i>	
1. Centralità del <i>ius</i> e influenza dei <i>prudentes</i> nel dialogo sul <i>perfectus orator</i>	99
2. <i>Pergisne eam, Laeli, artem includere...?</i> L'immagine marginale (e ironica) del <i>de re publica</i>	170
3. Le <i>quaestiunculae</i> dei giuristi e l' <i>universum ius</i> nel <i>de legibus</i>	191
CAPITOLO TERZO – <i>Servio nell'epistolario</i>	219
CAPITOLO QUARTO – <i>Iuris consulti</i> (e oratori) nel <i>Brutus</i>	229
CAPITOLO QUINTO – <i>Le premesse culturali dell'ultima battaglia politica di Cicerone</i>	
1. I <i>prudentes</i> come <i>exempla</i> : l'esaltazione del <i>mos maiorum</i> nel <i>de officiis</i>	255
2. La curiosità di un giurista. Il rapporto con Trebazio	271
3. I <i>Topica</i> e la proposta di nuovi modelli argomentativi	295
4. Servio nella IX <i>Philippica</i> : un <i>vir bonus</i> di rango consolare	303

CAPITOLO SESTO – <i>I giuristi secondo Cicerone: un problema di 'ruolo'</i>	319
<i>Appendice. Le fonti</i>	
M. Tullio Cicerone (106 a.C. – 43 a.C.)	327
<i>Indice delle fonti</i>	363

## Premessa generale

«L'immagine e l'aspetto degli intellettuali variano a seconda della società in cui essi vivono nonché delle funzioni e dei compiti concreti che di volta in volta sentono come propri: ciascuna epoca, infatti, si crea degli intellettuali», e ancora: «autopercezione e ruolo sociale si riflettono in pari misura nell'immagine». Così Paul Zanker<sup>1</sup> spiega come si formi l'«immagine dell'intellettuale» nel mondo antico, enfatizzando il ruolo che, nella sua costruzione, ebbero la percezione sociale dell'effigiato e quella che egli ha di se stesso. Ciò è vero per ogni ritratto, e in particolare per ogni ritratto artistico: per la statuaria e la pittura, alle quali si riferisce più direttamente Zanker, ma anche per la letteratura. Ed è in effetti di rappresentazione letteraria che si occupa l'indagine di cui si propone, nel presente volume, una prima parte, riservata alle raffigurazioni di giureconsulti nell'opera di Cicerone. Un secondo volume sarà dedicato alle immagini dei *prudentes* in alcuni scrittori attivi tra l'epoca augustea e il I-II secolo d.C.

Lo scopo del lavoro è comprendere quale ruolo il giureconsulto romano rivestisse, a cavallo tra tarda repubblica e primo principato, nel contesto del contemporaneo dibattito intellettuale. Per meglio chiarirlo è innanzitutto opportuno rendere esplicito cosa si intenda per «intellettuale» quando ci riferiamo all'antichità romana, cosa per giureconsulto e perché si sia scelto di ripercorrere questo specifico arco temporale. «Nè Greci né Romani conoscevano “gli intellettuali” come un gruppo socialmente definito; un tipo di autopercezione corrispondente sembra essere sorto solo alla fine del XIX secolo, in connessione con l'impegno e la partecipazione dimostrati dai francesi nell'affare Dreyfus. Ma come nella maggior parte delle società, anche nell'antichità greco-romana i veggenti, i sapienti, i poeti, i sofisti, i fi-

<sup>1</sup> P. ZANKER, *La maschera di Socrate. L'immagine dell'intellettuale nell'arte antica*, trad. it. a cura di F. DE ANGELIS, Torino 1997, pp. 4 s.



losofi e gli oratori occuparono sempre una posizione particolare, vuoi per la loro autopercezione e per le loro aspirazioni, cui per l'influenza e la stima che di fatto essi godevano» osserva ancora Zancker<sup>2</sup>. È in effetti al novero di esperti di varie discipline, i quali riconoscevano a se stessi e al contempo si vedevano riconosciute determinate competenze, che ci riferiamo quando parliamo di 'intellettuali'. Ed è al confronto, letterario e reale, che intercorreva tra queste personalità che pensiamo quando usiamo l'espressione 'dibattito intellettuale'.

Riferendoci all'esperienza romana, la definizione di chi fosse 'giureconsulto' rispetto agli 'autori non giuristi' può ingenerare, a sua volta, un equivoco impensabile nella prospettiva contemporanea e di tutte le altre civiltà antiche: quella, cioè, della collocazione rispetto alla specializzazione giuridica di una vasta 'zona grigia' di intellettuali che non si collocano propriamente né tra i semplici conoscitori del diritto, né tra i tecnici impegnati nel suo studio. A Roma, in effetti, molti erano esperti di *ius* nel senso più ampio del termine e, nondimeno, non potevano definirsi 'giuristi'.

Una diffusa conoscenza del diritto, almeno presso i ceti più elevati della società, era dovuta alla peculiarità del modello educativo romano: quanti accedevano a una formazione di alto livello, per ricoprire magistrature e assumere incarichi nell'amministrazione imperiale, dovevano possederne almeno una sufficiente cognizione<sup>3</sup> – e di una padronanza, anche profonda, del *ius* sono esempi emblematici, solo per citare i casi più noti e di cui ci occuperemo, Cicerone, Seneca, Tacito, ma anche poeti come Orazio. Tuttavia, la distinzione tra quanti avevano una più o meno superficiale conoscenza del diritto e quanti potevano essere effettivamente definiti *iuris consulti*, *prudentes*<sup>4</sup> o esperti nel sapere giuridico in senso proprio si formò, in Roma, molto precocemente<sup>5</sup>. Gli *iuris consulti* erano coloro i quali detene-

<sup>2</sup> *Op. ult. cit.*, p. 4. Sulla nozione di intellettuale a Roma, H. BARDON, *La notion d'intellectuel à Rome*, in *Studi Clasice*, 1971, 1, pp. 95 ss.

<sup>3</sup> Non a caso, in un passaggio del *de oratore* ciceroniano su cui torneremo (*de or.* 1.58.248), uno dei protagonisti del dialogo, Antonio, riflette sulla estraneità rispetto alla sfera cittadina di chiunque non possedesse una conoscenza giuridica, ancorché superficiale.

<sup>4</sup> Qui e nel prosieguo del lavoro impiegheremo il termine *prudens* per designare il solo *iuris prudens*. Mentre accadrà di indicare semplicemente come 'letterati' quanti, con terminologia più propria, abbiamo finora chiamato 'letterati non giuristi' o 'autori non giuristi'.

<sup>5</sup> Sul punto, per tutti, M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, 10<sup>a</sup> ed., Roma-Bari 2004, pp. 153 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, pp. 41 ss.

vano un insieme di competenze tecniche, condividevano un metodo d'indagine e uno specifico strumentario: un vero proprio ceto di specialisti che conservava un sapere antico e lo accresceva tenendo conto delle nuove esigenze di tutela, svolgendo in varie forme la consulenza su questioni giuridiche. L'appartenenza a questo ceto, inoltre, era riservata a quanti ne fossero ritenuti degni in base a un meccanismo di riconoscimento sociale<sup>6</sup>. Solo questi intellettuali, e non quanti vengono ricordati nelle fonti per una generica – seppur notevole – *peritia iuris*, costituiranno l'oggetto del nostro lavoro.

Non sembrerebbe che i giuristi romani scrivessero di se stessi e del loro lavoro. In ogni caso non ce n'è rimasta memoria ad eccezione del lungo frammento dell'*Enchiridion* pomponiano nel quale il giurista adrianeo traccia, attraverso alcune linee fondamentali, la storia del diritto e della giurisprudenza romana<sup>7</sup>, le testimonianze delle opere giurisprudenziali di cui disponiamo non conservano traccia di valutazioni relative al profilo intellettuale dei singoli autori o di riflessioni che ci permettano di ricostruire quale fosse il ruolo dei *prudentes* nel contesto culturale nel quale si muovevano e di cui pure dovevano sentirsi parte. La dottrina romanistica si è spesso interrogata sulla relazione tra i giuristi e il potere politico, ha proposto approfondimenti sulla loro provenienza sociale, mentre resta come avvolto in un cono d'ombra il tema del rapporto dei giureconsulti con gli altri *sapientes* e del loro ruolo nel consesso degli intellettuali.

Data la scarsa propensione degli *iuris consulti* a riflettere sul proprio lavoro, per indagare in questa prospettiva la storia della giurisprudenza romana dobbiamo rivolgerci altrove, tentare cioè una 'storia esterna' facendo ricorso allo sguardo degli autori non giuristi, forti del fatto che proprio la diffusa consapevolezza sui temi del *ius* in Roma li renda fonti attendibili per il nostro tema<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. D. MANTOVANI, *Iuris scientia e honores. Contributo allo studio dei fattori sociali nella formazione giurisprudenziale del diritto romano (III-I sec. a.C.)*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, I, Napoli 1997, p. 644.

<sup>7</sup> Ci riferiamo, ovviamente, a D. 1.2.2 (Pomp. l. sing. ench.).

<sup>8</sup> Come ricordava alcuni anni fa A. LA PENNA, *Ritratti nelle lettere di Cicerone*, in E. NARDUCCI (a cura di), *Interpretare Cicerone. Percorsi della critica contemporanea, Atti del II Symposium Ciceronianum Arpinas, Arpino 18 maggio 2001*, Firenze 2002, p. 3, spiegando la propria attenzione nei confronti dei ritratti (in particolare di quelli conservati nell'epistolario ciceroniano oggetto del suo studio, ma ricordando anche quello pliniano), l'interesse nei confronti delle rappresentazioni letterarie «non va solo all'arte della rappresentazione: i ritratti degli epistolari, come tutti i ritratti letterari, sono utili per la storia dei concetti e dei valori etici, dei Wert-

La loro attendibilità non può, tuttavia, esimerci dal prestare alcune cautele. Ogni qualvolta ci accingiamo a decifrare, partendo da una rappresentazione esterna e non da un'autorappresentazione, i tratti di chi vi è riprodotto, tentiamo un'operazione certamente fruttuosa, ma allo stesso tempo delicata. Possiamo cioè ricostruire il ruolo di un intellettuale dalle immagini che altri intellettuali ne danno, in ragione del fatto che, tornando alla prospettiva di Zanker, l'autopercezione dell'effigiato si riflette nell'immagine stessa che gli altri ne delineano, ma dobbiamo contemporaneamente tener conto del peso che nella raffigurazione ha lo sguardo di chi descrive, che, per i ritratti antichi, significa aver presente, non solo la peculiare prospettiva del contesto nel quale la rappresentazione è proposta, ma anche il complesso di valori e di idealità condiviso dal contesto sociale nel quale l'autore scrive. Dobbiamo, cioè, compiere un continuo sforzo di contestualizzazione dell'immagine in modo da comprenderne la funzione e lo scopo e, attraverso questo, il suo grado di 'oggettività'. Allo stesso tempo, volendo far emergere il ruolo dei *prudentes* all'interno del dialogo con gli altri sapienti, la peculiare prospettiva, talvolta la vera e propria distorsione alla quale questi ultimi sottoponevano la raffigurazione dei giureconsulti, sono per noi indicazioni preziose.

Come si è detto, abbiamo scelto di vagliare gli scritti di autori attivi tra la tarda repubblica e il I-II secolo d.C. Per quanto riguarda la prima tappa di questo percorso l'unico testimone sarà Marco Tullio Cicerone, a cui, per l'ampiezza e la profondità della riflessione sui *prudentes*, è dedicato per intero il presente volume. Egli è punto di partenza obbligato di ogni discorso sui giuristi<sup>9</sup>, e ciò è tanto più vero nella nostra prospettiva. Quando egli visse, infatti, erano maturi tutti gli elementi che presuppongono la nostra riflessione, e in particolare è da quell'epoca che possiamo parlare di un vero e proprio dialogo tra le *artes*, frutto di un'intima trasformazione del modello di *civis* e di *sapiens* che aveva dominato per secoli la storia politica

*begriffe*». Allo studio del contesto culturale in cui i giuristi romani operarono per la comprensione del loro profilo intellettuale richiamava, peraltro, F. CASAVOLA, *Gellio, Favorino, Sesto Elio*, in ID., *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, p. 103, su cui anche V. MAROTTA, *I giuristi romani come «intellettuali»: la cultura di Callistrato*, in *Ostraka*, 1992, 1, p. 287. Sulla tradizione letteraria come fonte della storia del diritto, F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur. I. Einleitung, Quellenkunde Frühzeit und Republik*, München 1988, pp. 83 ss.

<sup>9</sup> Ha notato recentemente A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón y la jurisprudencia romana. Un estudio de historia jurídica*, Valencia 2010, p. 25, come l'opera di Cicerone rappresenti, nel suo insieme, una «auténtica "historia" de la jurisprudencia».

e culturale di Roma. Per lungo tempo gli esponenti del ceto dirigente repubblicano, infatti, formati secondo il modello educativo che definiamo universale, furono contemporaneamente guida politica della città e punto di riferimento per i suoi differenti saperi (oratoria, diritto e arte militare). Solo quando, sotto la pressione dello specialismo, iniziò a incrinarsi tale modello che presupponeva un sapiente non prigioniero di una specifica disciplina, si pose davvero il problema del rapporto tra le diverse figure intellettuali e i loro saperi. In questo senso, l'opera di Cicerone si colloca davvero tra due mondi, tra la repubblica aristocratica e il profilarsi all'orizzonte di forme di governo monocratiche, e rappresenta, nell'esperienza intellettuale romana, un maturo tentativo di riflessione sui saperi e sui loro reciproci rapporti, allorché era ancora vivo, sia il dibattito sullo specialismo, sia il ricordo dell'antico modello di sapiente unico. Una ragione di omogeneità nello statuto intellettuale dei giureconsulti ha determinato, invece, la scelta di fermare la ricerca al I-II secolo d.C. Nonostante il profondo mutamento istituzionale che Roma subì tra la repubblica e il primo principato, e nonostante le altrettanto profonde trasformazioni sociali, che, come sappiamo, contribuirono a plasmare nel corso di quegli anni la figura del giurista, all'interno di questo arco temporale essa si mantenne coerente nei suoi connotati, per andare incontro a cambiamenti sempre più consistenti nel corso del principato.

Ripercorrendo gli scritti di alcuni autori vissuti in questo lungo periodo, tenteremo, dunque, nel corso di tutto il lavoro, di comprendere come questi ultimi guardassero agli *iuris consulti* e al loro lavoro, come li descrivessero, al fine di ricostruire quale ruolo venisse assegnato ai *prudentes* nel contesto culturale della Roma repubblicana e alto imperiale.

Interrogheremo, dunque, le fonti, non semplicemente per trarne informazioni sui giureconsulti – in questa direzione alcune delle testimonianze che leggeremo sono state già ampiamente e fruttuosamente indagate –, ma per registrare il punto di vista dei letterati sulle singole figure di giuristi e sul loro ceto, al fine di ricostruire i rapporti tra questi intellettuali. A interessarci, dunque, sarà la prospettiva, assolutamente parziale, delle critiche, degli *elogia* o dei veri e propri ritratti di *prudentes*, dai quali potremo trarre indicazioni sul lavoro di questi ultimi in rapporto agli altri *sapientes*. Dovremo, perciò, dare particolare spazio alla comprensione dell'occasione nella quale le molteplici valutazioni ebbero origine e all'ideologia di cui furono espressione, poiché solo questa contestualizzazione ci permetterà di cogliere il punto di vista di intellettuali di formazione e interessi molto

diversi che rappresenta per noi la testimonianza del loro rapporto con i *prudentes* e, indirettamente, dei *prudentes* con loro.

Il quadro complessivo risulterà volutamente disomogeneo, un mosaico vario per generi letterari, profondità di analisi e obbiettivi scientifici delle opere da cui trarremo i passaggi per noi più significativi: il periodo esaminato, pur con le parentesi controverse dei principati di Nerone e di Domiziano, vede al lavoro molti autori, impegnati in diverse direzioni e il rigore di alcuni di questi risulterà certamente imparagonabile rispetto alla leggerezza, almeno apparente, di altri. Dovremo, ovviamente, tenerne conto. Tale varietà rappresenta, tuttavia, anche un ulteriore motivo di riflessione. Il solo fatto che letterati di interessi così diversi (oratori, filosofi, storici, biografi, poeti, perfino un astronomo) citassero figure di giuristi o si riferissero alla giurisprudenza è già di per sé un indizio della centralità di questi specialisti nel contesto culturale nel quale si espressero.

La ricerca non aspira a dare risposte univoche o a fornire un'unica chiave interpretativa, ma piuttosto a cogliere le differenze tra molteplici punti di vista. Eppure più di una costante emergerà nello sguardo dei diversi intellettuali: sarà proprio il dialogo tra continuità e discontinuità a far emergere, per quanto possibile, l'identità del giurista nel contesto del dibattito intellettuale di Roma tardo repubblicana e alto imperiale. Per questo, al termine del percorso, nel secondo volume, presenteremo un ritratto esemplare di giurista: quello di Tizio Aristone delineato da Plinio il Giovane, capace di rappresentare un vero e proprio momento di sintesi dei tanti elementi di continuità e delle discontinuità emersi nel corso dell'intera trattazione.

Infine un'avvertenza redazionale. Tutte le fonti che sono state direttamente oggetto del presente lavoro sono raccolte in un'Appendice, concepita per fornire un quadro complessivo e organico delle testimonianze che costituiscono l'ossatura dell'indagine. Abbiamo scelto di non riportare gli stessi passi anche nel testo, e all'Appendice faremo rinvio ogni qual volta la fonte sarà contrassegnata da un asterisco.

Scrivere questo libro è stato possibile solo grazie alla vicinanza e all'aiuto di molte persone. A tutte loro va la mia più profonda gratitudine. Ad Aldo Schiavone, sotto il cui magistero ho iniziato a muovere i primi passi negli studi del diritto romano; a Bernardo Santalucia, che mi ha prestato spesso il suo sostegno; a Valerio Marotta, che ha letto con la consueta affettuosa disponibilità il manoscritto – gli errori che vi restano sono, ovviamente, responsabilità solo mia –; a Patrizia Giunti, guida preziosa e sempre prodiga di consigli; a Ema-

nuele Stolfi, che mi ha sempre seguito con vicinanza fraterna. E poi a Cristina Giachi, a Mariangela Ravizza, a Jolanda Ruggiero, che ci sono, sempre, e a tutti i colleghi e amici di quello che una volta si chiamava Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto, la casa in cui lavoro. Ci sono persone, ormai amici, senza le quali la mia quotidiana ricerca di libri sarebbe stata vana: a Daniela Francini, a Maria Pia Boccaccini, a Massimo Giani, ad Alessandro Lupi della Biblioteca di Scienze Sociali di Firenze, a Roberta Masini della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, un grazie per il loro impagabile, prezioso e sapiente aiuto. E ancora grazie a tutta la mia famiglia e agli amici che mi sono stati vicini: ad Alessandro, che ha saputo capire e starmi accanto, a Giulia, che è arrivata e ha contagiato tutti con la sua allegria, ai miei genitori che hanno fatto più del possibile, come sempre, per darci una mano. Scrivere in questi anni non è stato sempre facile, a causa di eventi bellissimi ma anche dolorosissimi. Lo dedico al ricordo degli uni e alla memoria dei tanti bei momenti che hanno preceduto gli altri. A chi è arrivato e a chi non c'è più, senza andarsene davvero.



## Compiti e ruolo della giurisprudenza: l'immagine dei giuristi in Cicerone

L'opera di Marco Tullio Cicerone è per molti versi paradigmatica, un punto di riferimento quasi obbligato per chi voglia riflettere su molti aspetti della storia e della cultura romana. Essa si rivela anzi fondamentale per comprendere un'epoca travagliata come lo scorcio finale della repubblica. Il progetto culturale esposto dall'Arpinate attraverso la sua produzione scientifica rappresenta, tuttavia, anche un modello con il quale molti scrittori si sono confrontati per secoli.

La visione che l'autore ci offre della cultura e della società romana ha, per questo, assunto spesso e opportunamente un valore esemplare. Non è in quest'ottica che, però, intendiamo accostarci adesso al suo pensiero, enfatizzando una visione esterna alla sua prospettiva d'indagine. Al contrario, come abbiamo già accennato nella Premessa generale, presteremo una costante attenzione alla prospettiva concreta e contingente della sua riflessione.

Sappiamo come le riflessioni che l'Arpinate affida alle sue opere letterarie, dalle orazioni alle opere politiche e filosofiche, siano profondamente condizionate dal suo impegno pubblico e dalle sue esperienze personali<sup>1</sup>. Come politico, Cicerone ci appare tanto ambizioso quanto a tratti irresoluto, così ostinatamente impegnato nel perseguire quello che di volta in volta egli considera l'interesse della *res publica*, da apparire quasi incapace di prenderne le distanze. Ciò accade in tutte le sue opere, anche in quelle che, per argomento, appaiono meno inerenti alla stretta attualità. La scrittura rappresenta per lui un momento di riflessione, di analisi e elaborazione progettuale, inscindi-

<sup>1</sup> Sulla biografia ciceroniana esiste una bibliografia sterminata. Si rinvia qui, per tutti, a G. BOISSIER, *Cicerone e i suoi amici. Studio sulla società romana del tempo di Cesare*, trad. it. C. Saggio, Milano 1988; K. KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana*, trad. it. a cura di L. COSTANTINI, Roma 1972; S. L. UTČENKO, *Cicerone e il suo tempo*, trad. it. a cura di F. BRESCIANI, Roma 1975; E. RAWSON, *Cicero: a Portrait*, London 1975; e, tra le opere più recenti, a E. NARDUCCI, *Cicerone. La parola e la politica*, Roma-Bari 2009.



bilmente legato all'azione politica e civile<sup>2</sup>, e nulla di quanto egli esprime nei suoi lavori è veramente comprensibile se non considerando l'occasione dalla quale è emerso: innanzitutto – come è ovvio – il contesto letterario, ma anche i presupposti ideali che ne hanno determinato la genesi.

Molti sono i crocevia di fronte ai quali l'oratore si trova nel corso della sua esperienza di intellettuale, di politico e uomo di stato. Evidentemente, quello istituzionale, che vede il fronteggiarsi delle resistenze di una repubblica indebolita da molteplici fattori di crisi e insinuarsi di un irreversibile personalismo nella gestione del potere. Quello culturale, inerente all'organizzazione dei saperi e più nello specifico all'instaurarsi di un modello educativo che, abbandonato l'archetipo dell'educazione 'umanistica'<sup>3</sup>, assiste all'affermarsi di una forte

<sup>2</sup> L'essere innanzitutto un «homme d'action» di Cicerone è messo in evidenza, tra gli altri, da A. MICHEL, *La pédagogie de Cicéron dans le de oratore: comment unir l'idéal et le réel?*, in *REL*, 1986, 64, p. 76.

<sup>3</sup> Quello del confronto tra educazione universale e specialismo è un tema centrale per la cultura romana del I secolo a.C., ragione di un vero e proprio dibattito che avrebbe avuto importanti conseguenze sulla percezione del rapporto tra i saperi. «Che cosa significhi l'unità del sapere, e che cosa comporti privilegiarne uno dei rami o distaccarlo da altri, sono questioni molto vive nel dibattito tardo-repubblicano intorno al valore della cultura», nota M. BRETONE, *Storia* cit. 167. Come osserva H. BARDON, *La notion d'intellectuel*, cit., p. 100, «quant à Cicéron, il n'a pas de la culture une conception très éloignée de celle de ses lointains aïeux [...] si forte qu'aient été les influences et profondes les modifications, l'ensemble reste traditionnel [...] les arts théoriques, il les juge médiocres, *leues, parvae*; et les arts libéraux (*ingenuae, liberales, bonae*, etc.) ont pour principal mérite de préparer à l'éloquence; la philosophie est un moyen d'action». Sul tema si veda anche E. NARDUCCI, *Le risonanze del potere*, in *Lo spazio letterario in Roma antica II. La circolazione del testo*, Roma 1989, pp. 535 ss., il quale opportunamente richiama la precoce comprensione del confronto tardo-repubblicano tra sapere universale e specializzazione da parte di G. BOISSIER, *Cicerone*, cit., p. 305. Sull'ideale ciceroniano dell'educazione universale, anche A. MICHEL, *Cicéron et les problèmes de la culture*, in *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae* 1972, 20, pp. 67 ss. L'Arpinate teneva particolarmente al tema dell'educazione, come dimostrano molti riferimenti nei suoi scritti (*de rep.* 4.2-3.4; *Verr.* 1.19, 2.3.159, 2.5.30; *de off.* 1.32.115 s., 1.32.118, 1.33.121). Per una loro analisi si rinvia a P. DESIDERI, *Modello greco e modello romano di educazione secondo Cicerone*, in S. BIANCHETTI, E. GALVAGNO, A. MAGNELLI, G. MARRASCO, G. MARIOTTA, I. MASTROROSA (a cura di), *POIKILMA. Studi in onore di Michele Cataudella in occasione del 60° compleanno*, I, La Spezia 2001, pp. 374 ss., il quale, riferendosi in particolare al richiamo, custodito nel *de re publica*, alla critica polibiana al modello educativo romano e alla sua difesa, parla di una «consapevole e orgogliosa rivendicazione», da parte dell'oratore, «del valore positivo di un modello specificamente romano di παιδεία, che faceva propri i contenuti intellettuali del modello greco, ma respingeva la forma organizzativa alla quale gli ordinamenti

spinta verso lo specialismo. Ma la crisi della politica repubblicana conduce con sé anche altri motivi di turbamento: lo sfaldamento della compagine degli ottimati di fronte alle nuove tendenze autoritarie, lo sgretolarsi della percezione di un'identità condivisa che avesse come punto di riferimento la tradizione romana e il *mos maiorum*. Sono tutte suggestioni ben note, queste ultime, che in momenti diversi e con differente intensità, guidano la coscienza e la scrittura dell'autore. Non sempre, tuttavia, vi si fa sufficiente riferimento.

I giureconsulti, in quanto esponenti di un ceto che aveva guidato le sorti della politica e rappresentato la cultura repubblicana, sono protagonisti dell'affresco rappresentato da Cicerone nelle sue opere. Lo sono perché il modello culturale e educativo a cui l'autore si rifà, sia quando viene rivisitato sia quando viene integralmente riproposto e seguito, resta il modello repubblicano nel quale il loro ruolo era centrale. Essi sono dunque oggetto di ritratti o solo di brevi riferimenti, il loro lavoro è sottoposto a critica ma anche indicato per il suo valore civile.

Sappiamo come, nell'arco della sua esperienza di scrittore e avvocato, l'Arpinate non esprima un giudizio univoco sui *iuris prudentes*: valutazioni di totale apprezzamento seguono a osservazioni irritanti e irrivendenti, spesso all'interno del medesimo testo. Eppure un filo rosso unisce tutti i rinvii ai giuristi, rivelando una coerenza di fondo tra i molteplici punti di osservazione dai quali Cicerone guarda ai giureconsulti nei diversi contesti letterari.

È questo l'obiettivo che il presente lavoro si propone. In un percorso fortemente (direi ostinatamente) ancorato alle fonti cercheremo di fornire un quadro significativo dei luoghi in cui l'Arpinate si oc-

politici greci li avevano associati» (*op. ult. cit.*, p. 374). Sull'educazione in Roma antica, H.-I. MARROU, *Storia dell'educazione nell'antichità*, 2ª ed. italiana, Roma 1978, pp. 307 ss.; A. GWYNN, *Roman Education from Cicero to Quintilian*, New York 1964; M.L. CLARKE, *Higher Education in Ancient World*, Albuquerque 1971; S. BONNER, *Education in Ancient Rome from the Elder Cato to the Younger Pliny*, London 1977; J.P. NÉRAUDAU, *Être enfant à Rome*, Paris 1984; T. MORGAN, *Literate Education in the Hellenistic and Roman World*, Cambridge 1998; A. CORBEILL, *Education in Roman Republic: creating traditions*, in Y.L. TOO (a cura di), *Education in Greek and Roman Antiquity*, Leiden-Boston-Köln 2001, pp. 261 ss. Sulla formazione intellettuale secondo Cicerone, M. ORBAN, *Le "pro Archia" et le concept cicéronien de la formation intellectuelle*, in *Les études classique*, 1957, 25, pp. 171 ss., part. 182 ss. Con specifico riferimento al ruolo del diritto, Cicerone, come osserva M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, 2ª ed., Napoli 1982, pp. 84 ss. (part. p. 86), propone, in una proiezione ottimistica e illusoria, una «"paideia" compiuta e totalitaria» che aveva radici in Grecia e in cui il diritto era elemento nuovo, proprio della cultura romana.

cupa dei giureconsulti come ceto o di singole personalità: brani talvolta conosciuti, e su cui molti studiosi hanno riflettuto con più competenza di chi scrive, talvolta meno noti<sup>4</sup>. Il quadro non aspira a essere completo, ma a restituire un'immagine rappresentativa di un percorso intellettuale ricco e complesso come quello compiuto dall'oratore. Indagheremo, dunque, nella direzione che Dario Mantovani ha indicato in un recente studio come «l'interpretazione che lo stesso Cicerone dava» della storia della giurisprudenza romana, valorizzando e facendo emergere (anziché sfrondare) il suo personale punto di vista, nella consapevolezza che, come Mantovani scrive, l'Arpinate «sottoponeva spesso i fatti ad una notevole torsione, funzionale all'inquadramento in una teoria»<sup>5</sup>. Decifrare la sua 'torsione' rappresenta esattamente il senso della nostra ricerca, allo scopo di cogliere, dietro ai giudizi condizionati dal contesto, talvolta strumentalizzati, il senso del suo rapporto con i giuristi e quindi il ruolo che essi avevano nella società e nella cultura contemporanee.

La definizione di chi potesse dirsi giurista e di quali fossero i suoi compiti, Cicerone la affida alle parole di Antonio, nel *de oratore*. Chiamato da Crasso a intervenire nel dibattito su quelli che definisce i *dicendi mysteria* (1.47.206), e cioè sulle regole dell'arte oratoria, Antonio ritiene necessario, innanzi tutto, definire i termini della questione<sup>6</sup>. Prima di indicare l'*orator* come colui che *et verbis et audiendum incundis et sententiis ad probandum accommodatis uti possit in causis forensibus atque communibus*, tratteggia, a mo' di esempio, le figure dell'*imperator* – e cioè di colui che guida la *res publica* e ne ispira la politica –, del giureconsulto e del filosofo, solo accennando a discipline di minor rilievo come la musica, la grammatica e la poesia. A Roma<sup>7</sup>, il *iuris consultus*, dice dunque Cicerone, è una

<sup>4</sup> Un percorso che permetterà di apprezzare in Cicerone anche il «talento di narratore e di evocatore di scene, ambienti, personaggi», la «vivacità artistica nell'animare scene comiche o nel drammatizzare, nel colorire caricature, nel dipingere ritratti»: un aspetto della scrittura dell'Arpinate che, ancora una decina di anni fa, A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., p. 2, riteneva non sufficientemente studiato.

<sup>5</sup> D. MANTOVANI, *Cicerone storico del diritto*, in *Ciceroniana. Atti del XIII Colloquium Tullianum. Milano 27-29 marzo 2008*, Roma 2009, p. 355.

<sup>6</sup> Sulla definizione dell'oggetto e delle componenti di una disciplina come indizio e condizione della sua sistemazione e razionalizzazione, C. MOATTI, *Tradition et raison chez Cicéron: l'émergence de la rationalité politique à la fin de la république romaine*, in *MEFRA*, 1988, 100, pp. 412 s.

<sup>7</sup> Diversi sono i compiti e la posizione dell'esperto di diritto in Grecia, ed è lo stesso Cicerone a marcare, in vari contesti, la differenza tra le due figure, lo vedremo più avanti nel *de oratore* (*de or.* 1.45.198\*; 1.59.253\*, per i quali si veda *infra*, rispettivamente, pp. 125 ss. e 144).

persona esperta nelle leggi e nelle consuetudini di ciò che è utile ai privati (*legum consuetudinis eius qua privati in civitate uterentur*), nel *respondere*, nell'*agere* e nel *cavere*<sup>8</sup>. Ne sono esempi, Sesto Elio, Manilio e Publio Mucio. Quello enunciato in questo fugace bozzetto è il modello del giurista respondente, fissato in un'immagine che affonda le proprie radici nella tradizione pontificale arcaica, sebbene non ne sia più l'espressione diretta<sup>9</sup>, un modello che solo parzialmente ricostruisce il profilo del giurista in senso professionale<sup>10</sup>.

L'esperto nel sapere giuridico è dunque descritto come il depositario del *ius* della *civitas*, impegnato in una fondamentale attività di mediazione tra conoscenza del diritto e vita quotidiana, che svolge intervenendo a sostegno dei privati con pareri tecnici, anche in ambito processuale, oltre che guidando i cittadini nella stesura di atti. In questa prima definizione del *iuris prudens* possiamo registrare (o almeno così ci appare) solo un'acritica rassegna delle competenze giurisprudenziali, in una sintetica quanto efficace definizione di questa figura di sapiente. Sembriamo, in effetti, ben lontani dai giudizi sulla *scientia* e sul ruolo dei giuristi che l'Arpinate esprime in tante sue opere e nello stesso *de oratore*. L'apparenza, però, è in questo caso ingannevole. Dobbiamo, dunque, fare un lungo passo indietro e ripercorrere le non poche citazioni dei *prudentes*, seguendo il pensiero di Cicerone dai primi contesti in cui esse compaiono fino alle ultime opere.

Presentare i testi nel loro ordine cronologico non risponde all'opportunità di aderire al più acritico dei criteri ordinanti, piuttosto rappresenta una precisa scelta interpretativa. A imporla è l'esigenza di contestualizzazione a cui abbiamo fatto cenno e la convinzione

<sup>8</sup> *de or.* 1.48.212\*, su cui M. BRENONE, *Tecniche*, cit., pp. 84 s. e nt. 66; ID., *Storia*, cit., pp. 160 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 106 s. A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., p. 103 definisce il passo come un «denso bosque de romanidad intrínseca». Per una lucidissima definizione delle attività di *agere*, *respondere* e *cavere*, C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea*. I. *Dalle origini al pensiero di Labeone*, Torino 1997, p. 211.

<sup>9</sup> F. GALLO, *Dottrina ed evoluzione del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 2008, 54, p. 684 colloca proprio questa definizione ciceroniana del *iuris consultus* in quella fase della storia della giurisprudenza romana nella quale non è né più l'appartenenza al collegio sacerdotale dei Pontefici (come era avvenuto in passato) né ancora l'appartenenza ad una magistratura o un riconoscimento esterno da parte dell'autorità politica a conferire legittimità al contributo del giurista volto a produrre diritto.

<sup>10</sup> Anche se, definendo separatamente i compiti di chi ha responsabilità nel governo della città e del giurista, Cicerone sottintende la 'specializzazione' del diritto, nel senso della separazione della sua pratica dall'esercizio della politica: così A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 109 s.

che, proprio seguendo il pensiero dell'autore nel suo svolgimento dia-cronico, sarà possibile individuare l'intima coerenza di una riflessione che può altrimenti sembrare tanto disorganica da apparire a tratti contraddittoria. La coerenza invece si manifesterà, non tanto nei giudizi e nelle valutazioni, ma nel modo di osservare gli eventi, di proporre soluzioni, di avanzare critiche. Per gli stessi motivi, la narrazione e l'esegesi potranno apparire a tratti fin troppo puntuali nel ripercorrere il contesto e le parole dell'autore, e chi legge potrà giudicare quanto il metodo, certamente meno ammiccante di altre modalità scelte per affrontare problemi simili<sup>11</sup>, risulti efficace e remunerativo.

<sup>11</sup> Penso al volume di J. HARRIES, *Cicero and the jurists. From Citizen's Law to the Lawful State*, London 2006, che suscita, peraltro, varie perplessità.

## CAPITOLO PRIMO

# Due divergenti prospettive: i discorsi in difesa di Aulo Cecina e di Lucio Licinio Murena

SOMMARIO: 1. La *pro Caecina* e l'apologia del diritto giurisprudenziale. – 2. Inutilitas della disciplina iuris e responsabilità dei prudentes nella *pro Murena*.

La regolarità con la quale Cicerone esprime, nelle sue opere, giudizi sui *prudentes* ci consente di ripercorrere, nei suoi differenti generi, quasi per intero l'arco della sua produzione letteraria. Già nella *pro Caecina*, una delle prime orazioni giudiziarie, scritta quando tra i lavori teorici solo il *de inventione* aveva visto la luce, l'Arpinate interviene sul ruolo e sul lavoro dei giureconsulti, esprimendo valutazioni che potremmo considerare la sintesi di un aspetto della visione ciceroniana sui *prudentes* e che potremmo sommariamente definire come il riconoscimento della loro funzione civile. Con un approccio all'apparenza un po' schematico ma (lo vedremo) efficace, a questa prospettiva se ne può contrapporre un'altra, che guarda più precisamente al metodo di lavoro dei giuristi ed è, al contrario, estremamente critica. La sua prima, compiuta, esposizione è nella *pro Murena*. Nell'arco dei pochi anni che intercorrono tra le due arringhe l'ancor giovane *patronus*<sup>1</sup> aveva, dunque, tracciato le direttrici fondamentali del suo pensiero sulla *iuris prudentia*, attraverso riflessioni che sarebbero state affinate e sviluppate in opere di ampio respiro teorico, nei decenni successivi e nel corso di tutta la sua vita.

<sup>1</sup> Uso questo termine in luogo di 'avvocato' seguendo la distinzione opportunamente indicata da G. BROGGINI, *Cicerone avvocato*, in *Jus* 1990, 37, pp. 143 s., il quale osserva: «l'avvocato [...] non prende la parola, assiste, consiglia: gli *advocati* [...] fanno da corona alla vicenda giudiziaria. Cicerone, come ogni *patronus*, si limita ad intervenire con le arringhe, che possono essere più d'una, per ogni fase dibattimentale, comunque almeno una, finale, dopo che altri hanno fissato i termini del litigio, le prove fondamentali raccolte, i testi ascoltati». Sulla funzione dell'*orator* nel processo civile e nel processo penale, *op. ult. cit.*, pp. 149 ss.

## 1. La *pro Caecina* e l'apologia del diritto giurisprudenziale

La datazione del processo in cui l'*oratio pro Caecina* fu pronunciata è incerta: collocabile tra il 70, l'anno del trionfo nella causa contro Verre, e il 68 a.C., quello successivo alla carica di edile curule<sup>2</sup>. Sebbene fosse ancora agli inizi della sua carriera oratoria e politica Cicerone godeva già a quel tempo di una solida fama: come *patronus* aveva messo in luce il suo talento in processi di una certa risonanza<sup>3</sup> e aveva iniziato a percorrere il *cursus honorum*<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Nel 69 la collocano K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., pp. 140 ss.; B. FRIER, *The Rise of Roman Jurists. Studies in Cicero's pro Caecina*, Princeton 1985, pp. XI, XIII, 3; (ma dello stesso autore si veda anche ID., *Urban praetors and rural violence: the legal background of Cicero's pro Caecina*, in *Transactions of the American Philological Association*, 1983, 113, pp. 221 ss., part. 225 ss.); S. MÜHLHÖLZL, *Cicero Pro A. Caecina*, Aachen 1997, p. 4; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 250. Tra il 69 e il 68 la data E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 134. Per una trattazione organica dell'orazione, oltre ai lavori appena citati di Frier e Mühlhölzl, ricordiamo G. MASELLI, *La «pro Caecina» di Cicerone: questioni private e opportunità d'immagine*, Fasano (BR) 2006 e A. LINTOTT, *Cicero as evidence. A historian's companion*, Oxford 2008, pp. 73 ss. Affronta il discorso ciceroniano sotto il peculiare aspetto dell'indagine dell'*interpretatio* in tema editale anteriore a Servio, D. MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, in ID. (a cura di), *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario*, Torino 1996, part. pp. 114 ss. (e nt. 182 per ulteriore bibliografia), ma le pagine dell'Autore sono ricche di spunti di grande interesse anche in altre direzioni. Infine, per una lettura dell'*oratio* nella prospettiva del rapporto tra retorica e diritto, si veda G. BROGGINI, *Cicerone*, cit., pp. 160 ss.

<sup>3</sup> Un decennio prima dell'accusa all'ex governatore della Sicilia, che gli era valsa certamente la maggior notorietà, aveva esordito difendendo Quintio (81 a.C.), dunque aveva pronunciato la *pro Roscio Amerino*, che gli era costata una non indifferente esposizione politica, dal momento che l'oratore non si era astenuto dal chiamare direttamente in causa il potente liberto di Silla, Crisogono (Plut. *Cic.* 35). Critico verso la politica di Silla doveva essere anche il contenuto della difesa – andata perduta – della donna di *Arretium*. Sulle tre orazioni si rinvia, per tutti, a E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 41 ss. (ove ult. bibl.), per la terza, alcuni importanti riferimenti in V. MAROTTA, *rec. a G. CAMPOREALE e G. FIRPO* (a cura di), *Arezzo nell'antichità*, Roma-Arezzo, 2009, in *Athenaeum*, 2012, 100, p. 573. Dopo il viaggio in Grecia, l'Arpinate aveva, dunque, difeso l'attore Roscio (ma la datazione alta è incerta, preferendo alcuni, tra i quali K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., p. 142, non collocarla tra le opere giovanili e di fatto dopo la *pro Caecina*), dunque aveva assistito l'omonimo Marco Tullio (71 a.C.) – E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 86 ss. (ove ult. bibl.). Mentre ricopriva la carica di edile, nel 69, aveva sostenuto la difesa di Fonteio, ex governatore della Gallia Narbonense, chiamato in causa per le malversazioni perpetrate durante l'amministrazione della provincia – *op. ult. cit.*, pp. 131 ss. (ove ult. bibl.). Sul talento dimostrato da Cicerone nei primi anni della sua carriera oratoria, G. BROGGINI, *Cicerone*, cit., p. 158.

<sup>4</sup> Nel 76 era stato eletto questore e gli era toccata in sorte la provincia di Lili-

La *pro Caecina* è probabilmente l'espressione più matura della prima fase della produzione oratoria ciceroniana<sup>5</sup>. Come i precedenti discorsi, anche questo rinvia a questioni di stretta attualità<sup>6</sup>, anche se, rispetto a quelli, appare piuttosto defilato nei confronti del dibattito politico. Nel quadro dell'intera produzione ciceroniana, l'arringa in difesa di Cecina è la più ricca di argomentazioni tecnico-giuridiche<sup>7</sup>, composta, come lo stesso oratore ricorderà più tardi<sup>8</sup>, in uno stile modesto, con scarso impiego di figure retoriche e un largo ricorso al linguaggio comune e a espressioni proverbiali<sup>9</sup>. La puntuale discus-

beo, in Sicilia – per tutti, K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., pp. 105 ss.; E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 87 s. (83 ss. per gli 'inizi della carrirera politica').

<sup>5</sup> S. MÜHLHÖLZL, *Cicero Pro A. Caecina*, cit., p. 8.

<sup>6</sup> Mi riferisco, in particolare, all'*excursus de civitate*, su cui *infra* p. 6 nt. 14.

<sup>7</sup> K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., 141 nota come, proprio a causa dell'abbondanza di «astratte argomentazioni giuridiche», la *pro Caecina* costituisca «un'eccezione nella eredità letteraria di Cicerone». G. MASELLI, *Sull'esito e sull'articolazione della Pro Caecina*, in *Invigilata Lucernis* 2006, 28, p. 142, sottolinea le competenze legali di Cicerone, sulle quali si rinvia più diffusamente a G. PUGLIESE, *Cicerone tra diritto e retorica*, in *Studi Jemolo*, IV, Milano 1963, pp. 563 ss.; A. LINTOTT, *Cicero*, cit., p. 80 il quale giunge a definire Cicerone un 'professionista del diritto' («at the time of the *pro Caecina* Cicero is one of the recognized practitioners [scil. del *ius*] and is not ashamed of it...»). Con un approccio critico quanto mai opportuno commenta l'uso del diritto da parte di Cicerone nelle orazioni, G. SPOSITO, *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, Napoli 2001, p. 15: «la sua conoscenza del diritto era probabilmente eccezionale per un oratore, ma il modo in cui egli 'alterava' la descrizione di un fatto o di un profilo morale di una persona, a seconda dell'opportunità della causa, autorizza a sospettare che con analoga facilità egli adattasse alle esigenze della propria difesa le regole giuridiche che veniva citando» (concetto, peraltro, ribadito dall'Autore più avanti, *op. ult. cit.*, pp. 52 s.): un approccio quasi dissacrante, rispetto a molti giudizi sull'eccezionalità della conoscenza ciceroniana del *ius*, che forse rende poca giustizia alla *scientia iuris* dell'Arpinate esasperando il suo 'approccio advocatesco' al diritto, ma che merita di esser tenuto in conto quando analizziamo le sue orazioni. Non altrettanto severo, invece, deve essere il giudizio per le opere teoriche, dove manca una contingente esigenza persuasiva alla quale piegare il dato tecnico. Viceversa, come osserva G. BROGGINI, *Cicerone*, cit., p. 144, «quella dell'*orator* ciceroniano è un'impostazione prettamente retorica che utilizza tra l'altro argomentazioni giuridiche o, più esattamente, le strumentalizza»: un approccio molto diverso da quello dell'avvocato moderno. Nel *dialogus de oratoribus* (*dial.* 20.1, sul quale torneremo nel II volume), Tacito, per bocca di uno dei personaggi, Apro, avrebbe preso proprio la *pro Caecina* e la *pro Tullio* a modello di orazioni caratterizzate dall'abbondanza di argomenti tecnici, prendendo le distanze da questo tipo di argomentazione.

<sup>8</sup> *orat.* 29.102.

<sup>9</sup> K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., p. 141; S. MÜHLHÖLZL, *Cicero Pro A. Caecina*, cit., pp. 7 ss. Sullo stile della *pro Caecina*, L. LAURAND, *Études sur le style des discours de Cicéron*, 2<sup>a</sup> ed., Paris 1927, 284 ss. E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 134 sot-



sione concernente l'interpretazione dei dati normativi e le tematiche più strettamente attinenti alla storia della giurisprudenza romana e del diritto, tuttavia, è inserita in un testo di notevole coerenza, che sviluppa temi fondamentali per la teoria dell'argomentazione retorica<sup>10</sup>. Ripercorrendolo, perciò, è opportuno tener sempre presente

tolinea, in particolare, i «felicissimi sprazzi di ironia e di umorismo», presenti soprattutto nella prima parte dell'orazione, utili ad alleggerire il tedio derivante, a giudici e uditori, dal notevole tecnicismo. Sull'ironia nelle orazioni ciceroniane, A. HAURY, *L'ironie et l'humour chez Cicéron*, Leiden 1955; quanto alla *pro Caecina*, *op. ult. cit.*, pp. 123 s., dove si parla del discorso come di un «chef-d'œuvre d'argutie», notando quanto fosse limitato il ricorso all'ironia e all'umorismo, in ragione dei temi trattati, seppure il registro basso dell'orazione vi si sarebbe prestato.

<sup>10</sup> Da un punto di vista terminologico, sulla scia delle precisazioni opportunamente proposte da E. STOLFI, 'Argumentum auctoritatis', *citazioni e forme di approvazione nella scrittura dei giuristi romani*, in A. LOVATO (a cura di), *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Incontro di studio, Trani, 22-23 maggio 2009*, Bari 2011, pp. 88 ss. (ove ult. bibl.), è necessario osservare che, salvo specificazioni ulteriori, impiegheremo sempre il termine 'argomentazione' nel senso di argomentazione retorica – e non logica – per indicare cioè il meccanismo grazie al quale l'argomento stesso viene inserito «in pratiche discorsive volte a suscitare consenso e condivisione» (*op. ult. cit.*, p. 91), riferendoci, più nello specifico, a quello che ancora Stolfi (*op. ult. cit.*, p. 95) indica come «produzione» delle proposizioni volte a sostenere una tesi, con l'intento di giungere a un determinato scopo dimostrativo, «escludendo la tesi o asserzione». È stato notato come, nella *pro Caecina*, Cicerone metta alla prova in giudizio un'argomentazione strutturata attraverso una consumata tecnica argomentativa, il cui modello esemplare era stata la celebre *causa Curiana* – J. STROUX, *Summum ius summa iniuria. Un capitolo concernente la storia della interpretatio iuris*, trad. it. a cura di G. FUNAIOLI, in *Annali del seminario giuridico di Palermo*, 1929, 12, p. 675, secondo il quale «l'orazione [scil. *pro Caecina*] rivaleggia colla *causa Curiana*, a cui devesi sostituire un modello nuovo, rispondente a un'arte più matura»; cfr. J. STROUX, *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, Potsdam 1949, pp. 41 ss.; A. MICHEL, *Les rapports de la rhétorique et de la philosophie dans l'œuvre de Cicéron. Recherches sur les fondements philosophiques de l'art de persuader (Bibliothèque d'études classiques, 34)*, 2<sup>a</sup> ed., Paris 2003, p. 471. Un collegamento tra i due processi è rilevato anche da S. MÜHLHÖLZL, *Cicero*, cit., p. 94. Sulla *causa Curiana*, J. STROUX, *Summum ius*, cit., pp. 672 ss.; K. BÜCHNER, *Summum ius summa iniuria*, trad. it. a cura di I. e V. LOVERRE, in *RFIC*, 1957, 85, pp. 124, 132 ss.; F. WIEACKER, *La «causa Curiana» e gli orientamenti della giurisprudenza coeva*, in *Antologia giuridica romanistica ed anti-quaria*, I, Milano 1968, pp. 109 ss.; G.L. FALCHI, *Interpretazione tipica nella causa Curiana*, in *SDHI*, 1980, 46, pp. 383 ss.; M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 111 ss., ove ult. bibl.; J. W. VAUGHN, *Law and rethoric in the causa Curiana*, in *Ciant*, 1985, 4, pp. 208 ss.; U. MANTHE, *Ein Sieg der Rethorik über die Jurisprudenz: der Erbschaftsreit des Manius Curius: eine vertane Chance der Rechtspolitik*, in U. MANTHE e J. VON UNGERN STERNBERG (a cura di), *Grosse Prozesse der römischen Antike*, München 1997, pp. 74 ss.; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 240 ss.; V. HALBWACHS, *Causa Curiana: nicht geboren, nicht gestorben oder you cannot murder a dead*

come ogni giudizio espresso da Cicerone – compresi quelli che ci interessano più da vicino – risulti strumentale alla strategia difensiva scelta dal suo autore, incentrata interamente sulla discussione degli argomenti tipici di una *quaestio de scripto*.

Il processo<sup>11</sup> si svolgeva di fronte ai *recuperatores* e aveva alle spalle una lunga contrapposizione tra il cliente di Cicerone, Aulo Cecina, membro di una nota famiglia di Volterra e insigne conoscitore dell'aruspicina, e Sesto Ebuizio<sup>12</sup>. Cesennia, moglie in prime nozze del banchiere Fulcinio e in seconde nozze proprio di Cecina, aveva ricevuto, alla morte del primo marito, l'usufrutto di tutti i suoi beni; premortogli anche il figlio Fulcinio – nudo proprietario di questi ultimi –, era divenuta beneficiaria di molti legati, assieme alla nuora. In occasione della ripartizione dei beni che rendeva necessaria una vendita all'incanto, la donna aveva deciso di acquistare il fondo indicato nell'orazione come *Fulcinianus*, operazione consigliata anche da amici e parenti, in considerazione del fatto che questo era confinante con un altro di cui lei stessa era già proprietaria, avendolo Fulcinio ac-

*hypotesis*, in U. FALK, M. LUMINATI e M. SCHUMOECKEL (a cura di), *Fälle aus der Rechtsgeschichte*, München 2008, pp. 14 ss.; A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 247 ss. Il processo, celebrato di fronte ai centumviri all'inizio del I secolo a.C. e che, come sappiamo, aveva a oggetto una sostituzione pupillare di cui una parte chiedeva la conversione in una sostituzione volgare, ebbe per lungo tempo grande risalto (secondo G. BROGGINI, *Cicerone*, cit., p. 151, con esso si realizzò il primo «momento di penetrazione della retorica nel diritto»), sia perché rappresentò il banco di prova per le abilità di oratori e giuristi, sia perché, dal punto di vista strettamente tecnico, la questione giuridica trattata fu dibattuta per molti secoli senza essere mai definitivamente risolta (F. WIEACKER, *La «causa Curiana»*, cit., p. 115). Il contesto processuale e la questione giuridica sollevata nel processo di Manio Curio ebbero certamente una notevole influenza in Cicerone, il quale, come avremo modo di notare, vi fa di frequente riferimento come caso paradigmatico – sul punto B. PERRIN, *La substitution pupillaire à l'époque de Cicéron*, in *RD*, 1949, 27, pp. 335 ss.; J. W. TELLEGEN, *Oratores, jurisprudentes and the causa Curiana*, in *RIDA* 1983, XXX, pp. 293 ss.; da ultimo G. NEGRI, *Cicerone come 'fonte di cognizione' del diritto privato romano. L'esempio della causa Curiana: appunti per una ricerca*, in *Ciceroniana* 2009, XIII, pp. 165 ss.

<sup>11</sup> Che ebbe probabilmente esito positivo, ma sul punto di veda, per tutti, G. MASELLI, *Sull'esito*, cit., pp. 139 ss.

<sup>12</sup> Sui protagonisti di questa orazione (le parti in causa, i soggetti richiamati, gli avvocati...), si rinvia agli studi specifici, in particolare B. FRIER, *The Rise*, cit., pp. 3 ss.; S. MÜHLHÖLZL, *Cicero pro A. Caecina*, cit., p. 3; G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 46 ss. Nell'epistolario ciceroniano Aulo Cecina compare come mittente e destinatario di alcune lettere (*ep. ad fam.* 6.5-6.9), in una circostanza (*ep. ad fam.* 6.7.4) l'Arpinate lo indica come *vetus cliens*; in *ep. ad fam.* 6.6 si definisce di lui *amicissimus* (§ 2) e menziona l'arupicina: *Si te ratio quaedam <m>ira Tuscae disciplinae, quam a patre, nobilissimo atque optimo viro, acceperas, non fefellit ...* (*ep. ad fam.* 6.6.3).

quisito con la sua dote. Dell'acquisto per suo conto Cesennia aveva dunque incaricato Sesto Ebuzio, che da tempo agiva come suo mandante officioso<sup>13</sup>. L'operazione era andata a buon fine: Ebuzio aveva trattato con l'argentario e, secondo Cicerone, il denaro di Cesennia era stato pagato per la transazione; la donna aveva preso possesso del bene, dandolo in seguito anche in locazione. Ebuzio non aveva inizialmente sollevato contestazioni, ma dopo ben quattro anni, all'indomani della morte della donna, che nel frattempo aveva sposato Aulo Cecina nominandolo suo erede per 69/72 – assieme a un liberto del primo marito chiamato a succedere per 2/72 e allo stesso Ebuzio per 1/72 –, aveva tentato di percorrere più strade per rivendicarne la proprietà.

Aveva, innanzi tutto, cercato di dimostrare l'incapacità di Cecina a succedere, in quanto cittadino di Volterra<sup>14</sup>, municipio a cui Silla aveva revocato la *civitas* ottenuta nel 90 per essersi schierato con Mario e averne ospitato l'esercito<sup>15</sup>. Fallita tale manovra, aveva provato a dimostrare che il fondo dovesse essere escluso dalla divisione dell'asse ereditario, poiché non era stato effettivamente acquistato da Ce-

<sup>13</sup> Su questo aspetto della vicenda, che apre al problema della configurabilità, in diritto romano, dell'utilizzo di un intermediario per il compimento di negozi formali, A. CORBINO, *La "pro Caecina" di Cicerone e l'acquisto della proprietà mediante intermediario estraneo*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, III, Milano 1982, pp. 277 ss.

<sup>14</sup> *pro Caec.* 7.18-19; 33.95-35.103, su cui R. RAU, *Zu Ciceros Rede für A. Caecina*, in *Silvae. Festschrift für Ernst Zinn zum 60. Geburtstag*, Tübingen 1970, pp. 178 ss.; B.W. FRIER, *The rise*, cit., pp. 97 ss.; G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 24 ss., ove ult. bibl. Ad avviso di G. MASELLI, *Sull'esito*, cit., pp. 147 ss. l'*excursus de civitate* sarebbe stato aggiunto da Cicerone in occasione della pubblicazione (così come sarebbe stata ampliata la *narratio*), e la ragione sarebbe stata politica – così già W.V. HARRIS, *Rome in Etruria and Umbria*, Oxford 1971, p. 283 –: l'Arpinate avrebbe avuto come obbiettivo che i censori inserissero nelle liste del censo le città, come Volterra, punite a suo tempo da Silla. Sulla cittadinanza romana, da ultimo, F. LAMBERTI, *Il cittadino romano*, in A. BARBERO (a cura di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, III. *L'ecumene Romana*, V. *La res publica e il mediterraneo*, a cura di G. TRAINA, Roma 2008, pp. 521 ss.; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana nell'ecumene imperiale*, in A. BARBERO (a cura di), *Storia d'Europa*, cit., p. VI. *Da Augusto a Diocleziano*, a cura di G. Traina, Roma 2009, pp. 541 ss.; ID., *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. *Una sintesi*, Torino 2009, pp. 17 ss.

<sup>15</sup> Una recente riflessione sulle *ademptiones civitatis optimo iure* di Silla, con particolare riferimento a un analogo provvedimento subito dall'antico municipio – divenuto colonia – di Arretium, è in G. FIRPO, *Colonia Arretium: da Silla a Cesare*, in *RIL*, 2009, 143, pp. 87 ss., oltre che in V. MAROTTA, *rec. a G. CAMPOREALE e G. FIRPO* (a cura di), *Arezzo*, cit., p. 573.

sennia, ma da lui stesso, per proprio conto e con proprio denaro; per recuperarlo avrebbe esercitato la *rei vindicatio*. Cecina, però, considerando l'azione di rivendica per lui troppo rischiosa, aveva deciso di procedere a una *deductio quae moribus fit*, con la quale Ebuzio avrebbe dovuto simbolicamente espellerlo dal fondo. L'assenza di notizie provenienti da altre fonti non ci consente di circoscrivere con assoluta precisione i termini di tale formalità rituale<sup>16</sup>, né quale fosse la tutela giuridica a cui era prodromica, se un *agere in rem per sponsionem* o una *legis actio sacramento in rem* o direttamente una tutela interdittale<sup>17</sup>. Doveva comunque trattarsi della formalizzazione ritualizzata di un atto di spossessamento.

La *deductio* non ebbe luogo nei modi previsti: nel giorno concordato tra i due contendenti, Cecina, recatosi presso il fondo, si era trovato di fronte un gruppo di uomini armati che gli aveva effettivamente impedito l'ingresso con varie minacce. In conseguenza di ciò egli si era rivolto al pretore, Cornelio Dolabella, al quale aveva chiesto, ottenendola, l'emissione di un *interdictum de vi armata*, con il quale pretendeva il reintegro nel possesso (*pro Caec. 8.23*)<sup>18</sup>. Dal momento, però, che Ebuzio sosteneva di non essere tenuto a ottemperarvi, si era giunti al *iudicium ex interdicto*, in conseguenza del fatto che entrambi gli interessati avevano garantito, con uno scambio di *sponsiones*, per la correttezza delle rispettive posizioni. È proprio durante questo giudizio di fronte ai *recuperatores* che Cicerone pronuncia l'orazione di cui ci stiamo occupando.

Quando, un ventennio più tardi, l'Arpinate ricorda l'articolazione di quel discorso giovanile, descrive così il contenuto della sua difesa: *tota mihi causa pro Caecina de verbis interdicti fuit: res involutas definiendo explicavimus, ius civile laudavimus, verba ambigua distinximus* (*orat. 29.102*). Ripercorrendolo, dunque, l'oratore ne individua l'oggetto nel chiarimento del senso dei *verba interdicti* e traccia le linee attraverso le quali egli era giunto alla dimostrazione del proprio punto di vista: aveva chiarito, definendoli, gli aspetti poco chiari della

<sup>16</sup> Sulla quale, per tutti, si rinvia a G. NICOSIA, *Studi sulla deiectio*, I, Milano 1965, pp. 35 ss. e G. FALCONE, *Ricerche sull'origine dell'interdetto uti possidetis*, Palermo 1996, pp. 252 ss. (ove ult. bibl.), e, con particolare riferimento all'orazione ciceroniana: B.W. FRIER, *The rise*, cit., pp. 78 ss.; F. HORAK, *rec. a B.W. FRIER, The rise*, cit., in *SZ*, 1988, 105, pp. 836 ss.; G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 15 ss.

<sup>17</sup> Per l'analisi delle diverse posizioni si rinvia a G. FALCONE, *Ricerche*, cit., pp. 253 nt. 399 e 258 ss., il quale propende per una controversia possessoria.

<sup>18</sup> B.W. FRIER, *Urban Praetor*, cit., p. 225; ID., *The rise*, cit., pp. 171 ss.; D. MANTOVANI, *Gli esordi*, cit., pp. 89, 114 ss.; S. MÜHLHÖLZL, *Cicero*, cit., p. 54; G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 39 ss.

formula edittale – per convincere i giudici del fatto che l'interdetto concesso da Dolabella si adattasse alla fattispecie concreta – (*res... explicavimus*); aveva condotto il ragionamento fino a una lode del diritto civile – contrapposto alla violenza in ogni sua forma – (*ius civile laudavimus*); e lo aveva fatto anche tenendo distinte, cioè analizzando separatamente, le parole che, nel testo dell'interdetto, erano apparse ambigue e avrebbero potuto dar adito a una interpretazione controversa (*verba ambigua distinximus*)<sup>19</sup>. La spiegazione ciceroniana, che pur ci fornisce una rara e preziosa lettura autentica dell'*inventio* degli argomenti da parte del suo stesso autore, non dice, però, tutto sul contenuto del testo, non gli rende giustizia, lasciando celata la grande ricchezza di tematiche teoriche che nella *pro Caecina* trovano un terreno di prova concreto. Due sono i motivi di fondo attorno ai quali si dipana il discorso da un punto di vista strettamente tecnico: da un lato l'impossibilità che non ci sia tutela per la *vis* che è stata perpetrata nei confronti di Cecina e dei suoi (*pro Caec.* 12.33 ss.); dall'altro, e di conseguenza, l'idoneità dello strumento interdittale – se correttamente interpretato – a fornire la tutela stessa (*pro Caec.* 13.36 ss.)<sup>20</sup>. È attorno a questi due punti che si dispiegano le riflessioni teoriche articolate attraverso una serie di polarità: l'*aequitas* contro i *verba*; la *ratio iuris* contro la *vis*; l'*utilitas communis*, ancora contro la *vis*. L'intero discorso, per l'appunto, finisce per ruotare attorno alla teorizzazione del criterio generale secondo il quale un testo scritto deve essere interpretato in base all'*aequitas* per comprenderne lo spirito e per evincere lo scopo per il quale il relatore lo aveva posto. Diversamente, sottintende neppure troppo velatamente Cicerone, *ius* rischia di equivalere a *iniuria*. Per dimostrare questo, egli contrappone continuamente il predominio della *vis* a quello dell'*aequitas* da un lato e quello della *vis* sulla *res* dall'altro. Il tutto tenendo sempre presente l'alternativa di fondo, che la fattispecie concreta, ad avviso dell'autore, esemplifica, tra *vis* e *ius*: una presa di posizione in favore della prima o della seconda si concretizza nella scelta tra *verba* e *aequitas*, laddove i *verba* implicano l'accettazione di una interpretazione letterale del dato normativo e l'uso di arguzie e cavillosità per giungere a sostenere la tesi desiderata, mentre l'*aequitas* porta con sé il disvelamento del senso del testo (la *sententia*), la comprensione della *ratio iuris* e della *voluntas*, la possibilità di far emer-

<sup>19</sup> Si veda S. MÜHLHÖLZL, *Cicero*, cit., p. 8 – si cfr. R. RAU, *Zu Ciceros Rede*, cit., p. 174.

<sup>20</sup> Quest'ultima operazione rappresenta la discussione sullo *status* della *definitio*, su cui G. SPOSITO, *Il luogo dell'oratore*, cit., pp. 42 ss.

gere e assecondare l'*utilitas communis* a cui il diritto deve essere sempre volto<sup>21</sup>.

Vediamo adesso come questi argomenti vengano sviluppati nella *refutatio*<sup>22</sup>, e quale ruolo spetti ai giuristi rispetto a tutto questo. Analizzando da vicino i singoli passaggi delle orazioni ciceroniane, quasi scarnificandole e scomponendone le parti, dovremmo tener presente l'ammonimento di Carl Joachim Classen<sup>23</sup>, spesso troppo frettolosamente dimenticato anche in nome di una tendenza alla decontestualizzazione di singoli elementi utilizzati come fonti avulse dal loro contesto originario: i discorsi non erano concepiti per essere letti ed esaminati con l'attenzione di chi può soffermarvisi e tornare indietro, riflettere e riprendere la lettura, «le orazioni debbono la loro efficacia ad una declamazione continuata o ad una lettura ad alta voce»<sup>24</sup>, tanto che i fruitori immediati dovevano avere un'impressione ben diversa anche delle scelte linguistiche e argomentative compite dall'autore, che era fisicamente presente di fronte a loro e a loro si rivolgeva dosando tempi, toni e modi della *recitatio*. Secondo l'efficace

<sup>21</sup> Nell'interpretare l'arringa ciceroniana, G. BROGGINI, *Cicerone*, cit., p. 163 sintetizza così efficacemente la strategia difensiva: «...perché Cicerone non insiste sulla prova del possesso del suo cliente ed anzi sembra quasi voler evitare il discorso? Perché Ebuzio non ha accettato la sfida della *deductio* o almeno proposto di farsi espellere a sua volta? Propendo – lo dico subito – per avvalorare la posizione di Cicerone che, sentendosi più forte dell'avversario sul piano della prova del possesso (ma non abbastanza da essere sicuro della vittoria) preferisce affrontare la battaglia su una trincea più avanzata (e più pericolosa): quella della irrilevanza del possesso per la concessione dell'interdetto *de vi armata*. Una battaglia giuridicamente perduta in partenza, ma retoricamente entusiasmante». Lo strumento per coprire la fragilità della sua posizione è quello della *retorsio criminis*, che si basa interamente sullo sfruttamento degli argomenti a sostegno della interpretazione sostanziale (secondo equità) a fronte di quella formale (secondo lo scritto).

<sup>22</sup> Ad avviso di G. MASELLI, *L'esito*, cit., p. 145, questa parte, a differenza della precedente *narratio*, sarebbe stata fedele al discorso effettivamente pronunciato da Cicerone: composta immediatamente prima o subito dopo il dibattito processuale. Sul rapporto tra discorso pronunciato e discorso redatto per la pubblicazione, J. HUMBERT, *Les plaidoyers écrits et les plaidoyers réelles de Ciceron*, Hildesheim-New York 1972, *passim*.

<sup>23</sup> C.J. CLASSEN, *Diritto, retorica, politica. La strategia retorica di Cicerone*, trad. di P. Landi, a cura di L. Calboli Montefusco, Bologna 1998, pp. 19 ss.

<sup>24</sup> *Op. ult. cit.*, p. 26. Sull'importanza del contesto nell'impostazione del discorso orale, B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001, pp. 194 s., la quale osserva come «analizzare testi prodotti in dibattiti processuali e non avere avuto esperienza diretta di come quei testi abbiano preso corpo quando sono stati enunciati "in situazione" equivale a descrivere una persona non dal vivo ma guardandone una fotografia sbiadita».

descrizione di Sposìto, «gli *oratores* dominavano dunque la scena impadronendosi di quello ‘spazio’ fisico attraverso la sapiente calibrazione di ogni movimento, ma anche – necessariamente – padroneggiando lo ‘spazio’ della memoria, nei cui luoghi (τόποι, *loci*) si situano le idee ed ai quali essi ricorrevano per ricercare argomenti adatti alle situazioni e alle parti del discorso»<sup>25</sup>. I modi e i tempi dell’oralità, che noi possiamo apprezzare solo con un continuo sforzo di contestualizzazione e di vera e propria immaginazione, devono essere perciò tenuti nel debito conto<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> G. SPOSÌTO, *Il luogo dell’oratore*, cit., p. 12.

<sup>26</sup> Una descrizione della disposizione dei vari protagonisti dei processi nei tribunali, suggestiva e utile per comprendere il contesto delle orazioni e il dialogo che l’oratore instaurava con i giudici, è in E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 57 ss. e in particolare pp. 60 s., ma, dello stesso Autore, si veda anche ID., *Processi politici nella Roma antica*, Roma-Bari 1995, pp. 20 s., con una altrettanto interessante descrizione del contesto nel quale l’avvocato romano si muove. Come nota G. SPOSÌTO, *Il luogo dell’oratore*, cit., p. 11, a Roma, per un avvocato, pronunciare un discorso avvincente e capace di attirare un folto pubblico rappresentava un modo per fare carriera: «la gente andava ad ascoltare gli avvocati come si andava ad uno spettacolo: per il piacere di vederli esercitare il loro ruolo. Perché, evidentemente, nell’oratore romano c’era qualcosa dell’attore e del calore della recitazione». Ovviamente ciò accadeva non per ogni oratore, ma solo per quelli di maggior fama, tra i quali, dopo le *Verrianae*, doveva iniziare a collocarsi lo stesso Cicerone: le motivazioni legate all’uditorio delle orazioni e alla funzionalità degli argomenti alla sensibilità di chi ascoltava – giudici e altri presenti – sono dunque da tenere in debito conto. È lo stesso Arpinate, nel *Brutus* a fornirci una descrizione vivida della scena dei processi: *Brut.* 84.290, *volo hoc oratori contingat, ut cum auditum sit eum esse dicturum, locus in subselliis occupetur, compleatur tribunal, gratiosi scribe sint in dando et cedendo loco, corona multiplex, iudex erectus; cum surgat is qui dicturus sit, significetur a corona silentium, deinde crebrae adsensiones, multae admirationes; risus, cum velit, cum velit, fletus: ut, qui haec procul videat, etiam si quid agatur nesciat, at placere tamen et in scaena esse Roscium intellegat* – sul passo, G. BROGGINI, *Cicerone*, cit., p. 156. Sull’aspetto ‘teatrale’ dell’oratoria romana: A. CAVARZERE, *L’oratoria come rappresentazione. Cicerone e la ‘eloquentia corporis’*, in E. NARDUCCI (a cura di), *Interpretare Cicerone. Percorsi della critica contemporanea, Atti del II Symposium Ciceronianum Arpinas (Arpino 18 maggio 2011)*, Firenze 2002, pp. 24 ss., il quale (p. 25) molto opportunamente impiega un’espressione propria della psicologia sociale e della moderna comunicazione, «comunicazione non verbale», per descrivere modalità di espressione legate alla rappresentazione ‘scenica’ dell’orazione nell’*actio*; G. MORETTI, *Mezzi visuali per le passioni retoriche: le scenografie dell’oratoria*, in G. PETRONE (a cura di), *Le passioni della retorica*, Palermo 2004, pp. 63 ss.; G. PETRONE, *La parola agitata. Teatralità della retorica latina*, Palermo 2004. In particolare sull’uso della voce, e con specifico riferimento all’impiego che di tale strumento facevano Antonio e Crasso, A. LOVATO, *La voce del giureconsulto*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, V, Napoli 2007, pp. 2977 ss. (cfr., sugli aspetti ‘teatrali’ della retorica ciceroniana, anche gli interventi contenuti nel volume G. PETRONE e

Il discorso ha struttura piuttosto lineare<sup>27</sup>. Immediatamente in apertura, l'Arpinate introduce il tema della contrapposizione tra *ius* e *vis*, attraverso l'indicazione delle opposte strade scelte rispettivamente da Cecina ed Ebuizio per perseguire i loro interessi: il primo invocando la forza del diritto e il secondo quella delle armi<sup>28</sup>. A distanza di poche battute il caso in discussione e la polarità *ius/vis* vengono, quindi, proiettate in una prospettiva più generale, facendo appello alla conservazione di un *ius* posto dai *maiores* e mantenuto in vita nel tempo, e invitando i giudici a decidere in modo da evitare che la sua soppressione, non solo potesse sminuire una *pars aliqua iuris*, ma potesse consentire alla *vis, quae iuri maxime est adversaria iudicio*, di trovare avvallo in una sentenza<sup>29</sup>.

Dunque, dopo aver esposto il proposito di chiarire ai *recuperatores* il contenuto del diritto sul quale esisteva un dubbio (si parla di *iuris dubitatio*) ed essersi preventivamente scusato per la lunga riflessione che sarebbe stata dedicata alle premesse del processo (motivata dalla necessità di chiarire la *ratio iuris*, il *ius de quo iudicium est* e la *natura causae*), inizia la *narratio*, dedicata per la maggior parte al richiamo dei fatti antecedenti e che in effetti occupa molti paragrafi (*pro Caec.* 4.10-7.19), e più brevemente alla vera e propria contrapposizione tra Ebuizio e Cecina (*pro Caec.* 7.20-8.23). Quindi Cicerone passa a esaminare la linea difensiva scelta da Ebuizio e dal suo difensore, Pisone<sup>30</sup>, prendendo le mosse dalla valutazione delle testi-

A. CASAMENTO [a cura di], *Lo spettacolo della giustizia. Le orazioni di Cicerone*, Palermo 2006).

<sup>27</sup> Per una disamina puntuale dell'argomentazione ciceroniana si rinvia a B.W. FRIER, *The rise*, cit., pp. 104 ss.; D. MANTOVANI, *Gli esordi*, cit., pp. 115 ss. e nt. 188; G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 32 ss; ID., *Sull'esito*, cit., pp. 142 ss. Un particolare approccio allo studio della struttura e dell'argomentazione dell'orazione, seppur con qualche smagliatura nel rigore dei risultati, è in L. FOTHERINGHAM, *Repetition and Unity in a Civil Law Speech: The Pro Caecina*, in J. POWELL e J. PATERSON (a cura di), *Cicero the advocate*, Oxford 2004, pp. 253 ss.

<sup>28</sup> *pro Caec.* 1.1: *Verum et illud considerati hominis esse putavit, qua de re iure disceptari oporteret, armis non contendere, et hoc constantis, quicum vi et armis certare noluisset, eum iure iudicioque superare*: il primo a cui Cicerone si riferisce è, ovviamente, Cecina, il secondo Ebuizio.

<sup>29</sup> *pro Caec.* 2.5: *Sed cum de eo mihi iure dicendum sit, quod pertineat ad omnes, quodque constitutum sit a maioribus, conservatum usque ad hoc tempus, quo sublato non solum pars aliqua iuris deminuta, sed etiam vis ea, quae iuri maxime est adversaria iudicio confirmata esse videatur...*

<sup>30</sup> Il *patronus* (su cui B.W. FRIER, *The rise*, cit., pp. 102 s.; G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 52 s.) viene definito nella stessa orazione autorevole esperto di diritto (*Nullam esse actionem dicere in re tam insigni tamque atroci neque prudent-*



monianze – tra le quali spicca quella di un senatore, Fidiculanus Falcula, che l'Arpinate non esita a screditare con tono assai severo. Infine entra nel merito della *refutatio* degli argomenti dell'avversario. La prima critica è al tentativo del collega di dimostrare che, pur essendo stata confessata la violenza, Cecina non potesse, comunque, vantare alcun diritto: l'Arpinate ha buon gioco a dimostrare l'assurdità di tale ricostruzione facendo riferimento alla figura del pretore come protagonista della repressione della *vis* (*pro Caec.* 13.36) e introducendo l'interpretazione dell'*interdictum de vi armata*, con un appello a favore dell'*aequitas* e contro una lettura limitata ai *verba*.

Fondando la propria strategia processuale su questa polarità, Cicerone, come è stato notato, mette in pratica alcune delle teorie dell'argomentazione sviluppate solo alcuni anni prima, nel *de inventione*, in proposito alla questione *de scripto*<sup>31</sup>: tale scelta sembra confermare quell'approccio alla pratica della retorica che Alain Michel, nel suo ormai classico lavoro sui rapporti tra retorica e filosofia nell'opera di Cicerone indicava come la tendenza a ricondurre le questioni giuridiche a principi generali, che a loro volta venivano rielaborati sulla base di principi filosofici<sup>32</sup>. L'autore francese, che cita proprio la *pro Caecina* come esempio di argomentazione relativa all'*aequitas* in una causa *de scripto*, osserva come, imitando la *causa Curiana*, Cicerone tenda qui a dimostrare che solo la forma delle parole di una norma giuridica può risultare ambigua, dal momento che un diritto ben com-

*tiae neque auctoritatis tuae est* [*pro Caec.* 13.37]). Su di lui, più noto come senatore, si vedano anche *Cic. Brut.* 68.239; *pro Rosc. com.* 7; sulla sua strategia difensiva, A. LINTOTT, *Cicero*, cit., p. 79.

<sup>31</sup> Sul punto G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 34 ss., il quale mette a confronto *de inv.* 2.141 e *pro Caec.* 19.55; *de inv.* 1.68 (ma anche *de leg.* 1.3.9 e *de rep.* 2.36.61) e *pro Caec.* 17.49-50; *de inv.* 2.140 e *pro Caec.* 18.52. Ma soprattutto si veda A. MICHEL, *Les rapports*, cit., pp. 466 ss., che esamina la questione *ex scripto* nel *de inventione* (2.116; ma si cfr. *Top.* 25.96 e *de or.* 2.26.110 ss.), e nelle *partitiones oratoriae* (38.132 ss.). Nel primo testo Cicerone invita a sviluppare la tesi dell'interpretazione secondo l'*aequitas* respingendo la sudditanza ai *verba*, mostrando la necessità di ricostruire il senso profondo delle parole al di là del loro significante: il testo cessa di essere ambiguo, osserva Cicerone ponendo la questione nella prospettiva generale, se la *littera* si accorda con lo spirito del testo. Nelle *partitiones oratoriae* l'argomentazione da adoperare nelle cause *de scripto* parte dal presupposto della *prudentia* e dell'*aequitas* di colui che ha posto la norma, e ne fa discendere la necessità di interpretare quest'ultima secondo coerenza, utilità, equità (contro l'*iniquum*) e nobiltà (contro il turpe) a cui lo *scriptor* (l'autore della norma) deve averla necessariamente ispirata.

<sup>32</sup> A. MICHEL, *Les rapports*, cit., pp. 445 ss.: si tratta, in effetti, di un modo per realizzare quella preminenza dell'oratore, anche rispetto ai giuristi, nell'interpretazione del diritto, che in più punti avremo modo di rilevare.

più è necessariamente equo. In questo senso, l'elogio del ruolo dei giuristi e del diritto appare ricondotto a riflessioni filosofiche e di carattere generale<sup>33</sup>. *Aequitas* e *aequum*, oltre alla relativa forma di uso giurisprudenziale precocemente cristallizzatasi nell'espressione *bonum et aequum*<sup>34</sup>, sono concetti centrali dell'orazione: sebbene non si tratti di sinonimi, ma di termini con significati differenti e da ricondurre a epoche storiche diverse<sup>35</sup>, nell'*actio pro Caecina* tutti stanno a in-

<sup>33</sup> *Op. ult. cit.*, p. 472.

<sup>34</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 132.

<sup>35</sup> Della vasta bibliografia sull'*aequitas* ci limitiamo a citare A. GUARINO, *Equità*, in *NNDI* 1968, 6, p. 619; inoltre la sintesi (a cui si rinvia anche per la bibliografia precedente) operata da A. BISCARDI, *Riflessioni minime sul concetto di «aequitas»*, in *Studi in memoria di Guido Donatuti*, I, Milano 1973, pp. 137 ss.; O. BUCCI, *Per una storia dell'equità*, in *Apollinaris* 1990, 63, pp. 257 ss.; ID., *Il principio di equità nella storia del diritto*, Napoli 2000; L. VACCA, *Metodo casistico e sistema prudentziale. Ricerche*, Padova 2006 ai quali si rinvia per ulteriore bibliografia. Alcune riflessioni, recentemente, anche in E. STOLFI, *Dissensiones prudentium, dispute di scuola e interventi imperiali*, in V. MAROTTA e E. STOLFI (a cura di), *Ius controversum e processo fra tarda Repubblica ed età dei Severi (Firenze 21-23 ottobre 2010)*, Roma 2013, pp. 331 s. e nt. 118. A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 259 chiarisce bene la differenza tra *aequum* e *aequitas*. Analizzando il primo quale principio guida della giurisdizione del pretore impostosi tra il III e il II secolo a.C., l'Autore (*op. ult. cit.*, p. 131) lo definisce come un «insieme di regole e di valutazioni diverse e complementari rispetto a quelle indicate dal *ius*»; tale «insieme di regole» si fonda, prosegue, su una «forma mentale molto risalente nella cultura della città ..., aggiornata e rilanciata dai nuovi tempi: l'attitudine alla pratica redistributiva, alla simmetria sociale, all'equilibrio comunicativo». È, successivamente, proprio sull'esperienza pretoria che i giuristi romani della tarda repubblica fanno leva, con un'operazione dai contorni simili a quella condotta a suo tempo dal magistrato, per aprire le porte del sistema giuridico romano a quella che Aldo Schiavone (*op. ult. cit.*, pp. 253 s.) definisce come «l'onda greca» della riflessione sulla «giustizia» al momento del suo incontro con il *ius* (a Roma inteso come «conformità ai protocolli di una tradizione ritualistica rigenerata dalla tecnicità e dalla scienza»), attraverso il concetto dell'*aequitas*: laddove i giuristi percepiscono la necessità di integrare tale paradigma nel loro orizzonte prescrittivo, trasformando in «strumenti operativi» una riflessione che resterebbe puramente filosofica sulla *iustitia* – termine che permarrà, con l'eccezione della testimonianza ulpiana (D. 1.1.1.pr.-1), al di fuori dell'orizzonte concettuale dei *prudentes*. *Aequitas* – attributo del diritto che prevede di «assegnare a ciascuno il suo» – non è più una parte del *ius*, ma coincide con il diritto nella sua interezza, o meglio nello stesso termine *aequitas* confluiscono entrambi i significati. Come sottolinea ancora Schiavone (*op. ult. cit.*, pp. 260 s.), Cicerone assume questa, che «non dobbiamo intendere come una polarità ma piuttosto come uno slittamento tra campi semantici relativamente contigui, sebbene distinti e non del tutto sovrapponibili», e attribuisce al significato «più moderno» di *aequitas* «un'indiscutibile base naturalistica», laddove il contenuto positivo del termine rinvia alla legge, all'accordo, all'antichità del costume (*Top.* 23.90 *Quam autem de aequo et iniquo disseritur, aequitatis*

dicare una modalità interpretativa del diritto che si contrappone alla adesione, cavillosa e ingannatrice, ai *verba* della formula che esprime il *ius*, rinviando, viceversa, alla ricerca della *ratio iuris*, e avendo presente la *communis utilitas* quale fine a cui è naturalmente rivolta qualsiasi norma, che l'interprete deve tendere a ricostruire<sup>36</sup>. Trovandosi

*loci colligentur. Hi cernuntur bipertito, et natura et instituto. Natura partes habet duas, tuitionem sui cuique et ulciscendi ius. Institutio autem aequitatis tripartita est: una pars legitima est, altera conveniens, tertia moris vetustate firmata; su cui, ancora, A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 261). L'espressione *bonum et aequum*, infine, cristallizzatasi precocemente in una «stereotipia espressiva [...] riflesso di un linguaggio tecnico rapidamente consolidatosi», indicava (ancora seguendo A. SCHIAVONE, *op. ult. cit.*, p. 132) «un punto di vista – proprio della giurisdizione pretoria – congruente alle situazioni di fatto, alle circostanze particolari, all'analisi concreta di ciascun caso al posto della sua stilizzazione rituale, agli equilibri contingenti da rispettare o da ristabilire, in silenziosa o esplicita alternativa rispetto a un *ius (civile)* incapace di districarsi dalla propria impalcatura cerimoniale, verbale e gestuale». Con specifico riguardo alla sequenza di termini nell'opera di Cicerone, G. CIULEI, *L'équité chez Ciceron*, Amsterdam 1972, p. 14, osserva come l'Arpinate la adoperi nella forma *aequum et bonum*, al pari degli autori successivi, e a differenza dei precedenti che preferivano *bonum et aequum*. La ragione sarebbe da rintracciarsi nell'importanza assunta dall'*aequitas* nella tarda repubblica, una nozione che l'oratore cercava di precisare e sistematizzare. Quanto al significato di *aequum et bonum* (ID., *op. ult. cit.*, pp. 14 ss. e part. 17, 19), proprio nella *pro Caecina* Cicerone manterrebbe quello primitivo, che la vede contrapposta al *ius*, mentre maggiormente diffusa nella sua opera sarebbe la tendenza ad avvicinare il senso dell'espressione a quello di *aequitas*, tendenza che pure non approderà mai a farla coincidere con *ius*. Ancora sull'*aequitas* in Cicerone, V. RAGUSA, *Diritto ed equità (da Cicerone ai Giureconsulti classici)*, in AG, 1930, 103, pp. 87 ss.; B. RIPOSATI, *Una singolare nozione di aequitas in Cicerone*, in *Studi Biondi*, II, Milano 1965, pp. 445 ss.; A. ZAMBONI, *L'aequitas in Cicerone*, in AG, 1966, 170, pp. 167 ss.*

<sup>36</sup> Questo è uno dei punti di coincidenza con la teorizzazione del *de inventione* che G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., p. 35 mette in risalto (cfr. *supra* p. 12 nt. 31). E in effetti in *de inv.* 1.68-69 Cicerone aveva così esposto il relativo argomento a sostegno della *sententia* e della *voluntas* – e contro la *littera* – nelle cause *de scripto*: *Quinquepartita argumentatio est huiusmodi: 'Omnes leges, iudices, ad commodum rei publicae referre oportet et eas ex utilitate communi, non ex scriptione, quae in litteris est, interpretari. Ea enim virtute et sapientia maiores nostri fuerunt, ut in legibus scribendis nihil sibi aliud nisi salutem atque utilitatem rei publicae proponerent. Neque enim ipsi, quod obsesset, scribere volebant, et, si scripsissent, cum esset intellectum, repudiatum iri legem intellegebant. Nemo enim leges legum causa salvas esse vult, sed rei publicae, quod ex legibus omnes rem publicam optime putant administrari. Quam ob rem igitur leges servari oportet, ad eam causam scripta omnia interpretari convenit: hoc est, quoniam rei publicae servimus, ex rei publicae commodo atque utilitate interpretemur. Nam ut ex medicina nihil oportet putare proficisci, nisi quod ad corporis utilitatem spectet, quoniam eius causa est instituta, sic a legibus nihil convenit arbitrari, nisi quod rei publicae conducatur, proficisci, quoniam eius causa sunt comparatae. [69] Ergo in hoc quoque iudicio desinite litteras legis perscrutari et le-*

di fronte ad una tipica questione *de scripto*, quindi, l'Arpinate costruisce tutta la difesa di Cecina attorno alla spiegazione del senso dell'interdetto *de vi armata* richiamando quale principio generale un'interpretazione che abbandoni la dipendenza al dato linguistico delle parole e faccia, invece, emergere, sulla base dell'*aequitas*, appunto, l'*utilitas communis*, la *ratio iuris*, la *sententia* e la *voluntas* del *ius*<sup>37</sup>: se, come a me sembra, è questo aspetto dell'*oratio* che Cicerone vuole descrivere nel primo tratto della sintesi dedicata alla *pro Caecina* nell'*orator*, ecco che la formulazione *res involutas definiendo explicavimus* non rende francamente giustizia all'effettiva complessità della strategia difensiva.

Il *definire* vero e proprio, chiarendo il significato dei termini dell'interdetto, è in effetti un momento centrale, a cui – proseguendo nella lettura dell'orazione – Cicerone dedica ampio spazio. Come osserva Maselli<sup>38</sup>, l'oratore intendeva dimostrare ai *recuperatores* che lo strumento dell'*interdictum de vi armata*, interpretato seguendo strettamente i suoi *verba*, rispondeva alle esigenze della società post sillana ed era divenuto uno strumento sostanzialmente inadeguato: e in effetti, per i giudici che lo ascoltavano, proprietari terrieri certamente sensibili alle esigenze di tutela di una violenza che poteva toccare direttamente i loro patrimoni fondiari, tutti gli argomenti addotti do-

*gem, ut aequum est, ex utilitate rei publicae considerate. Quid magis utile fuit Thebanis quam Lacedaemonios opprimi cui magis Epaminondam, Thebanorum imperatorem, quam victoriae Thebanorum consulere decuit quid hunc tanta Thebanorum gloria, tam claro atque exornato tropaeo carius aut antiquius habere convenit scripto videlicet legis omisso scriptoris sententiam considerare debebat. At hoc quidem satis consideratum est, nullam esse legem nisi rei publicae causa scriptam. Summam igitur amentiam esse existimabat, quod scriptum esset rei publicae salutis causa, id non ex rei publicae salute interpretari. Quodsi leges omnes ad utilitatem rei publicae referri convenit, hic autem saluti rei publicae profuit, profecto non potest eodem facto et communibus fortunis consuluisse et legibus non optemperasse.* Sulla connessione tra *utilitas communis* e *aequitas*, a partire dall'elaborazione della *rhetorica ad Herennium* (2.13), dal momento che l'*utilitas communis* è posta sullo stesso piano della *iustitia*, e d'altra parte l'*aequitas* e il *bonum et aequum* si confonderanno precocemente con il *ius* e quindi con la *iustitia*, G. CIULEI, *L'équité*, cit., p. 18.

<sup>37</sup> Il riferimento all'*aequitas* è insistente e continuo nell'orazione: *pro Caec.* 13.37; 13.38; 17.49; 18.50; 20.57; 20.58; 21.59; 21.61; 23.65; 23.66; 24.67; 27.77; 27.78; 28.81; 29.83; 29.84; 30.86. Vi si sofferma puntualmente G. CIULEI, *L'équité*, cit., *passim*, ma, rispetto a quanto sostiene l'Autore, mi sembra che tutti i rinvii all'equità si rifacciano all'equità come canone interpretativo del diritto, sottintendendo la concezione ciceroniana di un *ius* che deve coincidere con l'*aequitas*. Quanto al significato di *ratio iuris* nel contesto della *pro Caecina*, H. FRANK, *Ratio bei Cicero*, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien 1992, pp. 193 s.

<sup>38</sup> G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., p. 44 s.

vevano avere un peso ben maggiore di vuoti espedienti retorici. Dunque, l'Arpinate si sofferma prima su aspetti lessicali (in *pro Caec.* 14.39-41, in particolare, sull'assurdità di una distinzione tra *expellere* e *deicere*<sup>39</sup>), quindi dedica una lunga riflessione al significato di *vis*<sup>40</sup>. È nel corso di questa puntualissima disamina, svolta in diretta polemica con il collega Pisone per il continuo richiamo al suo attacco ai *verba*, che si colloca, fra l'altro, un interessantissimo *excursus* sul rapporto tra il linguaggio – con particolare riferimento alla lingua latina e alla sua riconosciuta povertà lessicale (*nostra lingua, quae dicitur esse inops*)<sup>41</sup> –, e il dato normativo espresso tramite parole: la complessità del reale, osserva Cicerone, non è esprimibile attraverso la limitatezza di qualsivoglia vocabolario. Perciò, rifacendosi

<sup>39</sup> Sul secondo termine, G. NICOSIA, *Studi*, cit., *passim*.

<sup>40</sup> Come ha opportunamente notato D. MANTOVANI, *Gli esordi*, cit., pp. 116 (e ss.) la *pro Caecina* «offre un esempio notevole dell'interpretazione di un *interdictum* della prima metà del I secolo a.C.», testimoniando non solo della personale prospettiva dell'oratore di Arpino, ma anche del dibattito dei giuristi a lui coevi, di cui il discorso conserva ampia traccia. In particolare i §§ 55-62 sono indicati come «una pagina dell'*interpretatio* repubblicana dell'*interdictum de vi armata*» (*op. ult. cit.*, p. 127). Sulla qualificazione della *vis*: M. BALZARINI, *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano*, Padova 1969; L. LABRUNA, *Vim fieri veto. Alle radici di un'ideologia*, Napoli 1971, part. pp. 2 ss., 12 ss.; ID., *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana*, Napoli 1986, part. pp. 2 ss., 21 ss.; ID., «*Iuri maxime...adversaria*». *La violenza tra repressione privata e persecuzione pubblica nei conflitti politici della tarda Repubblica*, in F. MILAZZO (a cura di), *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del Convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 4-7 giugno 1990*, Napoli 1992; A. LINTOTT, *Violence in Republican Rome*, 2<sup>a</sup> ed., Oxford 1999; G. COSSA, *Attorno ad alcuni aspetti della lex Iulia de vi publica et privata*, in *SDHI*, 2008, pp. 6 ss.; C. GIACHI, *L'interdictum de migrando e l'origine della tutela del pegno*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano 2009, pp. 267 ss. Per un esame della tutela editale relativa alla *vis*, nel periodo in cui si colloca la *pro Caecina* (con riferimento anche alla *pro Tullio*), e con particolare riguardo alla configurazione della *vis* stessa nell'orazione ciceroniana: B.W. FRIER, *Urban praetors*, cit., pp. 221 ss., part. 231 ss.; ancora sulla *vis* nella *pro Caecina*, a confronto con alcuni passi della *pro Tullio* (ciceroniana) e delle *Metamorfosi* di Apuleio, J. ANNEQUIN, *La «civitas», la violence et la loi*, in *Index*, 1992, 20, pp. 1 ss. Come osserva l'Autore, nella nostra orazione, Cicerone ritiene violenza qualsiasi atto che abbia come conseguenza di porre gli interessi di un soggetto al di sopra di quelli della collettività, mediante un comportamento doloso che minaccia l'intero gruppo; proprio l'orazione in difesa di Cecina indicherebbe la violenza privata come «ennemie du droit, corruptrice des rapports sociaux» (p. 8), simbolizzando «l'opposition ... entre la sauvagerie et la vie civilisée construite par les hommes» (p. 7). Ancora sulla *vis* nella *pro Caecina*, D. MANTOVANI, *Gli esordi*, cit., p. 117.

<sup>41</sup> *pro Caec.* 18.51.

ai *verba* del dato normativo, è necessario risalire all'intenzione (*consilium*), alle motivazioni (*ratio*) e all'autorevolezza (*auctoritas*) di quanti hanno a suo tempo creato la formula stessa<sup>42</sup>. Con questo inciso, ancora una volta Cicerone giustifica la propria stessa strategia: abbiamo già indicato i passaggi nei quali egli cerca di svelare la *ratio* e il *consilium* dell'interdetto e, come si vede, i concetti sono quasi ossessivamente ripetuti; immediatamente di seguito, e a più riprese anche più avanti, si appoggerà all'*auctoritas* dei giuristi e dei *maiores* responsabili della stesura del dato normativo. Dunque Cicerone ribadisce, quale autorevole sostegno alla propria strategia, il riferimento alla *causa Curiana* (*pro Caec.* 18.53), in cui, ricorda, l'interpretazione secondo la *voluntas* espressa *ornate et copiose* da Lucio Crasso, aveva prevalso su quella letterale sostenuta dal pur *prudenterissimus homo*, Quinto Mucio<sup>43</sup>.

Merita a questo punto spendere due parole anche sull'uso che Cicerone fa della *causa Curiana*: la sua ricostruzione della tesi sostenuta da Mucio, dimostra una strumentale forzatura, volta a ricercare nelle contrapposte posizioni di Mucio e Crasso un precedente autorevole e a farlo apparire come sovrapponibile alle posizioni espresse da Pisone e da lui stesso nel processo in corso. Come ricorda Bretonne<sup>44</sup>, seguendo le obiezioni di Wieacker a Stroux<sup>45</sup>, la difesa dei *verba* da parte di Mucio nella *causa Curiana* non deve far pensare all'adesione del giureconsulto a un retrogrado formalismo, a cui si sarebbe opposto Crasso, alfiere dell'*aequitas*. Mucio avrebbe tentato di mettere in evidenza un rapporto che «non corre tanto [...] fra una volontà e una forma che la rende riconoscibile, quanto piuttosto fra

<sup>42</sup> *pro Caec.* 18.50 ... *an, cum voluntas et consilium et sententia interdicti intellegatur, impudentiam summam aut stultitiam singularem putabimus in verborum errore versari, rem et causam et utilitatem communem non relinquere solum, sed etiam prodere?*, prorompe l'oratore entrando immediatamente, e in modo perentorio, in argomento. A prescindere dalla *verborum copia* messa a disposizione da una lingua, l'interpretazione del *ius* non può, a suo avviso, dipendere dai *verba*, lasciando da parte *consilium eorum qui scripserunt et rationem et auctoritatem* (*pro Caec.* 18.51): «il diritto non può dipendere dalle parole, ma sono le parole a doversi porre al servizio delle intenzioni e dei pareri degli uomini» (18.52 ... *non ex verbis aptum pendere ius, sed verba servire hominum consilii et auctoritatis*). Sul rapporto tra numero limitato delle parole e numero illimitato delle *res*, per cui è possibile un confronto con *de inv.* 2.140, G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 36 ss.

<sup>43</sup> Sul confronto tra queste due personalità, che sarà esplicito nel *Brutus* (*infra* pp. 235 ss.), C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 241 s.

<sup>44</sup> M. BRETONNE, *Tecniche*, cit., p. 114.

<sup>45</sup> F. WIEACKER, *La «causa Curiana»*, cit., pp. 115 ss.; J. STROUX, *Summum ius*, cit., pp. 672 ss.

una volontà e un insieme di formule preordinate, di cui il soggetto poteva disporre»<sup>46</sup>. Mucio, cioè, non invitava ad aderire pedissequamente al dettato di una formula, ma chiedeva di riflettere sul fatto che scegliere ‘quella formula’ aveva significato, per il testatore, escluderne un’altra; sosteneva insomma l’opportunità di valutare anche l’approccio ‘in negativo’ da parte del testatore che aveva espresso la propria *voluntas*, tanto nella scelta quanto nel rifiuto di determinati *verba*. Rispetto a tale sottile, e a mio avviso assolutamente condivisibile, lettura della strategia muciana – che appare, in effetti, tanto più coerente tenendo conto di altri interventi dello stesso giurista, attenti allo spirito equitativo del *ius*<sup>47</sup> – il richiamo che Cicerone fa alla *causa Curiana* nella *pro Caecina* appare non solo ridimensionare la posizione del Pontefice, ma forzarla, attribuendo al solo Crasso il ruolo di interprete di quella *voluntas* a cui le parole non devono fare da ostacolo (*Quid? Verbis hoc satis erat cautum? Minime. Quale res igitur valuit? Voluntas, quae si tacitis nobis intellegi posset, verbis omnino non uteremur; quia non potest, verba reperta sunt, non quae impedirent, sed quae indicarent voluntatem* – *pro Caec.* 18.53). Con notevole disinvoltura la posizione di Mucio viene decisamente sovrapposta a quella di Pisone (*pro Caec.* 24.67)<sup>48</sup>, confondendo, in modo ovviamente interessato, due punti di vista che non dovevano, per profondità e motivazioni, essere davvero conciliabili<sup>49</sup>.

Ma torniamo al testo. Per rafforzare ulteriormente la propria posizione, dunque, dopo una serie di esempi volti a segnalare l’assurdità a cui condurrebbe l’idea di restringere l’*interpretatio* alla *littera*, Cicerone si fa forte anche della autorevolezza dei *prudentes*, facendo notare come il loro *consilium* e, per l’appunto, la loro *auctoritas*, al

<sup>46</sup> M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 115. Osserva C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 244, che entrambe le posizioni, quella di Crasso e quella di Mucio, muovevano dall’interpretazione della *voluntas testatoris*, e si dividevano per il fatto che, all’avviso dell’uno la lettera del testamento rispecchiava tale *voluntas*, mentre per l’altro la tradiva.

<sup>47</sup> Per i quali M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 114 nt. 37.

<sup>48</sup> *Et hoc loco Scaevolam dixisti causam apud centumviros non tenuisse; quem ego antea [non] commemoravi, quom idem faceret quod tu nunc, tametsi ille in aliqua causa faciebat, tu in nulla facis, tamen probasse nemini quod defendit, quia verbis oppugnare aequitatem videbatur* – su cui si veda anche *infra* p. 27.

<sup>49</sup> Alla strategia dell’Arpinate conseguiva, evidentemente, la sottintesa equiparazione della propria posizione a quella di Crasso, che appare tanto più suggestiva se pensiamo alla nota comparazione che Cicerone farà nel *Brutus* tra le coppie formate da Quinto Mucio e Crasso da un lato, e Servio Sulpicio Rufo e se stesso (se pur senza nominarsi in modo esplicito) dall’altro – per cui *infra* pp. 235 ss.

pari della *ratio iuris*, della *interdicti vis*, della *voluntas praetorum*, impongano di respingere l'exasperata fedeltà alla lettera (*pro Caec.* 19.56).

Una breve parentesi deve essere aperta proprio in relazione all'attributo dell'*auctoritas*. È indubbio, almeno a nostro giudizio, che esso sia centrale dell'orazione: un vero e proprio punto di riferimento della strategia argomentativa dell'Arpinate<sup>50</sup>. Il termine ricorre venti volte ed eccetto i due casi nei quali è impiegato nel senso tecnico di 'fornire una garanzia' (*pro Caec.* 19.54; 26.74) e le tre circostanze nelle quali segnala l'autorevolezza di uno specifico personaggio – viene negata a uno dei testimoni, P. Cesennio (*pro Caec.* 10.27), e riconosciuta a Pisone e a Cecina (*pro Caec.* 23.65; 35.102) –, gli altri contesti sembrano tutti indicativi di un messaggio che l'oratore intende lanciare agli uditori. I destinatari sono: per sette volte i giuristi (in generale in *pro Caec.* 19.56; 23.65; 28.88; 36.104; e nello specifico Manilio – *pro Caec.* 24.69 – e Aquilio – *pro Caec.* 27.77, 78), per cinque volte i relatori delle norme giuridiche o la norma stessa (al primo gruppo si riferiscono – *pro Caec.* 18.51, 52; 23.65; 32.93 –, solo un'occorrenza riguarda direttamente il *ius* – *pro Caec.* 22.63), infine in tre occasioni l'*auctoritas* è dei *recuperatores* a cui l'Arpinate si rivolge (*pro Caec.* 13.38; 27.76; 28.81). Come abbiamo avuto già modo di osservare<sup>51</sup>, *prudentes* e *maiores* sono i punti di riferimento, i garanti appunto, a cui l'oratore àncora la propria tesi difensiva, coloro i quali sono chiamati a testimoniare della credibilità delle sue interpretazioni: le personalità a cui devono rifarsi i suoi interlocutori, ovvero quei giudici apostrofati, a loro volta, proprio per la loro *auctoritas*. Si chiude, cioè, (proprio) attorno a queste tre figure un cerchio costruito attorno al medesimo attributo qualificante, fonte di legittimazione e

<sup>50</sup> Sull'*auctoritas* come strumento di legittimazione del lavoro del giurista, L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, rist. Milano 1975, pp. 1 ss. e part. 35 ss.; M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 161 s.; D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., *passim* e particolarmente pp. 670 ss.; A. MICHEL, *Les rapports*, cit., pp. 35 ss., 494 s. Sull'*auctoritas* F. SCHULZ, *I principii del diritto romano*, trad. it. Firenze 1946, rist. an. Firenze 2005, 143 ss., in part. 160 ss. per l'*auctoritas* dei giuristi e il suo uso come argomento; si rinvia inoltre a F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. Firenze 1968, in particolare pp. 48 s., 117 s.; H. LÉVY-BRUHL, «*Dissentiones prudentium*», in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, I, Napoli 1964, pp. 533 s.; L. RAGGI, *Il metodo della giurisprudenza romana*, rist. Torino 2007, pp. 43 ss.; U. VINCENZI, *L'universo dei giuristi, legislatori, giudici. Contro la mitologia giuridica*, Padova 2003, pp. 11 s.; E. STOLFI, 'Argumentum auctoritatis', cit., *passim*, al quale si rinvia anche per ulteriore bibliografia. L'Autore rileva, peraltro, come l'*auctoritas* abbia assunto una valenza diversa nei vari periodi della storia della giurisprudenza romana.

<sup>51</sup> *supra* pp. 11 e 18 s.



riconoscimento sociale. La stessa 'autorevolezza' vale per le figure che sono chiamate a garanzia della linea difensiva adottata e per quelle che devono approvarla e trasformarla in un verdetto favorevole a Cecina<sup>52</sup>. Ma c'è, forse, di più: il tributo dell'*auctoritas* ha una valenza del tutto peculiare in una riflessione di cui adesso possiamo proporre solo pochi spunti ma che meriterebbe un ulteriore approfondimento.

Nota Benveniste<sup>53</sup> come il termine *auctoritas* mantenga il significato primo del verbo *augeo*. Questo non indica l'«accrescere ciò che esiste, ma l'atto di produrre dal proprio seno, atto creatore che fa sorgere qualche cosa da un terreno fertile e che è privilegio degli dei o delle grandi forze naturali, non degli uomini». Conservando tale orizzonte di significato, *auctoritas* assume un valore simbolico importante. «Ogni parola pronunciata con *autorità*» continua lo studioso francese<sup>54</sup> «determina un cambiamento nel mondo, crea qualche cosa; questa qualità misteriosa è quello che *augeo* esprime, il potere che fa nascere le piante, che dà esistenza a una legge», e chiosa: «valori oscuri e potenti restano in questa *auctoritas*, dono riservato a pochi di far qualche cosa e – alla lettera – di portare all'esistenza». Partendo da un diverso presupposto e cioè dall'attribuzione del senso dell'accrescimento al verbo *augeo*, Maurizio Bettini<sup>55</sup>, nota come l'*auc-*

<sup>52</sup> A tale quadro potrebbero aggiungersi anche i frequenti richiami alla *causa Curiana*, che rappresentano un vero e proprio *argumentum auctoritatis*, nel senso proprio di «argomento del prestigio» – C. PERELMAN e L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, trad. it. Torino 2001, p. 322. Invocando un processo noto a tutti i presenti e di cui era riconosciuta la fama e l'ingegno dei protagonisti, e indicandone l'aderenza rispetto alle proprie motivazioni o, viceversa, l'illogico accostamento a quelle dell'avversario, ad ognuno dei molti rinvii, l'Arpinate richiamava il prestigio di quell'illustre precedente a garanzia della propria linea difensiva. Lo stesso Cicerone aveva descritto così il *locus ab auctoritate* nel *de inventione* (1.101): *primus locus sumitur ab auctoritate, cum commemoramus, quantae curae res ea fuerit iis, quorum auctoritas gravissima debeat esse: diis immortalibus, qui locus sumetur ex sortibus, ex oraculis, vatibus, ostentis, prodigiis, responsis, similibus rebus; item maioribus nostris, regibus, civitatibus, gentibus, hominibus sapientissimis, senatui, populo, legum scriptoribus* (ma si veda anche la definizione in *Top.* 4.24, sulla quale E. STOLFI, 'Argumentum auctoritatis', cit., pp. 98 ss., il quale si sofferma anche sui precedenti aristotelici, socratici e platonici). Sulla distinzione tra *loci intrinseci* e *loci extrinseci* si veda G. SPOSITO, *Il luogo dell'oratore*, cit., p. 35, il quale ricorda come i secondi, di cui l'*argumentum auctoritatis* fa parte, si pongano «in diretta relazione con l'autorevolezza della fonte» – in proposito già B. RIPOSATI, *Studi sui 'Topica' di Cicerone*, Milano 1947, p. 146 s.

<sup>53</sup> É. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*. II. *Potere, diritto, religione*, a cura di M. LIBORIO, Torino 2001, p. 397.

<sup>54</sup> *Op. ult. cit.*, p. 398.

<sup>55</sup> «L'azione di "accrescere" funziona come una buona metafora per esprimere il

tor sia colui che riesce, attraverso la persuasione, a «far riuscire una certa linea di condotta a dispetto di altre ugualmente possibili», e, ancora, che se un soggetto si fa *auctor* di una notizia – e possiamo considerare proprio questa prospettiva come la più vicina al nostro tema – «“accrescendo” quella notizia, l'*auctor* le attribuisce una posizione di rilievo, degna di suscitare interesse, e quindi di provocare determinate azioni o decisioni che a questa notizia sono conseguenti», la notizia in questione, dunque, godrà di «un'importanza e un prestigio che le impediscono di *iacere*, e quindi di essere trascurata», ragione per cui, può mettere in moto questo meccanismo di 'accrescimento' solo colui il quale a sua volta si trova, personalmente, in una posizione di 'grandezza': «l'*augere* dell'*auctor* presuppone una condizione che a sua volta non può essere se non grande»<sup>56</sup>.

Ma riferendo tali riflessioni allo specifico campo del diritto e in particolare al termine come attributo tipico dei *prudentes* (e lo stesso può dirsi anche dei *maiores*), possiamo ben vedere come *auctoritas* indichi qualcosa di più dell'“autorevolezza”, aderendo perfettamente al quadro concettuale a cui rimanda quella che è stata definita la capacità «performativa» della parola del rito giuridico nel diritto arcaico<sup>57</sup>: l'*auctoritas* come attributo dei giuristi laici – eredi di quei sacerdoti sapienti che custodivano un sapere segreto e magico – sembrerebbe perpetrare una caratteristica di quella capacità creativa, impressa nel grado di vincolatività dei loro pronunciamenti, legata a un attributo personale che li differenzia dalla comune sensibilità e dalla generica capacità di incidere nel mondo dei fatti. Sembra, cioè, riproporsi nell'*auctoritas* dei giuristi laici, come premessa del peso sociale e processuale dei loro *responsa*, quel nesso originario tra parola e potere di cui il *ius* è testimonianza<sup>58</sup>. La proiezione paradigmatica

risultato felice e la riconosciuta preminenza», per dirla con le sue stesse parole (M. BETTINI, *Alle soglie dell'autorità*, in B. LINCOLN, *L'autorità. Corruzione e corrosione*, Torino 2000, p. XXV).

<sup>56</sup> *Op. ult. cit.* pp. XXX s. Sugli «emblemi» o «elementi identificatori» dell'autorità che, da soli, mettono in moto il meccanismo di adesione al punto di vista di colui che è provvisto (o meglio riconosciuto) di *auctoritas*, B. LINCOLN, *L'autorità*, cit., pp. 10 ss.

<sup>57</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 68.

<sup>58</sup> *Op. ult. cit.*, pp. 67 s. Osserva ancora M. BETTINI, *Alle soglie dell'autorità*, cit., p. XV, «è *auctor* colui che dà impulso a un certo processo o a una certa azione, spesso, ma non esclusivamente, utilizzando l'arma della persuasione e della parola», tanto è vero che, come nota B. LINCOLN, *L'autorità*, cit., pp. 7 ss. esaminando il rapporto tra autorità, da un lato, e persuasione e forza, dall'altro, colui che ha autorità non convince della propria posizione in ragione di un procedimento qualsiasi

del termine è, dunque, di per sé notevole e risulta certamente rafforzata, nel contesto dell'*oratio pro Caecina*, dall'insistenza con la quale il vocabolo ricorre in riferimento a soggetti che sono protagonisti, in ruoli diversi, del meccanismo della persuasione per il quale il discorso è predisposto. Se l'«autorevolezza» dei *prudentes* e dei *maiores* ha una giustificazione nel valore simbolico del loro ruolo nella società e, non ultimo, non è aliena ad un riferimento sociologico, essendo, come osserva Hellegouarc'h, «l'expression abstraite de la prééminence des membres des *gentes patriciennes*»<sup>59</sup>, non meno spiegabile, nello stesso orizzonte di significato, è l'«autorevolezza» dei *recuperatores*, e cioè coloro i quali dovranno stabilire (o ri-stabilire) il *ius* e coloro ai quali Cicerone attribuisce enfaticamente il compito di decidere, lo abbiamo detto, su un qualcosa di più grande del caso concreto. Un'attribuzione quasi divina verrà apertamente riconosciuta ai giudici nella *pro Murena*, quando l'Arpinate, impiegando una tecnica simile di amplificazione della valenza del caso concreto, li indicherà come depositari di ogni potere degli dei immortali (*quae cum ita sint, iudices, et omnis deorum immortalium potestas aut translata sit ad vos aut certe communicata vobisum – pro Mur. 1.2*).

Ma torniamo alla successione degli argomenti nell'*actio*. L'oratore prosegue nella sua trattazione relativa all'*interdictum de vi armata*, contrapponendo insistentemente i cavilli giuridici, a cui si appella il suo avversario, all'interpretazione del diritto e dell'equità. Confuta l'ennesimo argomento di Pisone, citato in forma diretta – «*Non deici; non enim sivi accedere*» (*pro Caec. 23.64*), Cecina non sarebbe stato scacciato, dal momento che gli uomini raccolti da Ebulzio gli avrebbero solo impedito di accedere – definendo stavolta la questione lessicale *angusta* e *iniqua*. Ed è adesso che, spiegata la *ratio iuris* e il *consilium* riferiti al provvedimento magistratuale, Cicerone introduce il noto *excursus* sul valore del pareri dei giuristi e sul ruolo del diritto nella società, un modo per esaltare proprio l'*auctoritas* di chi il *ius* lo incarna, oltre che la centralità del diritto stesso. Si tratta di uno snodo fondamentale del processo, un passaggio centrale nella struttura argomentativa del discorso dal punto di vista squisitamente retorico<sup>60</sup>: tutto il ragionamento su cui la difesa si fonda ha in effetti

di persuasione, ma per la semplice ragione che «l'autorità di chi parla è garanzia sufficiente perché le sue parole vengano accolte» (p. 8).

<sup>59</sup> J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*, 2<sup>a</sup> ed., Paris 1972, p. 297.

<sup>60</sup> Fin troppo riduttiva mi pare la lettura di O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *C. Aquilius Gallus dans le discours pro Caecina de Cicéron*, in *RHD*, 1991, 59, pp. 42 ss.,

senso se chi ascolta condivide quanto l'Arpinate sta per dire in merito al *ius* e ai *iuris prudentes*. Cicerone costruisce l'esposizione secondo un crescendo: un pretesto introduce immediatamente all'influenza dei giureconsulti nell'ambito del processo – Pisone ha tentato di screditarne l'opinione, invitando di fatto a discortarsi da quanto sostenuto da loro (*pro Caec.* 23.65-66) –; quindi viene discussa, in astratto, la funzione dei giuristi nella pratica quotidiana dei tribunali, in particolare in relazione alla formulazione di un *iudicatum de iure* (*pro Caec.* 24.67-69); si sottolinea dunque l'opportunità di non sminuire il loro ruolo, in quanto incarnazioni del diritto nella società, aprendo una parentesi sulla funzione civile del *ius* (*pro Caec.* 25.70-26.75); infine, alla sentenza dei *recuperatores* viene attribuito il valore simbolico della scelta tra il *ius* e la *vis*, tra l'ordine e il caos (*pro Caec.* 27.75-77) e, sulla scia dell'impressione suscitata da tali immagini, viene proposta la figura esemplare, come giurista ma anche come *civis* e *sapiens*, di Aquilio Gallo (*pro Caec.* 27.77-79). Nel quadro di questa vera e propria difesa degli *iuris consulti* (e in conseguenza del *ius*), peraltro, non manca qualche osservazione indirettamente pungente sulla tendenza, propria di alcuni, ad indulgere a interpretazioni pedisseques e cavillose (*pro Caec.* 23.65).

Come abbiamo detto, Cicerone prende le mosse dalla *refutatio* al tentativo di Pisone di screditare le *interpretationes prudentium*<sup>61</sup>; tuttavia, a un primo approccio, non destituisce di qualsiasi fondamento il punto di vista dell'avversario, limitandosi ad osservare come l'o-

secondo la quale Cicerone avrebbe inserito i §§ 65-79 allo scopo di evitare lo stridente contrasto tra due parti della sua argomentazione per le quali avrebbe potuto essere accusato di incoerenza: quella immediatamente precedente all'*excursus* nella quale aveva parlato in favore di una interpretazione ampia dell'*interdictum de vi armata*, e quella immediatamente successiva in cui sostiene un'interpretazione stretta della *possessio*. La digressione sui giuristi e sul diritto civile avrebbe, dunque, la funzione di attenuare il confronto fra le due. Tuttavia non solo appare implausibile che un avvocato dell'arguzia di Cicerone, per quanto ancora a inizio carriera, potesse ricorrere a un espediente così meccanico per distogliere l'attenzione del suo uditorio dalla sostanza della propria argomentazione, ma, come risulterà sempre più chiaro, l'argomento è centrale per lo svolgimento del pensiero ciceroniano.

<sup>61</sup> Ad avviso di O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *C. Aquilius Gallus*, cit., p. 43, Pisone non avrebbe potuto usare tale argomento per contestare un *responsum* relativo all'*interdictum de vi armata*, dal momento che «il s'agit d'un interdit nouveau, qui est encore sens jurisprudence». Tale considerazione, tuttavia, conduce l'Autrice a ritenere che il *patronus* avversario avesse avuto una motivazione diversa per screditare i *prudentes*, ma ciò dovrebbe farci immaginare che Cicerone accettasse di apparire apertamente incongruente presso il suo uditorio, certamente memore del discorso di Pisone. Ancora una volta un comportamento che non sembra realistico.

biezione non risulti coerente con la linea difensiva scelta dalla controparte e fondata, proprio come le criticate opinioni dei giuristi, sulla lettera<sup>62</sup>. L'affermazione è per noi significativa. Come ho appena anticipato, in effetti, il primo giudizio dell'Arpinate sull'operato dei giuristi è estremamente critico: si dichiara meravigliato (*maxime mirum*) per il fatto che Pisone avesse indicato come inopportuno *iuris consultorum auctoritati obtemperari* (*pro Caec.* 23.65\*), ma, nel confutare tale impostazione e ricordando come essa non fosse nuova presso i tribunali, la segnala come tipica degli avvocati che vogliono contrapporre a una interpretazione fondata sui *verba* e sulle *litterae* – *summum ius* lo definisce Cicerone –, una che tiene conto dell'*aequi et boni nomen* e della *dignitas*.

L'invito a non seguire l'*interpretatio prudentium* ha quindi (in ultima analisi) la sua ragione nella coincidenza di questa con il *summum ius*: l'espressione reca con sé molte suggestioni ed è inevitabile ricollegarla al motto riportato dallo stesso Cicerone nel *de officiis* (1.10.33), *summum ius summa iniuria*<sup>63</sup>. La sequenza, che indica le conseguenze

<sup>62</sup> *pro Caec.* 23.65-66: *Nam ceteri [scil.: gli altri patroni] tum ad istam orationem decurrunt, cum se in causa putant habere aequum et bonum quod defendant... In ista vero causa, cum tu sis is qui te verbo litteraque defendas...*

<sup>63</sup> Sul senso della frase *summum ius summa iniuria*, il dibattito in dottrina è stato, in particolare nei decenni scorsi, molto ricco, in particolare a partire dal saggio di J. STROUX, *Summum ius*, cit., pp. 639 ss.: ricordiamo, per tutti, G. PASQUALI, *Summum ius summa iniuria*, in *RFIC*, 1927, 5 (n.s.), pp. 228 ss.; E. ALBERTARIO, *La crisi del mondo interpolazionistico*, in *AA.Vv.*, *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno di insegnamento*, I, Milano 1930, part. pp. 629 ss.; K. BÜCHNER, *Summum ius*, cit., pp. 117 ss.; H. KORNHARDT, *Summum ius*, in *Hermes*, 1953, 81, pp. 77 ss.; G. EISSER, *Zur Deutung von «Summum ius summa iniuria» im römischen Recht*, in *AA. Vv.*, *Summum ius summa iniuria. Individualgerechtigkeit und der Schutz allgemeiner Werte im Rechtsleben*, Tübingen 1963, pp. 1 ss.; U. WESEL, *Rhetorische Statutenlehre und Gesetzesauslegung dem römischen Juristen*, Köln 1967; B. VONGLIS, *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Paris 1968; ID., *Droit et rhétorique*, in *RHD*, 1969, XXXVII, p. 247; A. SCHIAVONE, *Retorica e giurisprudenza*, in *Labeo*, 1970, XVI, pp. 240 ss. (ma si veda anche ID., *Ius* cit. 127 s.); A. CARCATERRA, *'Ius summum saepe summast malitia'*, in *Studi Volterra*, IV, Milano 1971, pp. 627 ss.; M. FUHRMANN, *Philologische Bemerkungen zur Sentenz 'summum ius summa iniuria'*, in *Studi Volterra*, II, cit., pp. 53 ss.; W. WALDSTEIN, *Aequitas und summum ius*, in *Tradition und Fortentwicklung im Recht. Festschrift zum 90. Geburtstag von Ulrich von Lubtow am 21. August 1990*, Berlin 1991, pp. 23 ss. (trad. it. U. VINCENTI [a cura di], *«Aequitas» e «summum ius»*, in ID., *Saggi sul diritto non scritto*, Padova 2002, pp. 133 ss.); TH. MAYER-MALY, *Summum ius summa iniuria*, in *AA. Vv.*, *Studi in memoria di Giambattista Impallomeni*, Milano 1999, pp. 335 ss. Per una recente ricognizione sulla bibliografia e sul dibattito originato dal contributo di Johannes Stroux e dal suo richiamo alla necessità di indagare l'influsso degli studi retorici sulla giurisprudenza romana, G. COSSA, *I giuristi e la re-*

aberranti a cui conduce un'interpretazione del diritto troppo rigidamente ancorata al dato normativo inteso nella sua veste verbale, è quindi un'idea che, trasposta sul piano squisitamente processuale in cui si sta muovendo l'oratore, coincide pienamente con la sua strategia difensiva di valorizzazione dell'*intepretatio* secondo *ratio iuris*, *voluntas*, *consilium*, *aequitas*, e di stigmatizzazione dei cavilli e della aderenza ai *verba*. Ma, facendo un passo indietro, merita notare come un'espressione analoga fosse già stata impiegata all'inizio dell'*actio*, quando l'Arpinate aveva presentato il contegno del proprio assistito e mostrato il terreno sul quale egli intendeva muoversi: *non enim minus laborat A. Caecina ne summo iure egisse quam ne certum ius non obtinuisse videatur* (*pro Caec.* 4.10). Mi sembra corretta la lettura di chi ritiene che *summo iure egisse* e *summo iure contendere* di *pro Caec.* 23.65 abbiano il medesimo significato<sup>64</sup>. Con la prima espressione Cicerone propone il comportamento di Cecina, posto di fronte all'alternativa tra un'applicazione pedissequa e cavillosa del *ius* e la rinuncia a difendere il proprio legittimo diritto, opzioni entrambe estreme e entrambe rifuggite. In questo primo richiamo, dunque, la scelta è tra un uso distorto del *ius* e la rinuncia al *ius* stesso: in mezzo a questi due estremi – è sottinteso e lo comprendiamo dall'articolarsi del discorso – sta l'opzione di Cecina, e in effetti del suo difensore, quella del diritto interpretato secondo equità. Un significato, dunque, sovrapponibile a quello che emerge dal secondo contesto.

Ma torniamo al dispiegarsi dell'orazione e alla considerazione per cui l'opinione dei giuristi può coincidere con il *summum ius*. Le valutazioni di Cicerone non si fermano a questo e chiariscono come la strategia difensiva che implicava una critica ai *prudentes* prevedesse il prendesi gioco delle formulette («*sive nive*») tipiche dell'interpretazione letterale, l'indicare come odiose le sue ricercatezze verbali (*aucupia verborum*) e le sue sofisticherie (*verborum tendiculas*)<sup>65</sup>. È im-

torica, in C. BALDUS, M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI ed E. STOLFI (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, pp. 316 ss.

<sup>64</sup> M. FUHRMANN, *Philologische Bemerkungen*, cit., p. 69; B. FRIER, *The Rise*, cit., pp. 38, 123; G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 32 ss.; *contra*, S. MÜHLHÖLZL, *Cicero*, cit., p. 92. Sull'argomentazione ciceroniana relativa all'*interdictum*: D. MANTOVANI, *Gli esordi*, cit., pp. 115 ss.

<sup>65</sup> *pro Caec.* 23.65\*. Proseguendo la lettura, Cicerone richiama le reazioni degli oratori che si presentano come difensori del *bonum et aequum* e avversari di un *ius callidus* e *versutus* – ... *tum vociferantur ex aequo et bono, non ex callido versutisque iure rem iudicari oportere; scriptum sequi calumniatoris esse bonique iudicis vo-*

possibile, leggendo questo passaggio, non anticipare un richiamo a un altro contesto ciceroniano su cui ci soffermeremo più avanti<sup>66</sup>: nell'elencare gli addebiti di cavillosità e eccessiva verbosità rivolti agli *iuris consulti*, sembra di scorgere lo stesso Cicerone mentre sceglie alcuni degli argomenti della *pro Murena*, con l'intento di screditare l'immagine dei giureconsulti. La possibile critica sottesa a queste parole e la coincidenza del loro significato con quelle dell'*oratio* che lo stesso Arpinate si troverà a pronunciare solo alcuni anni dopo, se per nulla incrinano la credibilità dei riconoscimenti tributati ai giuristi nel prosieguo del discorso in difesa di Cecina, ci invitano a mantenere viva l'attenzione sulle peculiarità delle opinioni espresse da Cicerone nei discorsi giudiziari: argomentazioni di un oratore intento a sostenere un'opinione assolutamente parziale, costruite allo scopo di persuadere i giudici, portandoli a condividere la propria posizione, quindi inevitabilmente gravate da una particolare enfasi e da un interesse del tutto contingente<sup>67</sup>.

*luntatem scriptoris auctoritatemque defendere*. A colpire sono proprio i due aggettivi con cui è designato il diritto: astuto (*callidus*) e malizioso (*versatus*). Si tratta, di fatto, di una ripetizione, ma, in particolare la *calliditas*, è concetto che ritorna a più riprese nell'opera di Cicerone, in contrapposizione alla *iustitia*. In *pro Caec.* 5.14 (*infra* pp. 44 nt. 114) è riferito a Ebuizio, per descrivere il quale l'autore sceglie una significativa aggettivazione: egli è *ineptus* e *stultus* tra gli uomini, e *peritus* e *callidus* con le donne, laddove nella seconda coppia è interessante l'accostamento tra la *peritia*, che ha generalmente significato positivo, e la *calliditas*, che costituisce spesso il suo opposto. In un ordine di significato paragonabile al nostro l'Arpinate impiega il vocabolo nel *de officiis* (1.19.63), traducendo un passo del Menesseno (246) – combinato con riflessioni tratte dal *Lachete* (197b) – di Platone per spiegare come sia *in vitio* la *latio animi* disgiunta dalla *iustitia* e che non combatte *pro salute communi*; il filosofo greco aveva osservato come ogni sapere, lontano dalla giustizia, debba avere il nome di astuzia più che di sapienza, e l'astuzia è indicata da Cicerone come *calliditas* – *preclarum igitur illud Platonis: 'Non, inquit, solum scientia, quae est remota ab iustitia, calliditas potius quam sapientia est appellanda...'*. Vedremo inoltre, nel secondo volume del presente lavoro, che il medesimo termine è adoperato da Livio, proprio riguardo ai *prudentes*, in due occasioni: l'una in specifico riferimento a Gneo Flavio (*ab urb. cond.* 9.46.1), e l'altra per descrivere un'attitudine tipica dei giuristi di cui è esempio Appio Claudio (*ab urb. cond.* 10.22.7).

<sup>66</sup> *Infra* pp. 47 ss.

<sup>67</sup> G. SPOSITO, *Il luogo dell'oratore*, cit., p. 13, fa riferimento, per descrivere il criterio a cui è improntato il lavoro dell'*orator*-avvocato, alla «verosimiglianza persuasiva», punto di riferimento per l'impostazione del discorso, che deve essere preferito a quello di «verità». A differenza di quest'ultima, «la verosimiglianza persuasiva [...] non è mai definitiva, ma sempre revocabile in discussione», e ha il suo unico scopo nel convincere e 'persuadere'. Sul punto si veda anche G. BROGGINI, *Cicerone*, cit., pp. 150 s. e 165, il quale spiega così la grandezza dell'orazione: questa «non sta nella stringatezza del discorso giuridico, ma nella esemplarità del di-

La parentesi critica viene, comunque, chiusa immediatamente, sorvolando sul merito e limitando le annotazioni all'incoerenza di quell'argomento rispetto alla causa in discussione: per interpretare la formulazione dell'interdetto a proprio vantaggio Pisone si trovava a criticare i giuristi che però avevano difeso la *ratio aequitatis* a fronte della *littera* (*pro Caec.* 23.66\*).

Dopo l'ulteriore richiamo alla *causa Curiana*, a cui abbiamo già fatto cenno e che Pisone, per appellarsi alla trattazione fatta da Quinto Mucio aveva citato intempestivamente, dal momento che – gli fa notare Cicerone – era stato proprio il giureconsulto a risultare in quella circostanza perdente adottando una tesi analoga a quella dell'avversario, l'oratore va al cuore della critica mossa da quest'ultimo al ruolo dei *prudentes*. Lo stupisce, afferma, che in giudizio, anche da parte di *ingeniosi homines*, si sostenga *nec iuris consultis concedi nec ius civile in causis semper valere oportere* (*pro Caec.* 24.67\*).

Il discorso si fa qui quasi involuto e muove innanzitutto attraverso due eventualità alternative e una spiegazione: chi invita a discostarsi dal parere di un giureconsulto che non ha consigliato *recte*, e cioè 'correttamente', non può trarne una generale impressione critica nei confronti dei *prudentes*, ma deve biasimare, non gli *iuris consulti*, bensì gli *homines stulti* – e cioè i giuristi sciocchi –; la seconda eventualità è che, invece, questi giureconsulti *recte respondere concedunt*, e allora se qualcuno li contesta è come se chiedesse una decisione scorretta (*pro Caec.* 24.68\*). La conclusione è consequenziale: l'ineluttabilità del confronto tra avvocati e *iudices* da un lato e giuristi dall'altro, ma anche la necessità di allinearsi solo a quanti, tra i *prudentes*, abbiano dato un corretto responso<sup>68</sup>. La formulazione ci-

scorso retorico, nella capacità di attrarre e distrarre l'attenzione dell'ascoltatore sull'uno e sull'altro aspetto del problema, di controbattere le affermazioni avversarie, allargando o restringendo il discorso, capoggendone i termini e l'impostazione, enfatizzando i *loci communes*, illuminando od oscurando le posizioni e le tesi in funzione dell'unica finalità: la sentenza favorevole».

<sup>68</sup> *pro Caec.* 24.68\*. S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana. Parte seconda*, Milano 1993, p. 411, parla, in proposito, di un'«istanza di obbiettività propria del giudicare» che il *responsum* deve soddisfare. Con riferimento ai temi qui trattati si apre l'ulteriore problema del meccanismo di legittimazione dei pareri giurisprudenziali presso il *iudex*, con particolare riferimento alla circostanza che fosse l'*auctoritas* dei *prudentes*, quale espressione del loro prestigio, a rendere vincolanti presso i giudici le opinioni espresse. In questa direzione, con particolare riferimento a *pro Caec.* 25.70: S. TONDO, *Profilo* cit. 411 s.; ma si veda anche U. VINCENTI, *L'universo dei giuristi, legislatori, giudici. Contro la mitologia giuridica*, Padova 2003, pp. 11 s. Lo stesso E. STOLFI, 'Argumentum auctoritatis', cit., pp. 116 ss. (a cui si rinvia per ulteriore bibliografia sul punto), rileva come la «quasi necessaria connes-



ceroniana sul punto è, tuttavia, più articolata. Da un lato, osserva l'oratore, non è possibile che in una direzione vada un *iudicium* sul diritto (*iudicari de iure*), e in un modo diverso si esprima un *iuris consultus* con un proprio parere: altrimenti detto l'*agere* del giurista incarna sempre il *ius*, rispecchia il diritto (perché il suo parere 'è' diritto, ovvero il giurista è sempre espressione di *ius*), quindi il giudizio (sul *ius*) non può che avere una corrispondenza in un *responsum*. Dall'altro non può dirsi giureconsulto chi esprima un parere al quale non sia necessario che un *iudex* si uniformi: e cioè, se siamo di fronte all'opinione di qualcuno che possa effettivamente dirsi *iuris prudens*, quella deve poter essere posta a fondamento di una decisione giudiziaria<sup>69</sup>. Nel rapporto tra decisione *de iure*, *iudicatum* e *responsum*, vuole sottolineare Cicerone, è quest'ultimo a fondare il diritto e la sentenza che vi si uniforma.

Tra le sentenze dei giudici e i *responsa prudentium* su cui si radica il *iudicium* c'è, dunque, un legame profondo, necessario<sup>70</sup>, che

sione fra competenza tecnica e autorevolezza sociale del giurista» (p. 120) – premessa della percezione di vincolatività del parere stesso – fosse ancora percepita negli ultimi secoli della repubblica. Quando cioè Cicerone pronunciava la *pro Caecina*, il sapere giuridico era appannaggio di uomini coinvolti in un meccanismo di riconoscimento sociale costruito sulla loro partecipazione alla vita politica, sulla padronanza delle conoscenze giuridiche, retoriche e militari: in tale, peculiare, prospettiva, il prestigio del consulente doveva avere certamente un peso nel determinare l'autorevolezza e la legittimazione dell'*opinio* di fronte alla quale si trovava il giudice. Sul punto anche A. LOVATO, *La voce*, cit., p. 2982, che legge il passaggio alla luce successiva citazione della *causa Curiana* (per la quale si veda *infra* p. 30 s.), domandandosi chi fosse a stabilire la 'correttezza', la 'bontà' della sentenza del giudice e concludendo che la risposta ciceroniana aveva considerato come parametro la scelta processuale operata, in quell'occasione, da Crasso, il quale si era contrapposto a Mucio ritenendo che la sua posizione non fosse corretta.

<sup>69</sup> Siamo di fronte alle premesse della prassi della *recitatio* delle opinioni giurisprudenziali, conservate negli scritti dei *prudentes*, sui cui V. MAROTTA, *La recitatio degli scritti giurisprudenziali: premesse repubblicane e altoimperiali di una prassi tardoantica*, in V. MAROTTA, E. STOLFI (a cura di), *Ius controversum* cit. pp. 357 ss. e, con particolare riguardo al passaggio della *pro Caecina* di cui ci stiamo occupando, pp. 371 ss.

<sup>70</sup> Sul ruolo fondamentale dei giuristi in relazione al processo, recentemente, M. MIGLIETTA, *Giurisprudenza romana tardorepubblicana e formazione della «regula iuris»*, in *Seminarios complutenses de derecho romano*, 2012, XXV, p. 189, il quale ricorda come «si può legittimamente sostenere che anche il "gioco processuale" era, dunque, (indirettamente) generato dalla scienza giuridica» dal momento che, con l'eccezione dei *iudicia bonae fidei* che vedevano un più ampio margine di discrezione del *iudex* nella gestione della fase *apud iudicem* e in particolare una sua possibilità di fare ricorso a prove ulteriori rispetto a quelle ammesse in conseguenza del confezionamento della *formula* al termine della fase *in iure*, l'attività del giudice privato

legittima le prime come decisioni che hanno un fondamento tecnico e i secondi in quanto provenienti, per l'appunto, da un giureconsulto degno di questo nome: se il *consultum* non è dato *recte*, in effetti, Cicerone precisa che non si ha a che fare con degli *iuris consulti*, ma con degli *homines stulti*, come a dire che chi fornisce un parere privo di senso giuridico (non *rectus*), non può essere un *iuris prudens*. L'equivalenza tra giurista e diritto è posta come piena e, diciamo così, ineluttabile.

L'originaria obiezione di Pisone è così destituita, in modo reciso, di ogni fondamento, innanzitutto logico, e contemporaneamente la figura del giureconsulto è imposta al centro della scena giuridica e più precisamente della vita processuale, in un'interpretazione che quasi ne esaspera il ruolo. Ma l'insistenza sul concetto, che Cicerone quasi pedantemente affronta da più punti di vista, è essenziale per la sua strategia argomentativa.

Il pensiero è perciò ancora ribadito, prevenendo anche la possibile confutazione – posta sotto forma di interrogativa diretta – secondo la quale può darsi il caso che si giudichi in senso contrario al *responsum* del giurista. Qualora ciò si verifici, ipotizza l'Arpinate, se il *iudicium* si è rivelato corretto (si è giudicato *recte*), allora questo è stato comunque dato secondo il *ius*, se invece sia risultato scorretto (*perperam*), pare non possa esserci dubbio sul fatto che la responsabilità debba essere degli *iudices* e non degli *iuris consulti*. I giureconsulti hanno consigliato secondo il diritto e i giudici se ne sono discostati (*pro Caec.* 24.69\*). Il primo corno della questione sembra, però, mettere in crisi la coerenza del giudizio sui giuristi e, in particolare, la consequenzialità tra la corrispondenza espressa – *responsum* fornito *recte* (su cui si fonda un)/*iudicium rectum* – e la corrispondenza che immagineremmo congruente, ma che invece risulta smentita – *responsum* fornito *recte* (che non è seguito)/*iudicium* comunque *rectum*.

era incanalata dalla *formula* stessa e dunque determinata dalle riflessioni e dalle consulenze dei *prudentes* (i quali, a loro volta, subivano, per il loro studio, il costante stimolo dell'attività creativa del pretore). E, d'altra parte, ha opportunamente sottolineato P. GIUNTI, *Iudex e iurisperitus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua narrazione*, in V. MAROTTA e E. STOLFI, *Ius controversum*, cit., pp. 213 ss., part. pp. 219 ss. come il *responsum* giurisprudenziale fosse «un elemento non soltanto funzionale ma addirittura strutturale del processo» (p. 228), sul quale si fondava il processo (formulare) romano nel quale la decisione era affidata a un *iudex* sostanzialmente inesperto di diritto. L'Autrice fa, inoltre, notare come la giurisprudenza fosse investita di una legittimazione sociale, a fornire «una garanzia di corretto funzionamento ad un modello di processo privato» (p. 229) che doveva rappresentare l'espressione del ceto dirigente repubblicano.

L'impressione è che Cicerone cerchi di mantenersi in equilibrio tra critica (limitata nelle dimensioni ma chiara) e riconoscimento ai giureconsulti (ben più ampio e articolato): lo si era colto già nella contrapposizione tra *iuris prudentes* che consigliano *recte* e *homines stulti*, oltre che nel giudizio su Mucio, forse frettolosamente inchiodato, per la sua posizione nella *causa Curiana*, all'immagine di difensore dei *verba* e di oppositore dell'*aequitas*. La sensazione si ripete alla lettura di quest'ultimo passaggio: riguardo alle valutazioni sui giureconsulti anche la *pro Caecina* presenta, e non possiamo non rilevarlo, qualche non insignificante incrinatura.

Infine l'Arpinate introduce, per giustificare la portata, l'ulteriore variabile (e possibile obiezione) del *ius controversum* quale eventuale premessa giuridica di un *iudicatum*<sup>71</sup> e lo fa con una domanda retorica che trova la sua esemplificazione, ancora, nella *causa Curiana*. In generale, osserva, non può considerarsi deciso in contrasto con il parere dei giureconsulti, un *iudicatum* che vada in una direzione diversa da quanto aveva espresso Mucio e, invece, ritenersi conforme alla loro *auctoritas* una sentenza fondata su quanto aveva proposto Manilio. Quando il diritto è controverso il *iudex* si basa comunque sul parere di un giurista, pure se, inevitabilmente, deve fare una scelta e scartare altre opinioni<sup>72</sup>. Quindi il nuovo richiamo alla vittoria di Crasso nella *causa Curiana*<sup>73</sup>: il noto oratore, infatti, dice Cicerone,

<sup>71</sup> *pro Caec.* 24.69\*. Sul significato dell'espressione *ius controversum*, usata solo sporadicamente, e in ambito oratorio, per tutti, M. BRUTTI, *L'indipendenza dei giuristi (Dallo ius controversum all'autorità del principe)*, in F. MILAZZO (a cura di), *Ius controversum e auctoritas principis: giuristi, principe e diritto nel primo impero. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del IV Premio romanistico G. Boulvert, Copanello 11-13 giugno 1998*, Napoli 2003, ma si vedano anche: D. DALLA, *Fra ius controversum, discrezionalità del giudicante e assetti costituzionali*, in M. P. BACCARI, C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e costituzione II*, Napoli 2006, pp. 1023 ss.; P. CANTARONE, *Ius controversum e controversie giurisprudenziali nel II secolo a.C.*, in F.M. D'IPPOLITO (a cura di), *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, I, Napoli 2007, pp. 405 ss.; M. BRETONE, *Ius controversum nella giurisprudenza classica*, Roma 2008, ove ult. bibl.; e gli interventi raccolti nel volume, V. MAROTTA, E. STOLFI (a cura di), *Ius controversum*, cit. (sui quali, anche J. RUGGIERO, *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi [Firenze, 21-23 ottobre 2010]*, in *Iura*, 2011, 59, pp. 488 ss.; F. TAMBURI, *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, in *SDHI*, 2011, LXXVII, pp. 667 ss.).

<sup>72</sup> È, questa relativa al *ius controversum*, una descrizione molto efficace, nella sua plasticità, della situazione in cui si viene a trovare il *iudex* di fronte ai pareri discordanti di diversi giuristi: sulla sua discrezionalità in merito, D. DALLA, *Fra ius controversum*, cit., pp. 1024 s.

<sup>73</sup> M. TALAMANCA, *L'oratore, il giurista, il diritto nel de oratore di Cicerone*, in *Ciceroniana*, vol. XIII, 2009, p. 34, già rilevava come Cicerone riportasse abilmente

aveva, sì, dimostrato l'infondatezza della posizione di Mucio, ma si era appoggiato all'*auctoritas* di un altro giureconsulto, il suocero Quinto Mucio Scevola l'Augure e di molti altri uomini *peritissimi* (*pro Caec.* 24.69\*).

Da qualsiasi punto di vista si guardi la relazione tra *iudicatum* e *responsum*, intende dimostrare in conclusione l'Arpinate, non è possibile mettere in discussione l'assioma secondo cui una decisione *de iure* deve corrispondere a un'*opinio iurisconsultorum*, in una visione che, secondo Mario Talamanca, sintetizza la «concezione tradizionale del ruolo del giurista, in definitiva sottoposto solo al controllo, ancorché indiretto, della comunità»<sup>74</sup>, o, come ha efficacemente notato Salvatore Tondo, «il ruolo normativo del *ius prudentium*»<sup>75</sup>.

Se dal punto di vista della costruzione della strategia difensiva, la ragione dell'insistenza sulla funzione del *iuris prudens* risulta chiara, comprendiamo anche come siano, ancora, i giureconsulti il motivo del successivo approfondimento dell'*excursus* sulla funzione del *ius*. E se l'apporto dei giuristi è fondamentale per giungere al *iudicatum de iure*, è di grande efficacia per Cicerone dimostrare quanto proprio il *ius* di cui i giuristi sono espressione fosse centrale per la convivenza sociale.

La stretta correlazione tra carattere fondante del ruolo del giurista e del ruolo del diritto è chiara dalla prima frase del successivo paragrafo: quanti ritengono che possa esser messo in discussione il *ius civile* incrinano gli equilibri della convivenza sociale – affonda l'autore –, infrangono i vincoli dell'amministrazione della giustizia, dell'utile e della vita comune. Ma quanti biasimano gli *interpretes iuris*, se si riferiscono all'*imperitia* degli *homines*, cioè dei singoli, allora ledono solo i singoli e non il *ius civile*, viceversa, se mettono in discussione la necessità di seguire i *prudentes* in generale, non screditano gli *homines* ma le stesse *leges* e gli *iura* (*pro Caec.* 25.70\*). Ecco espresso chiaramente il motivo per cui l'Arpinate conduce l'uditorio

il confronto su cui si era fondata la nota contrapposizione tra Cassio e Quinto Mucio all'ambito del *ius controversum*.

<sup>74</sup> M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., p. 33, ma si vedano anche pp. 34 s. Sulle forme di legittimazione della figura del giurista in epoca repubblicana e imperiale (le forme della *maxima dignatio*, secondo un'espressione pomponiana [D. 1.2.2.35]), F.M. D'IPOLITO, *Le «forme» della maxima dignatio nell'enchiridion di Pomponio*, in ID., *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della Repubblica*, 2<sup>a</sup> ed., Napoli 1994, pp. 1 ss., e, con particolare riferimento al primo articolarsi della *maxima dignatio*, proprio per il diretto rapporto tra il *iuris prudens* e il popolo, che appare, senza mediazioni, l'unico garante del giudizio sul giureconsulto, pp. 5 ss.

<sup>75</sup> S. TONDO, *Profilo*, cit., p. 408 ss.

dalla riflessione sui giureconsulti a quella sul diritto: la critica ai giuristi come ceto – perché l'autore non manca di ribadire il possibile distinguo riguardo ai singoli entro il quale si riduce l'impressione di sporadica incoerenza che abbiamo sopra rilevato –, la critica, si diceva, mossa da Pisone al solo scopo di sostenere la propria linea di difesa, viene rappresentata ai *recuperatores* come un tentativo di svalutare il diritto nella sua interezza, e proprio nel momento in cui – lo ha detto lui stesso poco prima – essi ne sono espressione.

È adesso anche evidente la svolta che l'oratore intende dare al discorso, spostando definitivamente l'attenzione dei giudici dal caso nella sua concretezza al caso nella sua paradigmaticità: dall'attenzione sui *prudentes* per il richiamo fattone da Pisone, al loro ruolo nella società romana come espressioni del diritto, fino all'indicazione della funzione del *ius* in sé considerato, premessa della definitiva trasposizione della contrapposizione tra Cecina e Ebuizio nella prospettiva più ampia della scelta simbolica tra (*ius* e *aequitas* e) *ius* e *vis*.

Il diritto civile, Cicerone lo dice chiaramente costruendo immagini dalla grande efficacia espressiva<sup>76</sup>, è un dato fondamentale per la stessa esistenza della *civitas*, base della convivenza pacifica e argine alla violenza<sup>77</sup>. L'immagine non è isolata nell'opera dell'Arpinate. Nel 54, quando a prevalere è la disillusione per la condizione della repubblica e l'ammissione dell'impossibilità di incidere nella vita politica della *civitas*, Cicerone scriverà al fratello Quinto dolendosi dell'inconsistenza della repubblica e dei tribunali: *nullam esse rem publicam, nulla iudicia*<sup>78</sup>. A parlare in questa circostanza è certamente l'oratore, il cui impegno quotidiano, attraverso il quale egli perpetuava la propria fama e riaffermava di giorno in giorno il proprio prestigio, viene messo in discussione dalla situazione politica e dalla condizione dei tribunali, ed è anche lo scrittore che proprio in quegli anni – lo vedremo – la-

<sup>76</sup> *pro Caec.* 25.70 ... *nihil esse in civitate tam diligenter quam ius civile retinendum. Etenim hoc sublato nihil est quare exploratum cuiquam possit esse, quid suum aut quid alienum sit, nihil est quod aequabile inter omnis atque unum omnibus esse possit.*

<sup>77</sup> Su questo passaggio centrale dell'orazione: B.W. FRIER, *The rise*, cit., pp. 184 ss.; M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 195 ss.; D. MANTOVANI, *Gli esordi*, cit., p. 117; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 249 ss.; M. BRUTTI, *Cicerone, dalla virtù al diritto*, in *SDHI*, 2011, LXXVII, pp. 36 s.

<sup>78</sup> *ep. ad Q. fr.* 3.5.4: *angor, mi suavissime frater, angor nullam esse rem publicam, nulla iudicia, nostrumque hoc tempus aetatis, quod in illa auctoritate senatoria florere debe<ba>t, aut forensi labore iactari aut domesticis litteris sustentari, illud vero, quod a puero adamaram* Ἰσχυρὸν ἀριστεῦν καὶ ὑπείροχος ἔμμενοι ἄλλων' – K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., p. 357.

vorava a un trittico di opere in cui l'educazione e la pratica oratoria erano poste al centro di un programma di rinnovamento culturale e politico. Per entrambe le ragioni i *iudicia* dovevano, dunque, essergli cari. Ma la ripetuta insistenza sul concetto ne conferma l'autenticità. Solo alcuni anni dopo, quando, nell'aprile del 49, egli riterrà che tutto sia definitivamente perduto – le istituzioni repubblicane piegate dal regime dittatoriale di Cesare, le guerre e la compagine sociale disgregata e forse, ormai, anche il suo personale progetto di rinnovamento culturale e morale della città divenuto irrealizzabile –, in una famosa lettera a Servio Sulpicio Rufo, saranno, tra le altre, l'assenza di leggi, di processi e di diritto, a mostrare una condizione di degenerazione a suo avviso ormai irreparabile<sup>79</sup>. E ancora, in una lettera di tre anni più tardi allo stesso giurista, l'Arpinate si soffermerà sul momento in cui avevano avuto inizio *has miserias*, ritenendo che ciò fosse accaduto quando le armi avevano iniziato a condizionare il diritto pubblico<sup>80</sup>. A più riprese, dunque, il *ius* viene dipinto come l'estremo baluardo contro la violenza<sup>81</sup>.

A ben vedere non ogni norma giuridica e non ogni regolamentazione delle controversie, è però in grado di garantire il mantenimento della pace sociale. Le *aliae controversiae et iudiciis*, e il riferimento è alle controversie non tutelate dal *ius civile*, tra cui dovremmo comprendere il processo penale (a cui può ben riferirsi la produzione di testimoni – *fictus testis subornari* – e documenti in giudizio – *falsae tabulae*), non sono luoghi sottratti alla prevaricazione<sup>82</sup>. Cicerone concepisce, dunque, una differenza qualitativa tra le regole di diritto civile espresse dai giuristi e quelle degli 'altri giudizi', tra cui crediamo, il diritto criminale, nel loro rispettivo dispiegarsi nell'agone dei tribunali: solo nel genere di controversia che è relativa al diritto civile

<sup>79</sup> *ep. ad fam.* 4.1.2\*: ... orbem terrarum imperiis distributis ardere bello, urbem sine legibus, sine iudiciis, sine iure, sine fide relictam direptioni et incendiis (sulla lettera si veda *infra* p. 221).

<sup>80</sup> *ep. ad fam.* 4.4.3\*: ... id est postquam armis disceptari coeptum sit de iure publico ... (sull'epistola, *infra*, pp. 224 s.).

<sup>81</sup> D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 311, rileva come l'esaltazione del *ius* quale unico strumento di convivenza sociale pacifica, si rifaccia al mito d'origine della civiltà che vede nell'eloquenza e nel diritto gli strumenti dell'incivilimento del genere umano.

<sup>82</sup> *pro Caec.* 25.71 *Itaque in ceteris controversiis atque iudiciis cum quaeritur aliquid factum necne sit, verum an falsum proferatur, et fictus testis subornari solet et in<ter>poni falsae tabulae, non numquam honesto ac probabili nomine bono viro iudici error obici, improbo facultas dari, ut, cum sciens perperam iudicavit, testem tamen aut tabulas secutus esse videatur.*

si placa la *potentia* – la prepotenza – che domina la città<sup>83</sup>, e ancora è il solo diritto civile a sbarrare la strada alla sopraffazione (ancora alla *potentia*) e al tentativo di far valere il prestigio personale: è il principio dell'eguaglianza di fronte alla legge e al giudizio, che, agli occhi dell'Arpinate, solo il *ius civile* è in grado di realizzare concretamente; e i giudici, chiude in un ulteriore slancio, sono immuni anche alla corruzione, a causa della grandezza e della *sanctitas* del diritto<sup>84</sup>.

*Quod enim est ius civile?* L'oratore risponde ampiamente a questa domanda, sottolineando come il *ius civile* assicuri l'eguaglianza, come non possa esser corrotto e come, esso solo, consenta la conservazione dei propri beni e la sicurezza della loro titolarità. Le esemplificazioni proposte, la *possessio*, gli *iura finium*, e ancora l'*hereditas* e il diritto a possedere che deriva dalla successione per testamento, l'*usucapio*, le servitù pediali più antiche (*aquae ductus, haustus, iter, actus*), non a caso mettono davanti agli occhi dei *recuperatores* alcuni dei diritti reali più risalenti, oltre alla regolamentazione della *successio mortis causa*, di cui conosciamo l'importanza, anche simbolica, nella società romana: tutti *exempla* che richiamano alla memoria le linee fondamentali delle relazioni giuridiche tra i *patres* e gli ambiti percepiti come più sacri della convivenza civile e della sua regolamentazione giuridica<sup>85</sup>. E forse non a caso Cicerone non fa riferimento al *dominium*, un'acquisizione relativamente tarda rispetto alla retrodatazione che egli intende imprimere alla funzione fondamentale del *ius* come elemento primigenio di pacificazione sociale<sup>86</sup>.

<sup>83</sup> *pro Caec.* 25.71 ... *in iure eius modi nihil est, recuperatores, non tabulae falsae, non testis improbus, denique nimia ista quae dominatur in urbe potentia in hoc solo genere quiescit* ... Sulla *potentia*, ma riferita all'abuso, da parte dei giuristi, della loro disponibilità delle formule del *ius*, si veda *infra* pp. 69 ss. L'uso del sostantivo, va notato, è sapiente dal momento che esso rappresenta l'accezione negativa di un significante che, nella sua declinazione positiva, designa, come osserva J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., p. 238, «l'ensemble des éléments matériels de la puissance politique»: l'espressione esteriore della prevalenza politica degli ottimati in Roma.

<sup>84</sup> *pro Caec.* 25.72 *Non est aditus ad huiusce modi res neque potentiae cuiusquam neque gratiae; denique, quo maius hoc sanctiusque videatur, ne pretio quidem corrumpi iudex in eius modi causa potest*. L'espressione, per la verità, appare più il frutto di un'enfatizzazione che di una lettura realistica, circostanza che non può stupirci trovandosi in uno dei momenti di maggior pathos del discorso.

<sup>85</sup> «È soltanto colore» osserva, viceversa, A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 250, riguardo allo «studiato arcaismo degli esempi addotti [...] non più di una patina d'antico utile per intimidire e sedurre gli ascoltatori, quando era il *ius* a tenere la scena».

<sup>86</sup> Ma soprattutto diviene in effetti tangibile come, alla fine del I secolo a.C., il

Nella frase conclusiva dell'*excursus* Cicerone amplia le prospettive del caso, trasformandolo in una vicenda paradigmatica e rivolgendosi ai *recuperatores* come ai garanti del patrimonio derivato dai *maiores*<sup>87</sup>. Essi dovranno porsi a difesa del diritto, in quanto patrimonio pubblico, con la stessa acribia con la quale sono soliti proteggere i loro beni privati. *Ius amitti non potest sine magno incommodo civitatis*: è la frase conclusiva, minacciosa e icastica, con la quale la parentesi viene chiusa. Le successive battute sono rivolte direttamente ai giudici: una vera e propria invocazione che, richiamando la questione concreta della *possessio* di Cecina, la presenta come un grave precedente per possibili, future pretese ingiuste, la premessa per l'insinuarsi dell'incertezza nel campo della titolarità e della difesa dei propri beni. Quindi, in un incalzante confronto tra le opposte conseguenze a cui conducono, rispettivamente, il comportarsi secondo il *ius* o seguendo la *libido*<sup>88</sup>, ai *recuperatores* viene apertamente chiesto di quale dei due

diritto apparisse a Roma «un riferimento e una salvezza» – A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 251. Che il *ius civile* dovesse essere considerato uno dei fondamenti della pace sociale e della civiltà, è espresso chiaramente anche nella *pro Sestio* (pronunciata una decina di anni dopo la *pro Caecina*, nel 56), con una nuova, significativa, contrapposizione tra *ius* e *vis*: *quis enim nostrum, iudices, ignorat ita naturam rerum tulisse ut quodam tempore homines nondum neque naturali neque civili iure descripto fusi per agros ac dispersi vagarentur [...] qui igitur primi virtute et consilio praestanti extiterunt, ii perspecto genere humanae docilitatis atque ingeni dissipatos unum in locum congregarunt eosque ex feritate illa ad iustitiam atque ad mansuetudinem transduxerunt. Tum res ad communem utilitatem, quas publicas appellamus, tum conventicula hominum, quae postea civitates nominatae sunt, tum domicilia coniuncta, quas urbes dicimus, invento et divino iure et humano moenibus saeperunt* (*pro Sest.* 42.91).

<sup>87</sup> Nella misura in cui i giuristi si sarebbero dovuti porre come tutori dei fondamentali istituti giuridici e come garanti della conservazione dei più antichi equilibri espressi dal *ius*, può essere interessante la riflessione svolta da B.W. FRIER, *Urban Praetors*, cit., pp. 237 ss., part. 240 s., che però riguarda più propriamente i §§ 70-73. Secondo l'Autore in questi passaggi sarebbe palese la funzione conservativa dei giuristi, tipica dell'origine del loro impegno. Frier mette, tuttavia, in relazione tale approccio con il lavoro innovativo svolto nell'editto dal pretore e con la notevole fluidità della normativa pretoria, in particolare, nel decennio del 70 – una parentesi di grande creatività che, a suo avviso, si sarebbe andata progressivamente spegnendo in concomitanza con la *lex Cornelia de iurisdictione*, lasciando proprio ai giuristi il ruolo di creatori e innovazioni sul *ius*. Tuttavia, anche se il richiamo alla continuità con il passato giuridico della città è l'elemento forte di questo passaggio, non mi pare possano trarsi proprio dalla *pro Caecina* le conclusioni a cui lo studioso inglese giunge.

<sup>88</sup> Lo stesso «martellante incalzare di ripetizioni», di termini che descrivono un «mondo dei fatti [...] dominato dall'ambiguità, dall'arbitrio, dalle false apparenze» – sono parole di A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 250 – era in *pro Caec.* 25.71 ss., dove a susseguirsi erano i termini *potentia*, *gratia*, *pecunia*.



principi vogliono essere difensori e quale dei due appaia loro più conforme a *honestas* e *utilitas*<sup>89</sup>. Il processo viene così proiettato sullo sfondo delle considerazioni fino a quel momento presentate ai *recuperatores*, e questi ultimi sono investiti del compito di decidere su una questione di ampia portata, che implica una responsabilità morale molto maggiore rispetto al semplice verdetto relativo alle *sponsiones* in oggetto. La stessa contrapposizione tra *ius* e *vis* è proposta nella *pro Sestio* come l'alternativa originaria tra una società fondata sul caos e una ordinata dalle istituzioni poste da uomini assennati: *atque inter hanc vitam perpolitam humanitate et illam immanem nihil tam interest quam ius atque vis. [...] vim volumus extinguere, ius valeat necesse est, id est iudicia, quibus omne ius continetur*<sup>90</sup>.

Siamo, come si è già anticipato, al punto in cui più alta è l'intensità drammatica dell'argomentazione condotta dall'oratore. Non manca che un ultimo passaggio per dar forza al discorso svolto fino a quel momento. Poiché sono stati i giuristi il nodo centrale delle valutazioni svolte in questa parte centrale dell'orazione, Cicerone propone al suo uditorio il ritratto di una figura paradigmatica<sup>91</sup> di giureconsulto in carne ed ossa, capace di rappresentare

<sup>89</sup> Già in apertura l'autore aveva affermato, svelando la propria strategia difensiva: *qua in re, si mihi esset unius A. Caecinae causa agenda, profiterer satis idoneum esse me defensorem, propterea quod fidem meam diligentiamque praestarem [...] Sed cum de eo mihi iure dicendum sit quod pertineat ad omnes quodque constitutum sit a maioribus, conservatum usque ad hoc tempus, quo sublato non solum pars aliqua iuris deminuta, sed etiam vis ea quae iuri maxime est adversaria iudicio confirmata esse videatur, video summi ingeni causam esse ... (pro Caec. 2.5)*. Che la decisione dei *recuperatores* sia rappresentata come una scelta di portata generale tra la *vis* e il *ius* – *quapropter non minus diligenter ea quae a maioribus accepistis, publica patrimonium iuris quam privatae rei vestrae retinere debetis*, dirà chiaramente, l'oratore, rivolto ai *recuperatores* (*pro Caec. 26.75*) – è confermato dal frequente ricorso alla contrapposizione proprio dei due termini *vis* e *ius*. Nell'orazione si contano 79 occorrenze del termine *vis*, il cui significato viene lungamente e a più riprese analizzato dando conto, come è stato notato – G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., p. 10 – di un dibattito sull'equilibrio tra violenza individuale e convivenza sociale che doveva essere, ai tempi di Cicerone, ancora vivo. Sulla *vis*, si veda *supra* p. 16 nt. 40.

<sup>90</sup> *pro Sest. 42.92*. E in questo senso assume un valore concreto il richiamo di D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 311 al diritto come strumento di inciviltamento, per cui si veda *supra* p. 33 nt. 81.

<sup>91</sup> Il ricorso a vari elementi 'topici' rende molti dei ritratti che analizzeremo dei ritratti paradigmatici nei quali, come avveniva nella biografia antica (e sovente i ritratti volevano essere una sorta di breve biografia), gli autori erano più interessati al 'tipo' che all'"individuo" – così A. MOMIGLIANO, *Lo sviluppo della biografia greca*, Torino 1974, p. 15.

l'autorevolezza, la competenza e tutte le doti che fino a quel momento erano state esaltate solo in astratto<sup>92</sup>. Il *iuris prudens* è Gaio Aquilio Gallo<sup>93</sup>. Non sarebbe, ovviamente, privo di rilievo – per svelare appieno l'intento ciceroniano di condurre l'uditorio e i giudici ad abbracciare il proprio punto di vista – il fatto, non pacifico ma probabile, che il giurista fosse effettivamente stato suo consulente nel processo<sup>94</sup>. In tal senso, proprio come esperto di diritto, egli si sa-

<sup>92</sup> G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 190 s. nt. 96 osserva che il ritratto non doveva essere presente nell'*actio*. La sua introduzione sarebbe stata sollecitata dall'intervento di Pisone che aveva richiamato il nome di Aquilio collegandolo a quello di Cicerone. In questo senso già B.W. FRIER, *The rise*, cit., p. 150, il quale (pp. 139 ss.) legge l'*elogium* sullo sfondo dell'articolarsi dell'attività cautelare dei giuristi, nel contesto della storia della giurisprudenza repubblicana, dando per scontato che Aquilio avesse fornito Cecina e Cicerone di un responso sul processo – sul punto si rinvia *infra* nt. 94. Sulle motivazioni del ritratto, in effetti, la dottrina è divisa. La questione ruota attorno alla lettura del passaggio: *quare permagnam ininitis a nobis gratiam, cum eum auctorem nostrae defensionis esse dicitis. Illud autem mirror, cur cum vos aliquid contra me sentire dicatis, [cum] eum auctorem pro vos me appelletis, nostrum nominetis (pro Caec. 27.79)*. Si rinvia, per tutti, al lavoro di O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *C. Aquilius Gallus*, cit., pp. 37 ss. che discute le interpretazioni proposte, oltre che da Frier, anche da W. STROH, *Taxis und Taktik*, Stuttgart 1975 e O. BEHREND, *Die Fraus legis. Zum Gegensatz von Wortlaut – und Sinngebung in der römischen Gesetzesinterpretation*, Göttingen 1982. Ma per la bibliografia, completa degli studi più recenti, rimandiamo a G. MASELLI, *loc. ult. cit.* È evidente che, se Pisone aveva tirato in ballo la consulenza di Aquilio a Cicerone al fine di screditare il valore del parere fornito dai giureconsulti in tribunale, l'Arpinate, confutando quest'ultima rappresentazione e mostrando il valore del proprio consulente – proprio come aveva fatto per tutte le argomentazioni della difesa avversaria – riutilizzava a proprio vantaggio una tesi dell'avversario. Il ritratto di Aquilio, secondo O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *C. Aquilius Gallus*, cit., pp. 42 ss., rappresenta l'ultimo tassello della strategia difensiva ciceroniana dispiegata nella parte centrale dell'orazione, nei paragrafi 65-79, e in particolare «les §§ 77-79 où Cicéron parle de Gallus, forment une partie d'une argumentation destinée à modérer le contraste entre l'interprétation large et l'interprétation stricte de l'interdicte».

<sup>93</sup> Sui rapporti tra Cicerone e Aquilio Gallo, F.P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, I, Lipsia 1896, pp. 111 ss.; M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 66 e 79 nt. 51. Su Aquilio Gallo, W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, 2<sup>a</sup> ed., Graz-Wien-Köln 1967, pp. 21 s.; F. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 83, 91 (ove bibl. prec.), 104, 114; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., pp. 600 s.; F. D'IPPOLITO, *Questioni decemvirali*, Napoli 1993, pp. 172 ss.; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 266 s. nt. 224; A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 277 ss. Per una lettura dei passi ciceroniani nei quali è richiamato il pensiero di Aquilio Gallo, alla luce della *familiaritas* dimostrata dall'Arpinate, qui ma anche altrove (cfr. *Top.* 7.32; 12.51), nei suoi confronti, A. TRIGGIANO, «*Conlega et familiaris meus*»: note minime su Cicerone e Aquilio Gallo, in *Index*, 2010, 38, pp. 372 ss.

<sup>94</sup> G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 53 ss. (che segue B.W. FRIER, *The*

rebbe trovato nella condizione di quanti, tra gli *interpretes iuris*, Pisone aveva invitato a non seguire<sup>95</sup>, e l'efficacia retorica del ritratto che l'Arpinate gli dedica ne sarebbe risultata ulteriormente accresciuta: i *recuperatores* avrebbero potuto osservare direttamente da quali personalità l'avversario di Cicerone li invitava a prendere le distanze (a valutare quindi criticamente le posizioni assunte dai due patroni). Ma anche nell'incertezza di questo dato la funzione del ritratto, per la sua posizione in chiusura dell'*excursus* su giuristi e diritto, risulta evidente: se il pretesto immediato è ribattere a quanto doveva aver affermato specificamente su di lui l'avvocato di Ebusio, la ragione mediata e più profonda è certamente quella di proporre a chi stava ascoltando la figura di un giurista e un cittadino modello<sup>96</sup>.

*rise*, cit., pp. 149 s.). È plausibile, ma non mi pare si possa dedurre dal testo dell'orazione che – come osserva G. MASELLI, *op. ult. cit.*, p. 54, ma si veda anche B.W. FRIER, *loc. ult. cit.* – Aquilio avesse fornito un responso anonimo, nella forma di un parere di cui la giuria avrebbe potuto tenere conto, sull'interpretazione dell'*interdictum de vi armata*. A sostegno dell'inesistenza di questo *responsum* è la circostanza che Cicerone non lo richiami nell'arringa, laddove, nel contesto della sua argomentazione, citarlo sarebbe risultato alquanto utile. Che un eventuale *responsum* non sia la ragione dell'*elogium* di Aquilio Gallo lo osservava già O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *C. Aquilius Gallus*, cit., p. 43, la quale escludeva apertamente l'esistenza di una qualsiasi consulenza e la riteneva poco plausibile anche da parte di Aquilio a Cicerone («a cete époque» rileva peraltro l'Autrice, la cui opinione mi pare, sul punto [*op. ult. cit.*, p. 45], decisamente fraintendere le modalità attraverso le quali si sarebbe potuta svolgere l'eventuale consulenza, «il n'y avait pas encore de règles formelles pour donner des conseils juridiques comme plus tard, sous l'Empire»). Secondo l'Autrice, il giurista sarebbe stato solo per amicizia presente in tribunale in due sedute e solo informalmente doveva aver discusso con l'Arpinate del merito della causa: un'osservazione, quest'ultima, favorevole alla ricostruzione dell'elogio di Aquilio come a un pretesto retorico legato alla tesi difensiva prescelta, e da non connettere con la giustificazione dell'*auctoritas* fornita dal giurista alla tesi difensiva di Cicerone. Egli stesso sarebbe, ancora secondo l'Autrice, l'unico responsabile della strategia prescelta – tanto da indurla a confrontare il dibattito sui requisiti dell'*interdictum de vi armata* indicati in D. 43.16.1.23, 3.8, con le interpretazioni fornite durante il processo da Pisone e Cicerone. D. MANTOVANI, *Gli esordi*, cit., p. 129, osserva come Aquilio, «consigliere giuridico della difesa di Cicerone», possa essere stato anche l'ispiratore di un vero e proprio «specimen dell'*interpretatio* editale», su cui l'oratore avrebbe modellato la propria argomentazione giuridica relativa all'*interdictum de vi armata*. Sulla propensione di Aquilio a presenziare ai processi, F. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 104, 108. Sull'attività giurisprudenziale di assistenza in giudizio, in generale, F. CANCELLI, *L'assistenza nel processo o l'«in iure cavere» del giureconsulto*, Roma 1974.

<sup>95</sup> In questo senso, sostanzialmente, anche O.E. TELLEGEN-COUPERUS, *C. Aquilius Gallus*, cit., p. 44.

<sup>96</sup> Solo la prima delle dimostrazioni del talento di Cicerone ritrattista, a cui abbiamo già accennato e per cui si rinvia ad A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., *passim*.

Nell'introdurlo, l'Arpinate fa esplicito riferimento alle critiche mosse da Pisone ad Aquilio<sup>97</sup>, e, per entrare in argomento, si dice felice che il giurista, *vir ornatissimus*, non sia presente in aula e non possa sentirlo: il *pudor* di entrambi avrebbe reso le lodi imbarazzanti, sia per chi si accingeva a formularle, sia per chi avrebbe dovuto udirle (*pro Caec.* 27.77\*). Dietro a un'introduzione di maniera, Cicerone inserisce già un primo motivo di elogio, usuale nella descrizione del modello di cittadino e intellettuale romano: la riservatezza che è generalmente il presupposto della mancanza di ostentazione.

L'introduzione, allineata ai tipici motivi degli *elogia*, fa immediatamente comprendere come il ritratto che segue raffiguri, al pari di molti profili letterari, una personalità emblematica più che un individuo, un uomo, cioè, rappresentato perché capace di incarnare determinati valori e peculiari virtù che l'autore intende presentare ai suoi ascoltatori<sup>98</sup>. Alla topica dei ritratti del personaggio esemplare, modello a cui gli ascoltatori possono rifarsi, rinvia la struttura attraverso la quale si snoda la descrizione di Aquilio. In un primo momento i riferimenti sono elogiativi ma generici, seppur calibrati sullo specifico *honor* del personaggio. Si guarda, quindi, a una tutto sommato indefinita *virtus* e alla *prudentia*, che, assieme all'*auctoritas* – come abbiamo già notato – sono tratti specifici della figura del *iuris prudens*<sup>99</sup>.

Un secondo e insistito rinvio all'*auctoritas*, a conferma del ruolo centrale di tale attributo, introduce al passaggio del ritratto che più da vicino individua le qualità proprie del personaggio care all'autore, vuoi per il fatto di essere sue specifiche, vuoi perché queste rappresentano il motivo centrale del ritratto stesso. E in questo caso la peculiarità degli attributi emerge per il fatto di porsi in diretto contrappunto con i motivi fondamentali dell'argomentazione difensiva,

<sup>97</sup> La porzione del ritratto vero e proprio, che a noi interessa, occupa due paragrafi dell'*oratio: pro Caec.* 27.77-78\*.

<sup>98</sup> Sulla topica degli *elogia* nella letteratura romana tra I secolo a.C. e II secolo d.C. e sulla prassi di descrivere delle *personae*, torneremo a più riprese, anche nella seconda parte del presente lavoro.

<sup>99</sup> Per la costruzione dell'*elogium* si veda G. MASELLI, *La «pro Caecina»*, cit., pp. 189 s. nt. 95, il quale osserva come dalla frase retta dal verbo principale *dicam* dipendano cinque relative, in ognuna delle quali l'autore inserisce concetti volutamente antitetici: l'esercizio della consulenza e la cavillosità; non in antitesi sono la seconda coppia, *ius civile/aequitas*, e i concetti di *ingenium*, *labor* e *fides* contenuti nella terza; la quarta presenta i poli del *bonus* e *iustus* dipendenti dal *consultus* e dall'*innatus*, mentre la *peritia* e la *prudentia* sono analizzati in relazione alla competenza e alla bontà; la quinta torna sull'*ingenium* e sulla *fides* come fonti pure.

in relazione all'interpretazione della norma e al ruolo dei giuristi. Un primo riferimento ribadisce immediatamente l'eccezionalità di Aquilio in quanto giureconsulto, con un'affermazione quasi iperbolica: *numquam eius auctoritatem nimium valere cuius prudentiam populus Romano in cavendo, non in decipiendo seiunxerit*.

L'*auctoritas*, la *prudentia* e il *cavere* – quest'ultima, una delle tre attività tipiche del modello del giureconsulto repubblicano – sono i tre poli positivi che richiamano le doti del giurista romano, il cui ruolo è stato prima descritto come fondamentale per la *civitas*. Il *decipere* ricorda, per negarla nella figura esemplare di Aquilio allo stesso modo in cui era stato oggetto di ridimensionamento per tutti gli *interpretes iuris*, l'abitudine ai cavilli e alla verbosità. *Decipere*, infatti, descrive precisamente il contegno di chi si comporta in modo da trarre in inganno e può essere ricollegato alla *calliditas* – su cui ci siamo già soffermati e che ritornerà ancora più avanti<sup>100</sup>. Entrambi gli attributi creano uno stridente contrasto con l'esemplarità della figura di consulente e intellettuale che Aquilio pienamente incarna.

Ma i motivi di elogio, sulla scia di quanto esposto in precedenza, sono anche più specifici: l'insistenza sul *bonum*, sull'*aequum* e sulla *iustitia* di cui abbiamo parlato rivivono nel riconoscimento al giureconsulto di non aver mai disgiunto la spiegazione del diritto civile – ma *iuris civilis ratio* può intendersi anche come 'teoria del diritto civile' – dall'equità; l'intelligenza (*ingenium*), la laboriosità (*labor*) e l'affidabilità (*fides*)<sup>101</sup> messe per anni al servizio del popolo romano concretizzano alcuni motivi del ruolo del giurista (e *bonus civis*) in Roma<sup>102</sup>, coincidono con le più volte richiamate *ratio iuris* e *utilitas communis*.

È stato notato come il riferimento all'*aequitas* di Aquilio sia «troppo puntuale per supporlo privo di riscontri nel pensiero del giurista»<sup>103</sup>, tuttavia la coincidenza per la quale, non solo tale attributo, ma anche la *iustitia* e molte attitudini del *iuris consultus* ricalcano i concetti attorno a cui Cicerone ha plasmato l'intera strategia difensiva, non può essere casuale. Strumentalità rispetto ai motivi scelti per l'argomentazione generale e aderenza al vero meritano di essere conside-

<sup>100</sup> *Supra*, pp. 25 s. nt. 65 e cfr. *infra*, pp. 68 ss.

<sup>101</sup> «... le lien qui unit ceux, quels qu'ils soient, qui luttent pour un même but politique», come la definiva J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., pp. 23 ss.

<sup>102</sup> *pro Caec.* 27.78\*. Proprio questa «affidabilità e disponibilità data per lungo tempo al *populus Romanus*» nella sua connessione con l'*auctoritas*, e in ultima analisi fonte di quella, mette in evidenza D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., p. 675.

<sup>103</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 261.

rate come due prospettive altrettanto plausibili e contemporaneamente presenti nella costruzione di un ritratto che si colloca all'interno di un'*oratio* giudiziaria in cui lo scopo della persuasione rendeva necessaria, tanto la coerenza argomentativa – e quindi il rafforzamento dei concetti espressi attraverso l'esposizioni di *exempla* – quanto la plausibilità di questi ultimi. Aquilio probabilmente si prestava a un certo tipo di *elogium*<sup>104</sup> e a incarnare determinate caratteristiche di cittadino e di *sapiens*, ma una qualche enfattizzazione degli attributi proposti è da mettere in conto, in nome della ricercata efficacia del risultato retorico. In fondo, come si è detto, un'operazione analoga (anche se in direzione contraria), Cicerone la conduce quando appiattisce la posizione di Mucio nella *causa Curiana* sulla strategia adottata da Pisone.

Proseguendo, tutte le qualità elencate vengono ricondotte al modello del *vir iustus et bonus*, riconoscimento che solo apparentemente è il momento di passaggio verso l'ultimo elenco di *virtutes*. Il modello del *vir bonus*, in particolare, rinvia a un'ampio orizzonte di significati, che si rifanno in particolare a un canone di comportamento degno di imitazione innanzitutto per le qualità morali, senza escludere, in alcuni casi, connotazioni di tipo sociale, fino a valenze di carattere politico, elaborate queste ultime proprio nel I secolo a.C. e sviluppate da Cicerone nel *de officiis*<sup>105</sup>. Tipiche del *bonus vir* sono certamente il *pudor* e la *fides*, ma in generale la formula, completata dal più specifico riferimento alla *iustitia*, indica l'aderenza del soggetto ai valori e ai comportamenti – nonché agli *officia* – più propri della tradizione romana, tra i quali, peraltro, si colloca anche il *ca-*

<sup>104</sup> È in effetti indubbio che la definizione e la tutela del dolo ideate proprio da Aquilio dimostrino la tendenza a prendere le distanze dal ritualismo a favore della valutazione dell'effettivo comportamento dei soggetti coinvolti, in sostanza nella direzione indicata dal *bonum et aequum* – così A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 261 s.

<sup>105</sup> Vi torneremo più avanti, *infra* pp. 255 ss., ove bibl. Per un'analisi del contenuto dell'espressione *bonus vir*, che rinvia in particolare alle qualità morali del soggetto, solo eventualmente facendo riferimento al suo elevato *status* sociale, G. FALCONE, *L'attribuzione della qualifica di 'vir bonus' nella prassi giudiziaria d'età repubblicana (a proposito di Cato, or. frg. 186 Sblend. =206 (Malc.))*, in *AUPA*, 2010-2011, LIV, pp. 55 ss., che, pur riferendosi nello specifico all'uso della formula nel contesto giudiziario, contiene una puntuale descrizione delle problematiche inerenti al rigido modello racchiuso nella formulazione *bonus vir*, e R. FIORI, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Napoli 2011, part. pp. 108 ss. J. HELLEGOUARÇ'H, *Le vocabulaire*, cit., pp. 485 e ss. nota come «le *bonus vir* est celui qui manifeste au plus haut point son caractère de *vir*, c'est-à-dire sa *virtus*».

*vere* precedentemente richiamato e il mettere al servizio della comunità la propria *prudencia*.

Ma è una lode iperbolica a sottolineare ancora la paradigmaticità del giurista saldando la sua esemplarità intellettuale alle qualità morali – altro aspetto tipico dei ritratti elogiativi romani –: la *iuris prudencia* è descritta come incarnazione della *iustitia* e della *bonitas*, dal momento che Cicerone sottolinea, da un lato come Aquilio fosse uomo così giusto e retto (*iustus et bonus vir*) da far pensare che egli fosse giureconsulto per predisposizione naturale (*natura*) e non in ragione della sua formazione (*disciplina*)<sup>106</sup>, dall'altro come egli fosse così preparato e saggio (*peritus et prudens*) da far credere che il diritto civile non derivasse solo dalla conoscenza, intesa come perizia (*scientia*), ma anche dalla rettitudine (*bonitas*)<sup>107</sup>. E, altro elemento tipico, tutte queste prerogative erano talmente profonde da far pensare che innata non fosse solo la sua *bonitas*, ma anche il suo sapere.

Infine – e qui la funzione del ritratto di Aquilio come raffigurazione concreta di un modello astratto è pienamente palesata – le sue doti sono rese nella rappresentazione icastica dell'intellettuale dal quale si può attingere qualsiasi cosa, e, qualsiasi cosa si apprenda, risulta puro e limpido. Il giurista descritto dunque come una 'fonte', una personalità dalla quale originano e nella quale si conservano le conoscenze, in un'immagine che è ancora topica – ne avremo una conferma in una espressione molto simile, nei toni e nella funzione, impiegata da Plinio il Giovane nel ritratto di Aristone<sup>108</sup> – ma non è ir-

<sup>106</sup> Una formazione che, espressa con il termine *disciplina*, appunto, può prestarsi a indicare, sia il modello di formazione tipicamente romano («un ensemble varié de modes de formation [conseils, exemples, observatios personnelles...] qui aident au développement des vertus proprement romaines ... les règles consacrées par l'usage et par la tradition, auxquelles le Romain doit se plier pour assurer son éducation», per usare le parole di M. ORBAN, *Le «pro Archia»*, cit., pp. 179 s.), sia quello che emerge dalla diffusione in Roma del modello educativo greco, per cui lo stesso termine *disciplina*, si presta a indicare, come *doctrina*: «enseignement théorique des matières qui composent le programme des études, ensemble des règles qui constituent la technique d'un art, branche d'étude, système propre à un homme ou à une école, l'école elle-même, la connaissance d'une matière déterminée, l'ensemble des connaissances acquises, l'effort studieux et même les exercices qui concourent au développement d'une virtualité» (sono ancora parole, di M. ORBAN, *op. ult. cit.*, p. 181).

<sup>107</sup> *pro Caec.* 27.78<sup>s</sup>. La consonanza con due ritratti di cui ci occuperemo, quello di Aristone in Plinio – per il quale si rinvia al secondo volume del presente lavoro –, ma prima ancora quello di Servio nelle *Philippicae* dello stesso Cicerone – *infra* pp. 303 ss. – è assolutamente significativa.

<sup>108</sup> *...ille thesaurus est* (*ep.* 1.22.2), per la quale si rinvia alla seconda parte del lavoro.

rilevante la coincidenza che ogni *interpres iuris* fosse stato precedentemente indicato come fonte e voce del *ius civile*: linguaggio retorico e rimando all'argomentazione concreta ancora una volta si richiamano e completano.

La successiva frase, di chiusura, serve da raccordo per ricondurre il discorso al merito della causa e al pretesto del breve ritratto: Cicerone fa nuovamente riferimento all'onore di sentire il proprio nome accostato a quello di Aquilio da parte del suo avversario, e rinnova il proprio stupore per la scelta di quest'ultimo, di contraddirlo e contemporaneamente di accostargli l'autorità del giureconsulto, indicandolo come suo garante. Da notare è l'insistenza dell'appellativo del giureconsulto come *auctor*, con l'inevitabile doppio rinvio alla sua figura di garanzia e di autorevolezza (*auctoritas*)<sup>109</sup>. Quindi, con un passaggio quasi brusco<sup>110</sup>, l'oratore passa da colui che era stato indicato come il suo consulente, a quello che sembra pacifico fosse il consigliere di Pisone: si tratta di un vero e proprio colpo di scena. Da un lato perché questo giurista, la cui identità non viene svelata<sup>111</sup>, si confronta con lo stesso Cicerone, dall'altro perché, stando a quanto rivela l'autore, egli lo rassicura sulla fondatezza della posizione di Cecina: pur non volendo sostenere un'interpretazione secondo equità e pur motivando come spesso il diritto (*ius*) e il motivo del buono e dell'equo (*aequi bonique rationem*) siano disgiunti dalla spiegazione che segue le parole e aderisce alla lettera (*a verbo et ab scripto... esse seiunctam*), ma soprattutto – torna il richiamo alla centralità della giurisprudenza – pur non volendo ottemperare al primato dell'autorevolezza (*auctoritatis*) – s'intende dei giuristi – e dell'equità (*aequitatis*), comunque, anche una lettura pedissequa, basata sulla lettera della *sponsio*, avrebbe dato torto a Ebulio<sup>112</sup>.

Letta in connessione con la precedente esposizione, l'approvazione ricevuta dal consulente dell'avversario vuol forse lasciare anche intendere come ognuno dei giuristi interpellati sul caso, ognuno di

<sup>109</sup> *pro Caec.* 27.79, per la quale si veda *supra*, p. 37 nt. 92.

<sup>110</sup> *pro Caec.* 27.79 *Verum tamen quid ait vester iste auctor?*

<sup>111</sup> Se pure alcune delle motivazioni avanzate da Frier – B.W. FRIER, *The rise*, cit., pp. 153 ss. – siano condivisibili, mi sembra si debba essere molto cauti, data l'assenza totale di indizi, nell'identificare l'ignoto giurista, consulente di Ebulio, con Servio Sulpicio Rufo.

<sup>112</sup> *pro Caec.* 28.80 *cum exemplis uterer multis, etiam illa materia aequitatis, a verbo et ab scripto plurimis saepe in rebus ius et aequi bonique rationem esse seiunctam, semperque id valuisse plurimum quod in se auctoritatis habuisset aequitatisque plurimum, consolatus est me et ostendit in hac ipsa causa nihil esse quod laborem: nam verba ipsa sponsionis facere mecum, si vellem diligenter attendere.*



quei giureconsulti il cui parere è fondante per il *iudicatum de iure*, appaia favorevole alla posizione del proprio assistito. La legittimità giuridica, formale e sostanziale, vuol mostrare l'Arpinate quando ancora è fresco nella memoria degli ascoltatori il ricordo dell'apologia sul ruolo del diritto e dei giuristi, è interamente dalla sua parte.

Per lo sconosciuto *iuris prudens* Cicerone non usa parole di elogio<sup>113</sup>: gli era sufficiente dimostrare di avergli strappato il suo accordo. Viceversa la proposta del breve bozzetto su Aquilio, costruito con grande abilità come un *exemplum* positivo, era di grande effetto anche per la profonda distanza che i *recuperatores* potevano cogliere con la personalità di Ebuzio: su di lui i giudici avevano sentito pronunciare all'oratore parole molto critiche<sup>114</sup>, quando già era stata sottolineata la profonda distanza della sua indole con quella di Cecina. L'esempio di un giurista, e, contemporaneamente di un cittadino, il quale si pone al servizio della comunità, affidabile, colto e interprete di una disciplina che assicura a tutti una convivenza pacifica, è contrapposto a un uomo scaltro e disonesto che sul discredito di uomini come Aquilio – vuol forse sottintendere Cicerone – fonda la propria impunità.

Gli studiosi di diritto, come abbiamo accennato, hanno spesso soffermato la loro attenzione sul lungo scorcio della *pro Caecina* riguardante il *ius* e i *prudentes* (in effetti più raramente). Ed è innegabile come, in sé considerate, in particolare le opinioni ciceroniane espresse nei §§ 25.70 ss. siano di grande interesse, rappresentando, come ha notato Schiavone, «il luogo di fondazione del discorso occidentale sulla neutralità del diritto»<sup>115</sup>. Tuttavia non è stato forse sufficientemente posto in risalto come tutto il discorso sul *ius* elaborato dai giuristi fosse strumentale alla riflessione sul ruolo dei *prudentes*.

<sup>113</sup> Ma deve ritenerlo moralmente e scientificamente altrettanto degno di Aquilio, se lo introduce dicendo: *conveni ego ex isto genere consultorum non neminem (pro Caec. 28.79\*)* – secondo O. BEHREND, *Le due giurisprudenze romane e le forme delle loro argomentazioni*, in *Index*, 1983-1984, 12, p. 189, il (nuovo) *genus consultorum* a cui Cicerone fa qui riferimento è un tipo di scienza giuridica che vede la luce negli anni ottanta del I sec. a.C. e presuppone «un diritto positivo, fondato su nozioni tecniche e descrittive» e il cui lavoro interpretativo si basa su un approccio formalistico e non materiale (cfr. ID., *Die Fraus legis*, cit., pp. 41 ss.).

<sup>114</sup> *pro Caec. 5.14 Quam personam iam ex cotidiana vita cognoscitis, recuperatores, mulierum adsentatoris, cognitoris viduarum, defensoris nimium litigiosi, contriti ad Regiam, inepti ac stulti inter viros, inter mulieres periti iuris et callidi, hanc personam imponite Aebutio*. Proprio in riferimento a questo passaggio, G. MASELLI, *L'esito*, cit., p. 143, parla di un Ebuzio «connotato quasi con la "maschera" di parassita da commedia».

<sup>115</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 250.

Al centro del discorso dell'oratore sono sempre i giuristi, e ciò trova innanzitutto e molto concretamente la sua giustificazione nella ragione stessa per cui Cicerone è spinto a soffermarsi su di loro – la contestazione mossa da Pisone e la necessità opposta di Cicerone di legittimare i *prudentes* ai propri fini. Proprio l'esposizione di questo motivo apre l'*excursus* e la figura paradigmatica di un *interpretis iuris* che rappresenta i valori fondanti la convivenza della *civitas* lo chiude.

Anche rispetto alla suggestiva descrizione del *ius* civile come fondamento e garanzia della convivenza civile, i giuristi – ma, non scordiamolo, quelli che consigliano *recte*, i *prudentes* che, in quanto tali, sono esperti e voci vive del *ius*, e non di quelli che decidono in base alle formulette che non sono neppure *iuris consulti* ma *homines stulti* – sono contemporaneamente il pretesto e la conseguenza delle valutazioni ciceroniane: è in loro che il diritto si esprime, e sono dunque loro, in quanto voci vive del *ius*, a dover essere salvaguardati nella loro *auctoritas* e nella loro insostituibile funzione per la vita dei tribunali e quindi della *civitas*. Garanti dell'*aequitas* e fonti del *ius* che deve essere *iustum* (in contrapposizione alla *vis*) sono i giureconsulti, così come i *maiores* sono richiamati ad attestare la *res* (cioè la sostanza) e la *sententia* (ovvero lo spirito) del dettato normativo. Certo, rimangono quelle incrinature, riferite proprio al valore dei giureconsulti. Rispetto alla granitica certezza rappresentata dal *ius* nella società romana, Cicerone è disposto, anche nel contesto in cui più decisamente – e con una convinzione tutta dettata dall'utilità del momento – egli prende le parti dei *prudentes*, a far emergere la propria idea per la quale l'indiscutibilità del parere dei giuristi dipenda dal loro modo di interpretare il ruolo fondamentale a cui sono chiamati. Il *ius* risulta, dunque, uno strumento necessario, i *prudentes* ne sono importanti interpreti, anche se non tutti quelli che intervengono sul *ius* sono degni di essere seguiti nei loro *responsa* – questi ultimi sono giustamente criticati dagli avvocati. L'obiezione è espressa tra le pieghe del discorso ma non sfugge ad una lettura attenta (come non doveva sfuggire a un orecchio consapevole quale quello dei lettori di Cicerone e almeno della parte meno sprovveduta del suo uditorio). Una posizione, questa, che, come vedremo, è assolutamente coerente con il pensiero dell'Arpinate espresso lungo tutta la sua esperienza letteraria.

Ma torniamo solo per un ultimo accenno allo sviluppo dell'*actio*<sup>116</sup>: chiusa questa lunga parentesi, dunque, l'Arpinate torna a pas-

<sup>116</sup> Avviandoci alla conclusione, è bene ricordare che, sparsi all'interno del discorso, troviamo altri brevi accenni ai *prudentes*: Quinto Mucio Scevola il Pontefice è appellato come *prudentissimus homo* (*pro Caec.* 18.53\*), nel corso del primo ri-

sare di nuovo in rassegna i fatti e le questioni giuridiche emerse nel dibattito, cariche ormai di una valenza esemplare. Un ultimo giudizio sugli *iuris consulti* è proposto in chiusura del discorso. La *peroratio* finale (*pro Caec.* 36.103-104) è costruita attorno alla riproposizione sintentica di tutti i temi portanti del discorso: la posizione di Cecina e la sua disposizione nei confronti della controversia che lo ha visto nella ruolo di vittima; il confronto tra le personalità dei due contendenti<sup>117</sup>; il riferimento all'oggetto della contesa, la violenza, ammessa da Ebuzio e infine il punto di diritto con la strategia perseguita dall'Arpinate: l'avversario si è appigliato all'interpretazione letterale (*verbo se, non aequitate defendere conetur*), ma anche questo tentativo è stato respinto, "anche la parola gli è stata tolta", *id quoque ei verbum ipsum [d]ereptum esse videatis*, osserva infatti Cicerone con un efficace doppio senso. Ed ecco il mezzo di cui l'oratore si è servito, l'argomento per eccellenza su cui ha fondato la credibilità del proprio punto di vista, indicato come unico riferimento: *l'auctoritas sapientissimorum hominum*, il parere autorevole dei giureconsulti – 'fondativo' della corretta interpretazione della norma, diremmo rifacendoci al senso originario del termine *auctoritas* –, in una definizione elogiativa dei *prudentes* che li eleva al grado superlativo di uomini sapienti, slegandoli addirittura dall'indicazione onomastica della loro specializzazione.

Fin qui i dati incontrovertibili della vicenda, dice l'Arpinate (*cum haec ita sit*), tra cui la posizione di indubitabile autorevolezza dei *iuris consulti*. Quello che segue non sono più i fatti, ma l'ultima indicazione della direzione alla quale deve tendere la decisione dei *recuperatores*, che Cicerone scandisce, con monotona insistenza, segnalando, uno per uno, i punti controversi e i criteri a cui rifarsi per scioglierli: riguardo agli uomini armati, tener conto della situazione

chiamo alla *causa Curiana*; Appio Claudio è solo citato – *Appius ille Caecus (pro Caec.* 19.55\*) – ma, lo si può solo dedurre, come persona nota e autorevole. I richiami a Mucio e Manilio in *pro Caec.* 24.69\* sono, come si è accennato, soltanto degli esempi, mentre è Pisone a essere definito *prudens* e dotato di *auctoritas* in *pro Caec.* 13.37. Niente più che accenni, richiami stereotipi e incidentali che hanno il solo scopo di identificare, attraverso un tratto puntuale un personaggio, identificandolo con il suo ruolo.

<sup>117</sup> *pro Caec.* 36.104: *Quapropter, si quid extra iudicium est quod <b>ui</b><c> homini tribuendum est, habetis hominem singulari pudore, [virtute cognita] et spectata fide, amplissimo totius Etruriae nomine, in utraque fortuna cognitum multis signis et virtutis et humanitatis: tale è Cecina. Viceversa, di seguito, Ebuzio è liquidato con un breve sprezzante accenno: *si quid in contraria parte in homine offendendumst, habetis eum, ut nihil dicam amplius, qui se homines coegisse fateatur.**

della repubblica (*quid vos tempora rei publicae de armatis hominibus*); riguardo all'esistenza della violenza, guardare alla confessione dello stesso Ebuzio (*quid illius confessio de vi*); riguardo all'equità, al senso di giustizia, seguire l'opinione proposta da Cicerone stesso (*quid nostra decisio de aequitate*); riguardo, infine, al diritto, rifarsi al motivo fondante la tutela interdittale (*quid ratio interdicti de iure*). Il richiamo all'attualità storica mira a coinvolgere la sensibilità dei giudici, la *vis* è posta come certa perché confessata, e, significativamente, l'*aequitas* e il *ius* appaiono per la prima volta come entità separate: una decisione va presa riguardo all'equità e una riguardo al diritto. Ciò non vuol dire che i termini facciano riferimento, nella sua ottica, a due mondi distinti: Cicerone intende fornire un metro di valutazione valevole per entrambi, separatamente, indicare cosa egli intenda per interpretare secondo l'*aequitas* e secondo *ius*, nel caso concreto, tanto che la *ratio iuris*, o la *ratio interdicti*, erano stati precedentemente indicati come strumenti della lettura equitativa del *ius*. Sopra tutti, ancora una volta esplicitamente, l'*auctoritas* dei *prudentes*.

## 2. Inutilitas della disciplina iuris e responsabilità dei prudentes nella pro Murena

Nella *pro Murena* l'immagine cambia radicalmente e i giuristi, il cui impegno è sottoposto a un serrato confronto con quello dei *viri militares* (e, solo marginalmente, degli oratori), sono dipinti come tecnici cavillosi, gelosi del carattere oracolare e inutilmente oscuro del 'loro' *ius*: le critiche più puntuali e severe si riferiscono al metodo di lavoro, ma è anche il prestigio conferito dallo svolgimento della consulenza giuridica a essere messo in dubbio. La prospettiva, rispetto alla *pro Caecina*, appare completamente rovesciata.

Tuttavia, come abbiamo già in parte anticipato, qualche punto di contatto tra i giudizi espressi nelle due orazioni esiste e ad ogni modo le differenti ragioni per le quali Cicerone inserisce nei due contesti valutazioni apparentemente così discordanti sul *ius* e sui *prudentes*, ci consentono di comprendere (senza alcuna forzatura) i motivi dell'effettiva distanza tra i due contesti<sup>118</sup>. È, quindi, ancora una volta, la contestualizzazione dell'*actio* a permetterci di cogliere la reale portata dei giudizi espressi, consentendoci in definitiva di escludere qual-

<sup>118</sup> E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 168, proprio confrontando le due orazioni, definisce la messa in ridicolo dei giuristi nella *pro Murena* come una «tacita palinodia del panegirico entusiasta della scienza giuridica tessuto nella *pro Caecina*».

siasi incongruenza con la posizione espressa nella *pro Caecina*. I due discorsi conservano, come vedremo, due punti di vista certamente distinti ma non così distanti e certamente non incompatibili, come a una prima lettura si potrebbe pensare.

L'*oratio pro Murena*, giunta incompleta in alcune sue parti ma non a tal punto corrotta da impedirci una comprensione compiuta della strategia ciceroniana, viene pronunciata nel 63 a.C.<sup>119</sup> ma pubblicata negli anni immediatamente successivi<sup>120</sup>. L'Arpinate era ormai un uomo politico e un *patronus* di grande fama: aveva ricoperto la pretura nel 66 e si presentava in tribunale da console uscente, protagonista della controversa repressione della congiura di Catilina<sup>121</sup>. L'uomo che difendeva in questa circostanza, Lucio Licinio Murena, discendeva da una famiglia plebea ed era figlio di un omonimo senatore di rango pretorio partigiano di Silla; come il padre aveva avuto una brillante carriera militare (a quanto ci dice lo stesso Cicerone) e aveva percorso l'intero *cursus honorum*, trovandosi, primo della sua famiglia, a conquistare il consolato per l'anno 62 assieme a Decio Giunio Silano<sup>122</sup>. L'accusa *de ambitu*, come è noto, era stata mossa contro di

<sup>119</sup> Secondo J. HUMBERT, *Les plaidoyers*, cit., pp. 123 ss. il discorso riunisce due arringhe, pronunciate, l'una prima delle orazioni di Crasso e Ortensio – dei quali diremo immediatamente –, e l'altra dopo.

<sup>120</sup> Probabilmente non prima del 60 a.C. A. BOULANGER, *La publication du «pro Murena»*, in *REA*, 1940, 42, pp. 382 ss. ha rintracciato, all'interno del discorso, i passaggi che, rivelandosi più plausibili se riferiti a un periodo successivo alla fine del consolato o perché riguardanti eventi successivi al 63, dimostrano un rimaneggiamento dell'*oratio*. A suo avviso la definitiva stesura doveva essere pronta nel 62, ma un riferimento alla questione della revisione del contratto dei pubblicani in Asia, risalente al 61, obbliga a pensare che Cicerone abbia ulteriormente ritoccato il discorso dopo quella data. Non venne comunque inserito nel gruppo delle orazioni consolari, in quanto *oratio iudiciaria*, e venne pubblicata successivamente (A. BOULANGER, *op. ult. cit.*, p. 386). Sul punto, A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion in Cicero's pro Murena*, in *AA.Vv., Éloquence et rhétorique chez Cicéron*, Genève 1982, pp. 193 s., il quale, tenendo a limitare la portata degli eventuali rimaneggiamenti successivi, ritiene plausibile una pubblicazione nel 62-61 a.C., ma non esclude neppure una datazione più bassa, successiva alla diffusione delle orazioni consolari. A suo avviso, tuttavia – questa è la sua tesi di fondo, peraltro pienamente condivisibile –, tutte le argomentazioni della *pro Murena* hanno la loro ragione d'essere nella specifica circostanza e per lo specifico uditorio a cui si rivolgono (A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion*, cit., part. pp. 199 ss.). Per ulteriore bibliografia, G. FALCONE, *Difesa del dominio e stabilità della res publica nella strategia dell'orazione ciceroniana pro Murena*, in G. PETRONE e A. CASAMENTO (a cura di), *Lo spettacolo della giustizia*, cit., p. 93 nt. 3.

<sup>121</sup> Sugli eventi di quegli anni, per tutti: K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., pp. 201 ss.; E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 161 ss.

<sup>122</sup> Su Lucio Licinio Murena, F. MÜNZER, s.v. *Licinius* 123, in *RE*, XIII, pp. 446 ss.

lui da uno degli altri candidati alla magistratura, risultato perdente, Servio Sulpicio Rufo<sup>123</sup>, il più noto giurista dell'epoca e intimo amico di Cicerone<sup>124</sup>. Del collegio d'accusa, inoltre, facevano parte l'altrettanto celebre Marco Porcio Catone e i più giovani *subscriptores*<sup>125</sup>,

<sup>123</sup> Sul giurista repubblicano, F.P. BREMER, *Iurisprudentiae*, I, cit., pp. 139 ss.; F. MÜNZER, s.v. *Sulpicius*, 95. *Ser. Sulpicius Rufus*, in *RE* IV-A.1, 851 ss.; W. KUNDEL, *Herkunft*, cit., p. 25; F. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 81 s.; R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional Politics. A study of the Roman jurists in their political setting in the Late Republic and Triumvirate*, München 1985, 4 ss.; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., pp. 602 ss.; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 266 ss.

<sup>124</sup> Sui rapporti tra Cicerone e Servio, M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 79 ss.; R. BAUMAN, *Lawyers in roman transitional politics*, cit., part. pp. 24 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 235 ss.; M. FUHRMANN, *Cicero und die römische Republik. Eine Biographie*, München, 4<sup>a</sup> ed., Düsseldorf 2005, pp. 55, 95, 101, 207; A. CASTRO SÁENZ, *Crónica de un desencanto: Cicerón y Servio Sulpicio Rufo a la luz de las 'Cartas a Ático'*, in *SDHI*, 2005, 70, pp. 217 ss.; ID., *Cuatro Cónsules en la Correspondencia Ciceroniana: Pompeyo, Cicerón, César y Servio en la Hora de la Guerra Civil*, in *BIDR*, 1998-1999 (pubbl. 2005), CI-CII, pp. 201 s.; ID., *Cicerón*, cit., pp. 303 ss.; M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana – Prolegomena I –*, Trento 2010, p. 7 e nt. 5, ove ulteriore bibliografia (pp. 3 ss. nt. 3 e 39 nt. 5 per una dettagliata rassegna bibliografica dei contributi scientifici dedicati al giurista repubblicano). Ma sul tema torneremo a più riprese più avanti, in particolare *infra* pp. 221 ss. Non mi sembra, comunque, che si possa parlare di una 'raffreddamento' dei rapporti tra Cicerone e Servio, nel periodo immediatamente successivo alla pronuncia dell'*Oratio pro Murena* e proprio in ragione di questa – così A. CASTRO SÁENZ, *Cuatro Cónsules*, cit., p. 203 (cfr. ID., *Cicerón*, cit., pp. 309 s.) – mentre mi sembra più opportuno rilevare come, una situazione come quella nella quale si erano venuti a trovare, come avversari in giudizio, Cicerone e Servio, fosse abbastanza usuale per personalità del loro rango e della loro esposizione politica. Il loro contrasto deve essere, eventualmente, letto nella prospettiva del confronto tra *officium* e *amicitia*, nella quale, in effetti, la colloca lo stesso Cicerone – vi faremo immediatamente cenno. Immaginare una incrinatura dei rapporti personali tra i due senatori a motivo delle pur violente accuse mosse dall'Arpinate, viceversa, pone il problema in un'ottica che non tiene conto degli equilibri interni alle relazioni sociali romane. Come nota opportunamente A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion*, cit., p. 226, le regole del gioco che presiedevano ai rapporti tra gli ottimati nella Roma repubblicana, vengono rispettate nello scambio di attacchi reciproci tra Catone e Servio da un lato, e Cicerone dall'altro, tanto è vero che i rapporti tra i personaggi non saranno intaccati dagli accadimenti del processo: Catone sarà apertamente sostenuto da Cicerone negli anni successivi e i rapporti con Servio non si interromperanno, probabilmente rafforzandosi. Alla necessità, negli anni successivi al processo, di siglare un ravvicinamento tra i due (che presuppone un allontanamento dopo il processo) fa riferimento A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 236, ricordando come il figlio del giurista sarebbe perciò stato uno dei pretendenti della figlia dell'Arpinate, Tullia.

<sup>125</sup> Sul ruolo dei *subscriptores*, che controfirmavano il verbale presentato dagli ac-

Servio Sulpicio, probabilmente il figlio del giureconsulto, e Postumio. Cicerone, viceversa, aveva assunto la difesa di Murena assieme al celebre Ortensio Ortalo e a L. Licinio Crasso<sup>126</sup>, mosso dalla convinzione che il militare fosse più adatto di Servio a far fronte alle situazioni critiche che la *res publica* si sarebbe trovata ad affrontare nel caso di una nuova offensiva dei catilinari – e Catilina peraltro era risultato sconfitto nella stessa tornata elettorale, nonostante l'appoggio di Crasso e Cesare<sup>127</sup> – e convinto della necessità di scongiurare la debolezza in cui si sarebbe trovata Roma se, ritenuto colpevole Murena, il 62 si fosse aperto con un solo console in carica<sup>128</sup>. Boulanger ha a suo tempo definito l'*oratio pro Murena* «un discours judiciaire associé à un discours politique»<sup>129</sup>, ed in effetti il peso degli avvenimenti politici degli ultimi mesi, con le particolari tensioni della tornata elettorale per il consolato e la repressione della congiura di Catilina è indubbio. A spingere su questo tasto è lo stesso Arpinate, che, forse anche per mascherare la difficoltà di confutare le accuse di broglio, fin dal proemio e con sempre maggior veemenza avvicinan-

cusatori principali, sostenendo una parte dell'*accusatio*, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, 2<sup>a</sup> ed., Milano 1998, p. 168 e nt. 209, il quale nota come la presenza dei *subscriptores*, che era usuale nel processo penale, avesse la funzione di rafforzare l'accusa: «i *subscriptores* erano infatti considerati in certo qual modo custodi e garanti dell'onestà dell'accusatore principale».

<sup>126</sup> Sui *patroni* di Murena, cfr. E. NOË, *Cedat forum castris: esercito e ascesa politica nella riflessione di Cicerone*, in *Athenaeum*, 1995, 83.1, p. 68. Sulla successione dei loro interventi nel processo, A. ZUMPT, *Der Criminal-Prozess der Römischen Republik*, Leipzig 1871, pp. 222 s.; R.W. HUSBAND, *The prosecution of Murena*, in *CJ*, 1916, 12, p. 102 ss.; D.M. AYERS, *Cato's Speech against Murena*, in *CJ*, 1954, 49.6, pp. 245 ss.; e, in particolare, J. CLASSEN, *Diritto*, cit., pp. 123 ss. e ntt. 3 ss. a cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici. È logico, comunque, pensare che, in quanto accusatore principale, avesse parlato per primo Servio, seguito, per rango ed età da Catone, infine dai due più giovani colleghi.

<sup>127</sup> Sulla posizione di Marco Crasso, A.M. WARD, *Marcus Crassus and the late Roman Republic*, Columbia-London 1972, pp. 172 ss.

<sup>128</sup> Sullo sfondo storico e politico nel quale si colloca l'orazione, con particolare riferimento alla prospettiva di Cicerone, E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 166 ss. Come osserva anche K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., p. 216, il fatto che il 62 potesse iniziare con un solo console, lasciando parzialmente sguarnita la più alta magistratura romana, in un momento in cui il pericolo di Catilina non era stato del tutto fugato, doveva essere ritenuto un pericolo reale; sul punto si veda anche A.D. LEE-MAN, *Technique of persuasion*, cit., p. 228, il quale osserva peraltro (p. 196) come Cicerone dovesse ritenere risibili le eventuali colpe di Murena rispetto alle conseguenze politiche dell'eventuale condanna.

<sup>129</sup> A. BOULANGER, *La publication*, cit., p. 383; anche se, come osserva A.D. LEE-MAN, *Technique of persuasion*, cit., p. 197, «the political importance of the speech was slight».

dosi alla fine – nei §§ 78-90 il richiamo all'attualità diventa una vera e propria argomentazione a favore dell'accusato –, adotta la strategia di far coincidere le sorti della causa con le sorti della repubblica: fare in modo, assolvendolo, che Murena potesse accedere al consolato è infatti segnalato come l'unico argine all'altrimenti inevitabile dilagare di Catilina e dei suoi seguaci<sup>130</sup>.

Il tono drammatico dell'orazione emerge fin dalle prime battute, e in particolare nella *praecatio* iniziale che, come è stato notato<sup>131</sup>, combina abilmente l'obbiettivo retorico dell'*exordium* con l'anticipazione di alcuni elementi della successiva difesa: da un lato, infatti, Cicerone giustifica la propria posizione come difensore di Murena<sup>132</sup>,

<sup>130</sup> Sulla tecnica, scelta da Cicerone, di «trasformare in una disamina sulla stabilità dello stato e sul bene di tutti i cittadini la contestazione contro un singolo», J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 131 e, sui §§ 78 ss., pp. 176 ss. Sul punto, anche M. CERUTTI, *Cicero's accretive Style. Rhetorical Strategies in the Exordia of the judicial Speeches*, Boston 1984, pp. 84 s. Sull'enfatizzazione delle motivazioni politiche dell'orazione si veda, inoltre, G. FALCONE, *Difesa del dominio*, cit., pp. 94 ss. Non è da escludersi, peraltro, che l'uditorio avesse presente il passato filodemocratico dei Sulpicii Rufi (per cui si veda *infra* p. 59 nt. 161) e che Cicerone lo ritenesse un elemento a suo favore quando si trovava a contrapporre il 'democratico' Catilina a Murena e Servio – che pure, come Silano, era stato sostenuto alle elezioni dagli *optimates*. Cicerone riteneva, comunque, che l'«insigne giurista Servio Sulpicio Rufo, intellettuale di altissimo valore, e tuttavia privo di talento oratorio» – così E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 161 – era risultato perdente alle elezioni consolari perché effettivamente i due consoli eletti «offrivano ogni garanzia di sicurezza» rispetto agli avvenimenti presenti (*ibidem*). Pochi anni dopo, nel 59, pronunciando la *pro Flacco*, Cicerone tornerà così sulle proprie motivazioni in quella circostanza: *defendi item consul L. Murenam consulem designatum. Nemo illorum iudicum clarissimis viris accusantibus audiendum sibi de ambitu putavit, cum bellum iam gerente Catilina omnes me auctore duos consules Kalendis Ianuariis scirent esse oportere (pro Flacc. 39.98; ma in merito si veda anche Quint. inst. 4.1.35).*

<sup>131</sup> Così M. CERUTTI, *Cicero's accretive style*, cit., *passim*. L'Autore rileva, peraltro, come il breve *exordium (pro Mur. 1-2.21)* sia un adattamento della *praecatio* tenuta da Cicerone di fronte al comizio centuriato, alla conclusione delle elezioni consolari del 62. Sul richiamo alla pietà nell'invocazione ai giudici, quale chiave di lettura dell'orazione, A. VASALY, *The Quality of Mercy in Cicero's Pro Murena*, in S.K. DICKISON e J.P. HALLET, *Rome and her monuments: essays on the city and literature of Rome in honor of Katherine A. Geffcken*, Wauconda 2000, pp. 447 ss.

<sup>132</sup> Sull'importanza dell'immagine che l'oratore dà di se stesso come elemento fondamentale della difesa dell'assistito, L. CALBOLI MONTEFUSCO, *Cicerone, De oratore: la doppia funzione dell'ethos dell'oratore*, in *Rhetorica*, 1992, 10.3, pp. 245 ss. Sulla regola risalente ai *maiores*, del processo come «scontro di *dignitates*», R. FIORI, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Napoli 2011, pp. 115 s. (a cui si rinvia per la bibliografia sul punto). Lo studioso ricorda come la valutazione della *dignitas* delle parti di un processo imponesse di porre a confronto la *dignitas* dei loro testimoni; in assenza di questi, si vagliava direttamente



rispondendo alle obiezioni mosse dai due accusatori, e dall'altro anticipa temi che saranno sviluppati più avanti in seno alla *contentio dignitatis* (tra il suo cliente e Servio)<sup>133</sup>. Nel perseguire il primo obiettivo, egli deve spiegare il proprio punto di vista rispetto al potenziale conflitto tra *amicitia* e *officium*<sup>134</sup>, che si pone apertamente nei confronti dell'amico giurista; inoltre deve rispondere anche a Catone. Come ha notato Leeman, le due *refutationes* si collocano su piani diversi: è a livello personale che Cicerone conduce la confutazione a Servio, a livello politico quella al giovane stoico<sup>135</sup>. Quest'ul-

quella delle parti, e a comprovarne la credibilità erano fondamentali, in questo caso, innanzitutto, le figure di *advocati* e *laudatores*, la cui stessa *dignitas* costituiva ulteriore garanzia per quella dei loro assistiti.

<sup>133</sup> Una ricostruzione del discorso di Servio è in M. PIERPAOLI, *L'orazione di Servio Sulpicio Rufo nel processo di Murena*, in *Maia*, 1997, 49.2, pp. 231 ss.; sull'arringa di Catone, D.M. AYERS, *Cato's Speech*, cit., p. 245 ss.

<sup>134</sup> Essendo l'*officium*, di per sé, espressione dell'*amicitia*, come il *beneficium* e il *meritum* – J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., pp. 152 ss.

<sup>135</sup> A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion*, cit., p. 205. La posizione 'difficile' di Cicerone di fronte alle accuse mosse contro Murena e all'importanza dei due principali accusatori è sottolineata in dottrina. Per tutti, da ultimo, G. FALCONE, *Difesa del dominio*, cit., pp. 93 s. e, per ulteriori riferimenti bibliografici, ntt. 4 e 5. A. GRILLI, *Riflessi filosofici nelle orazioni di Cicerone*, in AA.VV., *Cicerone oratore. Rendiconto del corso di aggiornamento per docenti di latino e greco del Canton Ticino, Lugano 22-23 settembre 1987* (a cura di G. REGGI), Lugano 1990, p. 88, rileva il «molto garbo» e lo «spirito tra il divertito e l'ironico» con il quale Cicerone risponde a Catone, e osserva come la scelta di adoperare tale peculiare canone comunicativo e di confrontarsi con lui su un piano strettamente culturale, evitando di richiamare direttamente i risvolti politici del suo ragionamento, fosse dovuta alla volontà, per l'appunto, politica di non inimicarsi il partito senatorio, al fine di «dar consistenza alla sua lotta per la concordia di tutti i *boni*». Ancora secondo l'Autore, Cicerone riesce, dosando toni e sostanza delle obiezioni, a «dimostrare che oggi come oggi Catone è politicamente immaturo» (*op. ult. cit.*, p. 94) senza sminuirne mai apertamente l'autorevolezza, dialogando con lui con costante garbo e muovendo verso una continua *captatio benevolentiae*. Se anche per Servio possiamo notare l'assenza di un attacco direttamente politico, non possiamo tuttavia non notare come nel suo caso la critica fosse particolarmente violenta (negli specifici punti la analizzeremo tra breve). Le ragioni di tale maggiore libertà può essere effettivamente dovuta al rapporto di confidenza che legava i due, ma anche a due ulteriori aspetti: da un lato – e nella prospettiva indicata da Grilli – alla maggiore autorevolezza morale riconosciuta a Catone (in particolare presso il senato), e dall'altro alla più convinta superiorità che egli sentisse di avere, innanzitutto in quanto oratore, nei confronti dei *prudentes* (e della *scientia iuris*), rispetto a quanto potesse nei confronti di un noto esponente dello stoicismo in Roma. Che dell'autorità morale e della influenza personale di Catone egli sentisse il peso e che questo trasparisse nell'orazione, lo nota C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., pp. 167, 175; non è da sottovalutare, in questa prospettiva, che, anni dopo – *de fin.* 4.74 (per cui si veda *infra* p. 57 nt. 151) – egli sentirà il

tima, sorprendentemente, è peraltro la prima ad essere proposta, e consta della risposta a tre accuse: il fatto che l'Arpinate, al momento del processo, fosse ancora console; la circostanza che proprio lui fosse stato promotore di una *lex Tullia de ambitu*; infine, l'intima contraddizione espressa dallo stesso oratore, tra il generale moralismo a cui era improntato il suo comportamento e l'indulgenza mostrata nel caso della corruzione di Murena. Le critiche erano dunque volte a minare alle fondamenta la credibilità del difensore, al fine di privare di ogni credito le sue argomentazioni a sostegno del cliente<sup>136</sup>.

Anche nella risposta a Servio, Cicerone si trova a giustificare, dal punto di vista morale, il proprio comportamento, dovendo spiegare le motivazioni che lo avevano spinto a intervenire e a porsi in contrasto con l'amico, al quale lo univa una nota *familiaritas*<sup>137</sup>.

Ma ad avviso di Carl Joachim Classen, la cui precisazione appare estremamente opportuna, a differenza dell'attenzione mostrata nei confronti di Catone, del quale l'oratore si preoccupa di assicurarsi

bisogno di tornare solo sulla polemica nei confronti di Catone, neppure citando Servio. La sottile differenza nella costruzione della risposta ai due accusatori ci dice già qualcosa circa la percezione del ruolo del giureconsulto nella prospettiva dell'oratore.

<sup>136</sup> Riguardo all'accusa per la quale Cicerone, da console ancora in carica e da promotore della *lex Tullia de ambitu*, difendesse in tribunale un suo potenziale successore, accusato proprio di broglio (*pro Caec.* 2.3-3.6), si veda G. FALCONE, *Difesa del dominio*, cit., pp. 98 ss. Secondo lo studioso, presentandosi come l'*auctor* della *mancipatio*, l'oratore si pone come il tutore della 'ragione di stato', che assiste il *mancipio accipiens* al fine di preservare la *res publica* nelle sue mani. Si tratterebbe di una metafora che, nell'equiparazione sostanziale della situazione del *patronus* e del suo assistito con i protagonisti del trasferimento di proprietà, rappresenterebbe un'asse portante di tutto il discorso difensivo: la costruzione di un'«intima correlazione tra la conservazione della proprietà privata [tramite la sua difesa] e la stabilità della *res publica*» (p. 108, ma sul punto pp. 105 ss.). Mi sembra di poter aggiungere, sulla scia di tale interpretazione, che non a caso i verbi *promittam* e *spondeam* si ripetevano (seppure in un'argomentazione organizzata in modo parzialmente diverso – G. FALCONE, *Difesa del dominio*, cit., p. 102) anche nella *pro Caecina* e anche in quel caso, come abbiamo visto, era forte l'invito di Cicerone ai giudici a trascendere la causa concreta e decidere guardando al bene supremo della stabilità della *res publica* (un parallelo tra le due opere è già in G. FALCONE, *Difesa del dominio*, cit., pp. 106 s.). Sul complesso delle risposte a Catone, C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., pp. 131 ss.; A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion*, cit., pp. 203 s.

<sup>137</sup> Servio, lo dice lo stesso Cicerone, *gravissime et acerbissime* <se> *ferre dixit me familiaritatis necessitudinisque oblitum causam L. Murenae contra se defendere* (*pro Mur.* 3.7). Sul significato di *familiaritas*, che soprattutto in connessione con un riferimento alla *necessitudo*, come avviene nel nostro caso, denota una vicinanza tipica delle relazioni politiche, laddove la sola *amicitia* rimanda a un legame esclusivamente affettivo, J. HELLEGOUARÇ'H, *Le vocabulaire*, cit., pp. 68 ss.

l'approvazione e verso il quale dimostra costante rispetto fin dal primo riconoscimento quale *gravissimus et integerrimus vir*<sup>138</sup>, a Servio non è riservata una vera e propria «caratterizzazione della persona», dal momento che «gli epiteti *sapientissimus* e *ornatissimus* denotano, sì, riguardo e rispetto, ma hanno un contenuto così ampio che difficilmente assumono una specifica forza espressiva»<sup>139</sup>. Non solo, rileva ancora lo studioso, spiegandone la relativa importanza, «egli si dedica piuttosto alle sue obiezioni, e, contrariamente a quelle di Catone, che in uno sguardo retrospettivo non indica ancora come accusa (*accusatio*: come al § 6 lin. 4), ma come biasimo (*castigatio*: § 7, lin. 7), le caratterizza come accuse personali o rimostranze (*conquestio*: § 7, lin. 7, ribadite con *gravissime et acerbissime ferre*)»<sup>140</sup>.

La risposta dell'Arpinate è espressa comunque in tono ancora quantomeno pacato<sup>141</sup>: prima il riconoscimento all'avversario del legame di amicizia e il ricordo del dovuto sostegno durante la campagna elettorale<sup>142</sup>, quindi la spiegazione della presa di posizione al fianco

<sup>138</sup> *pro Mur.* 2.3. C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 131 – il confronto è con *pro Mur.* 3.7\*.

<sup>139</sup> C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 134. M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 79 nt. 49, tuttavia, seguito da A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 455 nt. 11, osserva come l'espressione impiegata per il giureconsulto non sia posta in tono ironico. C. MACDONALD, *Cicero Pro Murena*, Bristol 1969, p. 60, nota la convenzionalità degli epiteti. Sul punto anche M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», cit., p. 189 nt. 282.

<sup>140</sup> C.J. CLASSEN, *loc. ult. cit.*

<sup>141</sup> Il tono è, in effetti, sorvegliato, quasi si trattasse di una riflessione che l'avversario non avrebbe potuto che condividere, la descrizione di un comportamento necessitato che giustifica un altro contegno ineludibile, a cui la *familiaritas* (§ 4.10) non può fare da impedimento. C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., pp. 134 s. sottolinea il «tono amichevolmente personale» scelto da Cicerone in questo passaggio, e alla sua «rinuncia a incisività e ad astiosità, ma anche ad ogni ironia». Sulla ricerca svolta abitualmente da un oratore sulla psicologia dell'avversario, anche se con più specifico riferimento al reo, si veda S. MARCHETTI CITRONI, *L'avvocato, il giudice, il «reus» (la psicologia della colpa e del vizio nelle opere retoriche e nelle orazioni di Cicerone)*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 1986, 17, pp. 93 ss.

<sup>142</sup> Cicerone fa notare (*pro Mur.* 3.7-8) di aver appoggiato Servio per la corsa al consolato, sia come amico, sia come cittadino influente e console – 3.7 *nihil tibi consulatum petenti a me defuit quod esset aut ab amico aut a gratioso aut a consule postulandum*. E, proprio a partire da questa affermazione, premessa della necessità che i tempi impongono di venir meno ai doveri dell'*amicitia* in ragione dell'attenzione che la situazione politica reclama, R. TOSI, *Dizionario delle sentenze latine e greche*, 13ª ed., Milano 2000, osserva come, in questo punto, l'oratore possa richiamarsi a un precetto delle XII Tavole secondo il quale il compito del console è quello di mantenere la *salus publica* (cfr. *Cic. de leg.* 3.3.8). Su questo argomento, come momento centrale della strategia difensiva dell'oratore, si veda *infra* pp. 50 s. e 94 ss.

di Murena: egli, afferma Cicerone, non è tenuto a condividere, in nome dell'amicizia, l'attacco mosso a quest'ultimo dal giurista, e inoltre – questa è la giustificazione più insistita – un'antica amicizia lo lega anche al soldato e gli impone di non astenersi dalla sua difesa<sup>143</sup>. Quest'ultimo passaggio permette a Cicerone di entrare già nel merito del lavoro di Servio, anticipando, nella sostanza, il quadro di riferimenti concettuali alla figura del giurisperito che il discorso renderà ben presto espliciti<sup>144</sup>. Il *respondere* e l'*advocatio*<sup>145</sup>, alla cui pratica Servio è assiduo, e per la quale non si cura di badare chi sia, di volta in volta, il destinatario del suo *consilium*, fungono da giustificazione per lo stesso amico-oratore. Difendere Murena, osserva Cicerone, è un dovere ineludibile di assistenza, tanto quanto quello di fornire consulenza legale a chiunque la richieda. E se la difesa e il confronto aperto con Servio sono un *officium* a cui il *patronus* è tenuto, allora è esclusa sia ogni implicazione personale, sia la benevolenza che ne deriverebbe. Ecco che, sfruttando lo stesso punto di vista dell'avversario, l'Arpinate sgombra il campo da una imbarazzante critica, e, osserva, potrà parlare liberamente, anzi, si rivolgerà al giurista come a un fratello, concedendo ciò che è possibile concedere all'amico: una notazione che appare quasi ironica pensando al tono effettivamente duro che le accuse rivolte alla *iuris prudentia* assumeranno di lì a poco. Quindi il discorso entra nel merito, con la confutazione dei capi d'imputazione mossi a Murena.

Come osserva Leeman, tenuto conto che Servio, in quanto primo accusatore, doveva aver parlato per primo intervenendo sulla *contentio dignitatis*, sua e di Murena, seguito da Catone, che si era occupato della *reprehensio vitae* dell'imputato e della vera e propria accusa *de ambitu*, Cicerone riorganizza a proprio piacimento l'ordine delle risposte, a tutto vantaggio della propria strategia difensiva: «he created an extremely varied and lively, yet logical, speech with numerous apostrophes and great variety in tone and spirit»<sup>146</sup>. Prende, dunque, le mosse dalla *reprehensio vitae*, argomento che viene affrontato piuttosto rapidamente, dando conto del comportamento del-

Sul patronato giudiziario a Roma all'epoca di Cicerone si rinvia a J. M. DAVID, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine*, Roma 1992.

<sup>143</sup> *pro Mur.* 3.8-4.9.

<sup>144</sup> *pro Mur.* 4.9\*. Riferendosi proprio a questo passaggio, A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., p. 104, afferma che Servio era per Cicerone il modello esemplare di giuriconsulto, «memorable expresión de romanidad (o de cinismo)».

<sup>145</sup> Il riferimento è all'*officium* dell'*agere*, e cioè allo svolgimento dell'assistenza tecnica collaterale al processo.

<sup>146</sup> A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion*, cit., p. 206.

l'imputato nella provincia d'Asia e respingendo l'accusa di mollezza (5.11-6.14)<sup>147</sup>; quindi passa alle considerazioni sulla *dignitas* dei due candidati al consolato, che è anche il punto che interessa maggiormente Cicerone, tanto da occupare gran parte del suo discorso (6.14-26.53); a seguire, e tutto sommato rapidamente (26.54-38.83), si occupa del *crimen ambitus*<sup>148</sup>. Ed è in seno alla seconda sezione, in cui l'Arpinate risponde direttamente a Servio, che si colloca la critica ai giuristi che a noi più interessa, di un'ironia ma anche di una severità che la rendono paragonabile solo a poche altre nella produzione dell'Arpinate<sup>149</sup>. Nella seconda e nella terza parte della *refutatio*, l'argomentazione di Cicerone si snoda attraverso uno schema ben decifrabile nel suo insieme, una struttura parallela che ruota attorno alle figure degli accusatori principali di Murena: la critica rivolta al *ius* e al lavoro del giurista, fulcro della descrizione della *dignitas* del giureconsulto, serve a dimostrare la scarsa idoneità della preparazione di Servio per il consolato ed ha lo scopo di screditare la figura del giurista, come candidato e come proponente l'accusa; parallelamente, le obiezioni mosse alla dottrina stoica intendono minare alle fondamenta la critica condotta sul terreno della morale e mossa da Catone, in

<sup>147</sup> La difesa dell'*ethos* dell'imputato (come dell'oratore stesso) era volta, in Cicerone, a dimostrare la sua *dignitas vitae* e la sua *dignitas gestorum* (L. CALBOLI MONTEFUSCO, *Cicerone de oratore*, cit., pp. 253 s.). Su questa parte C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., pp. 137 ss. Sul confronto delle *dignitates* nel processo, si veda *supra* p. 51 s. nt. 132.

<sup>148</sup> A fronte dei quattro paragrafi nei quali è trattato il tema della *reprehensio vitae*, quello relativo alla *dignitas* dei due candidati ne occupa ben 38, mentre alla terza accusa, di broglio, ne sono riservati 27. Non ha forse torto chi, come F. CANCELLI, *La giurisprudenza unica dei pontefici e Gneo Flavio: tra fantasie e favole romane e romanistiche*, Roma 1996, p. 129, osserva come l'insistenza sul punto fosse dovuta anche al fatto che Cicerone era «a corto di altri buoni argomenti di difesa» per le questioni più sostanziali.

<sup>149</sup> Secondo E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 167 s., tuttavia, la *pro Murena*, «una delle prove più felici della stupefacente vitalità dell'oratoria ciceroniana», presenta «una satira lieve e arguta, che non scade mai nella derisione e nella beffa volgare». Considerato il contesto in cui il discorso fu pronunciato, quasi contemporaneamente alla repressione della congiura di Catilina che Cicerone condusse, secondo Narducci, con effettiva decisione, l'Autore non condivide l'opinione espressa già da Plutarco (*Cic.* 35.4) secondo cui l'Arpinate, preoccupato dal confronto con il rivale Ortensio, non avrebbe dato, nel pronunciarla, il meglio di sé. L'umorismo e l'arguta presa in giro dell'avversario – su cui ancora E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 306 s. – sono componenti essenziali della retorica ciceroniana, come dimostra la digressione sul tema che l'autore mette in bocca a Cesare Strabone nel II libro del *de oratore* (2.58.235 ss.); e merita ricordare anche come, in *Brut.* 93.322, lo stesso Arpinate si compiaccia della propria capacità di esercitare il motteggio e l'ironia.

particolare riguardo al *crimen ambitus*, al fine di ridimensionarne la credibilità<sup>150</sup>. I passaggi che più ci interessano, dunque, sono parte di un'impalcatura retorica ben studiata, volta al perseguimento di una precisa strategia espositiva, che ne spiega i toni e la giustifica nella sua stessa esistenza, anche se, non per questo, ne mette in dubbio la genuinità del contenuto<sup>151</sup>. Peraltro le motivazioni ciceroniane sareb-

<sup>150</sup> Sulla risposta a Catone, di cui non possiamo occuparci, C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., pp. 160 ss., e in particolare 164 ss. per quanto attiene ai motivi che la guidano.

<sup>151</sup> La dottrina sottolinea, quasi unanimemente, come le opinioni di Cicerone fossero totalmente condizionate dalla contingenza della causa: per tutti, J. ADAMIETZ, *Marcus Tullius Cicero. Pro Murena. Mit einem Kommentar*, Darmstadt 1989 p. 122; M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla Direzione*, in *BIDR*, 1991-1992, 95-96, p. 548). D. MANTOVANI, *Cicerone e il doppio ritratto di Tubero il vecchio. Sul liber de iure civili in artem redigendo*, in *SDHI*, 2009, 75, p. 115 nt. 11 nota come il suo pensiero rappresentasse un mero luogo comune retorico; a un ragionamento piegato alla contingenza della causa ma non per questo meno attendibile fa riferimento A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 101. Sulla stessa linea P. GIUNTI, *Consors vitae. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano 2004, p. 180. Che le critiche a Servio e più in generale le valutazioni circa la giurisprudenza espresse nella *pro Murena*, non possano essere attribuite esclusivamente all'occasione lo osserva, giustamente, C. CATEGRIT-MOATTI, *Droit et politique dans le «Pro Murena» de Cicéron*, in *RD*, 1983, LXI, pp. 515 ss., secondo il quale i giudizi espressi in questo contesto fanno parte «d'une réflexion cohérente et plus large sur la place du droit et des juristes dans la cité et constituent un véritable "thème cicéronien" dont la définition donne au discours lui-même une signification nouvelle». La sua prospettiva di analisi, come vedremo, è, a nostro avviso, pienamente condivisibile, anche se l'accostamento della critica al diritto e ai giuristi, alla stigmatizzazione di certi atteggiamenti dei retori, ci sembra debba essere fatta con cautela, in particolare in un'orazione come quella di cui ci stiamo occupando, nella quale l'Arpinate opera un aperto distinguo tra l'utilità e l'importanza dei due saperi. Altrove, è lo stesso Cicerone (*de fin.* 4.74) a ricordare di aver volutamente ridicolizzato le proprie argomentazioni rispondendo a Catone nella *pro Murena*: *conferam tecum, quam cuique verbo rem subicias; nulla erit controversia. Omnia peccata paria dicitis. Non ego tecum iam ita iocabor, ut isdem his de rebus, cum L. Murenam te accusante defenderem. Apud imperitos tum illa dicta sunt, aliquid etiam coronae datum; nunc agendum est subtilius*. L'Arpinate, però, non si riferisce qui al tono e alla sostanza dell'intera orazione di difesa, bensì alla sola parte dedicata alla critica del rigorismo catoniano, sia in ambito morale che politico. La critica a Servio resta dunque esclusa dalla tardiva autocritica. Sul punto si veda anche E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 168 ss., secondo il quale proprio in questo contesto inizia a delinarsi il modello etico di riferimento per Cicerone, improntato a uno stoicismo moderato. Sugli appunti mossi allo stoicismo nella *pro Murena*, già E. NARDUCCI, *Modelli etici e società. Un'idea di Cicerone*, Pisa 1989, pp. 25 ss. Resta convincente il giudizio di M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 80 s. e nt. 52, il quale sofferma la propria attenzione sul carattere dell'orazione, «un'arringa laudativa e piacevolmente beffarda», di cui sono protagonisti personaggi di una cultura raffinata che sa «prendersi in giro», usare «ironia» e «umorismo».

bero risultate convincenti presso i giuridici e il suo uditorio solo se fossero state riconoscibili e verosimili<sup>152</sup>, e, per altro verso, come vedremo meglio più avanti, i motivi di fondo degli appunti mossi ai *prudentes* in questa circostanza, trovano un precedente nella stessa *pro Caecina* e ancor maggiori conferme nello sviluppo delle medesime tematiche in opere successive.

Veniamo, dunque, direttamente ai passaggi nei quali l'Arpinate pone a confronto la *dignitas* dei due candidati, nel senso dei meriti (*dignitates*) acquisiti da ciascuno ai fini del conseguimento della suprema magistratura, operazione che implica una comparazione anche delle loro cariche (ancora *dignitates*)<sup>153</sup>. Sondare, appunto, la *dignitas* di un soggetto, nella società romana, significava di fatto valutare che ad esso spettasse correttamente un ruolo «come il riconoscimento, da parte del gruppo, dei meriti [...] e del rango che ne consegue»<sup>154</sup>, laddove lo stesso termine *dignitas* finisce per indicare, come abbiamo evidenziato, sia la carica che le ragioni sociali e personali che ne consentono il raggiungimento<sup>155</sup>.

È questa l'occasione per il primo affondo personale nei confronti di Servio, dipinto come un uomo rivolto al passato e poco lucido ri-

<sup>152</sup> Molto opportunamente già D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., p. 630, rilevava come, affinché l'orazione fosse credibile e quindi efficace agli occhi dei giudici, essa dovesse poggiare su un fondo di verità. La strumentalità delle accuse ciceroniane a Servio in quanto giurista, ancora secondo l'Autore, sarebbe comunque ribadita a più riprese (part. p. 632).

<sup>153</sup> Come nota A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion*, cit., p. 207, in questa parte il tono si alza e gli argomenti proposti sono funzionali anche alla terza parte della *confutatio*, relativa direttamente al *crimen ambitus*. C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 141 rileva, viceversa, come, in questa sezione, al pari di altre dell'orazione, «l'efficacia dell'argomentazione dipenda dalla forma stilistica». Sulla *contentio dignitatis*, un passaggio quasi obbligato delle orazioni che affrontavano accuse di *ambitus* – «Topik einer ambitus-Rede» –, A. BÜRGE, *Die Juristenkomik in Ciceros Rede pro Murena. Übersetzung und Kommentar*, Zürich 1974, pp. 71 ss.

<sup>154</sup> Così, di recente, R. FIORI, *Bonus vir*, cit., p. 117.

<sup>155</sup> Sul valore della *dignitas* come parametro di riferimento della carriera politica nella Roma repubblicana, ampiamente, D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., *passim* e in part. pp. 620 ss. Sul tema si veda anche F. M. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica*, 2<sup>a</sup> ed., Napoli 1994. Da ultimo, un approfondimento sull'accezione del termine *dignitas* in riferimento al diritto e agli operatori che se ne occupano, è in U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari 2009, p. 3 ss.; M. DE FILIPPI, *Dignitas tra repubblica e principato*, Bari 2009, pp. 19 ss. Si cfr. anche C. GIACHI, *Dignitas e decus del pretore. Un primo studio sul commento di Ulpiano all'editto de postulando [D. 3.1.1.pr-6]*, in *Iuris quidditas. Liber amicorum per Bernardo Santalucia*, Napoli 2010, part. pp. 83 ss., ove ult. bibl.

spetto alla visione della vita politica e sociale romana – un appunto, questo, che, come avremo modo di vedere, costituisce un leit motiv di tutta la stilizzazione ciceroniana dell'avversario all'interno dell'orazione<sup>156</sup> –: laddove Murena è indicato come l'uomo operoso nella salvaguardia della patria, Servio è il politico (e poi lo studioso) piegato su se stesso, capace di impegnarsi solo in battaglie sterili e irrilevanti per il bene comune.

Il primo nodo affrontato dall'oratore è il confronto delle origini familiari<sup>157</sup>. Cicerone riconosce a Servio la *dignitas* che deriva dal *genus* (dai natali, uno dei tre elementi fondanti la *nobilitas*<sup>158</sup>), dall'*integritas* (dalla rettitudine), dall'*industria* (dall'applicazione, come aspetto della *virtus* dell'uomo politico romano che è capace di far fronte alle evenienze<sup>159</sup>), e da tutti gli altri *ornamenta* che rendono un uomo meritevole di aspirare al consolato, ma afferma che altrettanto può dirsi di Murena (*pro Mur.* 7.15\*). E se Servio ha mostrato di disprezzare le origini del soldato<sup>160</sup>, esaltando le proprie (ecco una conferma esplicita che le considerazioni di Cicerone erano una risposta a quelle avanzate da Servio), non solo ha commesso un errore politico, ma ha dato ai giudici un'immagine non veritiera: quella del giurista, afferma Cicerone, è certamente una *summa nobilitas*, ma *hominibus literatis et historicis est notior, populo vero et suffragatoribus obscurior* (*pro Mur.* 7.16\*). Il padre, ricorda l'oratore, era di rango equestre e non lasciò segni della propria virtù, cosicché il ricordo della nobiltà di stirpe di Servio è lontano, oscuro e inutile, dal momento che non è vivo nella memoria dei contemporanei<sup>161</sup>. E ancora,

<sup>156</sup> Ma tale critica troverà varie conferme anche nei giudizi su Servio conservati anche altrove, per cui si veda *infra* pp. 219 ss.

<sup>157</sup> Un passaggio che, come osserva C. MACDONALD, *Cicero pro Murena*, cit., p. 71 è un esempio dell'abilità retorica e di statista di Cicerone.

<sup>158</sup> J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., pp. 234 s.

<sup>159</sup> *Op. ult. cit.*, pp. 253 s. Allo stesso ordine di significato si riferiscono i concetti di *cura* e *diligentia*.

<sup>160</sup> Su questa parte dell'orazione di Servio, M. PIERPAOLI, *Il discorso*, cit., pp. 239 ss., ove ult. bibl.

<sup>161</sup> Servio discendeva effettivamente da un'antica famiglia patrizia, che annoverava solo uno o due ascendenti consolari (W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 25; R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional Politics*, cit., p. 4). Sappiamo che il nonno era stato senatore, ma il padre, come Cicerone maliziosamente ricorda, era solo un *eques*, in ragione di un trasferimento allo *status* plebeo che F. MÜNZER, 'Ser. Sulpicius Rufus', in *RE*, 4A, 1931, p. 851 attribuisce a quel P. Sulpicio, tribuno nell'anno 88 che collaborò con Mario e che l'Autore ipotizza fosse fratello o cugino del padre del giurista (sull'attività oratoria di quest'ultimo, *Cic. Brut.* 49.182 s., 55.201 ss.). Sui rapporti tra i Servii Sulpicii e la compagine mariana, recentemente, E. GABBA, *Per una*



è addirittura con un elogio che l'oratore motiva la scelta di intervenire sui natali di Servio: egli è solito annoverare il giurista tra gli *homines novi*, ricordando come siano stati la sua *virtus* e il suo impegno – non la stirpe – a farlo ritenere *dignus* del consolato<sup>162</sup>. Il riconoscimento delle qualità intellettuali di Servio nasconde un ulteriore rinvio alla ingiustificata accusa mossa dal giurista alle origini di Murena. Il tono è dimesso, rispettoso – *omittamus igitur de genere dicere cuius est magna in utroque dignitas; videamus cetera (pro Mur. 7.18\*)* – ma la sostanza delle affermazioni va al cuore del problema di legittimazione al *cursus honorum* che poteva affliggere Servio. Egli è degno per qualità personali della suprema carica, ma non può ritenersi più meritevole del suo avversario.

Come nota, mi pare opportunamente, Leeman<sup>163</sup>, la strategia di Cicerone sul punto mira a incrinare la credibilità dell'impostazione proposta dallo stesso Servio e a farla diventare un motivo di imbarazzo per lo stesso giurista. Quest'ultimo doveva aver rilevato, con meraviglia e sottintendendo un'inevitabile addebito nei confronti di Murena, come egli stesso, pur essendo di famiglia patrizia, non avesse ottenuto il consenso di un elettorato per la maggior parte della medesima estrazione. L'Arpinate, in risposta, aveva sviluppato un ragionamento che doveva risultare particolarmente efficace per la probabile presenza di molti plebei tra i giudici. Da un lato aveva ridotto Servio al medesimo rango di Murena: entrambi – per una nobiltà troppo antica l'uno, per origini l'altro – dovevano considerarsi *homines novi*, come peraltro era lui stesso, e l'astuto inciso impedisce anche all'avversario di considerare la notazione denigrante; dall'altro

*biografia di Servio Sulpicio Rufo*, in *Athenaeum*, 2008, 96.1, pp. 397 s. Per questo probabilmente il padre di Servio non aveva potuto percorrere il *cursus honorum* e per questo, come Cicerone afferma, l'attività intellettuale era stata la via del riscatto per il giurista.

<sup>162</sup> Come ricorda Y. THOMAS, *A Rome, pères citoyens et cité de pères (II<sup>e</sup> siècle avant J.-C. – II<sup>e</sup> siècle après J.-C.)*, in A. BURGUIÈRE, C. KLAPISCH ZUBER, M. SEGALÉN e F. ZONABEND (a cura di), *Histoire de la famille*, I, 2<sup>a</sup> ed., Paris 1994, p. 204, erano sufficienti tre generazioni («les trois pères») per acquistare o perdere la legittimazione a uno *status*. Perciò, ad esempio, L. Emilio Scauro (console nel 115 a.C.), nonostante fosse di famiglia patrizia, era stato assimilato, nel 54 a.C., a un *homo novus*: dal suo bisavolo in poi, infatti, nessuno aveva ricoperto più delle magistrature. Si tratta di una situazione simile a quella in cui si trovava Servio e perciò Cicerone, dicendo di annoverare il giurista tra gli *homines novi* si limita a rilevare un dato oggettivo e a sfruttarlo a proprio vantaggio. Sul significato di *nobilis* e *nobilitas*, per tutti, M.H. CRAWFORD, *s.v. nobiles*, in *Der Neue Pauly*, 8, pp. 967 ss. (ove ult. bibl.); B. NÄF, *s.v. nobilitas*, in *Der Neue Pauly*, 15/1, pp. 1069 ss. (ove ult. bibl.)

<sup>163</sup> A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion*, cit., p. 207.

toccava la sensibilità dei *iudices* plebei sminuendo l'importanza delle origini per l'accesso al consolato, dal momento che, in luogo di screditare la *dignitas* di Servio, egli si limita a equipararla, pur nel rango inferiore, a quella di Murena.

Ha lo scopo di avvicinare la *dignitas* dell'accusato e del suo accusatore anche il successivo argomento che ridimensiona i meriti di Servio, designato come primo alla carica di questore: per entrambi, infatti, la questura è indicata come scarsamente significativa<sup>164</sup>; di ben diversa levatura (ancora per entrambi) è, viceversa, l'attività quotidiana.

Siamo al punto in cui si apre la lunga riflessione per noi di maggior interesse<sup>165</sup>. Il primo riferimento è assolutamente elogiativo. Servio viene descritto mentre, assieme a Cicerone<sup>166</sup>, si applica in quella

<sup>164</sup> La provincia toccata in sorte a Murena è *tacitam et quietam*; la questura ostiense di Servio, *non tam gratiosam et inlustrem quam negotiosam et molestam* (*pro Mur.* 8.18), un giudizio simile, quest'ultimo a quello che vedremo più avanti per la pretura del giurista (per la quale si veda *infra* pp. 93 ss.). Sulla questura di Ostia, ricoperta da Servio nel 74, T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, II, New York 1952, pp. 103, 109).

<sup>165</sup> Una panoramica sull'argomentazione dei §§ 19-30 è in D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., pp. 629 ss. Ma si vedano anche, più nello specifico, C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., pp. 142 ss. e A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion*, cit., pp. 209 ss.

<sup>166</sup> Seppure Cicerone sia stato da autorevoli studiosi annoverato tra i giureconsulti – per tutti, F.P. BREMER, *Iurisprudentiae*, I, cit., pp. 127 ss.; F. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 85 ss., cfr. C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 266 e nt. 222 –, e nonostante non sia del tutto abbandonata la tendenza a esasperare le competenze giuridiche dell'oratore fino a farne una figura di eccezionale esperto del diritto, quasi a cavallo tra le due specializzazioni dell'oratoria e della *iuris prudentia* – sul punto si veda *supra* p. 3 nt. 7 –, come abbiamo avuto modo di osservare, tale prospettiva ci sembra inopportuna. In questo senso, V. ARANGIO-RUIZ, *Cicerone giurista*, in *Marco Tullio Cicerone. Scritti commemorativi pubblicati nel bimillenario della morte*, Roma 1961, pp. 187 ss. (= in *Scritti di diritto romano*, IV, Camerino 1977, pp. 259 ss.), sul quale si veda *infra* p. 197 nt. 281. Ciononostante dovremo rilevare più volte la tendenza dello stesso Cicerone a dipingersi come *iuris consultus*. Più avanti, nella stessa *pro Murena*, egli accomuna la propria *adsiduitas* al foro a quella di Servio, ma in quel caso, pur paragonandosi al giurista, è più che plausibile che l'oratore parli della propria attività di oratore. In questo caso, invece, riferendosi all'*urbana militia respondendi scribendi cavendi*, sembra che l'oratore intendesse effettivamente assimilare le proprie occupazioni a quelle del giurista, in un'immagine che può essere avvicinata a quella che di sé l'oratore darà nel *de legibus* – per cui si veda *infra* p. 196. Non mi pare, tuttavia, che, come osserva A. BÜRGE, *Die Juristenkomik*, cit., p. 71, adoperando *nobiscum* e *hanc* l'oratore intenda includere anche se stesso nella rappresentazione ironica che seguirà. Quella sarà, per l'appunto, rivolta alla sola giurisprudenza, di cui l'Arpinate mostra di non condividere i metodi – come, peraltro, lo stesso Bürge osserva ampiamente (*op. ult. cit.* part. pp. 36 ss.). Indica l'impiego

che, con una definizione celeberrima, viene indicata come una *urbana militia*<sup>167</sup>, dedicandosi alle occupazioni tipiche del giureconsulto: il *respondere*, il *cavere* e lo *scribere*<sup>168</sup>. Ma l'Arpinate riesce immediatamente a ridimensionare il valore di queste attività, descrivendole come foriere di preoccupazioni e di irritazioni, svolte a beneficio di clienti spesso stupidi e arroganti (*pro Mur.* 9.19<sup>\*</sup>); un lavoro non privo di difficoltà ma svolto più per il piacere altrui che per il proprio<sup>169</sup>. Coniando l'espressione *urbana militia* per designare le attività del *iuris prudens* – un ossimoro, più che una metafora, come osserva Carl Joachim Classen, dal momento che «*militia* sta in netta contrapposizione con *domi*, cioè con *urbs*, e non ha spazio per *respondere*, *scribere*, *cavere*»<sup>170</sup> –, certamente non a caso, l'oratore crea, a livello linguistico, un parallelo tra la figura del giurista Servio, il cui lavoro è tipico dell'*Urbs*, e quella del soldato Murena, i cui meriti sono interamente identificati con l'esercizio della *militia*<sup>171</sup>.

di *nobiscum* come la rinnovata dimostrazione di un «atteggiamento amichevole e conciliante», C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 142.

<sup>167</sup> Sul significato e sulle allusioni dell'espressione *urbana militia*, sulla quale torneremo tra breve, per tutti: A. BÜRGE, *Die Juristenkomik*, cit., pp. 71 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 97 s. e 116 s.

<sup>168</sup> *pro Mur.* 9.19<sup>\*</sup>. Sul significato di *scribere*, A. BÜRGE, *Die Juristenkomik*, cit., p. 77, secondo il quale, prima della diffusione della pratica formale di 'scrivere opere giuridiche', il verbo doveva avere un significato più prossimo a *agere*. In questo intendono lo *scribere* varie edizioni del testo: L.E. LORD (a cura di), *Cicero. In twentyeight volumes*, X, 1967, London-Cambridge-Massachusetts, p. 169 traduce «writing documents»; A. BOULANGER (a cura di), *Cicéron. Discours. Tome XI*, Paris 1946, p. 41, con «rédiger des formules» (con un riferimento più specifico alla collaborazione del *iurisconsultus* al compito del magistrato nella fase *in iure* del processo formulare; G. FERRARA (a cura di), *Cicerone, Due scandali politici (pro Murena, pro Sestio)*, 5<sup>a</sup> ed., Milano 2006, p. 94, propende per un generico «stendere documenti legali». Il verbo pare in effetti sostituire *agere* nella nota triade dei compiti del giureconsulto (cfr. *de or.* 1.48.212<sup>\*</sup>) e dovrebbe dunque far pensare alla stesura di documenti (o magari dei pareri) in ambito processuale, a meno che non si ammetta (ma considerato il contesto, l'ipotesi appare più implausibile) che Cicerone, certamente autore sensibile alla questione della letterarizzazione del diritto, intendesse far riferimento proprio alla stesura di opere a contenuto giuridico. Per un confronto della triade *respondere*, *scribere* e *cavere* con quella di *de or.* 1.48.212<sup>\*</sup>, *respondere*, *agere* e *cavere* – entrambe ritenute dall'Autore sopravvalutate per il valore «oracolare» loro attribuito – si veda F. CANCELLI, *L'assistenza*, cit., pp. 6 ss. Sui *munera* del *iuris consultus*, F. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 95 ss.; M. BRETON, *Storia*, cit., pp. 160 s.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 106 s.

<sup>169</sup> Anche se, va notato, poco più avanti l'Arpinate osserverà quanto rechi disprezzo e fastidio a molti la frequentazione assidua del foro da parte di giuristi e avvocati (*pro Mur.* 9.21).

<sup>170</sup> C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 142.

<sup>171</sup> Non a caso la *militia* definita dall'aggettivo *urbana* – la giurisprudenza come

In una sapiente compenetrazione di messaggi positivi e negativi, l'Arpinate, descrivendo il lavoro del giurista, gli tributa il doveroso riconoscimento per lo svolgimento di un lodevole *munus*, frutto della padronanza di una *scientia* utile a molti e alla stabilità della *civitas* stessa, ma trasmette questo messaggio con una immagine sbiadita e incolore. Dal primo punto di vista, la visione del diritto giurisprudenziale appare in continuità con i giudizi della *pro Caecina* espressi qualche anno prima<sup>172</sup>. E in effetti la medesima impressione potrebbe trarsi dalle parole pronunciate quasi di seguito, quando, dopo aver lodato le doti belliche e il valore di Murena, l'Arpinate afferma di ritenere i due antagonisti come egualmente meritevoli per *honestas* e *dignitas*, e di dover controbattere solo all'opposizione di Servio che pretende di arrogare a sé e al suo impegno nel foro gli unici meriti per raggiungere il consolato. Senonché, proprio dietro a questa affermazione si nasconde la chiave di lettura dell'approccio ciceroniano alla valutazione del *ius* e dei *prudentes*, un approccio che, come anticipavamo, esclude una netta contrapposizione tra i giudizi espressi nell'*oratio pro Murena* e nell'*oratio pro Caecina*. Il punto di vista dell'Arpinate è, in questo caso, la valutazione di quanto utile risulti l'esercizio della *iuris prudentia* per il conseguimento della suprema magistratura: tutto ruota, in effetti, attorno alla *dignitas*, ed è su questa – intesa sia come ruolo sia come strumento atto a raggiungerlo – che l'oratore focalizza la propria attenzione quanto al merito del lavoro del giurista.

Come a tentare un'estrema giustificazione per le critiche che muoverà di lì a poco, Cicerone osserva ancora come egli vorrebbe equi-

una sorta di esercito che mantiene l'ordine e la pace, con gli strumenti del diritto, all'interno della città – si contrappone alla *militia* che assicura, al di fuori delle mura dell'*Urbe*, quella pace che sarà immediatamente di seguito indicata come necessaria premessa della stessa esistenza delle pratiche sociali capaci di garantire la pacifica convivenza civile, tra le quali è il diritto.

<sup>172</sup> Un parallelo tra i giudizi espressi nelle due orazioni è colto da M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., pp. 35 s., il quale nota che in entrambe Cicerone ammette come «siano i giuristi a decidere quale sia il diritto in vigore». La considerazione isola un aspetto effettivamente interessante – lo avevamo già anticipato –, contribuendo a smussare la netta contrapposizione con la quale le due fonti vengono generalmente lette. In questo senso è forse necessario riflettere sulla conclusione dello stesso Autore, per cui, rispetto al discorso in difesa di Cecina, «l'unico motivo veramente nuovo affiora nel § 28 della *pro Murena*, dove Cicerone si vanta del fatto che, se lo volesse, potrebbe in un *triduum* diventare *iuris consultus*» (M. TALAMANCA, *loc. ult. cit.*, ma sul punto si veda *infra* pp. 88 s.) sottintendendo, cioè, che solo su questo punto l'oratore sarebbe risultato più duro rispetto all'orazione in difesa di Cecina.

parare l'*honestas* e la *dignitas* dei due, ma a impedirglielo è lo stesso Servio: è lui che si ostina a graduare i meriti, e allora egli non può esimersi dal rispondere alla provocazione di presentare la *dignitas* conseguita *in foro* come prevalente rispetto a quella conseguita nelle *res militares* (*pro Mur.* 9.21\*). E lo fa tramite una descizione, in parallelo, delle abitudini che conseguono alle due occupazioni<sup>173</sup>, introdotta da una inequivocabile domanda retorica: *qui potest dubitari quin ad consolatum adiscendum multo plus adferat dignitatis rei militaris quam iuris civilis gloria?*

A questo punto un profondo solco tra le due *militiae* è già segnato: con la stessa immagine usata nell'orazione in difesa di Cecina, dove il diritto e i giuristi erano descritti come i baluardi della pace nella *civitas*, gli argini contro il disordine e la violenza, adesso l'*ars militiae* e i *milites* sono indicati come i garanti di quella stabilità su cui la repubblica poggia la sicurezza dei suoi studi e la possibilità di praticare il diritto. Le due considerazioni non sono contrastanti; è, per l'appunto, la ragione per la quale Cicerone guarda al diritto nell'un caso e nell'altro a determinare, nel primo contesto un'immagine paradigmatica del *ius* e dei *prudentes* (ovvero della *militia urbana*), e nel secondo ad assegnare a tutto questo un ruolo secondario.

Nell'ottica del consolato, in effetti, e cioè nella prospettiva della suprema magistratura cittadina, a cui è affidata la stabilità dell'*Urbs*, il maggior titolo di *dignitas* non possono che essere le ragioni di merito che assicurano la presenza nel candidato delle qualità atte a preservare la *res publica* dai disordini – è ovvio che i fatti cruenti nei quali si era sostanziata la congiura di Catilina costituivano un monito ben presente all'uditorio di Cicerone, e questi non poteva che contare sul fatto che, in un momento di eccezionale emergenza per la *res publica*, i giudici e il pubblico avvertissero come prioritaria la necessità del mantenimento dell'ordine.

Non a caso, la possibilità di conciliazione delle due prospettive, l'equilibrio tra le due funzioni, quella del *miles* e quella del *iuris prudens* si interrompe qui. In un contrasto assolutamente stridente con la prospettiva della *pro Caecina* si pone la lunga reprimenda che se-

<sup>173</sup> *pro Mur.* 9.22\* *Vigilas tu de nocte ... in propagandis finibus tuque in regendis*. Notiamo un riferimento all'*actio aquae pluviae arcendae* (*ille tenet et scit ut hostium copiae, tu ut aquae pluviae arcendatur*), mentre l'ultima immagine rinvia genericamente all'attività di consulenza dei giuristi legata ai mezzi di tutela della proprietà o del possesso di un bene (*ille exercitatus est in propagandis finibus tuque in regendis*). Sull'*actio aquae pluviae arcendae*, solo il primo di una serie di riferimenti espliciti a norme giuridiche, torneremo più avanti – *infra* p. 73 nt. 197.

gue: un'articolata critica all'utilità della *scientia iuris* e della sua pratica – e dunque ai giuristi – per la loro incapacità di fornire il prestigio necessario a raggiungere il consolato, a cui fa da contraltare l'esaltazione della *militia*. Da questo momento in poi qualsiasi velleità di equilibrio, qualsiasi scrupolo volto a mantenere la critica nei limiti del rispetto sono abbandonati: accingendosi a palesare le motivazioni del proprio argomento, Cicerone non pone più un freno ai propri giudizi in un crescendo di ironia e irriverenza<sup>174</sup>.

La prima immagine, introdotta dalla sarcastica descrizione di un giurista irragionevolmente innamorato del proprio 'mestiere' e convinto del suo valore, è fissata nella metafora del *ius* come una *filiola* (*pro Mur.* 10.23\*) che il suo interprete, Servio – a cui Cicerone si rivolge direttamente – corteggia, «un'immagine totalmente inusuale e chiaramente svalutativa» come osserva Carl Joachim Classen<sup>175</sup>. Dell'erroneità di tale convinzione l'oratore sembra quasi volerlo convincere, descrivendolo come un uomo meritevole per qualità personali (*continentia, gravitas, iustitia, fides*, oltre che, genericamente, di tutte le altre, in un ritratto che rinvia allo stereotipo del *bonus vir*)<sup>176</sup>, ma incapace di comprendere come la *disciplina iuris* non costituisse un impegno adeguato al raggiungimento del consolato o di ogni altro *honos*, per i quali sarebbe stato altrimenti *dignus*, anzi *dignissimus*

<sup>174</sup> Quanto all'ironia e all'umorismo usato da Cicerone dell'orazione, A. HAURY, *L'ironie*, cit., p. 133 osserva come «la conjuncture lui <scil. Cicerone> fournissait le pathétique; il sut le temperer d'humour que nos éditeurs appellent, selon leur fantaisie, ironie souriante, raillerie méchante, ridicule etc.».

<sup>175</sup> C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 144. A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion*, cit., p. 210 definisce questo passaggio: «a devastating description of Sulpicius». Con particolare riferimento alla successiva 'violenta satira dell'*ars iuris*', si dice convinto che questa gli fosse stata possibile solo perché ancora non aveva scritto il *de oratore*. Tale lettura però non tiene conto dell'effettiva assenza di una vera e propria discrasia tra i due contesti letterari; non trova, inoltre, giustificazione, a mio avviso, dal momento che, proprio sul piano dei contenuti, le considerazioni espresse nelle due opere presentano, come si è già accennato, significativi punti di contatto, proprio riguardo agli spunti più critici relativi ai nostri temi – si veda *infra* pp. 110 ss.

<sup>176</sup> Le medesime virtù tipiche del modello di *bonus vir* (su cui si veda *supra* p. 41 nt. 105; per la *fides* e la *gravitas*, quali virtù tipiche dell'uomo romano, strettamente legate alla sua potenziale condizione di *patronus*, J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., p. 275), Cicerone le attribuirà a Servio nell'*elogium* contenuto nella IX *Philippica* (per cui si veda *infra* pp. 303 ss.). È da notare, peraltro, che l'Arpinate tiene ben distinte le qualità personali del giurista dalla sua *scientia* – che viene apertamente messa in ridicolo –: lo stesso farà, ancora in riferimento a Servio, al § 30, e, più avanti, a Catone (§§ 60-61). Sul punto G. FALCONE, *Difesa del dominio*, cit., p. 98.

(*pro Mur.* 10.23\*)<sup>177</sup>. La spiegazione è espressa in modo molto limpido: *omnes enim artes quae nobis populi Romani studia concilient et admirabilem dignitatem et pergratam utilitatem debent habere* (*pro Mur.* 10.23\*).

La *scientia iuris* non possiede l'*admirabilis dignitas* e la *pergrata utilitas* tipica di tutte le *artes* che permettono di accedere al consolato<sup>178</sup>, osserva Cicerone, proiettando, peraltro, indirettamente, il diritto nell'orizzonte delle *artes*, termine denso di significato per la storia del diritto – e tanto più nella prospettiva ciceroniana – e sul quale torneremo più avanti. Non possiamo fare a meno di ritenere che, almeno in questo caso, l'oratore esasperasse la propria posizione, volutamente distorcendo una diversa realtà che gli era invece ben presente: l'immagine di inadeguatezza della *iuris prudentia*, espressa con toni così forti e in termini assoluti, rimane in effetti quasi isolata tra i riferimenti al diritto e ai suoi interpreti. Ed è sufficiente, per un rapido riscontro, anticipare un luogo del *de oratore* (*de or.* 1.45.198\*)<sup>179</sup>, nel quale, con una terminologia analoga a quella impiegata qui nella *pro Murena* l'Arpinate conclude con un giudizio del tutto opposto sull'utilità del *ius*: *iam ipsa vero per sese quantum adferat ius qui ei praesunt, honoris, gratiae, dignitatis quis ignorat?* La critica e la sua insistenza, dunque, appaiono, su questo punto, tutte dovute alla con-

<sup>177</sup> M. PIERPAOLI, *L'orazione*, cit., p. 245, ipotizza che Cicerone, proprio su questo punto – l'utilità della *scientia iuris* – risponda a Servio che aveva esaltato il diritto come disciplina necessaria alla *civitas* e ai cittadini, e quindi come merito per il consolato (l'argomentazione di Servio sarebbe stata vicina a quella di Cicerone nella *pro Caecina*). L'invettiva contro Servio e la disciplina da lui praticata, nella sua decisa durezza, osserva A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion*, cit., p. 210, era inevitabile per Cicerone. Egli doveva rispondere allo stesso giurista che, non meno duramente, aveva attaccato il blasone di Murena, e doveva farlo sul medesimo piano, nel tentativo di mettere in crisi la solidità delle sue argomentazioni. Alcuni decenni più tardi, Quintiliano così ricorda il trattamento riservato a Servio nella *pro Murena*: *duae simul huius modi personae Ciceroni pro Murena dicenti obstiterunt, M. Catonis Servique Sulpici: quam decenter tamen Sulpicio, cum omnes concessisset virtutes, scientiam petendi consulatus ademit!* (*Inst.* 11.1.69).

<sup>178</sup> In questo senso mi sembra solo parzialmente da condividere la posizione di C. CANTEGRIT-MOATTI, *Droit et politique*, cit., p. 517, secondo la quale «une chose en effet est, pour Servius, de faire valoir ses mérites personnelles (moraux et “intellectuelles”), une autre d'invoquer la connaissance du droit pour justifier ses prétentions politiques», e osserva inoltre – ma qui, alla luce dell'invettiva contro i giuristi nel suo complesso, non sembra condivisibile il punto di vista dell'Autrice – che «on ne critique donc pas le savoir juridique en tant que savoir théorique mais bien ce savoir dans ses rapports au politique». Sull'accento polemico dell'oratore in questo passaggio, già D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., p. 626.

<sup>179</sup> Per cui si veda *infra* p. 126.

tingenza del processo, commisurate alla *vis* polemica grazie alla quale Cicerone piega, anche in modo strumentale, i temi trattati al fine di rendere più efficace la propria strategia persuasiva.

E, infatti, mentre i *militēs* lavorano per l'*utilitas rei publicae* – così come gli oratori capaci, per il loro lavoro, di conquistare molte simpatie, salde amicizie, fortissimi appoggi – *in isto vestro artificio Sulpici nihil est*, osserva Cicerone (*pro Mur.* 10.24\*): nessun vantaggio può derivare dalla *scientia iuris*<sup>180</sup> designata ora come *artificium* e *disciplina*<sup>181</sup>. Il primo vocabolo, letteralmente ‘mestiere’ prima ancora che ‘scienza’, rinvia a un’occupazione di livello inferiore e indica allo stesso tempo ‘astuzia’, ‘raggiro’: una scelta terminologica significativa almeno da due punti di vista, da un lato perché capace di connotare in modo doppiamente critico il *ius* praticato dai giuristi<sup>182</sup>, dall’altro

<sup>180</sup> Che, viceversa, la pratica del diritto, e in particolare il *respondere*, costituisse un buon mezzo per conquistarsi preferenze elettorali, lo dimostra anche il famoso bozzetto di Publio Crasso e Gaio Sulpicio Galba in *de or.* 1.56.239-240\* (per il quale si veda *infra* p. 139 e nt. 120). M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 119, ricorda come la pratica quotidiana del *ius* fosse in grado di contribuire a creare e mantenere rapporti e amicizie a causa della *potentia* che quello conferiva (come vedremo più avanti) per il suo tecnicismo. In merito, D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., pp. 622 ss. a cui si rinvia anche per l’analisi di *oratio cum senatui gratia egit* 13 (che ricorda la triade di *artes*: giurisprudenza, eloquenza, scienza militare, come mezzi per raggiungere i *summos honores* di cui parlerà Livio, *ab urbe cond.* 39.40.5) e di *de or.* 1.45.198\*; *de off.* 2.19.65\*; *Brut.* 42.155\*, tutti passi che, con varia sfumatura, attribuiscono all’esercizio della *iuris scientia* la *gratia* utile a costituire consensi per il raggiungimento delle magistrature e la *dignitas*, ovvero la stima necessaria allo stesso scopo. Già T.P. WISEMAN, *New Man in the Roman Senate, 139 B.C.-A.D. 14*, London 1971, p. 119, notava come la posizione non obbiettiva di Cicerone nello screditare la giurisprudenza a favore dell’oratoria e della *militia*, dimostrasse quanto la *iuris scientia* fosse in effetti un mezzo per raggiungere la *dignitas*. La notevole insistenza dell’oratore, insomma, rivelerebbe la necessità di convincere l’uditorio di un’idea non condivisa. La *iuris prudentia*, peraltro, è indicata dallo stesso Cicerone come un *officium* capace di accrescere i meriti di chi la esercita in *de off.* 2.19.65\* (per cui si veda *infra* pp. 262 ss.).

<sup>181</sup> Va anche notato come, nel momento in cui Cicerone cita il diritto e i giuristi criticandoli, prenda le distanze dalla pratica del *ius*: se quest’ultimo era stato prima indicato come un impegno condiviso (ricordiamo il *nobiscum* di *pro Mur.* 9.19\* – *supra* p. 62) adesso ne prende le distanze definendolo *vestrum artificium*.

<sup>182</sup> Festo definisce il doppio significato di *artifex*: *artifices dicti, quod scientiam suam per artus exercent, sive quod apte opera inter se artent, qua ex causa etiam et artes sunt appellatae* (*de verb. sign.* Lindsay 19). Si dicono artefici, quindi, sia coloro che usano gli arti per la pratica della loro *scientia*, sia coloro che, letteralmente, stringono in modo opportuno il lavoro; da ciò, aggiunge, prendono il nome le *artes*. C. MACDONALD, *Cicero pro Murena*, cit., p. 83 sottolinea quanto la definizione sia ‘sprezzante’.



perché, derivando dalla medesima radice di *ars*, usato solo poco prima in riferimento a tutte le occupazioni intellettuali determinanti per il raggiungimento dell'*honoris*, rende esplicita, mi pare volutamente, la graduazione delle diverse competenze, sminuendo la funzione della disciplina giuridica. Come osserva Carl Joachim Classen<sup>183</sup>, Cicerone sceglie di non proporre dei veri e propri argomenti, «si accontenta qui di affermazioni ben azzeccate, ma di non grande efficacia dal punto di vista del contenuto»: tutte, per l'appunto, con l'eccezione del termine *artificium*, di cui lo Studioso tedesco nota il massimo rilievo in cui Cicerone lo pone, «con la scelta delle parole, l'allocuzione personale e la conclusione *nihil est*». E non possiamo dimenticare, in relazione a questa costruzione 'ad effetto', quanto, nella scelta dei termini per la costruzione del discorso, potesse incidere la finalità della esposizione orale e della recitazione, con il conseguente accento che la sola intonazione era capace di dare, in particolare, a espressioni conclusive di un periodo.

Quindi il bersaglio della critica si sposta decisamente sull'oggetto del *ius civile*, povero di contenuto e dominato dal gioco delle lettere e delle interpunzioni: una *tenuis scientia*<sup>184</sup>.

La riflessione investe direttamente i giuristi. Innanzitutto Cicerone ricorda il loro antico prestigio, riconosciuto apertamente dai *maiores*<sup>185</sup>: il riferimento è qui alla giurisprudenza cautelare al lavoro prima del IV secolo a.C., come dimostra l'aneddoto di seguito richiamato della reazione dei giuristi<sup>186</sup> alla divulgazione del *ius* da parte di Gneo

<sup>183</sup> C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 145.

<sup>184</sup> *Pro Mur.* 11.25\*, *primum dignitas ... occupatae*. «La sacralità "oracolare" dei pontefici, che generazioni di maestri laici aveva ereditato, era definitivamente infranta», osserva M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 80. Sulla cavillosità, la minuzia come caratteristica ironicamente attribuita al tipo del giureconsulto e, nello specifico, in particolare, a quello di scarso rilievo, in molti autori romani, A. GUARINO, «*Ineptiae iurisconsultorum*», in *Labeo*, 1977, 23, pp. 263 ss., e, proprio in relazione alle posizioni di Cicerone («che [tutta invidia] i giuristi non li può tanto vedere»), p. 266. Sul doppio significato di insignificante e cavillosa che deve essere attribuito all'aggettivo *tenuis*: C. MACDONALD, *Cicero pro Murena*, cit., p. 84.

<sup>185</sup> Ribadendo la durezza del tono che si esplica nelle «apodittiche asserzioni» di cui si compone la critica al diritto, C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 145, considera l'inciso *etiamsi quid apud maiores nostros fuit in isto studio admirationis*, una «concessione» che solo parzialmente addolcisce la prosa.

<sup>186</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 101, nell'indicare il passaggio come un indizio del rapporto, alle origini della giurisprudenza romana, «fra un sapere (*sapientia*) orale e segreto, e una scrittura rivelatrice», osserva come Cicerone facesse riferimento a 'giureconsulti' e non ai pontefici, consapevole che non erano solo questi ultimi a detenere, esclusivamente, la conoscenza giuridica tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C.

Flavio (*pro Mur.* 11.25\*). Siamo quindi in un'epoca in cui il sapere giuridico era conservato, prima esclusivamente e poi – dopo Appio Claudio e Gneo Flavio – prevalentemente, da pontefici. Allora, come osserva per l'appunto Cicerone, l'*admiratio* di cui godeva il giurista-pontefice era legata alla segretezza del suo sapere (*vestris mysteriis*). Quando questa era venuta meno, e con essa la possibilità di adoperare il *ius* come strumento di potere, la conoscenza e la pratica del diritto erano divenute spregevoli e abiette. *Contemptus* e *abiectus*, dice l'oratore, e si tratta di qualcosa di più di un giudizio negativo, funzionale al solo svolgimento dell'argomentazione: la critica è dura e non fugace. Viene, anzi, approfondita e le sue ragioni sviscerate, nel tono – apparentemente – pacato della narrazione (*pro Mur.* 11.25\*). Prima il sarcasmo: la *magna potentia*<sup>187</sup> attribuita ai giureconsulti, che però – in una voluta e evidente sottovalutazione – è segnalata solo nella scelta dei *dies fasti*<sup>188</sup>, era esercitata tramite consulenze che li facevano sembrare simili a maghi caldei, un paragone che, rinviando all'effettivo potere esercitato nelle società antiche dalle caste sacerdotali, conferiva però all'appunto anche un efficace risvolto ironico, alludendo ai giuristi intesi come stregoni<sup>189</sup>. Poi la spiegazione della ca-

<sup>187</sup> Su cui H. DREXLER, *Potentia*, in *RhM*, 1959, CII, pp. 50 ss.; J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., pp. 238 ss.; M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 116 ss., secondo il quale la *potentia* dei giuristi derivava, non tanto dal vincolo sociale che si poteva configurare tra il richiedente e il giurista nel solo momento precedente alla richiesta del *consilium*, ma dal tecnicismo del diritto, che obbligava chi avesse necessità di utilizzare uno strumento giuridico a rivolgersi al *iuris peritus*: tecnicismo e *potentia* identificano, secondo l'Autore, il giurista tardo repubblicano. Del diritto capace di dare *potentia* in quanto sapere autonomo dalla politica ma dotato di regole proprie e di una tecnica consolidata parla A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 105.

<sup>188</sup> Seppure appaia verosimile che il *de usupationibus* di Appio, e dunque il *ius Flavianum*, raccogliesse non solo il calendario, ma anche formulari e prescrizioni del *lege agere*; secondo alcuni studiosi anche gli atti di autonomia privata (P. JÖRS, *Römische Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik*, 1, Berlin 1888, 70 s., seguito da M. BRETONE, *Storia*, cit., p. 153 nt. 1). Sulle incongruenze relative all'oggetto del furto e della pubblicazione 'flaviana' fa il punto, in modo piuttosto critico, F. CANCELLI, *La giurisprudenza*, cit., *passim*.

<sup>189</sup> L'osservazione di Polibio (34.2.7 [= Strabo, *Geogr.* 1.2.5.C24], richiamata e discussa da M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 107 ss.), secondo cui sacerdoti egiziani, astrologi e maghi caldei avevano un ruolo direttivo e godevano di molti onori perché erano loro a detenere il sapere, rappresenta un interessante punto d'incontro tra la posizione dei pontefici in Roma e i maghi citati da Cicerone. Si veda in merito anche A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 61. Sul ruolo di vertice, nelle società antiche, di sacerdoti, astrologi, esperti di metereologia, maghi, si veda TH.W. AFRICA, *Science and the State in Greece and Rome*, New York-London-Sidney 1968. Sul punto anche F. CANCELLI, *La giurisprudenza*, cit., pp. 138 s., per il quale «la satira contro i gelosi

duta del loro prestigio: Gneo Flavio, sottraendo ad Appio Claudio Cieco il manoscritto del *de usurpationibus* e divulgandolo al popolo<sup>190</sup>,

della loro arte chiusi e ristretti in pochi (...) non sarebbe potuta essere più caustica, assimilati come sono ai Caldei, astrologi affissati al cielo, ma anche fattucchieri e dispensatori di oroscopi ai creduloni».

<sup>190</sup> Seguiamo, sul punto, la lettura di A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 99 s., il quale propende per un'identificazione del *de usurpationibus* di Appio Claudio Cieco con il *ius Flavianum* divulgato da Gneo Flavio. Nel contesto della tumultuosa scena politica dalla fine del IV secolo a.C., lo scriba sarebbe stato solo uno strumento, utilizzato dallo stesso Appio (censore nel 312) per mettere a disposizione del popolo la propria raccolta di sigle e formule legate alle *legis actiones*. Già F. CANCELLI, *La giurisprudenza*, cit., *passim*, aveva dimostrato, da un lato l'erroneità del presunto 'monopolio giurisprudenziale dei pontefici' sul diritto, e dall'altro la fallacia della vicenda di Gneo Flavio quale autonomo ideatore e realizzatore della divulgazione dei *fasti*, delle formule, e più in generale della materia giuridica fino ad allora segreta (part. pp. 63 ss., a cui si rinvia per la bibliografia precedente sulla figura e le gesta dello scriba, e pp. 129 ss., per le fonti ciceroniane che lo indicano come personaggio centrale della storia del diritto romano). Di diversa opinione M. BREONE, *Storia*, cit., p. 153, che indica i due scritti come iniziative autonome. Sul punto si vedano anche, R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics. A study of the Roman jurists in their political settings*, 316-82 BC, München 1983, pp. 24 ss.; F. M. D'IPPOLITO, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica*, Roma 1986, pp. 37 ss.; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., pp. 534 ss.; A. WATSON, *Legal Origins and legal Change*, London-Rio Grande 1991, p. 155; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 131 ss.; e, in particolare, il più recente saggio di R. SANTORO, *Appio Claudio e la concezione strumentalistica del ius*, in *AUPA*, 2002, 47, pp. 293 ss. (ove ult. bibl. part. p. 296 nt. 3). È, peraltro, Cicerone a sostenere, in un passo del *de republica* di cui abbiamo notizia solo grazie a un richiamo in un'epistola ad Attico (*ep. ad Att.* 6.1.8), l'idea di una autonomia pubblicazione, da parte dello scriba, oltre che del calendario, dei formulari della procedura giudiziaria. Sia i dubbi avanzati da Attico sul punto (la riflessione dell'oratore è in risposta alle sue obiezioni), sia il tono della risposta di Cicerone fanno capire che quella da lui scelta non era una lettura univoca. Ci sembra anzi di poter dire che non era affatto consolidata, se Attico aveva chiesto spiegazioni in merito e l'autore aveva dovuto puntualizzare che *nec vero pauci sunt auctores Cn. Flavium scribam fastos protulisse actionesque composuisse, nec me hoc vel potius Africanum (is enim loquitur) commentum putes*. Degna di nota è anche la spiegazione fornita in quest'ultimo contesto da Cicerone sulla ragione dell'importanza della divulgazione del calendario: si fa sempre riferimento alla rottura dell'esclusività di conoscenze legate alla pratica del diritto, ma è assente ogni intento polemico (solo un accenno alla vicenda – sempre posta come vicenda d'origine della storia della giurisprudenza romana – in *de or.* 1.41.186\*). F. CANCELLI, *La giurisprudenza*, cit., p. 129, ritiene che, tra le fonti su Gneo Flavio, Cicerone sia «se non preciso e sicuro quanto si vorrebbe, il meno infido». Ad un confronto con la citazione del *de oratore* e nell'epistola ad Attico, «pur con tante incongruenze e aporie, non è proprio che vi si riferiscano variazioni di versioni e di tradizioni» (p. 132). Su Gneo Flavio, inoltre, A. M. FÖGEN, *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale*, Bologna 2005, pp. 119 s.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 423 nnt. 20 e 21 (ove ult. bibl.).

aveva di fatto derubato i giuristi della loro *sapientia*. Ed era stato particolarmente scaltro nel farlo, dal momento che aveva dovuto agire in modo ancor più accorto di coloro, i *prudentes* appunto, che astuti lo sono per antonomasia<sup>191</sup>: in questo senso va intesa l'espressione colloquiale *qui cornicum oculos confixerit* (cavare gli occhi alle cornacchie)<sup>192</sup>. È ancora è posto l'accento sul sapere celato dei giuristi: la *sapientia* degli *iuris consulti* è sottratta dalle loro casse, dai loro scrigni (*capsae*), e dunque ancora da un luogo segreto, in cui si conserva gelosamente un patrimonio.

La *sapientia* della *iuris scientia* non sta, dunque, nel suo oggetto, ma nel fatto di averne mantenuto i contenuti segreti e oscuri ai più. *Sapientia* è, cioè, per quanto riguarda il *ius*, *mysteria* e *potentia*<sup>193</sup>. È questo un tema centrale nella valutazione ciceroniana dei *prudentes* e che tornerà costantemente nelle sue opere: diritto e segretezza, un legame stretto e perpetuato proprio dai giuristi, osserva con insistenza Cicerone, perché mantenere celate le proprie conoscenze permetteva loro di impiegarle come strumento di potere. Se il sapere giuridico è ripiegato su se stesso, insomma, sono i suoi interpreti ad avergli impresso tale caratteristica.

Questa rappresentazione dei giuristi non poteva che far apparire i *prudentes* criticabili di fronte all'uditorio<sup>194</sup>, enfatizzando la loro diretta responsabilità nelle scelte che avevano determinato l'assetto della disciplina giuridica. Ma se fin qui il tono è tutto sommato sostenuto, seppure intervallato da espressioni familiari a tinte forti, decisamente macchiettistica è la descrizione delle occupazioni degli *iuris consulti*

<sup>191</sup> Sul binomio tra giuristi e scaltrezza ci siamo già soffermati *supra* pp. 25 ss. e nt. 65. Come abbiamo già osservato – e come avremo modo di vedere anche nel secondo volume del presente lavoro – si tratta di un attributo ricorrente anche al di fuori della prosa ciceroniana.

<sup>192</sup> F. CANCELLI, *La giurisprudenza*, cit., p. 139 e ntt. 423 e 424, ricorda come le cornacchie fossero uccelli cari alla ornitomanzia e considerati molto scaltri e guardinghi, oltre che di vista acutissima; l'espressione proverbiale 'cavar gli occhi alle cornacchie' indicava dunque particolare astuzia. Un'espressione simile è in *pro Flacc.* 46: *Hic hercule 'cornici oculum' [scil. configit] ut dicitur*.

<sup>193</sup> Il passaggio è da confrontare con Livio (*ab urbe cond.* 9.46.5), in cui si accenna a un diritto conservato nei penali dei pontefici: *civile ius, repositum in penetralibus pontificum*, su cui, per tutti, A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 92; E. STOLFI, *Die Juristenausbildung in der römischen Republik und im Prinzipat*, in C. BALDUS, T. FINKENAUER e T. RÜFNER (a cura di), *Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform*, Tübingen 2008, p. 14.

<sup>194</sup> Sul punto C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 146. Il medesimo intento è perseguito da Cicerone nell'argomentazione che, più avanti, tenderà a minare alle fondamenta la credibilità dello stoicismo catoniano.

e di alcune regolamentazioni giuridiche che immediatamente segue. Dietro alla resa quasi caricaturale, tuttavia, la critica tocca temi e argomenti assolutamente centrali per la società romana, tanto significativi da essere riproposti, seppure con differente approccio, anche in opere successive a carattere teorico<sup>195</sup>.

Privati del loro strumento di potere, *irati*, i *prudentes* escogitano un modo per rimanere indispensabili al popolo, continua l'Arpinate, allo scopo di conservare il prestigio perduto (per la verità pensando di mantenerlo, se consideriamo il punto di vista dell'oratore). La resa linguistica, ancora espressiva, tratteggia dei personaggi intenti a intrufolarsi in ogni affare (a questo sono ridotti, con un'immagine sottilmente irridente, l'*interpretatio* e i *responsa*), e a riprendere così il controllo sul *ius* di cui erano stati privati. Per farlo, tentano di imporsi come indispensabili, aggiungendo alle prescrizioni giuridiche formule di fatto inutili, ma capaci di rendere la loro consulenza di nuovo ineludibile. Da notare, peraltro, è come adesso Cicerone si riferisca a tutti i giuristi al lavoro dopo il 'furto' di Gneo Flavio, e dunque anche ai suoi contemporanei e allo stesso Servio. Coglieva di

<sup>195</sup> L'immagine dei giuristi intenti a mantenere e alimentare la propria *potentia* conservando oscuri ai più i precetti del *ius* è anche in *de or.* 1.41.186\* (per cui si veda *infra* pp. 111 s.) e un atteggiamento conservativo e di chiusura è indicato anche in *de leg.* 2.19.47\* (per cui si veda *infra* pp. 209 s.). C. CANTEGRIT-MOATTI, *Droit et politique*, cit., pp. 520 s. sottolinea come la critica verso la reazione dei giuristi al mantenimento del proprio potere si appunti verso il 'potere della parola' («parole régulatrice, porteuse d'un "code" d'"un corps de prescriptions morales" et strictes mais surtout paroles fermée à ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas initiés»), un potere che serve solo a dare autorità a chi lo detiene (di «perversion du savoir juridique» parla l'Autrice), ma mantiene il sapere giuridico lontano da una strutturazione logico-scientifica (sulla responsabilità dei giureconsulti nella mancata organizzazione del diritto in forme scientifiche – p. 522 s.). Non mi sembra, invece, con l'Autrice, che sia necessario porsi un problema di incongruenza riguardo alla critica che Cicerone muove al diritto, proprio nel momento in cui, con l'abbandono della segretezza pontificale, si avvia verso un minore formalismo e una meno rigida ritualità (pp. 520 s. nt. 28). All'oratore interessa stigmatizzare come la fine della segretezza delle conoscenze giuridiche non abbia condotto a una vera disponibilità di esse. In altro modo i giuristi si sono resi indispensabili per la loro interpretazione: sia con l'aggiunta di nuove prescrizioni, sia imponendosi come necessari consulenti. E non possiamo negare che, in questa prospettiva, l'Arpinate colga nel segno, se intuisce – pur non esplicitandolo in termini che sarebbero stati inopportuno lusinghieri – la incapacità dei giuristi di rinnovare il proprio ruolo, imponendosi come interpreti di quella *scientia* che era diventata il *ius*. Si tratta di un esito che egli propone in modo caricaturale, ma è certamente in linea, non solo con il tono della critica, ma anche con la prospettiva di un autore che non riscontra ma auspica per la giurisprudenza un'effettiva riorganizzazione della *scientia iuris*.

fatto quella caratteristica del diritto privato romano che così Aldo Schiavone ha ribadito, notando come nessuna delle fonti di produzione del diritto in Roma «fu (...) mai concretamente operante al di fuori della fitta trama di prescrizioni, di interpretazioni e di integrazioni che vi avrebbe elaborato intorno la giurisprudenza»<sup>196</sup>. Evidentemente l'Arpinate additava il risvolto più criticabile di tale incontrovertibile dato storico e lo faceva muovendo un'accusa tanto grave quanto faziosa dal momento che, per raggiungere la massima efficacia argomentativa, era costretto a forzare in modo inverosimile la propria prospettiva critica sul lavoro dei giureconsulti, soprattutto se lo si pensa in relazione agli *iuris prudentes* suoi contemporanei.

A dimostrarlo sono le esemplificazioni che seguono. Qualora le valutazioni astratte non fossero risultate sufficientemente chiare e l'effetto da esse scaturito non abbastanza irridente, infatti, Cicerone descrive ai presenti una serie di istituti giuridici, frutto dell'*interpretatio prudentium*, proposti in modo tale da suscitare nell'uditorio il disappunto conseguente alla loro farraginosità e l'ilarità per la posizione dei loro interpreti: prescrizioni giuridiche che, nella descrizione dell'oratore, riducono il ritualismo tipico delle norme giuridiche più risalenti a un'inutile e ridicola pantomima, e (ancora questo è il punto) il lavoro dei giureconsulti a un opportunistico quanto inutile strumento di potere<sup>197</sup>. La scelta più efficace, dal punto di vista retorico

<sup>196</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 29.

<sup>197</sup> A. WATSON, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford 1971, pp. 6 e 115, ha voluto mostrare come gli esempi citati in questo contesto derivino da responsi di Publio Mucio o del figlio Quinto. J.-H. MICHEL, *Le droit dans le pro Murena et l'oeuvre de Servius Sulpicius Rufus*, in A. MICHEL e R. VERDIÈRE (a cura di), *Ciceroniana. Hommages à Kazimierz Kumanięcki*, Leiden 1975, pp. 181 ss., ipotizza che Cicerone tragga dagli studi e dagli scritti di Servio alcune delle tematiche giuridiche citate nell'orazione (con maggior sicurezza il rinvio all'*actio aquae pluviae arcendae* – a cui si è accennato *supra* p. 64 nt. 173 –, la questione della tutela muliebre e la *detestatio sacrorum*; probabilmente per la *legis actio sacramento in rem* – che abbiamo appena visto – e la disquisizione su alcuni termini come *diem tertium* e *perendinum* – 12.27\* –; mentre l'ipotesi non sarebbe confermata quanto alla formula *ubi tu Gaius ego Gaia* – per la quale si veda *infra* pp. 84 s.). Va però detto che sembra piuttosto inverosimile che, in una situazione per Cicerone comunque delicata come quella dell'invettiva contro un amico quale era Servio, egli traesse volutamente dalle sue opere delle riflessioni per proporle in modo tanto critico. Egli si sarebbe così messo in una posizione di aperto contrasto con lui, pur non essendovi obbligato dalle esigenze della difesa: ai fini di quest'ultima era sufficiente prendere di mira la figura e le occupazioni degli *iuris consulti*, senza alcuna necessità di rilevare una responsabilità personale e specifica di Servio. È invece indubbio che Cicerone abbia volutamente scelto le tematiche giuridiche che meglio si adattavano al suo scopo, prestandosi a una descrizione paradossale del lavoro degli *iuris prudentes*.

e concettuale, è quella della descrizione di un rituale prodromico alla *legis actio sacramento in rem*, l'intimazione a *ex iure manum conserutum vocare*<sup>198</sup>. L'Arpinate ci restituisce l'immagine plastica, e quasi comica, di un *iuris consultus* che si muove dall'attore al convenuto, al pretore, consigliando formule complesse e perfino i movimenti da compiere. Si tratta di un procedimento che – osserva Cicerone per rendere ancor più evidenti i risvolti aberranti del ritualismo – poteva ben essere sostituito da una semplice rivendica del bene da parte di entrambi i contendenti, seguita dal giudizio del pretore (*pro Mur.* 12.26).

Non possiamo pensare che l'Arpinate non conoscesse le ragioni profonde della rigidità di certe prescrizioni<sup>199</sup>, e tanto meno è credibile che ai suoi occhi l'attività interpretativa dei *prudentes*, con la quale egli stesso usava confrontarsi – lo abbiamo visto nella stessa *pro Caecina* –, si esaurisse in questa tipologia di interventi cautelari<sup>200</sup>.

<sup>198</sup> Su cui, per tutti, da ultimo, L. FRANCHINI, *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano 2005, pp. 71 ss., con specifico riferimento all'evoluzione del *manum conserere*, testimoniata dal passaggio ciceroniano della *pro Murena*, pp. 83 ss.; M. VARVARO, *Manu(m) conserere e omnibus verbis vindicare*, in M. HUMBERT (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, pp. 267 ss., ove ult. bibl. Per una discussione critica della bibliografia precedente, F.M. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza medio-repubblicana*, Napoli 1988, pp. 105 s. Sulla centralità del riferimento a questo rituale, G. FALCONE, *Difesa del dominium*, cit., pp. 110 ss., il quale nota, fra l'altro, come l'esempio si appunti sulla natura cautelare dell'attività dei giuristi, allorché, proprio sull'attività cautelare di Servio si era concentrata la critica ciceroniana poco sopra (§§ 19 e 22). L'autore ritiene che tutto ciò ben si concili con la strategia complessiva del discorso, fondato sulla retorica della difesa della proprietà e della repubblica (si veda *supra* p. 53 nt. 136), per la quale Servio (anche in quanto esponente del ceto giurisprudenziale) era meno titolato di Murena. Sulla strumentalità della descrizione della *legis actio sacramento* come «un rito goffo e comico», D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*, 2ª ed., Padova 1999, p. 19.

<sup>199</sup> Proprio in merito a questo quadro di prescrizioni ritualistiche (trasfigurazioni simboliche dei fatti concreti, capaci di collegare questi ultimi alla sfera del sacro, ma anche di conferire *potentia* a chi ne deteneva la conoscenza), A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 68, osserva che in un'epoca caratterizzata da una sensibilità più raffinata rispetto a quella che aveva visto nascere i paradigmi del diritto arcaico – come era quella tardorepubblicana – il diritto nella sua più antica formulazione era percepito come «insopportabile armatura di clausole pietrificate ... una tecnica orientata alla pura conservazione», ormai priva di qualsiasi vitalità. Sul punto, anche E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna 2010, pp. 40 s. Sull'«evidenza sensibile» del formalismo arcaico, M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 86 ss.

<sup>200</sup> Vivendo in un'epoca in cui il processo *per formulas* era largamente vigente, purtuttavia l'Arpinate volutamente concentrava il proprio sguardo su forme della più risalente regolamentazione sociale dei rapporti, di proposito rendendole 'odiose' agli

Nel caso di Cicerone, che dà l'impressione di esaurire nelle esemplificazioni l'intero diritto, però, la riflessione diventava strumentale, tutta piegata alla finalità persuasiva del contesto in cui era espressa. Ciononostante, leggendo i giudizi sullo sfondo della sua intera opera, non possiamo ritenerli delle mere critiche d'occasione – lo vedremo meglio più avanti.

Il diritto prodotto dai giuristi sapienti è descritto come tanto inconsistente da palesare a tutti la stoltezza delle ingannevoli norme con cui i giureconsulti mantenevano il proprio potere. La buona reputazione degli *iuris prudentes* era fondata su un inganno.

E, ancora, i giuristi sono additati per la loro scarsa chiarezza, anche in relazione alle norme di legge: queste ultime nascono *praeclarae*, chiare, accessibili, ma vengono *corruptae* e *depravatae* dalla spinta inesorabile dei giureconsulti verso la cavillosità<sup>201</sup>. I *prudentes*, che nel discorso in difesa di Cecina erano sapienti impegnati a garantire con l'*interpretatio* e l'attività di consulenza l'ordine nella città, appaiono adesso prigionieri della loro disciplina e impegnati solo a mantenerne, con qualsiasi mezzo, esclusività e inaccessibilità. Un profondo mutamento di prospettiva si misura nella precisazione, di sicuro impatto presso l'uditorio di Cicerone, per la quale i giuristi, intenti a mantenere in vita residui formulaici, finiscono per eliminare il senso dell'equità dal campo del diritto civile: *in omni denique iure civili aequitatem relinquerunt* (*pro Mur.* 12.27\*), osservazione che appare come la chiave di lettura di tutta la critica ai *prudentes* svolta attraverso le esemplificazioni sulle quali ci soffermeremo tra breve. Tornano dunque i temi conosciuti della contrapposizione tra *aequitas* e *ius*, e del *ius* che diventa *iniuria*, ma il punto di vista è totalmente invertito rispetto alla *pro Caecina*: avevamo già notato, in sede di

occhi dei suoi ascoltatori: un esito che Gaio due secoli dopo avrebbe registrato, riferendosi proprio al perdurare della vigenza delle *legis actiones*, nelle sue *institutiones* (Gai. 4.30: *Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum qui tunc iura condiderunt eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet*). È un esito, peraltro, che appare coincidere, nelle sue motivazioni, con le sorti occorse allo stesso processo formulare, se si tiene conto della valutazione sottintesa alla costituzione con la quale Costanzo e Costante avrebbero definitivamente abrogato il processo *per formulas*, nel 342 d.C. (C.I. 2.57.1 *Impp. Constantinus et Constantinus AA. Marcellino praesidi Phoenice. Iuris formulae auctoritate syllabarum insidiantes conctorum actibus radicibus amputetur* – sulle finalità del provvedimento imperiale G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo formulare*, in *RDR*, 2001, 1, a cui si rinvia per l'ulteriore bibliografia sull'argomento).

<sup>201</sup> La contrapposizione tra le norme poste dai *maiores* e l'*interpretatio* rinvia anche al confronto tra quest'ultima e la *lex decemvirale*, un tema caro a Cicerone.



commento dell'orazione di alcuni anni prima, come fosse possibile immaginare l'Arpinate nell'atto di scegliere gli argomenti più idonei alla costruzione della propria *refutatio* a Servio, attingendo a un campionario che in seno all'argomentazione della difesa di Cecina egli stesso aveva segnalato con un certo distacco<sup>202</sup>. Ed è in questo punto della *pro Murena* che tale rinvio appare palese; Cicerone sta facendo ricorso a un motivo caro agli *oratores* e lo fa spingendo la critica verso toni molto duri<sup>203</sup>: il *ius* voluto dai giuristi è nettamente contrapposto all'*aequitas*, nell'accezione, cioè, più risalente che è possibile attribuire a queste due categorie concettuali<sup>204</sup>. E adesso sono proprio gli *intepretes iuris* a perpetuare la contrapposizione tra le due sfere, a proporre un'*interpretatio* che è contraria all'*aequitas* e alla *iustitia*<sup>205</sup>.

E se, come è palese, a essere stigmatizzato non è il *ius*, ma il comportamento dei *prudentes* e il modo in cui essi indirizzano e condizionano l'interpretazione di un sapere che sarebbe di per sé coerente, si delinea con chiarezza una constatazione che è fondamentale nella nostra prospettiva, e cioè il fatto che giudizio sul diritto civile e giudizio sui suoi interpreti si muovessero, nella società romana e nella prospettiva degli intellettuali, su binari distinti e non necessariamente coerenti. Le riflessioni di Cicerone ne sono la prima testimonianza. Non è, in effetti, difficile comprendere le ragioni di tale percezione. Se la storia del *ius* era la storia di una disciplina precocemente consolidata, anche agli occhi di quanti non la praticavano direttamente ma percepivano la centralità del patrimonio di conoscenze del *ius* per la società e la cultura romana – una consapevolezza che non sarebbe venuta meno al mutare del panorama culturale della fine della repubblica e del principato –, quello del ruolo e dello statuto intellettuale dei *prudentes* rimarrà per lungo tempo, diciamo così, un 'problema d'origine'. Dovremmo anzi dire che, per tutto l'arco dell'esperienza giuridica romana, la posizione dei *iuris prudens* è stata messa

<sup>202</sup> Si veda *supra* p. 26.

<sup>203</sup> Tanto duri da far apparire che Cicerone venga meno a quel rispetto per la tradizione che M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 71, ha indicato come un «motivo dominante ... anche quando diviene oggetto di polemica, anche quando se ne rifiutano gli elementi più arcaici rappresentandoli in termini grotteschi». Come già notava D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 349, il giudizio riecheggia, dodici anni più tardi, nella critica ai giurieconsulti (impersonati da Scevola) nel *de legibus* – per cui si veda *infra* pp. 198 ss. e part. 210 ss. Anche se – rileva ancora l'Autore – in altri contesti l'*interpretatio prudentium* avvicina il diritto alla giustizia naturale.

<sup>204</sup> *Supra* p. 13 nt. 35.

<sup>205</sup> Sul punto si rinvia alle riflessioni svolte *supra* pp. 12 ss.

in discussione, in relazione al mutare delle condizioni culturali, sociali, politiche, o, più limitatamente, in relazione alla proposta di uno specifico modello culturale. Ovviamente, storia del *ius* e dei *prudentes* sono due piani strettamente connessi e anzi il secondo, per la possibilità di identificare con i giuristi l'*interpretatio iuris*, rappresenta una chiave di lettura del primo, ma – seppure sia vero anche il contrario – le testimonianze degli intellettuali non giuristi (l'Arpinate, come vedremo, è solo il primo) ci permettono di comprendere come il rispetto quasi sacrale per il *ius civitatis* non facesse mai venir meno l'approccio critico al lavoro dei suoi creatori e interpreti.

Un tale sdoppiamento si coglie benissimo nella mordace descrizione dei giuristi al lavoro su specifici istituti che Cicerone propone proprio qui nella *pro Murena*. I primi due esempi, volti a dimostrare come i *prudentes* fossero riusciti a scardinare un principio legislativo di per sé lineare, attengono alla tutela muliebre e alla conservazione dei *sacra* familiari. Nel primo caso l'Arpinate fa sinteticamente riferimento al complesso adattamento della *coemptio* al fine di consentire alle donne di scegliere autonomamente il proprio tutore (*coemptio tutelae vitandae causa*), nel secondo all'espedito volto a permettere loro l'estinzione dei *sacra* (la cosiddetta *coemptio interimendorum sacrorum causa*)<sup>206</sup>.

<sup>206</sup> C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari*. II. *Sponsalia matrimonii e dote*, Roma 2005, pp. 264 ss. (ove ulteriore bibliografia), ritiene che la *coemptio* adattata all'estinzione dei *sacra* sia la più risalente – Gaio infatti non la cita, mentre il rinvio al meccanismo funzionale all'intervento femminile sulla tutela e alla *coemptio testamenti faciendi causa* è in Gai. 1.115 e 1.115a –, e riveli la sua arcaicità e scarsa raffinatezza nella presenza dei *senes*. La fonte principale per analizzare la *coemptio tutelae vitandae causa* è Gaio: Gai. 1.114-115; 115b; 1.118; 1.137a; ma anche 1.144, dove il giureconsulto adrianeo individua la ragione della *tutela mulierum* nella *levitas animi* delle donne, motivo per il quale la tutela si limita, per i maschi, al solo periodo della pubertà, mentre perdura, per la donna, anche successivamente; e 1.190, dove il giurista propone un'interessante riflessione che coglie l'assenza di una logica giustificazione per la tutela muliebre e sottolinea gli effettivi spazi di autonomia delle donne: *Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suavis videtur; nam quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera; mulieres enim quae perfectae aetatis sunt, istae sibi negotia tractant et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam, saepe etiam invitatus auctor fieri a praetore cogitur*; infine, nella stessa prospettiva di indagine si pone la comparazione operata dall'autore con il trattamento riservato alle donne da altri popoli, e in particolare dai Bitini: *Apud peregrinos non similiter ut apud nos in tutela sunt feminae; sed tamen plerumque quasi in tutela sunt; ut ecce Bithynorum, si quid mulier contrahat, maritum auctorem esse iubet aut filium eius puberem* – Gai. 1.193. Quando alla *coemptio interimendorum sacrorum causa*, vi-

È indubbio che, con riguardo a questi due istituti, Cicerone non polemizza con i pontefici o con i giuristi al lavoro immediatamente dopo la compilazione decemvirale. Il meccanismo della *coemptio* presuppone, infatti, l'elaborazione dell'*emancipatio* attraverso l'interpretazione di XII Tab. 4.2, in quanto ne ricalca la procedura<sup>207</sup>, e quest'ultima non può collocarsi prima della fine del IV sec. a.C.<sup>208</sup>: il suo obiettivo è, dunque, l'*interpretatio* della giurisprudenza immediatamente successiva, che aveva rappresentato, peraltro, la fonte prevalente, se non unica, del *ius* tra le XII Tavole e la metà del III sec. a.C.<sup>209</sup>.

La polemica di Cicerone si rivolge, rispetto al primo meccanismo, al ribaltamento della prospettiva del *mos maiorum*, e in relazione alla *coemptio interimendorum sacrorum causa*, a tale motivo si aggiunge l'elemento di ulteriore e tanto maggiore disapprovazione del coinvolgimento dei *senes*. Seppure sia evidente come, nell'ambito della polemica ciceroniana, la difesa del *mos maiorum* fosse strumentale all'attacco svolto, nella stessa orazione, nei confronti dei giuristi, la percezione dell'equilibrio che gli interventi giurisprudenziali andavano a intaccare trova alcune conferme nei testi giuridici. Significativo è il confronto con Gaio, anche se il giurista adrianeo sottintende ma non esplicita il lavoro interpretativo presente alle spalle dei procedimenti fiduciari di cui trattiamo. Egli lascia intendere (Gai. 1.192-193) come, nella regolamentazione della *tutela mulierum*, fosse fondamentale l'intento di mantenere inalterate le aspettative patrimoniali del gruppo familiare rispetto alla donna, dicendo espressamente che la ragione fondamentale del controllo mantenuto dai tutori legittimi superstiti (*parens manumissor* e *patronus*) era la conservazione della loro aspettativa ereditaria – ed è chiaro che il controllo del gruppo sul patrimonio era una logica essenziale alla regolamentazione arcaica dei rapporti familiari<sup>210</sup>.

ceversa, l'unica fonte è proprio lo scorcio ciceroniano della *pro Murena* che stiamo analizzando.

<sup>207</sup> Per tutti, C. VENTURINI, *Note in materia di emancipata e di parens manumissor*, in F.M. D'IPPOLITO (a cura di), *Φιλία*, IV, cit., pp. 2758 s. (= in *Polis*, 2010, p. 3), anche se ciò non significa che la *coemptio* consentisse alla donna di diventare *sui iuris* alla morte del *pater*: l'analogia è esclusivamente relativa al procedimento. Sull'*interpretatio* relativa a XII Tab. 4.2, C. GIACHI e V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., pp. 126 ss. e nt. 38.

<sup>208</sup> C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem*, I. *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale*, Milano 1990, pp. 43 ss.

<sup>209</sup> Sul punto, C. GIACHI e V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., pp. 111 ss.

<sup>210</sup> P. ZANNINI, *Studi sulla tutela mulierum*, I. *Profili funzionali*, Torino 1976, pp.

L'autore delle *institutiones*, pur riconoscendo – lo abbiamo visto – come «non sembra esserci alcun valido motivo che giustifichi la sottoposizione a tutela delle in età matura» e osservando apertamente come «il motivo comunemente addotto, che esse per la loro leggerezza di carattere vengono frequentemente ingannate ... è più apparente che reale» (Gai. 1.190<sup>211</sup>), dimostra tuttavia la costante attenzione per gli interessi patrimoniali degli *adgnati* e dei *patroni*, come quando, ad esempio, si occupa della figura del *parens manumissor* e del patrono: posizioni tutelate, rispettivamente, dalla sopravvivenza – anche a seguito dell'abolizione ad opera della *lex Claudia* della tutela agnazia – della figura del patrono come tutore legittimo, e di quella del *parens manumissor*, dovuta all'interpretazione giurisprudenziale che ne elabora la posizione *exemplo patrono*<sup>212</sup>.

Non meno significativo è che, scegliendo come casi esemplari della propria argomentazione la tutela e i *sacra*, Cicerone richiamasse proprio quegli elementi extra economici, 'immateriali', che erano oggetto di successione e che rinviano al nucleo arcaico della successione stessa come strumento in grado di assicurare la continuità del gruppo familiare: la polemica per l'allontanamento dai principi del *mos maiorum* è quindi saldamente fondata su dati tecnici e percezioni sociali diffuse.

Ora, considerate tali premesse, è inevitabile domandarsi perché Cicerone non abbia citato la *coemptio testamenti faciendi causa* che, dal punto di vista delle ragioni di disapprovazione cui abbiamo fatto cenno – in particolare per quanto riguarda la *coemptio tutelae evitandae causa* –, era certamente altrettanto odiosa, anzi, rappresentava direttamente la ragione della delicatezza dell'intero tema riguardante la tutela e i poteri patrimoniali della donna? E ancora, qual'è il motivo di tale esclusione considerato, peraltro, che la *coemptio testamenti faciendi causa* sarebbe stata abolita solo da Adriano – ed è lo stesso Gaio a dirlo (Gai. 1.115)?

74 ss.; L. MESSINA, *Coemptio sacrorum interimendorum causa e coemptiones fiduciariae*, in *Studi Sanfilippo*, VII, Milano 1987, part. pp. 409 ss.; C. VENTURINI, *Note*, cit., part. pp. 2753 ss.

<sup>211</sup>... *nam quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur ... magis speciosa videtur quam vera*. Sull'approccio critico all'istituto della *tutela mulierum* esposto in un'articolata argomentazione da Gaio nei paragrafi 1.189-193, G. MANCINETTI, *La naturalis ratio e la critica agli ordinamenti particolari in Gaio. La nulla pretiosa ratio dei Romani e la lex dei Bitini in tema di tutela mulierum*, in D. MANTOVANI e A. SCHIAVONE (a cura di), in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, pp. 475 ss., al quale si rinvia anche per la ricostruzione del dibattito dottrinale.

<sup>212</sup> C. VENTURINI, *Note*, cit., pp. 2270 ss.

Non è improbabile che, nell'economia del discorso, la *coemptio testamenti faciendi causa* potesse risultare meno efficace rispetto alla *coemptio tutelae evitandae causa*. Certamente quest'ultima sottintendeva risvolti ancor meno tollerabili della precedente. Nel caso del testamento, l'*auctoritas* del tutore (marito o *parens*) era necessaria per concludere il meccanismo e si trattava di un atto – pur nella sua centralità – circoscritto alla disposizione di ultima volontà; il cambio di tutela e l'apertura a una determinazione autonoma del proprio tutore, viceversa, apriva alla donna le porte di uno spettro di 'libertà' più ampio (di cui, peraltro, la stessa disposizione testamentaria poteva far parte). Non è pertanto escluso che, dal punto di vista della percezione diffusa, la possibilità di concedere alla donna uno stragemma per scegliersi un tutore dovesse avere un impatto più forte e simbolizzare una forma più radicale di rottura dell'equilibrio interno ai rapporti familiari e dunque alla società romana.

Appare costatazione ragionevole che un tutore agnatizio, destinato a raccogliere i beni della donna dopo la morte di questa, non avrebbe ragionevolmente concesso la propria *auctoritas* per consentire che la donna disponesse liberamente *mortis causa*: la scelta non sarebbe stata neppure logica, come è evidente dalla contrapposizione tra la *ratio* della *tutela mulierum* e quella della (eventuale) libertà di testare. Il rimedio a tale empasse, nella prospettiva di assecondare le esigenze di disposizione della donna, non poteva che essere quello di farla uscire dalla famiglia agnatizia, facendola transitare (attraverso una *capitis deminutio* che aveva la funzione di interrompere i legami agnatizi) sotto un *tutor* estraneo<sup>213</sup>. Il meccanismo, apparentemente complesso ma necessario, avrebbe consentito di non far emergere un'incompatibilità tra aspettative *ab intestato* dell'*adgnatus* e libertà di testare della *mulier*<sup>214</sup>. Il cambio di tutela, quindi, simbolizzando l'avvenuto affrancamento della donna dalla famiglia d'origine, era in grado di rappresentare in modo efficace e esemplare la perdita del controllo della famiglia stessa sulle sostanze patrimoniali della *mulier*: ne era, in effetti, la necessaria premessa pratica, dato che la *coemptio testamenti faciendi causa* necessitava dell'uscita della donna dalla famiglia agnatizia e della sottoposizione a un nuovo tutore in grado di dare l'assenso al testamento.

Porre, quindi, l'accento sulla *tutela* significava osservare una più generale perdita di controllo dal punto di vista patrimoniale, senza

<sup>213</sup> L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna in età repubblicana*, Milano 1984, pp. 59 s.

<sup>214</sup> Cfr. P. ZANNINI, *Studi*, cit., pp. 154 ss.

oscurare il rinvio alle aspettative patrimoniali della famiglia agnaticia. Come hanno recentemente ribadito Cristina Giachi e Valerio Marotta, la *familia* romana non era «tanto una comunità di affetti, volta in primo luogo alla cura della prole e al reciproco sostegno dei coniugi, quanto piuttosto, un organismo economico e politico completamente dominato dal *pater*»<sup>215</sup>, e la *patria potestas* era «il fulcro attorno al quale si organizza l'intero disciplinamento della successione genealogica (e, dunque, anche del diritto delle successioni)», per usare le parole di Yan Thomas<sup>216</sup>. Rispetto a questa centralità del *pater*, osserva Leo Peppe, la posizione della donna romana, rilevante sul piano del diritto sacro e del funzionamento della famiglia, soprattutto dal punto di vista educativo, si articolava attraverso i meccanismi «dell'esclusione (in primo luogo dai diritti politici) e del controllo (soprattutto sociale e maritale attraverso la tutela» mitigati da altri potenti strumenti di inclusione e riconoscimento<sup>217</sup>, in un equilibrio che non metteva, tuttavia, in discussione la riconduzione delle disposizioni relative al patrimonio della *familia* a meccanismi riconducibili all'esercizio della *patria potestas*. Cicerone intende in ultima analisi mettere l'*interpretatio prudentium* in relazione proprio con la rottura di tale equilibrio, una interpretazione che appare perciò contraria alla giustizia incarnata dalle disposizioni dei *veteres* capaci di rispecchiare le esigenze avvertite come più urgenti nel sistema sociale arcaico. E le critiche ciceroniane, per quanto strumentali, dovevano trovare fondamento in una revisione critica dell'approccio dei *veteres* alla materia della tutela muliebre di cui è testimone, come si è già accennato Gaio, con un rinvio, che a noi appare adesso particolarmente significativo, al carattere equitativo della motivazione che i *veteres* stessi avrebbero addotto a giustificazione della *tutela mulierum*. È più che plausibile che, quando il giurista antonino osserva che *quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi*, facesse riferimento a quella medesima convinzione su cui fa leva l'Arpinate quando, difendendo Murena, osserva che i giureconsulti, riferendosi alla questione della *coemptio tutelae evitandae causa* oltre che agli altri istituti richiamati, *in omni denique iure civili aequitatem relinquerunt*: Gaio avrebbe apertamente

<sup>215</sup> C. GIACHI, V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., p. 128. Più in generale, come osserva L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., p. 165, il *pater familias* è il «protagonista economico, sociale, politico e giuridico della società romana».

<sup>216</sup> Y. THOMAS, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in G. DUBY, M. PERROT (a cura di), *Storia delle donne*, I. *L'antichità*, Roma-Bari 1990, pp. 114 s.

<sup>217</sup> L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., p. 165.

preso le distanze dal «presunto carattere equitativo attribuito dalla risalente convinzione»<sup>218</sup> alla scelta di affidare un tutore permanente alla *mulier*, e su di esso, pur senza un esplicito riferimento al motivo della *levitas animi* (che, peraltro, come è stato notato, è dubbio rappresentasse la *ratio civilis* dell'istituto presso i Romani<sup>219</sup>), si era innestata l'argomentazione ciceroniana, per ricostruire nel modo più conveniente la storia dell'*interpretatio prudentium*. Tutto ciò, peraltro, in un momento in cui – nel I secolo a.C. – il processo di ridimensionamento dell'importanza dell'istituto tutelare era pienamente in atto<sup>220</sup>, e l'attenzione su certi temi doveva essere conseguentemente notevole.

Per altro verso, d'altronde, la citazione della *coemptio interimendorum sacrorum causa* (*pro Mur.* 12.27\*) doveva avere un indubbio e notevole impatto presso l'uditorio (ancora una volta un'impatto anche maggiore rispetto alla *coemptio testamenti faciendi causa*), per il solo fatto di rinviare alla disponibilità dei *sacra* con l'aggravante dell'escamotage della presenza di *senes* compiacenti: si trattava di per sé di un grave *vulnus* rispetto a un elemento fondante il sistema familiare e religioso, un tema che, nella prospettiva arcaica, coinvolgeva la società nel suo complesso e rimandava a quegli elementi immateriali che costituivano – dal punto di vista simbolico – l'identità del gruppo familiare stesso: un'*interpretatio* che, per l'appunto, poteva dirsi ancora in contrasto con l'*aequitas* nella propria accezione di conformità alla *iustitia*.

La stessa presenza dei *senes coemptionales*, che ha suscitato interesse in dottrina, rappresenta, in effetti, un elemento su cui riflettere per comprendere il senso della critica ciceroniana e degli interventi giurisprudenziali. Non è chiaro quale fosse la funzione dei 'vecchi' citati da Cicerone: Martini ritiene che si trattasse di personaggi che si prestavano a concludere una *coemptio matrimoni causa* – contestuale a un matrimonio che si presumeva di breve durata a causa dell'anzianità dei mariti – al fine di consentire alle donne di strappare agevolmente l'*auctoritas* necessaria per poter compiere vari atti di autonomia patrimoniale<sup>221</sup>. Messina, che separa le sorti delle due *coemptiones*, ritiene che la *coemptio interimendorum sacrorum causa* fosse

<sup>218</sup> Così G. MANCINETTI, *La naturalis ratio*, cit., p. 482.

<sup>219</sup> M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR*, 1977, 80, p. 294 nt. 210; G. MANCINETTI, *La naturalis ratio*, cit., p. 483.

<sup>220</sup> L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., p. 51.

<sup>221</sup> R. MARTINI, "Coemptio fiduciae causa" e "senes coemptionales", in *Studi Biscardi*, II, Milano 1982, pp. 178 ss.

l'anello di congiunzione tra la *coemptio* matrimoniale e le *coemptiones* fiduciarie, e osserva inoltre come quella non fosse del tutto priva di implicazioni patrimoniali: da un lato il trasferimento dei beni della donna era *dotis nomine* e i beni stessi erano passibili di restituzione, dall'altro la presenza del *senex* garantiva la donna, perché la sua morte non poteva essere lontana<sup>222</sup>. Il meccanismo avrebbe rappresentato, in questa prospettiva, un aggiustamento 'transitorio' – adatto a mediare, con opportuni accorgimenti, tra la norma e la realtà sociale –, prima di giungere alla configurazione delle *coemptiones fiduciariae*, in particolare alla *coemptio fiduciaria cum viro*, secondo la quale la donna diveniva *filiae loco* del marito, ma, trattandosi di una *coemptio fiduciaria* che non comportava un effetto successorio sui beni della moglie, al marito non era difficile (non aveva interessi successori sui beni della moglie) e anzi conveniente (in quanto *filiae loco* avrebbe avuto aspettative successorie sul suo patrimonio) remanciparla per farle raggiungere gli effetti voluti.

Mi sembra difficile affermare, con Remo Martini, che un coinvolgimento di *senes* dovesse pensarsi anche per la *coemptio tutelae evitandae causa*<sup>223</sup>: Cicerone afferma infatti che «i giureconsulti trovarono dei tipi di tutori che erano sotto la *potestas* della donna...[e] si trovarono degli anziani che facessero delle *coemptiones* per interrompere i *sacra*», e non appaiono decisivi nell'altra direzione Cic. *ep. ad fam.* 7.29 e Plaut. *Bacch.* 973, dove la possibilità di riferire la menzione di *senes coemptionales* a vecchi che si prestavano alle *coemptiones* mi sembra far sorgere diversi e fondati dubbi. Da un punto di vista più generale, inoltre, tornando al contesto in cui la citazione s'inscrive, mi pare indubbio che l'Arpinate avrebbe volentieri sottolineato in modo esplicito l'intervento dei *senes* in riferimento specifico a entrambe le *coemptiones* citate: ne avrebbe beneficiato l'efficacia retorica della sua argomentazione, data la nota di (ulteriore) disapprovazione che la loro menzione avrebbe rappresentato, se riferita anche alla *coemptio tutelae evitandae causa*.

Resta il fatto che le *coemptiones* citate dall'oratore, esempi emblematici di interpretazioni giurisprudenziali volte ad ammorbidire alcune rigidità della configurazione giuridica arcaica giunta ormai a scontrarsi con assetti di rapporti che nella realtà presentavano delle sostanziali evoluzioni, dovevano rappresentare un momento di riflessione critica, in termini strettamente tecnici anche per i loro risvolti sociali, una riflessione critica che Cicerone recepisce e che appare sot-

<sup>222</sup> L. MESSINA, *Coemptio*, cit., part. pp. 412 ss.

<sup>223</sup> R. MARTINI, "Coemptio fiduciae causa", cit., pp. 177 ss.



tintesa anche nella riflessione gaiana di alcuni secoli dopo. E non possiamo non notare come, nella regolamentazione relativa ai rapporti familiari, il continuo dialogo e confronto tra diritto e società fosse, in Roma, particolarmente delicato. Su questo terreno la corrispondenza del *ius* (e dell'*interpretatio iuris*) all'*aequitas* e alla *iustitia* era costantemente sollecitata, e poteva essere intesa in modi del tutto opposti a seconda del valore e dell'interesse che si intendeva di volta in volta privilegiare.

La farraginosità dei meccanismi che permettono di aggirare alcune regole della configurazione arcaica dell'equilibrio interno alle famiglie e gli adattamenti – come (presumibilmente) l'intervento dei *senes* (in qualunque modo vogliamo intenderlo) – che ragionevolmente consentivano l'esteriore perpetuarsi delle forme arcaiche e il contemporaneo loro svuotamento dall'interno, danno il senso della difficoltà che in Roma si avvertiva nell'allontanarsi dalle prospettive del *mos maiorum*, dalla originaria configurazione della famiglia e dalle norme giuridiche che la riguardavano. Se Cicerone citava questi casi, in cui ogni aspetto era evidentemente additato come criticabile, e se tre dei quattro esempi totali da lui richiamati (*manum conserere*, *coemptiones* e uso dell'appellativo *Gaia* nel rito matrimoniale – che vedremo immediatamente) fanno a vario titolo riferimento alle norme che regolavano i rapporti familiari, non è un caso: si trattava indubbiamente di un punto sensibile della regolamentazione giuridica della società romana, sempre ondeggiante tra rispetto della tradizione e consapevolezza dei cambiamenti. Un luogo rispetto al quale perfino il ceto giurisprudenziale, seppure generalmente sospettato di tradizionalismo, poteva, con sguardo altrettanto severo, essere preso a esempio di eccessiva disinvoltura.

Abilmente, dunque, l'oratore ricostruiva il lavoro degli *iuris consulti* come un *vulnus* al *mos maiorum*, a scapito dell'*aequitas* e, facendo leva sull'evocazione della tradizione e sullo spirito conservatore dei suoi concittadini, tenta di segnare ancora un punto a proprio favore. L'accento è posto esclusivamente sui *prudentes* quali protagonisti di una distorsione delle norme giuridiche, mentre viene volutamente occultato il loro tentativo di adattare gli istituti al mutamento delle condizioni sociali ed economiche, nel rispetto della coerenza d'insieme dell'ordinamento giuridico.

A dimostrazione di come i giuristi, *in interpretando*, abbandonassero l'*aequitas* in favore di un ottuso attaccamento alle forme verbali<sup>224</sup>, Cicerone adduce, infine, l'ultimo esempio, quello che egli de-

<sup>224</sup> Una critica, questa, che, osserva C. CANTEGRIT-MOATTI, *Droit et politique*,

scrive come l'attribuzione del nome *Gaia* a tutte le donne protagoniste di una *coemptio* (pro Mur. 12.27\*). In *al cuius libris*, spiega infatti, gli *iuris prudentes* avevano rinvenuto questo nome adoperato *exempli causa*, ma pedissequamente lo avevano interpretato come se ogni donna protagonista di una *coemptio*<sup>225</sup> venisse chiamata *Gaia*. Il riferimento, come è evidente, è alla formula «*ubi tu Gaius ego Gaia*» che la donna doveva pronunciare, secondo modalità che non ci sono chiare, forse anche nell'ambito della *confarreatio*<sup>226</sup>, per sancire o simbolizzare la costituzione del vincolo matrimoniale. Come ha notato Patrizia Giunti, secondo Cicerone, la «funzione onomastica [di *Gaia*] non è altro che il frutto di una deprecabile, esasperata fedeltà interpretativa alla lettera del documento»<sup>227</sup> ed è in effetti questo che all'oratore interessa far emergere della lettura che i giureconsulti fanno della celebre formula. Non possiamo tuttavia non rilevare come, ancora volutamente e con una certa malizia, l'oratore banalizzi e distorca il senso dell'intervento giurisprudenziale. Risulta difficile ammettere che egli non comprendesse davvero la ragione per la quale i *prudentes* proponevano questa formula nella sua rigidità onomastica. E, ancor di più, non possiamo non stupirci del fatto che egli non sapesse cogliere come, nell'uso convenzionale di *Gaia*, i *prudentes* dimostrassero una capacità di astrazione che, circa due secoli più tardi sarebbe stata, viceversa, notata da Plutarco (*quaest. Rom.* 30[271])<sup>228</sup>. È ininfluente notare come il biografo greco – lo vedremo meglio nel secondo volume –, quando metteva in relazione l'atteggiamento dei giuristi romani in questa specifica circostanza con un uso già tipico dei filosofi, partiva da un punto di vista più distaccato rispetto a quello ciceroniano (per questo diremmo più obbiettivo), rilevando un dato, di indubbio interesse e certamente chiaro anche all'Arpinate, ma che a quest'ultimo premeva occultare, se non in generale, certamente nella circostanza specifica, sfruttando invece al massimo le potenzialità polemiche insite nell'*exemplum*.

Certo è che, a un pubblico composto da persone prevalentemente

cit., pp. 519 s., intercetta per Cicerone uno snodo chiave nella configurazione di un sapere come scienza.

<sup>225</sup> C. FAYER, *Familia*, II, cit., pp. 245 ss.

<sup>226</sup> Pare riferirla alla *confarreatio* Quint. *inst.* 1.7.28. Su questo solenne rito matrimoniale C. FAYER, *La familia*, II, cit., pp. 223 ss. e, da ultimo, C. GIACHI e V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., p. 117. Sull'attribuzione della formula ai due schemi matrimoniali, P. GIUNTI, *Consors vitae*, cit., p. 183.

<sup>227</sup> P. GIUNTI, *Consors vitae*, cit., p. 181.

<sup>228</sup> Per il testo e per una lettura più approfondita del contesto nel quale si colloca, si rinvia alla seconda parte del presente lavoro.

non avvezze alla riflessione teorica<sup>229</sup>, l'affermazione ciceroniana doveva apparire assolutamente pertinente all'argomentazione proposta fino a quel momento. E a chi non si soffermasse a riflettere sul suo senso profondo, la costanza onomastica doveva sembrare certamente il frutto di un rozzo fraintendimento. Tale prospettiva, come l'osservazione che segue, inducevano certamente all'ilarità l'uditorio<sup>230</sup>, contribuendo a dipingere come insulso il lavoro del giurista. Quante energie intellettuali, si osserva infatti, sono impegnate da tempo a sciogliere il significato di termini o compiere scelte, sempre in campo lessicale: *iam illud mihi quidem mirum videri solet tot homines tam ingeniosos, post tot annos etiam nunc statuere non potuisse utrum 'diem tertium' an 'perendinum', 'iudicem' an 'arbitrum', 'rem' an 'litem' dici oporteret (pro Mur. 12.27\*)*. L'aspetto del diritto che poteva risultare più odioso al pubblico, e che lo stesso Cicerone aveva rilevato come tale, era quello su cui l'oratore si soffermava, additandolo come occupazione esclusiva dei giuristi, alimentando nei confronti dei *prudentes* una facile quanto condivisibile ironia.

Ma se gli esempi che l'Arpinate raccoglie non rendono giustizia all'impegno dei giureconsulti contemporanei di Cicerone, tanto meno sono in grado di rappresentare una sintesi delle riflessioni di Servio, che sappiamo lavorò alla tutela delle nuove realtà economiche<sup>231</sup>. La critica agli *iuris consulti*, dunque, in apparenza indirizzata esclusivamente alla giurisprudenza che, all'indomani dell'irruzione della scrittura nella pratica del diritto, aveva gestito, monopolizzandola, l'*interpretatio*, si trasformava nel giudizio sull'atteggiamento intellettuale di un intero ceto, il cui lavoro è da un canto improntato a immobilismo, dall'altro caratterizzato dal travisamento dello spirito delle norme, in una prospettiva 'iniqua'<sup>232</sup>. E, mentre i giuristi si occupano

<sup>229</sup> Che si trovasse di fronte a degli *imperiti*, Cicerone lo ricorda anche in *de fin.* 4.74, su cui si veda *supra* p. 57 nt. 151. A questo aspetto merita prestare sempre notevole attenzione.

<sup>230</sup> La spinta degli stati d'animo dei giudici verso i due opposti «serietà/commozione» e «ilarità» era uno strumento forte utilizzato da Cicerone nella costruzione dell'argomentazione nella propria difesa, come nota, da ultimo, G. FALCONE, *Difesa del dominio*, cit., *passim* (sullo strumento dell'ironia, adoperato nei §§ 22-30 [in contrappunto al riferimento, più avanti, a Catone, §§ 60-66], in particolare, pp. 97 ss.). Sulla tecnica di persuasione adoperata dall'oratore nella *pro Murena*: A.D. LEEMAN, *Technique of persuasion*, cit., pp. 193 ss.

<sup>231</sup> Per tutti A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 214 ss.

<sup>232</sup> Cicerone, dunque, mirava ad appiattare la prospettiva storica, con l'intento di sottovalutare la diacronia in cui si collocano gli istituti giuridici e le *interpretationes prudentium*. Laddove, viceversa, D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 348, ha opportunamente colto una generale «consapevolezza storica» nelle riflessioni dell'Ar-

di parole, potremmo riassumere così il punto di vista dell'Arpinate, i soldati combattono.

Continuando a ripercorrere l'argomentazione, troviamo, quindi, un ulteriore richiamo all'inutilità, presso il popolo, del lavoro del giurista, fatto di *res fictae* e *commenticiae*: di 'finzione', cioè, – ma anche 'falsità' – e 'cose immaginarie' – 'false' –, Cicerone insiste con un'efficace endiadi. Perciò il *ius* non costituisce un merito nella prospettiva del raggiungimento della *dignitas consularis*<sup>233</sup>. Il motivo di ciò, è quindi precisato in una interessante notazione: ciò che un soggetto pone al servizio di tutti, ma di cui tutti possono disporre allo stesso modo di quel soggetto, non dà adito a riconoscenza<sup>234</sup>. Così, rivolgendosi direttamente ai giureconsulti, li colpisce al cuore della loro funzione sociale, mettendo direttamente in dubbio l'utilità della consulenza loro richiesta in vista di un *responsum*: *itaque non modo benefici collocandi spem sed etiam illud quod aliquamdiu fuit 'Licet consolvere?' iam perdidistis (pro Mur. 13.28\*)*. Si tratta, è chiaro, dello sviluppo, tanto logico quanto esasperato, della riflessione condotta nei paragrafi precedenti. Tuttavia le sue implicazioni sono quasi eccessive, dal momento che vi si deve sottintendere come, ad avviso dell'Arpinate, al di là dell'apprendimento di una serie di nozioni, specialistiche, il lavoro del giurista non avesse altra peculiarità; e non può che essere così se il sapere giuridico, a quel che Cicerone precisa im-

pinate sul diritto privato». Lo stesso Autore, peraltro, riconosce come corrisponda maggiormente al vero «che, in generale, per Cicerone, i contenuti del *ius civile* fossero tendenzialmente sottratti alla storicità» (p. 349).

<sup>233</sup> *pro Mur. 13.28\**. Con altrettanta ironia, ma nel contesto di una diversa riflessione – sull'importanza del tempo libero come momento di distensione –, lo stesso Cicerone, nel *de oratore*, fa ricordare a Crasso (in risposta a Catulo – *de or. 2.6.24*) come questi avesse ironizzato con Quinto Mucio sulla professione di giurista. Il sarcasmo dell'oratore aveva preso di mira proprio la presunzione del giureconsulto di ritenere necessaria l'attività di consulenza a sostegno degli imperiti: "*nam si*" *inquam* "Scaevola, *nullum erit testamentum recte factum nisi quod tu scripseris, omnes ad te cives cum tabulis venimus omnium testamenta tu scribes unus. Quid igitur?*" *inquam* "quando ages negotium publicum? quando amicorum? quando tuum? quando denique nihil ages?" *tum illud addidi*: "mihi enim liber esse non videtur qui non aliquando nihil agit" – K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., p. 41. I due contesti non sono paragonabili quanto al tono della polemica e al loro scopo, ma in essi è significativamente ripetuto il motivo centrale dell'appunto, utile come efficace ragione di critica o come *topos* scherzoso sull'impegno dei *prudentes*.

<sup>234</sup> *pro Mur. 13.28\**. Anche questo giudizio va sottolineato per lo stridente contrasto nel quale si pone con altre affermazioni ciceroniane, nelle quali si sottolinea l'utilità della consulenza come *munus publicum* a favore dei cittadini (*supra* p. 66 e *infra* p. 126).

mediatamente, può essere padroneggiato, non solo dagli specialisti, ma indistintamente da chiunque.

E, per quanto tale osservazione appaia estrema, non è comunque possibile relegarla tra le critiche d'occasione. La percezione che il modo di occuparsi del *ius* da parte dei giureconsulti fosse, per l'Arpinate, insufficiente e inadeguato dal punto di vista intellettuale e culturale, emerge in vari contesti della sua opera, e altrettanto deve dirsi per la presunta, massima, disponibilità, delle nozioni del sapere giuridico – torneremo sul punto<sup>235</sup>.

Le affermazioni che seguono ribadiscono, approfondendola, questa prospettiva: il diritto, da elemento fondante la convivenza e proprio della cultura romana (come era stato dipinto nella *pro Caecina*), appare ridimensionato in ragione della sua esclusività romana – il tema sarà ripreso in modo del tutto opposto anche altrove<sup>236</sup>. La critica si articola su due punti (*pro Mur.* 13.28\*). Da un lato si osserva come non sia possibile essere considerati *sapientes* se ci si occupa di una *prudentia* che, al di fuori di Roma, non ha valore: la qualifica di sapiente è, cioè, appannaggio solo di quanti si occupano di discipline unanimemente riconosciute come depositarie di uno statuto epistemologico, dice Cicerone. La *koiné* culturale è chiamata, dunque, a testimone in una riflessione che, ribaltando i canoni della retorica romana tradizionale<sup>237</sup>, scredita un frutto proprio della cultura e della società di Roma. Dall'altro si nega l'esistenza di un dibattito interno al *ius civile*, e quindi la stessa controversialità del diritto: non si può essere considerati *periti*, in qualcosa a cui tutti hanno accesso e su cui è impossibile il disaccordo, dice infatti l'oratore. Se tipico di ogni scienza è il dibattito intellettuale, non può essere tale una disciplina unanimemente condivisa. E nessuno può dirsi 'esperto' in essa. Il ragionamento è in astratto ineccepibile, ma riferirlo al diritto e ai suoi interpreti risulta, come la stessa prospettiva ciceroniana della *pro Caecina* aveva indicato, una voluta forzatura, tanto il *ius* di produzione giurisprudenziale era intrinsecamente *controversum*.

La conseguenza di quanto detto fin qui è inevitabile: il diritto non è una *res difficilis* (una *res*, dunque, neppure più una *disciplina*), ed è conservata in *perpaucis et minime obscuris litteris*. Non solo. Sono sufficienti tre giorni per apprenderla, potendo, poi, con una certa facilità, dare responsi, senza timore di essere colti in fallo (*pro Mur.* 13.28\*).

<sup>235</sup> *Infra* pp. 110 ss.

<sup>236</sup> Si veda *infra* p. 132.

<sup>237</sup> Per tutti, D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., *passim*.

Una valutazione questa, non solo opinabile, considerata la ricchezza che l'elaborazione giurisprudenziale romana aveva raggiunto alla fine della repubblica<sup>238</sup>, ma anche perché, di nuovo, mette in discussione il livello di specialismo raggiunto dalla disciplina giuridica. Considerazioni analoghe, peraltro, sono ripetute anche altrove. Crasso, nel *de oratore*, avrebbe parlato del *ius* come di una disciplina semplice da apprendere – un motivo che troviamo anche in Quintiliano – e che è possibile ricostruire da pochi testi (*de or.* 1.41.185, 1.43.192)<sup>239</sup>; e nello stesso contesto l'oratore avrebbe fatto riferimento a un *ius civile* strutturato solo attraverso nozioni da apprendere e i cui interpreti non possono ritenersi specialisti, alludendo alla materia che nessuno ha organizzato in generi, dopo che Gneo Flavio (sempre lo stesso Gneo Flavio, si veda bene) l'aveva resa palese a tutti (*de or.* 1.41.186-42.190); in veste di 'giurista respondente' l'Arpinate si sarebbe, poi, dipinto nel *de legibus*<sup>240</sup>. Il tono, nelle *pro Murena*, è certamente molto lontano da come l'Arpinate si esprimerà in questi contesti: il linguaggio e il tenore della critica è molto diverso nei differenti luoghi, e nel discorso in difesa di Murena si caratterizza per

<sup>238</sup> Sui giuristi del tempo di Cicerone e su quelli di cui nella sua opera ci giunge memoria, per tutti, M. BREONE, *Tecniche*, cit., pp. 65 ss.; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* cit. 531 ss., 595 ss.; D. NÖRR, *Pomponio o «della intelligenza storica de giuristi romani»*, a cura di M.A. FINO e E. STOLFI, in *RDR*, 2002, II, pp. 23 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius* cit. 141 ss. Lo stesso Cicerone cita una serie di testi giurisprudenziali: i *commentarii* di Sesto Elio Peto Cato (*de or.* 1.56.240), le *leges venalium vendendorum* di Manio Manilio (*de or.* 1.58.246), le opere di Catone e Bruto (*de or.* 2.33.142 e, per il secondo anche 2.55.223 s.); i *libri* o *libelli* di Publio Mucio Scevola (*de or.* 1.56.240, 1.57.242), per non citare gli stessi *libri iuris civilis* del figlio di quest'ultimo, Quinto Mucio, che, secondo l'opinione di F. BONA, *Cicerone e i libri iuris civilis di Quinto Mucio Scevola*, in G.G. ARCHI (a cura di), *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana. Atti di un Seminario – Firenze 27-28 maggio 1983*, Milano 1985, pp. 205 ss. (ora in F. BONA, *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, Padova 2003, pp. 833 ss.), dovevano aver costituito un vero e proprio serbatoio di riferimenti giuridici per l'Arpinate, il quale pure non li aveva esplicitamente citati. Secondo l'Autore, inoltre, l'opera del Pontefice sarebbe stata sottratta, nel *de oratore*, all'aperta critica, dal momento che, nell'anno in cui il dialogo si svolge, i *libri iuris civilis* dovevano non essere ancora stati composti (*op. ult. cit.*, pp. 234 ss., part. pp. 240 ss. [= in *Lectio sua*, cit., pp. 862 ss., part. pp. 869 s.]). Ciò varrebbe, a maggior ragione, per la *pro Murena*.

<sup>239</sup> Secondo M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., p. 36, esiste un collegamento, seppure 'ambiguo', tra questo passaggio dell'*oratio pro Murena* e il progetto ciceroniano di *redigere* il *ius in ars*, per cui si veda *infra* pp. 117 ss. Sul punto, e sul collegamento tra *pro Mur.* 13.28\* e *de or.* 1.40.185, B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis nel pensiero di Cicerone*, ora in B. ALBANESE, *Scritti giuridici*, IV, a cura di G. FALCONE, Torino 2006, p. 895.

<sup>240</sup> Si vedano, rispettivamente, *infra* pp. 110 ss., 122, 196.

una particolare colloquialità, ma il senso della critica rimane, insistentemente, il medesimo.

Il lungo attacco nei confronti dei giuristi e della loro disciplina volge alla fine, e si conclude ancora antepoendo al diritto, non solo l'arte militare, ma anche l'oratoria (*pro Mur.* 13.29-14.30<sup>241</sup>). L'*ars dicendi* è ben più complessa del *ius*, tanto che, secondo Cicerone, molti si dedicano allo *studium iuris* perché incapaci di praticare in modo proficuo l'oratoria. Questa è, tuttavia, un sapere più utile, perché idoneo a tutelare la vita e non solo la salute dei cittadini. Ed è, infine, anche necessaria al diritto, dal momento che, osserva ancora l'autore, senza la difesa di un oratore, il *ius* non avrebbe modo di esistere e d'altronde dal discorso di un qualsiasi oratore esso potrebbe essere messo in discussione<sup>242</sup>. E ancora: l'*ars* dell'*imperator* e quella del *bonus orator* sono le due discipline capaci di elevare un uomo ai gradi più alti della società, mentre le virtù, certamente importanti, che Servio pure possiede, non sono bastevoli a tale scopo: non lo sono la *iustitia*, la *fides*, il *pudor* e la *temperantia*<sup>243</sup>. Essere un *bonus vir* – a quel modello rinviato, infatti, tutte le *virtutes* elencate – non è considerato, in questo contesto, una qualità tale da rendere esemplare la figura del giureconsulto e, allo stesso tempo, capace di sopportare il peso delle responsabilità che competono a un console romano: una considerazione che, lo vedremo<sup>244</sup>, il notissimo ritratto delle *Philippicae* – non a caso – smentirà decisamente.

L'attenzione, tornata per un momento su Servio, si sposta di nuovo sulla comparazione tra il *ius* e l'*ars militiae*. Il primo è reso, in un'efficacissima immagine che riassume l'intero senso della critica cicero-

<sup>241</sup> Giustamente D. MANTOVANI, *Iuris scientia* cit. 631, nota come l'inserimento dell'oratoria, in questo contesto, ribadisca l'«archetipo triadico» oratoria, arte militare, giurisprudenza per il raggiungimento della *dignitas*, anche nell'orazione ciceroniana che più di tutte sembra puntare a sgretolarlo. Sulla circolarità del discorso su diritto, oratoria e arte militare, che porta, comunque, la *militia* a prevalere sulle altre due, nonostante il riconoscimento nei confronti dell'*ars bene dicendi*, E. NOÈ, *Cedat forum castris*, cit., pp. 74 s.

<sup>242</sup> Questa, della funzione essenziale dell'oratoria per dar voce al diritto, è un'immagine che anticipa un'analogia riflessione in *de or.* 1.57.241-242, a cui faremo riferimento più avanti (*infra* p. 138). Sulla penetrazione della retorica nel diritto romano, G. BROGGINI, *Cicerone*, cit., pp. 152 ss. Per una articolata bibliografia sul complesso problema del rapporto tra retorica e diritto, si rinvia a E. STOLFI, 'Argumentum auctoritatis', cit., pp. 86 ss. nt. 4, e, part., G. COSSA, *I giuristi*, cit., *passim*.

<sup>243</sup> Sul quadro di riferimento dei valori tipici della Roma repubblicana, per tutti, M. PANI, *La politica in Roma antica: cultura e prassi*, rist. Roma 1999, pp. 43 ss.; G. VALDITARA, *Lo stato nell'antica Roma*, Soveria Mannelli (CZ) 2008, pp. 223 ss.

<sup>244</sup> *Infra* pp. 306 ss.

niana mossa ai giuristi e al diritto, con l'espressione *verbosa simulatio prudentiae*<sup>245</sup>. In essa ogni termine designa un carattere impresso al *ius* come indirizzato dai *prudentes*, nella prospettiva in cui Cicerone intende mostrarlo: la verbosità richiama l'inutile soffermarsi sull'aspetto letterale delle prescrizioni e sullo strumentale appesantimento dell'aspetto formulare della disciplina dei rapporti; la simulazione rinvia alla fallacia della *interpretatio prudentium*, nient'altro che la finzione di un sapere, non un sapere vero e proprio; e questo sapere è una mera *prudentia*, termine che sottintende, lo vedremo meglio, per Cicerone, la mancanza di un vero e proprio statuto scientifico<sup>246</sup>.

Segue, quindi, in un cerchio che si chiude, la nota invocazione perché il diritto lasci il campo alle armi e venga anteposta alla disciplina in cui Servio primeggia, quella in cui Murena eccelle, capace di garantire un vero primato nella *civitas: quod si ita est, cedat, opinor, Sulpici, forum castris, otium militiae, stilus gladio, umbra soli; sit denique in civitate ea prima res propter quam ipsa est civitas omnium princeps*<sup>247</sup>.

<sup>245</sup> Un giudizio che riecheggerà in Quintiliano – 12.3.13 – e che possiamo avvicinare all'immagine ulpiana della *iustitia* come *vera philosophia* – D. 1.1.1, per cui si veda D. NÖRR, *Iurisperitus sacerdos*, ora in T.J. CHIUSI, W. KAISER e H.-D. SPENGLER (a cura di) *Historiae Iuris Antiqui. Gesammelte Schriften*, II, Goldbach 2003, pp. 851 ss.; ID., *Cicero-Zitate bei den Klassischen Juristen. Zur Bedeutung literarischer Zitate bei den Juristen und zur Wirkungsgeschichte Ciceros*, ora in T.J. CHIUSI, W. KAISER e H.-D. SPENGLER (a cura di) *Historiae Iuris Antiqui*, II, cit., pp. 1211 s.; G. FALCONE, *La 'vera philosophia' dei 'sacerdotes iuris'. Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi*, in *AUPA*, 2004, 49, pp. 77 s., a cui (part. pp. 77 nt. 60) si rinvia per ulteriore bibliografia; e, da ultimo, diffusamente, V. MAROTTA, *Iustitia, vera philosophia e natura. Una nota sulle istituzioni di Ulpiano*, in D. MANTOVANI e A. SCHIAVONE (a cura di), in *Testi e problemi*, cit., p. 563, ove bibl.

<sup>246</sup> Su questo aspetto della polemica con i *prudentes* torneremo approfonditamente, dove la critica ciceroniana non sarà solo sottintesa nella scelta di un termine, ma esplicitata in una articolata riflessione teorica, *infra* pp. 111 ss.

<sup>247</sup> *pro Mur.* 14.30\*. E. NOÈ, *Cedat forum castris*, cit., pp. 67 ss., secondo la quale l'esaltazione della *militia* non può spiegarsi solo in ragione della contingente strategia difensiva, ma dimostra, da parte dell'oratore, «una consapevolezza precisa dell'importanza del momento militare nel successo dell'uomo politico» (p. 75, ove ult. bibl.); sul passo di Ennio, dal quale Cicerone trae l'affermazione *cedat forum castris* (*Ann.* 268-273 Vahlen<sup>2</sup> = 246-253 Skutsch), D. CLOUD, *Roman poetry and anti-militarism, in War and society in the Roman World*, London 1995, pp. 126 ss.; A. CALORE, *Forme giuridiche del 'bellum iustum' (Corso di Diritto romano – Brescia – a.a. 2003-2004)*, Milano 2003, pp. 99 s. Sul rapporto tra l'invocazione della *pro Murena* e l'opposta (ma simmetrica) contenuta in *de consolatu suo* 60 – *cedant arma togae, concedant laurea laudi* – E. NARDUCCI, *Gli slogans della pace in Cicerone*, in *Atti del convegno nazionale di studi «La pace nel mondo antico»*, Torino 1991, pp. 166 ss.



L'arringa è, sul punto, tanto solenne, quanto condizionata dalla contingenza della causa. A confermarlo è il parallelo con altre riflessioni dello stesso autore: con un passaggio del *de officiis* in cui l'autore, mettendo a confronto proprio le imprese di guerra e quelle di pace (la virtù che *animi efficitur, non corporis viribus*, esempio delle prime sono proprio le occupazioni relative al diritto), esalta le seconde indicando l'importanza delle imprese dello spirito rispetto a quelle del corpo<sup>248</sup>, e con il ritratto dedicato a Servio nel *Brutus*, ladove (*Brut.* 42.155\*) l'Arpinate loda il giurista sia per le competenze giuridiche che per quelle retoriche, sia per i meriti esclusivamente culturali, sia in funzione della *dignitas consularis*<sup>249</sup>. Cicerone, in effetti, difendendo Murena, eleva a considerazione generale, una riflessione – la maggior utilità della *militia* sul *ius* – che gli serviva al solo scopo di delineare le competenze più idonee al politico che intendesse raggiungere la *dignitas consularis*, ma che, con una scelta retorica efficace, era esposto in maniera estremamente persuasiva spostando in una prospettiva generale un argomento fortemente ancorato alla causa.

Attraverso il riferimento alle imprese militari, Cicerone torna al

<sup>248</sup> *de off.* 1.22.74-78. Il passo, secondo E. NARDUCCI, *op. ult. cit.*, pp. 176 ss. (ma un accenno a queste tematiche è già in ID., *Modelli etici e società. Un'idea di Cicerone*, Pisa 1989, pp. 140 s.), dimostra il distacco di Cicerone rispetto alle «opinioni consolidate in un filone importante della tradizione aristocratica»: la guerra, seppure a determinate condizioni, è da considerarsi lecita, tuttavia ciò non toglie che la pace, e tutte le occupazioni che a essa sono connesse, debba essere preferita. E. NOÈ, *Cedat forum castris*, cit., p. 76 osserva come non ci sia contraddizione tra il passaggio della *pro Murena* e altre occasioni in cui la valutazione è ribaltata, ponendosi lo stesso Cicerone, in questi ultimi casi, come modello di uomo politico capace di prescindere, per la propria fama, anche dalle imprese militari, di cui pure riconosce l'importanza (l'Autrice, come si è visto, tende a sottolineare l'autenticità della riflessione teorica di Cicerone sul ruolo della *militia*). Del *de officiis* merita ricordare anche un altro scorcio (*de off.* 2.13.46-47, per il quale si veda *infra* p. 261), nel quale Cicerone invita i giovani a conseguire la gloria attraverso imprese legate all'intelletto piuttosto che alla forza fisica, raccomandando loro di affidarsi a uomini illustri per la loro formazione: l'esempio che egli adduce è proprio quello di un giurista, Publio Rutilio Rufo, che aveva frequentato la casa di Publio Mucio apprendendo da lui l'integrità morale e la sapienza giuridica. Nella medesima prospettiva, ancora più avanti, Cicerone indicherà apertamente la scienza del diritto come una delle strade più onorevoli per fare del bene e per giungere alla gloria (*de off.* 2.19.65 – sul quale *infra* pp. 262 ss.). Nella *pro Plancio* (25.62), Cicerone si soffermerà sulle competenze giuridiche dei candidati alle magistrature in Roma, ma per notare, con rammarico, come quelli millantassero competenze di retorica e di diritto non sempre reali, e come, d'altro canto, gli elettori fossero interessati a individuare nei candidati virtù, onestà e integrità, mentre poco interessava loro se essi padroneggiassero un sapere.

<sup>249</sup> Sul punto torneremo più avanti *infra* pp. 240 ss.

merito delle occupazioni dei due candidati: risponde a Catone che evidentemente aveva stigmatizzato l'eccessiva importanza da lui attribuita alle gesta belliche di Murena, con particolare riferimento al *bellum Mithridaticum*<sup>250</sup>, e prende posizione rispetto alla circostanza, addotta dall'accusa a sostegno della maggior *dignitas* di Servio, che questi fosse arrivato primo nella tornata elettorale per la carica di *praetor*.

Sul primo non possiamo qui soffermarci, mentre merita spendere qualche parola sulle osservazioni relative al *cursus honorum* del giureconsulto. La critica è (anche) qui personale e, come abbiamo già notato, imposta dal fatto che in precedenza fosse stato lo stesso amico e accusatore ad attaccare sul medesimo piano il suo assistito.

I risultati delle richiamate elezioni non hanno alcun valore agli occhi dell'Arpinate e la sua *refutatio* sul punto non fa inizialmente diretto riferimento al candidato ma alla necessità di pesare i voti espressi – sullo sfondo c'è ancora la contrapposizione tra *militia* e *ius civile*<sup>251</sup>. Più avanti, tuttavia, egli non si astiene da qualche riflessione in merito alla magistratura di Servio e, ancora in un confronto diretto con la pretura di Murena, in merito ai comportamenti che avrebbero reso il giureconsulto invisibile ai cittadini, preconizzando la sua sconfitta elettorale per il consolato. Non si tratta di valutazioni che coinvolgono l'avversario come giurista, ma è interessante tenerle presenti perché tracciano di Servio un'immagine che ritornerà anche altrove nelle opere dell'Arpinate (*pro Mur.* 20.42\*).

Il tribunale toccatogli in sorte è quello preposto al *crimen peculatus*<sup>252</sup> e viene dipinto come una magistratura triste, fatta di impegni cupi di repressione ma soprattutto inidonea – di nuovo questo è, esplicitamente, il punto – a procurare le amicizie necessarie per il raggiungimento del consolato. Non a caso i termini usati sono tutti volti

<sup>250</sup> *pro Mur.* 14.31-16.34. Una guerra contro donnicciole, come l'aveva definita Catone (*verum haec Cato nimium nos nostris verbis magna facere demonstrat et oblitos esse bellum illud omne Mithridaticum cum mulierculis esse gestum* – *pro Mur.* 14.31), e l'appellativo fa forse volutamente da contraltare all'accusa mossa dallo stesso Cicerone a Servio, di considerare il *ius civile* come una *filiola*. Sul punto, C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., pp. 148 ss.; A.D. LEEMAN, *Technique*, cit., p. 212.

<sup>251</sup> Osserva l'oratore, riassumendo sul punto: *sed haec sane sint paria omnia, sit par forsens opera <militari>, militaris suffragatio urbanae, sit idem magnificentissimos et nullos unquam fecisse ludos ...* (*pro Mur.* 19.41).

<sup>252</sup> Su cui E. GRUEN, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.*, Cambridge Massachusset 1968, p. 177 nt. 99 e pp. 265 ss.; C. NICOLET, *Les lois judiciaires et les tribunaux de concussion. Travaux récentes et directions de recherches*, in *ANRW* 1972, pp. 212 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., pp. 120 e nt. 78, 145 e nt. 125 (cfr. pp. 269).

a fornire un'immagine avvilita del Servio pretore: gli aggettivi *tristis*, *atrox*, i sostantivi *lacrimae*, *squalor*, solo per citarne alcuni<sup>253</sup>. Tutto ciò a fronte della pretura urbana di Murena, descritta come *egregia* e, per l'appunto, *ad consulatum apta*<sup>254</sup>.

Altrettanto squilibrati, nella prospettiva del percorso verso la suprema tappa del *cursus honorum*, sono i rispettivi atteggiamenti verso le *provinciae* assegnate ai due contendenti: mentre Servio vi aveva formalmente rinunciato, Murena aveva potuto beneficiare, nella sua, della possibilità di guardagnarsi, ancora, ottime amicizie e grande considerazione (*pro Mur.* 20.42\*)<sup>255</sup>. La critica sul punto non è insistita, anche perché, come lo stesso Arpinate ricorda, egli stesso aveva rinunciato alla provincia assegnatagli, sia dopo la pretura che, da poco, dopo il consolato. Il commento è lapidario e autocritico: non è visto di buon occhio chi, pur rimanendo in città a svolgere attività di consulenza, viene considerato 'sprezzante' nei confronti del governo provinciale (*pro Mur.* 20.42\*).

Ma quanto interessa maggiormente a Cicerone è l'attitudine personale e l'abilità dei due magistrati nel procurarsi il consenso: come essi avessero orientato l'esercizio dei loro incarichi, in modo sostanzialmente diverso<sup>256</sup>. In questo la figura di Servio emerge come criticabile, innanzitutto dal punto di vista politico, e quindi meno degna della *dignitas* consolare: intento a raggiungere il proprio obiettivo persecutorio nei confronti di Murena, egli ha tralasciato perfino di condurre un'avveduta campagna elettorale<sup>257</sup>. Da candidato aveva mostrato il pericolo rappresentato da Catilina ma, invece che affrontarlo e opporvisi, si era preoccupato solo di trovare pretesti per accusare Murena, facendo così, inevitabilmente, il gioco di quello che avrebbe dovuto essere il suo principale avversario, Catilina appunto (*pro Mur.* 21.43\*; 22.46; 23.47; 24.48-49; 26.52\*). Il nome di quel 'ne-

<sup>253</sup> Sulla svalutazione della pretura di Servio, C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., pp. 151 ss., il quale, a proposito degli attributi con i quali viene descritta, le definisce: «espressioni nominali dure come randellate» (p. 154).

<sup>254</sup> *pro Mur.* 20.41: una magistratura, quella del suo assistito, *in qua gloriam conciliat magnitudo negotii, gratiam aequitatis largitio; qua in sorte sapiens praetor qualis hic fuit offensionem vitat aequabilitate discernendi, benevolentiam adiungit lenitate audiendi: egregia et ad consulatum apta provincia in qua laus aequitatis, integritatis, facilitatis ad extremum ludorum voluptate concluditur.*

<sup>255</sup> C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., pp. 155 s.

<sup>256</sup> E che Cicerone nutrisse delle perplessità sulla determinazione e sulla scalrezza di Servio come politico lo abbiamo già accennato e lo vedremo meglio più avanti (*infra* pp. 219 ss.).

<sup>257</sup> A.D. LEEMAN, *Technique*, cit., p. 213.

mico della *res publica* è, evidentemente, fatto a bella posta risuonare nell'uditorio: la scarsa dedizione nella gestione di una campagna elettorale sulla quale aleggiava il suo spettro è un demerito tanto maggiore per Servio e un espediente tanto più efficace per il difensore del candidato risultato vincitore, Murena<sup>258</sup>.

Il soldato, e non il giurista, intende dire l'Arpinate, era insomma riuscito a interpretare correttamente gli incarichi che fino ad allora aveva ricoperto e, di volta in volta, il proprio ruolo pubblico. E Cicerone sapeva che questo argomento avrebbe fatto presa su un uditorio scosso dalla congiura appena scoperta e consapevole dell'importanza di una guida ferma per la *res publica*.

Infine, prima della conclusiva *peroratio*, volta a convincere i giudici dell'opportunità di assolvere Murena per conservarlo al consolato, c'è spazio per un ultimo giudizio, negativo, su Servio, allorché l'Arpinate confuta di nuovo e riassuntivamente le accuse di broglio mosse al suo assistito: *haec omnia sectatorum, spectaculorum, prandiorum item crimina a multitudine in tuam nimiam diligentiam, Servi, coniecta sunt ... (pro Mur. 35.73\*)*. È ancora la pedanteria di Servio a essere stigmatizzata, quella dell'accanito accusatore, quella del giurista cavilloso. Come rileva Carl Joachim Classen: «i crimina precedentemente esaminati e quelli ora in discussione vengono tutti insieme ulteriormente svalutati, notando come il popolo – si presume – li attribuisce all'«eccessiva pedanteria» di Sulpicio» mentre «Murena viene posto sotto la protezione del senato»<sup>259</sup>.

Richiamando in conclusione i tratti fondamentali del pensiero espresso da Cicerone nell'orazione del 63 possiamo, quindi, isolare due aspetti. Da un lato il contesto processuale, che giustifica le critiche: non solo ne dà ragione la strategia processuale prescelta, ma anche la necessità di ribattere alle accuse di Servio, che aveva a sua volta espresso giudizi personali, gettando per primo del discredito sulla figura di Murena. Dal momento che i giudici avrebbero formato il loro giudizio, innanzitutto, confrontando la *dignitas* dei due contendenti e prestando il maggior credito a quello che sarebbe risultato prevalente quanto a rispettabilità, Cicerone deve controbattere al giureconsulto scendendo sul medesimo piano nel quale è stato attaccato. In questa prospettiva, forse, il tono ironico e sarcastico serve ad alleggerire anche critiche molto tecniche e difficili da seguire per l'uditorio. Dall'altro lato abbiamo rilevato alcuni motivi di critica che

<sup>258</sup> C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 157 osserva come il discorso diretto impiegato in questa circostanza serva proprio a ricreare in tribunale il clima di quei giorni.

<sup>259</sup> C.J. CLASSEN, *Diritto*, cit., p. 173.

vedremo riproposti anche altrove nell'opera dell'oratore, e altri che non appaiono in contrasto con la prospettiva, nel complesso divergente, della *pro Caecina*: è in questi contesti che viene affrontato il nodo dell'*utilitas* del *ius* per il raggiungimento della *dignitas consularis* in rapporto a un'altra delle *artes civicae*, ed è qui che la critica va al merito delle opzioni scientifiche dei giuristi, senza toccare la questione del ruolo dei *prudentes* nei processi e nella vita quotidiana del diritto e senza far menzione della loro autorevolezza. Ad essere, anche aspramente, stigmatizzato è il modo in cui i giureconsulti mettono in pratica una supremazia sul *ius* che però non viene, di per sé, messa in discussione.

Anche in quest'ottica, tuttavia, merita notare che la prosa di Cicerone si muove in un continuo contrappunto tra toni pacati (che coincidono con argomenti che non si pongono in contrasto con il pensiero espresso altrove), e passaggi in cui l'affondo si fa più duro e incisivo: l'autore cerca in questi casi la più immediata approvazione dell'uditorio, e sono questi i luoghi in cui registriamo (nella forma e, più raramente, nella sostanza) qualche, strumentale, distanza rispetto alla più generale impostazione del pensiero ciceroniano sui *prudentes*.

Ricordiamo, infatti, come, in seno al tentativo di screditare l'occupazione del *iuris prudens* come inidonea al perseguimento dell'*honoris*, l'oratore si esprima, prima in tono pacato e nella prospettiva di una comparazione con la *militia*, facendo rientrare la critica alla *disciplina iuris* come fonte di *dignitas* all'interno dell'intento persuasivo dell'*oratio* giudiziaria (*pro Mur.* 9.21-10.22\*), e immediatamente di seguito, al di fuori di ogni confronto, la considerazione è di una inidoneità assoluta e si fa stridente con altri passaggi della riflessione ciceroniana (*pro Mur.* 10.23\*). Quando l'Arpinate individua nella segretezza del *ius*, insistentemente mantenuta dai *prudentes*, un elemento caratterizzante del diritto, prima sembra limitare la valutazione al diritto pontificale più antico, attenuando la sfumatura critica di tale osservazione (*pro Mur.* 11.25\*); immediatamente dopo, però, l'affondo si fa duro e il *ius* viene descritto come volutamente improntato dai giuristi a una conoscenza 'abietta' e 'spregevole' (*pro Mur.* 11.25\*).

Gli stessi esempi con i quali viene descritta l'occupazione del giurista offrono, attraverso giudizi severi e ricostruzioni spassose, rigorose critiche all'eccessivo formalismo, alla ricercata astrusità delle soluzioni proposte, al loro contrasto con i principi del *mos maiorum*, alla rigidità di impostazione. E, in quegli stessi contesti, si assiste a un crescendo, da una critica generica all'affondo puntuale e derisorio; così come alcuni motivi di disapprovazione trovano un fonda-

mento in un dibattito riscontrabile anche tra gli specialisti, mentre altri appaiono decisamente determinati da una esclusiva volontà polemica che spinge le considerazioni quasi alla banalizzazione; altrettanto piegate alla strategia difensiva – tanto da apparire isolate nella prospettiva dell'Arpinate – sono le considerazioni sull'inutilità del *responsum* dal punto di vista sociale (*pro Mur.* 13.28\*), e più in generale del *ius* come disciplina (*pro Mur.* 13.28\*). Solo una differenza nel tono, invece, divide le considerazioni avanzate qui e altrove sulla facilità del *ius*.

Queste valutazioni altalenanti, come vediamo, pur costruendo un quadro variegato, che richiederebbe un vero e proprio scavo per essere compreso nei suoi motivi più profondi (seguendo un piano di lettura che era stato congegnato per pochi nella recitazione orale del discorso), conserva, però, una coerenza di fondo alla luce dei giudizi espressi, nella consapevolezza che l'arringa rappresentasse una risposta a delle accuse e che lo facesse nel perseguimento di una ben precisa strategia persuasiva.



## CAPITOLO SECONDO

# La stagione dei grandi trattati

SOMMARIO: 1. Centralità del *ius* e influenza dei *prudentes* nel dialogo sul *perfectus orator*. – 2. *Pergisne eam, Laeli, artem inludere...?* L'immagine marginale (e ironica) del *de re publica*. – 3. Le *quaestiuunculae* dei giuristi e l'*universum ius* nel *de legibus*.

### 1. Centralità del *ius* e influenza dei *prudentes* nel dialogo sul *perfectus orator*

La prima opera del trittico che codifica il programma culturale e politico ciceroniano è, come sappiamo, il *de oratore*<sup>1</sup>. Composto nel 55 a.C.<sup>2</sup>, otto anni dopo la *pro Murena*, il dialogo apre la strada al *de re publica* e al *de legibus*, costituendo, assieme a essi, il lascito della maturità intellettuale dell'autore: una panoramica, propositiva e 'militante', sull'educazione del ceto dirigente romano, sull'organizzazione costituzionale della repubblica imperiale e sull'apparato normativo che avrebbe dovuto presiedervi.

<sup>1</sup> Della grande quantità di lavori scientifici dedicati all'opera (di cui non possiamo ricostruire una completa bibliografia) ci limitiamo a citare A.D. LEEMAN e H. PINKSTER, *De oratore*, Heidelberg 1981-2006; E. NARDUCCI, *Cicerone e l'eloquenza romana. Retorica e progetto culturale*, Roma-Bari 1997, pp. 19 ss., a cui si rinvia per la bibliografia precedente; ID., *Cicerone*, cit., pp. 294 ss.; J. WISSE, 'De oratore': *Rhetoric, Philosophy, and the Making of the Ideal Orator*, in J.M. MAY (a cura di), *Brill's Companion to Cicero. Oratory and Rhetoric*, Leiden-Boston-Köln 2002, pp. 375 ss.; E. FANTHAM, *The Roman World of Cicero's de oratore*, Oxford 2004; J. DUGAN, *Making a New Man. Ciceronian Self-Fashioning in the Rhetorical Works*, Oxford 2005. Ripercorrendo i passaggi nella nostra prospettiva più rilevanti, non potremo, come è ovvio, approfondirne tutte le implicazioni, ci limiteremo solo alle questioni che direttamente attengono al nostro tema.

<sup>2</sup> In una lettera ad Attico del novembre di quell'anno, Cicerone annunzia all'amico di aver concluso l'opera, scritta in mesi di intenso lavoro: *de libris oratoris factum est a me diligenter. Diu multumque in manibus fuerunt. Describas licet (ep. ad Att. 4.13.2)*.



Questo ambizioso progetto prende le mosse dalla stesura del programma educativo per il *perfectus orator*. Con esso l'autore intende delineare la formazione dell'intellettuale, protagonista della vita politica della *civitas*, che avrebbe dovuto presiedere alla 'rifondazione' della repubblica, conservandone i valori fondamentali<sup>3</sup>.

Intende porre l'oratore, il suo oratore, al centro della vita, non solo culturale, ma anche politica di Roma: collocare l'*ars dicendi* in posizione centrale rispetto alle altre *artes*, proclamandone la superiorità dal punto di vista educativo e per la capacità di conferire influenza sociale a chi la pratica. Per questo deve necessariamente fare i conti con altre specializzazioni, con il ruolo di altri *sapientes*, altrettanto coinvolti nella vita politica della *civitas*. Tra questi, i giuristi. Il risultato sarà un'inevitabile ridimensionamento del loro ruolo, uno sguardo severo sulla loro disciplina.

Quando si dedica al *de oratore* l'Arpinate occupa, sulla scena politica romana, un ruolo molto diverso rispetto a quello che, come console, rivestiva al tempo dell'*oratio pro Murena*. Seppure tra le difficoltà e le ombre della sua magistratura e alle prese con la congiura di Catilina, il *patronus* che aveva declamato in quella circostanza era un uomo all'apice della carriera politica e della fama, consapevole della propria influenza, sebbene alcune nubi si stessero già addensando sul suo futuro. Nel 58 era stato costretto all'esilio, dal quale era stato richiamato l'anno successivo<sup>4</sup>, e al suo ritorno a Roma aveva dovuto rinsaldare legami e ricostruire rapporti, nella speranza di poter ancora dare il proprio contributo a una situazione politica con-

<sup>3</sup> Sulle finalità politiche della proposta del *perfectus orator*, per tutti, G. ACHARD, *Pourquoi Cicéron a-t-il écrit le De oratore*, in *Latomus*, 1987, 46, pp. 318 ss. il quale (pp. 322 ss.) si sofferma, fra l'altro sull'identificazione, che Cicerone solo sottintende, tra sé stesso e il suo modello di intellettuale. Più di recente, D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 301. Sul punto, si veda anche *infra*, p. 105 nt. 19. La complessità dell'opera «sintesi della personalità di Cicerone, del suo ideale oratorio, politico, artistico e culturale» – in cui trovano trattazione tutte le questioni relative all'*ars rhetorica*, all'incontro tra esperienza greca e romana – la rende, agli occhi di B. RIPOSATI, *La tecnica dialogica nel de oratore di Cicerone*, in *Vichiana*, 1982, 11, p. 254, un «trattato di retorica integrale».

<sup>4</sup> K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., pp. 235 ss. Sull'esilio di Cicerone, recentemente, C. VENTURINI, *L'esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico*, in *Ciceroniana*, 2009, XIII, pp. 297 ss. A. GUILLEMIN, *Cicéron entre le génie grec et le «mos maiorum»*, in *REL*, 1955, 33, pp. 210 s., osserva come l'oratore, tornato da poco dall'esilio, si lasciasse alle spalle le illusioni della gioventù – soprattutto per quanto riguarda gli orizzonti politici – ma conservasse «l'énergie de la maturité et la sérénité d'un sage; on le sent en possession d'une autorité et une influence dans lesquelles il a pleine confiance».

fusa, indirizzandola, seppure da una posizione più defilata rispetto a quella occupata in passato<sup>5</sup>. Quando compone il dialogo Cicerone, quasi ai margini della politica attiva, si dedica con intensità allo studio e alla scrittura, impegni che, come abbiamo già detto, rappresentano per lui un'appendice e un completamento dell'azione politica<sup>6</sup>. E sono certamente la delusione e il disappunto nei confronti della crisi che sta scuotendo la *res publica* e la cultura contemporanea, uniti all'amarezza per la parabola discendente imboccata dalla propria personale esperienza politica, a indirizzare la sua elaborazione di un progetto culturale di ampio respiro che, sul filo della memoria, mira a proporre per Roma un rinnovamento culturale e civile<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Che questo approccio fosse dovuto alla prudenza, a un'innata propensione all'irrisultatezza o semplicemente a ragioni di opportunità non interessa qui indagarlo, così come, in generale, non possiamo – ma non lo riterremmo comunque opportuno – prendere posizione sulle motivazioni delle scelte politiche compiute da Cicerone, né tentare una valutazione d'insieme del suo operato prendendo le parti dell'Arpinate o viceversa criticandone l'approccio prima ancora che i comportamenti – una sintesi sulla storiografia che si è occupata dell'autore, e che tiene conto anche di questa prospettiva d'indagine, è stata recentemente operata da A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., part. pp. 43 ss. Dovremmo, forse, a tal proposito, tenere sempre presente quanto influisca, nella possibilità di approfondimento della personalità politica e intellettuale di Cicerone, la mole di scritti di natura diversa che di lui si sono conservati. Testimonianze di genere talmente vario e capaci di indagare l'Arpinate da così tante angolazioni (il politico, l'oratore, il filosofo, l'amico o il fratello...) da consentire molte – del tutto fisiologiche – possibilità di lettura e altrettante valutazioni. Gestire questa complessità, che forse non ha pari nella storia della letteratura di tutti i tempi, tenendo conto della distanza che ci divide dal personaggio e mantenendo una visione obbiettiva su tutti aspetti è, certamente, una sfida non facile, ma deve, altrettanto sicuramente, essere il parametro di comportamento di ogni interprete.

<sup>6</sup> Una significativa descrizione dell'approccio ciceroniano a quegli anni la fornisce lui stesso, in una lettera ad Attico, proprio del 55 (*ep. ad Att.* 4.6.2). Qualsiasi comportamento egli tenga, confida all'amico, rischia di suscitare critiche, tanto che sarebbe probabilmente preferibile che egli si defilasse del tutto dalla vita pubblica. In conclusione, tuttavia, egli ribadisce il suo proposito di non astenersi dal combattere: *ego vero, qui, si loquor de re publica quod oportet, insanus, si quod opus est, servus existimor, si taceo, oppressus et captus, quo dolore esse debeo? quo sum scilicet, hoc etiam acriore quod <ne> dolere quidem possum ut non in te ingratus videar. quid si cessare libeat et in oti portum confugere? nequiquam; immo etiam in bellum et in castra.*

<sup>7</sup> Così E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 297, il quale osserva, in particolare, come la *memoria* rappresenti un leitmotiv dell'intera opera, palese nei proemi nei quali in prima persona l'autore prende la parola anticipando chiavi di lettura e prospettive interpretative. Sulla memoria come argine alla perdita del ricordo delle tradizioni passate che hanno guidato il cammino della *civitas* e che costituiscono il tessuto connettivo di essa, anche nella sua proiezione verso il futuro – un tema caro, non solo a Cicerone, ma anche a Sallustio, Seneca retore, Tacito, Plinio – C. MOATTI, *Tradi-*

I referenti culturali del *de oratore* sono Platone e Aristotele, ma, come è stato notato, l'atmosfera in cui si svolge il dialogo e le tematiche trattate risentono ampiamente della sensibilità dell'ottimate romano<sup>8</sup>. I protagonisti principali del dialogo<sup>9</sup>, che si immagina avvenuto nel 91 a.C., sono Marco Antonio e Lucio Licinio Crasso<sup>10</sup>.

*tion*, cit., pp. 385 ss., ma, in merito al riferimento al patrimonio culturale come argine alla crisi dell'ultimo scorcio della repubblica, si veda anche EAD., *La construction du patrimoine culturel à Rome aux I<sup>er</sup> siècle avant et I<sup>er</sup> siècle après J.-C.*, in M. CITRONI (a cura di), *Memoria e identità. La cultura romana costruisce la sua immagine*, Firenze 2003, pp. 81 ss. Sul tema della «memoria culturale», fondamentale J. ASSMAN, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, trad. it. Torino 1997. Sui proemi del *de oratore*, B. RIPOSATI, *La tecnica*, cit., pp. 259 ss.

<sup>8</sup> Scrive E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 301: «impegnati nell'imitazione di una greicità irrevocabile, i personaggi del *De oratore* sono parimenti preoccupati di conservare la dignità di un tono prettamente romano». E ancora B. RIPOSATI, *La tecnica*, cit., p. 258 osserva come sia proprio «questo acceso spirito di romanità che conferisce anche carattere di 'novità' al dialogo». Sul *de oratore* ciceroniano come modello di opera latina in cui lo sguardo ai modelli greci convive con la rielaborazione attraverso valori propri della tradizione romana, A. GUILLEMIN, *Cicéron*, cit. e part. pp. 217 ss. Sullo sfondo delle motivazioni politiche del *de oratore* (ma anche del *de re publica* e del *de legibus*) a partire dal modello di riferimento platonico, G. REGGI, *Cicerone di fronte a Platone nei dialoghi politici. De oratore, De re publica, De legibus*, in ID. (a cura di), *Letteratura e riflessione filosofica nel mondo greco-romano. Atti del corso d'aggiornamento per docenti di latino e greco del Canton Ticino. Lugano 21-22-23 ottobre 1999*, Lugano 2005, pp. 97 ss.

<sup>9</sup> Sulla scelta della forma letteraria del dialogo, sul rapporto tra il *de oratore* e il genere manualistico, e su quello tra il *de oratore* e il *de inventione* – l'opera giovanile e incompiuta ma che può ricondursi proprio al manuale –: E. NARDUCCI, *Cicerone e l'eloquenza*, cit., pp. 28 ss. Allo specifico tema della forma dialogo nel trattato sull'oratore, B. RIPOSATI, *La tecnica*, cit., pp. 254 ss., il quale osserva come Cicerone si ponga in ideale continuità con i precedenti greci dei dialoghi platonici e aristotelici, pur riversando nell'opera la propria grande esperienza letteraria e retorica. Come osserva E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 299, sebbene il *de oratore* non sia la prima opera dialogica in latino, essa, per l'impianto e il modo in cui venne concepita, dovette essere fonte di sorpresa per i lettori contemporanei.

<sup>10</sup> *Hos oratores fuisse maximos et in his primum cum Graecorum gloria Latine dicendi copiam aequatam*, dice Cicerone riferito a Crasso e Antonio nel *Brutus* (36.138). Sono loro il momento culminante della storia dell'eloquenza romana. Per la descrizione dell'*eloquentia* di Antonio e Crasso, si veda *Brut.* 37.139 ss. Su Marco Antonio, E. KLEBS, s.v. *Antonius* (28), in *RE* I-2, cc. 2590 ss.; su Licinio Crasso, CH. WALDE, s.v. *Licinius* I 10: *L. Crassus L.*, in *Der neue Pauly*, 7, cc. 158 s. Sui rapporti di Cicerone con l'oratore, ma anche con il giurista, nella particolare prospettiva dell'influenza politica (ma anche culturale) che essi esercitarono su di lui, E. RAWSON, *Lucius Crassus and Cicero. The Formation of a Statesman*, ora in *Roman Culture and Society. Collected papers*, Oxford 1991, pp. 16 ss. e in particolare pp. 25 ss.

Nelle idee di quest'ultimo la dottrina ha generalmente identificato il punto di vista di Cicerone stesso: a dimostrarlo sarebbe, come sappiamo, la consonanza tra la posizione delineata in prima persona dall'Arpinate in *de or.* 1.6.20<sup>11</sup> e le idee fatte esprimere da Crasso stesso nel corso del dialogo in merito alla necessità di una formazione poliedrica per l'oratore. Se è quindi certo che a quest'ultimo spettasse di incarnare la prospettiva ideale dell'autore, è ormai opinione condivisa che anche Antonio lo rappresentasse esprimendone la coscienza critica.

È in effetti dal confronto e dall'incontro delle molteplici voci che si levano dal dialogo che possiamo ricostruire la sfaccettata visione ciceroniana sul panorama culturale dei suoi tempi<sup>12</sup>. Crasso e Antonio, in effetti, non sono soli. Attorno a loro intervengono, per lo più con funzione di incitamento al dibattito, altri personaggi: Quinto Mucio Scevola l'Augure<sup>13</sup>, Gaio Aurelio Cotta, Publio Sulpicio Rufo,

<sup>11</sup> *Ac mea quidem sententia nemo poterit esse omni laude cumulatus orator, nisi erit omnium rerum magnarum atque artium scientiam consecutus. Etenim ex rerum cognitione efflorescat et redundet oportet oratio; quae nisi subest res est ab oratore percepta et cognita, inanem quandam habet elocutionem et paene puerilem.*

<sup>12</sup> Da ultimo, sul punto, D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 327. In questo senso E. NARDUCCI, *Introduzione*, cit., p. 120, pur ribadendo che Cicerone affida soprattutto a Crasso il compito di farsi portavoce delle proprie idee, nota come ad Antonio venga assegnato il compito di «compensare gli slanci talora utopici di quest'ultimo con elementi di scettico realismo, di salutare e pragmatico buon senso» capaci di riportare nella discussione uno sguardo obbiettivo sullo stato dell'eloquenza romana. Ancora più apertamente, lo stesso Autore (ID., *Cicerone*, cit., p. 308) osserva, in modo assolutamente efficace e condivisibile, che «Cicerone non ha tanto inteso fare di Antonio e di Crasso i portavoce di opposte visioni dell'eloquenza, quanto ripartire tra loro le diverse coloriture delle proprie stesse opinioni» – in questo aiutato anche dalla tecnica della *disputatio in utramque partem* tra i protagonisti del dialogo, che «corrisponde alla renitenza di Cicerone ad attestarsi su posizioni dogmaticamente isolate» (p. 304). Secondo C. MOATTI, *Tradition*, cit., p. 430, «les trois protagonistes du *de oratore* expriment l'embarras de Cicéron: Scaevola incarne la tradition orale et juridique, Antoine le réalisme de l'époque, Crassus les utopies du rationalisme». L'incontro tra la dimensione reale e la dimensione ideale (rappresentate dai due personaggi principali) simbolizza, secondo A. MICHEL, *La pédagogie*, cit., pp. 73 ss., il modello platonico di educazione per il quale l'individuo concreto si forma in relazione a un 'tipo' astratto. Si tratta dell'ideale della *persona* che, ad avviso dell'autore, è il cuore della finalità educativa del *de oratore*, in cui si incarna un «humanisme personaliste». Sulla strategia persuasiva dell'opera, J. HALL, *Persuasive design in Cicero's de oratore*, in *Phoenix*, 1994, 48.1, pp. 210 ss.

<sup>13</sup> Sul rapporto tra Cicerone e il giurista, dal quale, probabilmente ormai più che settantenne – ma la data di nascita è incerta: per le diverse proposte (170 a.C., un decennio prima o uno dopo) e la relativa bibliografia si rinvia R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, cit., p. 315 e nt. 85 –, l'Arpinate aveva appreso i primi

Quinto Lutazio Catulo e il fratellastro Caio Giulio Cesare Strabone Vopisco. Come è noto, Crasso è il campione della cultura universale, è lui a sostenere che *omnem doctrinarum harum ingenuarum et humanarum artium uno quodam societatis vinculo contineri* (*de or.* 3.6.21), deluso nel constatare come la grandezza dell'oratoria – e di altre discipline – fosse stata ridimensionata dallo sfaldamento del patrimonio intellettuale in tante *partes* (*de or.* 3.33.132)<sup>14</sup>. Prima che iniziasse a farsi strada un modello educativo costruito sulle specializzazioni, egli nota, l'educazione romana prevedeva l'apprendimento di molte discipline, consentendo di forgiare uomini eccezionali, che potevano essere consultati su molte questioni. Ne sono esempi, secondo Crasso, personalità quali Sesto Elio, Manio Manilio, Publio Crasso, Tiberio Coruncanio, Publio Cornelio Scipione Nasica, e, al di sopra di tutti, la figura paradigmatica di Catone, capace di unire in un solo uomo l'esperienza del giureconsulto e dell'oratore<sup>15</sup>. Gli uomini di cultura suoi contemporanei, invece, non sanno comprendere, secondo Crasso, il legame che unisce tutte le scienze (*omnium vero bonarum artium, denique virtutum ipsarum societatem cognationemque*): i giuristi non ritengono più necessario apprendere tutta la *scientia iuris*

rudimenti di diritto (*Lael.* 1.1), si veda, ancora, R. BAUMAN, *op. ult. cit.*, p. 313; M. BRENONE, *Tecniche*, cit., pp. 67, 71 s.; E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 34, il quale fornisce una suggestiva ricostruzione delle personalità intellettuali a cui Cicerone fu affidato dal padre dopo la morte di Crasso nel 91. Tra queste, Quinto Mucio l'Augure e il cugino Pontefice, nella cui cerchia il futuro oratore ebbe modo di conoscere Tito Pomponio Attico e Servio Sulpicio Rufo. Sul punto, inoltre, M. FUHRMANN, *Cicero*, cit., pp. 23 s., 51, e A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 201 ss. In generale sulla vita e la carriera di Mucio, W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 14; R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, cit., pp. 312 ss.; D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., pp. 647 s. Sul ruolo di Scevola nel dialogo torneremo più avanti (*infra* pp. 160 ss.).

<sup>14</sup> E. NARDUCCI, *Cicerone e l'eloquenza*, cit., pp. 68 ss.; ID., *Le risonanze*, cit., pp. 536 ss. Nell'introduzione al II libro Cicerone osserva come gli stessi protagonisti del dialogo basassero la loro oratoria su una formazione erudita, ma la celavano ai più per evitare di attirare su di sé la diffidenza che i concittadini tradizionalmente nutrivano nei confronti di un'educazione troppo ampia che avrebbe costretto a trascurare gli impegni civili e politici (part. *de or.* 2.1.4): sappiamo peraltro che l'Arpinate attribuiva a Crasso e Antonio un'ampiezza di orizzonti culturali della quale, probabilmente, non disponevano. Sul punto E. NARDUCCI, *Introduzione a Cicerone*, 3ª ed., Roma-Bari 2010, 124; ID., *Cicerone e l'eloquenza*, cit., pp. 24 s.; ID., *Cicerone*, cit., pp. 28 s. (pp. 27 s. per le fonti che Cicerone avrebbe usato e manipolato sulla cultura di Antonio), 297 s.

<sup>15</sup> Su questi ritratti si veda più avanti (*infra* pp. 153 ss.). Sull'ideale ciceroniano di un'educazione tendente all'universale A. MICHEL, *Cicerón et les problèmes de la culture*, in *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae* 1972, 20, pp. 67 ss.

(*ne eius quidem universi...*), tanto che non studiano più il diritto pontificale che ne è una parte *necessaria*<sup>16</sup>, e gli oratori non sanno andar oltre il vaniloquio (*de or.* 3.33.136)<sup>17</sup>. Egli auspica, dunque, che la padronanza di molti saperi (*de or.* 1.5.18)<sup>18</sup> si concretizzi nella figura dell'oratore ideale: ... *sed eum virum, qui primum sit eius artis antistes, cuius cum ipsa natura magnam homini facultatem daret, <dator> tamen esse deus putatur, ut et id ipsum quod erat hominis proprium, non partum per nos, sed divinitus ad nos delatum videretur*<sup>19</sup>. Al *perfectus orator* rivendica il dominio su «ogni attività che si esprima con le parole»<sup>20</sup>.

All'opposto, Antonio, con tono a tratti anche apertamente critico<sup>21</sup>, contesta la possibilità che un oratore possa far sue molte com-

<sup>16</sup> L'affermazione instaura un sottile legame con la riflessione sul rapporto tra la carica sacerdotale e la preparazione necessaria ad essa da un lato, e *munus* giurisdizionale dall'altro, svolta da Cicerone nel *de legibus* – *infra* pp. 214 ss.

<sup>17</sup> Sul 'causidico ciarlone', a cui il modello di Crasso si contrappone, V. BONSANGUE, *Canina eloquentia. Cicerone, Quintiliano e il causidico strillone*, in *Pan* 2005, 23, pp. 131 ss.

<sup>18</sup> *Tenenda praeterea est omnis antiquitas exemplorumque vis neque legum ac iuris civilis scientia neglegenda est.*

<sup>19</sup> *de or.* 1.46.202. Ma si vedano anche *de or.* 1.5.16 ss., 3.20.74 ss. Sulla figura dell'oratore ideale, P. MACKENDRICK, *Cicero's ideal Orator. Truth and Propaganda*, in *CJ* 1947-1948, 43, pp. 339 ss.; B.B. GILLELAND, *The development of Cicero's Ideal orator*, in C.J. HENDERSON (a cura di), *Classical, medieval and Renaissance studies in honor of B. L. Ullman*, Roma 1964, pp. 91 ss.; E. NARDUCCI, *Introduzione*, cit., pp. 128 s.; ID., *Cicerone*, cit., pp. 313 ss. (ma si veda anche ID., *Cicerone e l'eloquenza*, cit., pp. 68 ss.), il quale osserva come il ritorno all'unione tra le scienze nella figura dell'oratore dovesse avvenire, secondo Crasso, all'ombra delle filosofie accademica e peripatetica. Lo stesso Cicerone era consapevole dell'impossibilità di riproporre l'originario modello dell'unità dei saperi e prospettava, attraverso un paradigma riconducibile all'«enciclopedismo» di matrice ellenistica, di «ristabilire la reciproca comunicazione tra le diverse *artes* venuta meno a causa della progressiva specializzazione dei saperi» (p. 315), nella figura dell'oratore. Lo scopo era quello di forgiare un intellettuale dotato dell'*auctoritas* necessaria a tutelare, sulla base del modello Romano, istituzioni e tradizioni (così ancora E. NARDUCCI, *loc. ult cit.*): le sue competenze dovevano ruotare attorno alle *artes* di riferimento, quali l'oratoria, il diritto e la politica. Si vedano sul punto anche E. ROMANO, *La capanna e il tempio: Vitruvio o dell'architettura*, Palermo 1990, part. p. 76; M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 86. Sull'idea ciceroniana di una superiorità dell'oratoria rispetto alle altre *artes civicae*, si veda anche E. NARDUCCI, *Gli slogans della pace*, cit., part. pp. 171 ss. Al fatto che delineando il *perfectus orator* Cicerone pensasse a se stesso abbiamo già fatto cenno, *supra* p. 100 nt. 3.

<sup>20</sup> L'espressione è di A. DE VIVO, *Le leggi e l'uso della storia nella riflessione di Cicerone*, in *Paideia*, 2000, 55, p. 185.

<sup>21</sup> *de or.* 2.10.40. E. NARDUCCI, *Introduzione*, cit., p. 117 (ma si veda anche ID., *Cicerone*, cit., p. 303) nota come la prima posizione di Antonio sulla qualificazione

petenze e considera il modello tratteggiato da Crasso più consono alle aule di retorica che ai tribunali (*de or.* 1.18.80-81); pensa che all'*orator* siano sufficienti conoscenze generiche riguardo ai diversi saperi, senza la pretesa di poterli realmente padroneggiare (*de or.* 1.50.218: *neque ea ut sua possedissee, sed ut aliena libasse*). A suo avviso, e questo è interessante nella nostra prospettiva, le *facultates* che presiedono alle varie specializzazioni sono *diversae* e *seiuinctae* (*de or.* 1.49.215), e, con specifico riferimento alla capacità di *optime dicere*, osserva come chiunque possa aver appreso i rudimenti della retorica senza essere, solo per questo, un oratore (*de or.* 2.9.37).

Si tratta, è più che evidente, di due posizioni contrapposte, a tratti inconciliabili<sup>22</sup>, a cui corrispondono, da un lato l'immagine al tempo stesso nostalgica e ideale di un oratore capace di incarnare il modello dell'uomo di cultura completo e proporsi come punto di riferimento per la vita politica della *civitas*, dall'altro la consapevolezza della spinta ineludibile verso la specializzazione delle conoscenze.

Partendo da presupposti così distanti, inevitabilmente Crasso e Antonio sostengono un diverso ruolo del diritto nella formazione dell'oratore e nel quadro della cultura in generale<sup>23</sup>. Dal loro modo di intendere il rapporto tra diritto e oratoria, oltre che dalle citazioni

dell'oratoria possa risultare «del tutto 'volgare'», ma venga mitigata dai vari e successivi interventi dell'oratore, che svela, a tratti, anche il proprio intento polemico e la volontà di contrastare le posizioni espresse da Crasso. Tratteremo necessariamente in modo sintetico, tramite un'esposizione sommaria dei luoghi e delle articolazioni delle argomentazioni, il punto di vista dei due interlocutori, specialmente rispetto al ruolo dell'oratore che l'uno (Antonio) vuole più legato alla realtà quotidiana della vita del foro, mentre l'altro (Crasso) destina a ben più elevati compiti di guida dei concittadini.

<sup>22</sup> Seppure i due punti di vista possano trovare un punto di incontro nella sintesi che molto opportunamente E. NARDUCCI, *Le risonanze*, cit., p. 559 così imposta: «senza rinunciare all'esigenza di una formazione polivalente, Cicerone sembra ora ammettere la piena legittimità di approfondimenti settoriali».

<sup>23</sup> Molto è stato scritto sulla visione ciceroniana del diritto – e in particolare nella prospettiva in cui esso è posto nel *de oratore*. Ci limitiamo qui a citare E. RAWSON, *Intellectual Life in the late Roman Republic*, London 1985, pp. 202 ss.; V. SCARANO USSANI, *L'ars dei giuristi*, cit., *passim*; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., part. pp. 155 ss., e, da ultimo, D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., *passim*; M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., *passim*, ma in particolare, pp. 38 ss. Secondo C. MOATTI, *La crise de la tradition à la fin de la République Romaine à travers la littérature juridique et la science des antiquaires*, in M. PANI (a cura di), *Continuità e trasformazioni fra Repubblica e Principato*, Bari 1991, p. 42, oggetto del *de oratore* sarebbe proprio quello di definire le sfere d'azione di giuristi e oratori, e in particolare la loro preminenza nello spazio giudiziario.

esplicite della giurisprudenza e di singole personalità di *iuris consulti*, è possibile comprendere la posizione del Cicerone ‘idealista’ e del Cicerone ‘realista’<sup>24</sup> sul valore intellettuale e sulla posizione dei giuristi nel quadro della cultura romana.

Nelle prime battute del suo discorso Crasso non nega che ci siano discipline di prevalente pertinenza di chi le studia e le pratica con assiduità. Non intende, cioè, almeno nei suoi intenti, annullare nell’oratore la conoscenza di tutti i saperi; tuttavia chiarisce subito come, una volta che l’oratore li abbia fatti propri, possa essere in grado di esporli con maggiore facondia degli stessi ‘specialisti’ (*de or.* 1.13.59, 15.65-66). A tal proposito Crasso coinvolge l’unico giurista presente al dialogo, Quinto Mucio Scevola l’Augure, ma non si fa scrupolo di esprimere immediatamente una notazione fondamentalmente critica seppure espressa in tono elogiativo. Se un oratore gli si rivolgesse per una consulenza tecnica, una volta appreso il dato giuridico necessario, sarebbe in grado superarlo in tribunale grazie alla facondia e alla capacità di *bene dicere*, rivestendo della abilità oratoria il contenuto del *responsum* giurisprudenziale (*de or.* 1.15.66\*)<sup>25</sup>.

È, dunque, opportuno, ad avviso di Crasso, che l’oratore possa disporre, nel proprio bagaglio culturale, del maggior numero di conoscenze possibili. Prima tra tutte il diritto civile, a cui è dedicato il lungo excursus che ha inizio al paragrafo 166 del primo libro<sup>26</sup>. Innanzitutto, egli afferma, diritto e oratoria devono essere unite: il giu-

<sup>24</sup> De «l’oratore ‘reale’ e l’oratore ‘ideale’» parla E. NARDUCCI, *Introduzione*, cit., p. 128.

<sup>25</sup> Come osserva A. LOVATO, *La voce*, cit., pp. 2980 ss., indagando la ragione per la quale Crasso aveva avuto la meglio su Quinto Mucio nella *causa Curiana*, ‘la voce dell’oratore’ aveva, in questa circostanza, prevalso sulla ‘voce del giureconsulto’ per quello che l’Autore definisce come un «divario insanabile» che prescindeva dalle ragioni tecniche, addotte da entrambi i protagonisti. Se l’abilità, retorica, e il dato sostanziale, tecnico-giuridico, dovevano essere, nella difesa, appannaggio del retore come del giureconsulto, la ‘voce del giureconsulto’ risultava condizionata dalle rigide regole che presiedevano allo sviluppo logico del suo ragionamento e che non gli consentivano di modularla spingendola fino a quel *movere* o a quel *delectare* capace di conferirgli efficacia e forza altrettanto persuasiva.

<sup>26</sup> Ma, in più punti, Cicerone ne ribadisce l’importanza per il patrimonio di conoscenze dell’oratore. Ricordiamo qui *de or.* 1.11.48-51, 34.139. Scevola lo rileva in *de or.* 1.10.40 ed è lo stesso Cicerone a dirlo in prima persona in *de or.* 1.5.18. Come osserva E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 311 s. (ma si veda anche ID., *Introduzione*, cit., pp. 129 s.), l’Arpinate, preoccupato dell’immagine degradata che i filosofi davano dell’oratore per ridurne l’impatto politico e culturale, tenta, anche assegnando al *perfectus orator* competenze giuridiche e storiche, di rafforzare il legame con le tradizioni profonde della romanità.



rista non può essere valente se non ha anche la capacità di esprimere con buona proprietà le proprie competenze tecniche, così come un oratore non può essere grande se non è *peritus iuris*<sup>27</sup>. Ne sono esempi personalità come Publio Licinio Crasso Divite Muciano e Catone il Censore<sup>28</sup>, e lo dimostra l'andamento di molte cause la più importante delle quali è la già citata *causa Curiana*<sup>29</sup>.

Le due personalità sono la prima dimostrazione, paradigmatica ma concreta, di come sia possibile realizzare l'ideale del *totus Romanus* (il giurista-oratore, uomo politico ed esperto in tutte le conoscenze di maggior rilievo nella Roma repubblicana) oggetto dell'ammirazione

<sup>27</sup> Un punto di vista condiviso anche dai giuristi, se diamo credito alla versione della celebre *reprehensio* di Quinto Mucio a Servio, fornita da Pomponio nell'*enchiridion* – D. 1.2.2.43 –, secondo la quale il più anziano giurista, rivolgendosi a un Servio oratore (*causas orans ius*) stigmatizzava la sua ignoranza del diritto. Sul passo M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 168 s.; ID., *Tecniche*, cit., pp. 168 s.; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 267 ss.; e da ultimo, in particolare M. MIGLIETTA, *Servius*, cit., pp. 86 ss., ove ult. bibl. (cfr. E. STOLFI, *Dissensiones prudentium*, cit., p. 305), e A. CASTRO SAÉNZ, *Itinerarios servianos: Servio Sulpicio Rufo ante Quinto Mucio Pontifex, entre la historia y el mito (Pomp. Enchir. D: 1.2.2.43 y Cic. Brut. 41.151-42.154)*, in *Studi in onore di Remo Martini I*, Milano 2008, part. pp. 516 ss., il quale riporta l'episodio a «una concepción en que *iurisprudencia* y oratoria conforman una estrecha unión», rinviando alla comunione tra due sfere che rappresenta il «mundo catoniano – y muciano – del *totus Romanus*» (p. 519). Per un parallelo tra D. 1.2.2.43 e *Brut.* 41.151\* (che ne sarebbe stato la fonte), A. CASTRO SAÉNZ, *Cicerón*, cit., p. 98 (più in generale su Cicerone come fonte di Pomponio, per tutti, D. NÖRR, *Pomponio*, cit., pp. 23 ss.; E. STOLFI, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. I. Trasmissione e fonti*, Napoli 2002, pp. 287 ss. A. LOVATO, *La voce*, cit., p. 2984 indica l'ammonimento muciano a Servio come una dimostrazione del fatto che «il 'ragionare di diritto' non costituiva patrimonio esclusivo dei giuristi», seppure, solo per l'oratoria, l'uso della voce e delle parole fosse giunto al livello di elaborazione teorica di ascendenza greca.

<sup>28</sup> Su Publio Licinio Crasso: W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 12; R. BAUMAN, *Lawyers in roman Republican Politics*, cit., pp. 303 ss.; F.M. D'IPPOLITO, *La giurisprudenza*, cit., p. 8; D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., p. 647; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 237. Su Catone il Censore, W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 9; M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 7 ss.; R. BAUMAN, *Lawyers in roman Republican Politics*, cit., pp. 148 ss.; F.M. D'IPPOLITO, *La giurisprudenza*, cit., pp. 15 ss., 81; D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., pp. 648 s.; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 208; nell'opera di Cicerone, A. CASTRO SAÉNZ, *Cicerón*, cit., pp. 154 ss.

<sup>29</sup> *de or.* 1.38.175 ss. Sulla *causa Curiana* (*de or.* 1.39.180), part. *supra* pp. 4 s. nt. 10; 17 ss. e *infra* pp. 108 s. Il richiamo al celebre processo, che si colloca in posizione privilegiata, anche per onorare Crasso, è posto al centro di una lunga digressione avente a oggetto una serie di *actiones* giudiziarie richiamate per dimostrare la rilevanza del dato tecnico-giuridico nell'ambito processuale in cui interviene l'oratore, con l'intento di rendere chiaro ai giovani aspiranti oratori come fosse necessario l'apprendimento del *ius*.

di Crasso, e vedremo ancora come proprio questo sia il modello di *sapiens* che egli ha presente anche quando riferisce nomi di giuristi e come in quel modello si esaurisca il tipo di *iuris prudens* di cui tesse le lodi. Licinio Crasso, in effetti, è richiamato, da un lato per l' ammonimento che si tramandava avesse spesso rivolto al fratello Publio Mucio, di non disgiungere la *dicendi copia* dalla conoscenza del *ius civile*, al fine di poter avere successo in quest'ultima, e dall'altro per aver egli stesso iniziato a discutere cause in tribunale solo dopo aver appreso il diritto civile (*de or.* 1.37.170\*). Publio, stando alle parole di Crasso, non sembrava aver seguito il consiglio del fratello, mentre a farlo era stato il figlio, Quinto (*filius eius est consecutus*), richiamato – la ragione risulterà chiara più avanti – solo parenteticamente e non per nome. In primo piano, invece, è posta la figura di Catone, *ille M. Cato*, personalità esemplare per antonomasia dell'ideale del sapiente romano, la cui lode è, infatti, iperbolica: egli raggiunge il più alto grado di *eloquentia* possibile ai suoi tempi in Roma ed è contemporaneamente *peritissimus* nel diritto civile (*de or.* 1.37.171\*)<sup>30</sup>.

Se Crasso e Catone simboleggiano la realizzazione della convergenza delle due *artes*, diritto e oratoria, la *causa Curiana*, tra tutti i *iudicia* proposti, costituisce la dimostrazione di come, partendo da competenze diverse, tanto il giurista quanto l'oratore che ne erano stati protagonisti, si fossero mossi, per le loro argomentazioni, nel cuore del diritto civile: *num destitit uterque nostrum in ea causa in auctoritatibus, in exemplis, in testamentorum formulis, hoc est in medio iure civili versari?* (*de or.* 1.39.180)<sup>31</sup>. È chiaro che con ciò Cicerone tenda a ribadire il fatto che la conoscenza del *ius civile* fosse indispensabile all'esercizio dell'attività oratoria, e come quella conoscenza, in mano al *perfectus orator*, lo avrebbe condotto a una assoluta superiorità intellettuale. Antonio, di cui Crasso deve ammettere, pur lodandone le capacità oratorie, il disinteresse nei confronti del diritto civile – *sed tamen idem hoc semper ius civile contempsit* (*de or.* 1.38.171) –, rappresenta, come egli stesso osserva, un'eccezione: solo in ragione della sua *incredibilis quaedam et prope singularis et divina vis ingenii*, riesce a *defendere* in giudizio con le armi di una

<sup>30</sup> Che Catone rappresentasse il modello del *sapiens* esperto in tutte le discipline, a differenza di altre personalità, sapienti, ma solo in alcuni specifici ambiti, Cicerone lo dirà, paragonandolo ad Acilio, nel *Laelius de amicitia* (2.6). Sul punto si veda *infra* pp. 244 s.

<sup>31</sup> Vedremo come, sul punto, Antonio abbia una posizione diametralmente opposta (*infra* pp. 139 s.).

grande esperienza (*de or.* 1.38.172). Per chiunque altro la pretesa di perorare nel foro senza conoscere il *ius civile* è, secondo l'oratore, *inprimis flagitiosum* (*de or.* 1.40.185).

Indicata ai discenti l'importanza della *disciplina iuris*, l'oratore deve dunque convincerli della sua accessibilità. Il primo argomento, posto in apertura per la sua estrema efficacia e autorevolezza, è il parere del giurista presente al dialogo. È lo stesso Quinto Mucio l'Augure, infatti, a riconoscere la *facilitas* della *cognitio iuris*: nessuna *ars* gli appare più semplice da apprendere<sup>32</sup>, afferma Crasso in una considerazione che ha certamente un immediato «scopo esortativo» per i giovani aspiranti oratori, sul punto di intraprendere lo studio del diritto<sup>33</sup>. Essa tuttavia appare significativa anche per la terminologia impiegata. In questo iniziale accenno, infatti, il *ius* viene assimilato a un'*ars*, o meglio è posto nel novero delle *artes*, sebbene si dica chiaramente che tra queste è quella la cui *cognitio*, la cui «padronanza», secondo la traduzione proposta da Bernardo Albanese<sup>34</sup>, risulta più semplice. *Cognitio*, dunque, e *ars*: due termini centrali per la comprensione del punto di vista ciceroniano sul *ius*, sulle quali torneremo a più riprese.

La riflessione si trasforma quindi in un giudizio sul diritto, nella prospettiva in cui lo hanno inteso i suoi interpreti. Si tratta di un passaggio molto noto e studiato, in cui Cicerone lascia formulare a Crasso una valutazione che, di fatto, ricalca il giudizio sul *ius* e sui giureconsulti espresso direttamente in prima persona nella *pro Murena*.

<sup>32</sup> *de or.* 1.41.185, *Sed, o di immortales, non dicerem hoc, audiente Scevola nisi ipse dicere soleret nullius sibi artis faciliorem cognitionem videri*. Sul riferimento alla difficoltà del diritto, che ricorre ancora in *de or.* 1.58.246\* e 2.33.142\* (oltre che in *de leg.* 2.19.47\*, su cui si veda *infra* pp. 212 ss.), F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, in *SDHI*, 1980, 46, pp. 302 ss. (ora in F. BONA, *Lectio sua*, II, cit., pp. 740 ss.); B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., pp. 904 ss.

<sup>33</sup> Così M. BREONE, *Tecniche*, cit., p. 118, il quale osserva anche come Cicerone non descriva una «situazione di fatto» dal momento che il diritto è ancora diffusamente considerato un'*ars difficillima*. Come egli stesso rileva, tuttavia, la sua 'difficoltà', è volutamente ricercata dai suoi studiosi più che reale. Secondo B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., p. 895, Cicerone aveva fatto qui riferimento a un pensiero che era davvero di Quinto Mucio Scevola l'Augure, ma, secondo l'Autore, tale prospettiva rappresentava la visione che Cicerone aveva effettivamente del diritto: l'espressione della «sottovalutazione tipicamente ciceroniana della complessità tecnica dell'attività giurisprudenziale e dell'impegno concettuale nell'elaborazione delle categorie giuridiche» (*op. ult. cit.*, p. 913).

<sup>34</sup> B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., p. 893. L'indagine dello studioso è fondamentale per l'approfondimento, anche terminologico, della riflessione ciceroniana sul tema della configurazione ciceroniana del *ius*, e vi faremo più volte riferimento.

Formalmente la critica trova la propria ragione nella spiegazione della presunta complessità del diritto. Si tratta di un pretesto, ma introduce considerazioni tanto dure quanto dettagliate. La prima ragione della complessità del *ius*, si afferma, risiede nella volontà degli stessi giureconsulti di mantenerlo tale: i più antichi *prudentes*, i *veteres*, avevano professato la *scientia iuris* (da intendersi non come ‘scienza del diritto’ ma come semplice ‘conoscenza del *ius*’<sup>35</sup>) proteggendone la segretezza per ottenere e accrescere il loro potere (*optinendae atque augendae potentiae suae causa*), non permettendo che la loro *ars* – da intendersi qui come «maestria» nel senso di conoscenza che richiede l’uso di specifici strumenti, come osserva ancora Albanese<sup>36</sup> – venisse divulgata (*de or.* 1.41.186\*). Torna dunque il termine *potentia*, concetto chiave nei riferimenti ciceroniani al *ius* e ai giuristi cui abbiamo finora fatto cenno: nella *pro Caecina* essa aveva rappresentato quel mondo di violenza di cui il diritto costituisce l’antitesi e il limite, mentre qui nel *de oratore*, proprio come nella *pro Murena*, indica lo scopo al quale i *prudentes* subordinano la gestione del proprio patrimonio di conoscenze, dal momento che solo l’ostinata conservazione della sua segretezza consente il mantenimento della loro influenza sociale<sup>37</sup>. Un corto circuito suggestivo che conferma la complessità del giudizio ciceroniano sul diritto e sui suoi interpreti.

Il secondo motivo, espresso con un’immagine già incontrata nella *pro Murena*, è quello della fine del monopolio pontificale del *ius* conseguente al ‘furto’ di Gneo Flavio e attiene al modo in cui i giuristi reagirono alla divulgazione del loro sapere, di nuovo stringendo le maglie della sua conoscibilità: *deinde, posteaquam est editum, expositis a Cn. Flavio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent* (*de or.* 1.41.186\*). Nessuno dei *prudentes* predispose le conoscenze organizzate (*digesta*) in modo conforme alle regole dell’*ars* (*artificiose*), per *genera* (*generatim*).

La riflessione sul tema è, allo stesso tempo, più sintetica e più tecnica rispetto a quella che abbiamo incontrato in *pro Mur.* 11.25-12.27\*, con la quale è inevitabile metterla in relazione: l’accento è sempre posto sull’oscurità del diritto, ostinatamente mantenuta dai suoi stessi interpreti, ma, in luogo del colorito riferimento ai giureconsulti intenti a prescrivere formule insulse e a imporsi in ogni affare, qui il

<sup>35</sup> B. ALBANESE, *op. ult. cit.*, p. 896; sul significato di *veteres*: F. HORAK, *Wer waren die veteres? Zur Terminologie der klassischen römischen Juristen*, in *Vestigia iuris romani. Festschrift für G. Wesener*, Graz 1992, pp. 201 ss.

<sup>36</sup> B. ALBANESE, *loc. ult. cit.*

<sup>37</sup> Sul punto si rinvia *supra* pp. 68 ss.

giudizio entra puntualmente sull'organizzazione della materia giuridica e sulla configurazione scientifica della *disciplina iuris*. È un pretesto, anche questo, strumentale all'apertura di un *excursus* che, dalla constatazione dell'originario disordine in cui avrebbero versato tutte le discipline, porta ad annunciare il progetto di Crasso (in effetti di Cicerone, ma sul punto torneremo tra breve<sup>38</sup>) di riorganizzare il diritto per *genera* e *ad certum numerum paucitatemque* (*de or.* 1.42.189). Il differente contesto in cui le riflessioni vengono espresse dà ragione del loro diverso tenore: l'orazione era stata pronunciata di fronte a un pubblico di *imperiti*, pronti a recepire un'immagine macchiettistica di giuristi, ma in gran parte incapaci di comprendere e apprezzare una riflessione che si fosse mossa attraverso i riferimenti concettuali proposti nel *de oratore*. La sostanza della critica, a ben vedere, però, è la medesima: cambiano le forme, la profondità e la puntualità, ma non il suo senso.

Cicerone ricorda dunque – il passo è tra i più commentati<sup>39</sup> – come nulla possa essere ridotto ad *ars* se chi padroneggia quelle conoscenze delle quali vuole fare (*instituere*) un *ars*, non dispone della *scientia*, che permette a quelle nozioni che non formano ancora un'ars, di poterlo diventare. Rendo in questi termini (volutamente ripetitivi) un passaggio che lo stesso Arpinate riconosce essere così conciso (*dum breviter voluerim dicere*) da risultare oscuro<sup>40</sup>, perché merita

<sup>38</sup> *Infra* pp. 116 ss.

<sup>39</sup> Della vasta bibliografia, ricorriamo qui A. SCHIAVONE, *Nascita della giurisprudenza. Cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma tardo-repubblicana*, 2ª ed., Roma-Bari 1977, pp. 104 ss.; ID., *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico*, 2ª ed., Roma-Bari 1992, 38 ss.; ID., *Pensiero giuridico e razionalità aristocratica*, in ID. (a cura di), *Storia di Roma*, II.1, Torino 1990, pp. 439 ss.; ID., *Linee del pensiero giuridico romano*, Torino 1994, pp. 53 ss.; ID., *Ius*, cit., pp. 164 ss.; F. BONA, *L'ideale*, cit., *passim*; E. RAWSON, *Intellectual Life*, cit., pp. 206 s.; V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi. La scuola proculeiana fra Nerva e Adriano*, 2ª ed., Torino 1990, p. 92; ID., *Tra scientia e ars. Il sapere giuridico romano dalla sapienza alla scienza, nei giudizi di Cicerone e di Pomponio*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici*, cit., pp. 229 ss.; ID., *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino 1997, pp. 6 ss. (a cui si rinvia per ulteriore bibliografia); B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., part. pp. 897 ss. Per un inquadramento del progetto ciceroniano di riorganizzazione del *ius* nel contesto culturale coevo e più nello specifico nel programma di riforma che l'autore proponeva, per la politica e per la cultura romana, C. MOATTI, *Tradition*, cit., *passim* – riguardo a *de or.* 1.43.185 ss., si veda pp. 414 s. nt. 138 –, ma sul punto torneremo a più riprese anche nel presente lavoro.

<sup>40</sup> L'oscurità, osserva invece B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., p. 898 dipenderebbe non tanto dall'involuzione del costruito quanto dalla difficoltà di identificare la *scientia* di cui è necessario disporre per trasformare il sapere giuridico in *ars*. En-

notare come la sua prosa insista sull'uso del vocabolo *ars* per negare al sapere giuridico proprio questa qualifica. Una qualifica che, peraltro, solo poco prima gli era stata, seppure indirettamente, attribuita.

Osserva Benveniste come «*ars, artis*, 'disposizione naturale, qualificazione, talento'» rinvii a «l'ordinanza, l'ordine, l'adattamento stretto delle parti di un tutto», e assieme ad altri derivati della radice \**ar-* dell'indoeuropeo, comprenda «sotto numerose varietà lessicali, gli aspetti religiosi, giuridici, tecnici dell'ordine», quest'ultimo «nozione cardinale dell'universo giuridico e anche religioso e morale degli Indoeuropei»<sup>41</sup>. E in effetti alla contrapposizione tra l'ordine e il disordine fa costante riferimento Cicerone nei passaggi successivi, ricordando come tutte quelle che ai suoi tempi erano *artes* (quindi innanzitutto insieme di conoscenze ordinate) fossero in origine *dispersa et dissipata* (*de or.* 1.42.187): così era accaduto per la musica, per la geometria, per l'astronomia e anche per l'oratoria, finché non era stata mutuata dalla filosofia un'*ars* capace di ricondurre all'ordine (*quae rem dissolutam divolsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret* – *de or.* 1.42.188)<sup>42</sup>. Questa *ars* che permette di trasformare in *artes* i saperi, è, come è stato autorevolmente rilevato, la dialettica<sup>43</sup>. E se con-

trambe le ragioni, probabilmente, contribuivano a motivare l'autocritica che Cicerone muove al proprio eloquio.

<sup>41</sup> É. BENVENISTE, *Vocabolario*, II, cit., pp. 357 s. (cfr., di recente, R. FIORI, *Bonus vir*, cit., pp. 90 ss.)

<sup>42</sup> Secondo E. NARDUCCI, *Introduzione*, cit., p. 127, viceversa, anche la retorica, quale emerge dal dialogo ciceroniano, non appare tanto come un'*ars*, ma come una quasi-*ars*, in cui la «sistematizzazione di osservazioni empiriche» risulta «sempre provvisoria e soggetta alla verifica dell'esperienza». E, in effetti, se intendiamo, come sembra opportuno e lo vedremo subito, il termine *ars* una traduzione di τέχνη, non possiamo dimenticare che lo stesso Platone non rinveniva nella retorica le caratteristiche di una tecnica, ma di un'*empeiria* – G. CAMBIANO, *Platone e le tecniche*, 2ª ed., Roma-Bari 1991, p. 78. Sull'*empeiria*, si veda *infra* pp. 243 ss.

<sup>43</sup> ... *ars quaedam extrinsecus ex alio genere quodam, quod sibi totum philosophi adsumunt, quae rem dissolutam divolsamque conglutinaret et ratione quadam constringeret* (*de or.* 1.42.188). In questo senso, per tutti, V. SCARANO USSANI, *Tra scientia e ars*, cit., pp. 237 ss.; ID., *L'ars*, cit., pp. 18 ss. (a cui si rinvia per la bibliografia precedente, part. ivi nt. 19); A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 160 ss. Ma si veda anche V. ARANGIO-RUIZ, *Cicerone giurista*, cit., pp. 195 s. (= *Scritti*, IV, cit., pp. 267 s.). Sulla *dialectica* e per l'interesse che i giuristi potevano avere riguardo ad essa «come scienziati del diritto», C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 218 ss. (cfr. già F. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 119 ss.). Un approfondimento relativo alla riorganizzazione secondo i principi della logica greca delle discipline in Roma (in particolare nel I secolo a.C.), E. RAWSON, *The Introducing of Logical Organization in Roman Literature*, ora in *Roman Culture*, cit., pp. 324 ss. – sulla situazione della scienza giuridica, part. pp. 339 ss.

sideriamo che il fine ultimo del discorso ciceroniano era il raggiungimento di un'agile *cognitio* del *ius civile*, mi sembra plausibile che egli auspicasse, per il tramite dell'*ars dialectica*, l'organizzazione del sapere giuridico e il suo riordino attraverso i criteri della diairetica. Prima ancora che stesura di un testo scientifico *ad hoc* (sbocco che il *de oratore* effettivamente indica ma solo nell'epilogo finale della digressione, al momento della presentazione del progetto del cosiddetto *ius civile in artem redactum*) egli propone, dunque, un riordino delle conoscenze<sup>44</sup>. Ma se, come pure è stato osservato<sup>45</sup>, prestiamo attenzione allo snodo dell'argomentazione di Crasso, il quale, come primo obiettivo della trasformazione della *scientia iuris*, indica il fine del sapere riorganizzato in *ars*, e cioè il *legitimae atque usitatae in rebus causisque civium aequabilitatis conservatio*<sup>46</sup>, delimitandone così anche il suo oggetto<sup>47</sup>, appare del tutto condivisibile l'idea che il suo scopo ultimo e sottinteso fosse la trasformazione, per il tramite della 'riorganizzazione' e del 'riordino delle conoscenze', in una λογική τέχνη<sup>48</sup>.

<sup>44</sup> In questo senso mi sembra corretta la precisazione di V. SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., p. 17 (a cui si rinvia anche per ulteriore bibliografia), secondo il quale non è possibile «che il valore del testo del *De oratore* possa ricondursi alla sola esposizione della necessità di creare una letteratura giuridica a carattere isagogico».

<sup>45</sup> V. SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., pp. 5 ss.

<sup>46</sup> *de or.* 1.42.188. Che con tale affermazione, apparentemente isolata, riguardante il *finis in iure civili* Cicerone non offrisse una riflessione generale sul *ius* ma un'indicazione sullo scopo a cui doveva mirare il diritto sistemato secondo la proposta scientifica e letteraria che egli stava affidando a Crasso, lo osserva G. FALCONE, *Sul finis in iure civili di Cic. de or. 1.188*, in *SDHI*, 2008, 75, pp. 503 ss. Più nello specifico mi sembra del tutto condivisibile la conclusione per la quale, la *conservatio aequabilitatis* «viene presentata come finalità alla quale deve puntare ('sit') uno specifico complesso di cognizioni organizzate in *ars* offerte ai discenti» (p. 506), e interessante – anche se forse coglie solo un aspetto dalla proposta ciceroniana, che, partendo dallo specifico orizzonte della conoscibilità del *ius* da parte dei *discentes*, finisce per assumere una portata più generale e complessiva – è la constatazione per la quale l'*aequabilitas* debba esser messa in relazione alla destinazione del dialogo alla preparazione dei giovani aspiranti oratori, e alla convinzione ciceroniana che l'oratore sia capace di influenzare l'applicazione processuale del *ius*, con la sua abilità nel presentare in un determinato modo il dato giuridico stesso. Cicerone, ad avviso dell'Autore, intenderebbe, a tale scopo, richiamare l'attenzione sul «limite costituito dalla necessità che i contenuti del *ius civile* rimangano eguali per tutti» (p. 512).

<sup>47</sup> Elemento distintivo di una tecnica, sua stessa condizione di esistenza, secondo G. CAMBIANO, *Platone*, cit., pp. 66 ss., è in effetti la possibilità di delimitarne il campo di competenza, oltre che la riconoscibilità di «un'area di possibilità operative nei confronti di oggetti specifici» (p. 72).

<sup>48</sup> Intendono viceversa il proposito di ridurre il *ius* ad *ars* come fondazione del 'sistema', con differenti sfumature, A. SCHIAVONE, *Nascita*, cit., pp. 104 ss.; ID., *Giu-*

Che il pensiero di Cicerone, in riferimento al *ius civile* e alla forma impressagli dai suoi interpreti, ruotasse attorno all'idea di una sua più agile conoscibilità, da raggiungersi grazie all'organizzazione del sapere attorno a un numero (ridotto e accessibile) di *genera*, e relative *species*, tutti spiegabili attraverso la *definitio* (*de or.* 1.42.189), in una organizzazione delle conoscenze che determinasse anche una riduzione del peso della controversialità giurisprudenziale, lo conferma la polemica, se vogliamo più chiara ed esplicita, condotta dallo stesso autore, alcuni anni più tardi, nel *de legibus* – vi torneremo<sup>49</sup>. E che l'orizzonte concettuale nel quale Cicerone si poneva nel *de oratore* fosse quello del discorso sulle τέχναι, può confermarlo un passaggio di una lettera scritta ad Attico il primo luglio del 54 (*ep. ad. Att.* 4.16.3<sup>49-50</sup>). In quella circostanza l'Arpinate definisce τεχνολογία l'insieme degli argomenti trattati nei libri II e III del *de oratore*, laddove le considerazioni sul *ius* di cui ci stiamo occupando si leggano nel primo libro e, quindi, al di fuori di questo 'discorso sulla τέχνη, che si riferisce propriamente alla retorica. È con estrema prudenza che possiamo considerare questa riflessione una conferma, ancorché indiretta, della negazione della qualifica di τέχνη al *ius*, mentre ci appare un dato incontrovertibile che, quando l'Arpinate adoperava il termine

risti, cit., pp. 38 ss.; ID., *Pensiero giuridico*, cit., pp. 439 ss.; ID., *Linee*, cit., pp. 53 ss.; ID., *Ius*, cit., p. 165; M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 118; B. FRIER, *The Rise*, cit., p. 170; F. GALLO, *Sulla definizione celsina del diritto*, in *SDHI*, LIII, 1987, p. 28 e nt. 80; C. MOATTI, *Tradition*, cit., pp. 414 ss.; E. ROMANO, *La capanna*, cit., p. 57. Sull'idea del sistema e della sistemazione nella giurisprudenza romana, anche G. LA PIRA, *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. Problemi generali*, in *Studi Virgilio*, Siena 1934, pp. 159 ss.; ID., *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. 2. L'arte sistematrice*, in *BIDR* XLII (1934) 336 ss.; ID., *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. Il metodo*, in *SDHI* I (1935) 319 ss.; ID., *La genesi del sistema nella giurisprudenza romana. 4. Il concetto di scienza e gli strumenti della costruzione scientifica*, in *BIDR*, 1936-1937, XLIV, pp. 131 ss.; F. CUENA BOY, *Sistema jurídico y derecho romano. La idea de sistema jurídico y su proyección en la experiencia jurídica romana*, Santander 1998; CH. BALDUS, *Sistema giuridico europeo storicamente fondato?*, in *Labeo*, 2001, 47, pp. 122 ss. In una prospettiva più generale ma con fondamentali riflessioni anche in merito alla possibilità di usare l'espressione 'sistema di diritto' per la giurisprudenza romana, P. CAPPELLINI, *Systema iuris. I. Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*, Milano 1984, nonché, ID., *Systema iuris. II. Dal sistema alla teoria generale*, Milano 1985, part., per il nostro tema, *op. cit.* I, pp. 91 ss.; M.G. LOSANO, *I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei*, Roma-Bari 2000, p. 30, il quale colloca proprio sul finire della repubblica e nella riflessione di Cicerone la prima diffusione della nozione di sistema nel dibattito culturale.

<sup>49</sup> *Infra* pp. 194 ss.

<sup>50</sup> Sulla quale ci soffermeremo più avanti *infra* pp. 160 ss.



*ars* in relazione al sapere giuridico, lo faceva in un contesto nel quale il riferimento alla τέχνη era consapevolmente presente<sup>51</sup>. Che egli vi alludesse rendendolo in latino con il corrispondente *ars* appare naturale: *ars* è in effetti la traduzione latina del termine greco, di cui conserva l'ambivalenza di significato di abilità nel senso di 'professione' e cognizione teorica, mentre il termine latino abbandona il senso di 'astuzia', 'artificio', reso con (l'ancora ambivalente) *artificium*<sup>52</sup>, che abbiamo già incontrato nella *pro Murena* al centro della polemica nei confronti dell'opzione metodologica scelta dai *prudentes* per il *ius*<sup>53</sup>.

È quindi indubbio che Cicerone rimproveri ai giureconsulti, qui come nell'*oratio* pronunciata diciassette anni prima, di aver volutamente impedito la *cognitio* del loro sapere, rinunciando a una completa applicazione della dialettica e usando il disordine come strumento di potere<sup>54</sup>. Di questo lavoro di chiarificazione e riordino, descritto puntualmente in *de or.* 1.42.189, Crasso, come sappiamo, si dice pronto in prima persona a essere autore o, comunque, annuncia, qualcun'altro lo sarà in sua vece. Il riferimento è adesso alla stesura di un'opera isagogica, un trattato nel quale dovrebbero essere raccolti i principi della *disciplina iuris*<sup>55</sup>, in modo – merita ripeterlo

<sup>51</sup> Quello delle tecniche è un tema che affonda le proprie radici nella riflessione filosofica greca e in particolare in Platone. Sul problema della *technè* in Platone, con un quadro relativo alla storia del pensiero filosofico precedente: G. CAMBIANO, *Platone*, cit., *passim*; per una panoramica che va da Platone a Epicuro, M. ISNARDI PARENTE, *Technè. Momenti del pensiero greco da Platone a Epicuro*, Firenze 1966.

<sup>52</sup> Termine che, invece, secondo B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., pp. 896 s., mantiene il medesimo significato di *ars*, quando con esso Cicerone intende l'«elaborazione tecnica analitica di un dato campo».

<sup>53</sup> Si veda *supra* pp. 67 ss.

<sup>54</sup> Merita notare, comunque, con C. CANTEGRIT-MOATTI, *Droit et politique*, cit., p. 523, che il passo costituisce anche una conferma di come Cicerone mostri di non voler accettare la specializzazione effettivamente raggiunta dal sapere giuridico, nella misura in cui tale specializzazione non aveva portato a una razionalizzazione del sapere, ma al mantenimento di una struttura puntiforme e oscura («Ainsi, on le voit ici, à la différence de ceux qui font du droit l'affaire de spécialistes, Ciceron intègre ce savoir dans une paideia complète, proposant un modèle d'*humanitas* et instaure par-la même un débat culturel centré sur la définition d'un programme d'éducation. Une spécialité ne se conçoit jamais isolée, pas plus la connaissance du droit qu'un autre savoir» – p. 527). Anche in questo senso, solo la preparazione umanistica, la fusione del diritto con la filosofia avrebbe potuto garantire un'auspicata riorganizzazione del *ius* che lo avrebbe mantenuto all'interno di un sistema unitario delle *artes*.

<sup>55</sup> È lo stesso Crasso a chiarire immediatamente le modalità nelle quali dovrà essere organizzata la materia: in *genera* («proposizioni di elevata generalità», secondo D. MANTOVANI, *Cicerone e il doppio ritratto*, cit., p. 113) e *partes* (termine che ha

per non dimenticare la prospettiva ciceroniana – da renderli accessibili a tutti<sup>56</sup>: si tratta del *de iure civili in artem redigendo*, molto probabilmente effettivamente composto o almeno iniziato dall'Arpinate, ma andato perduto<sup>57</sup>.

qui lo stesso valore di *species* – B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., pp. 900 s.; cfr. V. SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., pp. 8 s.). Sul tema della classificazione in *genera* e *species*, D. NÖRR, *Divisio und Partitio. Bemerkungen zur römischen Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenschaftstheorie*, ora in *Historiae iuris antiqui*, II, cit., pp. 705 ss. Sull'applicazione del meccanismo *genus-species* e sull'attività definitoria dei giureconsulti: oltre a M. BREONE, *Storia* cit., pp. 184 s. e A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 161 ss., si rinvia ad A. CARCATERRA, *Le definizioni dei giuristi romani: metodi, mezzi e fini*, Napoli 1966; R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966; P. STEIN, *Regulae iuris. From iuristic rules to legal maxims*, Oxford 1966; M. TALAMANCA, *Lo schema genus-species nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *La filosofia greca e il diritto romano*, II, Roma 1977.

<sup>56</sup> Sulla trattatistica e la manualistica, con particolare riferimento alla cultura greca, sullo sfondo della quale il discorso ciceroniano inevitabilmente si pone, M. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften in der Antike*, Göttingen 1960.

<sup>57</sup> Dell'opera conservano il ricordo Gell. *noct. Att.* 1.22.7; Quint. *inst.* 12.3.10; Charis. *Ars gramm.* 175.18-19 (GL 1.138.13.K). M. BREONE, *Tecniche*, cit., pp. 277 ss., si dice certo solo del fatto che l'opera dovesse contenere «notizie “storiche” sui giuristi (è impossibile dire in che misura, e se intercalate al discorso “logico-giuridico” o da esso distinte)» (p. 277); F. M. D'IPPOLITO, *Giuristi e sapienti*, cit., p. 48 concorda con l'idea che il *de iure civili* fosse «un manuale isagogico» rivolto agli *adulescentes*, studiosi di retorica, in cui «non mancavano notizie storiche ... un manuale di uso quotidiano, costruito secondo ipotesi scientifiche, probabilmente di tipo diairetico», mentre A. CASTRO SÁENZ, *Itinerarios servianos*, cit., p. 523, che definisce l'opera una «sistematización “a la griega”» della materia giurisprudenziale. D. MANTOVANI, *Cicerone e il doppio ritratto*, cit., pp. 113 e 126 ss. parla della presenza di «notizie sui giuristi romani, nella prospettiva di una storia della giurisprudenza», secondo Mantovani, inoltre, l'opera può essere messa in parallelo con la storia dell'oratoria realizzata con il *Brutus*, anche se i ritratti del *de iure civili* dovevano contenere meno dettagli rispetto a quelli del dialogo (*op. ult. cit.*, pp. 120 ss. e 130). A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 166, ipotizza che lo stesso trattato ciceroniano potesse riflettere una «intrinseca fragilità» della materia giuridica a essere ricondotta all'ordine. M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., pp. 81 ss., l'opera non doveva essere la realizzazione dell'*ars iuris* prospettata da Crasso nel *de oratore* – essendo decisivo in tal senso il gerundivo *redigendo* del titolo –, e non poteva esaurirsi in una «storia esterna» della giurisprudenza né in una proposta del metodo diairetico applicato alla *iuris prudentia*: doveva tuttavia contenere una sorta di 'storia della giurisprudenza' e una parte di metodo. Lo stesso Autore, inoltre, avanza l'ipotesi che il *de iure civili in artem redigendo* non fosse altro che la premessa (storica e di metodo) a un *de iure civili in artem redactum* mai pubblicato. Per un'ipotesi sul contenuto del *de iure civili in artem redigendo*, si vedano anche H.J. METTE, *Ius civile in artem redactum*, Göttingen 1954; F. CUENA BOY, *Das Ideal der Rhetorik bei Cicero und das ius civile in artem redigere* (Nota di lettura a F. BONA, *L'ideale retorico ciceroniano ed il “ius ci-*

Letto nella prospettiva della *cognitio iuris civilis* e della promozione dello studio del diritto nella quale Crasso si muove, e cioè a beneficio degli aspiranti oratori, il progetto letterario ciceroniano aveva un obiettivo insieme puntuale e ambizioso: il riordino del diritto civile in *genera e partes*, che avrebbe permesso agli oratori (e non solo a loro)<sup>58</sup> di disporre di un punto di riferimento per conoscere il diritto civile, consentendo loro di affrontare con maggiore consapevo-

*vile in artem redigere*», in *SDHI*, 46, 1980, pp. 282-382), in *RDR*, 2006, p. 6. Ancora M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., pp. 41 ss.) nota, a mio avviso opportunamente, come il progetto che Cicerone mette in bocca a Crasso dovesse essere a un livello di definizione piuttosto generico, carente – almeno per come è esposto nel *de oratore* – sia dal punto di vista del metodo che dei contenuti. Secondo l'Autore, la ragione dell'evasività sarebbe proprio nell'assoluta indefinitezza del disegno nel momento in cui l'Arpinate lo enunciava nel trattato. Che la «concezione ciceroniana di questa impresa» (e cioè della esposizione dialettica del *ius civile*) fosse, allo stato in cui ci si presenta nel dialogo del 55, «immatura e inadeguata» lo osservava già F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 133. Secondo B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., p. 910, il libro, «uno scritto incompiuto, abbozzato proprio sul finire della vita di Cicerone», dovette consistere in un primo avvicinamento del problema della riduzione in *ars* del diritto, una «elencazione non sistematica di esempi di *genera, species e definitio-nes*». Sul punto anche V. SCARANO USSANI, *Tra scientia e ars*, cit., p. 236 nt. 16 al quale si rinvia per una rassegna della bibliografia in argomento (cfr. ID., *L'ars*, cit., p. 17 e nt. 16); C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 289 ss.; D. NÖRR, *Pomponio*, cit., p. 26.

<sup>58</sup> È questione dibattuta in dottrina, quella dei destinatari dell'opera di redazione in *ars* del *ius*. F. BONA, *L'ideale*, cit., pp. 329 ss. (= in *Lectio sua*, II, cit., pp. 771 ss.) ritiene di identificarli con gli oratori, additati per la loro ignoranza del diritto, ma soprattutto con gli *adulescentes* che devono formarsi nell'*ars dicendi*. Secondo Bona, l'Arpinate si proponeva la stesura di un manuale isagogico volto a provvedere alle esigenze della formazione del *perfectus orator* (*op. ult. cit.*, p. 367 [= p. 814]). Rispetto a tale ipotesi – che ha i suoi precedenti nelle riflessioni di Stroux e Villey (per i riferimenti bibliografici e per la ricostruzione delle loro posizioni si rinvia allo stesso F. BONA, *L'ideale*, cit., pp. 284 s. e 291 ss. (= in *Lectio sua*, II, cit., pp. 719 ss. e 727 ss.) – sembrano tuttavia fin troppo incisive le critiche che Cicerone muove ai giuristi e alle loro scelte metodologiche nel *de oratore* e in molti altri contesti, laddove affronta questioni di metodo e mette in discussione il modo in cui i giureconsulti intendono il loro lavoro. Ovvero, pur ammettendo che la principale motivazione che spingeva l'Arpinate alla redazione dell'opera fosse quella di favorire gli oratori nell'apprendimento del diritto, non possiamo, a mio avviso, scindere questo peculiare aspetto della sua proposta da quella che è la sua premessa logica, ovvero la trasformazione della (imperfetta) *ars iuris civilis* in *perfecta ars iuris civilis*: una proposta deflagrante rispetto al ruolo dei giuristi e all'impostazione della loro disciplina e che non poteva che riguardare direttamente i giureconsulti, determinando una ridefinizione del loro ruolo. Lo vedremo meglio immediatamente. Secondo M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., p. 53, non risulta chiaro «quale uso lo stesso Cicerone pensasse che gli oratori avrebbero fatto dell'*ars iuris* di cui presentava il progetto»

lezza i dibattiti nel foro ed evitare, nella maggior parte delle situazioni, il filtro dei giuristi<sup>59</sup>. Allo stesso tempo quest'opera avrebbe potuto rappresentare un punto fermo rispetto al *ius controversum*, per il quale Cicerone non poteva mostrare particolare predilezione dal momento che da esso dipendeva l'alluvionalità delle prescrizioni giuridiche, causa della difficile conoscibilità del *ius*. In questa direzione l'idea che il *ius civile in artem redactum* potesse costituire una base per avvicinarsi al diritto, tale da consentire agli oratori anche di prescindere dai giuristi sembra dunque plausibile, senza che ciò implichi, almeno in questa circostanza, un'altra e ancor più grave conseguenza, quella del riconoscimento all'oratore esperto di diritto dello svolgimento di una sorta di attività rispondente. Pertanto, la nuova veste di τέχνη, conferita al diritto anche grazie al 'riordino' delle nozioni e al 'trattato' che le avrebbe cristallizzate, non avrebbe determinato la fine carattere controversiale del diritto e tanto meno il *de iure civili* aspirava a partecipare ad esso. Piuttosto, il progetto ciceroniano, da un lato avrebbe dovuto consentire di inserire il diritto in un più chiaro quadro scientifico di riferimento, e dall'altro avrebbe permesso, una volta rese conoscibili le nozioni fondamentali della materia, fossero gli stessi oratori a potersi formare opinioni autonome nel merito delle singole questioni. Tale approdo avrebbe dunque avuto dei risvolti non irrilevanti nell'equilibrio dei rapporti tra *oratores* e *iuris consulti*, nella relazione tra *ars dicendi* e (raggiunta) *ars iuris*, ri-

<sup>59</sup> Come in effetti rileva V. SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., pp. 16 s., quello di Cicerone era un progetto ambizioso che mirava, sia a trasformare in *techne* il diritto civile, sia a redigere un'opera di carattere isagogico. Più limitata ma orientata nella medesima direzione della *cognitio* è la posizione di F. BONA, *L'ideale*, cit., p. 304 (= in *Lectio sua*, II, cit., p. 742 – ma sull'argomento lo stesso autore torna in ID., *Cicerone*, cit., pp. 272 ss. [= in *Lectio sua*, II, cit., pp. 901 ss.], cfr. ID., *Il 'docere respondendo' e 'discere audiendo' nella tarda repubblica*, in *Lectio sua* II, cit., p. 1156 –, secondo il quale «lo scopo ... cui tende il *ius civile in artem redigere* è di rendere facile la *cognitio iuris civilis* ... che non coinvolge affatto e necessariamente la tipica funzione rispondente del giurista». F. BONA, *L'ideale*, cit., pp. 282 ss., e in particolare pp. 373 ss. (in *Lectio sua*, II, cit., pp. 717 ss., e in particolare pp. 821 ss.), con discussione della bibliografia precedente. Sul punto anche D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., pp. 358 ss., secondo il quale il progetto ciceroniano aveva funzione espositiva del *ius* e aspirava a porsi come modello per il metodo di insegnamento del diritto civile; ma non mirava a modificarne i contenuti; lo stesso Autore (ID., *Cicerone e il doppio ritratto*, cit., p. 116) definisce il *de iure civili* come frutto di un'«operazione epagogica e definitoria» da cui sarebbe scaturita «un'esposizione sintetica, limitata ai principi» del diritto civile, con uno scopo esclusivamente espositivo.

percuotendosi in definitiva sul ruolo del giurista che Cicerone intendeva, evidentemente, ridisegnare.

Il passaggio del discorso di Crasso che si articola nei §§ 185-191, è dunque indubbiamente importante anche per comprendere la funzione che l'Arpinate assegnava agli interpreti delle due discipline. L'analisi che abbiamo ripercorso si articola su più piani: dall'iniziale considerazione sulla reale semplicità e apparente complessità del *ius* scaturisce la motivazione di tale contrasto; segue, dunque, prima l'affondo diretto ai responsabili della mistificazione, i *prudentes*, quindi la proposta scientifica che pone in primo piano l'oratore stesso in quanto depositario di quella *scientia/ars* capace di plasmare con un ordine le conoscenze disperse di ogni disciplina. È, questo, solo il primo passo: la necessità della dialettica che di semplici conoscenze disperse ne fa un insieme ordinato. Il fatto che queste abbiano uno scopo ben delineato e organizzato permetterà di trasformare il *ius* in una τέχνη, e in particolare in una λογική τέχνη. E il coronamento, il riconoscimento di tale raggiunto traguardo, di riordino e di *perfecta ars iuris civilis* sarà la stesura di un'opera in grado di rappresentare la dignità di *ars* del *ius civile*, e cioè quel trattato, a cui però non si invitano i *prudentes*, e che sarà redatto da quanti, gli oratori, dispongono – meglio, hanno dimostrato di disporre – dell'*ars/scientia* necessaria.

Laddove *ars*, con la sua cifra di termine polivalente<sup>60</sup>, indica il riordino delle conoscenze e la τέχνη, fissate nella *redactio* dell'*ars* in un testo di riferimento, il giurista non appare, agli occhi di Cicerone, più in grado di controllare pienamente la *disciplina iuris*: lo sguardo passa dalla critica ai *veteres* che mantennero volutamente oscuro il loro sapere e si rifiutarono di organizzarlo *artificiose generatim*, a Crasso – di fatto Cicerone –, e infine agli oratori che possono far compiere al *ius* quest'ultimo passo. La proposta scientifica che l'Arpinate fa enunciare a Crasso mette in discussione il carattere che ancora due secoli più tardi Pomponio avrebbe presentato come la cifra originaria del sapere giuridico: quell'inaccessibilità delle conoscenze tecniche gelosamente conservata dai custodi del *ius* prima della apertura imposta dallo strappo di Tiberio Coruncanio<sup>61</sup>. Se in quel primo momento,

<sup>60</sup> Una polivalenza ben messa in luce da B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., part. pp. 894 ss.

<sup>61</sup> D. 1.2.2.35 (Pomp. ench.) *Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt: sed qui eorum maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt, eorum in praesentia mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt. Et quidem ex omnibus, qui scientiam nacti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant solumque consultatoribus vacare potius quam discere vo-*

dopo l'episodio della divulgazione del *ius*, gli antichi *prudentes* avevano ridotto la frattura riappropriandosi, attraverso l'*interpretatio*<sup>62</sup>, del monopolio sul loro sapere, la riduzione di questo a *perfecta ars* proposta dall'oratore di Arpino e la guida di questo passaggio affidata all'*orator* ne avrebbero segnato molto più radicalmente le sorti<sup>63</sup>.

Resta da cogliere il motivo per cui – come abbiamo già notato – in ben due punti, ai §§ 185 e 186, e cioè in seno alla descrizione del diritto civile come di quel sapere ancora non illuminato dalla dialettica e diventato *ars*, Cicerone impieghi già questo termine per descriverlo. Non si tratta di una contraddizione, e forse non è neppure necessario attribuire all'Arpinate «il ricordo di una linea di pensiero [...] che rivendicava alle *technai* – in particolare, originariamente, alla medicina – una fondazione autonoma e una metodologia indipendente dalla filosofia e dalla dialettica»<sup>64</sup>. Possiamo rilevare come, rispetto al primo impiego del termine, la sua ultima occorrenza sia preceduta dall'aggettivo *perfecta*. Mi pare plausibile che Cicerone volesse segnalare come la *disciplina iuris*, fin dalle sue origini e intrinsecamente, presentasse i requisiti per essere un *ars*, non lo fosse pienamente ma avrebbe potuto diventarlo seguendo il cammino indicato da Crasso<sup>65</sup>.

Affrontato questo delicato tema, l'interlocutore prosegue a elencare le motivazioni per le quali lo *studium iuris* deve e può essere facilmente perseguito dai *discentes*. Egli parla, dunque, della sua semplicità e accessibilità, una valutazione che si presenta, ancora una volta, in perfetta continuità con la critica contenuta nella *pro Murena*<sup>66</sup>. Il

*lentibus se praestabant*. Il legame tra diritto civile e segretezza, enfatizzato sia da Cicerone che da Pomponio, è ben sottolineato da F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., p. 48. Sul punto si veda anche *supra* p. 69 ss.

<sup>62</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 92 s. (cfr. M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 116 s.; C. GIACHI e V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., pp. 111 ss.)

<sup>63</sup> Che le cose sarebbero andate diversamente, lo sappiamo: nonostante la tecnicizzazione del *ius* – la «metamorfosi del diritto da atto di volontà in atto di conoscenza», come scrive A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 214 –, il cammino verso la sua completa trasformazione in *ars*, come la intende Cicerone, non venne mai compiuto.

<sup>64</sup> V. SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., p. 27.

<sup>65</sup> Osserva, peraltro, B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., pp. 894 s. come sia frequente in Cicerone l'uso di *ars* nel significato generico di «oggetto di attività o di studio ... ciò che esprimeremmo oggi con i termini "materia" o "campo"»: circostanza, dunque, che esclude in radice una possibile contraddizione nello svolgimento del pensiero dell'Arpinate.

<sup>66</sup> In particolare il riferimento è a *pro Mur.* 13.28\*, per cui si veda *supra* pp. 88 ss. Merita notare come, tra la parte precedente dell'argomentazione e quella che segue si percepisca uno stacco: già F.M. D'IPPOLITO, *Giuristi e sapienti*, cit., p. 49 no-

primo argomento in tal senso è il richiamo di un personaggio, lo zio dello stesso Cicerone, Aculeone, il quale – si afferma – nonostante sia depositario di scarsissima cultura nelle altre *artes*, può dirsi il più esperto di diritto in città, dopo Quinto Mucio l'Augure. Torneremo sul breve ritratto<sup>67</sup>; per ora ci limitiamo a osservare come nel fugace accenno vi sia una notazione assolutamente sprezzante sulla *dignitas* del *ius* rispetto alle altre discipline, dal momento che è possibile essere ignoranti in tutto ma massimamente *periti* nel diritto. Il secondo argomento sposta l'angolo di osservazione verso il punto di vista dell'(aspirante) oratore, frequentatore del foro e partecipe del modello di relazioni tipico della *Civitas*. Cicerone fa infatti notare come 'ognuno' possa acquistare familiarità con le nozioni giuridiche semplicemente attraverso una pratica quotidiana del foro, che può dirsi costante in Roma, o grazie alle molte relazioni che un ottimate è tenuto a intrattenere e che ne rendono necessaria la conoscenza<sup>68</sup>: il diritto, a ciò si riferisce l'oratore, occupa in città e a vari livelli, un posto rilevante nelle relazioni tra i membri dei ceti dirigenti romani (a cui la lettura del *de oratore* è rivolta), tanto da essere naturalmente accessibile a tutti.

Segue quindi un ulteriore argomento già incontrato nella *pro Murena*<sup>69</sup> ma espresso qui in modo ben più circostanziato: quello della valutazione concernente gli scritti dei *prudentes*. Il diritto, innanzitutto, è contenuto in pochi e non poderosi volumi. In più, molti autori (*scriptores*) si sono applicati nella divulgazione delle nozioni, riproponendole in vari contesti senza significative modifiche<sup>70</sup>. La letteratura giuridica romana è, dunque, agli occhi di Cicerone, limitata e ripetitiva – un giudizio che tornerà, non dissimile, nel *de legibus*<sup>71</sup> –, oltre che non rispondente ai parametri tipici della produzione scientifica di un'*ars*. La notazione è, in effetti, interessante se posta in connessione con la precedente riflessione relativa alla scelta dei *pruden-*

tava come l'esposizione fosse divisa in due parti, una prima 'teorica', nella quale viene enunciato il progetto del *de iure civili in artem redigendo* e una seconda nella quale Cicerone si concentra sulla «possibilità data a chiunque di fornirsi di una discreta conoscenza del diritto».

<sup>67</sup> *de or.* 1.43.191\*, per il quale si veda anche *infra* pp. 168 s.

<sup>68</sup> *de or.* 1.43.192: *Omina sunt enim posita ante oculos, conlocata in usu cotidiano, in congressione hominum atque in foro ...*

<sup>69</sup> *supra* pp. 88 ss.

<sup>70</sup> *de or.* 1.43.192: *... neque ita multis litteris aut voluminibus magnis continentur. Eadem enim elata sunt primum a pluribus; deinde paucis verbis commutatis etiam ab isdem scriptoribus scripta sunt saepius.*

<sup>71</sup> *Infra* pp. 198 s.

tes di non divulgare il *ius* e mantenerlo oscuro, e con la successiva proposta di metodo relativa all'*ars iuris*. Possiamo cioè rilevare come Cicerone non intendesse disconoscere ai giureconsulti la capacità di farsi autori di una riflessione teorica trasposta in testi scientifici, ma valutasse la qualità e la tipologia del loro approccio e della loro produzione letteraria in relazione a un parametro ulteriore, che era quello della trasformazione del sapere giuridico nell'*ars perfecta*.

Un ulteriore e assai approfondito argomento a sostegno dello *studium iuris* fa riferimento alla sua piacevolezza e al suo interesse (*de or.* 1.43.193-44.197): un'altra riflessione che, nell'esprimere un apparentemente incondizionato apprezzamento nei confronti della disciplina giuridica, di fatto ne ridimensiona la portata scientifica. Lo studio del diritto è gradevole, cosa che ne agevola la comprensione e l'apprendimento, ma il *ius* a cui Crasso fa riferimento è identificato principalmente nelle XII Tavole<sup>72</sup>, e i motivi del suo interesse non riguardano i suoi aspetti tecnici. Si tratta di fatto di una disciplina di rilievo antiquario, oggetto di studio storico e antropologico<sup>73</sup>: l'antica legislazione è «un prodotto paradigmatico dell'antichità in generale, e dell'antichità romana in particolare, di una antichità mitica e dai contorni non ben definiti», osserva Elisa Romano<sup>74</sup>, e poteva susci-

<sup>72</sup> M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., p. 75 nt. 131, ha giustamente osservato come la scelta di eleggere lo studio delle XII Tavole sia significativa per comprendere la strategia ciceroniana. A suo avviso «questa 'glorificazione' è, nell'ispirazione, omologa alla convinzione – tanto diffusa quanto volgare – che quanto conta siano le buone leggi e non i buoni giuristi, e quindi la scienza del diritto». Sul valore «simbolico» delle XII Tavole – il cui elogio non si limita al passaggio che abbiamo letto ma si articola in un lungo *excursus* (*de or.* 1.43.193-44.195) – M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 51 ss., il quale nota come solo in questa prospettiva possiamo comprendere come uno studioso di Platone, Aristotele, Dicaarco e Panezio potesse lasciarsi andare a «una iperbole vera e propria», quale appare, in effetti, l'osservazione per cui «intere biblioteche di filosofi» non potranno superare il valore della legislazione decemvirale (p. 53). Sul significato della proiezione verso le XII Tavole (e i *responsa prudentium*), da parte di un romano della tarda repubblica, per identificare i referenti più remoti del *ius civitatis*, A. SCHIAVONE, *Sapere giuridico e identità romana*, in M. CITRONI (a cura di), *Memoria e identità*, cit., pp. 67 ss. Sulle XII Tavole, in prospettiva più generale, per tutti, F.M. D'IPPOLITO, *Le XII Tavole: il testo e la politica*, in A. MOMIGLIANO-A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, Torino 1988, pp. 397 ss.; M. HUMBERT, *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in M. HUMBERT (a cura di), *Le dodici tavole*, cit., pp. 3 ss.

<sup>73</sup> E. RAWSON, *Cicero the historians and Cicero the antiquarian*, in *JRS*, 1972, 62, p. 34 attribuisce questo rinvio all'interesse antiquario per il passato, un interesse che si rivela nella tendenza ciceroniana alla citazione (*op. ult. cit.*, p. 36).

<sup>74</sup> E. ROMANO, *Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in M. HUMBERT (a cura di), *Le Dodici Tavole*, cit., p.



tare – dice Cicerone –, la curiosità del filologo (insieme al *ius civile* e ai libri dei pontefici), del cultore della *civilis scientia*, e finanche del filosofo (*de or.* 1.43.193-194). E l'interesse archeologico e filologico con i quali Cicerone raccomanda di avvicinarsi al suo studio rivelano, come osserva Claude Moatti, un senso del recupero della storia della *civitas* e dei suoi *mores* che realizza quel «mouvement “historiciste”» che, richiamandosi alla «vertu unificatrice de l'histoire», tenta di arginare la crisi politica e l'impotenza della memoria<sup>75</sup>. L'accento è posto sull'opportunità di trarvi vocaboli desueti (*verborum vetusta prisca*) e di capire, attraverso la scoperta delle formule giuridiche, come vivevano gli antenati (la *maiorum consuetudo et vita*); è enunciata la possibilità di ricostruire le cose utili alla città e le componenti dell'organizzazione pubblica (*omnes civitatis utilitates ac partes*), fino alle basi su cui poggia la filosofia<sup>76</sup>. È quest'ultimo un punto

455. Già M. BREONE, *Storia*, cit., p. 53 aveva notato, a proposito di questo passo, come il «passato lontanissimo rivive in una dimensione paradigmatica» e ancora che «il testo ... abbandona (se così posso dire) il suo valore storico per acquistarne uno simbolico». Sulla fortuna più tarda del testo: O. DILIBERTO, *Conoscenza e diffusione delle XII Tavole nell'età del basso Impero. Primo contributo*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, Napoli 1997; ID., *Una miniatura decemvirale in tema di decemvirato legislativo (a margine di Vat. Lat. 3340)*, in *Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae*, 2002, 9, pp. 103 ss.; ID., *Umanesimo giuridico-antiquario e palingenesi delle XII Tavole. Ham. 254, Par. Lat. 6128 e Ms. Regg. 368*, in *AUPA*, 2005, L, pp. 83 ss.; ID., *La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa*, in M. HUMBERT (a cura di), *Le dodici tavole*, cit., pp. 481 ss., solo per citare alcuni dei contributi dell'Autore, dedicati al tema; inoltre, J.-L. FERRARY, *Saggio di storia della palingenesi delle Dodici Tavole*, in M. HUMBERT (a cura di), *Le dodici tavole*, cit., pp. 503 ss.

<sup>75</sup> C. MOATTI, *Tradition*, cit., p. 391 (sul tema della perdita della memoria, si veda *supra* pp. 101 s. nt. 7). La stessa Autrice – EAD., *La crise de la tradition*, cit., p. 39 – nota come il rinvio al testo decemvirale configuri in questa circostanza un richiamo ai *veteres* al fine, non di citarne l'*auctoritas*, ma come semplice testimonianza del passato: l'applicazione di quello che l'Autrice chiama «esprit de généalogie», diffuso in un'epoca, quella tardo repubblicana, in cui si registra una «nouvelle curiosité» che «prend toujours les même formes: définitions, étymologies, goût de l'archaïque, recours aux explications rationnelles ...». Un atteggiamento che conduce Moatti a concludere che la letteratura giuridico-antiquaria nata dalla crisi della tradizione aveva creato «une méthode mais aussi un état d'esprit, une nouvelle manière d'appréhender le passé» (*op. ult. cit.*, p. 45).

<sup>76</sup> Sul punto E. ROMANO, *Effigies antiquitatis*, cit., pp. 456 s. e D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., pp. 324 ss. Sull'attitudine del diritto, identificato con le XII Tavole e le *leges*, a guidare, anche a preferenza della filosofia, verso il raggiungimento delle *dignitates* (e quindi a presiedere alla formazione del *bonus vir*), V. MAROTTA, *Iustitia*, cit., pp. 580 ss.

di grande rilievo, un'affermazione del cui impatto lo stesso Cicerone si rende conto se la fa commentare a Crasso con un: *dicam audacius*<sup>77</sup>. È l'antica legislazione decemvirale, comunque, unita a un'altra fonte remota come i *libri pontificum* e alla designazione generica di *leges* e *ius civile*, a dover essere oggetto dello studio che l'oratore continua insistentemente a proporre e promuovere come bagaglio culturale del *perfectus orator*. Lo sguardo su questi antichi testi, peraltro, come molto opportunamente ha rilevato ancora Elisa Romano, «è in perfetto accordo con la teorizzazione del modello enciclopedico ciceroniano», rispetto al quale «il libretto delle Dodici Tavole assume il ruolo di testo esemplare: il 'Testo enciclopedico' per antonomasia, ove per 'enciclopedia' si intenda l'insieme delle nozioni relative alla tradizione»<sup>78</sup>.

Infine Crasso conclude la propria perorazione a favore dello *studium iuris* osservando come *laetitia* e *voluptas* derivino alla *cognitio iuris* dal fatto di essere uno strumento per comprendere quanto saggi siano stati gli antichi Romani rispetto ai Greci: il paragone è tracciato tra le *leges* dei romani e quelle di Licurgo, Dracone e Solone<sup>79</sup>. Il discorso, dunque, non coinvolge di per sé i giuristi, esclusi da tale notazione di eccellenza: in primo piano sono le *leges* e, nella prospettiva di esaltazione della tradizione arcaica romana, i *maiores*. Ma le considerazioni vanno al di là dell'analisi formale della normativa giuridica dei due popoli: non solo quello romano è l'unico diritto che non sia *inconditum ac paene ridiculum*<sup>80</sup> – un indiretto riferimento alla (se pur parziale) formalizzazione del *ius Romanorum*. L'oratore dimostra qui di avere un'adeguata conoscenza del lavoro dei cosiddetti 'giuristi' delle *poleis* del mondo greco, e di essere perfettamente in grado di com-

<sup>77</sup> Sull'audacia di queste notazioni, M. BRETONE, *Storia*, cit., p. 53 che definisce 'iperbolico' il giudizio per cui *bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur, XII tabularum libellis, si quis legum fontis et capita viderit et auctoritatis pondere at utilitatis ubertate superare* (de or. 1.44.195) – cfr. *supra* p. 123 nt. 72 –; sul punto anche E. ROMANO, *Effigies antiquitatis*, cit., p. 457. Anche più in generale, sulla concezione del *ius* nel *de oratore*, in contrapposizione alla filosofia, bersaglio della polemica ciceroniana V. MAROTTA, *Iustitia, vera philosophia*, cit., pp. 579 ss.

<sup>78</sup> E. ROMANO, *Effigies antiquitatis*, cit., p. 457.

<sup>79</sup> de or. 1.44.197: *Percipietis etiam illam ex cognitione iuris laetitiam et voluptatem, quod, quantum praestiterint nostri maiores prudentia ceteris gentibus, tum facillime intellegitis, si cum illorum Lycurgo et Dracone et Solone nostras leges conferre volueritis.*

<sup>80</sup> de or. 1.44.197: *... incredibile est enim, quam sit omne ius civile praeter hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum ...* Un'osservazione simile ricorrerà nel *de legibus* – *infra* pp. 222 ss.

prendere la preminenza del sapere giuridico romano nei confronti di un altro, noto, patrimonio giuridico, per quanto attiene al peculiare aspetto della sua formalizzazione: il *ius Romanus* è, evidentemente, da considerarsi un sapere *conditum*. La prospettiva critica sullo stato della *scientia iuris* non gli impedisce, evidentemente, di vedere e riconoscere al *ius civile* romano (perché la visione ciceroniana è sì strettamente dipendente dal contesto nella quale è espressa, ma non per questo distorta da esso) solidità e autorevolezza.

Aggiunge, inoltre: i suoi interpreti, e qui il riferimento è indubbiamente ai *prudentes*, ricevono dalla pratica del diritto, onore e credito. Per la prima volta la prospettiva critica è radicalmente diversa rispetto a quella della *pro Murena*, addirittura ribaltata: adesso la *dignitas*, l'*honor* e la *gratia*, esattamente il punto di vista dal quale allora si era guardato al diritto, sono riconosciuti come premio a chi eccelle nella pratica del *ius civile*<sup>81</sup>.

A differenza dei *pragmatici* greci<sup>82</sup>, nota, ad occuparsi del diritto civile in Roma, sono uomini *amplissimi* e *clarissimi*, e quindi personalità appartenenti all'ordine senatorio: i *principes civitatis*<sup>83</sup>, come indica chiaramente la scelta dei due aggettivi<sup>84</sup>, che crea una netta contrapposizione con l'immagine dei *pragmatici* descritti come *infimi homines*. Il primo esempio è Sesto Elio, ricordato come personalità di grande saggezza, ma anche umanità (*cordatus homo*), e accorto, acuto (*cato*), attraverso una citazione di Ennio<sup>85</sup>, poeta a cui, come ha no-

<sup>81</sup> *de or.* 1.45.198\*. Per ciò che riguarda la *pro Murena*, si veda *supra* pp. 66 ss. Sui tre termini chiave, *dignitas* (ovvero l'espressione del valore che ci si può attendere da una determinata personalità), *honor* (e cioè il riconoscimento – pubblico – della reputazione di un soggetto), e *gratia* (l'importanza che un soggetto riveste nella vita politica e che dipende dal riconoscimento della cerchia degli *amici*), J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire* cit. rispettivamente pp. 388 ss., 384 ss., 202 ss.

<sup>82</sup> M. BRETONE, *Storia*, cit., p. 155.

<sup>83</sup> Per tutti, W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., pp. 41 ss.; M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 153 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 91 ss.; C. GIACHI e V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., pp. 183 ss.

<sup>84</sup> J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., pp. 227 ss.

<sup>85</sup> *de or.* 1.45.198\*: *Itaque [non] ut apud Graecos ... catus Aelius Sextus ...* La citazione è tratta da *Ann.* 331 Vahlen<sup>2</sup> (329 Skutsch). F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., pp. 61 ss. (a cui si rinvia per ulteriore bibliografia) ritiene che il termine *cordatus* faccia riferimento all'«umanità» del giureconsulto, come lo stesso Cicerone spiega in *Tusc. disp.* 1.9.18 (*aliis cor ipsum animus videtur, ex quo excordes, vecordes concordesque dicitur et Nasica ille prudens bis consul Corculum et 'Egregie cordatus homo, catus Aelius Sextus*), mentre *catus* significa 'acuto' – più che sapiente – come esplicitamente afferma Varrone (*de l. lat.* 7.3.46, *Apud Ennium: Iam cata signa ferarum sonitum dare voce parabant. Cata acuta: hoc enim verbo dicunt Sabini: quare*

tato D'Ippolito, «Cicerone fa ricorso quando intende rafforzare un'argomentazione mediante l'autorità di un poeta che rappresentava l'essenza stessa della romanità»<sup>86</sup>. Il contrasto tra le due esperienze – quella greca e quella romana – è forte: da un lato *infimi homines*, mossi dall'incentivo di un modesto guadagno (*homines mercedula adducti*), dall'altro personalità autorevoli e di grande fama, tra le quali spicca l'autore dei *Tripertita*, richiamato spesso per la sua esemplarità da Cicerone<sup>87</sup>. La romanità nella quale egli si rispecchia compone un quadro nel quale si collocano assieme, l'una accanto all'altra, autorevolezza, umanità – nell'aggettivo *cordatus* –, e concretezza del sapere – *catuus*<sup>88</sup>.

La prosa è quasi ripetitiva, tanto Cicerone è interessato a insistere sul punto<sup>89</sup>. La reputazione (*dignitas*) degli esperti di diritto nel dare responsi<sup>90</sup>, fa dire a Crasso, è tale che *in respondendo* la loro autorevolezza (*auctoritas*) ha più peso del loro ingegno (*ingenium*): l'*auctoritas prudentium*, e cioè la legittimazione che deriva dalla condizione sociale capace di conferire carisma e credibilità, ha dunque carattere fondativo e legittimante dell'*interpretatio iuris* fino a divernire un vero e proprio canone interpretativo e una fonte di diritto<sup>91</sup>. La chiusura

*Catus Aelius Sextus non, ut aiunt, sapiens, sed acutus, et quod est: Tunc c<o>epit memorare simul cata dicta, accipienda acuta dicta*). Sugli attributi di Sesto Elio, si veda anche F.M. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza*, cit., pp. 92 s.

<sup>86</sup> F.M. D'IPPOLITO, *op. ult. cit.*, p. 82. Sulle citazioni enniane in Cicerone, W. ZILLINGER, *Cicero und die altrömischen Dichter. Eine literarhistorische Untersuchung*, Würzburg 1911, pp. 97 ss.

<sup>87</sup> Usando gli stessi termini lo citerà in *de rep.* 1.18.30, *Brut.* 20.78 e *Tusc. disp.* 1.9.18 (per le quali, si veda, rispettivamente *infra* pp. 186 ss., 234, *supra* p. 126 nt. 85).

<sup>88</sup> F.M. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza*, cit., 92 ss. mette, invece, piuttosto, in correlazione la lode di Ennio al giurista con la sua opera scritta.

<sup>89</sup> *de or.* 1.45.198\*: *multique praeterea ... ingenio valent*.

<sup>90</sup> Su questo e altri passi degli scritti ciceroniani, come testimonianza dell'idea che la giurisprudenza, in quanto fonte di *dignitas*, rappresentasse una delle tre vie autorevoli per il perseguimento della carriera politica, D. MANTOVANI, *Iuris scientia e honores*, cit., pp. 623 ss.

<sup>91</sup> Si tratta, come osserva C. MOATTI, *Tradition*, cit., p. 404, di un elemento che non attiene alla razionalità oggettiva, ma riserva la creazione giurisprudenziale del diritto alla *ratio* soggettiva del singolo *iuris peritus*. Sul punto, M. BRETONE, *Storia*, cit., p. 162. Cicerone, peraltro, menzionerà, l'*auctoritas prudentium* come fonte del *ius civile*, nella celebre *partitio* proposta in *Top.* 5.28. Osserva in proposito L. VACCA, *L'aequitas nell'interpretatio prudentium dai giuristi «qui fundaverunt ius civile» a Labeone*, in «*Aequitas*». *Giornate in memoria di Paolo Silli. Atti del Convegno, Trento, 11 e 12 aprile 2002*, Padova 2006, p. 30, «l'attività dei giuristi è quindi considerata componente del *ius civile* nell'assetto complessivo della "autorevolezza scientifica" dei giuristi, che permette loro di comporre lo stesso *ius civile* in un quadro

dell'*excursus* è decisamente a effetto. Prima un richiamo alla onorabilità e alla celebrità che la *iuris interpretatio* può fornire alla vecchiaia: il diritto, dunque, è un qualcosa di più di uno strumento utile all'*orator* nelle cause forensi (*ad causarum usum forensis*), è anche un mezzo per ricavare decoro e onore in vecchiaia (*ad decus atque ad ornamentum senectutis*), per non far cadere in solitudine la sua casa nel periodo del disimpegno. Ed ecco un ulteriore argomento nell'argomento: nel convincere i presenti del proprio punto di vita sulla piacevolezza e utilità del *ius*, Crasso impiega un motivo di elogio che lo confina ai margini della vita attiva di un *civis*. Laddove l'*ars dicendi* è l'occupazione tipica dei *negotia*, dell'uomo impegnato nella vita pubblica, il *ius* è (solo) il rifugio che gli consentirà l'ultimo (estremo) spiraglio di influenza, attraverso la possibilità di fornire il proprio *consilium* a una clientela che si accalcherà alla casa del cittadino-sapiente. Un legame, questo descritto da Cicerone, tra *studium iuris* e vecchiaia, *interpretatio iuris* e disimpegno, che tornerà anche altrove<sup>92</sup>. Se, come sappiamo, il diritto è spesso associato all'età avanzata, poiché questa è in grado di conferire autorevolezza al giureconsulto<sup>93</sup>, è pur vero che, come l'Arpinate fa dire a più riprese ai suoi personaggi proprio nel *de oratore*, la vecchiaia rappresenta anche il momento del ripiegamento da un pieno impegno pubblico, un allontanamento dai *negotia* rispetto al quale l'oratoria – che implica una necessaria frequentazione dei luoghi della vita pubblica e un coinvolgimento in essa –, a differenza del *munus respondendi*, è incompatibile, ma anche un momento che Cicerone, nella propria vita, cercherà di scongiurare a più riprese.

Sono, infine, ancora tre versi di Ennio a innalzare ulteriormente il tono di quella che è una vera e propria esaltazione dell'onorabilità del giurista respondente. Il suo impegno è direttamente paragonato a quello di Apollo Pizio che pronuncia i suoi vaticinii attraverso l'oracolo di Delfi. In una testimonianza di assoluta autorevolezza, è il dio stesso, attraverso l'oracolo, a descrivere il proprio intervento in favore dei postulanti, anche dei più prestigiosi, così come immaginato dal poeta romano negli *scaenica*, e le sue parole sono riprese

coerente, tenendo conto di tutti gli elementi che vi concorrono». Sul ruolo di fonte del diritto da attribuire alla giurisprudenza, F. GALLO, *Dottrina*, cit., pp. 684 ss.; sulle fonti che includono l'*auctoritas prudentium* tra le fonti del diritto, da ultimo, E. STOLFI, *Dissensiones prudentium*, cit., pp. 331 s. nt. 118. Sull'*auctoritas* si veda *supra* pp. 19 ss.

<sup>92</sup> Si veda, in particolare *de leg.* 1.3.10, su cui *infra* p. 196.

<sup>93</sup> F.M. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza*, cit., p. 81.

dall'Arpinate per un paragone con la figura del giureconsulto<sup>94</sup>: *summarum rerum incerti: quos ego mea ope | ex incertis certos compotesque consili | dimitto, ut ne res tenere tractent turbidas*. La funzione del *iuris prudens*, nello svolgimento della sua attività rispondente, è paragonata a quella dell'oracolo delfico di Apollo Pizio. Egli – osserva Ennio – li rassicura con la propria autorevolezza e li illumina sui comportamenti da tenere: confusi (*turbidi*) sono i fatti sui quali il richiedente, titubante (*incertus*), domanda un parere; a rassicurarlo, rendendolo *certus* e *compos*, certo e sicuro di sé, è il *consilium*, che il dio dà attraverso l'oracolo, così come il giureconsulto lo fornisce direttamente a chi lo interroga. Di nuovo un'immagine che individua nel disvelamento, nella chiarificazione, il principale *munus* del *iuris prudens*.

Ma, soprattutto, l'oracolo è il luogo nel quale si fa palese una mediazione, la mediazione tra il mondo del divino e la realtà umana. Ed è, in effetti, proprio all'idea di 'mediazione' che rinviavano i romani quando guardavano al giureconsulto se pensiamo a una delle espressioni impegnate per designare il giurista: *interpres iuris*. Come ha recentemente dimostrato Maurizio Bettini in un bellissimo lavoro sulla traduzione nella cultura antica<sup>95</sup>, la figura dell'*interpres* individua, in Roma, la persona capace di mediare tra soggetti che si esprimevano in lingue diverse ed è scelto «in base a parametri di volta in volta differenti: da quello della competenza linguistica a quello del

<sup>94</sup> *de or.* 1.45.199\*: *Senectuti vero celebrandae et ornandae ... ut ne res temere tractent turbidas*. I versi del poeta romano sono tratti, in questo caso, dagli *scaenica* (316 ss. J [= 142 ss. V<sup>2</sup>]). Della solennità che Cicerone intendeva conferire al testo attraverso le citazioni di Ennio, si è detto sopra; una autorevolezza ancora maggiore derivava in questo caso dal fatto che per il tramite del poeta si facesse rinvio, addirittura, all'oracolo delfico e alla stessa divinità: un'ampia disamina della sovrapposizione della figura del giureconsulto a quella del dio greco, basata sullo stretto legame tra poesia e diritto, e tra la poetica enniana e il mondo del diritto e della giurisprudenza, F.M. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza*, cit., pp. 97 ss., part. 101. Come nota D.R. RIZZUTO, *Tenenda...est omnis antiquitas exemplorumque vis* (*De oratore* 1,5,18). *La prassi della citazione nelle opere retoriche ciceroniane*, in *Pan* 2002, 20, pp. 57 ss. quella di trasmettere autorevolezza al testo, comunicando, al contempo, messaggi ulteriori, ricostruibili di volta in volta a seconda dei contesti, è la funzione degli inserti teatrali che Cicerone impiega di sovente – ad un collegamento tra poesia, oracolarità e identificazione dell'oratore con un oracolo fa riferimento l'Autrice, in relazione al passaggio di cui stiamo parlando (D.R. RIZZUTO, *op. ult. cit.*, pp. 78 s.), anche se in questo caso è il giurista, e non l'oratore, a rappresentare l'*oraculum civitatis*.

<sup>95</sup> M. BETTINI, *Vertere. Un'antropologia della traduzione nella cultura antica*, Torino 2012, pp. 88 ss.

rango degli interpretandi, a quello dell'importanza che l'occasione presentava»<sup>96</sup>. Sebbene le origini della figura dell'*interpres* affondino nel mondo dei rapporti di scambio, la sua opera veniva prestata in molti ambiti. E ancora, egli «era non visto come un semplice mediatore (*medius*), ma anche come una figura dotata di autonoma *agency*, se così si può dire, per di più in posizione autorevole»<sup>97</sup>. Autorevolezza e mediazione: esattamente il motivo legittimante e la funzione incarnata dal giureconsulto quale 'interprete del diritto'. Egli fa da tramite tra la realtà che gli viene presentata dal cliente e il diritto di cui egli è depositario, facendo 'comunicare' – potremmo dire, proprio come accade all'oracolo – due mondi diversi.

Ma, tornando al testo, il parallelo tra giurista e divinità che guida attraverso responsi oracolari è quindi resa ancor più palese della descrizione della casa del giurista come l'*oraculum civitatis*, il luogo a cui tutti, anche i cittadini più influenti, accorrono per avere chiarimenti (così come a chiedere il *consilium* di Apollo Pizio accorrevano, peraltro, *populi et reges* – *de or.* 1.45.199\*), l'immagine concreta e tangibile del *ius* quale momento aggregante della *civitas Romana* e dell'autorevolezza di chi lo interpreta. Come di consueto, un esempio sostiene il ragionamento, e stavolta è un tributo al giurista presente al dialogo: la casa di Quinto Mucio l'Augure<sup>98</sup> è la dimostrazione vivente di quanto Crasso afferma, dal momento che vi accorrono gli uomini più illustri. Con immagine ancor più celebrativa, anzi, Cicerone scrive che la casa di questo giureconsulto, pur vecchio e malato, «è celebrata ogni giorno dalla frequentazione dei cittadini e dallo splendore di uomini più illustri»: l'*auctoritas* del *prudens* è onorata attraverso la rappresentazione della sua casa come di un tempio<sup>99</sup>.

È, ovviamente, anche questa un'iperbole, come lo era stata l'immagine delle XII Tavole. Ed è un'iperbole giustificata, ancora una volta, dall'obbiettivo di promuovere un tipo di studio, come quello del diritto, che imponeva – Cicerone lo sapeva bene – una faticosa

<sup>96</sup> *Op. ult. cit.*, p. 90.

<sup>97</sup> *Op. ult. cit.*, p. 95.

<sup>98</sup> Non si tratta del Pontefice, come invece sostiene A. WATSON, *Law Making in the Later Roman Republic*, Oxford 1974, p. 104 e nt. 10.

<sup>99</sup> *de or.* 1.45.200\*. Sulla rappresentazione 'oracolare' del giureconsulto, M. BRE-TONE, *Tecniche*, cit., p. 66; ma si veda anche ID., *Storia*, cit., p. 161 s.; F.M. D'IPPOLITO, *Giuristi e sapienti*, cit., p. 92 e nt. 27 e, più di recente, E. STOLFI, *Die Juristenausbildung*, cit., p. 14 nt. 18. Per una disamina del paragone della casa del giurista con l'oracolo di Apollo, nella più ampia prospettiva dell'impiego ennio delle categorie giuridiche, F.M. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza*, cit., pp. 82 ss.

formazione tecnica. Cionondimeno egli impiegava tutti gli argomenti utili a convincere della bontà del modello del *perfectus orator* nel suo complesso, sapendo che uniformarvisi avrebbe significato, per un giovane, un'abnegazione ben maggiore rispetto a quella che egli avrebbe dovuto prestare se si fosse rivolto esclusivamente allo studio delle tecniche della retorica. Erano per questo più che opportuni gli argomenti che facevano appello anche alla possibilità di conseguire fama e onorabilità, a un ritorno, cioè, in termini di prestigio sociale, per lo sforzo compiuto. Quello che Cicerone proponeva, non possiamo perderlo di vista quando leggiamo le opinioni degli interlocutori che si alternano al dialogo, era un progetto concreto, nella misura in cui il *de oratore* rappresentava solo il primo tassello di un ampio programma di rifondazione politica, sociale e culturale della città sulle basi della tradizione.

È pur vero, tuttavia, che, con la casa del giurista rappresentata come l'oracolo della città, siamo di fronte, per la prima volta nel *de oratore*<sup>100</sup>, a un vero e proprio *elogium* degli *iuris consulti*: personaggi di grande fama, a cui, come detto, l'esercizio del diritto conferisce *honos, gratia e dignitas*. È, certo, il fatto stesso di professare una disciplina autorevole come il *ius* a consentire il conseguimento del prestigio sociale, mentre ai giureconsulti non è riconosciuto alcun ruolo nel raggiungimento di tale preminenza, ma la raffigurazione offerta da Crasso – lo avevamo anticipato – è per la prima volta davvero in contrasto con l'impostazione della *pro Murena*, dove i *prudentes* erano indicati come personalità ragguardevoli solo in ragione della loro artificiosa *potentia*<sup>101</sup>. È interessante notare come il rinvio alla posizione preminente che la *scientia iuris* conferisce agli *iuris consulti* si risolve in modo diametralmente opposto nelle due opere: *honos, gratia e dignitas* che qui vengono celebrate rappresentano l'antitesi della *potentia*. Nell'un caso *studium* e *interpretatio iuris* sono indicate come pratiche che conferiscono autorevolezza in nome di un riconoscimento sociale, nell'altro si dice siano esercitate con l'inganno. Se onorabilità e dignità sono l'altra faccia della potenza, il suo aspetto positivo perché indotto dall'approvazione collettiva, il discrimine tra le due raffigurazioni, a ben vedere, è proprio nel fondamento di una posizione di preminenza, della quale i giureconsulti sono comunque accreditati:

<sup>100</sup> Una continuità che invece è possibile stabilire con la *pro Caecina*.

<sup>101</sup> Una *potentia*, peraltro, che, come si è visto, non è estranea al pensiero del Cicerone del *de oratore*, dal momento che, proprio in termini di *potentia*, egli spiega il controllo dei giuristi sul diritto svelato dopo la pubblicazione del cosiddetto *ius Flavianum* (cfr. *supra* p. 111).



solo nella ricostruzione proposta nel *de oratore*, però, la legittimazione deriva dal popolo. E non possiamo non notare come uguale e contraria sia anche la riduzione simbolica del lavoro del giurista: da un lato la deprecabile segretezza, che costituisce il motore dell'inganno perpetrato ai danni dei concittadini per uno scopo esclusivamente personale, dall'altro l'oracolarità della casa del giureconsulto di cui – come per ogni oracolo – la segretezza è elemento essenziale, nell'accezione profondamente diversa e 'positiva' di un luogo in cui si conserva gelosamente un sapere – nel nostro caso rappresentativo dell'identità della *civitas*.

Infine abbiamo il rinvio all'esperienza di altri popoli. Anche questo è un elemento che ritroviamo in entrambi i contesti. Nel discorso in difesa di Murena, come abbiamo visto, le altre esperienze culturali erano state chiamate a testimoniare dell'irrisorio rilievo, in quanto sapere, della *scientia iuris* romana: in nessun altro luogo al *ius* e a coloro che se ne occupano, si diceva, è riconosciuta tanta importanza, e ciò serviva a dimostrare come il diritto non fosse un sapere meritevole della preminenza in campo scientifico e politico che i suoi interpreti pretendono di assegnargli. Nel trattato sull'oratore, invece, il confronto con le altre esperienze incarna la tendenza più tipica dei romani a indicare la superiorità culturale romana, anche rispetto alla Grecia, nello specifico ambito del *ius*: in questo senso la declinazione romana della figura degli esperti di diritto viene elogiata come una lungimirante scelta dei *maiores*. Quanto al contenuto, in entrambi i contesti Cicerone propone una descrizione critica rispetto al frutto del lavoro dei giuristi. Tuttavia, se nel primo caso il giudizio si appunta, lo abbiamo visto, sulla sostanza delle loro scelte, adesso si rivolge piuttosto alla forma dalla quale l'essenza del *ius* viene condizionata – le scelte di metodo infatti, come meglio chiarirà l'autore nel trattato sulle leggi solo qualche anno più tardi<sup>102</sup>, indirizzano il loro contenuto. Ed è per questo che, anche dal punto di vista sostanziale, nonostante una notevole distanza nei toni, possiamo rinvenire un'assonanza di fondo tra le valutazioni relative alla giurisprudenza nell'*oratio pro Murena* e nel trattato.

La posizione di Antonio è profondamente diversa<sup>103</sup>. Scettico sulla

<sup>102</sup> Per cui si veda *infra* pp. 198 ss.

<sup>103</sup> Sulla posizione di Antonio, giustamente indicato, tra gli interlocutori, quello che dimostra «di avere le idee più precise nel rapporto fra *ars oratoria* e diritto»: M. TALAMANCA, *L'oratore* cit. 53 ss., 67 s. Lo stesso Autore, in un precedente contributo – M. TALAMANCA, *Problemi del 'de oratore'*, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 2004, 17, p. 11 – aveva già definito «rozza» nei suoi «aspetti più ra-

possibilità che un solo uomo possa padroneggiare un numero di conoscenze ampio come quello che Crasso intende imporgli (*de or.* 1.18.80-81) e convinto che ognuna di esse abbia una propria peculiarità, tale da non renderla accessibile indifferentemente a tutti (*de or.* 1.49.215), egli è sostenitore di un approccio che abbiamo già definito ‘realistico’<sup>104</sup>, ma che si rivela sostanzialmente rispettoso delle peculiarità metodologiche delle diverse *artes* e del ruolo dei loro interpreti<sup>105</sup>.

Egli ammette che ogni oratore, a differenza di altri intellettuali, debba disporre delle qualità di molti specialisti, poiché, per svolgere il suo *munus*, deve riuscire a incarnare le peculiarità di molti, e tra questi del giurista. Elemento caratterizzante del suo sapere è, ad avviso di Antonio, la *memoria* (*de or.* 1.28.128\*). Il riferimento è perfettamente in linea con le considerazioni svolte da Crasso, dal momento che Cicerone insiste nell’identificare il senso profondo dell’esperienza giurisprudenziale con la registrazione mnemonica di forme verbali e di formule giuridiche<sup>106</sup> più che con la loro elaborazione. È fondamentale tenere presente che, tanto più nella prospettiva delle civiltà antiche, la *memoria* fosse considerata un attributo nobilissimo dell’uomo<sup>107</sup> e un’attitudine indispensabile per la vita delle comunità,

dicali», la critica mossa da Antonio al diritto, incapace di distaccarsi dai luoghi comuni sulla materia. Sull’apporto di Antonio al dialogo, E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 309 s.

<sup>104</sup> Una posizione palesemente sostenuta dal fratello dell’Arpinate, Quinto (*de or.* 1.2.5, su cui: E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 298 s.), ma che, come si è detto, è anche quella di un Cicerone consapevole del contesto culturale in evoluzione.

<sup>105</sup> E. NARDUCCI, *Cicerone e l’eloquenza*, cit., pp. 45 s., il quale osserva come, in merito all’autonomia delle discipline, Antonio risulti effettivamente non lontano dalle posizioni che Cicerone fa assumere a Mucio Scevola l’Augure (per le quali si veda *infra* pp. 162 ss.).

<sup>106</sup> Si vedano, in particolare, F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, pp. 132 ss.; M. BRETONE, *La memoria del giureconsulto*, in ID., *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari 2001, cit., pp. 5 ss., part. pp. 16 ss. Il nesso profondo tra memoria e sapere giuridico – ricordato anche nel *Cato maior de senectute* (7.22) allorché l’Arpinate confuta l’affermazione di Catone secondo la quale uno dei mali della vecchiaia fosse la perdita della memoria – risale alle origini della *scientia iuris*, se pensiamo che i primi depositari del *ius*, i pontefici, era proprio coloro che conservavano memoria della storia collettiva della città, oltre che del patrimonio formulaico delle preghiere e delle regole utili a organizzare la convivenza dei cittadini, in armonia con la divinità – sul punto, da ultimo, C. GIACHI, V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., p. 43.

<sup>107</sup> Sarà lo stesso Cicerone a segnalare, alcuni anni dopo, nelle *Tusculanae disputationes*, la nobiltà della memoria, come attributo fondamentale dell’anima (1.24.57), un attributo che riconosce in quanti esercitano professioni di un certo rilievo – e tra

oltre che uno strumento fondamentale alla comunicazione dell'opera letteraria<sup>108</sup> (così come delle *orationes* giudiziarie<sup>109</sup>, per ritornare a un ambito rilevante per il nostro autore). Ma, in questo specifico contesto, Cicerone, pur consapevole di richiamare ai propri lettori, colti e attenti, quell'insieme di suggestioni, mirava a porre a confronto la *memoria*, come attività volta alla mera conservazione del sapere, con il complesso meccanismo dell'elaborazione del sapere stesso: nell'immagine dei *prudentes* che egli intende comunicare, la conservazione delle conoscenze prevale rispetto all'attività creativa e innovativa da loro svolta.

Non a caso, mantenimento del sapere e memoria, oracularità e *potentia* fanno tutti riferimento al medesimo quadro concettuale. Come ha efficacemente osservato Aldo Schiavone, nella mentalità tardorepubblicana, l'esperienza giuridica arcaica del diritto si identificava con la strettissima relazione tra 'parola' e 'potere'<sup>110</sup>, a causa della quale «quel che era stato un sapere vivo era diventato ormai una tecnica orientata alla pura conservazione»: quello che viene definito una «sorta di equilibrio statico, fondato sulla memoria e la ripetizione del tipico»<sup>111</sup> è l'immagine stereotipica che Cicerone registra, per il tramite di Antonio, come dato caratterizzante il giureconsulto, una raffigurazione che si ripeterà più volte nella sua opera portando ogni volta con sé una sottintesa valutazione dell'atteggiamento dei *prudentes* come ancorato a un passato di segretezza, oracularità e immobilismo<sup>112</sup>.

queste può certamente annoverarsi la *scientia iuris* –, e verso il quale egli esprime tutta la propria ammirazione: *de communi hominum memoria loquor et eorum maxime, qui in aliquo maiore studio et arte versantur, quorum quanta mens sit difficile est existimare: ita multa meminerunt* (*Tusc. disp.* 2.24.59). Sul valore della memoria e sulle tecniche elaborate nel corso dei tempi per conservarla o richiamarla (si ricordi la distinzione tra memoria e reminiscenza posta da P. Rossi, *Il passato, la memoria, l'olbio*, Bologna 1991, pp. 13 ss., laddove, come nota l'Autore: «la memoria è di uomini e animali, la reminiscenza è solo dell'uomo» [p. 13]), temi centrali per la comprensione della storia del pensiero di tutti i tempi, è doveroso richiamare, oltre al lavoro di Paolo Rossi, almeno gli studi di F. YATES, *L'arte della memoria*, 2ª ed., Torino 1992 e J. ASSMAN, *La memoria culturale*, cit., *passim*.

<sup>108</sup> Il vivido racconto dell'invenzione della mnemotecnica è ancora di Cicerone, che, nel terzo libro del *de oratore*, la attribuisce a Simonide (*de or.* 3.86.351-354).

<sup>109</sup> In tal senso si vedano le sezioni dedicate alla memoria della *rhetorica ad Herennium* (3.16-24) e della *quintilianea institutio oratoria* (11.2.17-22).

<sup>110</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 67 s.

<sup>111</sup> *Op. ult. cit.*, p. 68.

<sup>112</sup> Segretezza e oralità che, peraltro, identificano l'esercizio del sapere giuridico dei primi sacerdoti-giuristi – M. BRETONE, *Storia*, cit., 107 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., 66; C. GIACCHI, V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., pp. 44 e 51 –, co-

Se l'oratore doveva fare appello a tanti talenti, osserva Antonio, non per questo, però, doveva ritenersi depositario di un peculiare progetto culturale: a suo avviso, infatti, e qui la critica è davvero mossa al fondamento stesso dell'intero impianto argomentativo del *de oratore*, l'orator era colui che *et verbis ad audiendum iucundis et sententiis ad probandum accommodatis uti possit in causis forensibus atque communibus*, e non il saggio a cui affidare il timone dello stato (*de or.* 1.49.213). Così lo aveva inteso Crasso, curiosamente seguito dall'Augure, il quale, aggiunge però Antonio con una certa impertinenza, difendendo spesso in Senato le proprie posizioni *breviter impoliteque dicendi*, aveva con i fatti smentito che la facondia fosse essenziale per il governo e la conservazione della *res publica*<sup>113</sup>.

Come abbiamo già anticipato, la specializzazione del giurista e dell'oratore, secondo Antonio, non sono intercambiabili e se delle personalità eccezionali sono state capaci di eccellere in entrambe le discipline ciò non vuol dire che la *scientia iuris* debba rientrare nelle competenze del *perfectus orator*. Così come, peraltro, sarebbe irragionevole pensare che qualsiasi attitudine, solo perché si trova a convivere, in un soggetto, con altre peculiari attitudini, sia con esse connessa. Il discorso si fa qui particolarmente irridente (*de or.* 1.50.216, 217\*). Prima, infatti, l'oratore indica Publio Crasso come esempio di tale falsante prospettiva sull'interdipendenza di sapere giuridico e oratorio, poi, allo stesso scopo, fa riferimento alla *peritia* di Publio Mucio, esperto nel gioco della palla non meno che nel diritto: il convivere in lui di queste abilità non può consentire, osserva maliziosamente, di affermare che la *peritia* nella *pila* possa dirsi collegata alla *peritia iuris*. L'accostamento, certamente impudente, è di indubbia efficacia.

Lo sguardo di Antonio si volge, poi, al contenuto della scienza giuridica. Nel cercare la ragione per cui Crasso avesse impiegato tanto tempo a difenderla, prima osserva, ancora con una certa impertinenza, che si era trattato di un favore all'ospite Scevola, *quem omnes amare meritissimo pro eius eximia suavitate debemus*, e poi aggiunge, con una valutazione che lascia intendere la limitatezza scientifica del diritto, che, vedendo quest'ultima *incomitata* e *incompta* (povera e di-

sicché, seppure non apertamente, è sulla loro immagine che Cicerone costruisce quella dei *prudentes* anche suoi contemporanei, individuando in loro un precedente carico di autorevolezza per articolare quella che per lui è di fatto una critica.

<sup>113</sup> Sul punto è evidente che Antonio rappresenti il punto di vista critico sul progetto di Cicerone. La sua opinione, non conciliabile con quella sostenuta da Crasso, ne consente la puntualizzazione, fornendo comunque spunti di riflessione ulteriori.

sadorna), Crasso aveva voluto, per una forma di cortesia, adornarla con la *verborum dos*, e cioè con l'ornamento, la dote, dell'eloquenza (*de or.* 1.55.234\*)<sup>114</sup>. Infine osserva come l'esaltazione del diritto compiuta dal suo interlocutore sia dovuta anche alla necessità di giustificare la propria scelta di studiare e coltivare il diritto. La notazione mette a fuoco il senso profondo di tutta l'argomentazione di Antonio sul *ius*, rivelandone la solo apparente neutralità, e precede un riconoscimento alla grandezza della *disciplina iuris*, alla sua ampiezza, al fatto di riguardare molte persone e di essere praticata da personalità sempre tenute in grande considerazione (*in honore*) in quanto cittadini di grande fama (*clarissimi*) (*de or.* 1.55.235\*). Non solo il giudizio sul *ius* appare fundamentalmente critico – una disciplina povera e disadorna – ma anche quando egli ne ammette l'importanza sociale e osserva il prestigio accordato dallo *studium iuris* a chi lo esercita, lo fa impiegando immagini – quella di una *ars magna*, dell'*honor* dei suoi interpreti descritti come *clarissimi cives* – riferite al passato (*fuit*) e quasi stereotipe<sup>115</sup>. E, in effetti, che Antonio ritenga tali notazioni quasi delle ovvietà lo dimostra il modo piuttosto sbrigativo in cui le riassume, passando rapidamente alla confutazione dell'impostazione di Crasso. Anche Antonio, dunque, pur senza entrare nel merito di critiche che vengono appena accennate, esprime una valutazione negativa sul diritto, riconoscendo la superiorità dell'*ars dicendi*, e mo-

<sup>114</sup> L'atteggiamento assunto da Antonio appare improntato a quel tanto di divergenza che tutti i protagonisti del dialogo possono dimostrare nei confronti degli altri interlocutori, in ragione della loro omogeneità sociale e del canone di comportamento, che, come osserva E. NARDUCCI, *Introduzione*, cit., p. 125 (ma si veda anche ID., *Cicerone e l'eloquenza*, cit., pp. 32 ss; ID., *Cicerone*, cit., p. 303), «esclude in partenza la possibilità di conflitti personali, o di troppo profonde divergenze di opinioni». Da ciò dipende «il tono di cortesia in cui la conversazione si svolge, l'inespressa convenzione, accettata da tutti i partners, di non urtare l'altrui suscettibilità, di evitare di porre questioni imbarazzanti o tali da mettere in discussione i valori fondamentali in cui il gruppo si riconosce». Rispetto a tutto ciò, nel dialogo Antonio appare certamente l'interlocutore più ardito, capace di non sottrarsi a qualche riferimento ironico o velatamente polemico, in ottemperanza a quella «sincera sensibilità verso gli uomini» che E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 304 riconosce all'Arpinate e che, nonostante il rispetto delle forme e delle convenzioni, gli imponeva di caratterizzare nel modo più verosimile possibile i suoi personaggi (sul punto anche B. RIPOSATI, *La tecnica*, cit., p. 259). Sul *decorum* nella scelta degli interlocutori e sulle regole della costruzione del dialogo, interessanti osservazioni in F. BONA, *L'ideale*, cit., pp. 344 ss. (= in *Lectio sua*, II, cit., pp. 798 ss.).

<sup>115</sup> Immagini che ritroveremo, analoghe, anche in altri contesti dell'opera dell'Arpinate, primi tra tutti il *de legibus* (*infra* pp. 229 s.) e il *de officiis* (*infra* pp. 261, 268).

stra uno sguardo rivolto al passato quanto si tratta di elogiare i suoi interpreti.

Entrando più nello specifico Antonio si oppone, invece, alla proposta di Crasso e al suo progetto di *perfecta ars iuris civilis*, ammonendolo dal voler privare il diritto della sua peculiarità sovrappo-  
nendogli una caratteristica che, per quanto ne costituisca un 'abbellimento', non gli è propria (*de or.* 1.55.235\*).

L'approccio al rapporto tra oratoria e diritto è completamente diverso rispetto a quello di Crasso. Antonio rifiuta la possibilità di un intervento dell'*orator* sul *ius*, allo stesso tempo respingendo il progetto di riorganizzazione del diritto civile proposto da Crasso e invitando quest'ultimo a non snaturare la scienza giuridica nella conformazione che i *prudentes* stessi gli avevano data. In un misto di critica e indiretta difesa dell'autonomia della giurisprudenza, è, dunque, lo stesso Antonio a svelare le conseguenze che il programma culturale di Crasso avrebbe avuto, non solo sul diritto, ma anche sul ruolo dei suoi interpreti<sup>116</sup>. Due discipline, *sociae*, di pari peso e dignità, entrambe illustri (*praeclaras duas artes ... atque inter se pares*), verrebbero poste sul medesimo piano se si affermasse che il giureconsulto è anche oratore, e viceversa. Al contrario, Crasso osserva come sia raro trovare *iuris consulti* capaci di *bene dicere* mentre auspica che l'*orator* padroneggi un *ius civile*, profondamente trasformato da una riorganizzazione imposta dall'esterno. A buon diritto, dunque, Antonio può rilevare come la prospettiva di Crasso tenda a ridurre il diritto a un'*ancillula*, a una servetta che segue passo passo la disciplina principale, l'oratoria. E ancora può notare, i giureconsulti sarebbero ridotti a nient'altro che legulei, seppur acuti e abili: banditori di azioni o suggeritori di formule (e torna ancora l'identificazione del giurista come custode e oculato dispensatore di un patrimonio nascosto). Il punto di vista di Crasso, sembra voler dire Antonio, rischia di ridurre gli *iuris consulti* romani al livello dei pragmatici greci.

Il suo giudizio severo ricostruisce un quadro impeccabile dei risvolti che il progetto di riorganizzazione di Crasso avrebbe comportato e ne svela apertamente le conseguenze per l'autonomia e l'au-

<sup>116</sup> *de or.* 1.55.236\*. Non è questo l'unico contesto in cui Antonio è critico nei confronti dell'impostazione di Crasso. Nel II libro, sempre in riferimento alla posizione di quest'ultimo, afferma: *cum se de turba et a subselliis in otium, ut cogitat, soliumque contulerit* (*de or.* 2.33.143\*). Anche in questo punto egli cerca di dissuadere il suo interlocutore dal progetto di riordino del *ius* e a convincerlo a lasciare lo studio di quest'ultimo all'*otium* dei giuristi (si veda *infra* pp. 146 s.).

torevolezza del *ius* e dei suoi interpreti: gli *oratores* si sarebbero intromessi nella *cognitio* del sapere giuridico, mentre ai *prudentes* non sarebbe restato che occuparsi del suo aspetto pratico. E, in effetti, Ferdinando Bona notava come, riferendosi all'oratore, Cicerone parlasse sempre di *cognitio* (o *scientia*) *iuris civilis*, e mai di *peritia iuris civilis*<sup>117</sup>, attributo tipico dell'immagine del giurista.

Il punto è centrale ed estremamente delicato, anche perché Cicerone introduce nel discorso, approfondendoli, motivi di espressa autocritica al proprio stesso progetto educativo, e lo fa senza neppure smorzare i toni o sottintendere una svalutazione della critica alle opinioni di Antonio. Egli poteva, così, da un lato anticipare delle potenziali obiezioni, avendo immediatamente l'occasione di confutarle, e dall'altro porre direttamente a confronto due proposte educative, avendo così modo di esaltare quella di Crasso.

Pur partendo da una prospettiva più avanzata, in quanto sostenitore di un modello di organizzazione dei saperi basato sulle specializzazioni (a fronte del progetto ciceroniano di cultura universale) Antonio, se consideriamo le implicazioni ultime del suo ragionamento, finisce per collocarsi in una posizione in larga misura tradizionale e conservatrice: egli riconosce il più tipico modello di legittimazione dei saperi e non accetta che al metodo scientifico di ciascuno di essi venga apportato alcun cambiamento rispetto a quanto giunge dalla tradizione. È vero che questa impostazione è frutto dell'idea che le singole discipline debbano essere coltivate dagli esperti, conservando e sviluppando una tecnica peculiare e specifica, in una visione, cioè, che si presenta antitetica rispetto al modello di sapiente ereditato dalla tradizione, ma dal punto di vista dello statuto delle scienze la sua proposta salvaguarda le peculiarità delle differenti discipline rifiutando qualsiasi elaborazione ulteriore. È quanto emerge dal suo invito a Crasso a mantenere separati, senza contaminazioni, i ruoli dell'oratore e del giurista. E in effetti, mentre Crasso lo ignora – ma conoscendo le sue posizioni indirettamente lo critica –, Antonio accetta la presenza del *ius controversum*, senza proporsi di ricondurlo a un ordine, ma dichiarando che l'oratore possa padroneggiarlo semplicemente con le armi dell'argomentazione<sup>118</sup>.

<sup>117</sup> F. BONA, *L'ideale*, cit., pp. 301 s. (= *Lectio sua*, II, cit., pp. 739 s.). Sul punto torneremo *infra* p. 149.

<sup>118</sup> *de or.* 1.57.242: ... *in eo autem iure quod ambigitur inter peritissimos, non est difficile oratori eius partis, quamcumque defendet, auctorem aliquem invenire* ... Sul risalto dato da Antonio al *ius controversum*, già M. TALAMANCA, *Problemi*, cit., pp. 13 s.

Tuttavia, se egli abbraccia tale visione delle scienze, non è per conservare e difendere l'autonomia dei saperi e in particolare della disciplina giuridica, o l'importanza e l'autorevolezza dei suoi interpreti. Lo comprendiamo da diverse prese di posizione.

Adducendo esempi di cause che hanno visto impegnati dei giuristi, osserva, innanzitutto, come, nella pratica quotidiana del foro, la conoscenza giuridica non risulti un'arma essenziale, neppure per quei *prudentes* che si sono direttamente impegnati nella difesa nel processo. Fa, infatti, riferimento ai molti giureconsulti, attivi nel foro o nella consulenza, che sono riusciti a far prevalere le proprie posizioni facendosi forti, non del proprio (specialistico) sapere ma di un *artificium* altrui, e cioè dell'eloquenza (*de or.* 1.56.239\*). A sostegno di tale ipotesi ricorda la consulenza fornita da Servio Sulpicio Galba e da Lucio Licinio Crasso Divite Muciano all'elettore che li aveva fermati per un consulto<sup>119</sup>. La vicenda – notissima – dimostra, a suo avviso, come la competenza tecnico-giuridica possa essere surclassata da un opportuno uso della pratica oratoria<sup>120</sup>. E ancora, sulla stessa linea, riguardo all'apporto di Quinto Mucio alla *causa Curiana* – nella quale Crasso aveva potuto avere la meglio facendosi forte della propria preparazione retorica<sup>121</sup> – osserva come lo stesso Mucio non avesse, in quel caso, fatto ricorso alle proprie conoscenze tecniche,

<sup>119</sup> *de or.* 1.56.239-240\*. Sul passo, per tutti, F. BONA, *Sulla fonte di Cicerone, 'de oratore', 1, 56, 239-240 e sulla cronologia dei 'decem libelli' di P. Mucio Scevola*, in *SDHI*, 1973, 39, pp. 425 ss. (ora in *Id.*, *Lectio sua*, II, cit., pp. 615 ss.); M. BRE-TONE, *Storia*, cit., pp. 162 s.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 148 ss.

<sup>120</sup> Come è stato notato da A. SCHIAVONE, *loc. ult. cit.*, la vicenda ha, in seno al racconto ciceroniano, due funzioni. Oltre a quella più scoperta e già indicata di esemplificare l'idea secondo la quale la *peritia iuris* non fosse necessaria per prevalere in un dibattito su un tema giuridico, Cicerone poneva l'episodio come premessa – seppure forzata – alla *causa Curiana*. Essa testimonia, come osserva ancora l'Autore, «dell'esistenza e della piena legittimità culturale, già negli ultimi decenni del II secolo, all'interno dei gruppi aristocratici, di due modelli di responso, entrambi identificabili e giustificabili, sia pure su piani diversi: l'uno "vero" (rispetto alle tradizioni del sapere giuridico della città), l'altro costruito sugli interessi da proteggere (*ad suam rem accommodatum*)». Una contrapposizione che, come spiega ancora l'Autore, non può essere spiegata semplicemente come un contrasto tra 'vecchio' e 'nuovo', perché entrambi giustificabili all'interno di quella che Schiavone chiama «razionalità aristocratica, ove si avverte l'esistenza di «un legame nuovo fra logica ed etica del responso, fra rigore del sapere giuridico e prestigio morale e civile che ne derivava» (p. 150).

<sup>121</sup> Sul diverso uso che fanno Crasso e Antonio della *causa Curiana*, in funzione delle rispettive argomentazioni, si veda M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., pp. 58 ss. Sul motivo che, secondo A. LOVATO, *La voce*, cit., pp. 2980 ss., aveva determinato la vittoria di Crasso in questa circostanza, si veda *supra* p. 107 nt. 25.



per le quali Cicerone lo definisce difensore del diritto paterno e quasi protettore del suo patrimonio intellettuale (*paterni iuris defensor et quasi patrimoni propugnator sui*)<sup>122</sup>. La scelta di non fare davvero ricorso alla *scientia iuris* è reso, ancora una volta, con un accenno all'oracolarità del sapere giuridico: non impiegò veri e propri argomenti di *ius civile*, non citò leggi, non svelò nulla che fosse occulto ai più. E, ancora, scredita l'argomento della prevalenza dello *scriptum* sull'*aequitas*, indicandolo come accessibile anche ai più giovani discenti nelle scuole<sup>123</sup>. Il diritto, secondo Antonio, si identifica solo con la padronanza di conoscenze inaccessibili e quindi lo stesso Mucio, che in quella circostanza non le aveva sfruttate, aveva, a suo avviso, sostenuto la propria posizione sulla sola base dell'argomentazione.

Poco più avanti, infine, riprendendo una per una le argomentazioni che Crasso aveva addotto per incoraggiare gli oratori allo *studium iuris*, Antonio propone considerazioni decisamente dure nei confronti del diritto e dei giuristi.

Se per Crasso lo studio dei *ius* era piacevole, secondo il suo contraddittore gli *iuris consulti*, pur senza essere esplicitamente nominati, sono uomini boriosi (*ita subnixi ambulanti*), e fieri di possedere un'*ars* che ritengono *difficillima* (*de or.* 1.58.246\*). Quest'immagine riprende le critiche alla sopravvalutazione del diritto, della *pro Murena* e dello stesso *de oratore*<sup>124</sup>, mentre appare quanto di più lontano dalla rappresentazione dei giuristi del passato a cui egli stesso aveva riconosciuto *honos e fama*.

Quindi, con sagace ironia e in aperta opposizione a Crasso, l'oratore contesta la piacevolezza del diritto osservando come chiunque troverebbe più gradevole, dovendo imparare qualcosa a memoria (di nuovo un riferimento alla *memoria*), applicarsi sul *Teucer* di Pacuvio, piuttosto che sul lavoro di Manilio relativo alle *leges venalium vendendorum*<sup>125</sup>. Una prospettiva, questa, che, al di là di ogni sotti-

<sup>122</sup> *de or.* 1.57.244\*. L'espressione sottolinea la continuità familiare nello studio del diritto su cui Cicerone si soffermerà nel *de officiis*, richiamando proprio l'esempio di Publio e Quinto Mucio Scevola – si veda *infra* p. 261.

<sup>123</sup> *de or.* 1.57.244: *At in hoc genere pueri apud magistros exercentur omnes, cum in eius modi causis alias scriptum alias aequitatem defendere docentur.*

<sup>124</sup> Ma un'interessante consonanza deve riscontrarsi tra questa descrizione e quella che autori successivi faranno dei filosofi – cfr. vol. II.

<sup>125</sup> Sul punto, M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 264 e nt. 23. L'affermazione, peraltro, indica, indirettamente, quanto fosse consueto per un romano accedere alle opere giurisprudenziali: il confronto è posto tra queste e il testo letterario la cui diffusione, come osserva D.R. RIZZUTO, *Tenenda...*, cit., p. 60, è dimostrata proprio da questo passaggio ciceroniano.

gliezza argomentativa, non poteva non suscitare la compiaciuta e facile approvazione di un qualsiasi lettore non giurista. E, ancora, passando a un contenuto più tecnico, Antonio osserva come non sia necessario apprendere una disciplina, come quella giuridica in cui le *veteres leges* sono cadute in disuso o sono state abrogate: è illogico, dunque, sembra dire, applicarsi a studiare qualcosa di così mutevole (*de or.* 1.58.246-247)<sup>126</sup>.

Da un argomento comprensibile a molti, quindi, l'oratore era passato a una riflessione relativa a un carattere peculiare del *ius*, per giungere a una notazione di carattere filosofico: la conoscenza del diritto non è utile per l'oratore dal momento che esso non serve per comprendere l'obbligo morale di astenersi dal male<sup>127</sup>. Si tratta di un punto di vista peculiare sul diritto, che prende in esame il suo stesso significato e la sua necessità come strumento di regolamentazione delle relazioni sociali e di indirizzo dei comportamenti del singolo. Seneca, qualche decennio più tardi, avrebbe ampiamente sviluppato questo tema, giungendo a mettere in discussione, dal proprio punto di vista (filosofico), la necessità del *ius* nella società umana<sup>128</sup>. La questione, qui, è appena accennata e immediatamente accantonata: i *boni viri* – un'espressione densa di significato, lo vedremo – non si formano grazie al diritto, e cioè grazie al premio o alla punizione promesse dalle leggi. Il *ius* è identificato con la *vis* e il *metus* che le norme minacciano, mentre un corretto metodo educativo si identifica nell'*instruere* e nel *persuadere*; la convinzione che sia conveniente astenersi dal male (*quam sit bellum cavere malum*) non deriva dalla *cognitio iuris*: a prevalere dovrebbe essere l'educazione, anche se l'uso del verbo 'persuadere' rinvia ad una peculiarità propria dell'oratore<sup>129</sup>.

L'ultimo argomento di critica che, implacabilmente, Antonio sol-

<sup>126</sup> Sul passo D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., pp. 325 nt. 81 e 327.

<sup>127</sup> *de or.* 1.58.247: *Quod vero viros bonos iure civili fieri putas, quia legibus et praemia proposita sint virtutibus et supplicia vitiiis, equidem putabam virtutem hominibus, si modo tradi ratione possit, instruendo et persuadendo, non minis et vi ac metu tradi.*

<sup>128</sup> Sul punto torneremo nel II volume.

<sup>129</sup> Si tratta, ancora una volta, del ribaltamento di una posizione espressa da Crasso, in *de or.* 1.43.193-194 (per il quale si veda *supra* pp. 123 ss. e part. 124 e nt. 76). Il contrasto tra i due interlocutori si appunta, qui, su un elemento ricorrente nel tempo, quello della *contentio* tra diverse discipline, ognuna delle quali aspirava a essere l'unica capace di formare il *bonus vir*. Ed è proprio la consapevolezza che il diritto ne fosse capace, a far dire a Ulpiano, secoli dopo, che la *iuris prudentia* è *vera philosophia* (D. 1.1.1.1 [Ulp. 1 *inst.*]). Sul punto, V. MAROTTA, *Iustitia*, cit., part. pp. 566 ss.

leva, riguarda nuovamente l'inutilità della conoscenza del diritto per sostenere un dibattito in tribunale. Osserva, infatti: *aliud est enim esse artificem cuiusdam generis atque artis, aliud in communi vita et vulgari hominum consuetudine nec hebetem nec rudem* (*de or.* 1.58.248\*). L'affermazione permette di inquadrare puntualmente la prospettiva di Antonio: ciò che gli preme mettere a fuoco è esattamente quanto Cicerone prospetta nel progetto educativo di Crasso e che finirebbe per ridisegnare il rapporto tra le varie *artes*. Mentre quest'ultimo, ricomponendo nel *perfectus orator* il modello dell'intellettuale romano depositario delle scienze civiche e responsabile della guida della città, gli consegna anche le chiavi d'accesso alla *disciplina iuris*, Antonio mette in discussione questo intero impianto, marcando la differenza tra le specializzazioni, ricordando che, come oratori, non è necessario rendersi esperti anche di un'altra *ars*, quanto padroneggiarne le nozioni che possono risultare utili nella pratica quotidiana del *ius*. La prospettiva più ampia non lo interessa: si tratta di un ridimensionamento, non solo culturale ma anche sociale, del ruolo dell'*orator*, e forse proprio su questo aspetto Cicerone contava per convincere della preferibilità del più ambizioso progetto messo in bocca a Crasso, sperando di far leva sull'orgoglio dei *discentes*, futuri oratori, che solo a seguito dell'impegno richiesto per raggiungere il modello del *perfectus orator*, avrebbero potuto perseguire un ruolo di vera e propria preminenza sociale e culturale.

La riflessione di Antonio si concentra, dunque, in modo puntuale, sull'inutilità, per l'oratore, dell'apprendimento del diritto civile, *contortas res et saepe difficiles*. Egli rifiuta l'idea che, pur senza averli studiati, l'oratore possa ben riuscire a comprendere le *leges* e gli *hominum peritorum responsa* (*de or.* 1.58.250). Dunque, nota, sarà sufficiente conoscere quel tanto di diritto *ne in nostra patria peregrini atque advenae esse videamur*: una rimando implicito all'idea che il *ius* fosse un elemento identitario della romanità, almeno per quanti si riconoscevano nei valori del ceto dirigente romano, non conoscerlo, non sapersi almeno orientare tra i suoi rudimenti, equivaleva a essere *peregrini* nella propria città<sup>130</sup>.

Antonio, dunque, invoca un rapporto del tutto diverso tra *ius* e *ars dicendi* rispetto a quello prospettato dal suo principale interlocu-

<sup>130</sup> Sul diritto come sapere fondante l'identità culturale romana, si veda pp. VIII s. e nt. 3. La medesima consapevolezza si evince, peraltro, dal già richiamato appunto, mosso da Quinto Mucio a Servio e riportato da Pomponio (D. 1.2.2.43 [*Pomp. lib. sing. ench.*] *namque eum dixisse turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo verseretur ignorante*), sul quale si veda *supra* p. 108 nt. 27.

tore, e abilmente riprende, ribaltandoli, argomenti, immagini e metafore.

Sostiene, innanzitutto, la possibilità, nel caso in cui la causa sottoposta all'*orator* fosse troppo complessa perché egli potesse risolverla da solo, di ricorrere alla consulenza di un giurista, citando come esempio 'questo Scevola' (*de or.* 1.58.250\*); quindi presenta un vivido quadro delle modalità attraverso le quali si articolavano i rapporti tra il soggetto coinvolto in un processo, il retore che si prendeva cura della sua difesa e il consulente legale che eventualmente egli consultava. Agli oratori, dice infatti Antonio, vengono generalmente fornite tutte le consulenze e le informazioni relative alla causa (*ipsi omnia, quorum negotium est, consulta ad nos et exquisita deferunt* – *de or.* 1.58.250), egli non ha, quindi, necessità di trovarle da solo: o le fornisce il cliente o l'esperto a cui ci si è rivolti. Se, viceversa, è necessario che il difensore studi in prima persona alcuni aspetti della questione tecnica che gli sono necessari, egli potrà anche farlo di volta in volta, anche se le nozioni sono contorte e difficili. E, conclude con una domanda retorica, se queste cose da apprendere saranno leggi o pareri dei giureconsulti (*leges...hominum peritorum consulta*), non sarà difficile averne conoscenza nel momento in cui serviranno senza la necessità di una completa formazione in merito. La spiegazione – che segue immediatamente – è espressa con estrema chiarezza: egli è consapevole dell'utilità di un ampio ventaglio di conoscenze per l'oratore, ma non per questo la sua formazione deve essere ancor più impegnativa e varia di quanto già non lo sia tenendo conto solo delle cognizioni che gli sono assolutamente indispensabili. Dopo aver fatto l'esempio dell'abilità attoriale, che sarebbe altrettanto utile all'oratore ma sulla quale non è opportuno egli si applichi in modo assiduo, fa di nuovo notare come del *ius civile* sia sufficiente un apprendimento sommario e non una compiuta formazione: *quod et summatim percipi sine doctrina potest*; quindi ribadisce come, ogni qualvolta lo si riveli necessario per una specifica causa, sarà possibile consultare gli esperti o i libri (*iuris utilitas ad quamque causam quamvis repente vel a peritis vel de libris depromi potest*)<sup>131</sup>.

Indicazione della semplicità del *ius* – se non è necessaria una *doctrina*<sup>132</sup>, ma è sufficiente uno studio occasionale per comprenderlo – e critica alla necessità che l'oratore si sostituisca al giurista sono, di fatto, le motivazioni per le quali Antonio sostiene il modello tradi-

<sup>131</sup> *de or.* 1.59.252.

<sup>132</sup> E cioè, un 'sapere superiore', una conoscenza che è risultato dell'insegnamento (cfr. M. ORBAN, *Le «pro Archia»*, cit., pp. 177 s.).

zionale di collaborazione tra *orator* e *iuris prudens*. E in nome di questo modello egli dichiarava l'autonomia delle due *artes sociae*.

A tale scopo egli riprende, anche nella scelta dei termini ma ribaltandone il significato, il paragone con l'esperienza greca dei pragmatici usato da Crasso per esaltare lo *status* dei *prudentes* romani (*de or.* 1.59.253\*). Per Antonio proprio l'esperienza greca rappresenta un modello di collaborazione tra esperti di diversi saperi: gli oratori da un lato, definiti *disertissimi* e *imperitissimi homines*, e gli esperti di diritto, appunto i *pragmatici*, dall'altro. Certo, egli riconosce – in accordo con il suo interlocutore – che i Romani (*nostris*) avevano operato una scelta migliore volendo che le leggi e i diritti fossero coperti, protetti (*tecta*) dall'*auctoritas* di *clarissimi homines*, ma ritiene che questo non possa condurre a negare che i greci – i quali egli considera, evidentemente, comunque, dei modelli –, avessero rinunciato ad assegnare agli oratori una ampia competenza giuridica. Come altrove, Antonio dimostra di essere in accordo con Crasso, in particolare su alcune questioni di fondo che incarnano aspetti peculiari della tradizione romana, come le scelte dei *maiores* ma, all'interno di questa comune prospettiva, si muove in modo molto diverso, proponendo ricostruzioni radicalmente alternative: una *concordia discors*, come l'ha opportunamente definita Mario Talamanca<sup>133</sup>.

Una critica diretta e puntuale al lavoro dei *prudentes* Antonio la esprime, invece, nel II libro. Egli sta affrontando il problema della (a suo avviso artificiosa) distinzione tra *quaestio finita* e *quaestio infinita*, con l'intento di dimostrare l'ottusità dei maestri di retorica suoi contemporanei. Secondo l'oratore, tutte le cause, anche quelle che si discutono facendo riferimento a persone e circostanze determinate, devono essere ricondotte, nel loro valore e nella loro essenza, a questioni di carattere generale (*de or.* 2.33.142\*). Tale posizione viene discussa, sia in relazione alle questioni di fatto che a quelle di diritto. Proprio a proposito di queste ultime Antonio rileva come siano i giuristi e il loro approccio allo studio dei casi concreti a indurre volontariamente in errore (*isti nos iuris consulti impediunt a discendoque deterrent*)<sup>134</sup>. E il rilievo appare consapevolmente strumentale: Catone

<sup>133</sup> M. TALAMANCA, *Problemi*, cit., p. 13

<sup>134</sup> *de or.* 2.33.142\*. Mi sembra condivisibile l'idea di M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., p. 63, secondo il quale Antonio intendeva dire che i giuristi volevano nascondere proprio agli oratori le questioni di diritto contenute nei loro *responsa*. Tuttavia è inevitabile che, a maggior ragione, nella medesima oscurità sarebbero rimasti tutti i non specialisti del diritto, che potevano essere indirettamente coinvolti nella riflessione.

e Bruto<sup>135</sup>, scrive infatti Cicerone, fissando per iscritto *responsa* in cui avevano mantenuto i nomi propri delle persone a cui erano stati forniti, avevano indotto a porre l'attenzione dei lettori più sui destinatari delle consulenze che sulla questione trattata. Questa tecnica di conservazione dei responsi avrebbe, così, finito per scoraggiare l'apprendimento di un sapere che doveva apparire frantumato in innumerevoli contesti<sup>136</sup>.

Come osserva Aldo Schiavone, la forma scelta da quei giuristi per la letterarizzazione dei *responsa* aveva impedito che venisse cancellata «la contestualizzazione cittadina della vicenda di cui era traccia nel responso»<sup>137</sup>. Che questa opzione fosse o meno consapevole per Crasso

<sup>135</sup> Ai libri di Bruto Cicerone farà riferimento anche più avanti: *de or.* 2.55.223 s. Su Giunio Bruto: W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 12; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., pp. 542 s.; C.A. CANNATA, *Per una storia* cit. 225; sul suo ruolo nell'opera di Cicerone, A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 187 ss. Su Catone Liciniano: W. KUNKEL, *op. ult. cit.*, p. 12; F. WIEACKER, *op. ult. cit.*, pp. 539 s.; C.A. CANNATA, *op. ult. cit.*, pp. 208 s.

<sup>136</sup> Come osserva C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 212, l'operazione di pubblicazione dei *responsa*, che ha la sua prima espressione nell'opera di Catone Liciniano, rappresenta, di per sé, una «proposta di metodo per l'applicazione del *ius*, per la determinazione concreta dell'*ita ius esto*, e corrisponde all'idea che questo *ius* non sta più nelle norme, ma è implicito in ogni caso ed è nel caso che lo si deve trovare». Il giurista propone, dunque, il prodotto della propria attività rispondente come modello sperimentato per situazioni analoghe imponentosi, nella sua centralità, in luogo delle stesse formule negoziali o processuali. Sugli scritti di M. Giunio Bruto e Catone Liciniano, M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 257, 263 s. (cfr. C.A. CANNATA, *op. ult. cit.*, p. 210). C. MOATTI, *La crise de la tradition*, cit., p. 34, coglie nell'opera dei due giuristi un lavoro di sedimentazione della tradizione, un esempio della conservazione della memoria attraverso lo strumento della scrittura, in un momento in cui la crisi della repubblica ne metteva in discussione i valori più profondi. Sarebbe stato Quinto Mucio Scevola, il Pontefice, a compimento del suo lavoro di astrazione, a abbandonare tale tecnica di registrazione: come osserva E. RAWSON, *Intellectual Life*, cit., p. 204, l'organizzazione *generatim*, la definizione e la divisione, presenti per la prima volta nell'opera di Quinto Mucio (per tutti, A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 171 ss.), erano necessariamente connesse con la generalizzazione. Tuttavia, come abbiamo visto (cfr. *supra* p. 89 nt. 238 e *infra* pp. 158 ss. nt. 178), all'opera di Mucio, che quando l'Arpinate scriveva il *de oratore* era nota ormai da circa quaranta anni e che quest'ultimo non poteva non conoscere, Cicerone non dà, né qui, né altrove, alcun risalto. Il passaggio rappresenta, peraltro, secondo F. BONA, *Il 'docere respondendo'*, cit., p. 1154, una dimostrazione dell'inefficacia didattica delle opere dei *prudentes*, agli occhi di Cicerone.

<sup>137</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 144, il quale osserva come i giuristi intendessero così mantenere quella «memoria puntuale» che rimandava alle relazioni «tra le famiglie aristocratiche e l'intera collettività che costituiva l'essenza stessa della repubblica»; una strategia che peraltro, non rendeva meno evidente, secondo l'Autore, il peso di una sovrappressione dell'autore, «fino ad allora sconosciuta». Alla volontà

e Bruto, l'Arpinate non la prende in considerazione, così come non fa neppure riferimento a un'eventuale incapacità degli *iuris consulti* ad accettare o formulare un principio di astrazione che dal singolo responso potesse condurre alla deduzione di un principio generale. L'opzione è giustificata, viceversa, con il proposito, volontario e ingannevole, di far credere agli *imperiti* che ogni *responsum* si consumasse nel caso singolo. Lo scopo sarebbe stato sempre il medesimo, quello che era stato stigmatizzato nella *pro Murena* e nella dura critica mossa da Crasso all'atteggiamento degli antichi *prudentes*: perpetuare il proprio potere mantenendo il proprio sapere inintelligibile e allo stesso tempo scoraggiando tutti coloro che non ne erano partecipi ad apprenderlo<sup>138</sup>.

E, in effetti, Antonio torna immediatamente di seguito – con il pretesto di indicarlo a Catulo – sul progetto di Crasso di riorganizzare per *genera* e *partes* il diritto civile, ma lo osserva da un punto di vista esterno. In un serrato botta e risposta tra i due, dapprima Antonio descrive Crasso e il suo proposito di abbandonare la pratica dei tribunali (e quindi la vita attiva) per dedicarsi al *ius* e all'opera che egli ritiene utile (“*ergo ista*” [scil.: il *redigere in artem* il *ius*], *inquit Antonius* “*tum a Crasso discemus, cum se de turba et a subsellis in otium, ut cogitat, soliumque contulerit*” – *de or.* 2.33.143\*)<sup>139</sup>, quindi, Catulo anticipa che gli sarà impossibile lasciare l'attività di oratore, infine Antonio, convenendo con il suo interlocutore, invita Crasso a lasciare il *ius*, disciplina sonnolenta e riposante, all'ozio degli Scevola (la famiglia di giuristi che quasi aveva incarnato il *ius civile* stesso) e ai loro fortunati colleghi: *et istam tuam oscitantem et dormitantem sapientiam Scaevolarum et ceterorum beatorum otio concedamus* (*de or.* 2.33.144\*). Crasso stesso raccoglie l'ironica quanto pungente battuta e, senza negare la ricostruzione del legame tra di-

di richiamare il caso come realmente avvenuto, e non tramite la stilizzazione astratta dei suoi contenuti, quale ragione del mantenimento dell'onomastica originale dei *responso*, fa riferimento M. BRETONE, *Storia*, cit., p. 201; ID., *La memoria*, cit., p. 25. Come notato da C. GIACHI, V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., p. 51, il mantenimento dei nomi dei richiedenti, come delle circostanze in cui il responso era stato dato, di colui che lo aveva dato e del luogo e del giorno in cui ciò era avvenuto, rispondevano all'esigenza di mantenere in vita il contesto di quelle consulenze, considerate «eventi fondamentali» per la *civitas*.

<sup>138</sup> Sul prosieguo di questo passo si veda anche più avanti (*infra* pp. 146 s.).

<sup>139</sup> Un'immagine analoga a questa, direttamente riferita a Cicerone, il quale si immagina *sedens in solio*, nell'intento di esercitare la pratica respondente una volta abbandonato l'agone dei tribunali e la posizione di *patronus*, è nel *de legibus* – *infra* pp. 196 s.

ritto e disimpegno, difende e ribadisce – attingendo direttamente dal linguaggio tecnico della *vindicatio in libertatis* – il proprio intento (*me tamen ista oscitans sapientia, simul atque ad eam confugero, in libertatem vindicabit – de or. 2.33.145\**)<sup>140</sup>. La collocazione delle diverse occupazioni intellettuali nell'ambito dei *negotia* o dell'*otium* è argomento centrale di molte riflessioni relative al quadro delle scienze, alcune delle quali coinvolgeranno anche il diritto<sup>141</sup>, ma che sia proprio Cicerone anche solo ad adombrare la possibilità di un legame tra *otium* e *ius* è particolarmente significativo, benché la proposta venga avanzata quasi di sfuggita. Essa, peraltro, sarà ribadita dallo stesso autore nel *de legibus*<sup>142</sup>, sempre nell'ottica di un ridimensiona-

<sup>140</sup> Secondo M. TALAMANCA, *Problemi*, cit., p. 13, questo contesto costituirebbe, invece, la conferma del fatto che, alla base delle posizioni di Antonio e Crasso nel *de oratore*, ci sarebbe un punto di fondamentale accordo, costituito proprio dalla convinzione di entrambi che fosse necessaria «una riforma nel modo di esporre, se non di studiare, il diritto» (*op. ult. cit.*, p. 12). Una tale prospettiva, però, mi sembra, se non altro, posta in dubbio dall'attacco diretto che Antonio porta al tentativo di sovraimprimere al diritto un metodo che non gli è proprio. Per valutare tale, possibile, contraddizione nel ragionamento di Antonio, non possiamo non far riferimento al procedere «erratico, talora desultorio» che E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 304 s. (ma si veda anche Id., *Cicerone e l'eloquenza*, cit., pp. 34 ss.) attribuisce al *de oratore*, «simile a un caleidoscopio, o un prisma i cui riflessi variano a seconda del punto di osservazione»; un discorso in cui protagonisti si mostrano in accordo e poi in disaccordo, escludendo qualsiasi posizione dogmatica.

<sup>141</sup> Vi ritorneremo in particolare nel secondo volume del presente lavoro. Sui significati di *otium*, per tutti, J. M. ANDRÉ, *L'otium dans la vie morale et intellectuelle romaine*, Paris 1966. Sul rapporto tra il lavoro, in questo caso, diurno, dedicato alla politica, e quello notturno, riservato allo studio, interessanti riflessioni, in S. CITRONI MARCHETTI, *La veglia e il dipinto: i modelli culturali del programma culturale di laboriosità di Plinio il Vecchio*, in M. CITRONI (a cura di), *Memoria e identità*, cit., pp. 235 ss. (ora in S. CITRONI MARCHETTI, *La scienza della natura per un intellettuale romano. Studi su Plinio il Vecchio*, Pisa-Roma 2011, pp. 31 ss.). Va anche detto che il riferimento all'*otium* non sottintende, in questa circostanza, un rinvio al tema dell'*otium cum dignitate*, affrontato anche nella *pro Sestio* (98) e sul quale A. GRILLI, *Otium cum dignitate*, in *Acme*, 1951, IV, pp. 227 ss.; G. CRIFÒ, *Osservazioni sull'ideologia politica di Cicerone*, in *BIDR*, 1959, LXII, pp. 271 ss.; M. FUHRMANN, *Cum dignitate otium. Politisches Programm und Staatstheorie bei Cicero*, in *Gymnasium*, 1960, 67, pp. 481 ss.; L. PERELLI, *Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana*, Firenze 1990, pp. 64 ss.; J. CHRISTES, *Cum dignitate otium* (*Cic. Sest. 98*). *Eine Nachbereitung*, in *Gymnasium*, 1988, XCV, pp. 303 ss.; J. DALFEN, *Ciceros «cum dignitate otium»: einiges zur (nicht unproblematischen) Freizeitkultur grosser Römer*, in E. SIGOT (a cura di), *Otium – Negotium: Beiträge des Interdisziplinären Symposions der Sodalitas zum Thema Zeit, Carnuntum, 2.-30. 8. 1998*, Wien 2000, pp. 169 ss.; T. TAKAHATA, *Politik – Philosophie – Rhetorik in «cum dignitate otium» Ciceros*, in *ClassStud*, 1999, 16, pp. 62 ss.

<sup>142</sup> Per cui si veda *infra* pp. 195 ss.



mento del ruolo della *iuris scientia* rispetto all'*ars dicendi*, laddove solo a quest'ultima sarà riservato il ruolo di disciplina dell'impegno civile.

Cerchiamo adesso di tirare le fila delle idee che Cicerone esprime sui giuristi nel *de oratore*, tenendo conto delle differenti prospettive che i due personaggi principali incarnano, con l'unico obbiettivo di creare un quadro unitario e convincente sull'educazione necessaria al *perfectus orator*, destinato a divenire la guida culturale e politica di Roma. Lo sfondo, per entrambi gli interlocutori, è, lo abbiamo visto, il modello educativo tipico della tradizione romana, fondato sulla padronanza dell'oratoria, del diritto e dell'*ars militiae*<sup>143</sup>. Della terza nel *de oratore* non si fa menzione e il dibattito si concentra piuttosto sul rapporto tra *ars bene dicendi* e *ius*.

Il punto di riferimento ideale di Crasso è il sapiente dotato di una cultura universale e depositario delle conoscenze peculiari della *civitas* (il cosiddetto *totus Romanus*). Avendo presente tale paradigma e nel tentativo di arginare quelle che ritiene degenerazioni, la specializzazione e la frammentazione dei saperi<sup>144</sup>, egli propone un programma culturale di ampio respiro, che prevede, non solo un modello educativo per il *perfectus orator*, ma anche un ruolo sociale e politico privilegiato per l'oratoria rispetto alle altre *artes* e per i suoi interpreti rispetto agli altri *artifices*<sup>145</sup>. Un tale progetto comportava una discussione sullo statuto intellettuale di questi ultimi e, come av-

<sup>143</sup> D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., *passim*. Sull'educazione giuridica alla fine della repubblica, E. STOLFI, *Die Juristenausbildung*, cit., pp. 9 ss., in particolare per la prospettiva ciceroniana pp. 13 ss.

<sup>144</sup> Una critica, quella alla specializzazione, che, come giustamente osserva D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., p. 666 aveva un fondamento nel mantenimento dell'uomo politico come di una «figura del soldato valoroso, il quale sia anche capace, nella vita civile, di inserirsi autorevolmente nel processo decisionale grazie alla parola e, in quanto conoscitore del *ius*, di padroneggiare una tecnica fondamentale per la risoluzione dei conflitti all'interno della compagine civica». È proprio mantenendo fisso questo modello risalente che Cicerone sosteneva la propria critica alle specializzazioni e il suo auspicio al ritorno al modello di un sapiente capace di «abbracciare tutto ciò che la città allora sapeva».

<sup>145</sup> Ancora Quintiliano, in una prospettiva apparentemente analoga a quella ciceroniana ma in realtà profondamente mutata dal diverso quadro ideale, riproporrà l'*orator* come modello di intellettuale (cfr. V. SCARANO USSANI, *Romanus sapiens e civilis vir. L'oratore al servizio del potere nella teoria di Quintiliano*, in *Ostraka*, 2001, 10, pp. 147 ss.; ID., *Il retore e il potere. Progetto formativo e strategie di consenso nell'Institutio oratoria*, Napoli 2008; S. QUERZOLI, *Materia e officia nell'insegnamento della retorica nel libro II dell'Institutio oratoria*, in *Ostraka*, 2001, 10, pp. 105 ss., part. 112 ss.).

viene per i *prudentes*, il tentativo di ridisegnare i contorni della loro disciplina e del loro ruolo.

L'oratoria appariva a Crasso dotata di un proprio ruolo sociale forte e di un solido bagaglio metodologico, mentre la giurisprudenza, per volontà degli stessi *prudentes*, non aveva saputo e voluto imprimere al sapere giuridico quella struttura concettuale capace di renderlo un'*ars perfecta*. Egli riteneva tale passo assolutamente necessario e indicava la strada per compierlo, consentendo alla *disciplina iuris* di colmare il divario rispetto alle altre *artes*. Nello specifico, Crasso stesso, e cioè Cicerone, si proponeva addirittura di intervenire concretamente nel campo del diritto attraverso un testo capace di cristallizzare le conoscenze scientifiche finalmente riordinate di un sapere diventato τέχνη. Questo riordino – che avrebbe reso accessibili le conoscenze giuridiche – non solo avrebbe fatto acquisire all'*orator* una vasta cultura, ma gli avrebbe permesso di incarnare, facendolo rivivere, il modello dell'intellettuale completo capace di guidare Roma. La figura del giurista, non tanto come tecnico e operatore pratico del diritto (come *leguleius*, secondo l'efficace commento di Antonio), ma come teorico del *ius* risultava, in questa prospettiva, adombrata dal paradigma dell'*orator* proposto da Crasso. Gli esperti di diritto, quasi solo degli *iuris periti* – tali appaiono i *prudentes* anche nella prospettiva di Antonio che li riduceva a non molto più che *pragmatici* – risultano esclusi (si erano in realtà autoesclusi, dal punto di vista dell'Arpinate) dalla realizzazione del progetto di riduzione del diritto a *perfecta ars*; di quello sarebbe stato autore un *orator*, e sarebbero stati sempre gli *oratores* ad incarnare la figura dell'erede della tradizione sapienziale arcaica, laddove ai giureconsulti veniva affidato un ruolo del tutto secondario.

Cicerone addossa a loro la responsabilità di questo esito, di questa volontaria marginalità scientifica. La ragione risiedeva infatti nella loro incapacità (e reticenza) a immaginare e organizzare la *cognitio* del *ius civile*, dunque, una volta realizzato il progetto esposto da Crasso, essi avrebbero dovuto fare i conti con una materia su cui altri erano intervenuti e con un metodo che altri gli avevano impresso, trasformandola inevitabilmente. La *iuris prudentia* sarebbe divenuta una disciplina capace di essere appresa e di educare, ma i suoi interpreti ne avrebbero perso il pieno controllo.

Il quadro tradizionale delle scienze, di cui Crasso si propone come garante, veniva ripreso per essere di fatto profondamente snaturato, il suo modello sarebbe stato incarnato da un solo *sapiens*, l'oratore, mentre nel suo progetto sembra consumarsi, almeno parzialmente, la rottura di quell'«intreccio fra vocazione teorica e destinazione pratica

del sapere giuridico»<sup>146</sup> che Cicerone stesso aveva già postulato in *de inv.* 2.160 (e sulla quale sarebbe tornato in *de off.* 1.43.153 e *Lael.* 2.6), e non sarebbero stati i giuristi ma lo stesso Crasso/Cicerone (o qualcun altro nel caso a lui fosse stato impossibile), a realizzare la *perfecta ars iuris civilis, magna e uber*, dopo averla fatta emergere dall'oscurità in cui i giuristi la stavano mantenendo (*de or.* 1.42.190).

Nulla di quanto abbiamo letto nella *pro Caecina* e nella *pro Murena* veniva, di fatto, contraddetto da questa impostazione: non si negava che il diritto fosse una scienza fondamentale per la convivenza della città e che i suoi interpreti, in quanto esperti del *ius*, meritassero la particolare attenzione che in effetti Cicerone dedica loro; non si negava – guardando al passato – che la *prudentia iuris* e l'*officium* della consulenza giuridica fossero fonte di *honor* e prestigio; si ribadiva l'immagine del diritto civile romano fondato sui caratteri dell'oracolarità e della segretezza, di difficile conoscenza a causa della reticenza dei *prudentes* a renderlo comprensibile ai più; si riconosceva nella *memoria*, quindi nella conservazione delle conoscenze e nella loro pura messa a disposizione occasionale, il tratto distintivo del *iuris consultus*. Ai riconoscimenti e alla critica, espressi in toni certo ben diversi rispetto alle due orazioni, si aggiungeva adesso una prospettiva programmatica che in qualche modo completava il quadro.

Il punto di vista di Antonio non ha un respiro altrettanto ampio, anche se, come abbiamo visto, il suo sguardo critico nei confronti della proposta educativa di Crasso, spingendo il lettore alla riflessione, poteva perfino contribuire a rendere quest'ultima più convincente. Apparentemente egli si limita, se così possiamo dire, a prendere atto di una realtà, quella di un mondo mutato rispetto al passato richiamato dal suo interlocutore, e, a differenza di quest'ultimo, egli non dipinge tale cambiamento in modo negativo. La sua visione realistica della vita del foro, dell'educazione dell'oratore, del contesto culturale e del rapporto tra le scienze e i loro interpreti, lo portano a ritenere irrealizzabile e inopportuno il modello di un *sapiens* dotato di tante competenze e a considerare preferibile una collaborazione tra i diversi esperti, portatori ognuno di un segmento di sapere utile allo svolgimento delle cause. In questa prospettiva egli constata anche la necessità della competenza dei giuristi. Si oppone, però, decisamente, alla possibilità che, sulla loro disciplina, possa essere calata dall'esterno una veste che non le appartiene, procedendo, attraverso conoscenze già possedute dall'oratore, all'intera revisione del

<sup>146</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 424 nt. 49.

sapere giuridico. Come abbiamo già anticipato, (pur) presentandosi come il sostenitore di una visione più avanzata del sistema delle scienze, egli dimostra un maggiore rispetto delle competenze specialistiche e soprattutto dell'autonomia delle diverse *artes*.

Tuttavia, il suo giudizio sui giuristi non è migliore di quello di Crasso, dal momento che, se quest'ultimo si proponeva di dare al *ius* quella forma di *perfecta ars iuris civilis* che essi avevano rifiutato e riteneva il *perfectus orator* capace di padroneggiare senza la loro collaborazione le conoscenze necessarie alla propria professione, Antonio non menziona per i *prudentes* alcun compito specifico, se non quello di affiancare l'oratore per quelle (limitate) consulenze tecniche di cui quest'ultimo avrebbe avuto bisogno<sup>147</sup>. In questo senso, dunque, è possibile, a mio avviso, ricostruire un quadro unitario del ruolo che Cicerone assegna ai giuristi nel *de oratore*, senza individuare un'effettiva distanza tra le posizioni dei due principali interlocutori del dialogo.

È già stato notato come, nella prospettiva del trattato, i giuristi, in quanto specialisti di una disciplina autonoma, non rivestano un ruolo di primo piano<sup>148</sup>. Antonio, di fatto, non ricorda per nome alcun *iuris consultus*, se non consideriamo significativi nella nostra prospettiva d'indagine – come mi pare sia opportuno – i cenni inevitabili e necessariamente elogiativi, conformi a una correttezza di maniera, rivolti al *iuris prudens* presente al dialogo, Mucio Scevola l'Augure. Crasso, che li cita, prende in considerazione solo personalità che erano state capaci, nella sua prospettiva, di unire alle competenze giuridiche, quelle oratorie<sup>149</sup>, e rappresentano quindi degli autorevoli esempi della possibilità di realizzare quel modello di intellettuale completo che egli intende riproporre nel *perfectus orator*.

È come giurista, ma anche come valente oratore, che viene elogiato Quinto Mucio, il Pontefice<sup>150</sup>, allorquando Crasso, in un passo

<sup>147</sup> Che le posizioni di Antonio e di Crasso non fossero poi così distanti, lo ammette anche M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., p. 71, nel quale troviamo un accenno anche al punto di vista del primo come espressione dello stato attuale delle discipline, e del secondo come portatore di un programma per il futuro. Sul sostanziale accordo tra alcune posizioni di Antonio e Crasso, B. ALBANESE, *L'ars*, cit., pp. 904 ss.

<sup>148</sup> Così già M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, pp. 75 s.

<sup>149</sup> Secondo M. TALAMANCA, *op. ult. cit.*, p. 37 nt. 29, per il periodo che va dall'avvento della giurisprudenza laica fino al II sec. a.C. non doveva esistere una netta demarcazione tra l'oratore e il giurista, essendo possibile, in particolare, che entrambi stessero in giudizio. Questa lettura, che, come osserva già l'Autore, non coinvolge tutti gli *oratores* e gli *iuris consulti*, rafforza l'impressione che Crasso proponesse un progetto culturale che si rifaceva a modelli di un passato non molto lontano.

<sup>150</sup> R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, cit., pp. 319 s., vi rico-

che abbiamo già commentato, mette a confronto la sua strategia difensiva nella *causa Curiana* con la propria (*de or.* 1.39.180\*). Oltre alla notazione della sua assoluta eccellenza nella conoscenza del diritto civile e al suo grande ingegno, il giurista è indicato come il più competente in *eloquentia* tra i giureconsulti e il più esperto di diritto tra gli oratori, in un parallelismo che anticipa la descrizione contenuta nel doppio ritratto dedicato allo stesso Quinto Mucio e a Crasso nel *Brutus*<sup>151</sup>.

Descrizioni di personalità eccezionali, capaci di eccellere in tutte le *artes* civiche sono quelle di Sesto Elio, Manio Manilio e Tiberio Coruncanio<sup>152</sup>, che insieme a Publio Crasso e Scipione Nasica fanno da introduzione al ritratto paradigmatico di Catone, nel terzo libro.

Crasso sta parlando con Catulo e il tema, abbiamo già accennato a questo fondamentale snodo della riflessione ciceroniana<sup>153</sup>, è quello centrale dell'opportunità di assegnare al *perfectus orator* una vasta preparazione culturale. L'oratore spiega come la specializzazione dei saperi si sia rivelata un male per molte discipline (*non in hac ... una, Catule, re, sed in aliis etiam compluribus distributione partium ac separatione magnitudines sunt artium deminutae* – *de or.* 3.33.132), e, dopo aver richiamato come esempi la medicina, la geometria, la musica e le *litterae* in Grecia, rivolge lo sguardo alla storia della cultura romana ricordando come suo padre e suo suocero dicessero che, anche tra i loro concittadini, chi voleva distinguersi per saggezza dovesse padroneggiare tutte le conoscenze di cui poteva disporsi ai loro tempi<sup>154</sup>. I primi esempi Crasso li richiama attribuendoli direttamente al padre e al suocero, con una tecnica di citazione usuale che, richiamando la memoria o l'insegnamento di uomini – spesso autorevoli membri della famiglia del parlante – di generazioni precedenti sembra riprodurre figurativamente il meccanismo di trasmissione delle conoscenze tipico del modello educativo tradizionale romano – che peraltro è anche quello che proprio in questo caso si intendeva promuovere. Questi esempi, dicevamo, sono Sesto Elio, nominato senza aggiungere alcun riferimento ulteriore, e Manio Manilio, di cui Crasso mette in evidenza l'abitudine a passeggiare nel foro, rappresentando con la propria presenza nello spazio pubblico la disponibilità a pre-

nosce l'Augure ma il contesto della citazione in seno alla *causa Curiana* rende indubbia l'identificazione con il Pontefice.

<sup>151</sup> Per il quale, si veda *infra* pp. 235 ss.

<sup>152</sup> M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 74 ss.

<sup>153</sup> Si veda *supra* pp. 104 s.

<sup>154</sup> *de or.* 3.33.133\*: *equidem ... complecti*.

stare il proprio *consilium* a tutti i cittadini<sup>155</sup>: una caratteristica, quest'ultima, che l'oratore ricorda essere propria di questi uomini di un tempo (*olim*), i quali venivano consultati *ambulantes* o *sedentes in solio domi*, su ogni tipo di questione: per un parere giuridico, sull'opportunità di un matrimonio (e forse, intende Crasso, sulla posizione giuridica da far assumere alla figlia all'interno di questo), sull'acquisto di un fondo, ma anche sulla sua coltivazione e su ogni tipo di incombenza e affare<sup>156</sup>. Nonostante si tratti di personalità che conosciamo prevalentemente per il loro importante ruolo nella storia della giurisprudenza, Cicerone non li nomina esplicitamente come giuristi.

È quanto accade anche per Publio Licinio Crasso Divite Muciano, Tiberio Coruncanio e Publio Cornelio Scipione Nasica Corculo<sup>157</sup>,

<sup>155</sup> *de or.* 3.33.133\*: *Meminerant ... copiam ...* F.M. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza*, cit., pp. 4, e 92 nt. 25, nota come Cicerone raffiguri Sesto Elio come un «esempio di sapienza civile»; altrove (Id., *I giuristi*, cit., pp. 38 s.) il medesimo Autore pone il passo in relazione a Cic. *Cato maior* 9.27, nel quale l'Arpinate, riferendosi ancora a Sesto Elio, oltre che a Tiberio Coruncanio e Publio Crasso, li indica come coloro *a quibus iura civibus praescribebantur* (Id., *op. ult. cit.*, pp. 39 ss.) e li raffigura come esempi di una *prudencia* mantenuta fino alla vecchiaia – cfr. anche E. STOLFI, *Die Juristenausbildung*, cit., p. 14. Su Sesto Elio, una personalità che in Cicerone diventa simbolica (così M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 73), F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., pp. 53 ss. Su Sesto Elio e Manilio, rispettivamente, W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., pp. 8 s. e 11; R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, cit., pp. 121 ss. e 267 ss.; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., pp. 536 ss. e 541 s.; A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 146 ss. e 178 ss.

<sup>156</sup> *de or.* 3.33.133\*: *... quod erat ... referretur*. Cicerone si astiene, ovviamente, dal citare gli aspetti più innovativi della loro riflessione tecnico-giuridica, non ricordando, ad esempio, come Sesto Elio avesse dimostrato apertura verso uno dei rapporti che si erano andati sviluppando nella prassi commerciale, l'*emptio-venditio*, discutendo della mora del creditore e dell'*arbitrium* che consentiva l'indennizzo al venditore per le spese sostenute – che, secondo una convincente interpretazione, coincide con l'*actio* di buona fede concessa a tutela del contratto consensuale (D. 19.1.38 [Cels. 8 *Dig.*]). Sul punto D. MANTOVANI, *Gli esordi*, cit., p. 100, ma si veda anche M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 56 s. Attraverso questi *exempla* il discorso subisce «uno slittamento quasi insensibile, eppure importante», come osserva E. NARDUCCI, *Le risonanze*, cit., p. 537, uno slittamento grazie al quale Cicerone ripropone il modello dell'unità dei saperi (nella figura del *perfectus orator*). L'Autore (*op. ult. cit.*, p. 539) avanza anche il dubbio che queste personalità fossero, consapevole l'Arpinate e l'intera tradizione aristocratica della quale egli si faceva portavoce, solo delle eccezioni, a cui ci si rifaceva per retrodatare una prospettiva culturale ben precisa.

<sup>157</sup> Su queste tre personalità, rispettivamente, W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., pp. 12 s., 7 s. 11; su Publio Crasso e Tiberio Coruncanio, R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, cit., pp. 303 ss., 71 ss.; sul primo e sul terzo, F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., pp. 548 e 540 s. Su Scipione, F.M. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza*, cit., pp. 4 ss. Sul pontificato di Tiberio, Id., *I giuristi*, cit., pp. 29 ss.

accomunati dall'aver ricoperto la carica di pontefice massimo, dimostrandosi capaci di dare consigli (e di prestare la propria *fides*), sia in tema di diritto civile che di religione, presso il senato e le assemblee popolari, ma anche in tribunale<sup>158</sup>: l'immagine di una «tradizione tutta "romana"», osserva Federico D'Ippolito<sup>159</sup>, e del mantenimento di quell'unione tra le branche del *ius* che Crasso, lo abbiamo visto, aveva ricordato come esemplare. Ancora il riferimento alla *sapientia iuris* è in primo piano ma non è unico, e a risaltare è la disponibilità mostrata da questi personaggi alla condivisione delle conoscenze e alla consulenza<sup>160</sup>.

Ma è certamente in Catone che si palesa la raffigurazione ideale dell'uomo romano in cui *ars dicendi* e *ars iuris* si compenetrano e, unite all'*ars militiae* e alla partecipazione attiva alla vita pubblica<sup>161</sup>, contribuiscono alla formazione di un'immagine che, come è stato notato, riprende dal punto di vista stilistico e nei toni, il genere delle *laudationes*<sup>162</sup>. Solo la filosofia (*hanc politissimam doctrinam transmarinam atque adventiciam*) era mancata a questo personaggio esemplare, nel quale, l'unione delle conoscenze oratorie e giuridiche viene

A Tiberio Coruncanio, Scipione e Catone, Cicerone si era rivolto all'inizio del terzo libro (*de or.* 3.15.56) come esempi di quella *cogitandi pronuntiandique ratio et vis* che i Greci avevano chiamato *sapientia*, e cioè di una cultura che si apriva agli influssi greci – ID., *I giuristi*, cit., p. 37.

<sup>158</sup> *de or.* 3.33.134\*: *Haec fuit P. Crassi ... fidemque praestabant.*

<sup>159</sup> F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., p. 37, il quale legge il passo anche sullo sfondo del comune approccio politico filoscipionico di Tiberio, Sesto Elio, Crasso e anche Manilio (*op. ult. cit.*, pp. 40 ss.).

<sup>160</sup> Ancora F.M. D'IPPOLITO, *op. ult. cit.*, p. 8 nota come i tre pontefici fossero accomunati dal fatto di aver svolto la propria attività a servizio del pubblico, abbandonando la prassi della segretezza delle conoscenze sacerdotali, interrotta per la prima volta da Tiberio Coruncanio.

<sup>161</sup> *de or.* 3.33.135\*: *Quid enim ... conscripserit.* Una descrizione, questa, in cui si rinvengono, come nota M. BRETONE, *Storia*, cit., p. 159, tutte le qualità più importanti per un *civis Romanus*: *honor, gratia, auctoritas, dignitas*, unite all'*eloquentia* e alla *iuris scientia*. Secondo D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., p. 624 nt. 16, il passo testimonia la funzionalità della «triade delle *bonae artes*» a costituire la figura dell'uomo politico ideale, in quanto la padronanza delle tre *artes* era capace «di confermare agli occhi degli elettori, la piena adesione del candidato ai valori di fondo della comunità della quale egli si propone come guida».

<sup>162</sup> M. BRETONE, *Storia*, cit., p. 160. La scelta del personaggio come incarnazione del *mos maiorum* è, come sappiamo, una sorta di topos letterario – sul punto M. JEHNE, *Cato und die Bewahrung der traditionellen res publica. Zum Spannungsverhältnis zwischen mos maiorum und griechischer Kultur im zweiten Jahrhundert v. Chr.*, in G. VOGT-SPIRA, B. ROMMEL (a cura di), *Rezeption und Identität. Die kulturelle Auseinandersetzung Roms mit Griechenland als europäisches Paradigma*, Stuttgart 1999, pp. 115 ss.

sottolineata dal susseguirsi di due domande retoriche: «Forse che il fatto di aver studiato il *ius civile* lo tratteneva dal sostenere in tribunale le cause? O trascurava la giurisprudenza perché era un valente oratore?». Egli eccelleva in tutto quanto si potesse sapere ai suoi tempi a Roma, e su tutto aveva composto degli scritti.

Si tratta, dunque, di uomini che incarnano l'ideale del *civis e sapiens Romanus*, nella cui cultura si fondono tutte le conoscenze proprie della tradizione culturale romana, e sono poste al servizio della città<sup>163</sup>: come ha osservato Bretone «la sapienza di Sesto Elio nasce non tanto da un impegno teoretico, quanto dalle sue qualità morali e attitudini pratiche»<sup>164</sup>, e anche Manilio, che pure si muove su una linea di riflessione differente, è per Cicerone un giurista eminentemente pratico<sup>165</sup>. Di tutti è messa in evidenza una saggezza che abbraccia l'intero ambito della vita cittadina e la condivisione dei *consilia*; come osserva D'Ippolito si tratta di personaggi «scelti da Cicerone come esponenti di una cultura che non perdeva di vista gli interessi della città»<sup>166</sup>, espressioni, dice altrove lo stesso Autore, di «un'epoca in cui i giuristi venivano considerati più come sapienti che come rigorosi specialisti di una scienza»<sup>167</sup>.

I giuristi citati sono, in qualche modo, figure che trascendono la realtà per rappresentare un passato quasi mitico, certamente esemplare, verso il quale Cicerone esprime una lode che, per toni e riferimenti retorici, è tipica della cultura romana<sup>168</sup>. Ma è evidente che

<sup>163</sup> E. NARDUCCI, *Le risonanze*, cit., pp. 542 ss. si domanda opportunamente come si concilino la proposta di Crasso di ricondurre le tutte le *artes* al modello enciclopedico, che presupponeva la specializzazione e la distinzione tra diverse discipline, con il rinvio al modello del sapiente arcaico capace di padroneggiare tutte le conoscenze, e conclude che, da un lato quest'ultimo era l'unico esempio cui l'Arpinate potesse rinviare per una preparazione vasta come quella a cui egli destinava il *perfectus orator*, dall'altro il richiamo alla *sapientia* arcaica garantiva che, rispetto a quell'insieme di *artes*, fosse l'eloquenza ad avere il primato («ritrovandolo incarnato in grandi personaggi» afferma l'Autore [*op. ult. cit.*, p. 543] «Cicerone cerca di dare un "lignaggio" al suo ideale di oratore»). Non va, peraltro e più in generale, dimenticato, come fosse una specificità romana quella di riferirsi al passato indicandone la superiorità, e come questa consuetudine appartenesse allo stesso Arpinate – sul punto E. RAWSON, *Cicero the historian*, cit., p. 35.

<sup>164</sup> M. BRETONE, *Tecniche*, p. 76.

<sup>165</sup> ID., *op. ult. cit.*, p. 77. Che Cicerone fosse consapevole dell'impossibilità di paragonare la *sapientia* di questi antichi modelli con quella dei suoi contemporanei è chiaro da *Lael.* 2.6, sul quale *infra* pp. 244 s.

<sup>166</sup> F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., p. 39.

<sup>167</sup> ID., *Sulla giurisprudenza*, cit., p. 3.

<sup>168</sup> E. RAWSON, *Cicero the historians*, cit., pp. 39 ss. inquadra anche l'interesse



non si tratta di *elogia* di maniera. L'Arpinate sa di ridestare modelli difficilmente riproducibili, se non altro per la diversità tra il contesto culturale contemporaneo e un passato nel quale, è Crasso stesso a dirlo, si potevano padroneggiare tutte le conoscenze che allora si possedevano nella città perché – così si lascia intendere – il quadro più limitato di queste consentiva di abbracciarle tutte e di eccellervi. La ragione di tali richiami è, ovviamente, ancora, l'incitamento ai futuri discenti: i modelli da emulare rappresentano il punto di riferimento di quel progetto di rifondazione del sapere e della vita cittadina – attorno alla figura del *perfectus orator*, guida culturale e politica della *civitas*, è sempre bene ricordarlo – capace di porre rimedio allo sconcertante vuoto che Cicerone ha davanti agli occhi e che attribuisce in gran parte all'eccessiva frammentazione delle conoscenze<sup>169</sup>, oltre che all'inadeguatezza scientifica e educativa di alcune discipline. Il progetto sostenuto da Crasso, in ultima analisi, si oppone alla diffusa ignoranza della *societas* e della *cognatio* di tutte le *bonae artes* e di tutte le *virtutes*, ma, come aveva fatto notare Antonio in relazione al ruolo dei giuristi e del diritto, la *societas* tra *ius* e *ars dicendi* veniva ridotta a una sudditanza della prima nei confronti della seconda.

A distaccarsi apparentemente dalla costante per cui i giureconsulti del *de oratore* non erano richiamati in quanto giureconsulti ma come modelli di sapienti, dotati di una cultura umanistica, profondamente ancorati a un passato alieno alle specializzazioni, sono il già citato richiamo a Sesto Elio in *de or.* 1.45.198\* e il poco distante riferimento a Quinto Mucio Scevola l'Augure, in *de or.* 1.45.200\*<sup>170</sup>. Merita brevemente richiamarne il senso<sup>171</sup>. Intento a sostenere la piacevolezza dello studio del diritto civile, nella prospettiva di motivare gli oratori, Crasso si soffermava sul grande prestigio (*dignitas*) che il diritto aveva dato a Sesto Elio, il quale vi si era applicato con il proprio ingegno divenendo persona 'importante e illustre'; sottolineava, inoltre, la visibilità e l'onorabilità che la pratica rispondente aveva dato a Mucio, rendendo la sua casa un punto di riferimento per la città, anche

per le figure di grandi personaggi del passato nella tendenza antiquaria ciceroniana, realizzata attraverso ritratti precisi e accurati, nei quali non predominano il dato fisico o quelle che l'Autrice indica come «mental idiosyncracies».

<sup>169</sup> Cicerone non risparmia critiche alla superbia degli intellettuali che lo circondano, esperti solo di una disciplina, ma sfrontati nel padroneggiarla: *de or.* 3.33.136\*.

<sup>170</sup> Si veda anche *supra* pp. 146 s. e 130.

<sup>171</sup> In riferimento, in particolare, a *de or.* 1.45.200\*, F. BONA, *L'ideale* cit. 349 s. (in *Lectio sua*, II, cit., pp. 793 s.) ritiene che «rivestita delle sembianze di Quinto Mucio Scevola, l'augure [...] la giurisprudenza riceve per bocca di Crasso uno dei più alti elogi che sia dato leggere nelle opere di Cicerone».

nella prospettiva dei suoi esponenti più ragguardevoli (aspetto fondamentale nella logica della visione aristocratica della società romana)<sup>172</sup>. I due personaggi erano, dunque, elogiati esclusivamente per la loro attività rispondente: centrale era la notazione sul servizio prestato ai concittadini nello specifico della consulenza giuridica.

Sesto Elio, lo abbiamo già detto, era l'«esponente esemplare di una giurisprudenza aristocratica»<sup>173</sup>, il punto di riferimento di un sapere giurisprudenziale eminentemente pratico. In lui e in Mucio, così come resi da Crasso, potremmo quasi dire che la critica a quel sapere che non voleva assumere forma di *ars* e ai giuristi come custodi di conoscenze ostinatamente mantenute oracolari, diventa motivo di elogio: elogio di quell'unica attitudine dei giuristi che aveva permesso loro di conservare la *dignitas* che conseguiva al fatto di padroneggiare un sapere fondamentale per la *civitas*. Ma, come abbiamo visto, in questo specifico punto del suo discorso – e più in generale lungo tutta l'esposizione del suo progetto educativo – è proprio questo prestigio che a Crasso interessa mettere in rilievo, per fornire agli aspiranti oratori un motivo per sottoporsi allo sforzo di studiare il *ius*. Inevitabilmente il ritratto quasi enfatizza questo unico aspetto, proprio della *iuris prudentia*.

Va anche notato che gli elogi tributati da Cicerone a Sesto Elio e Quinto Mucio l'Augure sono limitati all'onorabilità che deriva loro dall'impegno di gireconsulti in quanto consulenti, e non coinvolgono in alcun modo il merito e il metodo del loro sapere: in questo senso, se l'aspetto 'promozionale' dello *studium iuris* per i giovani aspiranti oratori è il vero scopo di questi ritratti encomiastici, potremmo, con una certa consapevole esasperazione, affermare che il loro significato profondo non è tanto nell'esaltazione dei singoli personaggi, quanto nella considerazione di quanto la pratica del diritto avesse potuto incidere sulla formazione della loro reputazione personale. Così, non è neppure un caso la scelta dei protagonisti di questi due *exempla*: l'uno, un giurista di cui è stato efficacemente posto in risalto l'«acuto senso della vita» che ne caratterizzò l'attività a preferenza della speculazione teorica<sup>174</sup>; l'altro il maestro nei confronti

<sup>172</sup> D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., p. 671 osserva come sia proprio *de or.* 1.45.198\* a dimostrare che personalità esemplari quali Sesto Elio *multique praeterea* avevano raggiunto il prestigio sociale grazie alle loro qualità, e avevano poi potuto accrescere la loro credibilità politica e le loro stesse capacità tecniche: la *peritia* tecnica fungeva, dunque, da elemento di giustificazione e approfondimento del prestigio sociale e politico – M. BRETONE, *Storia*, cit., p. 162.

<sup>173</sup> M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 74.

<sup>174</sup> L'espressione è di M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 76.

del quale Cicerone, nel corso della sua intera opera, mostra un costante rispetto formale. Entrambi, comunque, sono espressione di quella «professione aristocratica»<sup>175</sup>, legittimata dal prestigio sociale prima ancora che da motivazioni sociali, su cui sovente l'Arpinate si sofferma, non sempre considerandolo di per sé solo sufficiente a giustificare la preminenza scientifica dei *prudentes*.

Attivi nella pratica del diritto e nella consulenza, in quanto giuristi rispondenti, inoltre, essi sono modelli rivolti al passato<sup>176</sup>. Elogiarli e assumerli come modelli non significava smentire la critica severa che l'Arpinate muoveva alla *iuris prudentia*, e non significava mettere in discussione il modello di un *perfectus orator* capace di rendersi autonomo dalla loro consulenza grazie a una *cognitio* della *scientia iuris* diventata possibile a seguito della riorganizzazione delle conoscenze giuridiche. Essi, in ultima analisi, non si ponevano in diretta antitesi con il paradigma dell'oratore-esperto di diritto che Crasso proponeva<sup>177</sup>. Sesto Elio e l'Augure, come peraltro Tiberio Coruncanio, Publio Licinio Crasso, Manilio, Scipione Nasica e Catone, appartenevano a una generazione di giuristi con la quale Cicerone non intende instaurare un rapporto dialettico in tono critico, discutendone le scelte intellettuali, benché la responsabilità della mancata riduzione in *perfecta ars* del *ius civile* debba essere addossata – seguendo il suo ragionamento – anche alle loro scelte. La retrodatazione del motivo del prestigio legato allo *studium iuris* permette di scindere meriti e responsabilità dei *prudentes*: le figure più lontane, sia nella loro dimensione di *iuris consulti* rispondenti che di sapienti intimamente legati al complesso della vita cittadina, incarnano le ragioni di approvazione dell'esercizio della *disciplina iuris*, mentre sono le personalità senza nome dei giureconsulti contemporanei a raccogliere le vere e proprie critiche<sup>178</sup>, in un montaggio che consente a Cicerone di giustificare entrambi gli aspetti del suo giudizio sui *prudentes*.

<sup>175</sup> M. BREONE, *Storia*, cit., pp. 152 ss. Sul punto si veda anche *supra* pp. 146 s.

<sup>176</sup> Tiberio Coruncanio, Sesto Elio, Catone e Manilio sono, come nota A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., p. 27, modelli eccelsi di romanità (non solo) giuridica, offerti da un passato carico di venerazione.

<sup>177</sup> F. BONA, *Cicerone*, cit., p. 271 (= in *Lectio sua*, II, cit., p. 901), osserva, viceversa, come «anche ammesso che Cicerone guardasse alla giurisprudenza, l'oratore continuava a muoversi in un ambito marginale dell'attività giurisprudenziale», il cui autentico compito era il *respondere*, mentre l'insegnamento era solo un riflesso indotto dell'attività rispondente: nessuna concorrenza ci sarebbe, dunque, tra l'intervento ciceroniano e il lavoro dei giuristi.

<sup>178</sup> Tra questi, certamente, è il lavoro di Quinto Mucio Scevola il Pontefice l'ob-

Sebbene l'Arpinate, additando l'incapacità dei giuristi a fornire la propria disciplina del metodo idoneo a renderla un'*ars*, non escludesse apertamente nessuno dei giuristi al lavoro dopo la pubblicazione del cosiddetto *ius Flavianum*, era, però, con quelli attivi nella sua generazione, Quinto Mucio Scevola il Pontefice (in realtà di alcuni anni più vecchio) e Servio Sulpicio Rufo, che egli instaurava un confronto sugli strumenti dello *studium iuris* e dunque sul metodo della *scientia iuris*<sup>179</sup>. E se sono loro i nascosti destinatari della polemica sul riordino del sapere giuridico, non stupisce che siano loro i grandi assenti del dialogo<sup>180</sup>. Se è con loro che avrebbe davvero potuto aprirsi il dibattito sul merito della proposta culturale volta alla trasformazione del *ius* in *ars*, è anche a questo loro occultamento che merita guardare, se vogliamo ricostruire il ruolo che Cicerone assegna ai giuristi nel *de oratore*, tenendo conto del fine dell'opera. Nel momento in cui Cicerone pensa al suo progetto culturale, sono i *prudentes* della sua generazione, in ragione della loro assenza, a mostrarsi

biiettivo principale delle considerazioni ciceroniane, un obiettivo però mai nominato, dal momento che, come opportunamente osserva F. BONA, *Cicerone e i libri iuris civilis*, cit., pp. 234 ss., part. 240 ss. (= in *Lectio sua*, II, cit., pp. 862 ss., part. 869 s.) – lo abbiamo già accennato – all'epoca dell'ambientazione del dialogo essi non erano stati composti (lo dubita A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 166). È certo che, indipendentemente dalle questioni cronologiche, l'Arpinate non potesse non rendersi conto del profondo mutamento introdotto nella *scientia iuris* dai suoi *libri iuris civilis*, con i quali si imboccava definitivamente la strada della letterarizzazione del *ius*, ma in cui lo strumento della *diairesis* non era sufficientemente utilizzato. In merito, A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 164 ss., 171 ss. È lo stesso Cicerone a fornirci la testimonianza più esplicita del proprio rapporto con le dottrine e il lavoro di Mucio, scrivendo ad Attico da Laodicea, il 20 febbraio del 50 (*ep. ad Att.* 6.1.15), in merito al proprio editto provinciale, ampiamente ispirato, nei contenuti ma non nella struttura, all'editto asiatico del giureconsulto: *ego tamen habeo ἰσοδυναμοῦσαν sed tectiorem ex Q. Muci P. f. edicto Asiatico ... multaque sum secutus Scaevolae, in his illud in quo sibi libertatem censent Graeci datam, ut Graeci inter se disceptent suis legibus. breve autem edictum est propter hanc meam διαίρεσιν, quod duobus generibus edicendum putavi* (cfr. L. PEPPE, *Note sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in *La-beo*, 1991, 37, pp. 14 ss.; V. SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., p. 32 e nt. 48, ove ult. bibl. sull'editto ciceroniano). Sul rapporto di Cicerone con le dottrine di Mucio, per tutti F. BONA, *Cicerone e i libri iuris civilis*, cit., *passim*.

<sup>179</sup> L'argomentare di Cicerone in questo contesto non consente, mi pare, di concludere, come fa F. BONA, *L'ideale*, cit., p. 370 (= in *Lectio sua*, II, cit., p. 818) che, in relazione al progetto di *redigere in artem* il *ius*, «forse Cicerone neppure pensava fosse il caso di scomodare i giuristi per questa impresa». Egli li riteneva, piuttosto, incapaci di attendervi.

<sup>180</sup> Anche se, secondo F. BONA, *Cicerone*, cit., pp. 270 s. (= in *Lectio sua*, II, cit., p. 900 s.), come abbiamo già visto, una critica implicita ai *libri iuris civilis* di Mucio sarebbe probabile.

a noi in tutta la loro 'irrelevanza' (qualcosa di più che «opacità», come l'ha definita Mario Talamanca<sup>181</sup>): un'irrelevanza che si fa tanto più evidente nella misura in cui anche l'immagine paradigmatica dei loro più risalenti predecessori non riesce a mitigare la critica.

Rappresentare letterariamente la loro 'irrelevanza', specchio dell'inadeguatezza scientifica, è un modo efficacissimo per collocarli ai margini del proprio progetto culturale, liberando, a beneficio del *perfectus orator*, il campo da quelli che avrebbero potuto essere dei pericolosi antagonisti.

E non è, perciò, un caso che lo stesso Quinto Mucio Scevola, l'Augure, uno degli interlocutori nel dialogo, chiamato in causa proprio in quanto *iuris consultus*, compaia solo in poche e fugaci occasioni nel corso del primo libro e si esprima con un'incisività ben minore di quanto potremmo aspettarci sui temi per lui di maggior interesse, tanto da farlo apparire come un personaggio di relativo spessore<sup>182</sup>. Al di là dei doverosi riconoscimenti, che peraltro tutti i protagonisti del dibattito si scambiano in ottemperanza al galateo che sovrintende a tutto il dialogo<sup>183</sup>, tra le doti che l'Arpinate gli riconosce, troviamo l'affabilità (*de or.* 1.9.35\*) e la dolcezza (*de or.* 1.55.234\*), qualità cioè che attengono al tratto caratteriale, mentre vengono tacite considerazioni, che invece potremmo aspettarci, relative alla sua personalità intellettuale. Nel già citato elogio dell'*homo prudentissimus et peritissimus* nel diritto civile (*de or.* 1.15.66\*), la competenza scientifica di Scevola è offuscata dalla lode dell'oratore di turno che lo avrebbe surclassato grazie alla *peritia* retorica.

Per la verità, nella già citata lettera del luglio del 54 è lo stesso Cicerone a spiegare ad Attico (*ep. ad Att.* 4.16.3\*)<sup>184</sup>, il quale si era rammaricato della scarsa presenza del giurista nel dialogo, i motivi della sua scelta: egli aveva trattato Scevola con lo stesso rispetto accordato da Platone a Cefalo (*locupletem et festivum senem*)<sup>185</sup>. Il vecchio filosofo aveva assistito a una parte della discussione ed era intervenuto personalmente in modo appropriato (*ipse quoque commo-dissime locutus esset*), quindi si era ritirato per sovrintendere a dei sacrifici e non ricomparire più. Non sarebbe stato conveniente a un uomo anziano – chiosa Cicerone – partecipare più a lungo. Oltre a questo, osserva ancora, l'età, le precarie condizioni di salute e le ono-

<sup>181</sup> M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., p. 73.

<sup>182</sup> Sul punto, M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., pp. 76 ss.

<sup>183</sup> *Supra* p. 136 nt. 114.

<sup>184</sup> *Supra* pp. 115 s.

<sup>185</sup> Sul punto E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 300.

revoli cariche di Mucio ne facevano un personaggio degno del riguardo di una partecipazione misurata.

L'aspetto più interessante della lettera, tuttavia, si trova nella giustificazione finale, laddove l'Arpinate afferma di aver fatto intervenire il *iuris consultus* nell'unica delle tre giornate in cui il dibattito verteva su questioni che non gli erano estranee (*et erat primi libri sermo non alienus a Scevolae studiis*), e aggiunge anche una curiosa notazione che alleggerisce il tono del discorso allo stesso tempo incrinando l'immagine di rispettabilità di Mucio che fino ad allora si era delineata: *reliqui libri τεχνολογίαν habent, ut scis. Huic ioculatorem senem illum, ut noras, interesse sane nolui*.

L'Augure è apostrofato come un vecchio buontempone, e l'oratore lo ha volutamente (il *sane* rafforzativo indica il deciso proposito) escluso dalla discussione sulla τέχνη (τεχνολογία), facendolo partecipare solo quando il dibattito gli era *non alienus*. La sua scarsa attitudine a trattarsi da battute di spirito lo rendevano poco adatto, dobbiamo intendere, a un confronto su tematiche complesse come quelle che venivano affrontate nel II e nel III libro. Tale ultimo giudizio indica già una smagliatura nella più compassata, e di per sé convincente, spiegazione che precede e rinvia a quell'attenzione per le sfumature caratteriali nella costruzione dei personaggi e nella loro sceneggiatura che, nella prosa del *de oratore*, convive con la rielaborazione dei modelli letterari<sup>186</sup>. Ma il fatto che Mucio non fosse adatto, per indole, a prendere parte a una conversazione su questioni di un certo rilievo tecnico – e riguardanti più da vicino l'*ars dicendi* – significa, innanzitutto, che Cicerone non riteneva di collocarlo nel novero di quegli uomini dotti, la cui preparazione spaziava al di là della loro peculiare competenza specialistica. E, in effetti, anche nel *Brutus*, i riconoscimenti dell'abilità oratoria dell'Augure sono decisamente tiepidi<sup>187</sup>. Ma anche per quanto riguarda gli aspetti del dialogo che dovrebbero essere di sua peculiare competenza il giudizio non è espresso in termini così entusiastici. Che, infatti, il giurista fosse un autorevole esperto del *ius civile* Cicerone non manca di ribadirlo in vari contesti della sua opera e nello stesso *de oratore*, mentre, evidentemente, non doveva riconoscergli, come a tutti i suoi colleghi giureconsulti, la competenza a intervenire in un dibattito che verteva, sì, sul diritto, ma dal punto di vista del suo farsi *ars*.

Quali che ne siano i motivi, è comunque impossibile non rilevare la marginalità di Scevola, anche nella conversazione a cui aveva pre-

<sup>186</sup> Si veda *supra* p. 102 nt. 8.

<sup>187</sup> *Brut.* 26.102, 58.212, su cui si veda *infra* p. 235.

senziato, e non è pensabile che si trattasse di una scelta casuale: il suo silenzio e la sua scarsa incisività non possono che rappresentare quasi visivamente la distanza dei giureconsulti dalla prospettiva abbracciata da Crasso. Si tratta di un particolare che, certo, doveva non sfuggire a un lettore attento e non è un caso che avesse attratto l'attenzione di Attico, tanto da spingerlo a chiedere chiarimenti. Purtroppo non conosciamo l'obiezione che egli aveva mosso all'oratore e il motivo che lo aveva spinto a rilevare quella che doveva aver comunque considerato come un'incongruenza rispetto a una ragionevole aspettativa circa la collocazione del giureconsulto nel dialogo e il peso dei suoi interventi.

Ma veniamo al merito delle opinioni espresse, nel dialogo, da Quinto Mucio l'Augure. Nei limiti imposti da una conveniente dose di contraddittorio, in effetti, l'Arpinate concede al personaggio-Scevola di pronunciare giudizi apertamente polemici e sufficientemente circostanziati su alcune prese di posizione di Crasso (*de or.* 1.9.35 ss.).

In particolare egli interviene immediatamente in apertura, su quella che è di fatto la presentazione dell'intento programmatico dell'intera opera: l'idea che non vi sia nulla di più insigne (*praestabilis*) dell'oratoria (*de or.* 1.8.30), che questa sia responsabile dell'incivilimento degli uomini (*de or.* 1.8.33) e che a null'altro che a un oratore possa spettare il compito di salvare i concittadini e guidare la *res publica*: *sic enim statuo, perfecti oratoris moderatione et sapientia, non solum ipsius dignitatem sed et privatorum plurimorum et universae rei publicae salutem maxime contineri* (*de or.* 1.8.34). In particolare egli contesta il fatto che *oratoribus civitates et initio constitutas et saepe conservatas esse*, e che l'oratore debba essere esperto di ogni aspetto dell'eloquenza e della cultura (*oratorem in omni genere sermonis et humanitatis esse perfectum* – *de or.* 1.9.35). Il giurista si pone come difensore della *sapientia*, che considera un impulso alla civiltà ancor più dell'eloquenza e che sa tradursi nella pratica e nell'azione<sup>188</sup>, e si esprime a favore di un'oratoria che operi in nome della tradizione e

<sup>188</sup> Traendo esempi dalla storia di Roma, egli osserva come la sua fondazione da parte di Romolo, così come molte altri esempi di imprese umane, debbano essere attribuite al *consilium* e alla *sapientia*, laddove l'eloquenza può essere anche ritenuta responsabile di esperienze negative per la *civitas* (*de or.* 1.9.37 ss.). Sulla contrapposizione tra Crasso e Mucio in relazione ai fondamenti dell'ordinamento giuridico, O. BEHREND, *Die Fraus legis*, cit., pp. 79 ss. Il passaggio è tra quelli che, ad avviso dello stesso Studioso (ID., *Le due giurisprudenze romane*, cit., pp. 190 e 211 nt. 5) testimoniano la nascita della nuova giurisprudenza cui si è fatto cenno *supra* p. 44 nt. 113.

del diritto civile<sup>189</sup>. Egli esprime la propria opinione con estrema decisione, sia rilevando come spesso l'*eloquentia* fosse stata strumento di potere impiegato in modo distorto<sup>190</sup>, sia descrivendo l'ignoranza di uomini di cultura e oratori quanto ai saperi della città, primo tra tutti il diritto, sia affermando l'impraticabilità di una preparazione oratoria che abbracci tutti i campi del sapere. Ed è con una metafora ironica, espressa attingendo direttamente al linguaggio giuridico e alle controversie giudiziarie che egli quasi bacchetta Crasso per il fatto di voler entrare nel terreno delle conoscenze altrui: la sua pazienza nei confronti di una tale pretesa, osserva, è dovuta solo al rispetto che nutre verso l'ospite, altrimenti consiglierebbe ai tanti che si dimostrano pronti a reagire le formule degli *interdicta* idonei a espellere l'oratore o di ricorrere al *manum conserere* (*de or.* 1.10.41\*). Il giurista si esprime con il linguaggio del diritto, secondo una raffigurazione sottilmente ironica e con una sottintesa venatura critica, attinente alla limitatezza di orizzonti del *prudens*, costantemente legato all'impostazione concettuale dei propri studi<sup>191</sup>. Sebbene a prevalere sia il divertito rimprovero al grande oratore, tuttavia, l'immagine del giurista quasi ossessivamente legato ai canoni espressivi e ai modi di pensare della propria disciplina, è una costante nei giudizi e nelle descrizioni di Cicerone. Nel momento in cui più da vicino l'Augure interviene sul progetto ciceroniano relativo al *ius*, lo fa comunque rimanendo ai margini del problema e senza entrare nel merito.

Immediatamente di seguito, attribuendo a Mucio l'interesse per altre discipline, l'autore fa esporre proprio a lui l'opposizione che tutte le scuole filosofiche muoverebbero alla ricostruzione dell'oratore. Il suo intervento in merito si chiude con la replica alla risposta di Crasso, nella quale, pur tributando riconoscimenti alla cultura e alla capacità oratoria del suo interlocutore, non manca di ribadire la propria convinzione che sia impossibile una preparazione onnicomprensiva per il *perfectus orator* (*de or.* 1.17.74-77).

Forse anche per il rispetto che l'Arpinate nutriva nei confronti dell'anziano maestro, Scevola prende la parola immediatamente all'i-

<sup>189</sup> E. NARDUCCI, *Cicerone e l'eloquenza*, cit., p. 37

<sup>190</sup> Tra gli altri dai Gracchi, il riferimento ai quali ha un certo rilievo per la ricostruzione della vita e della carriera politica dell'Augure (si veda, in particolare, R. BAUMAN, *Lawyer in Roman Republican Politics*, cit., pp. 315 ss.).

<sup>191</sup> Altrove, in effetti, un riferimento simile paleserà un trattamento lievemente ironico nei confronti dei giuristi (*infra* pp. 182 ss.). E si vedano, in particolare, le descrizioni di Servio, *infra* pp. 225 s., ma anche alcuni passaggi delle lettere a Trebazio, *infra* pp. 271 ss.



nizio del dialogo, è anzi il primo a interloquire con Crasso<sup>192</sup>, sfiorando la questione di cruciale importanza del ruolo del diritto nella preparazione dell'oratore e spingendolo a biasimare l'ignoranza del *ius* di una intera generazione di retori<sup>193</sup>. La sua indiretta rivendicazione ai giureconsulti della conoscenza del diritto civile stesso aveva infatti indotto Crasso a un'affermazione che può addirittura apparirci contraddittoria con i giudizi che egli esprimerà in seguito e su cui ci siamo già soffermati: *numquam enim negabo esse artes quasdam proprias eorum qui in his cognoscendis atque tractandis studium suum omne posuerunt ... (de or. 1.13.59)*. Immediatamente prima egli aveva esemplificato il concetto dimostrandosi disposto ad ammettere che si potessero dichiarare più esperti *de legibus tuendis* e *de iure civium* – come *de bello, de pace, de sociis* e *de vectigalibus* – i legislatori Licurgo e Solone (la superiorità è resa con l'espressione *scire melius quam*), rispetto ai retori Iperide e Demostene; e, quanto all'esperienza romana, aveva riconosciuto la possibile preminenza (il verbo è *praesto*) dei decemviri – le XII Tavole sono sempre il punto di riferimento prescelto dell'esperienza giuridica romana – rispetto agli oratori Servio Sulpicio Galba e Gaio Lelio.

Il contrasto con la critica all'approccio dei giuristi al *ius* e con il programma di riduzione di questi in *perfecta ars* è, tuttavia, lo vediamo subito, solo apparente. Dobbiamo innanzitutto tener presente che Crasso non poteva che rispondere con rispetto all'anziano e autorevole giureconsulto, dimostrando di dar credito alla disciplina di cui era maestro e alla sua autonomia scientifica. Facendolo, poi, egli non citava apertamente i giuristi, il loro apporto all'elaborazione e alla organizzazione del diritto civile, ma i lontani legislatori, sia greci che romani, mantenendosi così ancora distante dal cuore della polemica che avrebbe sviluppato più avanti nel dialogo. È in effetti ai *prudentes* che egli doveva pensare quando richiamava coloro ai quali il diritto era 'proprio' e che lo praticavano attraverso *cognitio* e *tractatio*: egli faceva riferimento, sì, alla preminenza dei giureconsulti sulla loro disciplina – anche a preferenza degli *oratores* –, ma questo non costituisce una contraddizione rispetto alla critica a cui li avrebbe sot-

<sup>192</sup> Anche se egli, come abbiamo più volte rilevato, non può annoverarsi tra i protagonisti principali del dialogo – sul punto già, C. MOATTI, *Tradition*, cit., p. 430.

<sup>193</sup> *de or. 1.10.40 Equidem et Ser. Galbam memoria teneo divinum hominem in dicendo et M. Aemilium Porcinam et C. ipsum Carbonem, quem tu adulescentulus perculisti ignarum legum haesitantem in maiorum institutis rudem in iure civili; et haec aetas vestra praeter te, Crasse, qui tuo magis studio quam proprio munere aliquo disertorum ius a nobis civile didicisti, quod interdum pudeat, iuris ignara est.*

toposti, dal momento che questo specifico aspetto della *iuris prudentia* non sarebbe mai stato messo in discussione e, anzi, avrebbe rappresentato in qualche modo l'obbiettivo della polemica nei confronti degli interpreti dell'*ars iuris* e della loro ricercata chiusura verso l'esterno.

Ma, soprattutto, quando Cicerone fa esprimere a Crasso i suoi giudizi sul diritto, descritto come un sapere caotico e mantenuto volutamente oscuro al fine di accrescere la *potentia* di chi lo esercita, o quanto entra direttamente nel merito delle tecniche di lavoro dei giuristi con le critiche alle raccolte di *responsa* di Catone e Bruto, o quando, infine, illustra il proprio progetto di 'riorganizzazione' del diritto civile, Mucio non è più chiamato a intervenire. Se è vero che, giustificandosi con Attico, l'Arpinate parla di uno Scevola partecipe solo quando il *sermo* del dialogo gli era *non alienus*, allora dobbiamo dedurre che egli doveva considerare 'alienus al giurista', che Mucio incarna, il discutere sulla *cognitio* del *ius*, sulla sua riduzione ad *ars* e sull'opera di *redactio in artem* della materia giuridica. Il suo silenzio in tutte queste circostanze – quelle in cui in effetti il ruolo del giurista e la dimensione del suo lavoro erano, o avrebbero dovuto essere, direttamente coinvolte – ci appare particolarmente eloquente e carico implicazioni.

Quanto al ruolo dell'Augure, Ferdinando Bona<sup>194</sup> ha discusso la suggestiva idea secondo la quale Quinto Mucio rappresentasse, nel dialogo, lo «spirito del circolo filosofico-culturale degli Scipioni» e la sua presenza permettesse a Cicerone di gettare un ponte tra il *de oratore* e il *de re publica*. Osserva Bona: «attraverso la persona dell'augure, si salderebbe, poi, com'era nella concezione ciceroniana, l'ideale retorico del *perfectus orator*, illustrato nel dialogo, con l'ideale politico dell'*optimus vir*, che trovava espressione nell'altro»<sup>195</sup>. Tuttavia, secondo l'Autore, il giurista incarnava proprio la figura del *iuris consultus* e «il silenzio con cui il giurista accoglie il programma espresso dall'oratore, di *redigere in artem* il *ius civile* non può non essere interpretato nell'unico senso possibile: era questo un problema che non interessava affatto alla *peritia iuris* del tempo di Cicerone e questi ne era consapevole»<sup>196</sup>. Dovremmo dunque ammettere che l'oratore avesse

<sup>194</sup> F. BONA, *L'ideale*, cit., pp. 335 s. (= in *Lectio sua*, II, cit., pp. 778 s.).

<sup>195</sup> *Op. ult. cit.*, p. 338 (= p. 781)

<sup>196</sup> *Op. ult. cit.*, p. 344 (= p. 788). In merito alla reazione dei *prudentes* al progetto ciceroniano, A SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 166, parla di un prematuro oblio del *de iure civili in artem redigendo* dovuto al «completo silenzio di cui la circondarono subito i giuristi», i quali, forti di una lunga tradizione, radicata su certi carat-

addirittura voluto rappresentare il muto dissenso o meglio il disinteresse dei *prudentes* alla propria stessa critica. L'esposizione dell'Arpinate non è aliena da simili raffinatezze e l'ipotesi è dunque fondata. Tenendo il giureconsulto volutamente ai margini del dibattito, rendendo la sua presenza impalpabile in relazione agli argomenti che maggiormente avrebbero dovuto riguardarlo, insomma, egli poteva esprimere, non solo e non tanto – a mio avviso –, l'indifferenza sua e dei suoi colleghi nei confronti dei problemi posti da Crasso, ma ribadire plasticamente un vero e proprio giudizio sull'approccio dei giuristi al *ius*, escludendo cioè la possibilità che essi potessero porsi determinate questioni di metodo che riguardavano il loro stesso sapere, e di conseguenza che potessero essere loro a guidare il cambiamento della loro disciplina.

Nel *de oratore*, come in molte opere dell'Arpinate, emerge chiaramente l'urgenza dell'autore di confrontarsi con il mondo del diritto e in particolare con i suoi interpreti, una necessità che gli è imposta dal modello culturale a cui si rifà. Ma nel momento in cui egli si propone di rinnovare quel modello educativo e culturale è costretto a ridefinire le competenze e il ruolo dei *prudentes*. La rappresentazione degli *iuris consulti* che egli propone acquista, dunque, una valenza ulteriore. Elemento caratterizzante il loro sapere è, per Cicerone, la *me-*

teri, non erano disposti a sacrificarla; mentre M. TALAMANCA, *L'oratore* cit. 96, rileva la reazione negativa («se non l'ostilità, una marcata freddezza») che i giuristi devono avere avuto al proposito ciceroniano di *redigere in artem* il diritto. Al medesimo proposito, U. v. LÜBTOW, *Cicero und die Methode der römischen Jurisprudenz*, in *Festschrift Wenger*, 1, München 1944, p. 232 parla di un tacito rifiuto («die römischen Juristen haben Ciceros rationale Systematik stillschweigend abgelehnt»); che «la proposta non ebbe eco negli ambienti giurisprudenziali» lo osserva C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 291, il quale giustifica la reazione dei *prudentes* notando che «in fondo, forse, i giuristi avevano, proprio in sede metodologica, capito una cosa che i retori avevano difficoltà a cogliere: e cioè che la dialettica è pur sempre tecnica della discussione e dell'esposizione, e che il suo valore è piuttosto in funzione della didattica scolastica che non della ricerca». Lo stesso F. BONA, *L'ideale*, cit., pp. 377 s. (= in *Lectio sua*, II, cit., p. 826) riflette anche sulla possibilità che Cicerone pensasse, proponendo un'opera sul *ius civile*, di «accattivarsi la simpatia dei giuristi suoi *familiares*» affinché essi lo aiutassero in un'impresa che sapeva sarebbe stata impari per le sue sole forze. L'Autore osserva però come la presuntuosa affermazione pronunciata in *pro Mur.* 13.28\* (*triduo me iuris consultum esse profitebor*) smentisce la possibilità che Cicerone avvertisse una tale inadeguatezza. A una lettura generale dell'opera, comunque, l'idea che l'Arpinate auspicasse una collaborazione dei *iuris consulti* appare in effetti poco probabile. F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München 1934, p. 44, osserva che i giuristi risposero al progetto ciceroniano con un «höflichem Schweigen» (un 'cortese silenzio', secondo la traduzione italiana di V. ARANGIO-RUIZ, *I principii del diritto romano*, Firenze 1946, p. 58).

*moria*; i compiti che storicamente *prudentes* si sono dati e che, direi, ostinatamente hanno preservato condizionando la struttura stessa del sapere giuridico, sono il mantenimento della segretezza del *ius* e la perpetuazione della gelosa custodia di conoscenze capaci di aprirsi all'esterno – al servizio dei concittadini – solo attraverso la pratica, pur sempre oracolare, della consulenza: una pratica capace di preservare la loro *potentia* e di impedire, in quanto unico metodo di comunicazione del diritto civile, di aprirsi alla *cognitio* e di far diventare il *ius* una *perfecta ars*, una τέχνη, una disciplina capace allo stesso tempo di essere insegnata e educare.

Ma egli ritiene i giuristi incapaci di occuparsi della *cognitio iuris*, e li descrive solo come ‘giuristi rispondenti’, e solo in quanto tali, in effetti, essi sono destinatari dei suoi *elogia*, in una mirabile costruzione in cui giudizi espressi e messaggi taciti, nascosti dietro a sapienti raffigurazioni che solo la forma del dialogo concede di amplificare, si fondono. Nel momento in cui passa dalla decisa critica nei confronti dei giureconsulti alla teorizzazione del proprio progetto, egli sottrae ai *prudentes* il monopolio sul *ius*<sup>197</sup>. Lunghi dal comprendere (o meglio dal condividere) il mutamento profondo a cui la giurisprudenza romana stava andando incontro, egli nega così la se pur minima dignità alle scelte di metodo che la giurisprudenza contemporanea stava compiendo in quegli anni, ricacciandola (in modo del tutto strumentale) a farsi portatrice della sua immagine più ‘ancestrale’<sup>198</sup>.

In questa prospettiva assume ben altro peso concettuale anche la prima testimonianza del *de oratore* che abbiamo incontrato: la definizione, apparentemente incolore, del giurista con la quale Antonio apre la sua iniziale replica a Crasso (*de or.* 1.48.212<sup>199</sup>). La sua neutralità ci si mostra adesso come solo apparente: il modello di giuri-

<sup>197</sup> Riflettendo sulla singolare insistenza, nel *de oratore*, dell'incontro tra retorica e diritto, soprattutto in riferimento a processi privati nei quali, come sappiamo, il ruolo degli oratori era assolutamente marginale, M. TALAMANCA, *Problemi*, cit., pp. 7 ss. osserva come, proprio l'opera ciceroniana dimostrerebbe il tentativo, da parte degli oratori – non riuscito, ma databile proprio alla prima metà del I sec. a.C. – di imporre la propria presenza anche in seno al processo privato, surclassando, di fatto, i giuristi. Una prospettiva suggestiva, che aggiungerebbe un'ulteriore motivazione, più concreta, all'intento dell'Arpinate di svilire le figure dei giuristi e il loro ruolo, a fronte del modello di oratore propugnato nel dialogo.

<sup>198</sup> M. TALAMANCA, *L'oratore*, cit., p. 80, notando il disinteresse per il metodo di lavoro dei *prudentes*, rileva come, nel *de oratore*, Cicerone faccia riferimento solo a una «*scientia iuris* tendenzialmente oggettivata, di cui si sottolinea l'importanza nella vita civile».

<sup>199</sup> Sulla quale *supra* pp. XVIII s.

sperito descritto da Antonio è il giurista rispondente – direi inchiodato alla sua sola competenza di *respondere, agere e cavere* – di cui sono non casuali esempi gli stessi Sesto Elio e Manio Manilio. Ancora loro, modelli di una giurisprudenza portatrice di un'«eredità della tradizione», in sé e per sé importante e onorevole, ma che, come è stato detto, nel suo perpetuarsi nel presente con aspetti «inadeguati», diventava ai suoi occhi «inutile»<sup>200</sup>, e dunque perfezionabile. Lo *iuris prudens* stilizzato da Antonio non è, insomma, solo l'immagine ereditata dal passato ma anche quella che si proietta nel futuro della storia della giurisprudenza vista nella prospettiva del progetto culturale ciceroniano.

Il *de oratore* stabilisce, dunque, la centralità della proiezione ideale dell'oratore-giurista. In funzione di incitamento ai giovani discenti di retorica che devono intraprendere una complessa educazione per avvicinarsi all'ideale del *perfectus orator*, Cicerone riconosce il prestigio della *scientia iuris* e la rispettabilità di un modello di *sapiens* che ha rappresentato per la città un punto di riferimento autorevole di consulenze e pareri forniti ai concittadini, depositario di un sapere antico di cui Roma custodisce gelosamente il primato. Ma il rispetto che l'Arpinate mostra in questo modo nei confronti del ceto dei giuriconsulti è del tutto formale, puramente esteriore, e soprattutto non corrisponde all'idea che i *prudentes* possano far propri gli strumenti capaci di dare un nuovo statuto intellettuale al proprio sapere. E un dato è, nella sua apparente marginalità, forse più emblematico di altri e capace di far cogliere il senso della valutazione di Cicerone sul *ius* e sui suoi interpreti. L'unico personaggio contemporaneo a cui Cicerone fa riferimento per la sua competenza giuridica è un certo Gaio Aculeone<sup>201</sup>, zio dell'oratore per aver sposato la sorella della madre, Elvia (*de or.* 2.1.2).

Nell'introduzione al II libro del trattato l'oratore ricorda lo zio, assieme al padre e al *patruus* Lucio Cicerone, come fonti di alcuni aneddoti riguardanti Lucio Licinio Crasso e Marco Antonio. È lo stesso autore a dire che Crasso *dilexit ex omnibus plurimum* Aculeone (*de or.* 2.1.2), dimostrando, tra i due, quella familiarità che anche il nostro frammento conferma (*qui mecum vivit semperque vixit*)<sup>202</sup>. Tale rapporto spiega in parte il motivo per cui Cicerone metta in

<sup>200</sup> Uso in ordine sparso parole adoperate da A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 165 nel suo commento a *de or.* 1.41.186-42.191.

<sup>201</sup> *de or.* 1.43.191\*. Su Aculeone, W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 18; D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., p. 655.

<sup>202</sup> E. RAWSON, *Lucius Crassus*, cit., p. 26.

bocca a Crasso il richiamo ad Aculeone: la stima per un uomo ‘minimamente erudito nelle altre *artes*’ poteva avere le proprie motivazioni nell’amicizia<sup>203</sup>. Ma la sua lode è assolutamente iperbolica rispetto alla statura intellettuale e all’effettiva fama di questo personaggio, a cui solo Quinto Mucio Scevola l’Augure, dice Cicerone, può essere anteposto, in un paragone che lo pone a diretto confronto con gli *iuris consulti* seppure egli venga annoverato (solo) tra i *peritissimi*, cioè tra i massimi conoscitori, esperti di diritto<sup>204</sup>. *Ita tenere ius civile*, dice letteralmente Cicerone, usando peraltro un’espressione (‘comprende il diritto’) che ritornerà nel *de legibus* – nell’ambito della polemica contro il *ius civile* degli *iuris prudentes*<sup>205</sup> – in riferimento alla possibilità di conoscere la questione giuridica di una *causa* e la soluzione da fornire in un *responsum*. Il riferimento risulta tutt’altro che elogiativo nei confronti della giurisprudenza, se è possibile che un uomo, certamente di acutissimo ingegno, ma che mancava di una legittimazione sociale – la sottolineatura della provenienza dal ceto degli *equites* non può essere casuale –, e che non presentava alcuna erudizione in nessuna *ars*, eccellesse nel diritto e primeggiasse in Roma tanto da meritare di essere anteposto ai più insigni protagonisti della *iuris civilis scientia* (il fatto che nel paragone con l’Augure sia quest’ultimo a prevalere è, ovviamente, un fatto doveroso, essendo il *iuris prudens* presente al dialogo)<sup>206</sup>. A differenza di quanto avviene per l’*orator*, secondo Cicerone, si può essere esperti di diritto senza possedere una grande cultura.

Nella sostanza, l’immagine del giurista che emerge dal *de oratore* non è quindi poi molto distante da quella che, in termini solo più decisi e polemici, viene sviluppata nella *pro Murena*. Non solo perché – come abbiamo volta per volta visto – alcuni motivi apertamente critici esposti nell’orazione sono qui riproposti, ma anche perché in gran parte coincidente è la sostanza del quadro argomentativo. Il riordino delle conoscenze giuridiche che Crasso proponeva avrebbe reso marginale, in molti casi e nel concreto della vita del foro, il ricorso ai giuristi; la visione di Antonio, seppure apparentemente più rispettosa, assegnava loro la sostanziale (ma limitata in una prospettiva cul-

<sup>203</sup> D. NÖRR, *Pomponio*, cit., p. 25 ipotizza che possa essere stato «il senso della famiglia» di Cicerone» a indurre quest’ultimo a collocare lo zio tra «i giuristi più importanti» della sua epoca.

<sup>204</sup> Dieter Nörr (*loc. ult. cit.*), tuttavia, lo annovera, come abbiamo appena riportato, tra i ‘giuristi’. Così anche A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 232 s.

<sup>205</sup> Si veda *infra* p. 209.

<sup>206</sup> Secondo A. CASTRO SÁENZ, *Itinerarios servianos*, cit., p. 538, Cicerone rappresenta, attraverso Aculeone, la specializzazione nel campo del diritto.

turale più ampia) funzione di mantenere il ricordo del diritto e fornire (innanzitutto all'oratore) 'consigli' utili nell'ambito del processo: uno strumentario tecnico a cui solo l'esperto di *bene dicere* avrebbe avuto la possibilità di accedere, inserendolo nell'argomentazione di un'*oratio* giudiziaria. Se il tono della critica è, nel *de oratore*, più sorvegliato, il merito è, se possibile, più severo, anche tenendo conto della prospettiva programmatica presente nel dialogo e che nella *pro Murena*, ovviamente, manca.

Possiamo dunque riconoscere nel pensiero dell'Arpinate finora ricostruito una sostanziale coerenza riguardo alla valutazione dei *prudentes*: se non espresso con la pienezza della *pro Caecina*, nel trattato sul *perfectus orator* è sottinteso il riconoscimento della centralità del lavoro dei giuristi per la vita della *civitas*, mentre chiaramente ribadite sono le critiche mosse già nella *pro Murena*. Tra questa orazione e il trattato resta, in effetti, un unico punto di discontinuità, che è proprio il nodo in cui, tanto nel discorso quanto nel dialogo, è evidente la dipendenza della riflessione ciceroniana dal contesto nel quale viene espressa. Si tratta della capacità del diritto di conferire *dignitas*, *honos* e *gratia*: era stata negata nel discorso del 63 al fine di dare forma alla *contentio dignitatis* dell'accusatore Servio e del cliente Murena, mentre era opportuno adesso riconosca per motivare allo *studium iuris* gli aspiranti oratori. Che su questo specifico aspetto fosse il pensiero espresso nella *pro Murena* a porsi al di fuori di una linea di pensiero altrimenti coerente in tutte le altre opere, lo vedremo proseguendo nella loro lettura.

## 2. *Pergisne eam, Laeli, artem includere...?* L'immagine marginale (e ironica) del *de re publica*

Il secondo trattato, *de re publica*, impegnò Cicerone durante un lungo e travagliato periodo di lavoro<sup>207</sup>, tra il 54 e il 51 a.C. Costruito anch'esso in forma di dialogo e giunto a noi mutilo, si componeva, nella sua stesura definitiva, di sei libri, in luogo dei nove pre-

<sup>207</sup> Sulla composizione (della quale Cicerone parla, carico di preoccupazioni, in due lettere del 54 al fratello Quinto, *ep. ad Q. fr.* 2.12.1 e 3.5.1-2) e sulle vicende della pubblicazione del *de re publica*, J.-L. FERRARY, *Le idee politiche a Roma nell'epoca repubblicana*, in L. FIRPO (a cura di), *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, I. *Antichità classica*, Torino 1982, pp. 744 ss.; F. NENCI, *Introduzione* a, CICERONE, *La repubblica*, Milano 2008, pp. 16 ss.

visti nel progetto originale<sup>208</sup>. Le conversazioni si immaginano avvenute nella villa di Scipione Emiliano poco prima della sua morte, durante i tre giorni delle *feriae Latinae* del 129 a.C.<sup>209</sup>, e gli avvenimenti di ogni giornata sono distribuiti in due libri preceduti da un proemio. Gli interlocutori sono Scipione Emiliano, che ne è il protagonista, Quinto Tuberone, Publio Rutilio Rufo, Lucio Furio Filo, Caio

<sup>208</sup> *Sermo autem in novem et dies et libros distributus de optimo statu civitatis et de optimo cive*, scriveva al fratello Quinto tra l'ottobre e il novembre del 54 (*ep. ad Q. fr.* 3.5.1) comunicandogli di aver completato la stesura di due libri (*nam iam duobus factis libri*) e indicando i nomi dei protagonisti: *sermo est a me institutus Africani paulo ante mortem et Laelii, Phili, Man<i>lii, <P. Rutili>, Q. Tuberonis, et Laelii generorum, Fanni et Scaevolae*. Non possiamo qui soffermarci sulla struttura e sulla genesi dell'opera, né, tanto meno, su tutte le problematiche teoriche sollevate dal tema complesso che l'Arpinate vi affronta. Ci limiteremo, nel corso della trattazione, ad accennare alle questioni che riguardano più da vicino i nostri temi, rinviando per il resto e per gli approfondimenti, agli studi specifici. Alla continuità tra quest'opera e il *de oratore*, sia dal punto di vista della composizione, sia relativamente alle sue prospettive e alle sue idealità, si è già fatto riferimento (*supra* pp. 99; 165 s.): abbiamo visto come il modello del *perfectus orator* che Cicerone aveva fatto delineare a Crasso nel suo confronto, in particolare, con Antonio, dovesse incarnare, con il proprio bagaglio culturale e intellettuale, la personalità cui egli intendeva affidare la rifondazione della *res publica*. La formazione di quel modello di intellettuale, capace di perpetuare i tratti più caratteristici della tradizione romana, con uno sguardo rivolto al futuro, doveva trasformarlo nell'ideale di *sapiens* capace di guidare la *civitas*. In questo senso il *de re publica* non è che la prosecuzione del precedente dialogo: il luogo in cui viene trattato specificamente il ruolo pubblico della personalità delineata nel *de oratore*. Sul punto, A. GRILLI, *I proemi del De re publica di Cicerone*, Brescia 1971, pp. 18 s.; si veda, anche, per il rapporto tra i due trattati e il *de legibus* F. FONTANELLA, *Introduzione al de legibus di Cicerone*. I, in *Athenaeum*, 1997, 85, part. p. 489.

<sup>209</sup> La collocazione temporale delle conversazioni messe in scena da Cicerone in quest'opera, ma anche nel *de oratore* e nel *de legibus*, non sembra, come è stato notato, casuale. Secondo A. GRILLI, *I proemi*, cit., p. 19, il trattato sulla forma di governo è ambientato in un momento storico in cui l'ideale dello 'stato per eccellenza' poteva ancora apparire realistico: perciò a parlare sono uomini della generazione di Scipione Emiliano; al dialogo sull'oratore, che proponeva un modello capace di opporsi alla decadenza culturale e morale in atto, danno vita personaggi della generazione successiva, nella quale è viva la consapevolezza che il progetto sia ormai irrealizzabile, anche se i protagonisti, e innanzitutto Crasso e Catulo, si sottraggono alla degenerazione che coinvolge il loro tempo; infine, quando la crisi è ormai evidente e inevitabile e l'unica prospettiva è quella di porvi rimedio, il tempo della conversazione è il presente, e ad animarla sono lo stesso Cicerone, il fratello Quinto e l'amico Attico. Anche la collocazione temporale, come l'identità dei protagonisti, del dialogo fu oggetto di riflessioni e ripensamenti da parte dell'autore: sappiamo di un primo progetto ambientato durante le *feriae novendiales*, sempre del 129, e delle riflessioni circa la possibile partecipazione alle conversazioni di Varrone (cfr. *ep. ad Q. fr.* 3.5.1 e *ep. ad Att.* 4.16.2).



Lelio, Spurio Memmio, Caio Fannio e due giuristi: Quinto Mucio Scevola, il futuro Augure<sup>210</sup>, lo stesso interlocutore del *de oratore*, e Manio Manilio<sup>211</sup>.

Ben due giuristi, entrambi prossimi al circolo degli Scipioni<sup>212</sup>, intervengono in un'opera in cui le esigue considerazioni riguardanti i *prudentes*, lo vedremo, sono tutt'altro che lusinghiere. Anche il loro ruolo nel dialogo, nonostante l'*auctoritas* riconosciuta in particolare a Manilio, appare piuttosto defilato: con una scelta che – pur nella differenza delle tematiche e delle prospettive – risulta non dissimile da quella che aveva riguardato l'Augure nel *de oratore*, i *prudentes* sono chiamati in causa solo di rado e mai quando il discorso verte sul *ius*, nell'accezione che tale lemma assume nel *de re publica*, e cioè quale *ratio* ordinante la società e punto di riferimento per la rifondazione politica e morale della *civitas*.

Scrivendo in un momento in cui le forze filorepubblicane sembrano acquistare nuovo vigore<sup>213</sup>, nel *de re publica* Cicerone tratta *de optimo statu civitatis* e delinea il modello dell'*optimus civis*, ovvero del *princeps*, che per Cicerone non è l'uomo solo alla guida della *civitas* ma ognuno dei componenti del ceto degli ottimati rifondato<sup>214</sup>.

<sup>210</sup> Sul giureconsulto, maestro di Cicerone, si veda *supra* part. pp. 103 ss. nt. 13.

<sup>211</sup> Su Manilio, si veda *supra* pp. 152 s. e nt. 154. Lo stesso Furio Filo fu esperto di diritto, e in particolare di diritto pubblico. La sua posizione rispetto all'attività rispondente, tuttavia, è dubbia (cfr. F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 545; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 238; A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., p. 168 e nt. 913), per questa ragione, unita al fatto che nel dialogo Cicerone non intendesse presentarlo come *iuris prudens*, non ne esaminiamo la posizione.

<sup>212</sup> Cfr. M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 259 ntt. 8 e 9; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 217.

<sup>213</sup> K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., p. 374, ricorda che, nel momento in cui Cicerone invia le prime copie del suo *de re publica*, alla metà del 51 d.C., l'opposizione aristocratica a Cesare si stava rafforzando: il console dell'anno, Marco Claudio Marcello, aveva suggerito di designare un nuovo governatore della Gallia nel marzo del 50. La proposta non aveva assunto forma di legge per l'opposizione di Servio Sulpicio Rufo (l'altro console, che si attestava su una posizione diversa e più prudente di quella dell'Arpinate) e per il veto dei tribuni. Ma il senato l'aveva comunque approvata in forza dell'*auctoritas senatus*: il buon cittadino in grado di salvare la repubblica doveva essere, per Cicerone, quel Pompeo che ormai si era staccato da Cesare. È questo il contesto nel quale il *de re publica* iniziava a circolare, divenendo, appena terminato, già molto in voga. Sul punto E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 330.

<sup>214</sup> Così E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 342 ss. – ma si veda anche K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., p. 370 e, più in generale, J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., pp. 327 ss., il quale nota come il termine *princeps* esprima in Roma la nozione di leader politico nella sua accezione più generale. Nel *de re publica*, in effetti, Ci-

Nel quadro che egli tratteggia il *ius* occupa un posto di rilievo. Non si tratta, però, del diritto civile oggetto del quotidiano dibattito nei tribunali, della consulenza dei giureconsulti e delle argomentazioni degli oratori, ma del *ius* quale elemento ordinante la società: un aspetto della riflessione sul diritto che, come il *de re publica* chiarisce bene e come risulterà via via sempre più chiaro nel ripercorrere l'intera opera dell'Arpinate, è lontano dall'interesse dei giureconsulti.

Dopo aver affrontato, nel primo libro, la trattazione delle tre forme primarie di governo e nel secondo la storia costituzionale di Roma<sup>215</sup>, l'autore si sofferma, nel terzo, sul fondamento etico dell'agire politico. Qui, al fine di confutare argomentazioni che avevano la propria origine nei discorsi contro la giustizia pronunciati da Carneade in

cerone si propone una rifondazione morale e culturale del ceto dirigente – e in questo senso ogni suo membro è destinatario della proposta del modello dell'*optimus civis* – allo scopo di contrastare la crisi istituzionale ma ritornando all'originaria costituzione. Uno degli strumenti è, ovviamente, l'educazione dei *principes*, per i quali, in continuità con il modello sostenuto nel precedente trattato sull'oratoria, l'Arpinate propone un'educazione universale, fondata sulla conoscenza delle *artes civicae*, ma anche di una filosofia funzionale all'educazione del buon cittadino e uomo politico – L. PERELLI, *Il pensiero*, cit., *passim*.

<sup>215</sup> Sulla teoria ciceroniana delle forme di governo, E. LEPORE, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli 1954; M. FUHRMANN, *Cum dignitate otium*, cit., pp. 481 ss.; E. BERTI, *Il "de re publica" di Cicerone e il pensiero politico classico*, Padova 1963, pp. 27 ss.; L. PERELLI, *Il de re publica e il pensiero politico di Cicerone*, Torino 1977; G. HAMZA, *Riflessioni sulla teoria ciceroniana dello Stato*, in *Il pensiero politico*, 1996, pp. 83 ss.; ID., *L'optimus status civitatis di Cicerone e la sua tradizione nel pensiero politico*, in M.P. BACCARI, C. CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e costituzione*, II, Napoli, pp. 1455 ss., il quale rileva l'assoluta singolarità dell'approccio ciceroniano al tema della teoria delle forme di governo, caratterizzato dall'incontro tra l'aspetto teorico e la sua concreta realizzazione; infine, D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., pp. 318 ss. Per un confronto tra il modello ciceroniano di costituzione mista e quello polibiano, D. MANTOVANI, *Il profilo greco della costituzione romana*, in *Athenaeum*, 1998, 86, pp. 497 ss., ma già L. PERELLI, 'Natura' e 'ratio' nel II libro del 'de re publica' ciceroniano, in *RFIC*, 1972, 100, pp. 295 ss., al quale, più in generale, si rinvia per un'analisi dei temi del II libro dell'opera. Considerazioni relative al confronto (anche) con le idee platoniche, in L. PERELLI, *La definizione dell'origine dello stato nel pensiero di Cicerone*, in *Atti della Accademia delle Scienze di Torino*, II. Classe di Scienze morali, Storiche e Filosofiche, 1972, 106, pp. 281 ss.; J.-L. FERRARY, *L'archéologie du de re publica (2,2,4-37,63): Ciceron entre Polybe et Platon*, in *JRS*, 1984, 74, pp. 87 ss.; G. REGGI, *Cicerone*, cit., part. pp. 105 ss. Più in generale sull'influenza greca nella riflessione relativa al concetto di *res publica* al tempo di Cicerone, di cui l'Arpinate stesso è un esempio, J. GAUDEMET, *Tradition romaine et ideologie greque dans la conception de la res publica au dernier siècle de la republique*, in *La filosofia greca e il diritto romano*, I, Roma 1976, pp. 97 ss.

Roma nel 155 a.C.<sup>216</sup>, Cicerone affida a Lelio un'apologia della giustizia fondata su motivi stoici, platonici e peripatetici<sup>217</sup>: Lattanzio (*inst.* 5.16.5-13) vi vedrà una difesa della *iustitia civilis* – che è 'saggezza' ma di fatto non 'giustizia' – e non del *ius naturale* – che viceversa si presenta come 'giustizia' ma non saggezza<sup>218</sup>. La giustizia risulta, comunque, secondo Cicerone, il fondamento della *res publica*<sup>219</sup>, capace di garantire la concordia che si realizza tramite il vincolo del *ius*: momenti essenziali di uno stato ben governato sono, a suo avviso, la sovranità della legge e l'*aequitas* intesa come ripartizione di diritti, doveri e poteri.

Ma, in continuità con quanto abbiamo visto nel *de oratore*, il *ius* inteso come patrimonio di conoscenze giuridiche e rappresentato attraverso l'individuazione dell'*aequitas*, è anche una componente fondamentale della formazione del *rector civitatis*. In un passaggio del proemio ciceroniano al V libro ricordato da Agostino<sup>220</sup>, l'Arpinate, commentando un verso di Ennio, depreca i costumi del tempo presente e ricorda come in passato la moralità della *civitas* fosse stata garantita da grandi uomini e come la presenza di questi ultimi, a sua volta, fosse frutto della moralità: perciò al governo di Roma si avvi-

<sup>216</sup> Ad essi si ispira la posizione di Filo, per la quale si rinvia a J.-L. FERRARY, *Le discours de Philus (Cicéron, de re publica, III, 8.31) et la philosophie de Carnéade*, in *REL*, 1977, 55, pp. 128 ss. Per un'analisi del rapporto tra il *de re publica* e il pensiero di Carneade, e delle posizioni dell'Arpinate reative alla propaganda antiromana si rinvia a E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., pp. 346 ss.

<sup>217</sup> A D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 318, si rimanda per il rapporto tra il *de re publica* e la Politeia platonica – su cui si veda anche J. HEURGON, *Platon, Cicéron et la République*, in *Mélanges offerts a Léopold Sédar Senghor*, Dakar 1977, pp. 177 ss.; G. REGGI, *Cicerone*, cit., pp. 105 ss.; G. HAMZA, *L'optimus status civitatis*, cit., *passim*. Sul discorso di Lelio, J.-L. FERRARY, *Le discours de Lelius*, cit., *passim*.

<sup>218</sup> *de rep.* 3.20.30.

<sup>219</sup> Sulla *res publica* come *res populi* e sulla definizione di *populus* nell'opera ciceroniana (*de rep.* 1.25.39), M. POHLENZ, *Cicero De Re publica als Kunstwerk*, ora in *Kleine Schriften*, 2, Hildesheim 1965, pp. 374 ss.; K. BÜCHNER, *Die beste Verfassung. Eine philologische Untersuchung zu den ersten drei Büchern von Ciceros Staat*, in *SIFC*, 1952, 26, pp. 97 ss.; R. STARK, *Ciceros Staatsdefinition*, in *La Nouvelle Clío*, 1954, 6, pp. 56 ss.; E. PAHNKE, *Studien über Ciceros Kenntnis und Benutzung des Aristoteles und Herkunft der Staatsdefinition*, *Rep.* I,39, Fribourg 1962, pp. 94 ss.; F. CANCELLI, «*Iuris consensu*» nella definizione ciceroniana di 'res publica', in *Studi in memoria di Guido Donatuti*, I, Milano 1973, pp. 211 ss.; J.-L. FERRARY, *Le discours de Laelius dans le troisième livre du de re publica de Cicéron*, in *MEFRA*, 1974, 86.2, pp. 746 s.; J. GAUDEMET, *Tradition romaine*, cit., p. 100.

<sup>220</sup> *Aug. de civ.* 2.21: *Sicut etiam ipse Tullius non Scipionis nec cuiusquam alterius, sed suo sermone loquens in principio quinti libri ...*

cinavano solo *viri praestantes* ed *excellentes*, capaci di conservare gli antichi *mores*<sup>221</sup>. Ai suoi tempi, invece, questi ultimi erano stati dimenticati a causa della scarsità di uomini degni, capaci di interpretarli<sup>222</sup>. È per questo che, in un dialogo tra Scipione e Manilio (*de rep.* 5.2.3 ss.), Cicerone delinea la figura del *princeps civitatis*, indicandolo come il custode del patrimonio di conoscenze della città e dei suoi *mores*. Tra le sue competenze c'è anche quella giuridica e la sua figura richiama quella del *perfectus orator* votato alla guida della città.

A Manilio, proprio in questa circostanza, è affidata una digressione storica: la descrizione del legame originario tra potere e diritto, utile a dimostrare la necessità che il *rector civitatis*, capace di rifondare la *res publica*, debba conoscere il *ius* e praticarlo, come attività complementare all'amministrazione. La ragione per cui è proprio lui, il più autorevole dei *prudentes* presenti al dialogo, a parlarne è che Cicerone non affronta la questione in termini astratti ma descrivendo il *rector* e i suoi epigoni come esperti del *ius* in senso pratico: interpreti e consulenti di diritto. Di fatto, come giuristi. La definizione dell'equità (*explanatio aequitatis*), osserva il giureconsulto, è propria del re e consiste – questo è un punto di particolare interesse – nell'interpretazione del diritto (*interpretatio iuris*). Il *rex* è descritto come colui il quale, ad eccezione di ogni altro privato cittadino, amministra la giustizia (*omnia conficiebantur iudiciis regis*)<sup>223</sup>.

<sup>221</sup> Aug. *de civ.* 2.21: *Nam neque viri, nisi ita morata civitas fuisset, neque mores, nisi hi viri praefuissent, aut fundare aut tam diu tenere potuissent tantam et tam vaste lateque imperantem rem publicam. Itaque ante nostram memoriam et mos ipse patrius praestantes viros adhibebat, et veterem morem ac maiorum instituta retinebant excellentes viri.*

<sup>222</sup> Aug. *de civ.* 2.21: *Quid enim manet ex antiquis moribus, quibus ille dixit rem stare Romanam, quos ita oblivione obsoletos videmus, ut non modo non colantur, sed iam ignorentur? Nam de viris quid dicam? Mores enim ipsi interierunt virorum penuria, cuius tanti mali non modo reddenda ratio nobis, sed etiam tamquam reis capitis quodam modo dicenda causa est.*

<sup>223</sup> Cic. *de rep.* 5.2.3 [Manilius?] '<nihil esse tam> regale quam explanationem aequitatis, in qua iuris erat interpretatio, quod ius privati petere solebant a regibus, ob easque causas agri arvi et arbusti et pascui lati atque uberes definiebantur, qui essent regii [qui] colerenturque sine regum opera et labore, ut eos nulla privati negotii cura a populorum rebus abduceret. Nec vero quisquam privatus erat disceptor aut arbiter litis, sed omnia conficiebantur iudiciis regis. F. CANCELLI, *Sull'origine del diritto secondo un motivo ricorrente in scrittori ellenistico-romani, e Cicerone de re publica* 5.3, in *SDHI*, 1971, 37, pp. 336 s. sottolinea l'adesione di Cicerone al modello genetico che vede il re all'origine del *ius*, a prescindere da leggi naturali e immutabili (in questo senso, per tutti, Aristotele). La legge è dunque emanazione del re che è garante e amministratore del diritto.

Figura esemplare è Numa Pompilio<sup>224</sup>, il quale, a differenza di altri re, aveva realizzato questo modello<sup>225</sup>, garantendo anche una *diuturna pax*, laddove gli altri avevano occupato gran parte del loro tempo in lunghe guerre<sup>226</sup>. Proprio la pace assicurata da Numa aveva consentito il sorgere del diritto e della religione, osserva Cicerone, e non è un caso, perciò, che il re fosse stato latore di leggi note ancora ai tempi dell'Arpinate: lo stesso comportamento – ecco ciò che interessa all'autore – deve tenere il *rector civitatis* (designato qui semplicemente come *civis*), e la logica conclusione è che solo la pace può garantire il fiorire della religione e del diritto (come schema ordinante la società), quel diritto a cui Numa aveva dato vita anche scrivendo leggi, compito primario del reggitore della *civitas*<sup>227</sup>.

Creazione, interpretazione e amministrazione del diritto<sup>228</sup> sono, dunque, poste all'origine della vita civile e di una società pacificata,

<sup>224</sup> Cic. *de rep.* 5.2.3...*et mihi quidem videtur Numa noster maxime tenuisse hunc morem veterem Graeciae regum. nam ceteri, etsi hoc quoque munere fungebantur, magnam tamen partem bella gesserunt et eorum iura coluerunt...* Numa è figura chiave della storia del diritto, come testimonia anche Livio (*ab urbe cond.* 1.20.6), su cui C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 48.

<sup>225</sup> Opportunamente F. CANCELLI, *Sull'origine*, cit., p. 336 poneva l'attenzione sulla definizione dell'amministrazione della giustizia da parte del re come *vetus mos Graecae regum*, rinviando alla tradizione della riflessione filosofica greca sul punto.

<sup>226</sup> Numa è dunque nel novero dei re che, secondo una distinzione generale, si occuparono maggiormente delle opere di guerra che di quelle di pace, laddove appare una costante nella riflessione relativa all'origine del diritto l'evoluzione da un re espressione della forza fisica e conduttore di guerre a regnanti che si occupano dell'amministrazione della cosa pubblica. Sul punto F. CANCELLI, *Sull'origine*, cit., p. 336, ma si veda anche p. 329.

<sup>227</sup> *Illa autem diuturna pax Numae mater huic urbi iuris et religionis fuit, qui legum etiam scriptor fuit quas scitis extare, quod quidem huius civis proprium de quo agimus* (*de rep.* 5.2.3). È da notare, peraltro, secondo un'interpretazione che già avanzava F. SERRAO, *Cicerone e la lex publica*, in ID. (a cura di), *Legge e società nella repubblica romana*, Napoli 1971, p. 407, che dietro alla descrizione del Numa legislatore – definito qui *legis scriptor* e nel secondo libro ricordato per *leges* che erano state da lui *propositae* (*de rep.* 2.14.26), si nasconde la volontà di presentare anche queste più antiche leggi come promananti dalla volontà del popolo e non imposte dal rex.

<sup>228</sup> Esercizio del diritto a cui si fa riferimento assieme alla religione, in un intreccio che lega indissolubilmente rito finalizzato al *ius*, rito finalizzato alla religione e civilizzazione, determinando la storia del diritto romano – sul punto A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 46 ss. (cfr. ID., *Il re, l'ariete, la città, il gregge*, in *Iuris quidditas. Liber amicorum per Bernardo Santalucia*, Napoli 2010, pp. 333 ss.). La figura di Numa è centrale nell'età monarchica, anche per quanto riguarda l'istituzione di nuovi sacerdoti e l'attribuzione delle funzioni al pontefice Numa Marcio (cfr., da ultimo, C. GIACHI, V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., p. 42).

un tema ricorrente nella prosa ciceroniana<sup>229</sup>. Lo stesso argomento introduce il frammento dell'*enchiridion* pomponiano che traccia la storia del *ius* e della *iuris prudentia* in Roma (D. 1.2.2.pr.-1). Su un punto di non poco rilievo, tuttavia, le due fonti divergono: il giurista antoniniano, indicando l'*origo* e il *processus* del *ius* da una società senza diritto (*initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit et omniae manu a regibus gubernabantur*) a una fondata sul diritto, individua come momento essenziale di tale passaggio la creazione dell'attività legislativa e delle assemblee popolari: la divisione in curie del popolo da parte di Romolo e il susseguente governo della città da parte del re-fondatore attraverso quelle che, dapprima, vengono chiamate *sententiae* della curia e, subito dopo, *leges curiatae*. L'esempio del re, dice Pomponio, sarebbe stato seguito dai suoi successori (D. 1.2.2.2). Cicerone fa riferimento solo in conclusione all'attività legislativa di Numa, rappresentando, viceversa, innanzitutto, come *iudex* e un *interpretis iuris*: in qualche modo, quindi, anche come precursore della figura del giurista.

Pomponio, che scrive una storia del *ius* dal punto di vista dei giuristi<sup>230</sup>, prende, dunque, le mosse dalla creazione dell'attività legislativa. Mentre Cicerone, che nel *de re publica* si sofferma sul diritto come strumento di regolamentazione sociale e non sul *ius civile* appannaggio dei *prudentes*, e che, peraltro, avrebbe trattato nel *del legibus* proprio delle *leges* quali elementi portanti della *res publica* rifondata, poneva all'origine della storia civilizzata di Roma un re esemplare anche perché capace di farsi giurista e interprete del diritto: la figura di un governante che era insieme interprete, amministratore e creatore del diritto, il primo *iuris prudens*, il primo *iudex* e solo in fine il primo *legis auctor*. Il cammino inverso compiuto dai due autori rispetto alle leggi e all'*interpretatio prudentium* era in entrambi i casi finalizzato a porre in posizione preminente quello che costituiva l'approdo ultimo delle rispettive argomentazioni. Leggi e *inter-*

<sup>229</sup> Si veda *supra* pp. 34 s. nt. 86, 36. Poco più avanti, nello stesso *de re publica* (5.5.7), è forse Scipione a ricordare l'apposizione di regole giuridiche come momento fondativo della convivenza civile, grazie al quale era stato possibile a tutti godere dei beni comuni e privati e vivere bene e in una *bona res publica*: *ad vitam autem usumque vivendi ea discripta ratio est iustis nuptiis, legitimis liberis, sanctis Penatium deorum Larumque familiarium sedibus, ut omnes et communibus commodis et suis uterentur, nec bene vivi sine bona re publica posset, nec esse quicquam civitate bene constituta beatius.*

<sup>230</sup> «Una scelta non scontata, che accentua la specificità del giuridico rispetto alle altre sfere pubbliche», come osserva E. STOLFI, *Studi*, I, cit., p. 295.

*pretatio prudentium* emergono purtuttavia come i due poli della riflessione sul *ius civitatis*.

Un'immagine analoga torna poco più avanti, laddove la coincidenza tra esercizio del potere e del diritto è riproposta – lo abbiamo accennato – in riferimento alla figura del *rector* ideale, così come delineato da Scipione<sup>231</sup>. Anche in questo caso la necessità che il governante si occupi di diritto è espressa attraverso la raccomandazione che egli si applichi allo studio del *ius* e delle leggi, che esamini scrupolosamente le fonti giuridiche, esercitando le tre attività del *responsitare*, *lectitare* e *scriptitare*: il *rector civitatis*, come il *perfectus orator*, perché egli 'è' il *perfectus orator*, deve essere in grado di farsi giurista e *interpretis iuris*, anche se questo non deve distoglierlo dal suo impegno di guida della città.

Praticare il diritto, amministrandolo e interpretandolo, in parte anche produrre diritto attraverso le leggi, sono tuttavia aspetti secondari dell'interesse che Cicerone ha nei confronti del *ius*, nel *de re publica*. Come detto, il lemma si riferisce qui alla *ratio* ordinante la società, certamente indispensabile per la regolazione quotidiana della vita associata (aspetto a cui più propriamente si riferisce l'attività del giurista), ma in particolare punto di riferimento per l'organizzazione sociale<sup>232</sup>. E non è un caso che, così inteso il diritto, sia il *rector*, emanazione del senato e dei suoi membri<sup>233</sup>, dotato di una ampia cultura e capace di farsi portatore delle tradizioni e dei saperi più propri della *civitas* e di impiegarli come strumenti di potere, la figura deputata a incarnarlo. A tale compito Cicerone non poteva certamente chiamare il giurista<sup>234</sup>, sulla cui prospettiva intellettuale aveva espresso consi-

<sup>231</sup> *de rep.* 5.3.5 [SCIPIO] 'ergo, ut vilicus naturam agri novit, dispensator litteras scit, uterque autem se a scientiae delectatione ad efficiendi utilitatem refert, sic noster hic rector studuerit sane iuri et legibus cognoscendis, fontis quidem earum utique perspexerit, sed se responsitando et lectitando et scriptitando ne impediatur, ut quasi dispensare rem publicam et in ea quodam modo vilicare possit, summi iuris peritissimus, sine quo iustus esse nemo potest, civilis non inperitus, sed ita ut astrorum gubernator, physicorum medicus; uterque enim illis ad artem suam utitur, sed se a suo munere non impedit. Illud autem videbit hic vir'.

<sup>232</sup> In questo senso il *ius*, nella sua accezione giusnaturalistica, rappresenta la base della rifondazione culturale e politica di Roma – sul punto, C. MOATTI, *Tradition*, cit., pp. 395 ss.

<sup>233</sup> Così A. MAGDELAIN, *Auctoritas principis*, Parigi 1947, pp. 1 ss.

<sup>234</sup> Sull'estraneità dei giureconsulti alla formalizzazione del quadro del *de re publica*, C. MOATTI, *Tradition*, cit., pp. 404 s. L'Autrice si sofferma sulla legittimazione del loro potere su un'*auctoritas* fondata sulla posizione sociale e sulla competenza tecnica, laddove Cicerone intende qui rendere riconoscibile il luogo da cui deriva un'*auctoritas* legata alla *ratio*. Scrive Moatti: «loin d'être oraculaire et traditionnelle,

derazioni tanto severe nel *de oratore*. Il suo sguardo sul diritto emargina, dunque, i *iuris prudentes*. Da un lato, infatti, abbiamo il *ius* come ragione fondativa della *res publica* e come base della sua restaurazione, dall'altro il *ius civile*, reso intellegibile e conoscibile, disponibile a quanti devono accedervi e interpretarlo. Tra questi ultimi c'è, in primo luogo, il *perfectus orator* come modello dell'intellettuale capace di porsi come punto di riferimento per la rifondazione della *civitas*, compito precipuo di tutti i *rectores civitatis* (e, tra di loro, innanzitutto, dei *perfecti oratores*, e più in generale, degli ottimati). Questi ultimi, infatti, dovranno, da un lato saper incarnare il *vetus mos*, farsi interpreti, amministratori e produttori del diritto civile, e dall'altro lato realizzare il rinnovamento della repubblica avendo come punto di riferimento il *ius naturale*. Rispetto a questo quadro, nel quale si risolve la riflessione teorica svolta finora da Cicerone sul diritto, i giuristi appaiono come interlocutori obbligati solo in quanto esponenti del ceto a cui il programma politico e culturale dell'Arpinate si rivolge; dal punto di vista sostanziale, invece essi risultano estranei al dialogo sul fondamento giuridico della *civitas* come lo erano stati dal discorso sul *ius civile* da trasformare in τέχνη.

Nel *de re publica*, se vogliamo, la distanza è ancora maggiore rispetto al *de oratore*. L'attività dei *prudentes*, dei giureconsulti come specialisti del *ius civile*, è, nel dialogo sulla *re publica*, lontana dagli interessi dell'Arpinate, dal momento che non è il 'loro' diritto a poter costituire l'ossatura del suo progetto, ma quello plasmato dal *rector* in forma di leggi – tanto che alla descrizione alle *leges civitatis* sarà dedicato l'ultimo tassello del trittico letterario ciceroniano.

L'immagine degli *iuris consulti* va, in altre parole, definendosi nella direzione di un continuo e costante ridimensionamento, nella convinzione, via via più circostanziata, che i *prudentes* si fossero volon-

*l'auctoritas est ainsi fondée rationnellement et juridiquement», e ancora: «conjointement, la ratio du législateur recouvre et renforce l'ancienne prudentia des jureconsultes: cette sagesse pratique, qui désignait l'exercice d'une activité technique et la capacité de discerner dans la réalité contingente le bien du mal, s'enrichit d'une dimension philosophique» (op. ult. cit., p. 405). Ciò nonostante, osserva ancora l'Autrice, il quadro concettuale del *de re publica* rimane profondamente romano: l'autore intende proporre un nuovo modello umano, ma non imporre una costituzione sul modello greco e individua nella *lex* il punto di riferimento attorno a cui far ruotare la riforma («en proposant le législateur comme modèle, Cicéron ne s'écarte pas du modèle anthropologique de la tradition romaine» e, osserva ancora l'Autrice – mutuando le parole di CH. MEIER, *Introduction à l'anthropologie de l'Antiquité classique*, Paris 1984, pp. 28 s. – «on pourrait ... opposer aux concepts "cratistiques" des Grecs, ceux, "nomistiques", de Cicéron, pour qui le Droit, la Loi – plus que la répartition de pouvoirs – définissent l'ordre politique» (C. MOATTI, *loc. ult. cit.*).*



tariamente confinati in una consapevole marginalità rispetto al dibattito culturale del tempo (una prospettiva meglio descritta nel *de oratore* e nel *de legibus*), e avessero finito per mantenere un'influenza sociale ridotta alla sola pratica quotidiana del diritto. Il *de re publica*, anche sul punto, non rappresenta che un coerente sviluppo di quanto emerso nel precedente trattato e una altrettanto coerente premessa rispetto a quanto, nella direzione del rapporto tra *res publica*, *ius* e *lex*, verrà sviluppato nel *de legibus*.

Ed ecco che, se abbiamo parlato di 'irrilevanza' dei giureconsulti nell'ambito del programma culturale esposto nel *de oratore*, un'analogia quasi altrettanto può dirsi a proposito delle considerazioni svolte nel *de re publica*. Non solo (e non è poco), come abbiamo finora detto, i giuristi non sono infatti considerati da Cicerone come interlocutori per il suo discorso sulla forma di governo, sulla formazione degli uomini di governo e sulla rifondazione della repubblica, ma il silenzio sul loro lavoro e sul loro ruolo è rotto solo da alcune, brevi allusioni esplicitamente irriverenti.

Solo relativamente significativa è la vera e propria presentazione dei due giureconsulti coinvolti nel dialogo. Entrambi sono introdotti, quasi in apertura dell'opera, quando l'Arpinate fa entrare in scena tre invitati: prima Gaio Fannio e Quinto Mucio, generi di Lelio, quindi Manio Manilio<sup>235</sup>.

L'esposizione si muove nel solco di quell'etichetta garbata a cui abbiamo già fatto cenno<sup>236</sup>. I commenti con i quali Cicerone introduce i diversi personaggi, con un breve accenno alle ragioni della loro fama, hanno un colorito manieristico. Quinto Mucio è presentato, senza alcun riferimento alla *peritia iuris*, solo come uno dei generi di Lelio, giovane colto e prossimo all'età della questura; Manilio è un *vir prudens*, laddove la *prudentia* a cui ci si riferisce è ovviamente riferita alla *scientia iuris*, e una personalità gradita a tutti i invitati.

<sup>235</sup> *de rep.* 1.12.18\*. Lo scarso interesse a cui ci riferiamo riguarda, ovviamente, il nostro tema, mentre, come ha efficacemente dimostrato F. BONA, *Bon ton del tempo antico*, in *Lectio sua*, I, cit., pp. 597 ss., queste come le altre presentazioni del *de re publica* molto ci dicono sull'articolarsi del galateo delle relazioni interpersonali nella società romana, ma anche sulla sostanza del discorso che prenderà forma tra i diversi personaggi nel corso del dialogo.

<sup>236</sup> Sul punto di veda *supra* p. 136 nt. 114, ma merita anche ricordare come E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 330 consideri l'«etichetta garbata ma rigorosa» che si esprime nel *de re publica*, talmente rigida, con i personaggi «troppo seriamente investiti di una funzione paradigmatica, troppo compresi di un ideale quasi ascetico della virtù e del dovere politico» da far risultare la loro messa in scena mancante di quella «freschezza e vitalità umana» che aveva, invece, caratterizzato il trattato sull'oratore.

Se la figura di Manilio, sia pur in modo stringato, è delineata con la doverosa deferenza che si deve al console più anziano, tra i presenti, e con maggior esperienza<sup>237</sup>, ben più sintetica è la presentazione del futuro Augure. La cosa non deve sorprenderci. Da un lato, infatti, Scevola, la cui data di nascita come si è accennato è incerta e discussa<sup>238</sup>, avrebbe raggiunto il consolato solo un decennio dopo il 129<sup>239</sup> e, al tempo in cui il dialogo è ambientato, la sua *auctoritas* non poteva competere con quella degli altri convitati. D'altra parte, non è possibile neppure ricostruire se, quando Cicerone lo fa partecipare al dialogo, Mucio avesse iniziato la sua attività respondente, e se così non fosse sarebbe risultato inverosimile insistere sulla sua competenza giurisprudenziale.

La sua presenza è, dunque, in qualche modo comprensibilmente marginale: egli interviene una sola volta e all'unico scopo di incalzare il suocero<sup>240</sup>. Ciò rende, a mio avviso, quanto mai opportuna l'ipotesi – cui abbiamo già fatto cenno – per la quale la sua presenza nel *de oratore* e qui nel *de re publica* dovesse incarnare un elemento di continuità tra i trattati in chiave filoscipionica<sup>241</sup>. È certo, comunque, che egli fosse anche uno dei punti di riferimento del panorama culturale ciceroniano e la sua partecipazione ai dialoghi, come le molteplici menzioni in varie opere, dovevano costituire un modo per tributargli un doveroso riconoscimento. Nel *de re publica* il suo personaggio, assieme a quello del cognato Gaio Fannio, incarnava quindi la gioventù romana colta (*doctos adulescentes*) che i lettori del *de re publica* sapevano sarebbe stata capace di distinguersi culturalmente e politicamente, un riferimento quest'ultimo suggerito dall'indicazione di Mucio e Fannio come in età idonea per accedere alla questura (*iam aetate quaestorios*).

Manilio è, viceversa, una personalità ben più autorevole, ben riconoscibile come il giurista che, al tempo del dialogo, assieme a Publio Mucio e Giunio Bruto, doveva aver già posto le basi del *ius civile*<sup>242</sup>. Per questo era lui a essere chiamato in causa quando il di-

<sup>237</sup> F. BONA, *Bon ton*, cit., p. 601.

<sup>238</sup> *Supra* pp. 103 ss. nt. 13.

<sup>239</sup> Nel 117 secondo R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, cit., p. 313.

<sup>240</sup> Ed è in quel contesto (*de rep.* 1.20.33) che si trova l'antecedente della definizione del diritto come *civilis sapientia*, su cui V. MAROTTA, *Iustitia*, cit., pp. 589 s.

<sup>241</sup> Sul punto si veda *supra* pp. 165 s.

<sup>242</sup> Lo sottolinea già, come argomento fondamentale per la comprensione del ruolo di Manilio nel dialogo, F. BONA, *Bon ton*, cit., p. 602. Il posto di rilievo che il giureconsulto occupava nel *de re publica* spiegherebbe anche, come osserva V. MA-

scorso scivolava – come abbiamo già visto a proposito della cultura del *rector civitatis* – verso questioni riguardanti il diritto e la *iuris prudentia*.

È quello che accade nel primo libro a poca distanza dal passaggio letto in precedenza. Lelio, come abbiamo detto, era appena giunto alla villa di Scipione, e questi lo aveva accolto con la deferenza riservata all'ospite d'onore. Informatosi sull'argomento della conversazione, Furio gli riferisce di essere stato interrogato sul fenomeno astronomico della comparsa di due soli, e Lelio, prima esprime il proprio disaccordo nel constatare che ci si occupi di fenomeni celesti senza prima aver esaurito le questioni relative alla repubblica – *iam explorata nobis sunt ea quae ad domos nostras quaeque ad rem publica pertinent? si quidem quid agatur in caelo quaerimus* (*de rep.* 1.13.19) – poi si dichiara disposto a proseguire sull'argomento proposto dal momento che – osserva con una lieve ironia – il gruppo si trova riunito in occasione delle *feriae* (*feriati sumus*): il tema è, cioè, a suo avviso, adatto a momenti di *otium*. A questo punto Furio propone che sia lo stesso Lelio ad affrontare la questione, ma questi si schermisce invitandolo a proseguire.

È proprio in un inciso della sua risposta, un inciso di fatto irrilevante per lo sviluppo del discorso (e quindi tanto più significativo) e inquadrabile come una trasposizione ironica degli obblighi di cortesia tra i convitati, che si colloca un giudizio, non nuovo in Cicerone, sull'approccio dei *prudentes* al dibattito intellettuale. Lelio, infatti, nel formulare il proprio diniego, si interroga sulla possibilità che sia Manilio a voler intervenire, regolando la vicenda come se la compresenza nel cielo di due soli integrasse una controversia possessoria tra due soggetti, nei confronti dei quali il pretore emette un *interdictum uti possidetis* (*de rep.* 1.13.20<sup>\*</sup>). L'interdetto permetterebbe di stabilire il possesso del cielo da parte di uno dei due astri e di esso Lelio cita addirittura la formula (*ut ita ... possederit*)<sup>243</sup>.

Manilio ribatte immediatamente alla irriverente battuta del suo interlocutore (*de rep.* 1.13.20<sup>\*</sup>), osservando come questi continui a pren-

ROTTA, *Iustitia*, cit., p. 569 nt. 35, il ricordo della figura di Manilio nella tarda antichità, e in particolare nei *Panegyrici latini* (3.20.1 [ed. Lassandro]). Sul punto cfr. F.P. BREMER, *Iurisprudentiae Antehadriana quae supersunt*, I, 1896, rist. Leipzig 1985, p. 25.

<sup>243</sup> F. CANCELLI, *Per l'interpretazione del 'de re publica' di Cicerone: a proposito di una nuova traduzione*, in *Rivista di cultura classica e medievale*, 1972, XIV.1, p. 73, ritiene, viceversa, che l'interdetto a cui si fa qui riferimento fosse un *interdictum retinendae possessionis* ma anche che il possesso dei due soli non fosse messo in discussione e spettasse comunque al cielo.

dersi gioco (*pergisne ... includere*) del diritto, indicato come quell'*ars* in cui anche Lelio eccelle e senza la quale non sarebbe possibile distinguere il proprio dall'altrui. Dunque il giurista rinvia la trattazione dell'argomento, e, ancora sul filo dell'ironia, restituisce la parola a Furio, il quale, afferma, parlerà di temi più importanti di quelli su cui abitualmente si chiede consulenza a lui e al collega Publio Mucio.

Partiamo da quest'ultima, marginale, notazione: solo una conferma del ruolo defilato del futuro Augure nel dialogo. Nell'indicare un altro giurista attivo nella pratica respondente, Manilio non lo nomina neppure, come sarebbe stato prevedibile in base alle regole del galateo proprie dei dialoghi letterari se al giovane fosse riconosciuta quell'autorevolezza che ne avrebbe addirittura reso opportuno il richiamo, ma cita Publio Mucio, coetaneo di Manilio e padre di Quinto Mucio Scevola il Pontefice, certamente non meno ai contemporanei e ai destinatari dell'Arpinate. Chiamare in causa il genero di Lelio, per le ragioni che abbiamo prima esaminato, sarebbe apparso inverosimile e quindi era impensabile nell'ottica ciceroniana di fornire una ricostruzione quanto più possibile realistica dei suoi personaggi<sup>244</sup>.

Ma veniamo agli ulteriori spunti che il passo ci offre. Il primo aspetto rilevante è che, accingendosi a entrare nel merito della trattazione delle forme di governo e passando attraverso una disquisizione astronomica solo apparentemente estranea al discorso – necessaria, come ha osservato Narducci, per dilatare la prospettiva della storia umana fino allo sbocco finale del *somnium Scipionis*<sup>245</sup> – l'autore metta in bocca a uno dei suoi personaggi una valutazione ironica sulla prospettiva intellettuale del giurista, e lo faccia volutamente, dal momento che la digressione si rivela del tutto irrilevante rispetto allo svolgimento dell'argomentazione nel suo complesso.

A essere proposto in termini riduttivi, è evidente, non è il lavoro giurisprudenziale di consulenza in sé e per sé, un'attività che anzi Cicerone mostra apertamente di ritenere degna dell'*optimus civis* nel ritratto di Sesto Elio di cui parleremo tra breve. Lelio intende, piuttosto, rilevare la difficoltà del giureconsulto di estraniarsi dallo schema mentale tipico della sua principale attività, il *respondere*, riconducendo

<sup>244</sup> Della verisimiglianza dei dialoghi Cicerone parla ad Attico in *ep. ad Att.* 4.16.2 proprio riferendo di alcuni dubbi circa la struttura e i personaggi del *de re publica*.

<sup>245</sup> E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 334. Il *somnium*, ad avviso dell'Autore, proietta a sua volta l'uomo politico nella prospettiva del proprio premio eterno, a conclusione di una vita che la riforma ciceroniana vuole votata al bene dello 'stato'. In questo senso, l'insistenza sulla precarietà delle cose terrene, osserva ancora E. NARDUCCI, *op. ult. cit.*, p. 335, avrebbe la funzione di privare l'animo dell'uomo politico delle bramosie terrene.

ogni fatto a una questione giuridica e ricercando per questa uno strumento di tutela, anche quando l'oggetto del dibattito nulla ha a che vedere con una consulenza. Per quanto bonaria, l'osservazione rappresenta certamente una messa in ridicolo della figura del *iuris prudens* che, peraltro, non doveva essere isolata nel dialogo o doveva rifarsi a un topos conosciuto dal lettore, tenuto conto della formulazione della stessa replica di Manilio: 'continui a prenderti gioco' afferma, infatti, il giurista, lasciando presupporre che lo stesso Lelio avesse assunto la medesima posizione, se non in un luogo perduto dello stesso dialogo<sup>246</sup>, in qualche altro contesto noto. Questo è, certamente, quanto Cicerone vuol lasciare intendere, e non può sorprenderci se ricordiamo che con ironia ben più aspra egli stesso, nella *pro Murena*, aveva in prima persona rimproverato l'atteggiamento intellettuale dei giureconsulti, chiusi nel ristretto ambito della loro specializzazione, e con toni solo formalmente più pacati si era espresso nel *de oratore*, dove una notazione parimenti ironica era stata riservata a Quinto Mucio Scevola l'Augure, mentre una considerazione praticamente identica a quella di Lelio la troveremo espressa dall'Arpinate stesso qualche anno più tardi in una lettera a Servio<sup>247</sup>.

Anche l'argomentazione adoperata da Manilio, secondo la quale il diritto è quell'*ars* che permette di vivere in concordia, consentendo di distinguere il proprio dall'altrui, non è nuova nella prosa dell'autore. Essa ricalca, infatti, il pensiero espresso dall'Arpinate circa l'elogio del ruolo del *ius* nel discorso in difesa di Cecina<sup>248</sup>, permettendoci di rilevare come, nel breve confronto tra il giurista e Lelio vengano riproposte due delle già note prospettive di Cicerone sul diritto civile e sugli *iuris consulti* – il riconoscimento della funzione sociale del *ius* e la stigmatizzazione all'approccio pedante dei suoi interpreti –, in un contesto che, in modo marginale solo per la collocazione parentetica, conferma la coerenza dei suoi giudizi.

Ancora incidentemente e con la levità di una considerazione solo apparentemente beffarda, Cicerone ribadisce la superiorità della trattazione delle tematiche filosofiche rispetto a quelle giuridiche<sup>249</sup>: è lo

<sup>246</sup> È difficile infatti immaginare che Lelio fosse intervenuto nello stesso senso in una precedente, e magari perduta, parte dell'opera, dal momento che il suo personaggio era stato solo da poco introdotto nel discorso.

<sup>247</sup> Per la considerazione relativa all'Augure, si veda *supra* p. 163, il riferimento a Servio è in *ep. ad Att.* 15.7, su cui *infra* pp. 225 s.

<sup>248</sup> Cfr. *supra* pp. 31 ss.

<sup>249</sup> Osserva Giuseppe Cambiano, in apertura del suo contributo G. CAMBIANO, *Cicerone e la necessità della filosofia*, in E. NARDUCCI (a cura di), *Interpretare Cicerone. Percorsi della critica contemporanea*, *Atti del II Symposium Ciceronianum*

stesso Manilio, nel momento in cui restituisce definitivamente la parola a Furio ad ammettere la superiorità della discussione in corso di svolgimento rispetto a qualsiasi consulenza sul diritto civile. Ciò appare tanto più rilevante se consideriamo che proprio il personaggio di Manilio, così autorevole e rispettato nel consesso dei convitati del *de re publica*, deve in qualche modo difendersi da una notazione sarcastica di un altrettanto autorevole convitato che non appariva nuovo a tali valutazioni.

Non basta a risollevarlo il giudizio che indirettamente emerge sulla figura del *iuris consultus*, il fatto che l'oratore faccia elogiare allo stesso Manilio la cultura del diritto dello stimatissimo Lelio, il quale, si osserva, *excellit* nell'*ars iuris*: egli stesso primeggia, si distingue, nella conoscenza giuridica, definita significativamente ancora *ars*. Questa notazione appare in effetti un tentativo di difendere la propria disciplina dal sottile attacco mosso da Lelio, in qualche modo costringendo lo stesso 'accusatore' a non poter prendere le distanze dall'oggetto del suo umorismo, e anzi coinvolgendolo in tono quasi solenne nella critica.

L'ultimo riferimento esplicito alla figura di un *prudens* lo abbiamo nel ritratto di Sesto Elio tratteggiato ancora da Lelio in uno snodo decisivo dell'argomentazione<sup>250</sup>. Il giureconsulto, lo abbiamo già visto, è una presenza costante tra le figure esemplari citate da Cicerone. Ma, come è stato già opportunamente notato, sono anche i modi e i termini della ritratto a replicare, in questa circostanza, un vero e proprio *topos* letterario<sup>251</sup>. Come dicevamo, è Lelio a richiamare l'operato del giureconsulto allo scopo di convincere i presenti dell'opportunità di applicarsi in attività utili, in modo concreto, alla *civitas Romana*. Dopo il suo arrivo e lo scambio di battute con Manilio, infatti, la reticenza di Lelio a occuparsi del tema della comparsa dei due soli aveva mosso a intervenire Furio e Scipione, i quali avevano difeso l'importanza degli studi di astronomia – richiamando in particolare gli interessi astronomici del console del 166 a.C., Gaio Sulpicio Gallo<sup>252</sup> – e degli studi

*Arpinas, Arpino 18 maggio 2001*, Firenze 2002, p. 66 come Cicerone non si sottragga a quello che definisce come «uno degli esercizi preferiti dei filosofi [...] giustificare la propria attività intellettuale mostrandone la superiorità rispetto ad altre forme di sapere o di attività intellettuale». Un confronto, peraltro, quello tra filosofia e diritto, che abbiamo incontrato già nel *de oratore* (*supra* pp. 123 ss e 141 ss.).

<sup>250</sup> Cfr. F. BONA, *Alia ac usitata verba*, in *Lectio sua*, I, cit., pp. 603 ss., part. pp. 607 ss.

<sup>251</sup> Così F.M. D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., p. 64.

<sup>252</sup> Vicino agli Scipioni, come lo stesso Cicerone fa dire all'Africano (*de rep.* 1.15.23), l'Arpinate lo nomina anche altrove: nel *Brutus*, dopo aver menzionato pro-

filosofici<sup>253</sup>. Quando Lelio riprende la parola lo fa proprio per presentare il giureconsulto come paradigma del vero *sapiens* romano, l'antitesi dei modelli proposti dagli altri convitati. E il motivo è, innanzitutto, l'attitudine agli studi e alle occupazioni pratiche incarnata dal *munus* svolto presso i cittadini, quindi l'essere Sesto Elio un giurista rispondente<sup>254</sup>.

Innanzitutto viene rilevato come il *iuris prudens* appartenesse alla medesima famiglia del convitato Tuberone (*de rep.* 1.18.30\*), pur essendo i loro interessi molto distanti. Per identificarlo Cicerone cita il medesimo verso enniano che abbiamo incontrato nel *de oratore*<sup>255</sup> e

prio Sesto Elio, dove viene lodato, oltre che per l'eloquenza, per lo studio delle *Graecae litterae* (*Brut.* 20.78) e nel *Cato maior* (14.49), dove Cicerone descrive il suo impegno negli studi astronomici (ma si vedano anche Liv. *ab urb. cond.* 44.37; Plin. *nat. hist.* 1.9.53, i quali riportano l'episodio del discorso ai soldati il giorno precedente la battaglia di Pidna, quando preannunciò un'eclissi lunare; Plinio parla anche di un libro da lui composto sull'argomento – ... *pridie quam Perses rex superatus a Paulo est, in contionem ab imperatore productus ab praedicendam eclipsim, mox et composito volumine*) – cfr. F. MÜNZER, s.v. *C. Sulpicius Gallus*, in *RE* IV-A 1, cc. 808 ss.

<sup>253</sup> *de rep.* 1.14.21 ss. L'esaltazione della vita teoretica compiuta dai due convitati, e in particolare da Scipione, ha suscitato un ampio dibattito in dottrina, per il confronto tra le opinioni espresse in questa circostanza e le posizioni assunte in prima persona da Cicerone, in particolare, nel proemio del I libro, dove è la vita attiva ad essere esplicitamente presentata come modello, da un lato, (*de rep.* 1.2.2: *nec vero habere virtutem satis est quasi artem aliquam nihilutare; etsi ars quidem cum ea non utare scientia tamen ipsa teneri potest, virtus in usu sui tota posita est ...*), e da Catone il Censore, in ragione della propria scelta di non abbandonarsi all'*otium* ma mantenersi attivo nella vita politica, dall'altro (*de rep.* 1.1.1: *M. vero Catoni homini ignoto et novo, quo omnes | qui isdem rebus studemus quasi exemplari ed industriam virtutemque ducimur certe licuit Tusculi se in otio delectare, salubri et propinquo loco. Sed homo demens ut isti putant, cum cogeret eum necessitas nulla, in his undis et tempestatibus ad summam senectutem maluit iactari, quam in illa tranquillitate atque otio iucundissime vivere*) – riferimenti al dibattito meno recente sono in L. PERELLI, *L'elogio della vita filosofica in de re publica* 26-29, in *Bollettino di studi latini*, 1971, VII, pp. 389 ss. Ad avviso dell'Autore (*op. ult. cit.*, p. 394) nei due punti dell'opera non si consumerebbe una contraddizione, dal momento che, se con il discorso di Scipione l'Arpinate dimostra la propria ammirazione per l'ideale filosofico e per la scienza, egli non intende tuttavia, come nel proemio, «stabilire un confronto di valori fra il politico e il filosofo»: «l'eccellenza della vita filosofica non viene affermata sul piano morale, come una scelta doverosa ... bensì per la maggior felicità che essa assicura».

<sup>254</sup> In questo senso interpreta l'evocazione del personaggio di Sesto Elio, già F. BONA, *Alia ac usitata verba* cit. part. pp. 610 ss. il quale nota come, grazie alla strutturazione dell'intervento di Lelio attorno alla riproposizione dei versi enniani, si dovesse avere l'impressione che fosse il giurista in prima persona a parlare.

<sup>255</sup> *Supra* pp. 126 s.

nel quale il giureconsulto è definito *cordatus* e *catus*. In questa circostanza, però, la scelta dei due aggettivi ha la sua spiegazione nell'attitudine pratica del suo impegno intellettuale: non cercava ciò che non poteva trovare, dice l'Arpinate, ma era impegnato, *in respondendo*, a liberare i concittadini dagli affanni e dalle preoccupazioni (*de rep.* 1.18.30\*). L'allusione, più che aperta, è evidentemente all'opposta tendenza, sostenuta dagli altri interlocutori, a interessarsi di questioni che trascendevano la vita concreta degli individui (come, per l'appunto, nella prospettiva di Lelio, era il problema della comparsa dei due soli, e più in generale, l'impegno filosofico).

La figura di Sesto Elio interessa, dunque, Cicerone perché, attraverso la sua attività di giurista, egli aveva esercitato un *munus* capace di incidere direttamente nella vita dei concittadini, incarnando un sapere pratico che recava loro un vantaggio. A costruire tale immagine contribuiscono anche le due argomentazioni, che l'oratore dice egli adducesse, parlando, rispettivamente contro gli studi di Suplicio Gallo e del personaggio di Pacuvio, Zeto (*de rep.* 1.18.30\*). Quanto ai primi, egli citava, non a caso, il medesimo poeta massima espressione della romanità, Ennio, e le parole fatte pronunciare ad Achille nell'*Ifigenia*: un ammonimento nei confronti di chi, perso a osservare i segni del cielo, non presta attenzione a quanto gli accade di fronte agli occhi. Rispetto a Zeto, personaggio dell'*Antiopa* di Pacuvio, pastore ostinatamente contrario alla filosofia (a differenza del gemello Amfione, amante della *sapientia*) il giurista diceva di preferire Neottolemo, figura non facilmente identificabile della produzione enniana<sup>256</sup>, che mostrava di non disdegnare del tutto lo studio filosofico, ma di volerlo praticare con la giusta parsimonia<sup>257</sup>. L'ideale proposto dall'Arpinate e incarnato da Sesto Elio, dunque, è improntato alla *medietas*: quello di un interesse per gli studi filosofici che non distogliesse il *sapiens* dalle proprie occupazioni pratiche.

Come ha osservato Federico D'Ippolito in relazione al verso enniano citato ripetutamente da Cicerone per descrivere il giureconsulto: «non vi è dubbio che, con quelle parole, Ennio poteva certamente celebrare la sapienza pratica del giureconsulto, e basterebbe

<sup>256</sup> Non è, in effetti, possibile, ricostruire l'opera di provenienza (forse l'*Andromacha aechmalotis*, dove – 346 V 2 – un Neottolemo pronuncia un verso simile: *philosophari est mihi necesse, paucis: nam omnino haud placet*). Si veda, in merito, F. NENCI, commento a CICERONE, *La repubblica*, cit., p. 286 nt. 119.

<sup>257</sup> Una citazione, questa del Neottolemo enniano che, torna più volte nelle opere dell'Arpinate. Di nuovo per intero nelle *Tusculanae disputationes* (2.1.1) e solo in parte nel *de oratore* (2.37.156). Su quest'ultimo impiego: D.R. RIZZUTO, *Tenenda...*, cit., p. 69.



l'arte del responso a giustificare»<sup>258</sup>. E in effetti l'attività rispondente del *iuris prudens* si prestava pienamente a rappresentare l'antitesi rispetto a tutti coloro che – come lo stesso Lelio avrebbe osservato immediatamente – impegnavano il loro tempo nello studio di discipline che non potevano essere trasfuse *ad usum vitae vel etiam ad ipsam rem publicam*, oltre che a delineare il modello della *virtus actiuosa*<sup>259</sup>, a cui avrebbe dovuto uniformarsi, secondo Lelio, l'impegno dei cittadini. A questo scopo potevano contribuire, sia la partecipazione diretta nella vita pubblica, sia quelle attività che in essa si realizzavano. La pratica del diritto è certamente tra le *artes* capaci di fornire un servizio alla comunità. Di ciò abbiamo varie testimonianze nel corso del trattato: il *ius* (*aut gentium aut hoc ipsum civile*) è, insieme alla *pietas*, alla *religio*, alla *iustitia*, alla *fides*, all'*aequitas*, al *pudor*, alla *continentia*, alla *fuga turpitudinis*, all'*adpetentia laudis et honestatis*, alla *fortitudo laboribus et periculis*, nell'elenco dei valori tradizionali del *mos maiorum* che costituiscono la base della convivenza civile<sup>260</sup>. E non possiamo escludere che quando Cicerone (an-

<sup>258</sup> F.M. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza*, cit., p. 93.

<sup>259</sup> Il riferimento è a un'espressione usata altrove dallo stesso Cicerone (*nat. deor.* 1.110), per cui si veda F. NENCI, *Introduzione*, cit., pp. 29 ss., secondo la quale, peraltro, l'Arpinate indicherebbe proprio i giureconsulti come capaci di incarnare la *virtus actiuosa* e lo segnalerebbe in *de rep.* 1.34.52 (*op. ult. cit.*, p. 36). Per un ulteriore approfondimento sulla contrapposizione proposta dall'Arpinate tra *ars* (che ha bisogno di un'opera in cui diventare attiva) e *virtus* (che deve essere 'attiva' di per sé, realizzando se stessa), A. GRILLI, *I proemi*, cit., pp. 27 ss. Sulla 'virtù come unità di teoresi e prassi' E. BERTI, *Il "de re publica"*, cit., pp. 9 ss. Sul rapporto tra vita attiva e contemplativa, si veda anche E. ANDREONI FONTECEDRO, *Il dibattito su vita e cultura nel "De re publica" di Cicerone*, Roma 1981; L. PERELLI, *Il pensiero politico*, cit., pp. 3 ss.

<sup>260</sup> *de rep.* 1.2.2, in cui A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 108 legge, non solo la cristallizzazione dell'equiparazione del diritto rispetto agli altri saperi, ma addirittura il raggiungimento di una posizione di superiorità, «il primato della ragione civile rispetto alle lusinghe della pura teoresi». L'elenco conservato in *de rep.* 1.2.2 dimostra l'aderenza di Cicerone alla forma romana dei *negotia*, nella quale tuttavia non si esaurisce la polemica contro la vita contemplativa. Essa, che pure ha ascendenti significativi nella letteratura e nel pensiero politico romano – sul punto A. GRILLI, *I proemi*, cit., part. pp. 22 ss. –, trova, secondo l'Arpinate, dei referenti nella filosofia greca. Ancora a Grilli – *op. ult. cit.*, pp. 54 ss. – rinviamo per una riflessione sulla polemica contro i filosofi incapaci, a differenza dei legislatori, di dare un contenuto concreto alle questioni più importanti dell'agire collettivo (una polemica che riprende, effettivamente, con sorprendente identità, *de or.* 1.13.56\*). Sulla relazione tra la politica romana e la filosofia, M. GRIFFIN, *Philosophy, Politics, and Politicians at Rome*, in M. GRIFFIN, J. BARNES (a cura di), *Philosophia togata. Essays on Philosophy and Roman Society*, Oxford 1989, pp. 1 ss. Sul rapporto di Cicerone con la filosofia

cora parlando direttamente, nel proemio al I libro) si riferisce a coloro i quali legittimano, rafforzano con il loro comportamento e sanciscono con le leggi questi stessi valori, pensasse anche ai giureconsulti, proprio in relazione al diritto civile e al diritto delle genti<sup>261</sup>.

Con il ritratto di Sesto Elio, dunque, l'Arpinate non intendeva esaltare la figura di un giureconsulto in quanto tale, ma, più in generale, la personalità di un *sapiens*, che peraltro apparteneva al circolo di Scipione l'Africano e ne condivideva gli ideali, ma che incarnava lo spirito più proprio della tradizione romana, profondamente radicata nella vita della comunità cittadina<sup>262</sup>: come è stato notato<sup>263</sup>, l'intervento di Lelio, dopo quelli di Scipione e Filo, ha la funzione di ricondurre il confronto tra βίος πρακτικός e βίος θεωρητικός ai termini in cui era stato posto all'inizio dell'opera, nel senso di una prevalenza del primo rispetto al secondo, basata anche su valori morali. Sesto Elio, in effetti, incarna qui, prima che una figura di giurista – o meglio, certamente in quanto giurista, anche se l'essere giurista appare assolutamente strumentale, secondario, rispetto alla dimostrazione finale – il simbolo di tale prevalenza. Non a caso, a mio avviso, Cicerone non fa esplicito riferimento alla *scientia iuris* del giureconsulto, ma solo al suo impegno nel fornire le proprie consulenze ai concittadini per la soluzione di generici affanni (*cura*) e preoccupazioni (*negotia*). Che si trattasse prevalentemente di questioni giuridiche doveva essere chiaro al lettore, anche se sappiamo che al sa-

greca, A. MICHEL, *Cicéron et les sectes philosophiques. Sens et valeur de l'éclectisme académique*, in *Eos*, 1967-1968, LXVII, pp. 104 ss.; O. GIGON, *Cicero und die griechische Philosophie*, in *ANRW*, 1973, I.4, pp. 226 ss.; A. LA PENNA, *La cultura letteraria a Roma*, Roma-Bari 1993, pp. 55 ss.; G. CAMBIANO, *I testi filosofici*, in G. CAVALLO, P. FEDELI, A. GIARDINA (a cura di), *Lo spazio letterario di Roma antica*, I, Roma 1989, pp. 241 ss.; E. NARDUCCI, *Pratiche letterarie e crisi della società. Oratoria, storiografia e filosofia nell'ultimo secolo della repubblica*, in *Storia di Roma*, II.1, Torino 1990, pp. 918 ss.

<sup>261</sup> Il proemio al libro I rappresenta, in effetti, il 'protrettico' della vita attiva, in un confronto continuo tra il punto di vista di colui che conduce una vita contemplativa e il politico attivo (il filosofo contro il legislatore). Così A. GRILLI, *I proemi*, cit., pp. 15 ss. – ma si veda anche 49 ss. –, il quale cerca di delineare l'identità dei filosofi contro i quali è indirizzata la polemica ciceroniana.

<sup>262</sup> L'atteggiamento di Sesto Elio rivela, secondo C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 215 (ma sul passo si vedano anche pp. 151 s.), l'avversione del giurista, ritratto da Cicerone nell'atto di «fare dello humor sul *philosophari velle*», nei confronti della filosofia; di una «prudente adesione agli studi filosofici» da parte del giurista, parla F. BONA, *Il 'docere respondendo'*, cit., p. 1138.

<sup>263</sup> L. PERELLI, *L'elogio*, cit., p. 395.

piante dell'epoca di Sesto Elio ci si rivolgeva per una svariata quantità (e tipologia) di consulenze.

Un'altra coincidenza merita di essere rilevata, a conferma della funzione dei ritratti esemplari nel *de re publica*, tra i quali anche il nostro si iscrive. In quest'opera, e non a caso, il modello per eccellenza di una vita attiva, che *omnes | qui isdem rebus studemus quasi exemplari ad industriam virtutemque ducimur* (*de rep.* 1.1.1), è Marco Porcio Catone, richiamato nel proemio al I libro e nelle parole di Scipione in apertura del II libro (*de rep.* 2.1.1-3). Catone, lo abbiamo visto, è un altro costante punto di riferimento del quadro concettuale ciceroniano: in lui si incarnavano l'uomo dalla vasta cultura – che abbiamo visto lodata in *de or.* 3.33.133-136, ma che l'Arpinate ricorda anche in *de rep.* 2.1.1-2 (*tantus erat ... modus in dicendo, et gravitate mixtus lepos, et summum vel discendi studium vel docendi, et orationi vita admodum congruens*) – e l'uomo politico virtuoso e attivo. Ancora non casualmente Catone è il 'campione' di quei personaggi che, nel *de oratore* e nel *de re publica*, sono portatori della proiezione ideale dell'Arpinate: di Crasso da un lato e di Scipione dall'altro.

A questo si limitano i riferimenti ai giuristi nel *de re publica*. Come avevamo anticipato, scarsi ma significativi accenni che ci illuminano sul pensiero ciceroniano confermando, di fatto, la linea di pensiero espressa più compiutamente nel *de oratore*, ma in qualche modo precisandola: l'argomento dell'opera consente infatti di rilevare apertamente l'estraneità dei giuristi dalla prospettiva intellettuale di cicerone quando, dal ristretto ambito del *ius civile* egli si sposta sul diritto come *ratio* ordinante la società, sul *ius naturale*. Il tono elevato della conversazione non impedisce una presa in giro della loro pedanteria, mentre nell'unico vero e proprio ritratto di un giurista, Sesto Elio, l'enunciazione della sua competenza giuridica appare solo strumentale.

Non mancano altri riferimenti al *ius* nel corso dell'opera: esso è indicato come strumento di coesione sociale – il riferimento è, in particolare, a *de rep.* 1.32.49 e 2.26.48<sup>264</sup>, ma il punto è centrale in tutta

<sup>264</sup> Nel primo contesto è Lelio a parlare: *quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem legis aequale, quo iure societas civium teneri potest, cum par non sit condicio civium? Si enim pecunias aequari non placet, si ingenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria debent esse eorum inter se qui sunt cives in eadem re publica. Quid est enim civitas nisi iuris societas civium?* Qualche perplessità sul significato della riflessione ciceroniana sul punto è in L. PERELLI, *Il pensiero politico*, cit., pp. 72 s., il quale si sofferma in particolare sul significato di 'ius uguale per tutti' e si domanda se con esso si intenda la necessaria eguaglianza dei *cives* di fronte al diritto o un eguale diritto dei cittadini ad accedere al governo della *res publica*.

la trattazione – e come espressione della giustizia – merita qui ricordare *de rep.* 3.10.17, ove, argomentando sulla relatività della giustizia, Furio osserva come Manilio potesse testimoniare della diversità, in passato, di alcune disposizioni di *ius civile*, e come esse avessero, comunque, un fondamento convenzionale (su cui *de rep.* 3.8.13<sup>265</sup>). Essi nulla però dicono sulle funzioni del giurista in relazione alla *scientia iuris*. E, in questa prospettiva, non può stupirci che, viceversa, Cicerone mostri nuovamente attenzione, ancora in un'ottica antiquaria<sup>266</sup>, per le XII Tavole, alla redazione delle quali è dedicata, nel II libro, una lunga digressione<sup>267</sup>. Il dato legislativo che esse incarnano, collocato all'origine della *res publica* romana, rappresenta la premessa dell'ampia riflessione sugli strumenti normativi che dovranno sostenere la repubblica rifondata come punto privilegiato di riferimento per l'educazione dei suoi *rectores*.

### 3. *Le quaestiunculae dei giuristi e l'universum ius nel de legibus*

Nel 51 a.C., chiusa la travagliata composizione del secondo trattato, Cicerone parte per il proconsolato in Cilicia lasciando probabilmente incompiuto il *de legibus*<sup>268</sup>, per lungo tempo considerato

Nel secondo Scipione osserva: *quis enim hunc hominem rite dixerit, qui sibi cum suis civibus, qui denique cum omni hominum genere nullam iuris communionem, nullam humanitatis societatem velit?*

<sup>265</sup> È Filo, in questo momento, ad avere la parola: *ius enim de quo quaerimus civile est aliquod, naturale nullum; nam si esset, ut calida et frigida et amara et dulcia, sic essent iusta et iniusta eadem omnibus*. D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 348, ritiene che il brano, con la sua proiezione diacronica sul *ius* e la dimostrazione di scarsa convinzione dell'interlocutore sui mutamenti intercorsi, rappresenti una prova della consapevolezza storica di Cicerone e della sua capacità critica nei confronti dei cambiamenti relativi alle questioni giuridiche.

<sup>266</sup> Sugli interessi antiquari dell'Arpinate, di cui abbiamo prova nel *de re publica*, «a microcosm of all Cicero's historical interests», E. RAWSON, *Cicero the historians*, cit., pp. 33 ss. e part. pp. 36 ss.

<sup>267</sup> *de rep.* 2.36.61: *sed aliquot ante annis, cum summa esset auctoritas in senatu populo patiente atque parente, imita ratio est ut et consules et tribuni plebis magistratu se abdicarent, atque ut Xviri maxima potestate sine provocatione crearentur, qui et summum imperium haberent et leges scriberent. Qui cum X tabulas legum summa aequitate prudentiaque conscripsissent, in annum posterum decemviro alios subrogaverunt, quorum non similiter fides nec iustitia laudata.*

<sup>268</sup> La data di composizione è incerta, secondo alcuni molto più tarda, tra il 46 e il 43 a.C.; si accoglie qui la ricostruzione oggi considerata più attendibile, proposta per primo da P.L. SCHMIDT, *Die Abfassungszeit von Ciceros Schrift über die Gesetze*, Roma 1969 (un recente ritorno alla datazione tarda è in A. GRILLI, *Data e*

‘minore’ rispetto al *de re publica*<sup>269</sup>. Come è noto, non sappiamo quale fosse, negli intenti dell’oratore, l’intero impianto dell’opera, ma possiamo affermare con certezza che i tre libri a noi giunti non ne esaurivano il contenuto: a confermarcelo è un passo di Macrobio (*sat.* 6.4.8) che riferisce un brano di un quinto libro dell’opera. Il mancato inserimento del trattato sulle leggi nel catalogo del II libro del *de divinatione*, peraltro, induce anche a chiedersi se sia stato personalmente Cicerone a occuparsi della pubblicazione del dialogo<sup>270</sup>.

Vari indizi consentono di riconoscere nel *de legibus* il coerente approdo della riflessione ciceroniana sull’*optimus status civitatis* e sull’*optimus civis* svolta nel *de re publica*: innanzitutto la successione tra i due trattati riprende quella platonica tra la *Politeia* e i *Nómoi*<sup>271</sup>; nel

*sensu del De legibus di Cicerone*, in *PP*, 1990, XLV, pp. 175 ss.). Sulla datazione dell’opera, L. TROIANI, *Per una interpretazione delle ‘Leggi’ di ciceroniane*, in *Athae-neum*, 1982, 60.3-4, pp. 315 ss.; J.-L. FERRARY, *s.v. Cicero (Marcus Tullius)*, *De legibus*, in R. GAULET (a cura di), *Dictionnaire des philosophes antiques. Supplement*, Paris 2003, pp. 687 s., ove ult. bibl. Oltre all’indicazione fornita dal testo di Macrobio (*sat.* 6.4.8), a confermare che l’autore non doveva aver rivisto definitivamente l’opera, secondo gli studiosi, è anche la sua lacunosità e il disordine in alcune parti. Da una lettera scritta ad Appio Pulcro alla fine di maggio del 51 (*Cic. ep. ad fam.* 3.3.1) sappiamo, peraltro, anche che prima della partenza per la provincia si consumò una rottura tra Cicerone e Servio; quest’ultimo, infatti, console in quello stesso anno, si era opposto alla richiesta del governatore e della maggioranza del senato, di un arruolamento supplementare in Italia volto a rafforzare le legioni di Cicerone in Cilicia e di Bibulo in Siria.

<sup>269</sup> Sul punto, per tutti, K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., pp. 375 ss.

<sup>270</sup> E. NARDUCCI, *Introduzione*, cit., pp. 144 ss.; ID., *Cicerone*, cit., pp. 351 ss. Della vasta bibliografia sull’opera, si rinvia qui a E. RAWSON, *The Interpretation of Cicero’s ‘De legibus’*, in *ANRW I 4*, Berlin-New York 1973, pp. 334 ss.; L. TROIANI, *Per una interpretazione*, cit., *passim*; L. PERELLI, *Il pensiero*, cit., pp. 113 ss.; F. FONTANELLA, *Introduzione*, I, cit., pp. 847 ss.; EAD., *Introduzione al de legibus di Cicerone*, II, in *Athenaeum*, 1998, 86, pp. 179 ss.; J.-L. FERRARY, *s.v. Cicero (Marcus Tullius)*, cit., *passim*. Non possiamo soffermarci, come per tutte le altre opere, sulle caratteristiche della composizione e sulla cornice letteraria, comunque mirabile (E. NARDUCCI, *Introduzione*, cit., p. 144; ID., *Cicerone*, cit., p. 351). Per un’analisi dei vari temi trattati nel testo, F. FONTANELLA, *Introduzione*, I-II, cit., *passim*.

<sup>271</sup> A porre in parallelo le due esperienze scientifiche è lo stesso Attico: *de leg.* 1.5.15 *Atqui, si quaeres, ego quid exspectem, quoniam scriptum est a te de optimo rei publicae statu, consequens esse videtur ut scribas tu idem de legibus. Sic enim fecisse video Platonem illum tuum, quem tu admiraris, quem omnibus anteponis, quem maxime diligis* – qui, peraltro, Cicerone fa svelare apertamente all’amico la propria predilezione per la filosofia platonica. Un accenno alla continuità con Platone è anche in *de leg.* 2.6.14, in cui a parlare è direttamente Cicerone. È, infine, lo stesso autore ad approfondire il confronto tra l’opera platonica sulle leggi e la riflessione a cui i suoi interlocutori lo invitano, richiamando l’ambientazione del dialogo platonico, evidentemente riproposta in un contesto e secondo modalità simili per la di-

de legibus inoltre l'Arpinate sviluppa il tema del fondamento e dell'essenza della giustizia che aveva costituito il tema centrale del III libro del *de republica*<sup>272</sup>. Una continuità, quindi, rispetto al referente culturale e nello sviluppo degli argomenti trattati.

Il dialogo, come abbiamo già avuto modo di rilevare, si immagina avvenuto all'epoca della sua stesura: esso ha come protagonisti Cicerone stesso – circostanza che probabilmente giustifica l'assenza dei proemi in cui, nei precedenti trattati, l'autore esprimeva le proprie opinioni in prima persona –, il fratello Quinto e Tito Pomponio Attico. Quanto al contenuto esso propone, nel primo libro, un confronto sulla teoria generale delle leggi, nel secondo e dopo una breve ripresa del precedente tema, l'esame delle *leges de religione*, nel terzo l'attenzione si rivolga alle leggi, potremmo dire, costituzionali.

Dopo aver esposto, nel *de oratore*, il proprio progetto educativo e aver delineato il modello di intellettuale capace di fare da guida alla repubblica, dopo essersi addentrato, con il *de re publica*, nell'esame delle forme di governo, aver tracciato quella ideale ed essersi soffermato sul fondamentale tema dell'*optimus civis e rector civitatis*, nel *de legibus* Cicerone approfondisce, dunque, il tema del fondamento giuridico del potere repubblicano, definendo la base normativa su cui

scussione fra Cicerone, Attico e Quinto: il giorno d'estate, la compagnia di due amici, il bosco, i cipresseti di Cnosso, il discutere camminando e solo di tanto in tanto fermandosi per il riposo (*de leg.* 1.5.15: *visne igitur...disputabat*). Per il rapporto tra il *de legibus* e i Νόμοι platonici, e in particolare per il carattere di originalità del primo, in nome del suo carattere costituzionale, si veda F. FONTANELLA, *Introduzione*, I, cit., p. 490, ma anche F. CANCELLI, *Cicerone e Platone (Introduzione a MARCO TULLO CICERONE, Le leggi)*, Milano 1969, pp. 9 ss.; G. REGGI, *Cicerone*, cit., pp. 111 ss.; D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 318. Cicerone, peraltro, proclama un'orgogliosa originalità rispetto al modello greco: egli si propone di *imitari orationis genus*, ma dichiara la propria autonomia quanto ai contenuti – *de leg.* 2.7.17 QUINTUS: *Habeo vero, frater, et in hoc admodum delector, quod in aliis rebus alii-sque sententiis versaris atque ille. Nihil enim tam dissimile quam vel ea, quae ante dixisti, vel hoc ipsum legis exordium. Unum illud mihi videris imitari, orationis genus. MARCUS: Velle fortasse. Quis enim id potest aut umquam poterit imitari? Nam sententias interpretari perfacile est, quod quidem ego facerem, nisi plane esse vellem meus. Quid enim negotii est eadem prope verbis iisdem conversa dicere?* QUINTUS: *Prorsus adsentior. Verum ut modo tute dixisti, te esse malo tuum.* L'opera di Cicerone, come nota E. RAWSON, *The interpretation*, cit., pp. 342 ss., contiene una sintesi delle diverse fonti a cui l'Arpinate attinge: la dottrina greca, la pratica dei *maiores* e la propria personale conoscenza dei problemi di Roma.

<sup>272</sup> L. PERELLI, *Il pensiero*, cit., p. 114. Entrambi i trattati, peraltro, come nota L. TROIANI, *Per una interpretazione*, cit., pp. 316 s., nascono dall'esigenza di definire «contorni e competenze dell'oratore ideale», e costituiscono quindi il completamento della definizione del *perfectus orator* contenuta nel *de oratore*.

la *civitas* avrebbe dovuto elevare un nuovo ordine sociale, politico e culturale.

Il *de legibus*, come è stato detto, è il «grande testo del giusnaturalismo antico»<sup>273</sup>. In esso trovano realizzazione il tentativo ciceroniano di identificare nella *lex naturae* l'origine del diritto e il momento unificante dell'ordinamento giuridico, ma anche il proposito di individuare un reticolato normativo su cui rifondare le istituzioni repubblicane, sotto forma di una serie di *leges* che, come punti di riferimento del *ius*, potessero fungere da elementi ordinanti rispetto al patrimonio giuridico della città, ormai già tanto ricco quanto disperso e caotico<sup>274</sup>.

Volendo presentare il paradigma legislativo come modello normativo di riferimento, senza cancellare le altre fonti del diritto (dall'antica codificazione decemvirale, all'editto del pretore quale *lex annua*, ai *responsa prudentium*<sup>275</sup>) Cicerone era, ancora una volta, costretto a fare i conti con l'incombente presenza dei giureconsulti e con quella controversialità che, a suo avviso, aveva condotto a un progressivo

<sup>273</sup> Così A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 256. Secondo M. BRETONE, *Storia*, cit., p. 331, l'opera è «il documento più significativo del suo [scil.: di Cicerone] giusnaturalismo».

<sup>274</sup> L'opera presuppone, ancora una volta, lo sguardo preoccupato di Cicerone sulla realtà della Roma tardo-repubblicana e, come si è detto, si propone, da una prospettiva ulteriore rispetto alle precedenti, di fornire gli strumenti per superare la crisi generalizzata che attraversava la repubblica. I due motivi dominanti, come nel *de oratore* e nel *de re publica*, sono il rispetto per le tradizioni e le istituzioni di Roma antica e l'impiego della filosofia greca come strumento di interpretazione e di rinnovamento – C. MOATTI, *Tradition*, cit., *passim*; F. FONTANELLA, *Introduzione*, I, cit., p. 489, ove ulteriore bibl., e alla quale si rinvia per una visione d'insieme sull'opera. Per una lettura del *de legibus* nella prospettiva di una restaurazione degli ideali aristocratici, L. TROIANI, *Per un'interpretazione*, cit., *passim*. Sulla *lex* come strumento per adattare il diritto alla nuova complessità e mutevolezza sociale, M. D'ORTA, «*Moderatio legis*»-«*temperatio iuris*». *Su alcuni passi del de legibus di Cicerone*, in *Index*, 2000, 28, p. 206. Più in generale sulle posizioni che Cicerone assume nella sua opera sul tema della *lex publica*, esternazione della libertà popolare e che mantiene sempre la sua caratteristica di fonte normativa espressione della rivoluzione plebea, F. SERRAO, *Cicerone*, cit., pp. 401 ss. e part. pp. 426 ss., il quale, nell'ambito della ricostruzione ciceroniana della *lex* come componente popolare della *constitutio rei publicae*, rileva come «per i *populares* la *lex* in quanto *iussum populi* è un concetto sempre politicamente operante per la sua forza ideologica; per gli *optimates* è un concetto giuridico statico la cui forza ideologica va limitata, ostacolata, frenata» (*op. ult. cit.*, pp. 429 s.). Dello stesso Autore, sul più generale tema della *lex publica* si rinvia anche a Id., *Classi, partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, pp. 5 ss.

<sup>275</sup> Di una «interazione funzionale» tra il *responsum* (quale «strumento efficace di mediazione tra il diritto e il sociale») e la *lex*, parla M. D'ORTA, «*Moderatio legis*», cit., p. 212.

allontanamento dalla certezza del diritto<sup>276</sup>. Nella prospettiva di proporre un quadro normativo capace di fare fronte ai cambiamenti della 'modernità' tardo-repubblicana, ma capace anche di inglobare e mantenere vivi gli elementi della tradizione e del *mos maiorum*, era necessaria una riflessione profonda sulla tradizione giuridica e, di conseguenza, sul lavoro dei giuristi, i quali si imponevano come interlocutori obbligati della parte del progetto ciceroniano esposta nel *de legibus*.

Per questo, nonostante le citazioni esplicite degli *iuris consulti* non siano numerose come nel *de oratore*, le questioni di teoria generale del diritto, affrontate in un costante confronto con il lavoro dei *prudentes*, ci forniscono, in particolar modo nel primo libro, indicazioni senz'altro importanti per il nostro studio. Esaminiamole.

La scena, come ben sappiamo, si apre nei dintorni della vecchia casa di famiglia di Marco e Quinto, nel bosco di fronte alla cosiddetta 'quercia di Mario', che Cicerone aveva consacrato in un poema<sup>277</sup>. Attico la riconosce proprio per averne letto nei versi dell'Arpinate e si interroga, prima assieme a Quinto e poi insieme a Marco, sul rapporto tra verità storica e verità poetica. Da qui trae quindi lo spunto per avanzare l'auspicio che l'oratore si dedichi alla stesura di un'opera storica<sup>278</sup>. Dopo essersi confrontati sul periodo da cui far par-

<sup>276</sup> Sulla proposta del modello legislativo come soluzione, seppur non definitiva, al pressante problema della certezza del diritto, M. D'ORTA, *op. ult. cit.*, pp. 213 s. Secondo l'Autore il discorso mirava a scalfire la diffidenza della parte più tradizionalista degli intellettuali, e in particolare dei giuristi, nei confronti della legge, percepita come prodotto del potere politico, ma ciò, avrebbe inevitabilmente condotto a una critica nei confronti del lavoro dei giuristi sul diritto – per cui si veda *infra* pp. 198 ss. Sulla 'diffidenza verso la legge' dei giureconsulti, M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 175 ss.

<sup>277</sup> Un apprezzamento nei confronti di quell'opera è citato proprio da Quinto: *de leg. 1.1.2* QUINTVS: *Sit ita sane; uerum tamen dum Latinae loquentur litterae, quercus huic loco non deerit quae Mariana dicatur, eaque, ut ait Scaeuola de fratris mei Mario: canescet saeculis innumerabilibus...* L'autore del distico elegiaco (Scevola, MOREL f. 1) è Quinto Mucio Scevola l'Augure, al quale deve attribuirsi anche un ulteriore frammento riportato in *de leg. 1.1.3* (Scevola, MOREL f. 6). Su Cicerone poeta si rinvia, per tutti, a E. MALCOVATI, *Cicerone e la poesia*, Pavia 1943, part. p. 233.

<sup>278</sup> Sul progetto ciceroniano di un'opera storica da intendersi come una 'storia critica', C. MOATTI, *Tradition*, cit., pp. 400 s.; in generale sul lavoro storico mai scritto, E. RAWSON, *Cicero the historian*, cit., pp. 42 ss. D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., pp. 300 ss. rileva l'attenzione dell'Arpinate per la storia, motivata – ad avviso dell'Autore – da un lato dalla volontà di dare la propria versione dei fatti, prolungando l'attività politica in quella di narratore, dall'altro dalla prospettiva di portare alla storiografia romana un contributo più degno rispetto a quelli precedenti nei confronti dei quali Cicerone si mostrava molto critico. Quello dell'oratore per



tire l'*historia*, l'autore si pone il problema di trovare un lungo periodo libero da occupazioni da dedicare alla sua stesura (*historia vero nec institui potest nisi praeeparato otio nec exiguo tempore absolvi ... – de leg. 1.3.9*). Si tratta di un ulteriore pretesto, che permette a Cicerone di soffermarsi sul proposito di trascorrere la propria vecchiaia in un *otium* operoso nello svolgimento del *munus* respondente. Essendo quest'attività relativamente impegnativa, osserva, gli sarà possibile dedicarsi contemporaneamente al gravoso compito di scrivere un'*historia*.

Il ritratto che l'autore fa di se stesso in questa circostanza è particolarmente allusivo<sup>279</sup>, dal momento che egli si immagina *more patrio sedens in solio* nell'atto di esercitare il *munus* giurisprudenziale (*consulentibus responderem*). Tale rappresentazione, del tutto analoga a quella che lo stesso autore aveva fornito dei giureconsulti Quinto Mucio Scevola l'Augure e Manio Manilio nel *de oratore*<sup>280</sup>, non suscita negli interlocutori alcun genere di stupore: Cicerone fa, cioè, apparire come del tutto normale il fatto di poter passare dalla propria principale occupazione di *patronus* a quella di *iuris consultus*, proiettandosi nella prospettiva di quei modelli di intellettuali che erano stati capaci di misurarsi in tutte le *artes civicae*. Comune denominatore dell'oratoria e della giurisprudenza appare il loro esercizio per il tramite della consulenza e l'Arpinate dimostra di ritenersi capace di soddisfare entrambe. La circostanza che fosse necessaria una specializzazione per esercitarle non è neppure posta o, almeno per quanto lo riguarda, non è ritenuta di ostacolo<sup>281</sup>.

la storia, come nota Mantovani, è un «forte interesse, anche militante» (*op. ult. cit.*, p. 306) che spazia dalla storia politica a quella militare agli usi e costumi, alla prassi istituzionale.

<sup>279</sup> *de leg. 1.3.10* MARCVS: *Ego vero aetatis potius vacationi confidebam, quum praesertim non recusarem quo minus more patrio sedens in solio consulentibus responderem senectutisque non inertis grato atque honesto fungerer munere. Sic enim mihi liceret et isti rei, quam desideras, et multo uberioribus atque maioribus operae quantum vellem dare.*

<sup>280</sup> Il primo è in *de or. 1.45.200\**, su cui si veda *supra* pp. 130 s. e 156 ss.; il secondo in *de or. 3.33.133\**, per il quale si rinvia *supra* pp. 152 ss.

<sup>281</sup> Di diverso avviso è V. ARANGIO-RUIZ, *Cicerone giurista*, cit., pp. 189 s. (= in *Scritti*, IV, cit., pp. 261 s.), che non prende in considerazione il passaggio del *de legibus* e afferma che Cicerone non si sentiva un giureconsulto: lo dimostrerebbero le parole di Aquilio Gallo riportate nei *Topica* (12.51: *nihil hoc ad nos; ad Ciceronem*) e l'affermazione della *pro Murena* (13.28\*) secondo la quale gli sarebbero stati sufficienti tre giorni per diventare giurista. I passaggi citati dallo studioso napoletano sono indubbiamente significativi nella direzione da lui indicata, tuttavia le immagini proposte nel *de legibus* appaiono altrettanto decisive nella direzione contraria.

Egli non perde tuttavia occasione per sottolineare la differenza di valore tra le due discipline, in nome del diverso impegno e della differente fatica (*labor*) che esse procurano a chi le esercita. Tale osservazione ritornerà anche poco più avanti, quando il fratello Quinto immaginerà l'approvazione dei concittadini al proposito di Marco di dedicarsi *ad respondendum*<sup>282</sup>. In quella circostanza Cicerone, esprimendo il timore di veder aumentare – invece che diminuire – le proprie occupazioni, osserva come, qualora si impegnasse a unire alla professione di *patronus* (*ad illam causarum operam*) il fornire *responsa*, quest'ultimo non gli risulterebbe gravoso per la fatica che in sé esso impone, quanto per il tempo che questo costringe a sottrarre all'oratoria (*haec iuris interpretatio, quae non tam mihi molesta sit propter laborem, quam quod dicendi cogitationem auferat* – *de leg.* 1.4.12). Il costante riferimento alla 'fatica' necessaria allo svolgimento del *munus* di avvocato, che rimanda allo sforzo, anche fisico, che quella occupazione richiedeva, nelle esercitazioni preparatorie e per la vera e propria esibizione nel foro, nella quale grande peso avevano la modulazione della voce e una dose opportuna di teatralità<sup>283</sup>, rappresenta un obbiettivo discriminante tra lo svolgimento del *munus respondendi* e dell'oratoria forense. Resta tuttavia significativo come l'Arpinate, immaginandosi capace di transitare dall'una all'altra occupazione, ribadisca un concetto già espresso nel *de oratore*<sup>284</sup> per bocca di Antonio, il quale – lo abbiamo visto – nel dimostrare come Crasso non sarebbe mai riuscito ad abbandonare la pratica dei tribunali in favore del *ius*, aveva parlato della consulenza giuridica come di un'occupazione 'sonnolenta', dai ritmi tipici dell'*otium*.

Ma c'è di più. Non solo egli si dipinge come un *iuris consultus*, un esperto di diritto capace di fornire *responsa*, si propone anche

Mi sembra, in particolare, che, rispetto all'affermazione contenuta nella *pro Murena*, si debba tener conto del contesto dell'opera e della funzione che l'affermazione ciceroniana aveva nel più ampio contesto dell'argomentazione. Tuttavia merita anche notare, a mio avviso, come al fondo delle due affermazioni (quella contenuta, appunto, nell'orazione, e questa del trattato sulle leggi) vi sia la stessa considerazione dell'attività respondente: un'occupazione ben poco complessa da esercitare e da apprendere, tanto da essere agevolmente accessibile anche a un non specialista. Che nella *pro Murena* Cicerone volesse mostrarsi ancora non in grado di *respondere*, mentre nel *de legibus* lo desse quasi per scontato è, tutto sommato, un dettaglio che deve molto, come detto, al momento nel quale l'autore scriveva e al contesto.

<sup>282</sup> *de leg.* 1.4.12 *At mehercule ego arbitrabar posse id populo nostro probari si te ad ius respondendum dedisses.*

<sup>283</sup> Per la bibliografia relativa a questo aspetto si rinvia ai lavori indicati *supra* pp. 10 s. nt. 26.

<sup>284</sup> *de or.* 2.33.144\* (cfr. *supra* pp. 146 s.).

come interprete del diritto, e in un significato più ampio rispetto a quello attribuibile ai giureconsulti, anche suoi contemporanei.

L'attenzione si sposta, infatti, dalla pratica giurisprudenziale del *respondere* a quella dello *scribere*. Attico invita l'amico alla stesura di un'opera *de iure civili subtilius quam ceteris*, attribuendo, cioè, stavolta direttamente all'Arpinate il proposito della redazione di un lavoro d'argomento giuridico più accurato (*subtilius*) di quelli scritti fino a quel momento. Quasi a legittimare il proprio intervento nel campo del *ius*, l'autore fa poi osservare ad Attico come l'Arpinate avesse studiato diritto presso Scevola e, pur consacrando la propria vita all'eloquenza, non avesse mai mostrato di disprezzare il diritto civile (*de leg.* 1.4.13)<sup>285</sup>.

Indotto, dunque, da Attico a spiegare il proprio pensiero *de iure civili* (*sed iam ordire explicare, quaeso, de iure civili quid sentias*), l'oratore va immediatamente al cuore della questione. Ricorda come la *civitas* avesse espresso grandi uomini (*summi viri*<sup>286</sup>), capaci di interpretare e dare responsi sul *ius* (*interpretari e responsitare – de leg.* 1.4.14\*): si tratta dei giuristi rispondenti, che già Cicerone aveva additato quali modelli di intellettuali, impegnati in un *munus* fondamentale per la *civitas*, un vero e proprio servizio per i concittadini. È a loro che va, tanto l'iniziale riconoscimento, quanto la successiva critica. Quegli stessi personaggi, si dice infatti, pur promettendo grandi cose (*magna*), si sono di fatto limitati a praticarne di limitate, anguste (*parva*). Il significato di tali generalizzazioni è immediatamente chiarito (*de leg.* 1.4.14\*): da un lato, afferma innanzitutto, in una società organizzata, niente è più importante del diritto, ma dall'altro nulla è più limitato (*exiguuum*) del modo in cui lo hanno interpretato i giuristi romani (ancora una volta identificati con la loro attività rispondente quando vengono descritti come *eorum qui consuluntur*). Sono il punto di vista della *pro Caecina* e quella della *pro Murena* e di tanti passi del *de oratore* che si fondono in questo passaggio, in una prospettiva critica sul mondo del diritto di ampio respiro: prima ancora di porsi un problema di metodo, come era accaduto espressamente nel *de oratore*, Cicerone affronta la questione dell'oggetto di studio dei giuristi. La riflessione si snoda in un procedere altalenante

<sup>285</sup> Un'immagine significativamente analoga a quella che Cicerone avrebbe adoperato qualche anno dopo per Servio, in riferimento all'eloquenza, nel *Brutus – infra* pp. 241 ss.

<sup>286</sup> Laddove l'aggettivo *summus* rinvia, come *clarus* e *amplius*, al vocabolario che designa specificamente le personalità appartenenti all'*ordo senatorius* – J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., p. 231.

tra le due opposte valutazioni – la necessità della *scientia iuris* (in particolare nella sua esplicazione attraverso l'attività respondente) e l'inadeguatezza dei giuristi – e costituisce lo sfondo ideale per l'argomentazione dell'intera opera.

La risposta di Cicerone alla richiesta mossa da Attico è, in effetti, un passaggio cruciale del *de legibus*. Siamo nell'introduzione all'opera e le riflessioni proposte mirano a legittimarne l'oggetto, soprattutto in ragione del fatto che l'autore si trovava a lambire, se non proprio violare<sup>287</sup>, un ambito di studi altamente specializzato come quello dei *prudentes*, con il cui lavoro, stavolta e a differenza di quanto era accaduto nel *de re publica*, era costretto a fare i conti. Si comprende dunque come le valutazioni riguardanti i giureconsulti, il *ius civile* e l'*universum ius* (lo vedremo subito) fossero necessarie per circoscrivere e insieme dare ragione dell'opportunità della trattazione che sarebbe seguita: il fatto che i giuristi si fossero concentrati sullo studio del solo *ius civile*, e in più frammentandolo nell'analisi di una pletrica casistica, lasciava, agli occhi dell'Arpinate, un vuoto che era necessario colmare. Ciò, tuttavia, non basta a dare ragione del tono davvero incisivo che la critica all'operato degli *iuris consulti* avrebbe assunto nell'opera, un tono spiegabile invece nella già riscontrata centralità che, nell'intera riflessione ciceroniana, conserva il dialogo con i *prudentes*, allo scopo di riconoscerne ma anche ridimensionarne il ruolo.

Se l'autore ammette la necessità del *munus* svolto dai giuristi (*Quamquam est populo necessarium ... in cognitione tenue est, in usu necessarium – de leg. 1.4.14\**), non può che criticare il fatto che, pur avendo presente l'*universum ius*, e cioè l'intero diritto, il diritto nel suo insieme<sup>288</sup>, essi si fossero limitati allo studio e alla pratica del di-

<sup>287</sup> I giuristi romani non si occuparono, effettivamente, del *ius* nella prospettiva nella quale lo analizzava Cicerone nel *de legibus*, e in particolare non avevano dedicato, tanto più fino al momento in cui l'Arpinate scrive, studi alle *leges publicae*, escludendo da questa prospettiva i commenti alle XII Tavole.

<sup>288</sup> F. CANCELLI, *Cicerone Le leggi*, 3ª ed., Roma 2008, p. 65, traduce l'espressione: 'diritto generale', mentre nella prima edizione del suo commento (Id., *Cicerone Le Leggi*, Milano 1969, p. 76) aveva proposto, con una sfumatura lievemente diversa – e a mio avviso preferibile – la traduzione 'tutto il diritto'. Ma tornando sul punto in nota (p. 212 nt. 4), dopo il richiamo alla critica della *pro Murena* nei confronti della «verbosità cavillosa dei giureconsulti», scrive che i giuristi «svolgerebbero sí una funzione utilissima, ma non però con quella visione larga e con riferimento al *ius universum*: senza, quindi, principi generali e sistematici di teoria e di scienza». L'*universum ius*, nota lo studioso, si riferisce al collegamento delle diverse nozioni del *ius* secondo principi generali e ordinanti. Vedremo come questa prospettiva trovi una concreta esemplificazione nella polemica con Publio e Mucio

ritto civile, mettendo quest'ultimo al servizio dei concittadini. L'espressione *ius civile* rinvia qui al diritto privato oggetto dello studio dei giureconsulti<sup>289</sup> e quindi all'esclusione dal loro orizzonte di ricerca, ad esempio, del *ius publicum*, del *ius sacrum* e probabilmente anche delle *leges*, ad eccezione della *lex duodecim tabularum* al cui commento da parte dei *prudentes* Cicerone fa riferimento anche nel *de legibus*. Egli depreca, a me pare, la perdita, da parte dei *prudentes*, di una visione d'insieme sul diritto: invece che interpretare le regole del *ius civile*, avendo presente il *ius* nel suo complesso, essi si sono limitati a osservarlo autonomamente e nella circoscritta prospettiva del singolo *responsum*. La notazione riprende la critica che, nel *de oratore* e nell'ambito della polemica relativa allo sfaldamento del modello educativo tradizionale, Crasso aveva mosso alla consuetudine, propria dei suoi contemporanei, di non considerare e non studiare la *iuris scientia* nel suo insieme: *universum* aveva detto anche in quel caso – lo abbiamo visto in precedenza<sup>290</sup>.

La notevole distanza tra la prospettiva dell'Arpinate e quella che egli attribuisce ai *prudentes* sul diritto si approfondisce, quindi, ulteriormente, nel drastico giudizio sul *ius civile* che immediatamente segue: *in cognitione*, osserva infatti, 'quanto all'indagine', 'quanto alla ricerca', alla conoscenza risultato di una ricerca – solo conseguentemente quindi anche 'quanto all'apprendimento'<sup>291</sup> –, dice infatti, il diritto civile in sé è cosa da poco (*tenuis*, scrive, con un termine che già abbiamo incontrato nella *pro Murena*<sup>292</sup>), anche se *in usu*, cioè

Scevola sulla regolamentazione della perpetuità dei *sacra* – sulla quale si veda *infra* pp. 210 ss. La contrapposizione, in effetti, è tra l'*universum ius* e *hoc civile*: quindi, tra il diritto nel suo insieme e la specifica branca del diritto della *civitas*. Nessun riferimento a un intento di sistemazione appare dal discorso dell'Arpinate, mentre evidente è l'esigenza di ricollegare le singole disposizioni normative alle categorie generali delle quali sono emanazione. L'espressione, come nota F. FONTANELLA, *Introduzione*, I, cit., p. 492, è di derivazione filosofica.

<sup>289</sup> Sulla definizione dell'espressione e la sua demarcazione rispetto a *ius naturale*, F. CANCELLI, *L'interpretazione del de legibus di Cicerone*, in *Rivista di cultura classica e medievale*, 1973, XVI.3, pp. 214 ss., sul significato di *ius civile* e delle espressioni impiegate per descrivere il diritto positivo romano nel *de legibus* (*ius civitatis*, *ius nostrum*, *leges populi Romani*, *ius populi Romani* – cfr. *op. ult. cit.*, pp. 222 ss.)

<sup>290</sup> *Supra* p. 104 s.

<sup>291</sup> Si veda, sul punto, anche la posizione di Quintiliano (*Inst.* 12.3), per la quale si rinvia alla seconda parte del presente lavoro.

<sup>292</sup> *pro Mur.* 11.25\* (*supra* p. 68). Ma l'espressione rinvia alla facilità di apprendere il diritto espressa in *pro Mur.* 13.28\* e in *de or.* 1.42.191\* (per i quali si veda, rispettivamente *supra* pp. 88 e 110).

nell'impegno pratico della vita quotidiana del foro e delle relazioni sociali e quindi nella consulenza, esso risulta indispensabile<sup>293</sup>.

I termini usati in questo passaggio sono, significativamente, tutti ricorrenti nella riflessione ciceroniana sul diritto: *cognitio* lo abbiamo già incontrato nel *de oratore*, *usus* tornerà anche se in accezione diversa più avanti, e rappresentano delle costanti della prospettiva critica dalla quale Cicerone affronta il tema del *ius* e della figura intellettuale del *iuris prudens*. Ma se nel trattato sul *perfectus orator* egli si era posto un problema tutto interno alla *disciplina iuris*, di organizzazione delle conoscenze, qui lo sguardo critico è esterno, l'attenzione si sposta sull'utilità stessa del *ius civile*, da un punto di vista scientifico e educativo. L'impiego dello stesso termine, *cognitio*, nei due contesti è in questo senso significativo, registrando un lieve ma sintomatico slittamento di significato nei due ambiti: se nel *de oratore* esso indicava la possibilità di apprendimento del *ius civile* e la sua conoscibilità, nel *de legibus* va inteso più propriamente come indagine e ricerca (lo abbiamo detto, conoscenza come risultato di indagine e ricerca, solo di conseguenza anche possibilità di apprendimento). In questo senso, se – in base a quanto detto nel *de oratore* – la *cognitio* del *ius civile* sarebbe stata possibile una volta trasformato il *ius* in *ars*, l'impossibilità della *cognitio*, come intesa nel *de legibus*, appare irrimediabile, e conseguentemente il sapere giuridico come disciplina appare inchiodato a un secco giudizio di irrilevanza culturale e formativa.

È per questo che, posto di fronte alla richiesta di un proprio intervento nel campo del *ius* e chiarita la possibile alternativa, l'autore domanda, senza nascondere una valutazione sprezzante sull'operato dei *prudentes*, a quale impegno l'amico lo inviti: a una delle tante rac-

<sup>293</sup> Sulla frase *in cognitione tenue est, in usu necessarium* i manoscritti propongono delle varianti di lettura, sulla base delle quali sono state anche proposte alcune emendazioni – per le quali si rinvia a R. G. TANNER, *Cicero (De legibus I, 4,14)*, in *Latomus*, 1968, 27, pp. 598 s. Merita comunque rilevare come l'espressione ricalchi con una sola differenza, significativa e chiarificatrice, un passaggio del III libro del *de oratore* (3.10.38): *linquamus igitur haec, quae cognitionem habent facilem, usum necessarium*. In questa circostanza l'oratore sta iniziando a parlare dei requisiti fondamentali dell'*elocutio*. Le prime due qualità necessarie sono la capacità di parlare un buon latino (*Latine*) e in modo chiaro (*plane*). Sono questi, però, requisiti su cui egli non ritiene di doversi soffermare, poiché, osserva, non ha la pretesa di insegnare a diventare *orator* a chi non sappia esprimersi in modo chiaro. Ed ecco l'affermazione che ci interessa: 'queste sono qualità di facile apprendimento e necessarie nella pratica'. L'aggettivo *facilis* non ha l'accezione negativa del *tenuis* che lo sostituisce nel passaggio del *de legibus*, ed è proprio in questo attributo, come si è visto, che sta il senso della valutazione ciceroniana sul diritto.

colte di norme e formule contrattuali o giudiziarie che già altri (ovviamente giuristi) avevano approntato diligentemente (*diligenter*) prima di lui, o – e questo è il suo proposito – qualcosa di meno umile, limitato (*humilis*), come egli stesso ritiene di poter offrire<sup>294</sup>. Il contrasto tra le due eventualità è efficacemente sottolineato dalla sapiente scelta dei temi esemplificativi dell'attività letteraria dei giureconsulti: riduttivo e volutamente esasperato è, in particolare, immaginare un'opera dedicata alla normativa sullo stillicidio o sulle pareti. Così come indicativo del giudizio riservato al lavoro dei *prudentes* è l'impiego dell'avverbio *diligenter*, capace di dar forma all'idea di una precisione pedante, oltre al più palese aggettivo *humilis*.

Lo sguardo rivolto da Cicerone ai giuristi in questa circostanza ci appare tanto più severo, quasi sprezzante, se notiamo come egli non muovesse loro un'aperta critica, ma proponesse, con tono pacato, valutazioni di fatto riduttive. L'Arpinate si limitava in effetti a elencare i caratteri dell'attività scientifica dei *prudentes*, anche se il suo scopo ultimo era dimostrare, nell'ottica della sua proposta di rifondazione culturale e politica, l'inferiorità (innanzitutto) culturale del diritto civile rispetto all'oratoria e alla filosofia, e la marginalità dei suoi interpreti rispetto ad altre figure di intellettuali.

L'accento è perciò posto insistentemente sulle diverse prospettive da cui l'autore ritiene si possa guardare al *ius*: quella utile ma limitata propria degli *iuris consulti*, e quella filosofica nella quale esso appare come uno strumento di governo della società. L'ostinata ripetizione di questo concetto è la cifra retorica dell'introduzione metodologica alla trattazione delle leggi. Se l'Arpinate vuole presentarsi come possibile giureconsulto *sedens in solio*, si mostra però anche apertamente critico nei confronti delle opzioni scientifiche dei giureconsulti (*humilia, tenui, parva...*), misurando la distanza tra il proprio intervento in materia di diritto e quello più tipico dei *prudentes*. Alla luce dello svolgimento dell'argomentazione interna all'introduzione al *de legibus* troviamo dunque conferma anche del messaggio sottilmente critico nascosto dietro al proprio dipingersi come futuro consulente di diritto: egli sa farsi consulente tra i consulenti, ma supera questi ultimi nell'approccio scientifico al *ius*, in un quadro che, da ogni punto di vista, ridimensiona il ruolo del giurista e il peso culturale del suo lavoro.

<sup>294</sup> *de leg.* 1.4.14 *Quam ob rem quo me vocas aut quid hortaris? ut libellos conficiam de stillicidiorum ac de parietum iure? ad ut stipulationem et iudiciorum formulas componam? Quae et conscripta a multis sunt diligenter et sunt humiliora quam illa, quae a nobis expectari puto.*

Cicerone non ha in questa circostanza neppure la premura di nascondersi dietro ad affermazioni di circostanza; anche il riconoscimento di un valore, diciamo così, esclusivamente sociale al *munus respondendi* contribuisce a porre in risalto lo scopo al quale l'autore mira nell'opera: affrancare lo *studium iuris* dal limitato orizzonte nel quale lo avevano ridotto i suoi interpreti, esperti solo di regole di diritto civile funzionali alla consulenza quotidiana.

Così, ancora una volta, l'Arpinate proponeva di superare la conservazione e l'elargizione tipicamente 'oracolare' del *ius*. Non si trattava, in questo caso, di presentare un progetto di redazione *in artem* del diritto civile<sup>295</sup>, ma di descrivere su quali presupposti normativi dovesse rifondarsi la repubblica. Le dichiarazioni d'intenti contenute nelle prime battute del *de legibus* consentono, a mio avviso, di ipotizzare, come ha già colto Dario Mantovani, che l'opera potesse rappresentare un saggio del disegno ciceroniano di *redigere in artem* il *ius*<sup>296</sup>, un saggio che di quella enunciazione poneva le premesse di metodo, concentrandosi, non sul diritto giurisprudenziale, ma sulle *leges* quali strumenti di governo della collettività. È però altrettanto evidente che, se di premesse di metodo al lavoro sul *ius* poteva trattarsi, Cicerone dimostra di ritenere necessaria una riorganizzazione complessiva del patrimonio giuridico romano nella direzione, anche,

<sup>295</sup> Che il *de legibus* fosse una sorta di 'codificazione' di tutto il diritto privato lo ritiene, invece, A. LINTOTT, *Cicero as evidence. A historian's companion*, Oxford 2008, p. 438. Si tratta, ad avviso di F. FONTANELLA, *Introduzione*, I, cit., pp. 490 ss. del «primo tentativo di codificazione dei principi costituenti lo Stato e la vita pubblica a Roma», volto a porre ordine nel patrimonio legislativo di Roma, allo scopo di rendere evidenti i presupposti normativi della vita associata. Il *de legibus*, in effetti, costituisce la realizzazione di un quadro organico di riferimenti normativi, tuttavia non tale da rappresentare, almeno in senso tecnico, una raccolta di leggi, risposta a quella «richiesta di normativismo» che emerge nella tarda repubblica e a cui fa riferimento, ad esempio, E. GABBA, *Tendenze all'unificazione normativa nel diritto pubblico tardo-repubblicano*, in M. SARGENTI, G. LURASCHI (a cura di), *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno Pavia 26-27 aprile 1985*, Padova 1987, pp. 169 ss.

<sup>296</sup> D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 331. Secondo l'Autore (*op. ult. cit.*, p. 358) il *de legibus*, come il progetto del *ius redactum in artem*, mirava a spiegare il diritto sulla base di un nuovo modello espositivo, ma non intendeva porre in discussione la sostanza del diritto. Ancora secondo Mantovani (*op. ult. cit.*, p. 364 s.), il quadro dei frammenti di cui disponiamo può farci pensare che all'esposizione del diritto potesse essere anteposta «una storia dei principali esponenti della giurisprudenza romana», paragonabile al *Brutus* di cui si sarebbe occupato – in ideale continuità – subito dopo (tra quest'opera e il *de iure civili in artem redigendo*, secondo l'Autore «spira insomma un'aria di familiarità stilistica, ma ancor più tematica»).



di un ridimensionamento del ruolo sociale e del peso scientifico dei *prudentes*.

Lo sforzo in tal senso, che percorre in modo più o meno palese l'intero *de legibus*, è evidente, innanzitutto, in queste prime battute dell'opera. Poco più avanti (*de leg.* 1.5.15<sup>297</sup>), in conseguenza della richiesta di Attico, che Cicerone seguisse le orme del Platone dei *Nómoi*, l'autore appura la volontà sua e del fratello di ascoltarlo *de institutis rerum publicarum et de optimis legibus*, non senza aggiungere, ancora una volta, una nota polemica: egli cercherà di trarre da questi argomenti *aliquid uberius quam forensis usus desiderat*. L'inquadramento delle istituzioni pubbliche e delle ottime leggi è, ancora una volta, qualcosa di più fruttuoso, *uberius*, rispetto al diritto adottato nelle cause giudiziarie (sicuramente non casuale è la ripetizione del sostantivo *usus*).

Ed è l'ammonimento rivolto direttamente ai suoi interlocutori su quale sia il punto di partenza della riflessione che dovrà condurre a individuare le fonti delle leggi e del diritto (*quid sit homini a natura tributum, quantam vim rerum optimarum mens humana contineat, cuius muneris colendi efficiendique causa nati et in lucem editi simus, quae sit coniunctio hominum, quae naturalis societas inter ipsos* – *de leg.* 1.5.16) a suscitare in Attico il dubbio che la *disciplina iuris* derivi *ex intima philosophia* piuttosto che dall'editto del pretore (come si ritiene al tempo di Cicerone) o dalle Dodici Tavole (*ut superiores*, secondo la convinzione più antica)<sup>298</sup>. Il problema proposto è di non

<sup>297</sup> ATTICVS: *Atqui, si quaeres ego, quid exspectem, quoniam scriptum est a te de optimo rei publicae statu, consequens esse videtur ut scribas tu idem de legibus. Sic enim fecisse video Platonem illum tuum, quem tu admiraris, quem omnibus anteponis, quem maxime diligis.* MARCVS: *Visne igitur, ut ille cum Crete Clinia et cum Lacedaemonio Megillo aestivo, quem ad modum describit, die in cupressetis Gnosiorum et spatiis silvestribus, crebro insistens, interdum adquiescens, de institutis rerum publicarum ac de optimis legibus disputavit, sic nos inter has procerissimas populos in viridi opacaque ripa inambulantes, tum autem residentes, quaeramus isdem de rebus aliquid uberius quam forensis usus desiderat?*

<sup>298</sup> In una successione delle fonti del diritto che vuole mantenere la proposta avanzata da Attico in una certa continuità con il più risalente passato (un passato che ha già registrato, tuttavia, un primo strappo, con la sostituzione dell'editto alle XII Tavole – D. MANTOVANI, *Esordi*, cit., p. 97), ci si domanda se Cicerone intenda fare della *philosophia* il luogo d'origine della dottrina del diritto. Rileviamo qui quello che A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 256 ha indicato come uno «sforzo di delocalizzazione e di universalizzazione» del *ius*, proiettato, grazie alla *philosophia*, nella prospettiva di un diritto per l'impero, capace di dar vita – scrive ancora l'Autore (*loc. ult. cit.*) – «a una sorta di ordinamento senza sovrano e senza un preciso riferimento territoriale ... giustificato solo da una filosofia unanimemente condivisa». Sul passaggio si veda anche M. BRETONE, *Storia*, cit., pp. 332 s.

poco conto e il dubbio è sapientemente espresso da Cicerone al fine di sgombrare definitivamente il campo dall'equivoco che potrebbe condurre a confondere il *de legibus* con un'opera giurisprudenziale. La risposta, infatti, proseguendo il confronto con gli *iuris consulti*, rende definitivamente esplicito il senso della sua scelta di campo.

Come in precedenza aveva negato di voler raccogliere norme relative a singoli istituti o formule cautelari o giudiziarie, adesso Cicerone ribadisce che non è suo interesse parlare delle consulenze fornite per i processi (il *cavere in iure*)<sup>299</sup> e al di fuori di questi (*respondere*)<sup>300</sup>. Ancora una volta, dunque, prende le distanze dalle opere giurisprudenziali e torna sul ruolo dei *prudentes*, con un'insistenza tanto pedante quanto significativa. *Sit... sicut est*, «ammettiamo pure ... come in effetti è» (*de leg.* 1.5.17\*): l'*incipit* è intenzionalmente involuto, con una prima frase dubitativa, seguita da una conferma nella parentetica incapace di fugare completamente l'incertezza riguardo alle valutazioni che seguono. Poniamo, fa notare, che il *ius* come trattato dai giuristi sia un'occupazione di rilievo, una *res magna*, che ha visto occupati, in passato, *clari viri*, e nel presente uno solo (sulla cui identità torneremo immediatamente) di autorevolezza e cultura estrema, tuttavia, l'analisi a cui egli si accinge coinvolge temi di maggiore importanza: l'*universum ius* e le *leges*, la *natura iuris* che deve essere spiegata come derivazione dalla natura umana<sup>301</sup>, infine gli *iura et iussa populorum*. Di tutto questo, il diritto civile di cui si occupano i giuristi è solo un *parvum et angustum locum*, una parte del più generale *ius* come strumento di governo e convivenza sociale.

<sup>299</sup> Come sappiamo, *cavere* – nella triade con *respondere* e *agere* – fa riferimento al compito del giurista di prestare consulenza in merito alla redazione di atti negoziali. Ma qui – già in questo senso F. CANCELLI, *Cicerone Le leggi*, cit., pp. 212 s. nt. 7 – l'aggiunta del locativo *in iure* suggerisce che *cavere* avesse, in realtà, il senso di *agere*. Sul senso dell'espressione F. CANCELLI, *L'assistenza*, cit., *passim* – ma si veda anche *supra* p. XIX nt. 8.

<sup>300</sup> *de leg.* 1.5.17\* *Non enim ... respondeamus*.

<sup>301</sup> Non possiamo qui soffermarci sulla suggestiva prospettiva culturale e antropologica che Cicerone apre in questo punto della propria argomentazione. Ci limitiamo a rilevare, con C. MOATTI, *Tradition*, cit., pp. 395 s., come la scoperta di una '*ratio* conforme alla natura' e di un 'diritto universale da cui solamente può dedursi il diritto positivo' – le espressioni, tradotte, sono dell'Autrice – segnali una centralità dell'uomo che si iscrive nell'ordine naturale delle cose. Il primo libro del *de legibus*, ancora secondo Moatti, ponendosi come un documento eccezionale dell'incontro tra i principi naturali del diritto e le istituzioni contingenti (e il diritto positivo), rappresenta «la naissance de "l'esprit critique" à Rome et de son application aux modeles de croyance» (*op. ult. cit.*, p. 397).

Abbiamo detto dell'insistenza, quasi pedante dal punto di vista argomentativo, con la quale Cicerone, presentando il piano della propria opera, mette a fuoco il proprio impegno scientifico rispetto a quello dei giuristi. Si tratta, chiaramente, di una scelta resa obbligata dalle resistenze che, Cicerone lo sapeva, il tema del *de legibus* avrebbe potuto suscitare nei *prudentes*. Se in Roma e a differenza di quanto accadeva in altri sistemi giuridici dell'antichità, il *ius* era appannaggio di un ceto specializzato, esclusivo depositario di un sapere codificato da secoli e gelosamente conservato secondo regole interne, invadere questo campo, tentando addirittura di alterarne i confini e discutere gli strumenti tradizionalmente impiegati per studiarlo, obbligava, quanto meno, a un necessario chiarimento. A differenza del suo modello, di Platone, l'Arpinate era, infatti, costretto a fare i conti con una mentalità, quella romana, che riconosceva ai giureconsulti l'esclusiva e gelosa conservazione del patrimonio giuridico della città, un sapere dotato di un metodo perpetuato attraverso secoli di pratica del *ius* e dell'*interpretatio prudentium*. E dal momento che la consapevolezza di questa cultura giuridica (se non il suo esercizio) era diffusa presso coloro ai quali il progetto culturale e politico ciceroniano si rivolgeva, i punti di contatto e quelli di distacco tra l'*interpretatio iuris* giurisprudenziale e l'indagine sulle *leges* dovevano essere chiariti. In definitiva, scrivere il *de legibus* imponeva all'Arpinate di puntualizzare – talvolta ridisegnare – il profilo intellettuale del *prudens* e il suo lavoro.

Quando guarda alla figura del giureconsulto Cicerone si rivolge, ancora una volta, al passato e lo fa con un'espressione, *multi clari viri*, che implica una caratterizzazione sociologica della figura del *prudens*. L'autore, per il quale come sappiamo la configurazione sociale repubblicana avrebbe dovuto rappresentare la base di una rifondazione delle istituzioni di Roma, legava, con questa espressione, i giureconsulti al modello tradizionale, ma nei fatti ormai superato, di sapiente, identificato con l'esponente del ceto dirigente che aveva retto la città fino al perseguimento del suo dominio mondiale. Inscriveva, cioè, il giurista nello schema di preminenza naturale degli *optimates*.

Quell'autorevole *iuris prudentia* non esiste più, osserva, e un solo, anonimo, giurista può ancora ascrivere alla grande tradizione del passato: la dottrina ha ritenuto, a ragione, di riconoscerci Servio Sulpicio Rufo<sup>302</sup>. Proprio lui, che venti anni prima era stato bersaglio delle

<sup>302</sup> Per tutti, M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 80; V. SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., pp. 35 s. nt. 54; B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., p. 906; M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», cit., p. 116 e nt. 148, ove ult. bibl.

sprezzanti accuse dell'oratore, si trovava adesso, pur nell'anonimato, a essere celebrato come modello della *iuris prudentia*. Le due posizioni non rappresentano una contraddizione, come ad un primo sguardo potrebbe sembrare. Da un lato, infatti, che anche nella *pro Murena* Cicerone fosse disposto a riconoscere, nonostante le esigenze argomentative della propria difesa, la cultura di Servio, lo abbiamo visto nelle battute iniziali dell'orazione<sup>303</sup>, dove a essere messa in discussione non era mai la sua autorevolezza di giureconsulto, ma il fatto che questa autorevolezza fosse tale da consentirgli di perseguire i meriti necessari per aspirare al consolato.

Dall'altro lato, nel *de legibus* si guarda adesso a Servio come all'unico giurista dotato di *auctoritas* e di una (generica) *scientia*, come esponente di quella cerchia di *clari viri* a cui va l'ammirazione di Cicerone, ma – lo vedremo – a queste stesse personalità è indirizzata la critica, allorquando il discorso si sposta su questioni di metodo. E in queste circostanze l'Arpinate non proporrà alcun distinguo per sottrarre Servio al giudizio.

Se, dunque, già nella *pro Murena* i motivi di critica non avevano impedito i doverosi riconoscimenti di autorevolezza, nel *de legibus* la considerazione dell'eccellenza dell'amico e collega è costretta nel quadro di una valutazione complessiva dei giuristi che – vi torneremo immediatamente – in nulla si differenzia, se non per il tono, da quella del discorso del 63. E se consideriamo che l'attenzione dell'autore si sarebbe soffermata, nel secondo libro, sull'opzione casistica della giurisprudenza romana, comprendiamo quanto Servio, protagonista di uno «sforzo costante di combinare concetti astratti e sapere casistico» – come ha scritto Aldo Schiavone<sup>304</sup> – potesse esservi coinvolto. È solo il punto di vista, insomma, a deformare la percezione delle distanze tra i giudizi proposti nei due contesti, facendoci immaginare una ritrattazione nei confronti della figura di Servio che in realtà non esiste.

Non possiamo tuttavia non interrogarci sulla ragione del rinvio a Servio, anonimo e tanto più voluto in quanto superfluo nel contesto dell'argomentazione ciceroniana. E la risposta non può che configurarsi come una congettura. Sia il richiamo che il silenzio sul nome sono probabilmente espressione del doveroso rispetto nei confronti dello stimato amico giureconsulto: se a lui l'Arpinate non intendeva far mancare il segno della propria ammirazione, lo faceva però mantenendolo nell'anonimato, forse in ragione proprio delle critiche che

<sup>303</sup> Si veda *supra* pp. 53 s.

<sup>304</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 215.

avrebbe più avanti mosso all'insieme dei *prudentes* e dalle quali non lo avrebbe apertamente escluso.

Ma torniamo al testo e spostiamoci nel secondo libro, dove l'oratore si sofferma in particolare sulla legislazione romana e sulle *leges de religione*<sup>305</sup>. In questo contesto Attico ricorda a un Cicerone che finge di averlo dimenticato di parlare *de sacris perpetuis et de Manium iure*<sup>306</sup>, una normativa che riguarda, come egli osserva, tanto il *ius pontificum* quanto il *ius civile*. Cicerone ribalta, in realtà, la prospettiva: non è tanto la tematica dei *sacra* a riguardare il diritto pontificale e il diritto civile, si era piuttosto verificato che i pontefici, per assicurare con certezza la titolarità e la conservazione dei culti familiari, avessero scelto di legare l'attribuzione dei *sacra* all'*heres*, e avessero perciò dovuto lavorare all'*interpretatio* delle regole che presiedevano alla individuazione della figura dell'erede, e dunque al diritto successorio, collegando l'*interpretatio iuris civilis* alle regole del *ius pontificum*<sup>307</sup>. Proprio questo collegamento, incarnato dalla figura dei giuristi-pontefici, costituirà il pretesto per una critica ai *prudentes* nelle persone di Publio Mucio Scevola e del figlio Quinto – lo vedremo.

Prendiamo le mosse dal momento in cui è Cicerone a parlare, con una premessa che inquadra immediatamente la questione oggetto del suo interesse. I giuristi – loro sono evidentemente i *peritissimi* a cui si fa qui riferimento – hanno lasciato sul tema della perpetuità dei *sacra* molti *responsa* e pareri scritti (*de leg.* 2.18.46\*). Da questa tradizione giurisprudenziale, tuttavia, l'autore prende immediatamente le

<sup>305</sup> Sulla rispondenza di tale ordine di trattazione, che vede come primo argomento le *leges de religione*, alla tradizione culturale e giuridica romana, nella quale la *religio* costituiva il fondamento della vita pubblica, si veda F. FONTANELLA, *Introduzione*, I, cit., pp. 499 s. (ove bibl.).

<sup>306</sup> D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., pp. 327 ss.

<sup>307</sup> La medesima considerazione è in Cic. *Brut.* 42.156. Sulla connessione tra *sacra* e diritto successorio, un primo quadro è in C. GIACHI, V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., pp. 44 s. Su eredità e *sacra*: P. CATALANO, *Per lo studio dello ius divinum*, in *SMSR*, 1962, 33/1, pp. 129 ss.; A. WATSON, *The Law of Succession*, cit., p. 4 ss.; Y. THOMAS, *L'institution de l'origine. Sacra primordiorum populi Romani*, in M. DETIENNE (a cura di), *Tracés de fondation*, Paris 1990, pp. 143 ss.; F. SINI, *Sua cuique civitati religio*, Torino 2001; con specifico riferimento alla riflessione ciceroniana, G. GANDOLFI, *Sulla evoluzione della 'hereditas' alla luce del regime dei sacra* (Cic. *De legibus*, 19-20, 47-49), in *SDHI*, 1955, pp. 223 ss. Quanto alla competenza dei pontefici relativa ai *sacra*, Livio ne attribuisce la decisione a Numa: *ab urbe cond.* 1.20.6 *cetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis* (scil. Numa) *subiecit, ut esset quo consultum plebes veniret, ne quid divini iuris neglegendo patrios ritus peregrinosque adsciscendo turbaretur*.

distanze e, proprio come era avvenuto nel primo libro, esprime un doveroso riconoscimento ai *prudentes* (*peritissimi isti*) mentre delimita il proprio intervento rispetto al loro lavoro. Egli si occuperà, dice, di alcuni argomenti attinenti al *ius civile*, ma nei limiti in cui ciò consentirà di chiarire il *locus ex quo ducatur quaeque pars iuris*, il punto di partenza, la fonte da cui emana ogni parte del *Manium ius*. A seguito dell'individuazione di questo principio (il *caput*)<sup>308</sup>, secondo Cicerone, sarà agevole a chiunque disponga di un po' di ingegno<sup>309</sup>, *tenere* il *ius* di ogni nuova *consultatio* o di ogni nuova *causa*, cioè comprendere il diritto, la soluzione giuridica di volta in volta più opportuni. Siamo di fronte a un'esemplificazione, se vogliamo al chiarimento in un contesto specifico e con toni che diventeranno via via più polemici, della riflessione relativa al lavoro dei *prudentes* sviluppata da Cicerone nell'introduzione al trattato.

Il discorso continua con un adagio già noto: i giureconsulti sono sapienti intenti a condurre gli *imperiti* verso ragionamenti contorti per far apparire la loro *scientia* più complessa di quanto non sia (*de leg. 2.19.47\**). La critica viene dunque approfondita attraverso un argomento che sarà oggetto di una lunga digressione, articolata in un continuo rimando tra riflessione generale ed esemplificazione. Più probabilmente, osserva infatti Cicerone, il lavoro dei giuristi è condizionato dalla loro *ignorantia docendi*: essi non posseggono quella attitudine che Cicerone definisce *ars docendi*<sup>310</sup>, importante tanto quanto la conoscenza dei contenuti scientifici (*non solum scire aliquid artis est, sed quaedam ars est etiam docendi*). Essi detengono e padroneggiano il *ius* ma non sanno presentarlo<sup>311</sup>, laddove il *docere* – lo si comprende dalle successive parole – deve essere inteso come la capacità di renderli conoscibili, organizzandoli attraverso una distinzione tra principio generale e relativa casistica<sup>312</sup>, e *ars* significa

<sup>308</sup> Sull'importanza che, ad avviso di Cicerone, ha la definizione di un insieme di regole certe, da cui sia possibile dedurre i punti di riferimento concettuali di una disciplina, C. MOATTI, *Tradition*, cit., pp. 410 ss.

<sup>309</sup> A chi si riferisca la frase *qui ... moveri*, lo vedremo tra breve.

<sup>310</sup> C. MOATTI, *Tradition*, cit., pp. 418 ss.

<sup>311</sup> Dell'insoddisfazione di Cicerone nei confronti delle opere giurisprudenziali, perché «non erano didatticamente efficaci» parla F. BONA, *Il 'docere respondendo'*, cit., p. 1154.

<sup>312</sup> Si tratta, dunque, di una particolare sfumatura di significato del verbo, quella che fa riferimento alla sua «attività letteraria», nella quale «*divisiones di genera e definizioni*» svolgevano una «funzione sistematica nell'ambito dell'esposizione di un istituto giuridico ... nell'atto della composizione dell'opera in cui quell'istituto era esaminato». Così F. BONA, *Il 'docere respondendo'*, cit., p. 1151 (e, con specifico ri-

qui, nella sua accezione più generale, ‘campo di attività’, ‘capacità’<sup>313</sup>. I giuristi, dice quindi più esplicitamente, tendono a dividere in molti aspetti una questione che è riconducibile a un’unica fonte (*in una cognitione ... in infinita*). La questione rinvia, a ben vedere, al problema della configurabilità del sapere giuridico come *ars*, dal punto di vista sia dell’organizzazione delle conoscenze, sia della conseguente possibilità di divulgarle. E di nuovo alcune parole chiave mettono la critica del *de legibus* in diretta continuità con quella del *de oratore* confermando ulteriormente come, nell’ambito del proprio programma culturale e politico, Cicerone sviluppasse una ben definita polemica nei confronti dei *prudentes*, strettamente legata al contesto della propria riflessione. I suoi termini, *docere* e *cognitio*, ci sono ben noti.

L’ultimo, come era stato nelle battute introduttive del I libro, mantiene qui il significato di ‘conoscenza’, in quanto risultato della ‘ricerca’ e dunque oggetto possibile di ‘apprendimento’: procedimento che consente di *tenere il ius*. Con l’espressione *ars docendi* si rinvia apertamente alla possibilità di insegnare un sapere, renderlo conoscibile attraverso l’organizzazione delle sue conoscenze per mezzo della *diairesis* (e eventualmente alla loro trasfusione in opere letterarie specialistiche): «sistema di insegnamento» lo traduce Filippo Cancelli<sup>314</sup>, ma il riferimento è più propriamente al risultato dell’applicazione del metodo dialettico di divisione delle *cognitiones* in *genera* e *partes* (come le aveva descritte Crasso nel *de oratore*<sup>315</sup>). È in questo punto, con l’esplicito riferimento ai *capita*, ai principi generali, che il *de legibus* rappresenta un’integrazione, un completamento del quadro concettuale fornito nel trattato sul *perfectus orator*: i *capita*, i «principi che governano i generi stessi e che spiegano i casi individuali», per usare le parole di Fritz Schulz<sup>316</sup>, sono i punti di riferimento che giustificano la distinzione delle specie e la loro unificazione sotto un unico *genus*, e costituiscono anche il mezzo per rendere il diritto disponibile e conoscibile, lo traggono fuori dall’oscurità e dal caos mantenuto dall’*ignorantia docendi* dei *prudentes*.

Per il tramite di una critica rivolta puntualmente a Quinto e Pu-

ferimento a *de leg.* 2.18.46\*, p. 1155), il quale tiene distinto l’impiego degli strumenti dialettici in «funzione topica» che emergono nello svolgimento dell’attività di istruzione svolta dai giureconsulti attraverso il *docere respondendo*.

<sup>313</sup> Il significato di *ars* descritto da B. ALBANESE, *L’ars*, cit., p. 894.

<sup>314</sup> F. CANCELLI, *Cicerone. Le Leggi*, cit., p. 145.

<sup>315</sup> Su veda *supra* p. 112.

<sup>316</sup> F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 119.

blio Mucio Scevola<sup>317</sup>, in ragione delle loro riflessioni relative al tema dei *sacra* (*in hoc ipso genere*<sup>318</sup>), le considerazioni di Cicerone vanno davvero al cuore del metodo casistico ostinatamente difeso dai giureconsulti e al loro rifiuto di ricondurre l'indagine ai principi che semplificherebbero non poco l'attività di consulenza sul *ius* e lo studio delle nuove questioni, in ultima istanza la conoscibilità del sapere giuridico. Siamo sostanzialmente di fronte alla medesima critica mossa ai giureconsulti nella *pro Murena*<sup>319</sup> e nel *de oratore*, e, come nelle opere precedenti, apparirà immediatamente palese anche la strumentalità di tutta l'argomentazione ciceroniana, forzata al punto da piegare ai propri scopi anche il dato storico.

Quinto Mucio, scrive infatti l'oratore<sup>320</sup>, era solito ricordare la raccomandazione del padre Publio, secondo il quale nessun pontefice avrebbe potuto essere un *bonus pontifex* se non avesse padroneggiato il diritto civile. L'affermazione, come ha osservato Schiavone<sup>321</sup>, rivela il nuovo rapporto, affermatosi già ai tempi di Publio Mucio, tra pontificato e *ius civile*, un equilibrio in base al quale non era più il primo a legittimare la consulenza sul diritto civile, poiché quest'ultimo era diventato in tal misura caratterizzante l'*officium* dei pontefici da risultare condizione necessaria per l'accesso all'alto sacerdozio. E, come abbiamo già visto, l'essenzialità del *ius civile* per l'*interpretatio* del *ius pontificum* affondava le proprie radici nella necessità di padroneggiare il diritto successorio come funzionale alla giurisdizione sui *sacra privata*. Ebbene, l'Arpinate, nel commentare quelle parole, mostra di sovraimprimere loro una lettura tale da indurre alla critica nei confronti dei giuristi pontefici. E non possiamo dubitare che lo facesse, per l'appunto, volutamente, sfruttando l'aneddoto pienamente a proprio vantaggio, dal momento che, dal punto di vista argomentativo,

<sup>317</sup> Come ha ribadito da ultimo V. SCARANO USSANI, *La 'scoperta' della persona*, in *Disciplina iuris e altri saperi*, Napoli 2012, pp. 8 ss. (ove ult. bibl.) Cicerone doveva aver appreso da Quinto Mucio, e in particolare dai suoi *libri iuris civilis*, anche le posizioni del padre Publio.

<sup>318</sup> *de leg.* 2.19.47\* ... *velut in hoc ipso genere ... iuris peritissimi!* *Genus* è qui impiegato nel senso di 'argomento', 'questione', e, pur rinviando alla funzione classificatoria che il 'genere' ha nella organizzazione interna di un sapere, non ha probabilmente l'accezione indicata da M. TALAMANCA, *Lo schema*, cit., p. 158 («schema concettuale operante nel procedimento divisorio e definitorio»). Pone in parallelo questo passaggio con *de or.* 1.41.187 ss., F. FONTANELLA, *Ius pontificum, ius civile e ius naturae in de legibus II*, 45-53, in *Athenaeum*, 1996, 84, p. 256.

<sup>319</sup> In questo senso già D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 349.

<sup>320</sup> *de leg.* 2.19.47\* "*Saepe*" *inquit Publi filius* [...] *perpetua sint sacra?*

<sup>321</sup> A. SCHIAVONE, *Ius* cit. 151. Sul punto anche V. SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., p. 49 nt. 85 e ID., *La 'scoperta'*, cit., pp. 7 e 17 nt. 11.



risultava di indubbia efficacia la citazione del pensiero di uno dei giuristi verso i quali si dirigeva il suo rimprovero per portare un argomento a favore della propria polemica. In questo senso, dunque egli sottoponeva la considerazione del giurista a una torsione, facendogli dire che la *cognitio iuris civilis* dei pontefici fosse necessaria per l'interpretazione del *ius pontificum*, al fine di dimostrare come quest'ultimo venisse sottoposto, a causa di quella forzatura, a un arbitrario e illimitato allargamento. Che il legame tra *ius civile* e *ius pontificum* non fosse di per sé, agli occhi di Cicerone, da biasimare, ma al contrario da riportare alla luce, nella prospettiva della ricostituzione e dello studio dell'*universum ius*, era argomento già usato dall'oratore e fatto esprimere da Crasso nel *de oratore* (*de or.* 3.33.136\*)<sup>322</sup>. Ciò che qui lo interessa, però, non è più l'unione delle due branche del *ius*, quanto la deformazione che si imponeva all'una, il *ius pontificum*, attraverso l'altra, il *ius civile*, alla quale si dirigeva la sua critica.

Ed è in questa prospettiva che dobbiamo leggere la successiva domanda: *Totumne? Quid ita?*, se cioè i pontefici debbano conoscere tutto il diritto civile e perché vi siano obbligati; e, più nello specifico, se potesse interessare loro la normativa sui muri comuni o sulle acque, prive di attinenza alle questioni di culto (*de leg.* 2.19.47\*). Gli esempi, palesemente distanti dalle competenze dei pontefici in quanto detentori del *ius pontificum*, sono volutamente scelti per rafforzare la prospettiva critica, e allo stesso tempo rendono del tutto scoperta la strumentalità del ragionamento ciceroniano.

L'oratore, infatti, forte delle parole del giureconsulto, osserva come proprio il tema di cui sta trattando, ovvero la perpetuità dei *sacra*, costituisca un esempio dello scorretto approccio dei giureconsulti all'indagine delle questioni giuridiche. Enunciato il principio posto in nome dell'*auctoritas pontificum*, secondo il quale la *memoria sacrorum* non muore assieme al *pater* ma si perpetua presso chi ne riceve il patrimonio, l'autore osserva come i giuristi pongano, nei loro libri, innumerevoli questioni circa il titolare dell'obbligo del culto per chiarire chi fosse tenuto a provvedervi (*de leg.* 2.19.48\*). Eppure, si precisa per inciso, il solo enunciato generale *est ad cognitionem disciplinae satis*: è sufficiente per la *cognitio*, quindi per la comprensione e la conoscenza della disciplina.

Ecco, dunque, che, nuovamente, l'obbiettivo della critica ciceroniana è l'opzione casistica della giurisprudenza romana, una scelta che costringeva il *ius* a rimanere un sapere caotico, indecifrabile, difficil-

<sup>322</sup> *Supra* p. 104 s.

mente conoscibile: chiuso e costruito attraverso un'inutile proliferazione di riflessioni puntuali. E che questa non fosse una caratteristica iscritta nel sapere degli *iuris consulti*, ma il risultato di una loro consapevole scelta, l'Arpinate lo dice chiaramente prima riferendosi a Scevola e contrapponendolo agli *antiqui*, e cioè ai più antichi giureconsulti (*haec nos a Scaevola didicimus non ita descripta ab antiquis*), e poi indicando il principio relativo alla norma sui *sacra* (*tribus modis sacris adstringi: hereditate, aut si maiorem partem pecuniae capiat, aut si maior pars pecuniae legata est, si inde quippiam ceperit*), smarrito all'interno di un'un'utile complessità casistica dall'intervento di Mucio<sup>323</sup>. A fronte della possibile riduzione delle norme a semplici enunciati generali, gli approfondimenti puntuali dei giuristi sono indicati come 'questioncelle' (*quaestiunculae*) (*de leg. 2.20.51\**), questioni di dettaglio assolutamente superflue<sup>324</sup>, dal momento che chiunque, una volta compreso il caso, avrebbe potuto risolverlo facendo riferimento

<sup>323</sup> *de leg. 2.20.49*. Non mi sembra, tuttavia, di poter ritenere, con F. FONTANELLA, *Ius pontificum*, cit., p. 258, che, secondo Cicerone, i pontefici avessero più chiaro dei giuristi il metodo di «esposizione dialettica del *ius*» e che il diritto pontificale venisse idealizzato fino a riconoscerci «una certa vicinanza con il metodo dialettico». Anche sul *ius pontificum*, per la sua funzione simbolica, doveva costruirsi il fondamento normativo della rinnovata istituzione politica che l'Arpinate auspicava e, in questa prospettiva, l'esemplarità dei precetti doveva essere salvaguardata e tenuta distinta da una *interpretatio* che, nella forma caotica e puntiforme nella quale si era sviluppata, avrebbe rischiato di annullarne il valore esemplare. Ciononostante, pensare che l'Arpinate potesse attribuire al metodo dei pontefici, costruito sulla segretezza e sulla oracolarità, la dignità della *diairesis*, sembra difficile da ammettere. È vero, se mai, che, nei risultati, e cioè nel susseguirsi di una serie di principi astratti e comprensibili – ma solo in questo, e si tratta di ben altra cosa che invocare una vicinanza al metodo dialettico –, le pronunce pontificali potevano avvicinarsi alla serie di *capita* (o *genera*) in cui, secondo l'oratore, avrebbe dovuto articolarsi un primo livello di esposizione del *ius*. Quanto all'intervento dei giuristi sui principi enunciati dai pontefici è vero che, come osserva E. F. BRUCK, *Cicero gegen die Scevola in Sachen. Erbrecht und Verfall der römischen Religion (de legibus, II, 19-21)*, in *Über römisches Rechts im Rahmen der Kulturgeschichte*, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1954, pp. 26 ss., essi avevano una fondamentale funzione di adattamento delle pronunce dei pontefici alle concrete condizioni economiche. Quello che Cicerone stigmatizza è la confusione tra i due piani, quello dei *principia* e quello delle sue applicazioni concrete (se vogliamo quello dei *genera* e quello delle *species*), soprattutto laddove il pur necessario adattamento della norma ai casi avviene secondo un procedimento caotico che rischia di occultare il senso profondo della norma stessa.

<sup>324</sup> E non è difficile avvicinare questa immagine a quella dei giuristi che, nella *pro Murena*, rendono difficilmente accessibile il contenuto del *ius civile* (si veda *supra* p. 72).

al solo principio generale che sovrintendeva alla materia<sup>325</sup>. L'eco della critica posta ai giuristi e diretta alla mancata riduzione del *ius* in *ars* è, sul punto, molto forte. Qui, nel *de legibus*, e cioè in un contesto letterario dove, come abbiamo detto, Cicerone metteva probabilmente alla prova il proprio proposito di dare testimonianza della riducibilità in *ars* del diritto, l'autore entra, dunque, nel merito delle *questiunculae*<sup>326</sup>. Questo non lo distoglie tuttavia dal ritornare costantemente alla critica, e lo fa rimproverando direttamente a Mucio – stavolta l'obbiettivo è palese<sup>327</sup> – il modo in cui lui stesso e il padre hanno operato nel ricoprire la carica sacerdotale e nel custodire il diritto pontificale<sup>328</sup>.

Come abbiamo avuto più volte modo di notare, è frequente nella prosa dell'Arpinate che una critica venga introdotta da un riconoscimento elogiativo. Così accade anche in questa circostanza, quando, rivolgendosi direttamente ai due giuristi-pontefici, li apostrofa come *homines meo quidem iudicio acutissimi* per poi affondare la critica al cuore di un'opzione culturale di cui tutti gli *interpretes iuris*, e loro stessi, dovevano essere considerati responsabili.

In questo affondo c'è molto dell'esperienza oratoria di Cicerone. L'autore si domanda il motivo per cui i *prudentes* vogliano sovrapporre il diritto civile a quello pontificale, di fatto finendo per delegittimarlo. Quindi la critica si fa ancora più dura e investe la corretta

<sup>325</sup> Sul senso profondo della proposta della divisione per *capita* del *ius civile*, evocativo della cadenza interna delle *leges* ma da mettere in relazione anche con l'intervento di Quinto Mucio sul diritto, come testimonianze delle «affinità culturali» tra il giurista e Cicerone, del «terreno comune» dei loro interessi, di una «circolarità di motivi e interessi» composti intorno a un progetto culturale comunemente sentito, si veda M. D'ORTA, «*Moderatio legis*», cit., p. 216 (ma già p. 215 per l'omogeneità di significati di termini chiave della riflessione giuridica e oratoria [come *digerere* e *redigere*] che segnalerebbero «una cultura, e un mondo, che sembra riuscire a recuperare la capacità di decifrarsi, di interpretarsi, di rimettere al giusto posto i mezzi di una identità»). Sulla riconduzione al modello della legge dell'organizzazione del diritto proposta da Cicerone nel *de legibus*, A. SCHIAVONE, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del «ius civile» e dell'editto fra tarda repubblica e primo principato*, in AA.Vv., *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli 1998, pp. 54 s.; ID., *Ius*, cit., p. 158.

<sup>326</sup> D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 331.

<sup>327</sup> Dobbiamo sorvolare qui sui molti richiami al nome di Scaevola che si susseguono nel corso del confronto su questioni giuridiche peculiari. Nella nostra prospettiva non si tratta di rinvii interessanti singolarmente, anche se sono utili, nel loro complesso, a comprendere il senso del confronto di Cicerone con il giurista. Per una disamina del pensiero muciano nell'opera dell'oratore, F. BONA, *Cicerone*, cit., *passim*.

<sup>328</sup> *de leg.* 2.21.52\* *Hoc ego loco ... hac scientia illam eluditis*.

interpretazione degli *officia* legati alla carica sacerdotale. Il legame tra il patrimonio e i *sacra* (tra questi ultimi, cioè, e le regole del diritto successorio) è stato stabilito, si dice infatti, dall'*auctoritas* dei pontefici, e non dalla legge. Se, dunque, osserva Cicerone, i due Scevola fossero stati solo pontefici, si sarebbero pronunciati in ottemperanza al principio posto dai loro predecessori e avrebbero potuto mantenere la propria autorevolezza in quanto *pontifices*<sup>329</sup>. Ma essendo stati anche *peritissimi iuris civilis* (ancora un riconoscimento prima del nuovo affondo) hanno finito per prendersi gioco, con la *scientia iuris civilis*, della *auctoritas pontificum*. La polemica non si muove più solo sul piano delle opzioni scientifiche, ma si sposta su quello della conservazione del decoro di un'istituzione fondamentale della *res publica*. La frantumazione casistica della normativa pontificale, finisce, cioè, non solo per rendere meno chiaro il precetto originario, ma per gettare discredito sul ruolo di pontefice e sul carattere vincolante e irrefutabile dei principi esposti nell'esercizio della sua principale funzione di custode del diritto pontificale.

Tuttavia, a ben vedere, non era neppure il decoro dei *pontifices* a stare a cuore all'Arpinate. Come ha notato Francesca Fontanella<sup>330</sup> la separazione del diritto pontificale dal *ius civile*, e in particolare dalla *interpretatio prudentium*, era un tema centrale per i suoi interessi, poiché il *ius pontificum*, nella sua purezza originaria rappresentava una delle manifestazioni del *ius naturae*. Tramite un espediente retorico che abbiamo ben presente e grazie al quale il caso particolare veniva proiettato in una prospettiva più ampia che ne graduava – amplificandola – l'importanza, Cicerone sposta la propria attenzione dallo specifico di una tecnica interpretativa alla ben più grave conseguenza che questa aveva comportato riguardo all'autorevolezza del sacerdozio più importante della *res publica*: un argomento, questo, a cui si poteva essere sensibili anche nel più completo disinteresse per le questioni scientifiche fin ad allora esposte, e che doveva suscitare l'indignazione di quanti avevano a cuore il rispetto per le regole e le forme della costituzione repubblicana.

Dunque l'autore adduce un ulteriore esempio (*de leg.* 2.21.52\*).

<sup>329</sup> Un'affermazione che non è di poco conto se pensiamo all'importanza che Cicerone riconosceva al ruolo dei sacerdoti nella supervisione della *religio* dei cittadini. Al tema del ruolo e dei compiti dei sacerdoti (a cui l'autore riconosce una reale valenza politica), è dedicato un lungo approfondimento in *de leg.* 2.8.20-21: cfr. F. FONTANELLA, *Introduzione*, I, cit., pp. 523 s.

<sup>330</sup> F. FONTANELLA, *Ius pontificum*, cit., pp. 259 s. (della stessa Autrice, sul tema del *ius naturale* nel *de legibus*, recentemente, EAD., *Politica e diritto naturale nel de legibus di Cicerone*, Roma 2012).

Tiberio Coruncanio e Publio Mucio, durante il loro pontificato, avevano stabilito che fossero vincolati al culto quanti avessero ricevuto tanto quanto tutti gli eredi. Questo, precisa ancora l'autore, è il precetto del *ius pontificum*. Tutta la casistica che da esso deriva è diritto civile, che arbitrariamente gli si aggiunge senza avere alcuna necessaria attinenza. Il concetto viene, di fatto, per l'ennesima volta, ribadito: la riflessione giurisprudenziale volta a individuare dei limiti all'obbligo dell'*heres* di perpetuare i *sacra* rappresentava un tentativo di eludere i principi del diritto pontificale e in ultima analisi un modo per metterne in discussione l'*auctoritas*<sup>331</sup>.

Un'ultima notazione meritano – lo avevamo anticipato – i destinatari di questo complesso quadro sulla *iuris prudentia*. Non possiamo cioè non domandarci chi siano coloro i quali avrebbero potuto beneficiare dell'emersione dai casi particolari di regole generali, utili per dare risposta ad ulteriori casi concreti. Si tratta, evidentemente, dei non specialisti, di coloro i quali, pur non appartenendo alla cerchia degli esperti di diritto avrebbero potuto conoscerlo e applicarlo una volta che questo fosse stato reso intellegibile. Ciò non significa che essi avrebbero dovuto sostituire i giureconsulti e che l'Arpinate intendesse disconoscere l'importanza, anche sociale, del loro ruolo di consulenti. Certamente però, mostrando la necessità di rendere disponibile alla conoscenza il contenuto del loro sapere, un mutamento sarebbe occorso alla loro ruolo, che, come abbiamo notato fin dall'introduzione al primo libro, l'autore dimostra costantemente di voler ridefinirne. Ma c'è, forse, anche di più. A ben vedere, la tendenza a una sostanziale delegittimazione dei giureconsulti è insita nell'impostazione del tema del *de legibus* e la si può notare anche nel modo in cui vengono affrontate le questioni tecniche, richiamate solo in prospettiva critica. Non ha torto chi rileva che, secondo Cicerone, «l'*interpretatio iuris* si presentava come uno strumento totalmente incapace di codificare i principi fondamentali dell'ordinamento romano»<sup>332</sup>, ragione per cui i *prudentes* non potevano incarnare il modello di intellettuale capace di guidare il cambiamento, proponendosi come garanti del fondamento giuridico del potere della *res publica*. Se gli *iussa populi Romani* «garantivano maggiore oggettività rispetto agli editti dei magistrati o alla *interpretatio* giurisprudenziale»<sup>333</sup>, non sarebbero stati i giuristi, chiusi nella loro prospettiva intellettuale e incapaci di guardare al di là della loro specializzazione, ma uomini

<sup>331</sup> Sul punto, V. SCARANO USSANI, *La 'scoperta'*, cit., pp. 10 s.

<sup>332</sup> F. FONTANELLA, *Introduzione*, I, cit., p. 492.

<sup>333</sup> *Ibidem*.

che disponevano dell'esperienza del politico, del filosofo e dell'oratore, a poter incarnare il modello di sapiente a cui Cicerone intendeva affidare la guida della *res publica*. Costoro avrebbero potuto impegnare le proprie conoscenze per *regere populos, stabilire leges, castigare improbos, tueri bonos*<sup>334</sup>.

Non a caso, oltre a quelli già ricordati, solo tre sono i giuristi che Cicerone richiama nominativamente, e di nuovo si tratta di Appio Claudio, citato da Attico in quanto augure e alla cui competenza giuridica non viene neppure fatto rinvio (*de leg.* 2.13.32\*), Sesto Elio e Lucio Acilio<sup>335</sup>, per un tentativo di interpretazione delle XII Tavole (*de leg.* 2.23.59\*)<sup>336</sup>. Entrambi i richiami sono, quanto al loro contenuto, scarsamente significativi, ma si giustificano perfettamente nella prospettiva ciceroniana del *de legibus*. Appio Claudio, Sesto Elio e Acilio sono, peraltro, figure risalenti e cariche di autorevolezza, *sapientes* ai quali l'autore non manca mai, in nessuna delle sue opere, di tributare un costante riconoscimento.

In conclusione, le considerazioni sui *prudentes* (e sul *ius*) svolte nel *de legibus* rappresentano, nel loro complesso, una riproposizione, in alcuni punti particolarmente circostanziata e definita, delle opinioni espresse a più riprese da Cicerone sull'argomento: dall'autorappresentazione come *iuris consultus* a quella di autore di testi giuridici, nelle quali Cicerone si dichiara apertamente giurista migliore dei giuristi – dal momento che questi ultimi hanno interpretato il loro ruolo in modo limitato condannando lo *studium iuris* ad essere una disciplina inutile e scarsamente educativa –, fino alla proposta di guardare all'*universum ius*; e ancora dalla valutazione dei giuristi dal punto di vista della loro autorevolezza sociale alla loro considerazione come intellettuali responsabili dello stato del *ius*, nella quale si innesta la presentazione di un nuovo modo di organizzare l'oggetto della loro disciplina. Come già abbiamo ampiamente detto il *de legibus* rap-

<sup>334</sup> *de leg.* 1.23.62.

<sup>335</sup> Vissuto con ogni probabilità tra la fine del III secolo a.C. e gli inizi del II, è ricordato da Cicerone nel *Laelius de amicitia* (2.6, su cui *infra* pp. 244 s.), e, insieme a Sesto Elio e al fratello di questi Publio, da Pomponio (D. 1.2.2.38 [Pomp. *lib. sing. ench.*]). È probabilmente lui il pretore del 197 ricordato come L. Atilius da Livio – così E. BADIEN, *The Cleaver and the Wise. Two Roman cognomina in context*, in *Vir bonus dicendi peritus*, BICS, 1988, suppl. 51, pp. 11 s., e poi D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., p. 650. Sul giurista, W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 10; R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics*, cit., p. 110 nt. 3.

<sup>336</sup> Su quest'ultimo passo F. M. D'IPPOLITO, *I giuristi*, cit., pp. 68 s., e su Sesto Elio e Acilio, 10 s. (cfr. su Acilio in Cicerone, A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 163 ss.). Sul loro commentario alle XII Tavole, F. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 69 e 166.

presenta solo l'ultimo tassello di una proposta scientifica e di un più ampio programma culturale e politico, e per certi versi ne è il più chiaro, il meno ambiguo e il più circostanziato: il *ius* è, fra l'altro, il suo tema centrale e il confronto con i giuristi costituisce una tappa obbligata.

Con il *de legibus* si chiude, però, anche una stagione; culmina in caso la parabola ascendente della prospettiva intellettuale ciceroniana: da una fase evolutiva, se così possiamo dire, passiamo ad una involutiva, dal punto di vista della capacità progettuale e della convinzione di poter incidere nella vita politica e culturale di Roma. L'opera risente già della nuova e più cupa prospettiva dalla quale l'Arpinate affronterà la scrittura nelle successive opere, ma allo stesso tempo conserva i caratteri della precedente proiezione ottimistica. Con il definitivo incrinarsi delle certezze a mutare sarà anche lo sguardo sui *prudentes* e la severa valutazione sul loro operare. Dal *Brutus* in poi si aprirà, davvero, una nuova stagione.

## CAPITOLO TERZO

### Servio nell'epistolario

Nel 51, dopo la partenza per la Cilicia, si apre per Cicerone un periodo di incertezza, trascorso prevalentemente lontano da Roma e dai libri. Gli impegni di governatore e le contrapposizioni interne sfociate nella guerra civile avevano diradato il suo impegno intellettuale. Riusciamo tuttavia a ricostruire alcuni tratti del suo pensiero attraverso la corrispondenza<sup>1</sup> che, proprio in quel periodo, egli intratteneva con Servio Sulpicio Rufo. Il carteggio con il giureconsulto è diviso sostanzialmente in due parti: la prima, conservata nel libro quarto delle *epistulae ad familiares*, contiene lettere databili tra il 49 e il 45<sup>2</sup>, la seconda, composta interamente da *commendationes* inviate quando il giurista era proconsole in Acaia tra il 46 e il 45, è nel tredicesimo libro, l'unico tematico dell'intera raccolta, contenente solo epistole di raccomandazione. Sono in particolare le lettere del primo gruppo a permetterci di ricostruire l'immagine che Cicerone aveva di

<sup>1</sup> Sulla corrispondenza ciceroniana, per tutti: G. BOISSIER, *Cicerone*, cit., *passim*; J. CARCOPINO, *Les secrets de la correspondance de Cicéron*, I-II, 9<sup>e</sup> ed., Paris 1957; F. TRISOGLIO, *La lettera ciceroniana come specchio di umanità*, Torino 1985; D.R. SHACKLETON BAILEY (a cura di), *Select letters*, Cambridge 1980; G.O. HUTCHINSON, *Cicero's Correspondence. A Literary Study*, Oxford 1998. In relazione al nostro tema, in particolare, A. CASTRO SÁENZ, *Crónica de un desencanto*, cit., pp. 217 ss.; ID., *Cuatro consules en la correspondencia ciceroniana: Pompeyo, Ciceron, Cesar y Servio en la hora de la guerra civil*, in *BIDR*, 1998-1999, terza serie XL-XLI, pp. 199 ss. Sull'importanza degli epistolari per la conoscenza dei giuristi, F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., pp. 97 s.

<sup>2</sup> Due lettere scritte da Servio a Cicerone sono conservate nello stesso libro dell'epistolario (*ep. ad fam.* 4.5 e 4.12). Si tratta di documenti preziosi e rari per la storia della giurisprudenza romana, ma non rientrano nella nostra prospettiva d'indagine. Per una loro analisi si rinvia alle suggestive pagine di A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 235 ss., ove ult. bibl. Su *ep. ad fam.* 4.5, la lettera scritta da Servio a Cicerone in occasione della morte della figlia di quest'ultimo, inoltre, R. KASSEL, *Untersuchungen zur griechischen und römischen Konsolationsliteratur*, München 1958, pp. 98 ss.; G.O. HUTCHINSON, *Cicero's Correspondence*, cit., pp. 65 ss.



Servio, tuttavia di grande – forse anche maggiore – utilità sono i giudizi sull'amico giurista espressi in lettere destinate ad altri interlocutori, e in particolare ad Attico<sup>3</sup>.

Ripercorreremo adesso le epistole, limitandoci a richiamare i punti più rilevanti per la nostra ricostruzione e rinviando all'Appendice per il loro testo integrale<sup>4</sup>. Seguiremo il carteggio in ordine cronologico, cercando di comprendere in che misura le valutazioni relative a Servio dipendano dal contesto nel quale vennero espresse.

Una primo e fugacissimo rinvio al giurista si trova in un'epistola ad Attico del 7 aprile del 49 (*ep. ad Att.* 10.3a.2\*). Nel pieno delle tensioni tra Cesare e Pompeo, l'oratore scrive all'amico raccontandogli di aver ricevuto da Cesare una lettera nella quale gli accordava il suo perdono per non essere andato a Roma e contemporaneamente gli riferiva le lamentele di Titinio e di Servio<sup>5</sup>, i quali avevano impunito al generale di non essersi comportato con loro con la medesima indulgenza dimostrata verso Cicerone stesso. *Homines ridicolos!*, è il lapidario commento dell'autore, che stigmatizza l'indecisione dimostrata dai due nel recarsi al senato, nonostante essi stessi avessero dato prova di sposare la causa di Cesare inviando i rispettivi figli all'assedio di Pompeo<sup>6</sup>. La prima immagine del giurista è, dunque, quella di un uomo scarsamente risoluto nell'agire politico e pronò di fronte al potere di Cesare: una posizione che il 'pompeiano' Cicerone non poteva che biasimare mentre lui stesso, nella medesima situazione, tentava, pur non esprimendolo apertamente, di mostrarsi dignitoso e fermo. È, questo, solo il primo di una serie di giudizi poco lusinghi-

<sup>3</sup> A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., pp. 5 s. richiama l'attenzione sulla possibilità di ricostruire l'immagine di personaggi nell'epistolario di Cicerone attraverso «le pennellate che troviamo in varie lettere» e che permettono di «mettere insieme ritratti, almeno parziali, di notevole interesse». Su Tito Pomponio Attico (visto proprio attraverso gli occhi di Cicerone), E. NARDUCCI, *Tito Pomponio Attico. Opinioni su un Amico. L'Antichità, il Rinascimento, i Moderni*, in *BSL*, 2007, XXXVII.1, pp. 29 ss.

<sup>4</sup> Questo per quanto riguarda le lettere indirizzate a Servio. Delle lettere ad Attico richiameremo, sempre in Appendice, solo i passaggi riguardanti, nello specifico, il giureconsulto.

<sup>5</sup> I due, come nota D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero's letters*, IV, cit., pp. 392, 396, 401, sono accomunati anche in *ep. ad Att.* 9.18.2 e 9.19.2.

<sup>6</sup> Sul 'cesarismo' di Servio, considerato un motivo di contrasto tra il giurista e Cicerone, A. CASTRO SÁENZ, *Crónica de un desencanto*, cit., pp. 213 ss.; ID., *Cuatro consules*, cit., pp. 204 ss. Lo stesso Autore considera il periodo a cui si riferisce la lettera come il momento nel quale la considerazione ciceroniana di Servio è più negativa, al pari di quanto era accaduto per il giurista nei confronti dell'oratore all'epoca della *pro Murena* – ID., *Cicerón*, cit., pp. 312.

ghieri sul Servio politico e sulla sua scarsa convinzione nel districarsi tra gli eventi confusi di quegli anni. Ma solo pochi giorni dopo, in due lettere successive indirizzate al giurista, l'Arpinate riserva all'amico ben altri giudizi.

Si tratta di *epp. ad fam.* 4.1 e 4.2, spedite entrambe da Cuma, rispettivamente il 21 e il 28 aprile, la seconda scritta a seguito delle insistenze della moglie e del figlio del giurista (*Servius noster*<sup>7</sup>) che si erano rivolti a Cicerone sperando che i due amici si riunissero (*ep. ad fam.* 4.2.1 e 4\*). Vi emerge tutta l'arezza per la rovina delle istituzioni repubblicane, minate dalla guerra e da una diffusa aspirazione al potere personalistico. Cicerone esprime il proprio rimpianto per non aver potuto trovare, con l'amico, un modo per far fronte alla deriva della repubblica: *utinam, Servi, salvis rebus (sic enim est dicendum) colloqui potuissemus inter nos! Profecto aliquid opis occidenti rei publicae tulissemus* (*ep. ad fam.* 4.1.1\*). È lo stesso oratore a legare il proprio destino a quello del suo interlocutore (*quod existimas meam causam coniunctam esse cum tua – ep. ad fam.* 4.2.3\*), ma al momento di soddisfare la sua richiesta, e cioè di informarlo sul proprio proposito di unirsi a Pompeo, osserva come la sua motivazione sia del tutto personale, e aggiunge: *quid enim est quod audeam suadere tibi, homini summa auctoritate summaque prudentia?* (*ep. ad fam.* 4.2.2\*). Il giudizio sul giureconsulto, di cui viene messa in luce l'*auctoritas* e la *prudentia*, è adesso assolutamente positivo, e lo è in particolare nello stesso ambito dell'agire politico verso il quale si era pronunciato in modo critico scrivendo ad Attico.

Pochi giorni dopo, Servio avrebbe dovuto raggiungere l'Arpinate – lo dice quest'ultimo alla fine di *ep. ad fam.* 4.2\*, invitando l'amico a venire presto, se intende parlargli, altrimenti partirà –, e, aspettandolo, l'oratore scrive ancora ad Attico. A lui comunica i suoi futuri movimenti e il proposito di partire per l'accampamento di Pompeo. Nell'incertezza di quel periodo, egli cerca di comprendere le determinazioni di vari personaggi influenti e, proprio in chiusura della missiva, comunica: *Servium expecto nec ab eo quicquam ὑγιές. Scies quicquid erit* (*ep. ad Att.* 10.12.4\*). Cicerone non si attende da lui nulla di buono. Non è chiaro come debba essere inteso il passo: esso può indicare che il giurista non potrà portare buone notizie ovvero che l'Arpinate non può aspettarsi alcun sostegno, alcuna deliberazione

<sup>7</sup> Cicerone si rivolge al figlio, come generalmente si riferisce al padre, dal momento che il *praenomen* era raro e capace di distinguere la persona a cui apparteneva – così D.R. SHACKLETON BAILEY (a cura di), *Cicero: Epistulae ad familiares*, I. 62-47 B.C., Cambridge 1977, p. 151.

utile. La seconda interpretazione non è improbabile<sup>8</sup> se si considera che Cicerone, in una lettera dell'8 maggio, all'indomani della visita, ci lascia un ritratto impietoso dell'amico (*ep. ad Att.* 10.14\*)<sup>9</sup>. Servio è in preda al panico, ha espresso tutti i suoi timori all'oratore, timori, peraltro, che quest'ultimo non trova del tutto infondati (*ep. ad Att.* 10.14.1\*). Tuttavia l'uomo descritto da Cicerone non ha certamente la tempra del politico indomito: gli ha parlato in preda a un pianto irrefrenabile, affermando di preferire di gran lunga una morte nel proprio letto che trovarsi costretto a decidere se schierarsi e muovere alla volta, o di Cesare o di Pompeo<sup>10</sup>. Nonostante il tentativo di Cicerone di rincuorarlo, Servio non è apparso per nulla rinfrancato, anzi ogni cosa sembra impaurirlo ulteriormente, tanto che l'oratore comunica al suo interlocutore di volerlo tenere all'oscuro dei propri piani<sup>11</sup>. L'Arpinate non si fida di lui. *Qua re in hoc non multum est*, osserva infatti, chiudendo con un'affermazione che richiama quella con la quale si era congedato nella precedente epistola ad Attico.

Il giudizio non è migliore in una missiva inviata due giorni dopo allo stesso destinatario (*ep. ad Att.* 10.15.2\*)<sup>12</sup>: a Servio, Cicerone non ritiene di poter chiedere consigli, poiché lo considera capace solo di sollevare cavilli – *Servi consilio nihil expeditur; omnes captiones in omni sententia occurrunt*. Agli occhi del collega il giurista appare ormai irrimediabilmente prigioniero delle proprie incertezze e del proprio timore. Un «uomo inaffidabile»<sup>13</sup>, è stato scritto, e i termini scelti in questa circostanza sono tanto più significativi perché indirizzano la critica verso un'attitudine tipica delle descrizioni ironiche dell'esperto di diritto, la cavillosità: *captiones*, lo notava già Manutius «proprie dixit cum loqueretur de iuris consulto»<sup>14</sup>.

Dopo questo gruppo di lettere non sono conservati scambi epistolari o valutazioni su Servio degni di nota per circa tre anni, fino al 46. La guerra civile è finita con la vittoria di Cesare. Questi ha accordato il proprio perdono a Cicerone, e Servio ha accettato l'offerta

<sup>8</sup> Questo è il senso che gli sottintende anche D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero: epistulae*, I, cit., p. 492.

<sup>9</sup> Severo è, infatti, il giudizio che TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, III, 7ª ed., Berlin 1882, pp. 392 ss. dà del giurista, proprio sulla base di questa testimonianza.

<sup>10</sup> *ep. ad Att.* 10.14.1 e 3\*, su cui D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero's letters to Atticus*, IV, Cambridge 1968, pp. 420 s.; ID., *Cicero: epistulae*, I, cit., p. 492.

<sup>11</sup> *Verum ... videretur (ep. ad Att.* 10.14.3\*)

<sup>12</sup> D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero's letters*, IV, cit., p. 421.

<sup>13</sup> Così A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 235.

<sup>14</sup> Si veda in merito D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero's letters*, IV, cit., p. 422.

di un proconsolato in Acaia. Qui si trova dagli ultimi mesi del 47 (o forse dall'inizio del 46). Le vicende per lui hanno preso una piega positiva e Cicerone, in ragione della sua carica di governatore, gli recapita un gran numero di lettere di raccomandazione, che non è possibile datare con precisione, se non assegnandole al biennio 46/45<sup>15</sup>.

Dopo il gruppo delle *commendationes*, dunque, la prima lettera inviata dall'Arpinate al giureconsulto risale al 46<sup>16</sup>, ed è ricca di spunti elogiativi (*ep. ad fam.* 4.3\*). Di nuovo l'autore comunica al giurista quanto i loro intenti e i loro sentimenti siano vicini – Servio è addolorato, ma Cicerone non si sorprende poiché può 'riconoscere la propria immagine' in quella dell'amico –: nonostante le vicende politiche registrino una situazione di relativo equilibrio, il nuovo stato di cose non può soddisfare i due consolari moderati. Osserva tuttavia l'Arpinate, *quod quamquam minime miror et meum quodam modo agnosco, doleo tamen te sapientia praeditum prope singulari non tuis bonis delectari potius quam alienis malis laborare* (*ep. ad fam.* 4.3.1\*). Egli fa affidamento sulla saggezza di Servio, grazie ad essa il giurista dovrebbe saper godere della propria buona condizione, ed è proprio quella sua saggezza, unite all'integrità e alla dignità, a farlo emergere anche agli occhi dei concittadini e di Cesare, anche quando nulla di ciò che accade può apparire positivo<sup>17</sup>. Infine l'oratore gli consiglia di dedicarsi alla filosofia, nella quale cercare conforto di fronte all'impossibilità di esercitare, ormai, la *iuris prudentia* (*ep. ad fam.* 4.3.3-4\*).

Il giurista si è, fin dalla giovinezza, dedicato con passione allo studio di molte discipline e ha seguito tutte le lezioni dei filosofi<sup>18</sup>. Proprio questa vasta cultura, che egli ha saputo coltivare in passato, può

<sup>15</sup> Non richiamiamo qui le *commendationes* a Servio, trattandosi di lettere prive di rilievo nella nostra prospettiva, volte esclusivamente a segnalare il raccomandato di turno, senza ulteriori spunti di interesse. Sulle lettere di raccomandazione, un vero e proprio genere di comunicazione epistolare, dotato di ben precise regole, si rinvia, per l'età ciceroniana, a E. DENIAUX, *Clientèles et pouvoir à l'époque de Cicéron*, Roma 1993, ove ulteriore bibliografia, e per l'epoca successiva a P. FEDELI, *L'epistola commendatizia tra Cicerone e Orazio*, in *Ciceroniana* n.s. 10, 1998, pp. 35 ss. Sulle *commendationes* ciceroniane, H.M. COTTON, *Mirificum genus commendationis: Cicero and the latin letter of recommendation*, in *JPh*, 1985, 106.1, pp. 328 ss.

<sup>16</sup> Nella prima metà di settembre la colloca D.B. SHACKLETON BAILEY, *Cicero: epistulae ad familiares*, II. 47-43 B.C., Cambridge 1977, p. 359. Sulla lettera, C. CANTAGRIT-MOATTI, *Droit et politique*, cit., p. 526 s.

<sup>17</sup> *ep. ad fam.* 4.3.2\*, *Sed tamen et Caesar ipse ... magna esse debent.*

<sup>18</sup> Cicerone richiama, qui, il ricordo comune degli studi che i due colleghi ancora giovani, svolsero in parte insieme – un punto che sarà approfondito nel *Brutus* (41.151\*), per cui si veda *infra* p. 241.

essergli utile di fronte alla crisi delle *artes*. Insistendo sulla grande preparazione dell'amico e la predisposizione per varie discipline<sup>19</sup>, infatti, Cicerone osserva come, nel momento in cui appare perduta la possibilità di esercitare sia l'oratoria che il diritto<sup>20</sup> – indicato come «quell'arte in cui Servio eccelle con straordinaria competenza» – egli possa dedicarsi alla filosofia: un rifugio per entrambi.

Il *iuris prudens* torna, dunque, a essere il valente intellettuale a cui Cicerone ha accennato altrove: eccelle nel *ius*, ma sa muoversi anche al di fuori del proprio specifico ambito, padroneggiando ampie conoscenze. La lettera è ascrivibile al genere consolatorio e in essa si utilizzano tutti i migliori argomenti per incoraggiare l'amico in preda alla nostalgia e alla delusione: l'espressione di un autentico trasporto si unisce a una certa formalità.

Del medesimo tono è una lettera inviata ancora a Servio non molto tempo dopo (*ep. ad fam.* 4.4\*)<sup>21</sup>. Cicerone prende le mosse dalle scuse che l'amico gli aveva posto per avergli spedito più lettere uguali<sup>22</sup>. In proposito il giurista aveva osservato, da un lato, come il disguido fosse imputabile alla negligenza e alla disonestà di chi le aveva prese in carico, e dall'altro come fosse lui stesso colpevole, dal momento che gli inviava lettere con parole identiche in ragione della propria *orationis paupertas*. Cicerone non condivide i motivi di tale autocritica e, al contrario, afferma di doversi inchinare egli stesso, che pure sa di essere dotato di una certa ricchezza di espressione, alla accuratezza e all'eleganza<sup>23</sup> degli scritti dell'amico (*ep. ad fam.* 4.4.1\*).

L'apprezzamento è rivolto, stavolta, all'abilità retorica di Servio,

<sup>19</sup> Cfr. B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., p. 909.

<sup>20</sup> C. MOATTI, *Tradition*, cit., p. 392 osserva come la crisi del diritto e dell'eloquenza derivi dalle «modifications du *status reipublicae*, au passage d'une société d'équilibres, fondée sur la *dignitas* et le partage de compétences et des privilèges par la classe dirigeante». Si tratta, dunque, di una crisi innanzitutto politica e istituzionale: la crisi dei saperi ha le sue radici nella crisi della *libertas*.

<sup>21</sup> Secondo D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero: epistulae*, II, cit., p. 360, è stata scritta poco dopo la seduta del senato descritta nei paragrafi 3 e 4, per la quale egli accetta una datazione attorno alla metà di settembre.

<sup>22</sup> Come nota D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero: epistulae*, II, cit., pp. 360 s. le lettere non dovevano essere dei 'duplicati' come Cicerone afferma «in apologetic exaggeration».

<sup>23</sup> L'attributo rinvia alla corretta e opportuna scelta delle parole (D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero epistulare*, II, cit., p. 361) e Cicerone lo ripeterà anche nel *Brutus* (41.153\*) – *infra* p. 251. Sul linguaggio di Servio nelle lettere, che conosciamo attraverso l'epistolario ciceroniano, J.H. SCHMALZ, *Über den Sprachgebrauch der nichtciceronischen Briefe in den ciceronischen Briefsammlungen*, in *Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen*, 1881, 35, pp. 90 ss.

che – a dire di Cicerone – il giureconsulto mette costantemente in luce nei suoi scritti. E ancora una volta, affermando di approvare la sua decisione di accettare il proconsolato in Acaia, sottolinea l'*auctoritas* e la *prudentia* dell'amico (*omnes enim causae quas commemoras iustissimae sunt tuaque et auctoritate et prudentia dignissimae* – *ep. ad fam.* 4.4.1\*).

Affetto, comunione di sentimenti e gratitudine per la vicinanza dimostratagli a seguito della morte della figlia Tullia animano l'ultima lettera del carteggio, in risposta a una delle due conservate di Servio (*ep. ad fam.* 4.6\*)<sup>24</sup>. E anche qui non manca un accenno alle doti dell'amico, e in particolare ancora alla sua autorevolezza, nella quale l'Arpinate afferma, egli stesso dovrebbe trovare consolazione al proprio dolore, sapendo che il giurista avrebbe saputo affrontarlo con grande saggezza – *ep. ad fam.* 4.6.1\* *Me autem non oratio tua ... ferendum putas.*

Condivisione e stima caratterizzano, dunque, tutte le lettere a Servio, capaci di sottolineare l'avvedutezza, la saggezza e l'*auctoritas* del destinatario e di entrare anche nel merito delle sue capacità intellettuali, osservando non solo la sua eccellenza come *iuris prudens*, ma anche i suoi interessi poliedrici, coltivati con acribia fin dalla gioventù.

Eppure, quanto alla sua attitudine di politico, Cicerone continua a non riconoscere meriti al suo interlocutore. Il 9 maggio del 44, ancora scrivendo ad Attico, afferma: *Servius proficiscens quod desperanter tecum locutus est minime miror neque ei quicquam in desperatione concedo* (*ep. ad Att.* 14.18.3\*). Il giurista deve partire e si rivolge all'amico con tono disperato. Cicerone non se ne stupisce, non ritenendolo capace di scrollarsi dalla propria prostrazione<sup>25</sup>. Se vogliamo, ancora più critica è la valutazione che l'oratore affida di nuovo ad Attico, alla fine dello stesso mese di maggio: *Servius vero pacificator cum librariolo suo videtur obisse legationem et omnis captiunculas pertimescere. Debuerat autem non 'ex iure manum consertum' sed quae sequuntur; tuque scribes* (*ep. ad Att.* 15.7\*).

<sup>24</sup> Osserva G.O. HUTCHINSON, *Cicero's Correspondence* cit. 75, come la risposta di Cicerone contenga i segni di un approccio al suo dolore che diverge dalla tradizione delle *consolationes* e anche dalle lettere di consolazione da lui stesso composte: da un lato per la comparazione tra il dolore provato per la perdita di Tullia e le proprie sventure personali e dall'altro per il fatto che egli si soffermi in particolare sul proprio intimo dolore.

<sup>25</sup> Prostrazione che, peraltro, è simile alla sua, quando egli ha ricevuto notizia (da Bruto e Attico) del colpo di mano di Dolabella (cfr. *ep. ad Att.* 9.19.1) – D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero's letters to Atticus*, VI. 44 B.C., Cambridge 1967, p. 237.

Servio, inviato come legato presso Antonio, aveva portato a termine il suo compito con una pusillanimità che – lo abbiamo ormai colto – Cicerone non si perita mai di nascondere. Ironicamente lo appella *Servius pacificator*, per poi descriverlo, con l'abilità di ritrattista che gli va riconosciuta, al cospetto del suo interlocutore, armato delle sue carte e timoroso di ogni possibile cavillo. Torna, quindi il riferimento alla *captio*, qui indicata come *captiuncula*, in un diminutivo che accentua la minuzia delle questioni che richiamavano l'attenzione di Servio: una pendanteria tipica del giurista; mentre *librariolo* deriva, come nota Shackleton Bailey<sup>26</sup>, da *librarium*, la cassetta dove erano contenuti i rotoli, e non da *librarius* – scriba, copista. Non avrebbe senso, in effetti, che Cicerone intendesse ricordare come il giureconsulto intraprendesse la propria missione con lo scrivano, mentre risulta estremamente efficace l'immagine del giurista che non si priva dei propri documenti (forse dei suoi appunti legali)<sup>27</sup> e si incammina, armato della sua *scientia*, a compiere una missione nella quale essa doveva risultargli relativamente utile.

L'ultima osservazione, quanto mai ironica, l'autore la affida all'*incipit* del verso di Ennio (*ann.* 272 Vahlen<sup>2</sup> = 252 Skutsch) che già abbiamo avuto modo di leggere<sup>28</sup>, nel quale, dopo aver richiamato il rituale dell'*in manum conserere*, si denuncia il sopravvento della violenza sul diritto. Nel compiere la *legatio*, il giurista si sarebbe fermato alla prima parte della riflessione, osserva l'autore, tralasciando il seguito che ne chiariva il senso. L'accusa mossa a Servio sembrerebbe quella di non aver svolto come ci si aspettava il suo incarico, non essendosi egli imposto con la necessaria energia a un personaggio come Antonio, denunciando quanto, con il predominio da lui instaurato nella politica romana, la *vis* avesse surclassato la legalità. Era troppo concentrato sulla formula dell'*in manum conserere*, prescrizione rituale che torna spesso nelle esemplificazioni giuridiche a cui Cicerone attinge quando vuole valutare con severità e ironia l'operato dei *prudentes*. Come osserva Shackleton Bailey, Cicerone voleva, in ultima analisi, lasciare intendere come non ci si potesse confrontare con Antonio facendo affidamento su argomenti legali, ma solo

<sup>26</sup> D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero's letters*, VI, cit., p. 253.

<sup>27</sup> L'immagine (simbolica) dello scrigno che contiene, e conserva nascosto, il sapere del giurista l'abbiamo già incontrata nell'invettiva contro i giuristi della *pro Murena* (11.25\*), su cui si veda *supra* p. 71.

<sup>28</sup> Si veda *supra* p. 91 nt. 247 (per la *pro Murena*); ma anche *infra* p. 285 a proposito di *ep. ad fam.* 7.13.2\*. Ma un riferimento all'*in manum conserere* è anche nel *de oratore* (*supra* p. 162).

sulla forza bruta<sup>29</sup>. E se questa era l'aspettativa, l'approccio di un Servio che era un uomo politico ma innanzitutto giurista, non poteva che essere prevedibilmente fallimentare, intendere dire l'autore. La critica è piuttosto dura e coglie, nella figura di Servio, quell'attenzione per l'aspetto formulaico del sapere giurisprudenziale che nella *pro Murena* e nel *de oratore* era stato apertamente additato come il risvolto più deleterio del lavoro giurisprudenziale: l'amico giureconsulto aveva mostrato, in una circostanza nella quale non era impegnato *in respondendo* ma nell'esercizio di un proprio dovere alla *res publica*, l'abnegazione – tipica dei *prudentes* ma assolutamente fuori contesto – per l'aspetto più pedante del proprio lavoro. Egli aveva dato prova di quella rigidità che Cicerone aveva scherzosamente fatto rilevare anche a Lelio nel *de re publica*<sup>30</sup>, una rigidità che rendeva il *iuris consultus* incapace di affrontare qualsiasi argomento (o qualsiasi situazione pratica) senza far ricorso alle categorie concettuali del proprio specifico sapere.

Una curiosa coincidenza merita di essere notata in relazione alla situazione descritta in quest'ultima lettera: il destino avrebbe voluto che di lì a poco Servio trovasse la morte proprio in un'ambasceria ad Antonio, e in conseguenza di quel tragico evento, Cicerone ne avrebbe onorato la memoria con un discorso in Senato, descrivendolo come modello di uomo, di intellettuale e di politico. Niente di più lontano dal tono irriverente e beffardo che troviamo in questa lettera, una distanza che forse è la dimostrazione più chiara di come gli eventi, le ragioni di opportunità, gli scopi da perseguire e l'angolo di osservazione condizionassero Cicerone e i suoi giudizi.

La lettura incrociata delle lettere indirizzate a Servio e di quelle destinate ad Attico, contenenti valutazioni sulla personalità dell'amico giurista, ci permette di ricostruire l'immagine forse più genuina che Cicerone aveva di lui: le prime, inevitabilmente ricche di attestati di stima e ammirazione per la sua cultura e il suo operato politico, restituiscono il quadro di una profonda comunione d'intenti, di idealità e di progetti; le seconde rivelano una critica pungente. Una correttezza di facciata condiziona le prime, per quanto riguarda il Servio-politico se non per l'intellettuale, ma certamente uno sguardo studiatamente, e forse non del tutto sinceramente, critico percorre le seconde. Da entrambe possiamo trarre una parte di 'verità' ed entrambe restituiscono una parte della visione ciceroniana su Servio. Proprio le

<sup>29</sup> D.R. SHAKLETON BAILEY, *Cicero's letters*, VI, cit., p. 253.

<sup>30</sup> *Supra* pp. 182 ss.



lettere ad Attico, quelle più critiche sembrano, peraltro, paradossalmente testimoniare il rapporto più profondo e simpatetico tra i due. Non solo perché descrivono una concreta comunanza di esperienze, la necessità di affrontare i medesimi problemi e far fronte al medesimo contesto politico. Ma soprattutto perché è proprio quando Cicerone si addentra nella critica impietosa e irriverente che egli mostra, nei difetti di Servio, i propri stessi limiti e, criticandolo, sembra esorcizzare le proprie stesse insicurezze, i propri stessi tentennamenti. Rispecchiandosi nell'indole del giureconsulto, egli tenta forse di allontanare da sé la possibilità che gli venissero riconosciute la medesima pavidità e la stessa irresolutezza.

D'altro canto, quanto a Servio, ciò che emerge della sua personalità, nel complesso delle valutazioni espresse, non è nuovo per noi: le ombre sul politico, l'ammirazione verso l'intellettuale e la critica verso alcuni atteggiamenti tipici della sua 'professione' di giurista, sono altrettanti elementi di un ritratto che già si è andato componendo attraverso le opere che abbiamo finora ripercorso. Non saranno che ulteriormente confermate, con un importante e non imprevedibile distinguo, nel ritratto finale della IX *Philippica*.

## CAPITOLO QUARTO

### Iuris consulti (*e oratori*) nel Brutus

Il ritorno alla scrittura, cinque anni dopo il *de legibus* e la chiusura della stagione dei ‘grandi trattati’, coincide, per Cicerone, con una delle sue opere più citate, il *Brutus*. Il lavoro deve ascriversi ai trattati di retorica, ma i presupposti, il contesto, il contenuto e le idealità del dialogo dedicato all’amico Bruto – che ne è anche il protagonista, assieme all’Arpinate stesso – sono molto distanti da quelli del *de oratore*<sup>1</sup>. Parimenti diverse sono le suggestioni che derivano dalle ricorrenti immagini di giureconsulti.

Il quadro ideale che aveva sostenuto il *de oratore* è totalmente mutato. Siamo negli anni bui che segnano il finire della repubblica e l’inesorabile declino della carriera politica di Cicerone: appena conclusasi la guerra civile, l’Arpinate, che, come sappiamo, aveva sostenuto la compagine pompeiana ma aveva successivamente ottenuto il perdono di Cesare, fa rientro a Roma dopo un anno trascorso a Brindisi (tra il 48 e il 47) e ritorna ai suoi libri<sup>2</sup>. Le prospettive, però, sono cupe anche per l’oratoria<sup>3</sup> ed è proprio l’oratore-Cicerone, stanco e privo di fiducia nel futuro, a parlare nel *Brutus*. Il dialogo, di matrice aristotelica<sup>4</sup>, si svolge nella casa di Cicerone, tra l’oratore stesso, che si riseva la maggior parte dell’esposizione, e due interlocutori, Attico e Bruto, ai quali sono lasciati solo brevi interventi.

L’opera è una storia della disciplina oratoria, costruita attraverso

<sup>1</sup> È impossibile in questo contesto soffermarsi su tutte le suggestioni che l’opera presenta al lettore. Per un’analisi generale delle tematiche del dialogo, composto tra il 47 e il 46, si rinvia a E. NARDUCCI, *La storia dell’eloquenza romana nel Brutus*, introduzione a CICERONE, *Brutus*, 4<sup>a</sup> ed., Milano 2006, pp. 5 ss., ove ulteriore bibliografia.

<sup>2</sup> Così scrive a Varrone (*ep. ad fam.* 9.1.2): *scito enim me, postea quam in urbem venerim, redisse cum veteribus amicis, id est cum libris nostris, in gratiam*. Per gli avvenimenti di questo periodo, cfr. K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., pp. 435 ss.

<sup>3</sup> Lo aveva scritto, come abbiamo visto, in quegli anni, anche a Servio. Si veda *supra* p. 223.

<sup>4</sup> E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 368.

una carrellata sulle figure che l'hanno resa grande, ma è percorsa, come è stato osservato, «da una fortissima vena di pessimismo sulle sue sorti future, che trova talora espressione in toni di struggente malinconia»<sup>5</sup>; vi si avverte la sensazione che, venute meno le condizioni per esercitare l'*ars dicendi* – nel foro come nel senato –, i suoi interpreti, che solo alcuni anni prima Cicerone aveva posto alla guida della *res publica*, non abbiano più alcuna centralità<sup>6</sup>. Al paradigma del *perfectus orator*, modello di intellettuale dalla cultura universale – che pure, come vedremo, preme alle spalle delle figure di intellettuali e uomini politici proposta nel *Brutus* – non si fa più cenno e alle discipline che egli avrebbe dovuto padroneggiare, Cicerone non si rivolge più con l'atteggiamento di polemica superiorità che aveva caratterizzato il *de oratore*.

Come ha osservato ancora Narducci, il *Brutus* è «innanzitutto un'opera di storia, la cui genesi si comprende sullo sfondo della contemporanea fioritura dell'interesse per il passato nazionale», e vi si registra quella che l'Autore definisce l'«atmosfera plumbea e soffocante di una dittatura che chiude ogni spazio ai nuovi talenti»<sup>7</sup>. La situazione politica è alla base della crisi culturale che condiziona profondamente anche il modo in cui Cicerone guarda alle *artes* e ai *sapientes* della sua epoca. Non ci sono più margini per proporre un ripensamento del sistema delle scienze e un programma culturale di ampio respiro all'interno del quale ridisegnare i ruoli dei singoli intellettuali, a partire dai giuristi. Nel momento in cui è la stessa oratoria ad attraversare una profonda crisi, l'Arpinate si rifugia nella sua storia per ricordarne i meriti, ricostruirne le origini, elogiarne i protagonisti (*quando esse [scil.: gli oratori] coepissent, qui etiam et quales fuissent*: ecco cosa Bruto chiede a Cicerone di esporre – *Brut.* 5.20)<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 367.

<sup>6</sup> Riferendosi all'opera, E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 367, parla di «una sorta di 'epitafio' della vicenda lunga e gloriosa dell'oratoria repubblicana». A fronte di questa decadenza, all'oratoria e ai suoi interpreti Cicerone riserva giudizi entusiastici, come accade in *Brut.* 15.59: *ut enim hominis decus ingenium, sic ingeni ipsius lumen est eloquentia, qua virum excellentem praeclare tum illi homines florem populi esse dixerunt [...] huius hic medullam nostrum oratorem fuisse dixerit*. Sul punto, si veda ancora E. NARDUCCI, *La storia*, cit., pp. 56 ss.

<sup>7</sup> E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 367.

<sup>8</sup> A.M. GOWING, *Memory and silence in Cicero's «Brutus»*, in *Eranos*, 2000, 98.1-2, pp. 39 ss., esaminando i temi della memoria e del silenzio nel *Brutus*, nota come Cicerone avesse composto l'opera per esorcizzare il rischio della perdita della *memoria*, dovuta alla crisi politica tardo repubblicana che aveva così profondamente inciso nella storia dell'oratoria, ritenuta per l'appunto depositaria della *memoria* stessa

La dittatura è, dunque, in qualche modo la ragione della composizione dell'opera, determinata dall'esigenza di consegnare alla storia l'immagine di una serie di uomini che avevano praticato, anche se non tutti onorato, quell'*ars* che il potere autoritario non consente più di esercitare<sup>9</sup>. Lo sguardo storico sulla disciplina è, quindi, un'ammissione di impotenza, la dichiarazione che l'*ars dicendi* stesse vivendo il suo definitivo declino. Per descriverne la lunga (e in parte gloriosa) parabola all'interno della storia della cultura romana, Cicerone stesso afferma di non voler parlare solo delle personalità che l'avevano fatta grande, ma di tutti coloro che, per il ruolo che avevano rivestito, avevano dovuto farsi valere come oratori: *intellego me non ita disertos homines et rettulisse in oratorum numerum et relaturum. Est enim propositum conligere eos qui munere in civitate functi sint, ut tenerentoratorum locum*<sup>10</sup>. Siamo indubbiamente di fronte alla rivendicazione della preminenza sociale e politica dei *rethores* e della loro disciplina<sup>11</sup>, ma è inevitabile associare a quest'immagine un retropensiero, neppure troppo nascosto: la constatazione per cui, a differenza di quello che accadeva in quell'esemplare passato, nel presente in cui l'Arpinate scrive, non ha alcuna importanza dimostrare cultura e abilità per raggiungere il potere, dal momento che la *res publica* è stabilmente in mano a uno solo, e limitato è lo spazio di ulteriore intervento.

La volontà di elencare e ricordare i meriti, o comunque il ruolo,

e del meccanismo in base al quale il passato non veniva dimenticato. Sulla *memoria*, si veda *supra* p. 101 nt. 7.

<sup>9</sup> Sulle ragioni della composizione dell'opera, interessanti riflessioni in C.E.W. STEEL, *Cicero's Brutus: the end of oratory and the beginning of history?*, in *BICS*, 2002-03, 46, pp. 197 ss., il quale ricorda come il *Brutus* presenti i caratteri del lavoro antiquario e costituisca l'approdo di Cicerone alla realizzazione di un'opera storica. Che con il *Brutus* l'Arpinate conferisca all'indagine antiquaria «la dignità di una sintesi storico-letteraria di vasto respiro» lo osserva E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 369. Il dialogo è, secondo una ormai risalente definizione di M. Gelzer, un «politische Kundgebung» – M. GELZER, *Ciceros Brutus als politische Kundgebung*, in *Philologus*, 1938, 93, pp. 128 ss. – sul punto anche A. GRILLI, *Cicerone tra retorica e filosofia*, in E. NARDUCCI (a cura di), *Interpretare Cicerone. Percorsi della critica contemporanea, Atti del II Symposium Ciceronianum Arpinas, Arpino 18 maggio 2001*, Firenze 2002, p. 61. Secondo A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., p. 3, Cicerone da qui dimostrazione della sua «capacità di calare la storia dell'oratoria romana nella storia politica e culturale di Roma».

<sup>10</sup> *Brut.* 36.137. Il risultato è una carrellata di ritratti che A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., p. 3 definisce «limpidi e felicissimi».

<sup>11</sup> C.E.W. STEEL, *op. ult. cit.*, pp. 199 ss. Sull'eloquenza come forza civilizzatrice che sta alle origini della convivenza civile, nella prospettiva di Cicerone, D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., pp. 309 s.

di tutti coloro i quali hanno esercitato l'*ars dicendi* ci permette di comprendere anche la ragione per la quale nel *Brutus* siano richiamati molti intellettuali conosciuti prevalentemente come giuristi, talvolta anche scarsamente versati nell'*ars dicendi*: l'oratoria, raffigurata come un sapere tradizionalmente diffuso tra gli esponenti di spicco della cultura romana, è al centro dell'attenzione dell'Arpinate, e l'ampiezza del numero di quanti l'hanno praticata è una dimostrazione della sua gloriosa storia. In questo senso, l'opera mette in scena, nel concreto di molti ritratti, la cultura che l'Arpinate avrebbe auspicato sopravvivesse alla crisi di Roma: quella cultura che affondava le proprie radici nel modello di educazione tradizionale e che aveva formato per secoli gli uomini che avevano guidato la *res publica* e calcato i tribunali. Ciascuno dei personaggi esemplari presentati nel *Brutus* incarna il modello dell'intellettuale, oratore e giurista, conoscitore della filosofia e della storia, proposto ai giovani aspiranti *rhetores* nel *de oratore*. Di fronte alla consapevolezza che tale progetto sia divenuto irrealizzabile, l'autore, fuggendo dalla realtà presente, si rifugia – come detto – nella memoria.

Lo stesso ruolo di Cicerone come protagonista della storia dell'oratoria romana risulta ambiguo. «The *Brutus* makes Cicero's own position at an orator difficult» scrive Chaterine Steel, osservando, a mio avviso molto opportunamente, come l'Arpinate riconosca in se stesso la massima realizzazione dell'ideale del *perfectus orator*, ma si astenga dal porsi all'interno della carrellata dei protagonisti della *historia oratorum* per non consegnarsi alla storia, volendo cioè affermare, in un'estrema dimostrazione di orgoglio, di non sentirsi ancora del tutto perduto, e presentandosi come un politico e un oratore attivo<sup>12</sup>. Nel quadro desolante della politica e della cultura romana di quegli anni egli tenta, ostinatamente, di riaffermare che il proprio compito non è terminato.

Sui giuristi (e sul diritto), pur muovendo dalla loro attività oratoria, Cicerone prende posizione anche nel *Brutus*. E le descrizioni di alcuni di loro, talvolta notissime agli storici dell'antichità, riservano riflessioni interessanti. Tutte le immagini risultano significative dal punto di vista stilistico poiché in tutte o nella maggior parte di esse – tutte quelle cioè in cui l'Arpinate non si limita a un semplice ri-

<sup>12</sup> C.E.W. STEEL, *Cicero's Brutus*, cit., pp. 207 ss., part. pp. 207 e 211. E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 371, ritiene che senza dubbio l'Arpinate considerasse se stesso come la più alta espressione dell'oratoria romana: in quella «storia 'teleologica'» che è il *Brutus*, egli si considera, osserva l'Autore, «almeno momentaneamente, il punto culminante».

chiamo – si realizza a pieno la dimensione del ‘ritratto’ e della breve biografia intellettuale, in cui Cicerone eccelle. Vedremo seguendo quali canoni, mettendo in evidenza quali caratteri.

Merita tornare un ultimo momento sulla dimensione ideale che le più significative tra le personalità descritte incarnano. Abbiamo parlato della proposta teorica che era stata del *de oratore*, taciuta nella sua dimensione progettuale ma latente nella carrellata di personalità che rimandano a un modello educativo nel quale molte conoscenze si compenetrano come nell’oratore ideale. Ebbene, quello che resta di quella prospettiva teorica risente, ovviamente, molto del nuovo contesto, finendo per risultare, nel momento in cui si incarna in tanti *exempla*, molto diversa rispetto alla sua originaria presentazione: se non c’è più la proiezione ideale che era stata di Crasso (e che i tempi ormai non consentono), siamo anche lontani dalla lettura di Antonio, di una realtà comunque in movimento, seppure verso un non condiviso specialismo. L’orizzonte sembra essere adesso immobile, lo sguardo verso le eccellenze intellettuali è privo della speranza di una loro emulazione: Cicerone si rammarica per lo stesso Bruto, il quale, nonostante gli studi e la predisposizione all’oratoria, non avrà modo di esercitare e mettere alla prova la propria abilità<sup>13</sup>. Anche gli ‘oratori-esperti di diritto’ e i ‘giuristi capaci di *bene dicere*’ sono modelli senza futuro: la loro proposta non nasconde più la convinzione dell’autore di poter incidere nello statuto delle *artes*. Se la cifra del *de oratore* è il progetto culturale, quella del *Brutus* è ormai soltanto la presa di coscienza della crisi.

Il primo giurista a comparire nella narrazione è Appio Claudio Cieco. L’Arpinate sta ricostruendo le origini e ripercorrendo i nomi dei primi esponenti dell’oratoria (personalità delle quali, per sua stessa ammissione, *difficile est plus intellegere quam quantum et monumentis suspicari licet*<sup>14</sup>), e dopo i richiami al ‘mitico’ fondatore Lucio Bruto, a Marco (o Manio) Valerio e Lucio Valerio Potito, l’Arpinate osserva: *possumus Appium Claudium suspicari disertum, quia senatum iamiam inclinatum a Pyrrhi pace revocaverit* (*Brut.* 14.55\*), e, poco oltre, *Ti. Coruncanium, quod ex pontificum commentariis longe plurimum ingenio valuisse videatur* (*Brut.* 14.55\*).

Si tratta solo di due brevi accenni, in cui non si fa menzione della *scientia iuris* di nessuno dei due autori: entrambi sono ricordati – con riferimento peraltro incerto – come esperti nell’*ars dicendi*, e per entrambi si tratta solo di una congettura. Nel caso di Appio Claudio dovuta al fatto che, dopo lo scontro con Pirro, egli sarebbe riuscito

<sup>13</sup> *Brut.* 97.332 s.

<sup>14</sup> *Brut.* 13.52.

a indurre il Senato a non accettare le condizioni di pace proposte dal re; nella menzione di Tiberio Coruncanio, invece, trova conferma il criterio fondamentale di selezione degli oratori tra coloro i quali, per il proprio ruolo, inevitabilmente avevano dovuto esercitare l'*ars dicendi*. Osserva, infatti, Cicerone che il grande *ingenium* riconosciutogli nei commentari pontificali fa presumere una competenza anche in campo oratorio. Con Tiberio siamo, cioè, ancora all'interno del meccanismo di legittimazione tipico del modello culturale tradizionale, secondo il quale chi occupava posti di rilievo nella società e accedeva alle più alte cariche politiche doveva il proprio *honor* alla discendenza familiare e a una vasta cultura di cui facevano parte certamente l'abilità oratoria e la competenza giuridica.

A Sesto Elio – che, come abbiamo visto più volte, è richiamato da Cicerone come paradigma di *peritia* (giuridica) e saggezza – è dedicata qui solo una breve menzione. Egli era stato il più esperto di tutti in diritto civile, ma era *paratus* anche nell'*ars dicendi*, si osserva (*Brut.* 20.78\*). Poco più che nomi di un elenco sono, invece, Publio Mucio e Manio Manilio: l'uno definito esperto e acuto – e il riferimento sembra generico alla sua intelligenza e preparazione culturale –, l'altro un po' *copiosus*, sovrabbondante, evidentemente nello stile oratorio, e non molto meno *prudens* (*Brut.* 28.108\*): una locuzione che, costruita attraverso una negazione e perciò estremamente prudente, appare interessante anche perché mette Manilio in relazione con l'altro 'fondatore del *ius civile*'. Solo un riferimento indiretto, in quanto padre di un immeritevole Marco Giunio Bruto, merita l'omonimo giurista<sup>15</sup>, ricordato solo perché *iuris peritissimus* (*Brut.* 34.130\*).

Lasciando da parte i riferimenti a Publio Crasso, Lucio Celio Antipatro, Rutilio Rufo e Gaio Sulpicio Galba, oratori che l'Arpinate segnala anche per le conoscenze giuridiche<sup>16</sup>, i ritratti più interessanti,

<sup>15</sup> Forse citato ancora dall'autore in un passaggio travagliato della medesima opera (*Brut.* 47.175 ... *in iure et ante hos M. Brutus*), in cui è richiamato assieme a un certo Gaio Billieno, al quale è anche riferita, probabilmente, una certa *peritia iuris*. L'identificazione di questo Bruto con il giurista non è, tuttavia, certa, e il testo, corrotto proprio in prossimità del riferimento, non permette una risposta definitiva.

<sup>16</sup> *Brut.* 26.98 *P. Crassum valde probatum oratorem isdem fere temporibus accepimus, qui et ingenio valuit et studio et habuit quasdam etiam domesticas disciplinas [...] et cum esset P. Muci filius fratremque haberet P. Scaevolam, domi ius civile cognoverat; Brut.* 26.102 *L. Coelius Antipater scriptor, quemadmodum videtis, fuit ut temporibus illis luculentus, iuris valde peritus, multorum etiam, ut L. Crassi, magister; Brut.* 30.113-114 ... *multaque opera multaque industria Rutilius fuit, quae erat propterea gravior, quod idem magnum munus de iure respondendi sustinebat. Sunt eius orationes ieiunae; multa praeclara de iure; Brut.* 33.127 *Huic successit ae-*

dal nostro punto di vista sono il breve bozzetto su Quinto Mucio Scevola l'Augure, e i più celebri confronti tra Quinto Mucio Scevola il Pontefice e Lucio Licinio Crasso da un lato, e Servio Sulpicio Rufo e Cicerone stesso dall'altro.

Il riferimento all'augure è tra quelli che, come abbiamo detto, sono giustificati dalla volontà di proporre a Bruto tutte le personalità esemplari che Roma ha prodotto nella sua storia, indipendentemente dal loro reale peso nella storia dell'oratoria. Cicerone, in effetti, ne ricorda la competenza giuridica e la grande cultura, più che l'abilità retorica, nella quale, come deve ammettere, non eccelse (*Brut.* 26.102\*). Le sue uniche prove oratorie erano state quelle in difesa di se stesso, tanto che, osserva ancora, egli non poteva essere posto nel novero degli oratori: è la sua sola, mediocre, autodifesa a giustificare, almeno in apparenza la menzione ciceroniana<sup>17</sup>. Tuttavia, la sua *scientia iuris* – e solo quella – viene elogiata anche più avanti: ... *Q. Scaevola augure, qui peritissimus iuris idemque percomis est habitu* (*Brut.* 58.212\*). L'impressione è che Cicerone intendesse, ancora una volta, riservare comunque un tributo all'uomo che gli era stato maestro in gioventù<sup>18</sup> e che, pur senza particolari meriti retorici, aveva avuto un ruolo importante nella storia della cultura dei suoi anni.

Ben altrimenti articolati sono i riferimenti ai giuristi più vicini a Cicerone, la cui vivacità deriva anche dall'impostazione in contrappunto ai ritratti di due oratori (rispettivamente di Crasso, citato esplicitamente, e Cicerone, mai nominato ma silenziosamente presente): due coppie, peraltro, che, lo vedremo, si richiamano l'una l'altra<sup>19</sup>. Il

*tati C. Galba, Servi illius eloquentissimi viri filius, P. Crassi eloquentis et iuris periti gener.* Insieme a questi, richiamiamo il passaggio in cui l'Arpinate si riferisce a Appio Claudio (suocero di Bruto – in quanto padre della prima moglie, Claudia – e fratello maggiore di Publio Clodio) ricordandone, oltre all'abilità oratoria, alla grande cultura e esperienza pratica, anche la competenza nel diritto augurale, nel diritto pubblico e nelle *antiquitates*: *Brut.* 77.267 *Appius Claudius socer tuus, conlega et familiaris meus: hic iam et satis studiosus et valde cum doctus tum etiam exercitatus orator et cum auguralis tum omnis publici iuris antiquitatisque nostrae bene peritus fuit.*

<sup>17</sup> Un altro richiamo (*Brut.* 26.101), del tutto indifferente nella nostra prospettiva, ricorda l'augure come cognato di Gaio Fannio.

<sup>18</sup> Per questo ricordato più avanti (*Brut.* 89.306) anche se l'identificazione del *Mucius Pf.* è dubbia – sul punto, M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 67 e 338; F. BONA, *Il 'docere respondendo'* cit., p. 1145; E. STOLFI, *Die Juristenausbildung*, cit., pp. 15 s. e nt. 23, ove ult. bibl., che ritengono si tratti dell'augure; A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 250 s., che lo identifica con il pontefice.

<sup>19</sup> Sull'importanza della competizione e dell'emulazione, che si realizza nelle 'copie' che Cicerone propone con una frequenza che non può essere imputata al caso, C.E.W. STEEL, *Cicero's Brutus*, cit., p. 210.



confronto tra i due giureconsulti è la cifra della loro caratterizzazione. Ciò è immediatamente evidente dal modo in cui l'autore inizia a delineare il ritratto di Servio, introducendo la descrizione della sua esperienza intellettuale in contrappunto con quella di Quinto Mucio. Si tratta di un approccio coerente con l'impostazione «marcatamente teleologica»<sup>20</sup> impressa alla successione dei ritratti nel *Brutus*, e Servio, nella storia della giurisprudenza romana vista dalla peculiare prospettiva di Cicerone, incarnava un punto più avanzato rispetto al pontefice. Tuttavia anche la rappresentazione di quest'ultimo permette di isolare delle peculiarità significative della sua personalità intellettuale che ci impongono di analizzarla svincolandola dal pur necessario confronto con Servio.

L'Arpinate aveva già una prima volta menzionato Quinto Mucio, quando, parlando di Rutilio Rufo e della sua autodifesa nel processo per corruzione intentatogli nel 92, aveva ricordato come lo stesso pontefice si fosse espresso in difesa dell'amico, *enucleate [...] et polite ut solebat*, ma senza quell'energia che il contesto avrebbe richiesto<sup>21</sup>. Giunto poi a parlare di Antonio e Crasso, e confessata la propria preferenza per il secondo – per il suo stile e perché *in interpretando in definiendo in explicanda aequitate nihil erat Crasso copiosus* (*Brut.* 39.144) –, Cicerone si trovava, inevitabilmente, a parlare della *causa Curiana*, che, come abbiamo già avuto modo di notare, tanta importanza aveva riverstito ai suoi occhi, ma anche agli occhi dei suoi contemporanei. Alla strategia scelta da Crasso in quell'occasione, si riferiscono le parole con le quali l'Arpinate introduce il ritratto. Viene richiamato il gran numero di argomenti ed esempi che l'oratore aveva addotto a sostegno di un'interpretazione del caso secondo l'equità, opponendosi alla tesi dell'avversario giureconsulto, immediatamente elogiato per l'estremo acume e la grande preparazione in ambito giuridico<sup>22</sup>.

Dopo il riconoscimento della competenza specialistica di Quinto Mucio, dunque, e chiarito che entrambi i contendenti sapevano esprimersi con facondia e muoversi nel campo dell'*interpretatio iuris civilis* – essendo esperti quindi anche l'uno nel campo dell'altro –, l'Arpinate definisce le due personalità in modo speculare<sup>23</sup>. Se Crasso, proprio grazie alla *causa Curiana*, aveva conquistato la

<sup>20</sup> La notazione e le parole sono di D. MANTOVANI, *Cicerone storico* cit. 364 s.

<sup>21</sup> *Brut.* 30.115\*. Sull'eloquenza di Mucio, Cicerone tornerà anche più avanti: *Brut.* 44.163\*.

<sup>22</sup> *Brut.* 39.145\* *Ita enim multa tum contra scriptum ... exemplorumque copia...*

<sup>23</sup> *...atque ita tum ab his patronis aequalibus ... Scaevola putaretur* (*Brut.* 39.145\*)

fama del 'più esperto di diritto tra gli uomini eloquenti', Scevola rispondeva vantando la reputazione del più eloquente tra gli *iuris prudentes*<sup>24</sup>. Finora il bozzetto non si distacca dalla topica dell'*e-logium* e non permette di isolare alcuna peculiarità del nostro personaggio, come accade, invece, nei passaggi immediatamente successivi.

Il contrappunto tra *peritia iuris* e abilità oratoria viene innanzitutto valutato nell'ambito della specifica esperienza intellettuale di Scevola<sup>25</sup>. Cicerone ne constata un'eccezionale acutezza nel discernere il vero dal falso nel diritto e nell'equità, per poi notare quanto egli riuscisse a individuare, *mirabiliter*, le giuste parole per esprimere, in modo conciso, il proprio pensiero.

Il giudizio su Mucio, come suggerisce la riproposizione della polarità *ius/aequitas*, si fonda ancora sul suo comportamento nella *causa Curiana*. Viene, in effetti, riconosciuta al giurista la capacità di penetrare, indifferentemente, nelle ragioni secondo diritto e in quelle secondo equità, discernendo, all'interno di entrambe, il vero dal falso. La considerazione sembra voler sottrarre il giurista alla valutazione ingessata di colui che, nella questione relativa al testamento di Marco Curio, aveva difeso la lettera del testamento: l'opzione di propendere, non per l'*aequitas*, ma per il *ius*, intende dire, cioè, l'Arpinate, non era conseguenza della limitatezza della sua prospettiva di indagine<sup>26</sup>, ma di una ponderazione sul *verum* in tutte le direzioni possibili. Poi, una volta deciso quale posizione fosse preferibile, era l'abilità retorica che gli permetteva di difenderla, scegliendo le parole più opportune.

Siamo di fronte a una generica descrizione del 'metodo di indagine' del giurista, nella quale emerge l'impiego dei concetti di *ius*, *aequitas* e *verum*. Ad essi, con qualche necessaria precisazione, possiamo avvicinare l'idea, già discussa da Cicerone, dell'«adattare i verba» al responso – *verbis ... aptus*. Si tratta, cioè, delle medesime categorie che, in opposte polarità, si erano presentate nell'episodio, descritto nel *de oratore* (*de or.* 1.56.239-240\*), della consulenza fornita da Servio Sulpicio Galba e Publio Licinio Crasso Divite Muciano: *ius-veritas; aequitas-responso ad suam rem accommodatum*<sup>27</sup>. Il contesto è,

<sup>24</sup> Si tratta di una *antimetabolè*, o *commutatio* (cfr. A.E. DOUGLAS, *M. Tulli Ciceronis Brutus*, Oxford 1966, p. 117).

<sup>25</sup> *Brut.* 39.145\* *Qui quidem cum peracutus esset ... mirabiliter aptus*.

<sup>26</sup> Sul punto si veda anche quanto abbiamo già affermato circa la posizione assunta da Quinto Mucio in quella occasione – *supra* pp. 17 s.

<sup>27</sup> Per il quale si veda *supra* p. 139.

ovviamente, diverso e i termini si presentano differentemente articolati: Quinto Mucio è in grado di discernere (e impiego non casualmente tale termine rinviando a una fonte più tarda, il nostro esempio di Aristone in Plinio, su cui ci soffermeremo più avanti<sup>28</sup>) sia sul *ius* che sull'*aequum*, e, tenendo conto di entrambi, giunge a stabilire ciò che (a suo avviso) era *verum* o *non verum*: la scelta di campo che ne deriva viene sostenuta dalla selezione (nel caso di Scevola mirabile) dei *verba*. Rispetto all'aneddoto del *de oratore* l'equiparazione del parere che si fonda sul *ius* e di quello basato sull'*aequitas* – e che dunque deve essere adattato alle esigenze concrete –, è avvenuta, e l'opzione tra l'uno e l'altro è diventata una valutazione interna all'*interpretatio iuris*: in entrambi può esserci il *verum*, e ognuno dei due necessiterà di un'esposizione convincente per essere sostenuto e condiviso. Quest'ultimo elemento subisce, quindi, come avevamo anticipato, un lieve slittamento concettuale: da adattamento del responso all'esigenza che la situazione concreta impone, in senso sostanziale, ad adattamento in ambito formale e retorico. Un procedimento, quest'ultimo, altrettanto necessario, se consideriamo che, proprio nella prospettiva ciceroniana, in modo più o meno marcato a seconda dei contesti in cui l'autore esprime il proprio pensiero, le tecniche di esposizione sono strumenti indispensabili per una resa efficace della riflessione tecnica: ad essa danno, in ultima istanza, vita (cfr. *de or.* 1.12.51; ma anche 1.15.64 ss.).

Raffigurato nell'atto di svolgere il *munus respondendi*, erede del modello di sapiente esperto di diritto e capace di padroneggiare anche l'*ars dicendi* (il *totus Romanus*, proiettato sullo sfondo del modello arcaico di sapiente), Quinto Mucio sembra incarnare un momento rilevante della storia della giurisprudenza romana, quello dell'acquisita confluenza del criterio dell'*aequitas* accanto al *ius strictum* come criterio idoneo a dare forma alla decisione giurisprudenziale e come fonte del *responsum*, e dunque del *ius*. Servio, dal canto suo, continuatore di quella stessa tradizione giurisprudenziale e altrettanto onorevole, avrebbe apportato alla *scientia iuris* un ulteriore elemento, l'uso della *dialectica*, che lo avrebbe reso, agli occhi di Cicerone, un modello ancora più avanzato<sup>29</sup>. Ma vi torneremo.

Dopo l'incursione nell'attività giurisprudenziale di Quinto Mucio, la riflessione torna su motivi più generali (*Brut.* 39.146\*). Il concetto

<sup>28</sup> Nel volume II del presente lavoro.

<sup>29</sup> E in effetti è come erede dell'*honoris* proprio di tutti gli *interpretes iuris* e contemporaneamente come depositario di una maggiore *scientia* rispetto ai suoi predecessori che Servio verrà ricordato, con un richiamo anonimo, nel *de officiis*, solo pochi anni dopo (*infra* pp. 266 ss.).

precedente viene riproposto nel richiamo a una ‘mirabile’ capacità di interpretare, spiegare e discutere: un’immagine che, di nuovo, riassume il lavoro del giureconsulto dalla fase di indagine e *interpretatio*, fino a quella, strumentale (non dal punto di vista di Cicerone, ovviamente), di esposizione dell’argomentazione. Il riconoscimento rivolto al giurista, in ottemperanza al confronto con il grande oratore Crasso, viene poi ridimensionato, e l’Arpinate nota come, nella ‘amplificazione dei concetti’, nell’abbellimento stilistico<sup>30</sup>, nella confutazione, e cioè in competenze che sono tipiche dell’*ars bene dicendi*, fosse il protagonista del *de oratore* a prevalere su Quinto Mucio.

Un intervento di Bruto, che si unisce all’elogio del giureconsulto riferendosi alle sue grandi qualità e all’eccelso ingegno (definendolo *vir ornatus* e *excellens ingenus*), serve probabilmente ad alleggerire l’esposizione<sup>31</sup>. E quando l’autore riprende la parola, lo fa avviando alla conclusione il confronto tra Crasso e Quinto Mucio e esaltando di nuovo la loro eccellenza attraverso la giustapposizione speculare delle loro attitudini.

Viene, dunque, riproposta la definizione di Mucio come il più fando tra i giureconsulti e di Crasso come il più esperto di diritto tra gli oratori<sup>32</sup>, per poi passare in rassegna alcune peculiarità che li rendevano *dissimiles*: facendo perno sugli stessi concetti e procedendo in un ideale confronto, l’oratore viene descritto come il più sobrio tra i *rettores* eleganti, e il giurista il più elegante tra quelli sobri; Crasso risultava amabile nonostante l’austerità, Scevola similmente austero e piacevole.

Alle qualità di uno, l’altro rispondeva mostrando altrettanti pregi. Entrambi erano volti a trovare (in ottemperanza ai dettami dell’Accademia)<sup>33</sup> il giusto mezzo nell’espressione delle loro virtù, e, così fa-

<sup>30</sup> *L’augere* e *l’ornare* fanno riferimento, rispettivamente, all’elaborazione del pensiero (*amplificatio*) e dello stile (*ornatus*), come osserva A.E. DOUGLAS, *M. Tulli Ciceronis Brutus*, cit., p. 118.

<sup>31</sup> *Brut.* 40.147\* *Tum Brutus: etsi satis, inquit ... in nostra re publica.*

<sup>32</sup> *Brut.* 40.148\* *Hic ego: noli, inquam, Brute, ... non deerat tamen comitas.* Crasso è apostrofato come *consultissimus*: l’uso di *consultus* senza il genitivo *iuris* è molto raro, mentre solo qui il sostantivo è usato al superlativo – A.E. DOUGLAS, *M. Tulli Ciceronis Brutus*, cit., p. 118.

<sup>33</sup> ... *cum omnis virtus sit, ut vestra, Brute, vetus Academia dixit, mediocritas, uterque horum medium quiddam volebat sequi*, afferma Cicerone (*Brut.* 40.149\*), ma in realtà si tratta di una teoria peripatetica, ripresa poi da Antioco di Ascalona e fatta propria dall’Accademia. Così E. NARDUCCI, *Cicerone, Brutus*, cit., p. 226 nt. 469. In molti passaggi in cui si rinvia a una identità virtuale tra il Peripato e l’Accademia, nota A.E. DOUGLAS, *M. Tulli Ciceronis Brutus*, cit., pp. 97 s., Cicerone ri-

cendo, finivano per acquisire sempre i meriti l'uno dell'altro, senza sminuire i propri. Dunque, Cicerone si preoccupa di rassicurare gli interlocutori (e indirettamente il lettore) sulla veridicità del quadro da lui tracciato, prevenendo l'obiezione di chi, inevitabilmente, avrebbe colto nella costruzione simmetrica dei due personaggi un tratto troppo artificioso<sup>34</sup>: Crasso e Mucio gareggiavano in *peritia* e *scientia*, aumentando ognuno i propri pregi, anche beneficiando del confronto reciproco.

È a questo punto che Bruto, intervenendo di nuovo, sposta l'attenzione da Quinto Mucio e Crasso a Servio e Cicerone. Bruto afferma di aver notato, ascoltando i ritratti dei primi due, molte affinità con quanto si sarebbe potuto sostenere riguardo a Cicerone stesso e all'amico giurista Servio. Sollecitato a un chiarimento da parte dello stesso autore, Bruto prende di nuovo le mosse dall'ormai consueto parallelo tra *peritia iuris* e *peritia dicendi* e osserva che, come era accaduto per la prima coppia, anche l'Arpinate e Servio hanno, l'uno conosciuto di diritto quanto serviva per essere un valente oratore, e l'altro quel tanto di eloquenza per divenire un esperto giurista; anche i due, inoltre, proprio come Mucio e Crasso, sono quasi coetanei (*Brut.* 40.150<sup>\*</sup>).

Con la prima osservazione, dunque, Cicerone fa indicare a Bruto gli elementi di continuità tra le due coppie di personaggi; con la seconda lo fa entrare nel merito di valutazioni più specifiche. La prima notazione verrà man mano smentita, fino a dimostrare come Servio si fosse rivelato più colto e più incisivo di Mucio nel quadro della storia del pensiero giuridico, mentre l'eccellenza di Cicerone rispetto a Crasso verrà solo lasciata intendere, mai esplicitata<sup>35</sup>.

sente dell'influenza di Antioco di Ascalona, le cui teorie univano posizioni stoiche sulla conoscenza e peripatetiche sull'etica e che postulava esplicitamente, per ragioni propagandistiche unite a motivazioni etiche, l'identità di Accademia e Peripato.

<sup>34</sup> *Brut.* 40.149<sup>\*</sup> *Licet omnia hoc modo ... uterque autem suam totam haberat.*

<sup>35</sup> Più avanti (§ 161), all'osservazione di Cicerone: *quod idcirco posui, ut dicendi Latine prima maturitas in qua aetate exstitisset posset notari et intellexeretur iam ad summum paene esse perductam, ut eo nihil ferme quisquam addere posset, nisi qui a philosophia a iure civili ab historia fuisset et instructor*, Bruto risponde chiedendo se questo oratore che egli aspetta esiste già o deve ancora venire. La risposta dell'Arpinate: *Nescio* (*Brut.* 44.162), dissimula, evidentemente, l'impossibilità dell'autore di indicare in se stesso l'oratore che, ampliate le conoscenze filosofiche, storiche e giuridiche, ha potuto raggiungere livelli più elevati di Crasso. Più di un indizio, peraltro, come nota C.E.W. STEEL, *Cicero's Brutus*, cit., pp. 208 s., lascia intendere che Cicerone, per ritrosia e per motivi più profondi su cui ci siamo precedentemente soffermati (*supra* p. 232), si astenesse dal palesarlo ma riconoscesse in se stesso il

L'Arpinate si ricollega, poi, alla riflessione del suo interlocutore e, sorvolando su se stesso, inizia a tracciare un profilo di Servio<sup>36</sup>. Quello che segue è un vero e proprio ritratto<sup>37</sup>, che concede poco alle forme tipiche del genere e si sofferma molto su aspetti peculiari del lavoro del giureconsulto, indicando le ragioni per le quali l'*interpretatio iuris* di Servio risultasse peculiare rispetto all'esperienza scientifica dei suoi predecessori.

L'inizio vede, come d'uso, un elogio generico, e iperbolico, della cultura dell'onorato: l'autore avrebbe difficoltà a indicare qualcuno che abbia mostrato più impegno nello studio dell'*ars dicendi* e di tutte le buone arti – *non enim facile quem dixerim plus studi quam illum et ad dicendum et ad omnes bonarum rerum disciplinas adhibuisse* (*Brut.* 41.151\*). L'indicazione dell'assoluta eccellenza del personaggio descritto è un canone ricorrente in molti ritratti di questo tipo, e avremo modo di segnalarne diversi, ma Cicerone abbandona immediatamente, con insolita celerità, tale registro e passa subito a parlare dell'educazione di Servio, che, come egli stesso dice, si intreccia con la propria<sup>38</sup>. Ricorda le *exercitationes* a cui, ancora giovani, si erano sottoposti insieme<sup>39</sup>, il viaggio che anche il futuro giurista aveva fatto

modello realizzato di quell'ideale di oratoria che la dittatura di Cesare impediva di vedere ancora come un esempio per i giovani. Che Cicerone ritenesse di incarnare il *perfectus orator*, lo abbiamo visto, lo osserva, con interessanti riflessioni, anche D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 301.

<sup>36</sup> *Brut.* 41.151\* *Et ego: de me ... quod sentio.*

<sup>37</sup> Tra le molte riflessioni che esso ha suscitato, ricordiamo quelle di M. BRE-TONE, *Tecniche*, pp. 80 s., C. MOATTI, *Tradition*, cit., pp. 416 ss.; V. SCARANO US-SANI, *L'ars dei giuristi*, cit., pp. 28 (e nt. 37 per la bibliografia precedente), 35 ss.; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 266 ss.; B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., pp. 905 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 167 ss.; M. MIGLIETTA, *Intorno al metodo dialettico della scuola serviana. Cenni in materia di conflitto logico tra 'questio' e 'responsum' nei 'digesta' di Alfeno Varo*, in *Diritto@Storia*, 2004, v. 3 nt. 3; ID., «*Servius respondit*», cit., pp. 38 ss., ove ult. bibl.; ID., *Casi emblematici di 'conflitto logico' tra 'quaestio' e 'responsum' nei 'Digesta' di Publio Alfeno Varo*, in C. RUSSO RUGGERI (a cura di), *Studi in onore di Antonino Metro*, IV, Milano 2010, pp. 275 ss.; ID., *Giurisprudenza romana*, cit., pp. 223 ss.; A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 303 s., 321 ss.

<sup>38</sup> C.A. CANNATA, *Per la storia*, cit., p. 270, parla, a proposito di questa rievocazione, di un «passaggio certo veridico, anche se pervaso da un commovente senso d'affetto insieme a quell'autobiografismo eroico, onnipresente negli scritti dell'Arpinate, qui forse meno fastidioso perché, dati i temi che tocca, più giustificato che altrove».

<sup>39</sup> *Brut.* 41.151\* *nam et in isdem exercitationibus ... in prima secundus.* Sui maestri di Servio, che coincisero in gran parte con quelli di Cicerone – Quinto Mucio Scevola l'Augure, Publio Mucio, Rutilio Rufo in oriente, oltre a Lucio Lucilio Balbo e Aquilio Gallo, F. D'IPPOLITO, *Questioni*, cit., pp. 169 ss., e da ultimo, per tutti,

a Rodi per diventare *melior e doctior* nell'*ars rethorica*<sup>40</sup>; infine il ritorno e la 'scelta' di Servio<sup>41</sup>: invece che essere il secondo nella prima delle *artes* (il secondo, dunque, nell'oratoria), egli aveva preferito diventare il primo nella seconda, dunque il più esperto nel *ius*<sup>42</sup>. Eloquio del giurista e affermazione della superiorità dell'*ars dicendi* rispetto al diritto si fondono in una valutazione che, sfruttando un artificio retorico, segnala, in modo discreto, un ordine di grandezza tra i protagonisti: se scopertamente Servio è il primo tra i giuristi e il secondo tra gli oratori, Cicerone doveva ritenere se stesso il primo tra gli oratori e, non stupisce, il secondo tra i giuristi.

L'autore, abbandonata ogni lode di maniera, indica la peculiarità dell'esperienza di Servio nell'ambito della storia della giurisprudenza: non so, dice introduttivamente, se avrebbe potuto essere grande al pari dei grandi oratori, ma ha preferito essere *princeps iuris civilis*, non solo del suo tempo, ma di tutti i tempi (*Brut.* 41.151\*)<sup>43</sup>. La superiorità di Servio rispetto ai colleghi viene poi misurata nel confronto diretto con Mucio. Il discorso è introdotto da Bruto, il quale, intervenendo quasi bruscamente (*ain tu?*), con un misto di stupore e pacata indignazione, si fa espressione del sentimento di incredulità che l'Arpinate doveva immaginare avrebbe suscitato il paragone, irrituale nelle sue conclusioni, istaurato tra i due *prudentes*<sup>44</sup>: mentre

M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», cit., pp. 88 s. nt. 92, ove ult. bibl.; in particolare su Balbo, A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 273 ss. Nonostante il tono amichevole ed elogiativo, secondo F. BONA, *Cicerone*, cit., p. 277 (= in *Lectio sua*, II, cit., p. 907), in questo ritratto non è possibile riscontrare, come altrove (*de leg.* 1.5.17\*; *de off.* 2.19.65\*), una sincera amicizia. E non è possibile, a suo avviso, rinvenire neppure una valutazione spassionata del giureconsulto, circostanza che non consentirebbe, peraltro, di misurare il suo giudizio rispetto a quello su Quinto Mucio.

<sup>40</sup> Sulla scuola di Apollonio di Rodi, frequentata da illustri personalità romane, si rinvia a M. MIGLIETTA, *Casi emblematici*, cit., p. 275 nt. 2.

<sup>41</sup> Servio compì, in effetti, tardivamente l'opzione in favore del diritto, dopo aver esercitato a lungo l'attività di oratore (circostanza che rende tanto più legittimo il suo lungo ritratto nel *Brutus*, anche se non è sufficiente a spiegare la digressione sulla sua *scientia iuris*, ma su questo torneremo *infra* p. 250). Sull'educazione di Servio, R. BAUMAN, *Lawyer in Roman Transitional*, cit., p. 4; D. MANTOVANI, *Gli esordi*, cit., p. 79 (ove ult. bibl.). Alla *reprehensio* di Quinto Mucio nei confronti del Servio oratore, richiamata da Pomponio in D. 1.2.2.43, abbiamo fatto già riferimento *supra* p. 108 nt. 27.

<sup>42</sup> M. MIGLIETTA, *Casi emblematici*, cit., p. 284.

<sup>43</sup> *Atque haud scio ... in iure civili esse princeps*: un riconoscimento che, come sappiamo, l'Arpinate aveva tributato all'amico giureconsulto anche nel *de legibus* – *supra* pp. 206 s.

<sup>44</sup> *Brut.* 41.152\* *Hic Brutus: ain tu? ... in hoc uno...* A.E. DOUGLAS, *M. Tulli*

Mucio e gli altri avevano raggiunto solo un *magnum usus* del diritto civile, dice infatti Cicerone, Servio ne possiede l'*ars* grazie al fatto di aver introdotto nel *ius civile* – indicato tramite il binomio *respondere e agere* (aut *respondebantur aut agebantur*) – quell'*ars* che permette di dare ordine alle discipline: la *dialectica*. A questa, inoltre, ha unito una grande cultura letteraria e eleganza nell'esposizione.

*Usus*, dunque, e, di nuovo *ars*.

Il primo termine, come ha indicato Vincenzo Scarano Ussani, non rinvia a «una semplice capacità pratica» ma al «primo grado della conoscenza teorica in un ordine crescente di 'razionalità'»<sup>45</sup>, quell'ἐμπειρία, cioè, che Platone aveva indicato nel *Gorgia* come una fonte, una condizione per l'esistenza della τέχνη, e i cui caratteri essenziali sono così riassunti da Giuseppe Cambiano: «si limita a conservare il ricordo di ciò che avviene solitamente [...] non ha *logos*, cioè non sa dare ragione della natura dell'oggetto e delle proprie procedure, ossia indicarne la causa [...] utilizza il ricordo delle costanti per procurare il piacere, senza preoccuparsi del meglio»<sup>46</sup>. Conservazione mnemonica dei casi, percezione delle similitudini e assenza di un procedimento razionale, dunque. E proprio l'aspetto che attiene al riconoscimento dei nessi tra casi simili e alla comprensione delle regolarità, unita all'aspetto della conservazione di conoscenze originate dall'esperienza, è colto da due squarci ciceroniani in cui ricorre ancora il termine *usus*<sup>47</sup>.

Nella *pro Balbo*, pronunciata nel 56, Cicerone notava come, dovendo chiedere dei pareri legali, fosse opportuno consultare quanti

*Ciceronis Brutus*, cit., p. 119, sottolinea il tono colloquiale dell'interrogativa, che comunica, per l'appunto, stupore ma anche indignazione.

<sup>45</sup> Così V. SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., pp. 31 s. (cfr. C. MOATTI, *Tradition*, cit., p. 415, per la quale *usus* significa 'insieme di esperienze', contrapposto alla *ratio*, da intendersi come ordine logico e dunque oggettivo). F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 132, viceversa, definiva il *magnum usus* come «l'empirica conoscenza del diritto acquistata ... nel corso della mera prassi»; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 272 traduce l'espressione *magnum usus* con «una grande conoscenza pratica del diritto», B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., p. 907, con «grande padronanza pratica».

<sup>46</sup> G. CAMBIANO, *Platone*, cit., pp. 78 s.

<sup>47</sup> Nell'espressione *magnum usus*, *usus* ricorre invece sette volte nella letteratura romana. In tre casi è impiegata da Cesare: due in riferimento alla conoscenza di affari militari (*res militaris*) – *bell. civ.* 2.34.4; *bell. Gall.* 1.39.2 –, uno per descrivere l'esperienza *in castris* (*bell. Gall.* 1.39.5); in tre casi l'espressione è impiegata da Cicerone, nella *pro Balbo* (20.24) nell'espressione *magnum usus rei publicae*, in accezione generica nella *pro Cluentio* (49) e nella X *Philippica*, in riferimento all'esperienza politica (*Phil.* X 6); mentre un'ultima occorrenza è nelle declamazioni pseudoquintiliane, ancora riferito alla *militia* (*decl. min.* 3.52.1).



fossero maggiormente esperti in ogni campo, e non necessariamente gli *iuris consulti*<sup>48</sup>. Per questo motivo, ricordava che Quinto Mucio Scevola l'Augure, per quanto *homo iuris peritissimus*, inviava i propri clienti a tali Furio e Cascellio, probabilmente dei *praediatore*s, quando veniva consultato su questioni concernenti il *ius praediatricium*<sup>49</sup>, e che lui stesso, per un problema riguardante una condotta d'acqua nella sua villa di Tuscolo, si era rivolto, non a Gaio Aquilio, ma a un certo Marco Tugione. *Adsiduus usus uni rei deditus et ingenium et artem saepe vicit*, commentava. La conoscenza di Furio e Cascellio doveva derivare dalla loro assiduità nel trattare questioni di loro competenza e quindi dal poter fare riferimento a una vasta esperienza che consentiva loro di riconoscere e regolare in modo analogo casi analoghi, conservando la memoria delle costanti, in vista di altri, ulteriori, casi. *Usus* in questa circostanza è, peraltro, contrapposto ad *ars*: ancora l'*empeiria*, dunque, contrapposta alla *techne*, il primo al secondo grado di conoscenza teorica.

In un contesto del tutto diverso, nelle prime battute del *Laelius de amicitia* (2.6-7) ricorre un altro impiego significativo del termine. Fannio sta lodando la saggezza di Lelio (*unum te sapientem et appellat et existimant*), e si sofferma sulle possibili accezioni dell'appellativo *sapiens*, conferito per motivi diversi, ad Acilio e Catone da un lato e a Lelio dall'altro: ad Acilio perché *prudens esse in iure civili putabatur*, a Catone *quia multarum rerum usum habebat; multa eius in senatu et in foro vel provisa prudenter vel acta constanter vel responsa acute ferebantur*, Lelio, infine, era *sapiens, non solum natura et moribus, verum etiam studio et doctrina [...] nec sicut vulgus, sed ut eruditi solent appellare sapientem*. L'*usus* è dunque diverso dalla

<sup>48</sup> *pro Balb.* 20.45 *Etenim si Q. Scaevola ille augur cum de iure praediatrico consuleretur, homo iuris peritissimus, consultores suos non numquam ad Furium et Cascellium praediatore reiciebat, si nos de aqua nostra Tusculana M. Tugionem potius quam C. Aquilium consulebamus, quod adsiduus usus uni rei deditus et ingenium et artem saepe vincit ...*

<sup>49</sup> Lo stesso episodio era riportato da Valerio Massimo, che probabilmente lo riprendeva da Cicerone: *fact. et dict.* 8.12 *Q. Scaevola legum clarissimus et certissimus vates, quotienscumque de iure praediatrico consulebatur, ad Furium et Cascellium, quia huic scientiae dediti erant, consultores reiciebat. Quo quidem facto moderationem magis suam commendabat quam auctoritatem minuebat, ab iis id negotium aptius explicari posse confitendo, qui cotidiano usu eius callebant. Sapientissimi igitur artis suae professores sunt a quibus et propria studia verecunde et aliena callide aestimantur*. In questo caso, il racconto, come si legge, serviva a dimostrare la *moderatio* del giureconsulto e il *Cotidianum usus* vi si contrappone ad *ars*. Sull'assistenza prestata da esperti in alcuni specifici ambiti, come i *praediatore*s e gli esperti di acqua, A. WATSON, *Law Making*, cit., p. 109.

*prudencia*, da intendersi nel significato di padronanza di un sapere<sup>50</sup>, e anche diverso da quel particolare modello di *sapientia*, incarnato da Lelio, maturato nell'ambiente scipionico all'incontro tra i valori tradizionali (che la legittimavano *natura e moribus*) e l'apertura alla cultura greca (a cui fa riferimento la coppia *studium e doctrina*)<sup>51</sup>. Il riconoscimento di questo tipo di *sapientia*, aggiunge poi Cicerone, non deriva dal *vulgus*, come le precedenti, ma dagli *eruditi*<sup>52</sup>.

Non possiamo qui soffermarci sulle molteplici suggestioni che questa riflessione ci offre, ciò che interessa è il significato del termine *usus* che possiamo ricostruire *per differentiam*: esso è attribuito a Catone, che abbiamo già visto indicato come esempio di una cultura tipicamente romana, esternata attraverso l'esercizio della consulenza, nella pratica della politica e nel foro<sup>53</sup>. Anche nel suo caso la conoscenza, dunque, doveva identificarsi con la capacità di collegare le esperienze, riconoscerne identità e differenze, conservarle attraverso la memoria in vista del suo utilizzo in nuove circostanze: cioè nell'ἐμπειρία.

Resta fuori da questi esempi il riferimento all'«assenza di razionalità» dell'*usus* (e, come si è visto dell'ἐμπειρία), che invece appare elemento discriminante del confronto tra Mucio e Servio, nelle battute che immediatamente seguono. L'ἐμπειρία del *ius*, che Cicerone riconosce a Quinto Mucio definendola *magnum usus* è anche per questo tipica di molti (*apud multos*, dice Cicerone), laddove in quei *multi* dobbiamo riconoscere i giureconsulti e cioè gli altri specialisti, poiché comunque il loro *magnum usus* ci appare superiore rispetto al tipo di conoscenza del diritto sperimentata, sia da altri popoli, sia dai semplici *iuris periti*. E l'ἐμπειρία, peraltro, ben si presta a descrivere la figura di *iuris consultus* incarnata dall'aristocratico di rango senatorio, impegnato *in respondendo* e depositario di una forma di conoscenza che nello svolgimento di quel *munus* aveva il proprio presupposto: e proprio alle modalità di svolgimento della consulenza giuridica Cicerone si era rivolto quando aveva dovuto scegliere un aspetto peculiare dell'operare del pontefice come giurista.

<sup>50</sup> Così B. ALBANESE, *L'ars*, cit., p. 893.

<sup>51</sup> Così di recente A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., p. 167. Sulla distinzione tra vecchi e nuovi modelli di *sapientia*: E. NARDUCCI, *Le risonanze*, cit., pp. 539 s.

<sup>52</sup> Si tratta dell'esplicitazione, al di fuori del più specifico ambito della giurisprudenza, del susseguirsi dei differenti modelli di legittimazione del sapere a cui abbiamo già accennato (*supra* p. 31 nt. 74) con riferimento a Pomponio – cfr. F.M. D'IPPOLITO, *Le «forme» della maxima dignatio*, cit., *passim*.

<sup>53</sup> Ad un suo sapere, soprattutto pratico, ha fatto di recente riferimento A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., p. 166.

Nell'inferenza delle assonanze tra casi, nell'assimilazione di un caso nuovo a quello vecchio, si fonda, dunque, il modello di conoscenza che egli rappresenta, conservato attraverso lo strumento della *memoria* e presupposto della trasformazione del sapere giuridico in τέχνη.

Nella prospettiva intellettuale di Cicerone, che giudicava lo statuto del *iuris prudens* dal punto di vista del suo approdo ultimo, dunque, la posizione del pontefice, confinata all'*usus* del diritto, per quanto fosse un *magnum usus*, risulta chiaramente limitata rispetto a quella di Servio.

Se Mucio non è per l'Arpinate l'innovatore che sarebbe stato per Pomponio<sup>54</sup> è perché diversa è la prospettiva dalla quale il suo lavoro è osservato: rispettivamente dall'interno di una scienza che avrebbe impiegato sempre con cautela le categorie con le quali Cicerone guardava alle *artes*, e dall'esterno di essa. E sempre in questa diversa prospettiva trova ragione la differente considerazione di Servio, che in Pomponio non riveste un ruolo decisivo, sebbene l'*Enchiridion* sia costruito attorno a eventi significativi e descriva personalità capaci, di volta in volta, di 'rivelare', 'fondare' e 'innovare' il diritto; per l'Arpinate, viceversa, egli si distingue dalla pluralità indefinita dei suoi colleghi per il fatto di padroneggiare il diritto come un *ars*, per merito di un'altra *ars*: la dialettica<sup>55</sup>.

Come ben sappiamo tale considerazione ha attratto l'attenzione di molti studiosi, che si sono domandati in che rapporto essa dovesse porsi rispetto al giudizio sui *prudentes* fatto esprimere da Crasso nel *de oratore*, per il quale essi sarebbero stati incapaci di trasformare il *ius* in *ars*<sup>56</sup>. Il punto centrale è, evidentemente, la comprensione del significato del termine *ars* nel *Brutus*. È, a mio avviso, indubbio che esso possa rinviare alla avvenuta configurazione del *ius* come τέχνη, nella misura in cui la *dialectica* era stata applicata allo studio dei sin-

<sup>54</sup> D. 1.2.2.41 (Pomp. *lib. sing. ench.*). Che lo sforzo teorico di Mucio fosse insufficiente agli scopi che Cicerone riteneva necessario raggiungere per la trasformazione del *ius civile* è opinione condivisa in dottrina. Si rinvia ai riferimenti bibliografici *supra* p. 89 nt. 238.

<sup>55</sup> L'uso della quale, peraltro, come ha correttamente notato V. SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., pp. 38 s., implica la lontananza di Servio, sia dall'epicureismo che dallo stoicismo.

<sup>56</sup> Sul punto: V. SCARANO USSANI, *L'ars*, cit., pp. 5 ss.; F. BONA, *L'ideale*, cit., pp. 353 s. (= in *Lectio sua*, II, cit., pp. 798 s.); ID., *Cicerone*, cit., pp. 205 ss., ma part. 261 ss. (= in *Lectio sua*, II, cit., pp. 833 ss. ma part. 890 ss.); M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 80 s.; E. RAWSON, *Intellectual life*, cit., p. 207; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 167 ss.; A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 321 s.; M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*», cit., pp. 38 ss.

goli casi, e senza comprendere l'eventuale implicazione relativa alla riorganizzazione dei contenuti del sapere giuridico anche perché, come sappiamo, Servio accentuò anziché attenuare l'approccio casistico allo studio del diritto. Mi sembra corretto, dunque, in questo senso, ciò che in proposito ha osservato Aldo Schiavone, e cioè che nel *Brutus* «il sapere giuridico ... veniva misurato ... in base alla sua capacità di integrare al proprio interno un apparato analitico ... in grado comunque di trasformarlo»<sup>57</sup>: la dialettica applicata all'analisi dei singoli casi<sup>58</sup>. Si tratta, ovviamente, dal punto di vista di Cicerone, di un parziale slittamento, perfettamente spiegabile nel quadro dell'evoluzione della sua prospettiva programmatica<sup>59</sup>, a sua volta riconducibile al profondo mutamento ideale che aveva riguardato la sua esperienza di uomo e di intellettuale (e sulla quale torneremo più avanti).

Il nome della *dialectica* viene svelato, con un efficace *coup de théâtre*, solo alla fine dell'enunciazione delle sue implicazioni<sup>60</sup>. Per compiere il salto di qualità di cui Servio era stato protagonista, chiarisce infatti l'oratore, non sarebbe stata sufficiente la *iuris scientia* (che di fatto può emergere anche dall'*usus*), c'era bisogno della tecnica, mutuata dai filosofi, capace di fornire un metodo, una forma ordinante, al lavoro del giurista e quindi alla materia del diritto. Immediatamente segue una spiegazione puntuale<sup>61</sup>. La *dialectica* insegna a dividere una materia in parti (*rem universam tribuere in partes*), a illustrare ciò che è nascosto con la definizione (*latentem explicare definiendo*), a spiegare ciò che è oscuro con l'interpretazione (*obscuram explanare interpretando*)<sup>62</sup>, poi, quanto alle cose ambigue – laddove, cioè, siamo di fronte a questioni complesse e non immediatamente riconoscibili –,

<sup>57</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 168.

<sup>58</sup> Osserva C.A. CANNATA, *Per la storia*, cit., p. 287 come il metodo di analisi praticato da Servio tenesse insieme «sensibilità casistica e sicurezza dommatica, ed ancora la capacità di scorgere la presenza delle strutture giuridiche nel fatto pratico ed il significato pratico delle strutture giuridiche» portando «a compimento definitivo quello spostamento di visuale della giurisprudenza romana dalla norma al caso, che significava [...] uno spostamento dalla sede naturale della regola giuridica, cioè della norma, dalla legge al fatto concreto giuridicamente rilevante».

<sup>59</sup> F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., p. 629, viceversa, considera Servio, così come descritto in questo contesto, la realizzazione dell'ideale ciceroniano proposto in *de orat.* 1.42.188 ss.

<sup>60</sup> *Brut.* 41.152<sup>s</sup> *quod numquam effecisset ... non essent consequentia*.

<sup>61</sup> Una spiegazione che, secondo B. ALBANESE, *L'ars iuris civilis*, cit., p. 908, è comprensibile solo se considerata in relazione alla concreta attività di Servio – in contrapposizione a quella di Quinto Mucio.

<sup>62</sup> Da notare è la costruzione identica di tutte le infinitive nelle quali viene sciolta la spiegazione delle funzioni della *dialectica*: prima l'oggetto su cui questa incide,

consente prima di individuarle poi di separarle (*ambigua primum videre, deinde distinguere*), quindi di riconoscere un criterio per giudicare cosa è vero e cosa è falso (*postremo habere regulam qua vera et falsa iudicarentur*) e per stabilire a quali premesse seguano o non seguano quali conseguenze (*quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia*)<sup>63</sup>. Le prime tre ‘funzioni’ della dialettica, in particolare la seconda e la terza, rappresentano la rottura di quello che altrove era stato indicato come lo strumento di potere dei giuristi, e cioè la fine del mantenimento di un sapere caotico, misterioso e oscuro ai più: il riconoscimento e l’esplicazione di *partes materiae*, lo strumento della definizione che permette di spiegare ciò che era stato misterioso (questo è il significato di *latens*, termine che rinvia all’oratorietà del diritto, ai suoi *mysteria*), l’interpretazione che chiarisce ciò che non è immediatamente comprensibile. Con Servio, e grazie alla sua cultura filosofica, il sapere giurisprudenziale usciva dall’oscurità, che per l’Arpinate l’aveva contrassegnata sino a quel momento, per divenire un’*ars* intellegibile<sup>64</sup>. E in quanto *ars*, il *ius civile*

quindi il verbo che spiega il risultato, infine lo strumento concreto, utilizzabile da chi la applica.

<sup>63</sup> La descrizione della dialettica è praticamente coincidente con quella della logica che Cicerone fa, negli stessi anni, nell’*orator* (4.16): *Nec vero sine philosophorum disciplina genus et speciem cuiusque rei cernere neque eam definiendo explicare nec tribuere in partes possumus nec indicare quae vera quae falsa sint neque cernere consequentia, repugnantia videre, ambigua distinguere* (cfr. F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 132 nt. 2), ma si vedano anche *orat.* 2.116 e gli ancor più espliciti: *de fin.* 1.22 e *Tusc. disp.* 5.72. Secondo Massimo Miglietta («*Servius respondit*», cit., pp. 43 ss.; ID., *Casi emblematici*, cit., pp. 276 ss.; ID., *Giurisprudenza romana*, cit., pp. 223 ss.) quello imposto dalla *dialectica* è un procedimento che prevede due livelli di indagine, il primo che coincide con l’analisi delle questioni più semplici – *res universa*, dice Cicerone, in riferimento a tutte le questioni – su cui si applica la *partitio*, la *definitio* e l’*interpretatio*, e quelle più complicate – *ambigua* per usare le sue parole – che devono essere osservate da ogni punto di vista, correttamente contrassegnate (*distinguere*), in vista della comprensione della *regula* da intendersi come metro di valutazione.

<sup>64</sup> Secondo F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., p. 629, il passo rappresenta, in continuità con quanto affermato dall’Arpinate in *de orat.* 1.42.188 ss., la definizione dell’*ars perfecta* come rivolta a un doppio obiettivo: quello di portare chiarezza rispetto all’approccio empirico al *ius* e quello di rendere più fertile la conoscenza giuridica nella misura in cui, attraverso la divisione in generi e membra, conduce a nuove conseguenze. Mentre F. BONA, *Il ‘docere respondendo’*, cit., p. 1150 collega le tre ‘funzioni’ della dialettica all’attività svolta dal giurista nell’atto di *respondere*, interpretazione che, ad avviso dell’Autore, sarebbe rafforzata dal fatto che la descrizione della cultura di Servio viene esaltata in relazione a quella dei suoi maestri, con un rinvio, quindi, diretto all’ambito educativo.

avrebbe potuto essere appreso anche attraverso la proposizione di *regulae*.

Possiamo qui percepire, tra le righe, un confronto, non espresso ma estremamente suggestivo, con la descrizione dell'*interpretatio* di Quinto Mucio: se in quest'ultimo Cicerone aveva riconosciuto un'eccezionale perspicacia nel distinguere il vero dal falso (*cum peracutus esset ad excogitandum quid in iure aut in aequo verum aut esset aut non esset* – Brut. 39.145\*), a guidare Servio nella stessa scelta non è più una generica attitudine personale ma la costante identificazione di una *regula*<sup>65</sup>. Proprio l'instaurarsi di un procedimento logico, assente nell'ἐμπειρία e presente nella τέχνη a cui abbiamo fatto in precedenza riferimento. Siamo di fronte, dunque, a uno degli indizi dell'im porsi di un approccio scientifico: l'individuazione di un punto di riferimento logico in base al quale svolgere l'indagine e l'argomentazione, una *regula*, e non un'imposizione arbitraria, permetterà di stabilire la coerenza tra la premessa e il risultato. E possiamo, forse, spingerci un po' oltre, senza temere di forzare un pensiero che, con il procedere nella lettura, appare percorso, anche per quanto riguarda le valutazioni sui giuristi, da molte costanti. L'*explicare* attraverso la definizione e la *distinctio* delle cose ambigue è proprio quanto Cicerone stesso dice di aver fatto nella *pro Caecina* a proposito dell'interdetto (*res involutas definiendo explicavimus ... verba ambigua distinctivimus* – orat. 29.102<sup>66</sup>), svolgendo, quindi, un compito proprio del *iuris prudens*.

Anche in questo senso l'amico giurista avrebbe realizzato l'obiettivo di disancorare il *ius* da una prospettiva scientifica limitata rendendolo conoscibile, non in ragione della predisposizione di un manuale, ma perché intellegibile in ragione del procedimento logico attraverso il quale ogni parere sarebbe stato espresso<sup>67</sup>. Allo stesso scopo – intellegibilità e fruibilità in un più ampio contesto intellettuale –, fondamentalmente, avrebbe mirato Cicerone, nell'indicare a Trebazio – e in generale a tutti i *prudentes* – l'uso dei *loci* per l'argomentazione giuridica. Lo vedremo. Per adesso, l'impressione è co-

<sup>65</sup> La prospettiva di Cicerone era in effetti distorta in favore di Servio, tanto da far dire a F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 132 che egli era «troppo prevenuto in favore del suo amico [scil.: Servio] per accorgersi che la dialettica era già stata impiegata da Q. Mucio e anche prima, e che Servio non si trovava affatto solo». Sul punto ci siamo già soffermati *supra* p. 113 nt. 43.

<sup>66</sup> Sul punto si veda *supra* pp. 7 s.

<sup>67</sup> In questo senso non si consuma, forse, alcuna contraddizione o evoluzione avente il proprio fulcro nell'uso del termine *ars* nel *de oratore* e qui nel *Brutus*.

munque che la τέχνη, nella prospettiva dell'Arpinate, fosse stata raggiunta attraverso l'uso di un metodo controllabile d'indagine.

La successiva frase del testo – *Hic enim adtulit ... dicere, inquit* (*Brut.* 41.153\*) – fornisce la chiave di lettura del lavoro di Servio. Vi si sottolinea che il *iuris consultus* aveva portato, con la dialettica, la luce, in una disciplina (un'*ars* tra le altre *artes*) che tutti gli altri giuristi avevano volutamente mantenuto confusa tramite l'esercizio dell'*agere* e del *respondere*. La precisazione consente di chiarire quella contrapposizione tra i ruoli di Servio e Mucio che gli indizi di cui è disseminata l'esplicazione delle 'funzioni' della *dialectica* avevano già permesso di individuare. Da un lato si pone Mucio, ma non solo, anche tutti i giuristi precedenti a Servio, i quali avevano, seppure in modi diversi, mantenuto il *ius civile* oracolare, misterioso, oscuro e caotico, dall'altro la luce della *dialectica* e colui che aveva saputo coglierne l'utilità<sup>68</sup>. L'oscurità della conoscenza oracolare, dunque, contro la luce, rappresentata dalla dialettica, capace di condurre all'intellegibilità del sapere: una sorta di riproposizione del mito di Prometeo<sup>69</sup>.

Un'ultima considerazione appare, infine, opportuna. Vista da un altro punto di vista, questa preziosissima digressione sul contributo del giurista alla costruzione dell'*ars iuris civilis* rappresenta, ancor più del richiamo a Quinto Mucio Scevola l'Augure e del ritratto del pontefice (lo avevamo a tal proposito accennato), una straordinaria concessione alla divagazione al di fuori dell'*ars dicendi*. Quale sia la ragione di tanto approfondimento possiamo solo supporlo, e non è improbabile che il crescendo di riconoscimenti e di spazio concesso agli *auctores* nel passaggio dalla coppia Crasso-Mucio e a quella Servio-(Cicerone) potesse contribuire a indicare una maggiore autorevolezza di Servio, ma implicitamente anche di Cicerone, rispetto ai 'predecessori'<sup>70</sup>.

La descrizione del giurista è infine ricondotta nell'ambito più proprio della ritrattistica antica, con l'esaltazione dell'eccezionale cultura

<sup>68</sup> Sulla portata che l'incontro tra la *dialectica*, e più in generale la filosofia, e il diritto ebbero nel *ius civile*, si veda *supra* p. 43 nt. 113.

<sup>69</sup> Molto opportunamente F. SCHULZ, *Storia*, cit., pp. 131 s. e nt. 2 notava nelle parole *adtulit quasi lucem* un riferimento al fuoco di Prometeo come portatore della luce della conoscenza descritto in Plat. *Phileb.* 16 C.

<sup>70</sup> E a sostegno di tale spiegazione sta, ancora una volta, l'impostazione teleologica dell'opera a cui già abbiamo fatto cenno usando un'immagine di D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., pp. 364 s.

<sup>71</sup> *Brut.* 42.153\* *Recte, inquam [...] perspicere potest*. Sugli interessi culturali dei giuristi, M. BRETONE, *Storia*, cit., p. 164.

del giureconsulto<sup>71</sup>, secondo le forme tipiche dell'*elogium*: viene rilevata una cultura letteraria e (in parallelo al ritratto di Mucio) un'eleganza dell'espressione ineguagliati, e solo un'osservazione rende peculiare il riferimento: sono gli *scripta* di Servio a testimoniare delle sue capacità. Il rinvio è interessante anche perché, dopo aver fatto riferimento all'*agere* e al *respondere* come i due ambiti del lavoro giurisprudenziale in cui Servio ha lasciato il proprio apporto innovatore – e dopo aver sottolineato l'impegno di Mucio come consulente –, adesso, con il riferimento alla *scriptura*, Cicerone richiama tutte le attività tipiche dell'impegno del giureconsulto d'epoca classica<sup>72</sup>.

Infine, in chiusura del bozzetto, il discorso torna radente all'esperienza di vita di Servio. Vengono presentati i suoi due maestri: dell'uno, Lucio Licilio Balbo, Servio – si dice – ha superato la cultura e l'erudizione con la propria capacità di essere celere nel rinvenimento delle soluzioni, dell'altro, Aquilio Gallo, pur 'acuto e ricco di esperienza', grazie alla finezza e alla diligenza, è divenuto più pronto nell'*agere* e nel *respondere* (*Brut.* 42.154\*)<sup>73</sup>. Rispetto a entrambi i suoi modelli, egli aveva dunque saputo mostrare quell'acume che gli aveva permesso di migliorarsi.

La prontezza e la velocità di pensiero sono, in effetti, la cifra della sua personalità e Servio aveva saputo aggiungere alle qualità già presenti nei suoi predecessori, ciò che a essi era mancato: un'osservazione in cui torna il motivo ricorrente del ritratto del giurista, il fatto di porsi al termine di un cammino tracciato da chi lo aveva preceduto.

Il vero e proprio ritratto, dunque, si avvia alla conclusione nel modo con cui si era aperto: all'insegna del confronto con Quinto Mucio, svelando quell'impronta teleologica che abbiamo già richiamato (*Brut.* 42.155\*). E di nuovo la valutazione è favorevole a Servio<sup>74</sup>. Scevola si era dimostrato meno provveduto di Crasso, avendo accettato di confrontarsi con lui pur sapendo di non poter primeggiare nella discussione delle cause, laddove lo stesso Crasso si era

<sup>72</sup> Anche nella *pro Murena* Cicerone aveva fatto riferimento alla triade: *agere, respondere e scribere* (*supra* p. 62).

<sup>73</sup> Per i riferimenti bibliografici sulla vita e l'educazione di Servio, si veda *supra* p. 49 nt. 123 e pp. 241 s. nt. 39.

<sup>74</sup> Per questo A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., p. 318, può concludere, seppure forse un po' enfaticamente, che Servio era «el jurista más grande de todos los tiempos», che aveva consumato una rottura con Mucio, rappresentando una cesura «con su escolasticismo ... con su conservadurismo de géneros ... en la dinámica de sus respuestas ... en la naturaleza aún más ... literaria de la actividad ... en el carácter puramente práctico de su ciencia, que Servio sistematiza».



astenuto dall'impegnarsi in *responsa* nei quali sapeva non avrebbe saputo reggere il confronto il suo contemporaneo. Servio, invece, era stato più saggio (*sapientissime*): aveva superato tutti nel *ius civile* ma anche studiato l'*ars dicendi* quel tanto che gli sarebbe stato utile, da un lato per far valere il suo diritto civile (*ad tuendum iuris civilis*, dice Cicerone, così riproponendo l'immagine dell'oratoria come mezzo per dar voce al diritto), dall'altro per ottenere la *dignitas* consolare (un altro tema caro all'autore: quello delle discipline che conferiscono i meriti per procedere nel *cursus honorum* su cui si era appuntata la sua attenzione – in una direzione del tutto peculiare, lo abbiamo visto – lungo tutta la *pro Murena*).

Pur toccando aspetti puntuali dell'educazione di Servio, i motivi di questa parte del ritratto rinviano a canoni ricorrenti nella ritrattistica: la capacità del personaggio elogiato di superare i propri maestri e la sua accortezza nell'esercitare le proprie competenze. Altrettanto di maniera è, infine, la chiusura del ritratto, che si scioglie, come era stato per quello di Quinto Mucio, nel dialogo con Bruto.

Riprendendo la parola, dunque, il giovane amico ricorda un incontro con Servio a Samo, dove Bruto aveva potuto ascoltarlo sui rapporti tra il diritto pontificale e il diritto civile<sup>75</sup>, e osserva come la stima nei confronti del *prudens* che già quell'esperienza gli aveva ispirato fosse stata confermata dalle valutazioni appena ascoltate. Infine l'interlocutore affronta il nodo del rapporto del giurista con lo stesso Cicerone, che quest'ultimo non avrebbe potuto esporre in prima persona: all'interno della coppia Servio-Cicerone non c'è rivalità e gelosia, ma stima reciproca. È un modo per dimostrare un vicendevole riconoscimento e, indirettamente, un espediente tramite il quale la vicinanza tra i due intellettuali diventa il segno di una scambievole legittimazione (*Brut.* 42.156\*).

E così, dopo un elogio che, rivolto a uno solo, serve indirettamente a lodare entrambi, Bruto conclude rammaricandosi dell'assenza di Servio e del vuoto che questa lascia nel popolo romano (*Brut.* 42.157\*). Adesso il riferimento a Cicerone è palese: il dolore è tanto maggiore perché è sconsolante il profilo di quanti prendono il posto di chi non c'è. E forse il riferimento, di nuovo, non è solo a Servio: se il giurista non è ancora rientrato a Roma, l'Arpinate – lo sappiamo – lo ha fatto da poco. La lontananza accomuna di nuovo i due intellettuali, in una descrizione che fa emergere quella comunione d'intenti e quella condivisione di esperienze che già era emersa nelle epistole indirizzate al giureconsulto. Guardando al presente, agli ac-

<sup>75</sup> Proprio il tema su cui Cicerone si era espresso polemicamente nel *de legibus* – *supra* pp. 228 ss.

cadimenti politici, alle sorti dell'*ars dicendi* e dell'*ars iuris*, lo sguardo dell'autore si fa di nuovo cupo.

Si chiude così anche il secondo di due ritratti assolutamente eccezionali, per profondità d'indagine e contenuti, capaci di segnalarsi per l'abile commistione tra elementi ricorrenti nella rappresentazione di personalità esemplari e paradigmatiche e elementi peculiari degli effigiati. 'Elementi di genere' ed 'elementi di specie', potremmo dire, che fanno di Mucio e Servio, allo stesso tempo, due personalità ideali e personaggi reali.

Un ultimo accenno merita la menzione di Gaio Aculeone, amico di Crasso e zio di Cicerone, che l'Arpinate aveva fatto lodare nel *de oratore* come il massimo esperto di diritto vivente dopo Quinto Mucio l'Augure. Il riferimento allo zio è in realtà indiretto. A interessare l'autore è, come egli stesso osserva, la controversa figura di Gaio Visellio Varrone, cugino dell'Arpinate, che il pubblico non amava molto per la sua eloquenza 'precipitosa'<sup>76</sup>. Cicerone ammette, tuttavia, trattarsi dell'oratore più preciso e più ricco di espressioni brillanti. Egli disponeva, e questo ci interessa, un'ottima formazione letteraria e una certa *disciplina iuris civilis – praeterea perfectus in litteris iurisque civilis iam a patre Aculeone traditam tenuit disciplinam* (*Brut.* 76.264). Ad averglielo tramandate era stato il padre, e zio dell'autore, che nel *de oratore* abbiamo visto rappresentato come non particolarmente erudito nelle altre discipline, ma massimo esperto del diritto. Rispetto a quell'immagine, la figura di Aculeone appare decisamente ridimensionata, niente più che un riferimento privo di riconoscimenti, che rappresenta una delle tante dimostrazioni di come il *Brutus* ci fornisca una diversa prospettiva sul diritto e su chi ne è conoscitore. In un contesto a cui è estranea la polemica nei confronti dei *prudentes*, il ruolo di molte personalità, di calibro diverso, è ripensato e ridisegnato.

Nel momento in cui l'unico scopo dell'autore è quello di fornire una panoramica sulle figure più significative per la storia politica e culturale di Roma, l'autore abbandona qualsiasi approccio polemico nei confronti dei giuristi. È la prima, evidente, risposta a quel ripiegamento dell'Arpinate a cui abbiamo già fatto cenno osservando il suo abbandono di ogni prospettiva programmatica di ampio respiro

<sup>76</sup> *Brut.* 76.264 *Erat etiam vir doctus in primis C. Visellius Varro consobrinus meus, qui fuit cum Sicinio aetate coniunctus. Is cum post curulem aedilitatem iudex quaestionis esset, est mortuus; in quo fateor volgi iudicium a iudicio meo dissensisse. Nam populo non erat satis vendibilis: praeceps quaedam et cum idcirco obscura, quia peracuta, tum rapida et celeritate caecata oratio; sed neque verbis aptiorem cito alium dixerim neque sententiis crebriorem.*

che riguardasse la cultura romana e i suoi interpreti. Inizia, quindi, a emergere un nuovo approccio di Cicerone alla riflessione sulla cultura contemporanea, e in particolare sui giuristi: il punto di vista di un uomo deluso, progressivamente emarginato dalla vita politica e disilluso sulla possibilità di veder realizzati i propri progetti. In questa prospettiva non c'è spazio per la delegittimazione dei giuristi o per una ridefinizione del loro ruolo e della loro *scientia*. Le eccellenze che hanno fatto grande una repubblica al tramonto devono, anzi, essere tutte – indistintamente – esaltate come testimonianza di un mondo e di un sistema di valori che rischia di scomparire. In questa nuova prospettiva le figure dei *iuris consulti* (non meno che quelle degli oratori) e le specificità del loro lavoro meritano di essere riconosciute e segnalate come *exempla*. Ciò non significa nascondere la diversa rilevanza che Cicerone continuava a riconoscere all'oratoria e alla giurisprudenza – la prima e la seconda tra le *artes* – tuttavia egli doveva rendersi conto che tutti insieme, *oratores* e *iuris prudentes* dovevano essere presentati come parte di quella *societas studiorum* che aveva informato di sé un'intera epoca<sup>77</sup>. In ciò trovano ragione, in ultima analisi, le digressioni sul ruolo e sul metodo di lavoro di quanti dovevano la loro fama, innanzitutto alla *iuris scientia*: Quinto Mucio l'Augure, ma soprattutto Quinto Mucio Scevola il Pontefice e Servio.

<sup>77</sup> È C. MOATTI, *Tradition*, cit., p. 422 a notare come, in effetti, l'opera di Cicerone, in particolare nei preamboli ai grandi trattati, avesse rappresentato la peculiare forma di socializzazione intellettuale che si riuniva attorno ai circoli politico-culturali romani, di cui quello di Scipione era stato esempio illustre. Gruppi di intellettuali che si scambiavano libri, informazioni, idee, e si riconoscevano in un ambiente, come portatori di determinati valori.

## CAPITOLO QUINTO

# Le premesse culturali dell'ultima battaglia politica di Cicerone

SOMMARIO: 1. I *prudentes* come *exempla*: l'esaltazione del *mos maiorum* nel *de officiis*. – 2. La curiosità di un giurista. Il rapporto con Trebazio. – 3. I *Topica* e la proposta di nuovi modelli argomentativi. – 4. Servio nella IX *Philippica*: un *vir bonus* di rango consolare.

### 1. I *prudentes* come *exempla*: l'esaltazione del *mos maiorum* nel *de officiis*

Due anni dopo il *Brutus*, nel 44, Cicerone scrive l'ultima delle sue opere filosofiche, il *de officiis*, dedicato al figlio Marco ma rivolto più in generale alla gioventù romana, per la quale il trattatello avrebbe dovuto rappresentare un punto di riferimento per l'educazione etico-politica<sup>1</sup>. Come osserva Narducci, la produzione filosofica che oc-

<sup>1</sup> Dell'imponente bibliografia sul *de officiis*, ci limitiamo a segnalare M. POHLLENZ, *L'ideale di vita attiva secondo Panezio nel "De officiis" di Cicerone*, trad. it. Brescia 1970; E. GABBA, *Per un'interpretazione politica del "de officiis" di Cicerone*, in *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*, 1979, 34, pp. 117 ss.; W. HEILMANN, *Ethische Reflexion und römische Lebenswirklichkeit in Ciceros Schrift de officiis*, Wiesbaden 1982; E. NARDUCCI, *Modelli etici*, cit., pp. 111 ss.; ID., *Introduzione*, cit., pp. 196 s.; ID., *Cicerone*, cit., pp. 414 s.; L. PERELLI, *Il pensiero*, cit., pp. 137 ss.; A.A. LONG, *Cicero's politics in the De officiis*, in A. LAKS, M. SCHOFIELD (a cura di), *Justice and Generosity. Studies in Hellenistic Social and Political Philosophy*, Cambridge 1995, pp. 213 ss.; A.R. DYCK, *A commentary on Cicero, de officiis*, Ann Arbor 1996; M. BRUTTI, *Cicerone*, cit., pp. 12 ss.; R. FIORI, *Bonus vir*, cit. Quanto al genere letterario a cui l'opera si ascrive, E. NARDUCCI, *Modelli etici*, cit., p. 114, nota che «il *de officiis* si presenta come un trattato di etica pratica strettamente legata all'azione politico-sociale», in cui «il tono di precettistica autoritaria» era «diverso da quello di precedenti opere filosofiche, dove la forma dialogica effettivamente rispecchiava il tentativo "probabilistico" di fare emergere la verità attraverso il confronto delle diverse posizioni»; e non a caso si iscrive nella tradizione letteraria «di insegnamenti e ammonimenti paterni che a Roma era stata inaugurata da Catone». Come osserva ancora E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 304, nel *de officiis* l'Arpinate dà «forma e ri-

cupò l'autore nell'ultimo scorcio della sua vita<sup>2</sup> rappresenta «un tentativo di reagire alla disperazione derivante dal lutto privato e dall'emarginazione dalla vita pubblica. Nasce, per così dire, dalle ceneri di quell'eloquenza che la dittatura di Cesare sembrava avere per sempre soffocato»<sup>3</sup>.

All'indomani dell'uccisione di Cesare si era aperto a Roma uno scenario magmatico in cui si muovevano forze di diversa ispirazione e nel quale si era precocemente affermata la personalità di Antonio, console del 44 assieme a Dolabella e capace perciò di imporre il proprio potere personale ammantato da una parvenza di legalità. Per causa sua, agli occhi di Cicerone, la sanguinosa eliminazione del *tyrannos* Cesare, che avrebbe potuto consentire la restaurazione della costituzione repubblicana e il ritorno del potere nelle mani del senato, rischiava di trasformarsi in un'occasione mancata. In lui, nelle sue manovre tese a controllare le istituzioni della repubblica e le diverse forze che si agitavano nella scena politica, l'Arpinate vede il ripetersi dell'ascesa cesariana<sup>4</sup>, e contro di lui, nella consapevolezza di

gore precettistico» al «codice di comportamento che si esprime nei rapporti tra i personaggi del *de oratore*», a cui abbiamo più volte fatto riferimento.

<sup>2</sup> Per una ricostruzione degli ultimi anni di vita dell'oratore, K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., pp. 453 ss. Il *corpus* risalente a quegli anni comprende le opere che vanno dai *paradoxa stoicorum*, composti immediatamente dopo il *Brutus* e probabilmente nello stesso anno, fino al *de officiis*, forse pubblicato postumo, passando attraverso la *consolatio* per la morte della figlia Tullia, l'*Hortensius*, gli *academica*, il *de finibus bonorum et malorum*, le *Tusculanae disputationes*, il *de natura deorum*, il *Cato maior de senectute*, il *de divinatione*, il *de fato* e il *Laelius de amicitia*, tutte composte tra il 45 e il 44 a.C. – a queste possiamo aggiungere la traduzione del *Timéo* platonico. Di un rifugio nella scrittura filosofica, tramite la quale Cicerone pensa di poter essere utile ai concittadini, come ritiene di esserlo stato attraverso l'attività politica, l'autore parla espressamente in *Tusc. disp.* 1.3.5-6 (ma si veda anche *Tusc. disp.* 5.2.5).

<sup>3</sup> E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 390. Lo stesso autore (Id., *Modelli etici*, cit., p. 111) notava come l'opera fosse stata composta in un periodo particolarmente convulso della storia di Roma e della vita di Cicerone, nel quale egli soggiornò spesso fuori città, spostandosi di frequente da un luogo all'altro della penisola, come gli imponeva il confronto aperto con Antonio, iniziato nel settembre del 44, e i pericoli determinati dalle sue prese di posizione. L'opera, della cui travagliata quanto rapida scrittura abbiamo alcune notizie dalle lettere ad Attico, dovette comunque essere conclusa nel dicembre del 44. Sulle conseguenze di tale concitata composizione nella qualità del *de officiis* come opera letteraria, E. NARDUCCI, *Modelli etici*, cit., pp. 111 s.

<sup>4</sup> *O dii boni! Vivit tyrannis, tyrannus occidit!*, scrive in una lettera ad Attico il 17 aprile del 44 (*ep. ad Att.* 14.9.2), e ancora, *nobis quae, qui interfecto rege liberi non sumus?* (*ep. ad Att.* 14.11.1, del 21 aprile dello stesso anno), e *sublato enim tyranno tyrannida manere video* (*ep. ad Att.* 14.14.2, scritta solo dopo alcuni giorni).

essere il rappresentante più autorevole del senato e con la responsabilità di chi sperava di dare, con il proprio apporto, una svolta definitiva alla deriva della repubblica morente, tentava una resistenza che avrebbe potuto comunque riscattarlo dalle esitazioni della propria precedente esperienza politica. L'oratore tentava, dunque, di parlare alle coscienze dei *boni viri et boni cives*<sup>5</sup>, per indurli a accettare la guida di tutte le forze fedeli alla *res publica* realizzando una politica di pacificazione che puntava a coinvolgere anche la figura del giovane Ottaviano. Ciò che Cicerone in effetti sperava era di riportare il senato al centro della vita politica di Roma e restituire agli *optimates* il controllo della repubblica. Il punto di riferimento per questa battaglia che, per l'appunto, era etica prima ancora che politica, è il trattato *de officiis*, mentre i discorsi pronunciati in senato e raccolti sotto il titolo di *Philippicae* costituivano lo strumento della vera e propria battaglia politica<sup>6</sup>.

Roberto Fiori ha recentemente osservato come l'opera sviluppi due prospettive critiche: quella del partito conservatore alla politica di Antonio e quella al partito democratico e alla sua ispirazione filosofica epicurea. Su questo sfondo Cicerone si muoveva nella direzione di adattare alla nuova compagine sociale uscita dalle guerre civili i valori della tradizione romana ripensati alla luce del pensiero greco e dello stoicismo. Egli si rivolgeva, dunque, non ai pochi destinati a governare la *res publica* o ai *sapientes* ma a tutti i *boni viri*, proponendo una serie di *praecepta* che potessero indirizzarne le scelte<sup>7</sup>.

L'opera è percorsa da motivazioni politiche ben intelleggibili<sup>8</sup> e il

<sup>5</sup> L'espressione, impiegata dallo stesso Cicerone, è ad esempio, in una lettera di alcuni anni prima – forse nell'ottobre del 46 – indirizzata a Aulo Cecina (*ep. ad fam.* 6.6.11).

<sup>6</sup> Entrambe le opere, infatti, seppur in modi diversi, rappresentano l'opposizione alla politica personalistica che si stava instaurando in quegli anni e propongono un nuovo concetto di libertà. Il tema è analizzato, sia sul versante dell'agire politico che su quello della produzione letteraria di Cicerone, da V. ARENA, *Invocation to liberty and invective of dominatus at the end of the Roman Republic*, in *BICS*, 2007, 50, pp. 49 ss.

<sup>7</sup> R. FIORI, *Bonus vir*, cit., pp. 9 ss. Per questo, come abbiamo visto, E. NARDUCCI, *Modelli etici*, cit., p. 114 definiva il *de officiis* un «trattato di etica pratica strettamente legata all'azione politico-sociale». Sul punto si veda anche W. HEILMANN, *Ethische reflexion*, cit., *passim*. Sulla convinzione ciceroniana di poter condizionare, attraverso i modelli etici derivanti dalla filosofia greca, la situazione politica attuale, M. BRUTTI, *Cicerone*, cit., pp. 3 ss.

<sup>8</sup> Per una lettura politica dell'opera si rinvia a E. GABBA, *Per un'interpretazione politica*, cit., *passim*; W. HEILMANN, *Ethische Reflexion*, cit., *passim*; A.A. LONG, *Cicero's politics*, cit., *passim*. R. FIORI, *Bonus vir*, cit., p. 2 osserva come il *de officiis*

cesaricidio è probabilmente la ragione principale della sua stesura<sup>9</sup>, circostanze, queste, che la rendono originale rispetto alla fonte greca di riferimento, il Πρέπων di Panezio<sup>10</sup>. Come è stato detto, in effetti, il *de officiis* è forse l'opera ciceroniana che dimostra di risentire maggiormente del contesto storico in cui vede la luce<sup>11</sup> e, di fronte all'irrimediabile degenerare degli eventi, presenta, ancora più di quanto già non fosse accaduto nel *de legibus*, «un'involuzione del pensiero politico dell'autore verso posizioni conservatrici e reazionarie» che gli fanno abbandonare la ricerca di un equilibrio tra le diverse componenti sociali, per abbracciare decisamente il punto di vista degli *optimates*<sup>12</sup>.

L'opera presenta un affresco sugli *officia*, comportamenti e occupazioni proposti come esemplari allo scopo di indirizzare l'etica del ceto dirigente romano<sup>13</sup>. Il modello è quello tradizionale, ma sottoposto a un profondo ripensamento. Senza approdare a un ininma-

sia «almeno sul piano dell'enunciato [...] poco legato all'attualità», e, ciononostante, Cicerone intende proporvi un modello etico profondamente radicato nella tradizione romana.

<sup>9</sup> Secondo R. FIORI, *Bonus vir*, cit., p. 2, Cicerone mirava, con il *de officiis*, a «giustificare operazioni politiche discusse, come il cesaricidio, alla luce di una valorizzazione del rilievo delle circostanze (περιστάσεις) nella declinazione dei principi» e in nome del contrarietà all'*honestum* della tirannide. Più in generale sul dibattito apertosi in Senato sulla natura e le conseguenze del cesaricidio, R. FIORI, *op. ult. cit.*, pp. 12 ss.

<sup>10</sup> Sul rapporto dell'Arpinate con il Πρέπων paneziano, apertamente richiamato ma da cui altrettanto palesemente l'autore prende le distanze in favore di una visione molto personale delle questioni trattate, E. NARDUCCI, *Modelli etici*, cit., pp. 115 ss.; L. PERELLI, *Il pensiero*, cit., pp. 138 ss., ma, ancor prima, M. POHLENZ, *L'ideale*, cit., *passim*. Da ultimo, M. BRUTTI, *Cicerone*, cit., part. pp. 29 ss. Per un parallelo tra alcune parti dell'argomentazione ciceroniana del II libro e l'*Etica Nichomachea* di Aristotele da un lato, e l'opera di Sallustio dall'altro, P. CUGUSI, *Cicerone, de officiis libro II. Note di lettura*, in *Per Enrica Malcovati. Atti del Convegno di studi nel centenario della nascita (Pavia 21-22 ottobre 1994)*, Como 1996, rispettivamente pp. 125 ss. e 136 ss. (Cfr. M. BRUTTI, *op. ult. cit.*, pp. 17 ss.).

<sup>11</sup> Lo dimostra anche il costante riferimento alla pericolosità di Cesare (sulla quale si soffermano E. NARDUCCI, *Modelli etici*, cit., pp. 115 ss., e L. PERELLI, *Il pensiero*, cit., pp. 139 ss.), la degenerazione autoritaria del cui potere doveva essere tale da indurre Cicerone a contrastare ogni forma possibile di riforma.

<sup>12</sup> Così, L. PERELLI, *Il pensiero*, cit., pp. 137 s., il quale sottolinea anche come il lavoro contenga innumerevoli contraddizioni. Sull'opposizione ai *populares* e le prese di posizione a favore dell'oligarchia, più ampiamente, L. PERELLI, *op. ult. cit.*, pp. 141 ss.

<sup>13</sup> «La categoria dell'*officium* indica ciò che il singolo fa in funzione di un ordine o di un fine. È un'azione umana conforme ad un modello, identicamente utile ed onesta», nota M. BRUTTI, *Cicerone*, cit., p. 33, rilevando proprio nell'incontro di questi due caratteri dell'*officium* l'elemento di novità rispetto alla fonte paneziana.

ginabile – e quanto mai lontano dalla prospettiva ideale di Cicerone – elogio del disimpegno, accanto ai tradizionali *officia*, vengono descritti anche modelli di vita dignitosi e meritevoli seppure non improntati al perseguimento dell'impegno pubblico. Il punto di riferimento dell'intera riflessione era lo stoicismo di Panezio il quale, indicando la necessità di una rifondazione dei valori tradizionali per scongiurarne la dissoluzione, proponeva un riferimento costante al *decorum* come parametro di comportamento della società in continua evoluzione, anche nella propria base sociale<sup>14</sup>. La novità, nella prospettiva ciceroniana, è di non poco conto, registrando il passaggio, da una riflessione tutta interna ai valori repubblicani, che avevano nei *negotia* il loro punto di riferimento, ad un'etica più elastica, capace di considerare anche occupazioni e impieghi che esulavano dal perseguimento della *publica utilitas*. In questo senso l'autore, disincantato da anni di rivolgimenti politici e dai profondi mutamenti occorsi nella vita sociale e politica di Roma, poteva proporre diverse possibilità di realizzazione personale, le quali, a condizione di rispettare il canone del *decorum* (il *πρέπον* paneziano), venivano ormai assorbite nel modello di vita romano<sup>15</sup>.

Su questo sfondo dobbiamo leggere i passaggi riguardanti la figura dello *iuris consultus*, nei quali l'autore mostra, anche nelle modalità della trattazione, una sostanziale libertà dalla fonte paneziana e il mantenimento di un punto di vista del tutto interno alla tradizione romana.

Il primo riferimento a un giurista è nel primo libro. Cicerone si era soffermato su due ruoli (due *personae*)<sup>16</sup> che la natura ha dato al-

<sup>14</sup> La trattazione del *decorum* come parte dell'*honestum* è in *de off.* 1.27.93 ss.

<sup>15</sup> E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 415.

<sup>16</sup> La riflessione ha il suo antecedente nell'indagine paneziana sulla *σωφροσύνη*, ovvero sull'armonia interiore dell'animo come rispetto dei propri limiti (in opposizione alla *ὑβρις*), quindi sulla 'personalità armonica': cfr., per tutti, M. POHLENZ, *L'ideale*, cit., pp. 91 ss. Sul concetto di *persona* e sull'ampio dibattito che attorno a esso si è formato nell'ultimo decennio, per tutti, G. BONIOLO, G. D'ANNA e U. VINCENTI, *Individuo e persona. Tre saggi su chi siamo*, Milano 2007; R. ESPOSITO, *Terza persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale*, Torino 2007; Id., *Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, Torino 2013, pp. 91 ss.; e, con uno sguardo rivolto più specificamente al tema in prospettiva antichistica, D. MANTOVANI, *Lessico dell'identità*, in A. CORBINO, M. HUMBERT e G. NEGRI, *Homo, caput, persona*, cit., pp. 3 ss.; E. STOLFI, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari*, Bologna 2010, pp. 139 ss. ove ult. bibl. Sulla derivazione della riflessione ciceroniana sul punto dalla cosiddetta teoria delle quattro persone, attribuita (quasi unanimemente) a Panezio, da ultimo V. SCARANO USSANI, *La 'scoperta'*, cit., pp. 13 ss., al quale si rinvia anche per la bibliografia di riferimento; cfr. R. FIORI, *Bonus vir*, cit., pp. 229 s.



l'uomo: l'una, comune a tutti gli esseri umani e capace di distinguerli dalle bestie, l'altra, personale di ognuno e capace di rendere i soggetti, in corpo come in animo, diversi l'uno dall'altro (*de off.* 1.30.107). Indicava quindi l'importanza di conoscere e salvaguardare le proprie peculiarità personali, e osservava come, alle due precedenti *personae*, ne dovesse essere aggiunta una terza, determinata più dal caso che dalle circostanze, e una quarta che ognuno attribuisce a se stesso per propria scelta. Mentre potere, ricchezza, comando, notorietà e i loro opposti sono indirizzati dal caso, quanto alla funzione che si vuole svolgere nella vita, questa è appannaggio della volontà individuale: proprio in nome della possibilità di decidere secondo la propria *voluntas* quale *persona* ognuno voglia essere, alcuni optano per la *philosophia*, altri per il *ius civile*, altri per l'*eloquentia* (*de off.* 1.32.115\*). Anche se, ammette l'autore sottintendendo la possibilità di un qualche condizionamento, chi ha un padre che ha saputo eccellere in una qualche disciplina, tenterà di raggiungere la gloria nel medesimo ambito (*eodem in genere laudis excellere*)<sup>17</sup>. Come spesso accade nel *de officiis*, dunque, l'autore fa seguire alla proposta teorica una serie di *exempla*. Il primo è quello di Quinto Mucio, come sappiamo celebre giurista e pontefice, figlio di Publio, anch'egli celebre giurista e pontefice<sup>18</sup>. Quindi è la volta dei due Scipioni, anche loro padre e figlio, che avevano incarnato una continuità familiare *in re militari*.

Il richiamo ai due giureconsulti è sintetico e privo di valutazioni sulla loro professione, ma è utile a ribadire come il diritto, al pari di altre *artes* e almeno fino alla tarda repubblica, fosse un sapere che si tramandava all'interno del gruppo familiare. Cicerone, inoltre, presentando l'esperienza dei Muci (e degli Scipioni) come un modello, mostra di voler proiettare nel futuro questo meccanismo di legittimazione e di trasmissione del sapere.

<sup>17</sup> *de off.* 1.32.116\*. Anche nell'ambito delle condotte personali, cioè, si deve realizzare un equilibrio tra adesione alla tradizione e autonomia di scelta: così C. MOATTI, *Tradition*, cit., p. 402. Il ruolo della famiglia nell'educazione è tema ricorrente in Cicerone: sul punto P. DESIDERI, *Modello greco e modello romano*, cit., pp. 374 ss.

<sup>18</sup> Un suggestivo legame unisce questo passo, in cui Cicerone esemplifica l'idea di *persona* attraverso le personalità dei due Muci, al frammento del *de legibus* nel quale l'Arpinate riporta un *decretum*, da far risalire con ogni probabilità a Quinto Mucio, relativo alla revisione dell'ordine di quanti erano vincolati ai *sacra* alla morte del *pater familias* (si tratta di *de leg.* 2.19.48-49) e nella quale compare, per due volte, proprio il termine *persona*. Sul punto V. SCARANO USSANI, *La 'scoperta'*, cit., pp. 11 ss., il quale ritiene plausibile far risalire allo stesso Quinto (o prima di lui a Rutilio Rufo) l'uso del termine, e quindi un consapevole riferimento alle teorie paneziane applicate alla questione giuridica.

Spostandoci nel secondo libro incontriamo le considerazioni nella nostra prospettiva più interessanti. Il primo passo si inquadra nell'ambito della riflessione relativa all'*opinio iustitiae*. Cicerone ritiene che per perseguirla sia necessario coltivare la *iustitia* in se stessa, l'*honor* e la *gloria*, la *iustitia* in funzione dell'*honestum* e in funzione dell'*utile* (*de off.* 2.11.39-42). Quindi passa ad analizzarla in relazione all'*aetas*, alla *fortuna* e al *casus*<sup>19</sup>. Sotto il primo aspetto osserva come sia naturale suscitare le attenzioni dei concittadini per quanti sin dalla giovinezza hanno una certa fama, dovuta, o a particolari circostanze o al buon nome della famiglia (*de off.* 2.13.44). Per chi, invece, è di oscuri natali il primo mezzo per perseguire l'*opinio iustitiae* gli appare essere la *militia*, dunque la dimostrazione di *modestia*, di *pietas in parentes* e *benevolentia* verso i discendenti *in potestate* (i *sui*), infine, osserva l'autore, molto facilmente possono farsi notare gli *adulescentes* che si accompagnano ai *clari et sapientes viri*, potendo così conquistare la fama di essere simili a loro (*de off.* 2.13.46). Il primo esempio di *vir clarus et sapiens* è il giurista Publio Mucio Scevola, presso la cui casa Rutilio Rufo ha appreso il *ius civile* potendo così conquistare l'*opinio iustitiae* (*de off.* 2.13.47\*).

L'autore delinea qui l'immagine, a suo avviso esemplare, di una società nella quale il merito si misurava attraverso l'*honor* degli *optimates*, nella quale il giureconsulto incarnava, assieme all'*orator* citato immediatamente di seguito, un modello da emulare, e il diritto rappresentava uno strumento per raggiungere la *beneficentia* (lo vedremo meglio tra breve).

Emblematico di tale quadro è l'impiego dell'espressione *clari viri*, con la quale si fa riferimento a tutte le personalità, esponenti del ceto di ottimati che, lo si è detto, Cicerone proponeva come guida della *civitas*. Con lo stesso epiteto egli aveva fatto riferimento ai *prudentes* nel *de legibus*, ma una profonda distanza separa i due contesti, la distanza che si misura tra l'impiego di una categoria nel contesto di una visione critica e la proposta di quella medesima categoria come espressione di un paradigma indiscusso. Nel dialogo del 52, cioè, il riconoscimento dei giuristi come *clari viri* faceva da premessa a una presa di distanza rispetto alle loro scelte, alle loro opzioni scientifiche e alla capacità educativa del sapere giuridico. Nel *de officiis* questa prospettiva critica non interessa più Cicerone, ciò che rimane è la sola, simbolica, indicazione del giureconsulto come di una figura a cui il *bonus vir* deve guardare come a un modello.

<sup>19</sup> R. FIORI, *Bonus vir*, cit., p. 236.

Un'analoga riflessione può farsi a proposito di un lungo excursus che Cicerone dedica più avanti alla professione del giurista. L'approfondimento si inquadra nel più generale tema dei mezzi utili a conciliarsi la *benivolentia* dei concittadini, trattazione nella quale si iscrive il noto tema della gloria (*de off.* 2.9.31 ss.)<sup>20</sup>, che a sua volta contiene una lunga parentesi sull'eloquenza come mezzo per raggiungerla<sup>21</sup>. L'autore svolge dunque una trattazione *comparate* della *beneficentia* o *liberalitas*, analizzando innanzitutto la *beneficentia* verso i privati che può realizzarsi con la *pecunia* e con le *operae*. La *beneficentia* di questa seconda specie, a sua volta, può recare utilità ai singoli o alla *res publica*, e tra le *operae* che realizzano il primo obiettivo l'Arpinate pone la conoscenza del diritto<sup>22</sup>. L'approccio al tema, soprattutto nella parte in cui Cicerone, scendendo nel concreto della vita pratica, consiglia al figlio le attività che è opportuno svolgere e le personalità il cui esempio è conveniente seguire per arrecare un *beneficium* e raggiungere fama e gloria, è profondamente romano<sup>23</sup>: i *beneficia* che derivano dallo svolgimento di opere e non dalla generosità materiale possono giovare o ai singoli o all'intera comunità, dice l'oratore (*de off.* 2.19.65\*). Il primo esempio di tali attività è la

<sup>20</sup> G. GARBARINO, *Il concetto etico-politico di gloria nel De officiis di Cicerone*, in *Tra Grecia e Roma. Temi antichi e metodologie moderne*, Roma 1980, pp. 197 ss.; L. PERELLI, *Il pensiero*, cit., pp. 57 s. I presupposti teorici di tali argomenti sono nella riflessione sull'utile, e, più nello specifico, su come fosse tale il servizio allo stato, che poteva essere conseguito attraverso il raggiungimento e il mantenimento del prestigio sociale: M. POHLENZ, *L'ideale*, cit., pp. 141 ss.

<sup>21</sup> È in questo contesto che incontriamo, fra l'altro, un riferimento, solo indiretto, e perciò assolutamente secondario, al giurista Giunio Bruto, per primo esperto di diritto civile (come di fatto lo definì Pomponio, indicandolo come uno dei fondatori del *ius civile*; per tutti, A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 141 ss., e, con particolare riferimento a Bruto, p. 146 s.). Il suo richiamo avviene solo in ragione della citazione del figlio, l'omonimo oratore che, ad avviso di Cicerone, attirò su di sé il disonore di aver spesso vestito i panni dell'accusatore (*de off.* 2.14.50\*).

<sup>22</sup> Per una più ampia disamina dell'articolazione tematica del *de officiis*, si rinvia a R. FIORI, *Bonus vir*, cit., pp. 218 ss., e per lo specifico del nostro tema, pp. 237 ss.

<sup>23</sup> L'osservazione è in L. PERELLI, *La politica*, cit., p. 157, ed è riferita in generale alla trattazione della gloria (*de off.* 2.9.31 ss.), ma il suo contenuto è estendibile, a mio avviso, a gran parte della riflessione che ne deriva e in particolare agli aspetti relativi alla professione di giureconsulto e a singole personalità intellettuali. Secondo l'Autore, nel pensiero greco, la gloria derivava solo dalle virtù etiche e mancando ogni riferimento alle attività che era necessario compiere per raggiungerla, e proprio in questo punto si innestano le osservazioni ciceroniane sul *munus* dei giuristi. Sul *beneficium*, come espressione dell'*amicitia* e come realizzazione e fondamento delle relazioni sociali in Roma, J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., pp. 163 ss.

consulenza giuridica<sup>24</sup>. Essa si concretizza nel *cavere in iure* – singolare espressione che abbiamo incontrato anche nel *de legibus* e con la quale dobbiamo intendere l'*agere*<sup>25</sup> –, nel *respondere* (*consilio iuvare*) e, più in generale, arrecando in ogni modo aiuto, attraverso la *scientia*, al maggior numero possibile di soggetti. Un *munus* così interpretato è in grado di accrescere il potere e la considerazione di chi lo esercita.

Non stupisce, in questo contesto, il riferimento alle *opes*, al diritto come 'autorità fonte di potenza' (*ad opes augenda pertinet*). *Ops*, che può essere tradotto con 'ricchezze', 'autorità' e 'potere'<sup>26</sup> e assumere, per tutti questi significati, accezioni potenzialmente negative o positive, indica in questo caso più specificamente l'autorevolezza come attributo onorevole di chi la conquista: insieme a *genus* e *divitiae* è uno degli elementi su cui si fonda la preminenza della *nobilitas*<sup>27</sup>. Essa non è perseguita dai giuristi nel tentativo di mantenere segreto il loro sapere, come era stato detto esplicitamente nella *pro Murena*, dove l'Arpinate aveva parlato di *potentia*: i contesti sono, ovviamente, molto diversi, e profondamente mutato è il senso che Cicerone attribuisce alla *potentia* da un lato e alle *opes* dall'altro. Ma una suggestione lessicale unisce le due immagini, e tanto basta per rendere palese come la medesima notazione, in differenti contesti letterari, possa testimoniare di una continuità di pensiero che emerge, seppure occultata dalle differenti impostazioni. Il potere che deriva dal *consulere* è adesso la semplice conseguenza, socialmente condivisa, dell'esercizio di un *munus* che Cicerone colloca nel novero delle occupazioni più onorevoli tramandate fin dai tempi più antichi della *res publica*, e capaci di suscitare *beneficentia* nei concittadini che ne sono avvantaggiati. La considerazione del lavoro dei *prudentes* è in questo contesto assolutamente positiva, e, a ben vedere, riecheggia altri giudizi espressi da Cicerone, in particolare nella *pro Caecina*.

Inquadrato l'*officium* giurisprudenziale, l'autore sposta l'attenzione sui suoi interpreti, ricordando un passato in cui la *iuris prudentia* era fonte di *honos* e non era stata toccata dalla degenerazione.

Osserva, infatti, come la possibilità di dare potere e *gratia* a chi la pratica è la ragione per cui gli antenati avessero considerato la co-

<sup>24</sup> M. POHLENZ, *L'ideale*, cit., pp. 171 s.

<sup>25</sup> *Supra* p. 227 e nt. 229.

<sup>26</sup> H. MERGUET (a cura di), *Lexikon zu den Reden des Cicero*, III, Hildesheim 1962, pp. 495 s.

<sup>27</sup> J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., pp. 237 ss.

gnitio e l'interpretatio di un *ius civile* (quello romano) 'perfettamente organizzato' tra le più onorevoli occupazioni. Ma l'autore insiste anche su un'importante notazione sociologica. Osserva cioè come in passato la consulenza giuridica fosse esercitata dalle personalità più eminenti della città (qui vengono definiti *principes* quanti in precedenza erano stati indicati come *clari viri*), mentre quando Cicerone scrive, al pari di tutti gli *honores* e di tutte le *dignitates*, di tutte le occupazioni e comportamenti fonte di onore e dignità, anche la *scientia iuris* aveva perso il proprio splendore<sup>28</sup>.

Il termine *cognitio* è impiegato qui nel senso generico di conoscenza e non presuppone nessuna delle valutazioni a cui Cicerone aveva sottoposto, nelle opere precedenti, il lavoro dei *prudentes*<sup>29</sup>. Insieme all'*interpretatio iuris* essa è il presupposto dell'esercizio del *munus respondendi* come occupazione esemplare in vista del *beneficium*: siamo di fronte a un esempio calzante della logica argomentativa del *de officiis*, e a questa logica appare piegato anche il giudizio sul *ius*. Quest'ultimo, inoltre, è *optime constitutum* e cioè 'posto nel modo migliore, ben costituito'<sup>30</sup>: anche nel momento in cui guarda alla materia del *ius civile*, l'Arpinate evita di giudicarlo sul metro della sua organizzazione; al contrario, nella confutazione di Antonio nel *de oratore*, lo aveva solo indirettamente definito *conditum* nel porlo a confronto con i diritti della Grecia<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> *de off.* 2.19.65\*. Sul passo, M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 87 ss.; D. MANTOVANI, *Iuris scientia*, cit., pp. 623 s. e 628; A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., p. 320; R. FIORI, *Bonus vir*, cit., p. 239.

<sup>29</sup> *Supra* pp. 110 ss.; 200 ss.

<sup>30</sup> È stato notato come *optime constitutum* sia di una delle non infrequenti espressioni nelle quali Cicerone comunica la soddisfazione per lo *status quo* – cfr. D. NÖRR, *Rechtskritik*, cit., p. 144 nt. 3 e A.R. DYCK, *A commentary*, cit., p. 454, il quale rileva, purtuttavia, il contrasto con le meno soddisfacenti valutazioni sul *ius civile* in *de off.* 3.17.69. Qui, tuttavia, nel passaggio che immediatamente precede il richiamo alla riflessione muciana sulla *bona fides* – per la quale si veda *infra* p. 268 s. nt. 42 – biasima la separazione, che i *maiores* vollero fosse mantenuta tra il *ius civile* e il *ius gentium*, in nome del rinvio di quest'ultimo alla *lex naturae*. In ragione di questa separazione, afferma, *nos veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem nullam tenemus, umbra et imaginibus utimur*, e nel sottolineare come la visione ristretta del diritto conduca alla consapevolezza solo di un'ombra o di un'immagine di *iustitia*, Cicerone fa ricorso a immagini platoniche – cfr. A.R. DYCK, *A commentary*, cit., p. 583. Tale polemica, che coinvolge il *ius* in generale e guarda all'ordinamento di *ius civile* nel suo insieme, non si pone in diretto contrasto con il riconoscimento all'organizzazione del diritto civile che, in *de off.* 2.19.65\*, è giudicato dall'interno.

<sup>31</sup> Si veda *supra* pp. 125 ss.

Con un breve, lapidario, giudizio, che rileva la sostanza di un diritto fondato sul *bonum et aequum*, egli accantona tutte le critiche mosse in precedenza al lavoro dei *prudentes*. Pur non entrando nel merito dell'organizzazione del sapere giuridico, l'affermazione appare tanto più rilevante se consideriamo che è l'approccio alla *iuris prudentia* ad essere profondamente mutato rispetto al passato; a dimostrarlo è la considerazione che sta alla base di tutta l'argomentazione, il fatto, cioè, che lo svolgimento dell'attività giurisprudenziale permetta di offrire ai cittadini un *munus* capace di far sorgere in questi ultimi un debito di gratitudine e rispetto. Una distanza profonda si consuma in questa prospettiva, rispetto all'approccio che ha nel discorso in favore di Murena la sua espressione più emblematica<sup>32</sup>.

Ma torniamo a ripercorrere il nostro passo. La constatazione dell'*honos* che il *ius civile* è in grado di conferire a chi lo pratica spinge Cicerone a ricordare la condizione degli antichi giureconsulti e a dolersi del degrado dei tempi presenti<sup>33</sup>. Prima della confusione attuale (*confusio temporum*), i primi della città, i migliori, detenevano, conservavano, l'attività di consulenza giuridica. Ma adesso lo splendore di questa scienza, come le magistrature e ogni dignità, sono state distrutte.

Il destino di decadenza che l'oratoria si è trovata a vivere a causa della degenerazione della vita politica e della concentrazione del potere nelle mani di singoli, ha coinvolto anche la giurisprudenza: le *artes* che, seppure in diversa misura, rappresentavano l'espressione più

<sup>32</sup> Continuità rispetto alle passate riflessioni va, invece, registrata, rispetto al confronto tra *iuris scientia* e *eloquentia*, che, come sempre, risulta favorevole alla seconda (*de off.* 2.19.66: *Atque huic arti finitima est dicendi gravior facultas et gratior et ornatior. Quid enim eloquentia praestabilius vel admiratione audientium vel spe indigentium vel eorum, qui defensi sunt, gratia? Huic quoque ergo a maioribus nostris est in toga dignitatis principatus datus*). *Lars dicendi*, dice infatti, è vicina (*finitima*) al diritto, ma di questo è più importante, più piacevole, più brillante: capace di trasmettere ammirazione e speranza, fondativa di onore.

<sup>33</sup> *de off.* 2.19.65\* *quam quidem ... deletus est ...* Sul punto, M. BRETONE, *Storia* cit. 160. La disillusione riguarda esclusivamente gli uomini, dal momento che il giurista, in generale, è indicato da Cicerone, proprio nel *de officiis*, come capace di indagare il vero – assieme al geometra, all'astronomo e al dialettico: *de off.* 1.6.19 *Quibus vitiiis declinatis quod in rebus honestis et cognitione dignis operae curaeque ponetur, id iure laudabitur, ut in astrologia C. Sulpicium audimus in geometria Sex. Pompeium ipsi cognovimus, multos in dialecticis, plures in iure civilis, quae omnes artes in veri investigatione versantur*. Non possiamo dimenticare, però, che, nella lettera scritta solo due anni prima allo stesso Servio, Cicerone esprimeva il suo disincanto per la scarsa incidenza che, di fronte ai nuovi equilibri politici, avevano assunto ormai il diritto – a cui riservava parole di ammirazione, *scientia excellens et singularis* – e l'oratoria, spiegando così il suo ripiegamento verso la filosofia (*Cic. ep. ad fam.* 4.3.3\*).

propria della tradizione romana, sono state entrambe sopraffatte dalla crisi della repubblica e minate da quello che Cicerone considera l'annientamento delle libertà<sup>34</sup>. È, questo, un adagio costante nelle riflessioni di quegli anni.

Prima della crisi, era il ceto dirigente a conservare il *ius* e a svolgere il collaterale compito di dare consigli, deteneva cioè il monopolio di quella che altrove era stata definita la *memoria*, la conservazione quasi sacrale del patrimonio giuridico, e il *munus respondendi* – il quale legittimava e allo stesso tempo contribuiva a perpetuare l'*honos* e il potere dei *prudentes* –, ma la decadenza aveva colpito tale assetto sociale, togliendo agli *optimates* il controllo esclusivo sul diritto, così come aveva riguardato ogni *honos* – inteso in questo secondo richiamo nel senso di magistratura – e ogni grado di *dignitas*. Come è stato di recente ribadito, Cicerone, pur non muovendo apertamente una critica al declino sociologico del ceto dei giuristi, riteneva che l'*interpretatio iuris* in mano anche ai cavalieri rappresentasse un motivo di degrado per l'esercizio del diritto civile<sup>35</sup>. È, in effetti, questa l'estrema conseguenza di un quadro lucidissimo circa i meccanismi di legittimazione politica e culturale del potere degli ottimati, e sulle conseguenze del loro allentamento, viste nell'ottica, del tutto parziale, dell'ultima battaglia politica dell'Arpinate. E l'analisi lascia di nuovo spazio – in un andamento quasi analogo a quello del *de legibus*<sup>36</sup> – ad un riconoscimento particolare. La situazione presente, conclude infatti l'autore, suscita tanto più sdegno dal momento che proprio quando egli scrive, vive in città un uomo che, paragonabile ai suoi predecessori quanto all'*honos*, li supera tutti quanto a *scientia*<sup>37</sup>.

Il destinatario di questo breve ed efficacissimo riferimento è, di nuovo, Servio<sup>38</sup>. È questa, dunque, già la seconda occasione in cui

<sup>34</sup> Questa era, secondo Cicerone, la grande colpa di Cesare, di «aver soppresso la libera repubblica, cioè di aver sottratto all'oligarchia dominante la libertà di governare secondo le regole tradizionali della repubblica oligarchica» – così L. PERELLI, *Il pensiero*, cit., p. 140. E questo era il fondamento sul quale si basavano i valori sociali che vedevano nell'*ars dicendi* e nell'*ars iuris* dei *munera* fondanti l'equilibrio della società romana, con le sue clientele e il patronato.

<sup>35</sup> D. MANTOVANI, *Cicerone storico*, cit., p. 355; cfr. anche M. BRETONE, *Storia*, cit., p. 160.

<sup>36</sup> Sul quale si veda *supra* pp. 206 ss.

<sup>37</sup> *de off.* 2.19.65\* *idque eo indignius ... obstringendos homines accommodata*

<sup>38</sup> La citazione è, secondo E. NARDUCCI, *Modelli etici*, cit., pp. 131 s., «non solo l'omaggio a un'amicizia di lunga durata, ma anche la definitiva riparazione di un vecchio torto», quello – ovviamente – fatto al giurista con le invettive della *pro Mu-*

Cicerone riserva all'amico un riconoscimento senza nominarlo. In questo contesto, ancor più che nel trattato di alcuni anni prima, il silenzio appare però incomprensibile, dal momento che non possiamo neppure immaginare che l'Arpinate volesse sottrarre il giurista dall'eventualità di essere accostato a un qualche motivo di critica, dal momento che l'immagine dei giuristi che emerge dal *de officiis* è del tutto positiva.

Qualsiasi ne sia la ragione, ancora una volta Servio è indicato come un *iuris consultus* esemplare, segnalato, nel breve spazio di una frase, come un intellettuale capace di unire alla medesima rispettabilità dei giuristi del passato, un'attitudine scientifica mai raggiunta. Il riferimento conferma l'impressione che Cicerone lo collocasse all'apice di una parabola ascendente della storia della giurisprudenza, facendoci capire contemporaneamente come, ai suoi occhi, la decadenza della giurisprudenza in quell'ultimo scorcio di anni non fosse dovuta alla responsabilità dei suoi interpreti (come aveva detto altrove) o alla mancanza di personalità di rilievo, né a ragioni scientifiche. È il contesto storico – e forse l'apertura della professione agli *equites* –, con la *confusio* e i rivolgimenti politici, ad aver indotto la *iuris prudentia*, come l'*eloquentia*, al silenzio.

Leggendo l'anonimo elogio a Servio nel complesso dell'argomentazione ciceroniana, dunque, ci appare opportuna l'interpretazione che ne ha proposto a suo tempo Emanuele Narducci<sup>39</sup>. Ad avviso dell'Autore questo riconoscimento rappresenta un tributo all'ultimo giurista di rilievo nella peculiare prospettiva che interessa Cicerone nel *de officiis*: l'ultimo capace di incarnare l'ideale di un *sapiens, iuris consultus* e attivo nella politica cittadina. Altri, dopo di lui, avrebbero abbandonato il loro impegno politico per dedicarsi solo agli studi, una strada che l'Arpinate non avrebbe potuto condividere, tanto meno nella prospettiva ideale che guidava la sua ultima battaglia politica. Nello stesso, specifico, riconoscimento a Servio, insomma, dobbiamo

*rena*. All'esemplarità di Servio, come emerge anche in questa circostanza, fa riferimento da ultimo R. FIORI, *Bonus vir*, cit., p. 239, il quale ritiene che Cicerone lamenti il declino della giurisprudenza in ragione della morte di Servio, avvenuta, però, l'anno successivo. Sugeriscono di riconoscere nell'anonimo *iuris prudens*, Servio: W. MILLER, *Cicero. De officiis*, Cambridge-Massachusetts 1938, p. 238 nt. b; E. NARDUCCI, *Cicero. I doveri*, Milano 2011, p. 291 nt. 75; G. PICONE e R.R. MARCHESE, *Marco Tullio Cicerone. De officiis, quel che è giusto fare*, Torino 2012, p. 344 nt. 79, solo per citare alcune delle edizioni più diffuse del testo. Sull'opportunità di considerare gli *elogia* a Servio come una riparazione della passata invettiva si veda *supra* p. 49 nt. 124.

<sup>39</sup> E. NARDUCCI, *Modelli etici*, cit., p. 132.



intravedere la critica a un'evoluzione, tutta interna alla *iuris prudentia* romana, che simbolicamente rappresentava la fine di un modello sociale e politico nel suo insieme, ancora una volta la critica alla rottura del meccanismo (unico) di legittimazione, culturale e politica, costruito sulla prevalenza degli ottimati.

Qualche rigo più avanti, Cicerone torna sul *munus* giurisprudenziale per chiarire che non tutti potevano diventare giureconsulti o oratori esperti, e che non potevano farlo neppure in molti<sup>40</sup>. Come ancora opportunamente ha osservato Narducci, il rilievo rende palese l'idea ciceroniana secondo cui oratoria e diritto avrebbero dovuto essere appannaggio dei *principes civitatis*<sup>41</sup>, ma altrettanto interessante è che, in questa circostanza, l'autore sottintenda anche al diritto un'attitudine specialistica e gli attribuisca una difficoltà tale da renderlo non facilmente accessibile. Si tratta di un auspicio, più che di una constatazione, nella prospettiva di ridare vita al modello sociale dei primi secoli della repubblica, quando gli *optimates* – i *clari et sapientes viri* e i *principes civitatis* – detenevano il primato delle *artes civicae* e guidavano la *res publica*. Tale auspicio, peraltro, rappresenta la perfetta espressione dello scopo a cui il trattato sui doveri mira e nel quale si spiega la limitata prospettiva sui *prudentes*: esente da critica e volta solo all'espressione di un riconoscimento che è sostanzialmente ed esclusivamente sociale<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> *de off.* 2.19.67\* *Cum autem omnes non possint ... rogantem.*

<sup>41</sup> E. NARDUCCI, *Modelli etici*, cit., p. 133.

<sup>42</sup> Altre due citazioni di giuristi sono conservate nel *de officiis*. In entrambi i casi troviamo un riferimento a Quinto Mucio. In quest'ultimo (*de off.* 3.15.61-62\*) l'autore richiama, prima una definizione dell'*aliud simulare-aliud agere* proposta da Aquilio, per poi narrare un episodio di cui Mucio era stato protagonista nella veste di acquirente di un fondo, non richiamando, quindi, direttamente la sua professione. La digressione si inquadra nella riflessione attinente alla valutazione della *simulatio* e *dissumulatio* relativa all'*emptio venditio* di un bene e culmina in una comparazione tra il comportamento da uomo saggio e quello da uomo dabbene. Per quanto riguarda il rinvio ad Aquilio, siamo di fronte al ricordo di una riflessione tecnica (per la quale si rinvia, per tutti, a L. SOLIDORO, *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Napoli 2007, pp. 58 ss.; A. TRIGGIANO, «*Conlega et familiaris meus*», cit., pp. 386 ss.). Mucio, viceversa, si era fatto dire dal venditore il prezzo minimo di un fondo e, per comprarlo, aveva poi aggiunto centomila sesterzi. Sebbene nessuno avrebbe potuto negare che si trattasse di un comportamento degno di un *vir bonus*, è lecito pensare – osserva l'oratore – che non fosse degno di un *vir sapiens*. Si apre, quindi, la riflessione sul rapporto tra saggezza e correttezza, introdotta da un verso di Ennio e trattata attraverso una citazione di Ecatone da Rodi, filosofo del II secolo a.C., il quale, nella sua opera sugli *officia* dedicata a Quinto Tuberone, aveva sostenuto che l'uomo saggio fosse quello che giovava al proprio patrimonio senza nuocere ai *mores*, alle *leges* e agli *instituta*:

Ecco perché il punto di vista sui giuristi può, ancora una volta, essere compreso solo collocandolo nel quadro ideale dell'opera, e cioè nell'ambito di quel completo ripiegamento di Cicerone in una prospettiva conservatrice che, come si è detto, gli faceva abbracciare decisamente il punto di vista degli ottimati. Se il recupero dei valori tradizionali costituiva il fine ultimo del progetto educativo esposto nel *de officiis*, le citazioni dei giuristi rispondevano a una sola logica: quella di mostrare una delle incarnazioni dell'ideale del *vir bonus*, presentando delle personalità capaci di rappresentare la tradizione repubblicana e di esemplificarne i valori.

Nella storia della cultura oratoria del *Brutus*, dove la tematica politica – pur ben intellegibile – era solo adombrata dietro alla carrellata di personalità eccellenti, la constatazione dell'impotenza di fronte al degenerare degli eventi aveva preso le forme del rifugio. Il *de officiis*, a distanza di soli due anni ma in un quadro politico profondamente mutato, dimostra come la disillusione non significasse per l'Arpinate abbandonare la speranza di poter dare un'indirizzo alla politica del tempo e ai suoi concittadini. Anzi, lo abbiamo detto, proprio il trattato sui doveri coincide con l'estremo tentativo (letterario) di assumere nuovamente un ruolo di guida all'interno della *res publica*. Tale tentativo, sostenuto dal recupero e dalla riproposizione di un intero sistema di valori, lo costringe, però, a restringere anche nei propri propositi, il proprio campo d'azione, in particolare limitando il suo orizzonte progettuale. Diventa perciò estraneo all'oratore qualsiasi intento di addentrarsi in considerazioni interne al lavoro dei *prudentes* che mettessero anche solo parzialmente in dubbio la monolitica esemplarità del mondo che egli intendeva riproporre.

non si deve essere ricchi solo per se stessi ma anche per i figli, per i vicini, per gli amici; le ricchezze dei singoli sono anche la ricchezza della città. Il comportamento di Scevola, in questa prospettiva, non poteva essere considerato da 'uomo saggio', e A.R. DYCK, *A commentary*, cit., p. 572, la considera una dimostrazione della generosità di Mucio, evidente anche nel comportamento tenuto nell'amministrazione della provincia asiatica. La successiva citazione, di poco distante, è il richiamo di una dottrina muciana in tema di *iudicia bonae fidei* (*de off.* 3.17.70\*, per il quale si rinvia, per tutti, a O. BEHREND, *Le due giurisprudenze*, cit., pp. 199 e 217 nt. 58; E. STOLFI, *'Bonae fidei interpretatio'. Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica*, Napoli 2004, p. 29 nt. 9; R. CARDILLI, «*Bona fides*» tra storia e sistema, Torino 2004, pp. 29 ss. (p. 29 nt. 55 per ulteriore bibliografia); A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 193 ss.; M. VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote. I. La formula dell'actio rei uxoriae*, Torino 2006, 134 ss., ove ult. bibl.; R. FIORI, *Bonus vir* cit. 334 s.). Entrambi i riferimenti, importanti per lo studio dei rapporti tra Cicerone e il pensiero di Quinto Mucio e Aquilio, non hanno particolare rilievo nella nostra prospettiva.

Rispetto alla convinzione, che era ancora viva nei trattati degli anni 50, di poter incidere profondamente nella società, nella politica e nel panorama culturale romano, adesso Cicerone è consapevole del fatto che esista un'urgenza, innanzitutto politica: la sopravvivenza delle istituzioni repubblicane. In nome di questa egli tenta di riportare in vita un intero sistema di valori, quello che coincideva con il modello sociale aristocratico basato sulla superiorità degli *optimates*, a cui faceva da sfondo un panorama culturale nel quale oratoria e diritto erano i saperi che informavano l'educazione di chi guidava la *res publica*. In questo contesto non c'era più spazio per la critica talvolta corrosiva che aveva caratterizzato molte sue opere precedenti. La tradizione, anche culturale, che aveva contribuito a costruire la grandezza della *res publica* veniva interamente richiamata. Si tratta di una scelta, se così possiamo dire, strategica. Cicerone affina le proprie armi per un'ultima battaglia (che sarà tutta politica), quella nella quale l'«antagonista» sembra aver totalmente cessato ogni rispetto per i valori e le istituzioni repubblicane – così è per l'autoritarismo della «tirannide» cesariana come per l'arroganza di Antonio. Tali armi sono dunque i *praecepta* propri alla tradizione cittadina, e comprendono, come figure (incondizionatamente) esemplari, gli stessi giuristi. Il *de officiis* non rappresenta, insomma, e non può rappresentare, il momento del confronto scientifico con i *prudentes*: le aspre valutazioni che in passato avevano condotto alla delegittimazione e al ridimensionamento del loro ruolo come intellettuali sarebbero state ormai prive di senso, ciò che adesso interessava era il loro coinvolgimento verso un ultimo grande obiettivo, che era insieme culturale e politico. Sopravvive, sommessamente, l'orgogliosa concessione al riconoscimento della superiorità dell'*ars dicendi*, ma ai giuristi è affidato, assieme agli oratori, il primato cittadino della cultura, e al loro impegno la possibilità di perseguire fama e rispettabilità sociale.

È questo il quadro che va tenuto presente ripercorrendo la ricca produzione letteraria del 44 come le sue ultime orazioni politiche, e quindi anche il trattatello sui *topoi* e il ritratto di Servio conservato nella IX *Philippica*<sup>43</sup>.

<sup>43</sup> La contemporaneità tra il *de officiis* e la battaglia combattuta contro Antonio attraverso le *Philippicae* è confermata da una lettera di Cicerone ad Attico: il 25 ottobre del 44, quando già aveva pronunciato le prime due *Philippicae*, gli scriveva annunciando che τὰ περὶ τοῦ Καθηκόντος, *quatenus Panetius, absolvi duobus* (ep. ad Att. 16.11.4). Quando pronuncia la IX *philippica*, nel febbraio dell'anno successivo, la stesura del *de officiis* era da alcuni mesi già conclusa.

## 2. La curiosità di un giurista. Il rapporto con Trebazio

I *Topica* sono l'ultima opera di argomento retorico, intrisa di riferimenti filosofici<sup>44</sup>, composta da Cicerone. La stesura risale all'anno 44 e fu interamente compiuta, a quanto dice lo stesso autore, nell'arco di pochi giorni, durante una navigazione verso la Grecia e senza poter contare sui propri libri<sup>45</sup>. Il testo, che presenta motivi di notevole interesse per chi si occupi delle tematiche giuridiche da diversi punti di vista<sup>46</sup>, fornisce alcuni spunti significativi anche per il nostro tema. I *Topica*, innanzitutto, e questo è già un dato di un certo rilievo, sono scritti per il giurista Gaio Trebazio Testa<sup>47</sup> e a lui dedicati. Nel breve trattato Cicerone espone al giurista le tecniche dell'*inventio*, e cioè di quella fase della costruzione del discorso retorico che attiene alla ricerca degli argomenti necessari alla dimostrazione di una determinata teoria, e l'antefatto della sua composizione è descritto dallo stesso autore nelle battute introduttive dell'opera<sup>48</sup>.

Qualche tempo prima della stesura dello scritto, Trebazio, ospite

<sup>44</sup> Sul rapporto tra retorica e filosofia nell'opera sui 'luoghi' si rinvia a B. RIPOSATI, *Studi sui 'Ropica' di Cicerone*, Milano 1947, part. pp. 290 ss.

<sup>45</sup> *Top.* 2.5. Per un esame del preambolo, si veda J. KAIMIO, *Cicero's Topica. The Preface and the Sources*, Turku 1976. Della sua veridicità dubita G. CRIFÒ, *Per una lettura giuridica dei Topica di Cicerone*, in *Annali dell'Istituto italiano per gli studi storici*, I, 1967/1968, p. 126; ID., *Ex iure ducere exempla. Gaio Trebazio Testa ed i «Topica» ciceroniani*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, II, Padova 1972, p. 1116. Propende per l'affidabilità dell'aneddoto, anche sulla scorta del confronto con alcuni dati dell'epistolario ciceroniano, M. TALAMANCA, *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, in G. G. ARCHI (a cura di), *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana*, Milano 1985, part. pp. 36 ss., a cui si rinvia per un approfondimento relativo al rapporto tra le notizie derivanti da Cicerone circa gli interessi di Trebazio per la retorica e il suo modo di affrontare le questioni giuridiche.

<sup>46</sup> G. CRIFÒ, *Per una lettura giuridica*, cit., *passim*, e A. KACPRZAK, *Tra logica e giurisprudenza. Argumentum a simili nei Topici di Cicerone*, Varsavia 2012, *passim*, offrono una compiuta analisi delle fonti ciceroniane degli *exempla* giuridici contenuti nei *Topica*. Tra le opere dedicate ai *Topica*, oltre a quelle già citate nella precedente nota, si rinvia a B. RIPOSATI, *Studi*, cit.; T. REINHARDT (a cura di), *Marcus Tullius Cicero, Topica*, Oxford 2003.

<sup>47</sup> Sul giureconsulto, W. KUNKEL, *Herkunft*, cit., p. 28; R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional Politics*, cit., pp. 123 ss.; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., pp. 612 ss.; C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 298 ss.; A. CASTRO SÁENZ, *El tiempo de Trebazio. Ensayo de historia jurídica*, Sevilla 2002, pp. 40 ss.; ID., *Cicerón*, cit., pp. 375 ss.

<sup>48</sup> *Top.* 1.1-5 (cfr., per tutti, M. TALAMANCA, *Trebazio Testa*, cit., pp. 30 ss. che avanza dubbi sulla veridicità della vicenda narrata e C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., pp. 298 ss., che invece li ridimensiona).

dell'oratore nella villa di Tuscolo, si era imbattuto, curiosando nella biblioteca di Cicerone, nell'operetta aristotelica dedicata ai *topoi*<sup>49</sup> e aveva chiesto al suo ospite di illustrargliela. La sua curiosità non era stata soddisfatta dalla spiegazione che si trattasse di un lavoro dedicato alla *disciplina inveniendorum argumentorum* (*Top.* 1.2) che Aristotele aveva composto allo scopo di insegnare a possedere i *topoi*, e cioè i 'luoghi' che permettono di costruire l'argomentazione volta alla ricerca della verità: un approfondimento relativo al tema della dialettica, dunque, nella prospettiva dell'indagine filosofica. Trebazio aveva dunque espresso il desiderio che Cicerone gliene parlasse, ma quest'ultimo – *non tam vitandi laboris mei causa quam quia id tua id interesse* (*Top.* 1.2) – aveva consigliato di leggerli direttamente o di farsi guidare da un *doctissimus rethor*. Nè l'una né l'altra soluzione avevano consentito a Trebazio di soddisfare il suo interesse: la lettura solitaria gli era risultata oscura e il retore a cui si era rivolto ignorava l'opera. Tale ultima circostanza, vera o falsa che fosse, fornisce a Cicerone il pretesto per stigmatizzare la scarsa cultura di molti intellettuali. Afferma, infatti, come non gli appaia strano che i retori non conoscano uno scritto – filosofico – *qui ab ipsis philosophis, praeter admodum paucos, ignorant* (*Top.* 1.3). Mentre proprio l'ignoranza dei filosofi è da biasimare (*ignosendum est*), poiché almeno essi dovrebbero essere attratti sia dal contenuto sia dallo stile del trattato aristotelico. Alle insistenze di Trebazio che fosse lui a fornirgli i chiarimenti necessari, Cicerone non aveva dato risposta per lungo tempo, pressato dai molteplici impegni e tuttavia consapevole del proprio debito. Tanto più che gli sarebbe stato difficile rimanere a lungo in obbligo *ne ipsi iuris interpreti fieri videretur iniuria. Etenim quum tu mihi meisque multa saepe scripsisses* (*Top.* 1.4). A cosa faccia riferimento l'autore in questo punto non è, per la verità, chiaro. Possiamo pensare si tratti di pareri scritti, nel qual caso appare tanto più comprensibile che l'Arpinate profittasse della composizione dei *Topica* per rispondere, a sua volta, a una sorta di 'consulenza' sottopostagli dal giurista. Ma non ci è dato di escludere

<sup>49</sup> Avanza dubbi circa la possibilità che l'opera posseduta da Cicerone nella propria biblioteca fossero i *Topica* aristotelici che anche noi conosciamo, J. BARNES, *Roman Aristotle*, in J. BARNES, M. GRIFFIN, *Philosophia Togata II. Plato and Aristotle at Rome*, Oxford 1997, part. pp. 54 ss.; sul punto anche M. TALAMANCA, *Trebazio Testa*, cit., pp. 35 ss. e, esprimendo perplessità sull'opportunità di porre la questione, C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 302. Più in generale sul rapporto tra le due opere: B. RIPOSATI, *Studi*, cit., pp. 7 ss.; M. TALAMANCA, *Trebazio Testa*, cit., pp. 33 ss. Sulle fonti dei *Topica* da ultimo fa il punto, A. KACPRZAK, *Tra logica e giurisprudenza*, cit., pp. 8 ss. a cui si rinvia per l'ulteriore bibliografia.

che Trebazio avesse dedicato al più anziano *patronus* qualche scritto. La totale assenza di indizi, soprattutto per quanto riguarda questa seconda congettura, impone di astenerci dal prendere una posizione definitiva.

Possiamo, tuttavia, osservare che la fugace riflessione si inquadra perfettamente nel rapporto tra i due autori, un legame risalente e intimo che li vede uniti per molti anni e di cui le epistole ciceroniane conservano testimonianza. Molte sono le lettere scritte da Cicerone a Trebazio, diciotto per la precisione, tutte conservate nel settimo libro della raccolta *ad familiares* e risalenti al decennio 54-44 a.C. In esse possiamo innanzitutto riconoscere le preoccupazioni tipiche del *patronus* nei confronti del giovane protetto: l'Arpinate si occupa, infatti, della sua carriera politica, prestandosi a raccomandazioni presso i politici del tempo, dispensandogli consigli e talvolta rimproverandolo con atteggiamento paterno per le scelte che non ritiene opportune. Ma in alcune circostanze, quasi assumendo le vesti del giurista egli stesso, l'Arpinate conversa con il giovane amico di questioni tecniche, anche in questi casi non astenendosi dal rimprovero o dalla sottile ironia. Dall'insieme delle lettere, come era accaduto per Servio, possiamo ricostruire, indirettamente, l'immagine che del giurista aveva Cicerone.

Un primo schizzo di Trebazio lo abbiamo in quella che è stata definita come una «singolare lettera di raccomandazione»<sup>50</sup>, inviata da Cicerone a Cesare nell'aprile del 54 (*ep. ad fam. 7.5\**). L'epistola, testimonianza dell'avvicinamento tra i due<sup>51</sup>, è interamente dedicata alla *commendatio* del giurista, protetto dell'Arpinate fin da giovane età<sup>52</sup>. L'argomentazione, attraverso la quale Cicerone non

<sup>50</sup> Così A. CAVARZERE (a cura di), *Cicerone, Lettere ai familiari*, I, p. 666 nt. \*. Come lettera emblematica, «exceptionelle par son style raffiné» è ricordata da E. DENIAUX, *Clientèles*, cit., pp. 39 s., ma sull'epistola si veda anche p. 563 s. (cfr. E. FRAENKEL, *Some Notes in Cicero's Letters to Trebatius*, in *JRS*, 1957, 47, p. 66, secondo il quale questa lettera, deliziosa, introduce la serie di epistole più felice dell'intero *corpus* ciceroniano).

<sup>51</sup> Come osserva A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., p. 17, nella dinamica dei rapporti tra Cicerone e Cesare, rispettivamente come patrono e benefattore di Trebazio, e il giurista stesso, influì positivamente la coincidenza del periodo dei più frequenti scambi epistolari tra il giovane e il suo *patronus* con quello dei migliori rapporti che quest'ultimo intrattenne con il generale. Nel 54, anno a cui risale la prima lettera del gruppo indirizzato a Trebazio, come si evince dalle stesse epistole che scorreremo, il fratello dell'oratore, Quinto, fu legato di Cesare nelle Gallie.

<sup>52</sup> A dirlo è lo stesso oratore in *ep. ad fam. 7.17.2\**: *sed cum te ex adolescentia tua in amicitiam et fidem meam contulisses, semper te non modo tuendum mihi sed etiam agendum atque ornandum putavi.*

perde occasione per mostrare il proprio compiacimento nei confronti del destinatario e una profonda unione tra i due, è piuttosto semplice: l'oratore afferma di avere molto a cuore Trebazio e la sua carriera, tanto da aver avuto in animo di condurlo sempre con sé in Spagna<sup>53</sup> per permettergli di giovare di tutti i possibili favori che da tale esperienza avrebbe potuto trarre (*C. Trebatium cogitaram, quocumque exirem, mecum ducere, ut eum meis omnibus studiis beneficiis quam ornatissimus domum reducerem*). Dal momento che il viaggio non sembrava approssimarsi, però, Cicerone aveva pensato di affidare il giovane ai favori di Cesare (*ep. ad fam. 7.5.1\**). Il progetto, osserva quindi l'oratore, sembra ratificato da un'*opportunitas*: mentre proprio di Trebazio Cicerone stava parlando con Lucio Cornelio Balbo – di origini spagnole, amico di Pompeo e di Cesare e difeso dall'oratore in un processo di due anni prima per una presunta irregolarità nel suo acquisto della cittadinanza romana<sup>54</sup> –, giunge una lettera di Cesare che, fra le altre cose, lo prega di indicargli *alium ... quem ornem*, di segnalargli cioè qualcuno verso cui dirigere i propri favori. È perciò che l'oratore può, con tutta libertà, proporre il giurista, pregando il generale di riversare su di lui la *comitas* che avrebbe riservato a lui stesso. Dunque lo rassicura sui meriti del giovane.

L'oratore promette<sup>55</sup> per le qualità di Trebazio raccomandandolo

<sup>53</sup> Dove Cicerone sperava di andare come legato di Pompeo. Come osserva J. BOES, *La philosophie et l'action dans la correspondance de Cicéron*, Nancy 1990, pp. 153 ss., ha lo scopo di comunicare a Cesare il proprio avvicinamento e l'allontanamento da Pompeo: mandando il proprio protetto da Cesare, l'oratore intendeva iniziare un dialogo con il generale, con l'obbiettivo anche di condurlo verso i propri valori e la propria posizione politica.

<sup>54</sup> Il riferimento è alla *pro Balbo*, pronunciata nel 56 a.C.

<sup>55</sup> *De quo tibi homine hoc spondeo*, afferma (*ep. ad fam. 7.5.3\**), e il verbo usato coincide, certamente non a caso – come d'altronde testimonia l'impiego anche di altre espressioni provenienti dal linguaggio tecnico-giuridico, come il successivo *tradere de manu* –, con la forma verbale tipica della *sponsio*, obbligazione *verbis contracta*, dalle forme solenni e riservata ai cittadini romani, con una probabile ascendenza sacrale (cfr. da ultimo V. MAROTTA e A. SCHIAVONE, *Obbligazioni, contratti, illeciti civili*, in A. SCHIAVONE [a cura di], *Diritto privato romano. Un profilo storico*, 2ª ed., Torino 2010, pp. 361 ss.; C. GIACHI e V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza*, cit., pp. 120 ss.). Quella che Cicerone faceva a Cesare era, dunque, una promessa solenne e rituale. Che, peraltro, la frase di poco successiva, *totum denique hominem tibi ita trado, 'de manu' ut aiunt, 'in manum' tuam istam et victoria et fide praestantem* fosse «a complex legal joke» lo notava già A. WATSON, *Cicero, ad Fam. 5.7.3*, in ID., *Studies in Roman Private Law*, London-Rio Grande 1999, pp. 143 ss.

*more Romano*<sup>56</sup>, e lo presenta come l'uomo più onesto, il migliore e più virtuoso. Nota, inoltre, come il giovane fosse 'un capofamiglia in diritto civile', fosse dotato di una eccezionale memoria e di grandissima *scientia*. *Familiam ducere in iure civili* (*accedit etiam quod familiam ducit in iure civili*) è in particolare espressione inusuale per designare in modo figurato la padronanza di un notevole bagaglio di conoscenze giuridiche, ma risulta particolarmente efficace se, come sembra, rinvia al ruolo del *pater familias* rispetto alla *familia* romana<sup>57</sup>: il giurista, intende dire Cicerone, era in grado di avere il controllo su tutte le conoscenze del *ius civile* (di esercitare su di esse la *potestas* diremmo accentuando il paragone suggerito dalla scelta lessicale). La memoria, lo abbiamo visto, è l'attitudine che Cicerone aveva già indicato come tratto peculiare della *peritia iuris*, mentre alla *scientia* di un *iuris consultus*, termine generico per indicare la competenza in campo giuridico come in qualsiasi altra *ars*, abbiamo più volte fatto riferimento<sup>58</sup>.

Si tratta della descrizione più puntuale del giovane, per quanto attiene alla sua attività di giurista<sup>59</sup>. Altrove, infatti, l'Arpinate dedica a Trebazio brevi elogi, non entrando mai nello specifico delle sue competenze. Nell'aprile del 49, ad Attico che aveva incontrato il giovane e doveva essersi compiaciuto per le sue qualità, lo descrive come *bonus vir et civis* (*ep. ad Att.* 10.1.3<sup>\*60</sup>), stessa espressione adoperata in un'epistola allo stesso destinatario del mese successivo (*vir plane et civis bonus*<sup>61</sup>, in *ep. ad Att.* 10.11.4<sup>\*</sup>). Nell'ottobre del 44 lo ricorda

<sup>56</sup> E cioè secondo il modello romano della *commendatio* (*ep. ad fam.* 7.5.3<sup>\*</sup>, *non illo vetere verbo meo, quod, cum ad te de Milone scripsissem, iure lusisti, sed more Romano*). D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero: epistulae*, I, cit., p. 331 intende l'espressione *more romano* riferita al linguaggio: «straightforward language, without artifice or affectation». Si trattava di un modo conveniente e apprezzato di raccomandare, che consisteva nella garanzia, che appunto il commendante dava per le qualità di colui il quale veniva segnalato, e in nome della quale affidava il raccomandato stesso alla protezione del destinatario. M. MIGLIORINI, *Le raccomandazioni di Cicerone*, in *Labeo* 44 (1998) 305 s., segnala proprio *ep. ad fam.* 7.5.3<sup>\*</sup> come esempio di questa tipologia. Sulla stessa linea, E. DENIAUX, *Clientèles*, cit., p. 40.

<sup>57</sup> Secondo D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero: epistulae*, I, cit., p. 331 l'espressione vuole rappresentare Trebazio come il migliore del gruppo a cui appartiene, e quindi dei giuristi. L'Autore ne segnala la derivazione dalla descrizione di una 'banda di gladiatori' (cfr. *Phil.* V 30).

<sup>58</sup> Per la *memoria*, cfr. in particolare, *supra* pp. 101 s. nt. 7.

<sup>59</sup> Un indizio, secondo A. CASTRO SÁENZ, *El tiempo*, cit., p. 39 del precoce talento di Trebazio.

<sup>60</sup> Sull'epistola, A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., pp. 313, 387.

<sup>61</sup> Un'espressione carica di significato nella prospettiva ideale ciceroniana, lo abbiamo visto.



come *homo cum plenus officii tum utriusque nostrum amantissimus* in una lettera a Mazio (*ep. ad fam.* 11.27.1\*, mentre più avanti al § 8 lo chiama *familiaris noster*).

Concludendo la lettera a Cesare, dunque, l'Arpinate afferma di chiedere per il proprio protetto solo benevolenza e generosità (*benevolentiam tuam et liberalitatem*).

Le preghiere di Cicerone raggiungono lo scopo, dal momento che, circa un mese dopo, l'oratore gli scrive (*ep. ad fam.* 7.6\*) quando il giurista ha raggiunto Cesare in Gallia<sup>62</sup> e dove il giovane, più avvezzo alla vita di città, era costretto a sopportare le difficili condizioni della vita militare. Cicerone gli si rivolge in tono di benevolo rimprovero per la sua scarsa dimostrazione di volontà. Dopo avergli riferito delle continue *commendationes* in suo favore proposte a Cesare e Balbo – di un genere di raccomandazione, precisa, non *vulgaris* (cioè «non estendibile a chiunque»)<sup>63</sup> *sed cum aliquo insigni indicio meae erga te benevolentiae* – lo invita ad abbandonare le *ineptiae* (le sciocchezze) e i *desideria* (i rimpianti) della città e dei suoi agi e a perseguire con *assiduitas* e *virtus* il suo iniziale proposito – evidentemente quello di farsi notare per le proprie competenze e acquisire così meriti e prestigio<sup>64</sup>. Introducendo, dunque, il tema dell'allontanamento di Medea da Corinto<sup>65</sup> – accettato dai ricchi e dalle matrone perché la sua lontananza sarebbe stata utile a lei e alla patria – può continuare sulla scia del lieve ma aperto rimprovero: se non fosse stato per Cicerone che lo aveva spronato, egli si sarebbe ritrovato nel numero di coloro che restano in patria e non giovano né a questa né a se stessi<sup>66</sup>. Quindi segue una raccomandazione altrettanto affettuosa a prendersi cura di sé, espressa giocando sul verbo *cavere* e sulla sua polisemia, dato il suo possibile rinvio al gergo tecnico giuridico e al linguaggio comune<sup>67</sup>:

<sup>62</sup> Sulla familiarità di Trebazio con Cesare, per tutti, R. BAUMAN, *Lawyer in Roman Transitional*, cit., pp. 126 s.

<sup>63</sup> Così M. H. COTTON, *Mirificum genus commendationis. Cicero and the Latin Letter of Recommendation*, in *AJPh*, 1985, 106, p. 333, che osserva essere questo il senso, a preferenza di «redatte secondo uno schema ben definito».

<sup>64</sup> In *ep. ad fam.* 7.11.3\* Cicerone lo invitava a tollerare le fatiche degli accampamenti militari e la lontananza da Roma al fine di accrescere prestigio e sostanze: *si istic mea commendatone tuam dignitatem obtinvebus, perferas nostri desiderium, honestatem et facultates tuas augeas*.

<sup>65</sup> D.R. SHAKLETON BAILEY, *Cicero: epistulae*, I, cit., p. 332.

<sup>66</sup> *ep. ad fam.* 7.6.1\* *Multi suam rem ... nisi te extrusissemus*. Cicerone muove il suo affettuoso appunto a Trebazio (nell'ultima frase), commentando ancora un verso della *Medea* di Ennio.

<sup>67</sup> Avremo modo di notare come l'uso del linguaggio tecnico – già rilevato nel

*tu, qui ceteris cavere didicisti, in Britannia ne ad assedariis decipiaris caveto ...* Come Trebazio solitamente si prendeva cura degli interessi altrui – vigilava nell'interesse di tutti, svolgendo attività respondente –, altrettanto avrebbe dovuto fare per se stesso guardandosi dagli esedari in Britannia al seguito delle armate di Cesare<sup>68</sup>.

La perseveranza di Cicerone a sostegno del giovane giurista si comprende molto bene dal tono e dal contenuto della accorata lettera che gli spedisce il mese successivo<sup>69</sup> (*ep. ad fam. 7.7\**). L'epistola è breve ma se ne deduce tutta l'apprensione dell'oratore affinché Trebazio persegua il fine che insieme si erano preposti per lui – *adsequi quod volumus*. L'apertura è ancora all'insegna del sentito rimprovero: Cicerone lo sta raccomandando, in particolare presso Balbo, *diligentissime et saepissime*, ma è preoccupato di non avere notizie da lui su quali siano gli effetti delle suo *commendare*. A differenza del fratello Quinto, che manda notizie con regolarità, il giurista tace. Dunque, Cicerone gli riserva un ulteriore consiglio: se in Britannia non c'è né oro né argento, egli deve tornare al più presto a Roma, e se è possibile raggiungere visibilità anche senza stare in provincia, allora deve impegnarsi a entrare tra i *familiares* di Cesare, cosa nella quale potranno essergli di aiuto lo stesso Balbo e il fratello dell'oratore, Quinto<sup>70</sup>. Tuttavia, Cicerone non manca di nuovo di richiamare Trebazio al proprio dovere incoraggiandolo a ben comportarsi: nulla potrà giovargli di più del suo *pudor* e del suo *labor*. Di fronte al privilegio di avere un *imperator liberalissimus*<sup>71</sup>, l'età più giusta e una *singularis commendatio*, l'unico rischio che egli possa correre è di non impegnarsi abbastanza.

rinvio alla *sponsio* – sia usuale nelle lettere al giovane giureconsulto, dove Cicerone si presta spesso a giocare con il vocabolario giuridico. Peraltro, egli vi fa spesso ricorso nelle comunicazioni con i giureconsulti o che riguardano giureconsulti, cfr. Y. BENFERHAT, *Cives Epicurei. Les épicuriens et l'idée de la monarchie à Rome et en Italie de Sylla à Octave*, Bruxelles 2005, pp. 274 s.

<sup>68</sup> Cfr. Caes. *de bell Gall.* 4.33.

<sup>69</sup> La data è congetturale: cfr. A. CAVARZERE, *Cicerone, Lettere*, cit., p. 672. L'ipotesi si deve alla coincidenza dell'affermazione in *Britannia nihil esse audio neque auri neque argenti* al § 1, con l'analoga *etiam illud iam cognitum est neque argenti scripulum esse ullum in illa insula neque ullam spem praedae nisi ex mancipiis* contenuta in una lettera ad Attico (*ep. ad Att.* 4.17.6) scritta sicuramente tra il 28 giugno e il 3 luglio.

<sup>70</sup> A lui Cicerone ne parla in tre lettere (*ep. ad Q. fr.* 2.12.3; 2.13.3; 3.19): nella prima raccomandandolo alla sua attenzione e alla sua amicizia, nell'ultima rassicurandolo sulla buona fede del giovane giurista.

<sup>71</sup> Sulle problematiche testuali che coinvolgono il passaggio dell'epistola in cui è contenuta questa espressione, E. FRAENKEL, *Some Notes*, cit., p. 66.

È questo il tono di quasi tutte le lettere che Cicerone spedisce al giovane nel biennio 54-53, quando quest'ultimo doveva ancora avere bisogno, per la giovane età, per l'inesperienza e forse anche per una certa indolenza, dei consigli del suo protettore. Ancora a fine agosto (*ep. ad fam. 7.8\**) l'oratore è costretto a ricordargli le continue raccomandazioni in suo favore<sup>72</sup> e nota *praeproperam quandam festinationem* in Trebazio per l'attesa di conoscere Cesare, tuttavia lo riprende, anche aspramente, per il suo disinteresse nei confronti del tribunato che gli era stato offerto. Stigmatizza la sua stoltezza – di cui si sarebbe rammaricato il suo maestro Quinto Cornelio Massimo<sup>73</sup>, responsabile di avergli insegnato a essere saggio (*nam Cornelio nihil audeo dicere, cuius periculo stulus es, quoniam te ab eo sapere didicisse profiteris*) – e lo sprona ad accettare l'incarico. A ottobre si lamenta per non avere più sue notizie (*ep. ad fam. 7.9\**), ma in una lettera di poco successiva (*ep. ad fam. 7.17\**, scritta probabilmente a ottobre o novembre) ammette: *te aliquando collaudare possum, quod iam videris certa aliqua in sententia consistisse*. Finalmente Trebazio si sta facendo valere. Ha abbandonato l'indolenza che aveva irritato non poco Cicerone (*nam primorum mensum litteris tuis vehementer commovebar*)<sup>74</sup>, e ha conquistato la stima di Cesare: *quod ille [Cesare] ... tibi et verbis et re ostendit mea commendatione sese valde esse commotum*<sup>75</sup>. In tono scherzoso<sup>76</sup> Cicerone espone ancora la pro-

<sup>72</sup> Qui, in particolare, ricorda quella rivolta a un certo giureconsulto, Preciano, di cui non conosciamo altrimenti l'identità, tanto da aver fatto pensare a D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero: Epistulae*, I, cit., p. 334, trattarsi, non di un nome proprio, ma di un aggettivo. Secondo A. CASTRO SÁENZ, *Individualidad metodológica y dogmática: el ejemplo de Trebazio*, in C. BALDUS, M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI e E. STOLFI (a cura di), *Dogmengeschichte*, cit., p. 35, potrebbe trattarsi di un «jurista oral» (vd. anche p. 36).

<sup>73</sup> Probabilmente maestro di diritto di Trebazio (R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional*, cit., p. 123; A. CASTRO SÁENZ, *Individualidad metodológica*, cit., p. 35).

<sup>74</sup> Come osserva A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., p. 19, Cicerone non usa, in questo frangente, «una mano tanto leggera».

<sup>75</sup> Anche altrove (*ep. ad fam. 7.10.1\**, sulla lettera si veda *infra* pp. 279 s.) Cicerone si compiace per l'apprezzamento, da parte di Cesare, della competenza giuridica di Trebazio: *legi tuas litteras, ex quibus intellexi te Caesari nostro valde iure consultum videri*.

<sup>76</sup> Dimostrazione di quell'«inclinazione alla *comitas* che accompagna e rende più gradevole l'*humanitas*» di Cicerone, di cui parla A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., p. 18. Sull'umorismo, caratteristica peculiare dell'epistolario, dove si spiega sia come scelta estetica, sia come specifico approccio, in condizioni particolari, G.O. HUTCHINSON, *Cicero's Correspondence*, cit., pp. 172 ss. L'umorismo che rinveniamo nelle lettere a Trebazio è ascrivibile a quello che l'Autore definisce (p. 177) «*humor of friendship*», e quello che si rinviene in queste prime lettere ha la funzione pratica di conservare

pria soddisfazione per il giovane in *ep. ad fam.* 7.16\* (scritta negli stessi mesi), dove, ironizzando sull'arricchimento che Balbo promette a Trebazio – *Balbus mihi confirmavit te divitem futurum* (*ep. ad fam.* 7.16.3\*) –, se si tratti di un arricchimento materiale o solo morale<sup>77</sup>, rileva, seppure in tono scherzoso, l'arroganza del giovane (*superbiam tuam*) dovuta alla scarsa disponibilità dimostrata nel *respondere* a chiunque – laddove *respondere* volutamente è adoperato come latore dei due significati possibili, quello generico e quello tecnico. Tale atteggiamento, tuttavia, deve riconoscere l'autore, non gli ha impedito di farsi la fama di miglior giurista di Samarobriua, l'odierna Amiens. Il tono ironico dell'affermazione si coglie anche leggendo un'epistola di poco più tarda, scritta probabilmente nel dicembre del 54 (*ep. ad fam.* 7.10\*). È una missiva carica di affetto (§§ 2, 4)<sup>78</sup> e, forse anche grazie alla buona impressione che il giovane continua a fare presso il generale in Gallia, il protettore può mostrarsi disteso. La lettera è interamente giocata sullo scherzo, e ogni motteggio ha un riferimento nella professione di Trebazio.

Quest'ultimo, si dice, ha potuto finalmente presentarsi come sapiente, trovandosi in una regione come la Gallia che, evidentemente, secondo l'opinione del tempo, non eccelleva per cultura<sup>79</sup>. Lo stesso sarebbe accaduto se Trebazio si fosse recato in Britannia, dove certamente nessuno sarebbe stato *peritior* di lui: una delle tante osservazioni che dimostrano la cifra scherzosa delle conversazioni tra i due personaggi, e un rapporto nel quale la confidenza consentiva di lasciarsi andare al reciproco motteggio<sup>80</sup>.

al rapporto il carattere della leggerezza («easy», lo definisce in una sola e più efficace parola l'Autore), e altrettanto con leggerezza comunicare le opportune esortazioni (si parla di «exortation reasonably light») – *op. ult. cit.*, p. 181.

<sup>77</sup> Notava già F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 118, come qui e in varie lettere indirizzate a Trebazio, Cicerone «prende in giro lo stile autoritario dei giureconsulti»; recentemente è tornato sul punto E. STOLFI, 'Argumentum auctoritatis', cit., p. 104.

<sup>78</sup> *Trebatius noster* lo chiamerà ancora in una lettera ad Attico di alcuni anni dopo (*ep. ad Att.* 9.9.4\*, del marzo del 49, a cui si accennerà *infra* p. 287).

<sup>79</sup> *Est quod gaudeas ... peritior te fuisset* (*ep. ad fam.* 7.10.1\*). Osserva, in effetti A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., p. 16, come fosse anche lo scarso livello culturale, in particolare in campo giuridico, dei componenti della spedizione Gallica a consentire a Trebazio di primeggiare con facilità – cfr. anche *ep. ad Q. fr.* 2.14.3 *Trebatium quod ad se miserim persalse et humaniter etiam gratias mihi agit. Negat enim in tanta multitudinem eorum quoniam essent quemquam fuisse qui vadimonium concipere posset*, e *ep. ad Q. fr.* 3.1.9 *ego illum [Trebazio] ad Caesarem misi, sui mihi iam satisfeci*.

<sup>80</sup> Notava già F. SCHULZ, *Storia*, cit., p. 118 come, qui e in varie lettere indirizzate a Trebazio, Cicerone «prende in giro lo stile autoritario dei giureconsulti»; recentemente torna sul punto E. STOLFI, 'Argumentum auctoritatis', cit., p. 104.

Non manca neppure qui la ripresa di immagini e espressioni proprie della professione di Trebazio, che Cicerone, anche in questo caso, usa in tono leggero e divertito: prendendosi gioco della scarsa prestantza del suo interlocutore e mostrandosi preoccupato del freddo invernale, propone (*censeo*, scrive, adoperando un verbo altisonante, tipico dei pareri espressi dal senato e capace, dunque, di comunicare l'idea di una decisione di grande rilievo) che il giovane si procuri un *luculentus caminus* e, a sostegno di tale consulenza rinvia all'*auctoritas* di Mucio e Manilio, richiamata in una delle forme di accordo tipiche del linguaggio giurisprudenziale (*idem Mucio et Manilio placebat* – *ep. ad fam.* 7.10.2).

L'identità dei due personaggi non è identificabile con certezza. Potrebbe trattarsi di Publio Mucio Scevola e Manio Manilio, i due noti giuristi, scomodati, ironicamente, per un surreale *consultum*; ma non è possibile effettivamente scartare una diversa ipotesi, secondo la quale potrebbe trattarsi di due amici di Trebazio<sup>81</sup>. La prima interpretazione è a mio avviso pienamente plausibile, se non altro perché si tratterebbe davvero di una coincidenza sorprendente se i due conoscenti del giovane giurista fossero omonimi dei due giuristi contemporanei e frequentemente citati insieme da Cicerone. Essa, peraltro, amplificherebbe notevolmente la prospettiva dello scherzo in tema giuridico nel quale l'Arpinate si muove in questa come in altre lettere, e appare perciò più consona al contesto e all'impostazione dello scambio epistolare con il giovane giurista: l'autore, infatti, richiamerebbe l'*auctoritas* dei due giureconsulti, secondo l'uso e nelle forme tipiche delle opere giurisprudenziali<sup>82</sup>, per trovare un rimedio alla scarsa attitudine di Trebazio alle asprezze della vita militare, cogliendo anche l'occasione di prendere sottilmente in giro le forme e le formalità della consulenza giuridica. Non indifferente, tuttavia, sarebbe l'effetto ironico anche nella seconda ipotesi: seppure Cicerone avesse inteso rinviare a dei conoscenti, è pur sempre nelle forme della citazione giurisprudenziale che l'insignificante parere viene richiamato, rimandando comunque alle forme espressive tipiche della letteratura giurisprudenziale. Infine la prudenza del giovane, osserva ancora l'Arpinate, è

<sup>81</sup> Cfr. R. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional*, cit., p. 68.

<sup>82</sup> Una ricognizione sulle forme tipiche di adesione al pensiero di altri giuristi è recentemente auspicata da E. STOLFI, *Argumentum auctoritatis*, cit., pp. 127 ss. All'Autore si rinvia anche per ulteriore bibliografia in argomento (*op. ult. cit.*, pp. 127 ss. ntt. 89 s.). Ancora in *ep. ad fam.* 7.17.3\* l'Arpinate avrebbe utilizzato, esplicitamente rifacendosi all'uso dei giuristi, una tipica forma di accordo impiegata dai *prudentes*.

maggiore *in re militari* che nella *advocatio*, quindi nell'esercizio della consulenza legale<sup>83</sup>: la competenza professionale di Trebazio è adoperata come termine di paragone per prendersi gioco della scarsa temerarietà del giurista.

Dello stesso tono è l'epistola composta nel gennaio del 53 (*ep. ad fam. 7.11\**)<sup>84</sup>. Qui è la totale incertezza del momento politico in Roma a fornire a Cicerone lo spunto per una valutazione ironica circa le modalità di svolgimento della consulenza giuridica. Dal momento che per diversi mesi era stato impossibile eleggere magistrati curuli, l'Arpinate postula la totale inutilità dei giuristi e suggerisce loro di dare spazio alle più basse pratiche dilatorie. *Satisne tibi videor ads te ius civile didicisse?*, si domanda quindi, indicando uno scaltro espediente procedurale quale oggetto di insegnamento del diritto civile. Qui la satira sottile coinvolge in generale la professione di giureconsulto, come 'consulente di espedienti' – un attributo già visto, che ritornerà in autori di poco successivi a Cicerone<sup>85</sup>. La preoccupazione per l'assenza di concrete dimostrazioni di sostegno a Trebazio da parte di Cesare si esprime ancora in una frase giocata su un altro verbo caratteristico per la propria polisemia: *consulere*, nel senso di chiedere una consulenza e di occuparsi di qualcuno, *consuli quidem te a Caesare scribis, sed ego tibi ab illo consuli malle* (*ep. ad fam. 7.11.2\**). Il patrono preferirebbe che il generale si occupasse del proprio protetto, piuttosto che usare le sue consulenze.

Quindi giunge la preoccupazione perché la lunga permanenza fuori Roma nuoccia alla fama di Trebazio come giureconsulto. Cicerone teme che egli possa essere oggetto delle attenzioni da parte del mimografo Laberio e di un non ben identificabile Valerio, anch'egli dedito al mimo<sup>86</sup>: in ragione, ancora una volta, delle scarse attitudini intellettuali e culturali del popolo presso cui il giurista potrebbe soggiornare, egli corre il rischio di apparire un personaggio degno di un'esilarante maschera del mimo, quello del *Britannicus iurisconsultus*.

Molte discussioni ha suscitato la lettera dedicata alla presunta 'conversione' di Trebazio all'epicureismo, corrente filosofica che propu-

<sup>83</sup> *ep. ad fam. 7.10.2\** *Sed tu in re ... poteramos*. Sul punto, A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., p. 20.

<sup>84</sup> A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., pp. 18 s., la segnala per la ricchezza di *ioci* che vi si esprimono.

<sup>85</sup> Vi torneremo nel II volume.

<sup>86</sup> *ep. ad fam. 7.11.2\**. Per l'identificazione di quest'ultimo sodale di Cicerone si è pensato al giurista Lucio Valerio (*ep. ad fam. 1.10 e 3.1.3*), a un ignoto Valerio, mimografo citato da Prisciano come autore di un *Phormio*, ovvero, ma la circostanza appare più improbabile, al poeta Gaio Valerio Catullo.

gnava uno stile di vita apparentemente inconciliabile con l'impegno fattivo e concreto dell'ambito della vita cittadina richiesto dall'esercizio della professione di giureconsulto (*ep. ad fam.* 7.12\*)<sup>87</sup>. Questa è la prospettiva nella quale l'oratore guarda alla presunta ispirazione filosofica del giureconsulto nella lettera del febbraio dello stesso anno 53, mostrando, con un'incalzante serie di esempi, il contrasto tra l'impegno nel *ius civile* e la pratica della vita epicurea: non si può difendere il primo se si vive per il perseguimento dell'interesse proprio, invece che di quello dei concittadini; sarebbe inconcepibile riconoscersi nella formula dell'*actio fiduciae* (*ut inter bonos bene agier oportet*), dal momento che l'epicureismo insegna a inseguire solo fini personali; non sarebbe possibile far riferimento all'*actio communi dividendo*, se per un epicureo la comunione è inconcepibile, dal momento che *omnia voluptate sua metiuntur*; sarebbe impossibile consigliare un giuramento su Giove Lapide, se non si crede in un *Iovis iratus*; infine un riferimento ai protetti di Trebazio, gli abitanti di uno sperduto borgo delle Paludi Pontine (*Ulubrae*, l'attuale Citerna di Roma)<sup>88</sup>, che egli avrebbe dovuto abbandonare se, da epicureo, avesse messo in pratica l'allontanamento dalla vita politica. La serie incalzante di domande puntuali, volte a dimostrare l'incompatibilità tra *ius civile* e epicureismo<sup>89</sup>, il riferimento a Gaio Vibio Pansa, amico di Cicerone citato in *Brut.* 60.218 e di fede epicurea<sup>90</sup>, la diffusione in

<sup>87</sup> La lettera è, secondo L. TROIANI, *Per un'interpretazione*, cit., p. 323, «una sintesi di tutti i ragionamenti svolti nel primo libro delle 'Leggi'», in ragione della polemica nei confronti di una morale individualistica, che si contrappone al tentativo ciceroniano, esposto nel *de legibus*, di far rivivere le idealità delle élites aristocratiche. Sulla conoscenza della cultura epicurea e sull'antiepicureismo di Cicerone, per tutti, da ultimo, S. MASO, *Capire e dissentire. Cicerone e la filosofia di Epicuro*, Napoli 2008, ove ulteriore bibliografia (cfr. M. LABATE e E. NARDUCCI, *Mobilità dei modelli etici e relativismo dei valori: il 'personaggio' di Attico*, in A. GIARDINA e A. SCHIAVONE (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica. III. Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Roma-Bari 1981, pp. 149 ss.).

<sup>88</sup> Un luogo che Orazio avrebbe indicato come sinonimo di 'un angolo sperduto nel mondo', come ricorda A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., p. 22.

<sup>89</sup> Per un'analisi di questi argomenti – che M. D'ORTA, *Giurisprudenza e Epicureismo (Nota su Cic., 'ad fam.' 7.12.1-2)*, in *Iura*, 1991, XLII, p. 125, ritiene comunichino una «apprensione vera» di Cicerone – Y. BENFERHAT, *Cives Epicurei*, cit., pp. 274 ss. V. SCARANO USSANI, *L'epicureismo di C. Trebazio Testa*, in *Ostraka*, 1992, I.1, p. 151; ID., *L'epicureismo di Trebazio Testa*, in ID., *Disciplina iuris*, cit., p. 30 s., che riconosce il tono ironico del passo (non ritenendolo indoneo a dimostrare l'inattendibilità della testimonianza sull'epicureismo di Trebazio – si veda *infra* p. 284 nt. 92).

<sup>90</sup> Ad avviso di V. SCARANO USSANI, *L'epicureismo di C. Trebazio Testa*, cit., p. 151; ID., *L'epicureismo di Trebazio Testa*, cit., p. 31, l'affermazione finale nella quale Cicerone prospetta a Trebazio il proprio perdono solo se egli dimostrerà di aver vo-

Roma sul finire della repubblica dell'epicureismo al quale pare fosse stato vicino lo stesso Cesare, oltre a talune scelte di vita e ad alcuni pareri giuridici forse interpretabili alla luce dell'influenza della prospettiva epicurea<sup>91</sup>, farebbero propendere, come molti ritengono, per

luto, con il proprio comportamento, compiacere Pansa (*ep. ad. fam.* 7.12.2\*: *qua re, si plane a nobis deficis, moleste fero; sin Pansae adsentari commodum est, ignosco*), mostra la serietà di Cicerone nell'affrontare la questione. Dunque, ad avviso dell'Autore dobbiamo considerarla veridica.

<sup>91</sup> Y. BENERHAT, *Cives Epicurei*, cit., pp. 274, 277 ss., rilevava come la biografia di Trebazio dimostri come la fede epicurea fosse reale: una vita improntata alla moderazione, il rifiuto di percorrere il *cursus honorum* e la preferenza per una posizione defilata rispetto alla scena politica, ritagliandosi – come aveva fatto in quegli stessi anni anche Pomponio Attico – il ruolo di consigliere. Queste scelte, come cautamente osserva l'Autrice, tuttavia, trovano le proprie ragioni anche nella tendenza del periodo e nella specializzazione del lavoro del giureconsulto e nella sua posizione progressivamente sempre più defilata rispetto alla partecipazione alla vita pubblica (in questo senso già M. D'ORTA, *Giurisprudenza e Epicureismo*, cit., pp. 128 s.). V. SCARANO USSANI, *L'epicureismo di C. Trebazio Testa*, cit., pp. 151 ss.; ID., *L'epicureismo di Trebazio Testa*, cit., 32 ss. ha inoltre sottolineato come, non solo la filosofia epicurea avesse rappresentato la «giustificazione teorica» per una vita improntata «alla moderazione e al disimpegno» (per la bibliografia relativa alla biografia di Trebazio di veda *supra* p. 271 nt. 47), ma come anche il suo impegno di giureconsulto fornisca elementi nella stessa direzione. L'Autore si sofferma in particolare sul confronto tra Augusto e Trebazio, tramandatoci dalle *institutiones* di Giustiniano (*Inst.* 2.25. pr.), circa l'opportunità di dare tutela giuridica ai codicilli: alla richiesta che questi fossero coerenti con la *ratio iuris*, il giurista, consultato dal *princeps*, aveva risposto sostenendo la loro *utilitas* e *necessitas* per i cittadini, i quali, sottoposti a lunghi viaggi, sarebbero stati favoriti dalla possibilità di esprimere le loro ultime volontà almeno in un codicillo. La motivazione del *iurisconsultus* dimostrerebbe la sua propensione nei confronti dell'«utile dei singoli componenti della comunità dei *cives*» (V. SCARANO USSANI, *L'epicureismo di Trebazio Testa*, cit., p. 34), una tendenza che ben si inquadra nelle idee epicuree sull'utile. In tale vicinanza si spiegherebbe anche il giudizio pomponiano su Trebazio, *peritior* rispetto a Cascelio, laddove Ofilio era di entrambi *doctior*, e cioè, come osserva l'Autore, dotato di «un tipo di *doctrina* non limitato soltanto alla specificità di un singolo sapere» (*op. ult. cit.* 35; ma già ID., *L'epicureismo di C. Trebazio Testa*, cit., p. 154), come parrebbe indicare la *peritia* del nostro; e infine lo scarso uso della tecnica diairetica e in generale della dialettica nei frammenti a noi giunti di Trebazio (V. SCARANO USSANI, *L'epicureismo di C. Trebazio Testa*, cit., p. 35 s.; ID., *L'epicureismo di Trebazio Testa*, cit., p. 155). Nonostante l'iniziale scetticismo, ha discusso la testimonianza dell'epicureismo ciceroniano aderendo a una sua attendibilità, Maurizio D'Orta (M. D'ORTA, *La giurisprudenza tra Repubblica e Principato. Primi studi su C. Trebazio Testa*, Napoli 1990, p. 64 nt. 48, e poi ID., *Giurisprudenza e Epicureismo*, cit., pp. 123 ss.). A favore dell'epicureismo di Trebazio, ponendo l'accento sulla non contraddizione di questa adesione con la pratica della *scientia iuris* e l'attività rispondente, A. CASTRO SÁENZ, *El tiempo*, cit., pp. 238 ss. Lo stesso Autore è tornato più di recente sul tema segnalando alcune delle «heterodoxas soluciones» giuridiche di



l'attendibilità dell'epicureismo di Trebazio<sup>92</sup>. A giustificare l'opposta teoria, di una inaffidabilità della testimonianza ciceroniana<sup>93</sup>, sarebbe il tono scherzoso di tutto lo scambio epistolare e il fatto che il pensiero epicureo costituisse un referente culturale capace di esemplificare, ma solo per gioco, lo scarso impegno nelle occupazioni capaci di conferire *honos* a un giovane *civis*, cosa che l'Arpinate rimproverava al suo protetto. Tenendo conto delle diverse argomentazioni addotte, a me non sembra improbabile che attraverso la lettera Cicerone volesse mostrare seriamente un disaccordo su alcune scelte del giovane che lo collocavano nell'ambito della dottrina epicurea. Lo faceva, però, proponendo argomenti seri con la consueta ironia e esprimendosi nel tono leggero che era proprio di tutto lo scambio epistolare con Trebazio. Tale approccio gli consentiva anche di dimostrare un divertito distacco e un'ostentata superiorità nel non dare troppa importanza a una questione che coinvolgeva una corrente filosofica, come quella epicurea, verso la quale egli nutriva più di qualche perplessità.

La successiva epistola (*ep. ad fam.* 7.13\*, del 4 marzo del 53) lascia trasparire un mutamento nel comportamento di Trebazio nei confronti del suo protettore. Non ricevendo lettere da quest'ultimo, egli non vuole accettarne le scuse e Cicerone è costretto a interrogarsi sull'origine di tanta superbia: *utrum superbio rem te pecunia facit an quod te imperator consulit?* L'ipotesi che la ricchezza sia la causa di tutto viene subito scartata, e diventa solo un pretesto per un nuovo motteggio, stavolta sulla *gloria* di Trebazio, tanto vanitoso da preferire che Cesare lo consulti, piuttosto che essere ricoperto d'oro da lui (*puto te malle a Caesare consuli quam inaurari*)<sup>94</sup>. La sua pre-

Trebazio come testimonianze della fede epicurea (Id., *Trebacio Testa: trayectorias*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, 2009, XXII, pp. 80 ss.); cfr. F. CUENA BOY, *El tiempo de Trebacio*, in *RDR*, 2004, IV, p. 5.

<sup>92</sup> A favore dell'attendibilità della testimonianza dell'epicureismo sono anche C. J. CASTNER, *Prosopography of Roman Epicureans from the Second Century B.C. to the Second Century A.D.*, 2ª ed., Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris, 1991, pp. 71 s.; M.T. GRIFFIN, *Philosophical Badinage*, cit., pp. 332 s.; M. T. GRIFFIN, *From Aristotle to Atticus: Cicero and Matius on Friendship*, in J. BARNES e M. GRIFFIN (a cura di), *Philosophia Togata*, II. *Plato and Aristotle at Rome*, Oxford 1997, 103. Per ulteriori riferimenti bibliografici si rinvia a V. SCARANO USSANI, *L'epicureismo di Trebazio Testa*, cit., p. 37 nt. 2.

<sup>93</sup> Per la quale propendono, tra gli altri, D.R. SHAKLETON BAILEY, *Cicero epistulae*, I, cit., p. 339; A. LA PENNA, *Ritratti*, cit., p. 21, ma accoglie l'ipotesi di «uno scherzo di Cicerone sulla incostanza e influenzabilità dell'amico» anche A. CAVAZZERE, *Cicerone. Lettere*, cit., p. 684 nt. 87, ove ult. bibl.

<sup>94</sup> L'immagine non è dissimile da quella di Cic. *ep. ad fam.* 7.11.2\*.

sunzione, chiosa l'autore, lo renderà certamente insopportabile se poi dovesse ricevere entrambe le soddisfazioni. Ma le possibilità che si presentano a Trebazio per esercitare la propria professione in Gallia sono davvero poche, se l'Arpinate osserva *tantum metuo ne artificium tuum tibi parum prosit, nam, ut audio istic: 'non ex iure manum consertum, sed magis ferro rem repetunt'*. Il verso di Ennio<sup>95</sup> vale ancora una volta a contrapporre il diritto (in forma di coercizione ritualizzata<sup>96</sup>) alla violenza, un tema che abbiamo visto essere caro a Cicerone che lo affronta a più riprese. In Gallia, dove la violenza esercita un peso preponderante, viene qui ribadito, il *munus* del giurista non ha grande rilievo.

Il motteggio in tema giuridico prosegue poi incalzante fino al termine della lettera. Abbiamo prima un richiamo al procedimento interdittale – si afferma infatti che Trebazio stesso è solito *ad vim faciendam adhiberi*, fare ricorso alla forza, sapendo che, non essendo sfrontato nel dare all'assalto (*procax in lacessendo*), non rischierà di non essere tutelato dall'interdetto per l'eccezione 'QUOD TU PRIOR VI HOMINIBUS ARMATIS NON VENERIS'<sup>97</sup>. Il paragone è tracciato qui tra l'esercizio della forza bellica – per il quale l'Arpinate prende in giro il giovane – e il ricorso alla forza ritualizzata (nella quale c'è peraltro il richiamo alla citazione di Ennio) esercitata per rendere possibile al legittimo possessore la tutela attraverso l'interdetto e di cui Trebazio, in quanto giureconsulto, poteva essere chiamato a testimoniare. Probabilmente Cicerone immagina un paragone con l'*interdictum de vi armata*, il più plausibile, per l'uso delle armi, al raffronto con il contesto bellico<sup>98</sup>. Egli, puntualizza Cicerone, inventando un'inesistente eccezione, non avrebbe temuto neppure che si eccepisse un uso iniziale della forza da parte sua (o meglio della parte da lui assistita), data la sua non avventatezza. Quindi l'oratore costruisce quello che Shackleton Bailey definisce «a complex joke», giocato attorno al nome della tribù gallica dei Treviri, che fornisce il pretesto per un rinvio alla magistratura dei *tresviri*: l'Arpinate attribuisce, infatti, al consiglio di tenersi lontano dai Treviri, la forma di un parere giurisprudenziale, traendolo dalla documentazione redatta dai giuristi per

<sup>95</sup> ann. 272 Vahlen<sup>2</sup> (= 252 Skutsch). Su cui si vedano *supra* p. 91 e nt. 247 (per la *pro Murena*) e p. 226 (per *ep. ad Att.* 15.7\*). Un riferimento all'*in manum conserere* è anche nel *de oratore* (p. 162).

<sup>96</sup> Sul rituale del *manum* (o *manu*) *conserere*, si veda già *supra* p. 74 nt. 198.

<sup>97</sup> Sulla *vis* e l'*interdictum de vi* e *de vi armata*, si veda *supra* pp. 15 ss.

<sup>98</sup> D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero epistulae*, I, cit., p. 341, propende per l'interdetto *uti possidetis* grazie al quale Cicerone immaginerebbe un Trebazio che tutela contro una turbativa il proprio possesso dell'accampamento invernale.

i clienti (*vestrae cautiones*). I Tresviri sono *capitales* e non *monetales*, afferma dunque, ricordando i *treviri capitales*, una magistratura minore con compiti di polizia e un limitato potere di coercizione<sup>99</sup>, ben più temibili dei *tresviri monetales* (o *aere argento auro flando feriundo*), incaricati di presiedere alla coniazione delle monete<sup>100</sup>.

Già nella precedente epistola l'oratore notava un certo adattamento del giovane giurista alla vita militare, ma la cosa appare ancora più evidente in una missiva del mese successivo (*ep. ad fam. 7.18\**)<sup>101</sup>. Qui Cicerone osserva come egli affrontasse *istam militiam iam firmo animo ferre et esse dortem virum et constantem* (*ep. ad fam. 7.18.1\**); ed effettivamente doveva trascorrere con meno difficoltà il suo tempo nell'accampamento gallico se, ancora nei mesi successivi (maggio o giugno<sup>102</sup>), Cicerone si domanda, fra il serio e il faceto, se fosse divenuto così importante da non potergli spedire una lettera e lo rimprovera per non avergli scritto come avrebbe dovuto *quod certe ita fieret si tu maluisses benevolentiae quam litium iura perdiscere* (*ep. ad fam. 7.14.1\**). Ancora ironizza sulla sua esperienza di pareri legali: *quod si scribere oblitus es, minus multi iam te advocato causa cadent*, dice Cicerone (*ep. ad fam. 7.14.2\**). Se Trebazio avrà disimparato a scrivere, allora arrecherà meno danni a coloro che si rivolgeranno a lui per una consulenza. Al giurista di cui stima le doti, l'oratore non risparmia, ancora una volta, un bonario motteggio. È questa, assieme a quella di un'epistola di poco successiva (*ep. ad fam. 7.15\**), l'ultima immagine del rapporto epistolare di Cicerone con Trebazio di questo periodo: al tempo il giurista si trovava in Gallia e

<sup>99</sup> Cfr. F. CANCELLI, *A proposito dei tresviri capitales*, in *Studi De Francisci*, III, Milano 1956, pp. 15 ss.; F. LA ROSA, *Note sui tresviri capitales*, in *Labeo*, 1957, III, pp. 231 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., pp. 92 ss., ove ult. bibl.; C. CASCIONE, *Tresviri capitales: storia di una magistratura minore*, Napoli 1999, e, part., p. 17 nt. 40 per il nostro frammento.

<sup>100</sup> Su questa magistratura minore, per tutti, C.D. HAMILTON, *The tresviri monetales and the republican cursus honorum*, in *TAPhA*, 1969, C, pp. 181 ss.; H. ZEHACKER, *Moneta. Recherches sur l'organisation et l'art des émissions monétaires de la République romaine (289-31 av. J.-C.)*, I, Roma 1973, p. 66 ss.; L. PEDRONI, *Ricerche sulla prima monetazione di Roma*, Napoli 1993, pp. 70 ss.

<sup>101</sup> G.O. HUTCHINSON, *Cicero's Correspondence*, cit., p. 181 nota come la prosa dell'epistola sia non ritmica, come la maggior parte di quelle indirizzate ad Attico, indizio di una profonda confidenza tra i due interlocutori – confidenza, peraltro, che non sarebbe dimostrata dalle altre lettere indirizzate allo stesso Trebazio, tutte ritmiche. Per un esame complessivo della missiva, dal punto di vista dello humor che vi si esprime, *op. ult. cit.*, pp. 179 ss. Sulla lettera, di recente, A. CASTRO SÁENZ, *Cicerón*, cit., p. 379.

<sup>102</sup> D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero epistulae*, I, cit., p. 343.

aveva, finalmente, conquistato quella visibilità per cui l'Arpinate lo aveva raccomandato a Cesare.

Le successive lettere indirizzate al giurista e a noi giunte risalgono al decennio successivo, e testimoniano di un legame sempre forte tra i due, sia nel periodo della guerra civile, quando, lo deduciamo, Trebazio faceva parte della cerchia di persone più prossime a Cicerone, sempre al corrente dei suoi spostamenti e latore di messaggi scritti all'oratore o da lui inviati. Si tratta di sette lettere del 49: 9.9.4\*; 9.12.1\*; 9.15.4\*; 9.17.1\* (la prima di febbraio e le altre di marzo); *ep. ad fam.* 4.1.1,2\* – destinata a Servio e in cui il giovane giurista viene menzionato come tramite tra i due<sup>103</sup> –; *ep. ad Att.* 10.1.3\* e 10.11.4\*, a cui abbiamo già fatto cenno. Due ulteriori epistole, contenenti riferimenti a Trebazio, sono del dicembre 48: *ep. ad Att.* 11.8.1\* e *ep. ad fam.* 14.17\*, indirizzata a Terenzia; nel giugno del 45, quando scrive ad Attico, Trebazio è ospite di Cicerone a Tuscolo (*ep. ad Att.* 13.9.1\*) e nel luglio dello stesso anno sappiamo che si interessava di affari dello stesso autore (*ep. ad Att.* 13.23.3\*).

Abbiamo poi il secondo blocco di lettere indirizzate al giureconsulto. Nel giugno del 44, probabilmente alla fine del mese<sup>104</sup>, Cicerone è nella villa di Tuscolo e scrive a Trebazio (*ep. ad fam.* 7.21\*) per raccomandargli una consulenza legale a Publio Silio, governatore della Bitinia tra il 51 e il 50, amico di Attico e destinatario di alcune lettere di Cicerone (*ep. ad fam.* 13.47, 61, 62, 63)<sup>105</sup>. È probabile che la *commendatio* riguardi una questione che sarebbe sfociata in una causa giudiziaria, dal momento che nello stesso mese di giugno Cicerone, scrivendo ad Attico, ricorda un discorso giudiziario che sta componendo per Silio (*ep. ad Att.* 15.23, *Silium expectabam; cui ὑπόμνημα compositum* e 15.24, *Silius ad me non venerat. Causam composui; eum libellum tibi misi*). L'oratore doveva avere molto a cuore la consulenza, come si coglie dall'incalzante insistenza con la quale – si intuisce dalle prime battute della nostra lettera – si era rivolto al giurista: prima lo aveva consultato e, una volta riportato il *responsum* a Silio e ricevute le sue obiezioni, con la lettera chiedeva al giovane giurista di intervenire di nuovo, andando a fare personalmente visita a Silio stesso.

<sup>103</sup> È questa, secondo A. CASTRO SÁENZ, *Individualidad metodológica*, cit., p. 36, una delle lettere che dimostra un continuo entrare e uscire di Trebazio dal mondo di Servio.

<sup>104</sup> D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero epistulae*, II, cit., p. 472.

<sup>105</sup> E. DENIAUX, *Clientèles*, cit., pp. 430 ss. e 554 e s., ove bibl. Per la lettera di raccomandazione indirizzata a Trebazio, op. cit., pp. 435 s.

La questione, che è possibile ricostruire sulla base del testo della lettera<sup>106</sup>, riguardava l'eredità che Silio aveva ricevuto da una tale Turpilia<sup>107</sup>. Quest'ultima, pur non avendo la *testamenti factio activa*, aveva disposto dei propri beni<sup>108</sup> aveva disposto dei propri beni senza avere capacità di testare – quindi evidentemente in modo autonomo e pur essendo ancora sottoposta a tutela. Ciononostante, il pretore<sup>109</sup> aveva riconosciuto a Silio la *bonorum possessio* dei beni, i quali però dovevano trovarsi presso l'erede *ad intestato*, che si rifiutava di restituirli contestando la legittimità della *bonorum possessio*, anche a seguito della concessione, da parte del pretore, di un interdetto restitutorio. Secondo Trebazio, Silio avrebbe potuto porre fine alla questione *sine periculo* (cioè sicuro di vedersi riconosciuto il diritto) agendo *in rem per sponsionem*, con una *sponsio praeiudicialis* del seguente tenore '*si bonorum Turpiliae possessionem Q. Caepio praetor ex edicto suo mihi dedit*'<sup>110</sup>. Ma il cliente aveva fatto notare che Servio Sulpicio Rufo e Aulo Ofilio<sup>111</sup> ritenevano che la questione fosse viziata in radice, dal momento che le disposizioni di chi non aveva capacità di testare non potevano essere valide, e che dunque l'assenza di *testamenti factio activa* di Turpilia non poteva essere sanata dalla *bonorum possessio secundum tabulas*. Quella a cui Servio (seguito da Ofilio) si riferiva doveva essere una regola generale, dal momento che Cicerone la riporta in questi termini: *negare aiebat Servium tabulas testamenti esse eas quas instituisset is qui factionem testamenti non habuerit*, laddove *is* al maschile indica che non si trattava di una riflessione svolta in relazione al concreto caso di Turpilia, ma un principio generale. E proprio su questo punto Cicerone invitava il suo destinatario a riflettere, senza, però, intervenire a sua volta direttamente. Si limitava a raccomandare con una certa urgenza un suo intervento. Trebazio, eviden-

<sup>106</sup> A. WATSON, *The Law of succession*, cit., pp. 73 ss.

<sup>107</sup> Personaggio conosciuto, stando alle ricostruzioni di E. DENIAUX, *Clientèles*, cit., p. 555.

<sup>108</sup> Dal momento che Servio e Ofilio, pronunciandosi sul fatto – lo vedremo immediatamente – avevano richiamato l'assenza di *testamenti factio*, evidentemente Turpilia non aveva compiuto la *coemptio testamenti faciendi causa* (sulla quale peraltro si veda *supra* pp. 79 ss.) che le avrebbe consentito, passando attraverso una *capitis deminutio*, di acquisire la capacità di testare.

<sup>109</sup> Q. Servilius Caepio Brutus, il nome successivo all'adozione nella famiglia materna del cesaricida M. Iunius Brutus.

<sup>110</sup> Sull'*agere in rem per sponsionem*, M. RIZZI, *Spunti interpretativi in tema di agere per sponsionem*, in *Iura*, 2006, 54, pp. 156 ss.

<sup>111</sup> I pareri discordanti dei giuristi in questo contesto mostrano, secondo A. CASTRO SÁENZ, *Individualidad metodológica*, cit., p. 36, il «densísimo mundo del *ius controversum*, tipicamente jurisprudencial».

temente, aveva dato il proprio *responsum* senza conoscere correttamente i termini della questione.

In un'altra famosa lettera indirizzata al giurista, di datazione incerta ma quasi certamente dello stesso anno<sup>112</sup> (*ep. ad fam. 7.22\**), invece, l'Arpinate interviene in prima persona nell'*interpretatio iuris*. Cicerone scrive a Trebazio riferendosi a un loro incontro, durante il quale, in un'atmosfera informale, i due amici, *inter scyphos*, avevano conversato di diritto e il più giovane aveva contestato all'oratore che fosse effettivamente controversa la questione *possetne heres, quod furtum antea factum esset, furti recte agere*, se cioè l'erede avesse la legittimazione a esperire l'*actio furti* per un *furtum* avvenuto precedentemente alla sua accettazione dell'eredità. Tornando a casa tardi, e piuttosto alticcio, l'Arpinate si era appuntato il *caput ubi haec controversia est*<sup>113</sup>. Adesso glielo spediva per dimostrare che era lui ad aver ragione, perché il parere di cui Trebazio aveva negato l'esistenza, era in realtà stato fornito da Sesto Elio, Manio Manilio e Marco Bruto. Tuttavia, specificava, egli rimaneva d'accordo con Mucio<sup>114</sup> e con lo stesso Trebazio. A differenza dell'epistola precedente, nella quale, come si è detto, l'Arpinate fa solo da tramite per una consulenza giuridica, senza intervenire direttamente, qui è lui stesso a misurarsi con l'amico giurista. Il contesto è certamente molto diverso: la lettera richiama, come è stato detto, un esempio della «convivialità intellettuale romana»<sup>115</sup> segnalando, da un lato uno dei tanti contesti nei quali uomini di cultura e amici colti si incontravano, scam-

<sup>112</sup> Cfr. D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero epistulae*, I, cit., p. 471.

<sup>113</sup> A quale libro si riferisse, Cicerone non lo dice, ma non è improbabile che si tratti dei *libri iuris civilis* di Quinto Mucio, da dove egli traeva le opinioni dei giuristi precedenti. Così P. HUVELIN, *Études sur le furtum*, in *Annales de l'Université de Lyon*, 1915, II fasc. 29, pp. 320 ss.; E. FRAENKEL, *Some Notes*, cit., p. 67; P. DE FRANCISCI, *Cic. Ad. Fam. 7.22 e i libri Iuris civilis di Q. Mucio Scevola*, in *BIDR*, 1963, 66, p. 94; P. CANTARONE, *Ius controversum*, cit., p. 434; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 158 s. Oltre ai lavori appena citati, sul passo si vedano anche A.B. SCHWARZ, *Das strittige Recht der römischen Juristen*, in *Festschrift F. Schulz II*, Weimar 1951, pp. 211 s.; M. D'ORTA, *La giurisprudenza tra repubblica e principato*, cit., pp. 111 ss.; A. BOTTIGLIERI, *Furtum antea factum. Riflessioni su una testimonianza ciceroniana dei Triperita di Sesto Elio*, in *SDHI*, 2009, 75, pp. 538 ss.; E. STOLFI, *Dimensiones prudentium*, cit., pp. 307 s.

<sup>114</sup> Probabilmente Quinto – così M. BRETONE, *Ius controversum*, cit., p. 284 –, anche se si è pensato anche all'eventualità che potesse trattarsi di Publio, il cui parere era comunque ricordato nei *libri iuris civilis* del figlio – A. BOTTIGLIERI, *Furtum antea factum*, cit., pp. 536 s. Sui termini concreti della disputa giurisprudenziale P. CANTARONE, *Ius controversum*, cit., pp. 434 s.

<sup>115</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 158.

biandosi opinioni e conversando, dall'altro che un punto di diritto potesse rappresentare l'argomento di una conversazione leggera fra un giurista e quanti fossero comunque conoscitori della materia giuridica. Certo è che la non indifferente preparazione ciceroniana in materia di *ius civile* poteva favorire lo scambio di opinioni in argomento, tuttavia è degno di rilievo che, nell'occasione, l'Arpinate avesse avuto la meglio anche sull'amico *iuris consultus*. Senza alcun intento offensivo, quindi, l'oratore può mettere in dubbio, almeno per questa specifica circostanza, la *memoria* del *prudens*, e cioè la caratteristica che egli stesso aveva riconosciuto come peculiare della figura del giurista e che aveva indicato esplicitamente tra le qualità di Trebazio nella *commendatio* a Cesare<sup>116</sup>. La complicità scherzosa e la familiarità tra i due uomini non ci impedisce di notare, infine, un ulteriore contesto nel quale Cicerone ha inteso sottolineare la propria competenza scientifica nei confronti del giovane amico: ha potuto mostrarsi come un giureconsulto.

L'ultima lettera, in ordine cronologico, del carteggio con Trebazio (*ep. ad fam.* 7.19\*) è anche quella che ci riporta al tema dal quale abbiamo preso le mosse, la composizione dei *Topica*<sup>117</sup>. In essa vediamo confermati la veridicità delle circostanze esposte da Cicerone come pretesto della composizione dell'opera e l'interesse del giurista per l'*ars argumentandi*<sup>118</sup>.

Dopo le consuete dimostrazioni di affetto e di stima (*vide quanti apud me sis [isti iure id quidem, non enim te amore vinco, verum tamen]*), Cicerone annuncia di aver terminato per lui i *Topica: quod praesenti tibi prope subnegaram, non tribueram certe, id absentem debere non potui*, afferma, raccontando di averla composta nel corso della navigazione verso Velia<sup>119</sup>, e – lo abbiamo visto – di avere così saldato il debito contratto con lui dopo la visita alla biblioteca della

<sup>116</sup> *Supra* p. 275.

<sup>117</sup> L'epistola è scritta a Reggio Calabria il 28 luglio del 44, e poco prima dell'inizio del confronto politico con Antonio. Sorvolo, invece, su *ep. ad fam.* 7.20\* (sicuramente precedente al ritorno dell'autore alla villa di Tuscolo), che Cicerone scrive il 20 luglio da Velia, città natale di Trebazio. Qui, il giurista aveva dei possedimenti ed era incerto se alienarli: in un misto di considerazioni squisitamente economiche e affettive Cicerone consiglia al suo interlocutore di mantenerli. Sull'epistola, M. D'ORTA, *Inquietudini di Trebazio Testa cavaliere*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli 1984, pp. 549 ss.

<sup>118</sup> In questo senso M. TALAMANCA, *Trebazio Testa*, cit., p. 41, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

<sup>119</sup> Città natale di Trebazio – cfr. A. CASTRO SÁENZ, *El tiempo*, cit., p. 40 nt. 75 (ove ult. bibl.).

villa di Tuscolo<sup>120</sup>. Apprestandosi a spedirgli il *liber*, dunque, entra nel merito di quella che è una vera e propria 'nota alla lettura', con la quale l'autore accompagna l'opera appena conclusa dando al suo destinatario indicazioni su come leggerla e consigli per un corretto apprendimento delle tematiche in essa trattate.

L'autore afferma di aver cercato di semplificare il più possibile la materia del suo lavoro, in modo da renderla comprensibile al suo interlocutore (*quam planissime res illa scribi potuit*), ma non esclude che Trebazio possa comunque trovare qualche difficoltà (*sin tibi quaedam videbuntur obscuriora*). Ciò gli apparirebbe assolutamente normale, dal momento che ogni sapere non può essere appreso solo scorrendo un testo e comprendendo i suoi precetti teorici, ma necessita anche di un *interpres*<sup>121</sup> e di *aliqua exercitatio*. È il modello dell'insegnamento romano, che si fonda non sullo studio solitario dei testi relativi a una disciplina (quando questi vi siano), ma sul confronto con un esperto del sapere che sappia sciogliere le questioni dubbie e incoraggiare all'esercitazione e alla pratica<sup>122</sup>. Per capirlo, Trebazio non dovrà che guardare a ciò che accade nella disciplina di cui si occupa: un aspirante giurista non apprenderà il diritto dai libri, per quanto numerosi essi possono essere, ma gli sarà comunque necessaria una guida – un insegnante – e l'*usus*<sup>123</sup>. L'oratore è sicuro che una lettura attenta sarà sufficiente al giurista per apprendere i *loci*, di cui fisserà la comprensione con l'*exercitatio*. Una pratica nella quale lo stesso Arpinate si propone di stimolarlo, una volta tornato a Roma.

Il tono è ancora una volta didascalico<sup>124</sup>, tanto più che Cicerone sta adesso guidando il giurista all'apprendimento di nozioni estranee alla sua formazione specialistica. Pur mostrandosi certo della facilità con la quale il destinatario dei *Topica* si sarebbe impadronito del

<sup>120</sup> Si veda *supra* pp. 271 s.

<sup>121</sup> Ricordiamo il significato evocativo di questo termine, sul quale ci siamo soffermati *supra* pp. 129 s.

<sup>122</sup> Sul modello educativo romano, L. CANFORA, *L'educazione*, in A. MOMIGLIANO e A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, 4. *Caratteri e morfologie*, Torino 1989, pp. 736 ss.

<sup>123</sup> Merita notare, a questo proposito come *usus* faccia qui necessariamente riferimento alla pratica e all'esercitazione sulle consulenze giuridiche, solo indirettamente richiamandosi al *magnum usus* che del *ius* aveva avuto Quinto Mucio e per il quale si veda *supra* pp. 243 ss.

<sup>124</sup> Al «tono pedagogico» da sempre utilizzato da Cicerone nei confronti di Trebazio fa riferimento M. BRETONE, *Tecniche*, cit., p. 80 nt. 51. (cfr. A. CASTRO SÁENZ, *Individualidad metodológica*, cit., pp. 38 ss.)



nuovo sapere<sup>125</sup>, anche quest'ultima missiva conferma come l'immagine che l'Arpinate ha di Trebazio sia condizionata (anche nella parte del carteggio risalente alla maturità del giurista) dalla percezione di una posizione non paritaria tra i due protagonisti: l'uno rimane pur sempre il giovane pupillo, deferente nei confronti dell'anziano console<sup>126</sup> e l'altro il patrono, prodigo di consigli e insegnamenti che, per facilitarne gli sforzi, adatterà (come abbiamo anche nelle lettere visto fare sovente) il proprio linguaggio e il tono dell'esposizione a un vocabolario a lui più familiare, con l'intento di instaurare un terreno di conversazione comune. Il dato è tanto più significativo perché rende vieppiù evidente come la filosofia fosse estranea dalla formazione del giurista Trebazio<sup>127</sup>.

Giunti alla fine anche del secondo blocco di lettere, possiamo notare come l'impressione suscitata da queste epistole sia ben diversa da quella che emerge dalle citazioni di Servio nell'epistolario e dalle missive a lui indirizzate.

Una prima valutazione merita di essere fatta, indipendentemente dai giudizi su Trebazio: tra le pieghe della conversazione scherzosa, nel contesto della presa in giro in tema giuridico, si delinea la figura ironica del *iuris prudens* pedante e schiavo delle forme caratterizzanti il suo sapere. L'abbiamo già incontrata e la troveremo ancora più ricorrente presso gli autori successivi a Cicerone.

Calandoci nello specifico dei rapporti con Trebazio, va innanzitutto detto che entrambi i gruppi di lettere indirizzate a Trebazio descrivono un rapporto improntato costantemente alla stima reciproca e a una grande confidenza, pur evidenziando alcuni elementi di discontinuità. Se, infatti, il secondo gruppo ripropone le medesime dimostrazioni di affetto e il tono lievemente paternalistico costantemente adoperato da Cicerone nelle lettere di alcuni anni prima, percepiamo tuttavia come Trebazio fosse ormai un uomo maturo e come, probabilmente, avesse raggiunto una propria rispettabilità come giureconsulto. La familiarità che l'Arpinate gli dimostra, lasciandosi andare a osservazioni spesso pungenti che inchiodano l'interlocutore in modo ironico, talvolta irriverente, al 'tipo del giurista', nelle lettere

<sup>125</sup> Un dato che può forse smentire, o almeno attenuare, il senso di 'sconcerto' che M. TALAMANCA, *Trebazio Testa*, cit., pp. 38 s., rileva per il fatto che, nel preambolo dei *Topica*, «Cicerone metta praticamente in luce lacune nella cultura dell'amico e, si direbbe, addirittura inabilità nel colmarle».

<sup>126</sup> Sul punto G.O. HUTCHINSON, *Cicero's Correspondence*, cit., p. 180.

<sup>127</sup> Un dato che parrebbe confermare la lettura di V. SCARANO USSANI, *L'epicurismo di Trebazio Testa*, cit., p. 34, di una cultura di Trebazio limitata alla sua disciplina.

scritte negli ultimi anni appare maggiormente misurata, sorvegliata nel non degenerare nell'aperto motteggio, mentre il rapporto tra i due appare prendere la forma di uno scambio intellettuale paritario.

Non possiamo non tener conto, tuttavia, anche del fatto che, oltre alla riformulazione degli equilibri interni a un rapporto capace di mutare con il passare del tempo, a determinare la maggior serietà delle ultime missive siano le contingenze politiche: tra il primo e il secondo blocco di lettere ci sono, infatti, la guerra civile e l'appoggio ciceroniano a Pompeo, il finale perdono di Cesare e l'istaurazione del potere personale di quest'ultimo, infine la conclusione nel sangue della dittatura mentre già si assisteva all'ascesa al potere di Antonio<sup>128</sup>. Di fronte a tutto ciò l'oratore, ma anche gli amici che ne dividevano le sorti, dovevano essere animati da una notevole apprensione per le proprie vicende personali e per le sorti della città, tanto da abbandonare toni scherzosi e ironici, altrimenti usuali: solo salutariamente ci si lasciava andare a espressioni di svago giososo.

Dicevamo però che rimane forte la sensazione di una profonda distanza nella relazione che Cicerone intrattenne con Trebazio da un lato e con Servio dall'altro. A quest'ultimo lo uniscono, nonostante le critiche e i momentanei motivi di disaccordo, l'età, l'esperienza, l'autorevolezza, la reciproca stima, la condivisione di ideali legati a un'analoga esperienza di vita nel momento in cui la storia della repubblica coincide, per l'oratore come per il giureconsulto, con un momento delicato della parabola della loro storia professionale.

Nel contesto delle epistole, certamente più autentico rispetto ai trattati, le sfumature dei rapporti e dei giudizi emergono con estrema nitidezza. A Trebazio, l'Arpinate era legato da un rapporto autentico e profondo, e nei suoi confronti egli nutriva una sincera stima come uomo e come giurista<sup>129</sup>, ma il fatto che, nonostante questo, il giovane giureconsulto non venisse mai citato al di fuori dell'epistolario, non può essere privo di significato<sup>130</sup>. Certamente per la sua giovane età e per la conseguente scarsa *auctoritas*, Trebazio non poteva competere con l'anziano senatore: è la stessa ragione per la quale nel *de*

<sup>128</sup> Sul punto torneremo più avanti, in particolare occupandoci della *IX Philippica*, *infra* pp. 303 ss.

<sup>129</sup> «... un hombre joven (o aún joven), dinamico, legal, agudo, comprometido con la civitas y la amicitia, de espléndida actividad mediadora en la hora terrible, aterradora, de la guerra civil, en una visión que se mantiene en el tiempo. Un espíritu cálido, pero indómito a un tiempo. Hombre de acción y no solo de intelecto»: è questa l'individualità di Trebazio che emerge dall'epistolario ciceroniano, in una recente sintesi di A. CASTRO SÁENZ, *Individualidad metodológica*, cit., p. 35.

<sup>130</sup> D. NÖRR, *Pomponio*, cit., p. 24.

*re publica* abbiamo visto un altrettanto giovane Quinto Mucio Scevola l'Augure intervenire solo in modo del tutto marginale nel dialogo. D'altro canto, come ha notato Alfonso Castro Sáenz, dal punto di vista della statura di uomo pubblico, Cicerone tributa a Trebazio elogi che non ricorrono mai, neppure nelle lettere a Servio<sup>131</sup>. Ma il differente trattamento riservato ai due non può che rappresentare anche un indizio a favore della genuinità del contenuto degli *elogia* rivolti a Servio e delle considerazioni relative alla sua *scientia*: era, è sempre più evidente, quest'ultimo ad occupare, agli occhi dell'Arpinate, il posto di maggior rilievo nella storia della giurisprudenza dei suoi tempi.

Alcuni indizi tratti dalle lettere ci inducono, infine, a ritornare sul debito di riconoscenza che Cicerone sentiva di avere nei confronti di Trebazio – tanto da sapere di doversi sdebitare con la stesura dei *Topica* – tentando un'ipotesi dalla quale ci eravamo inizialmente astenuti. Alcune missive ci dicono che l'Arpinate si rivolgeva a lui chiedendo pareri giurisprudenziali, e non possiamo dimenticare che, seppure in tono scherzoso, Cicerone aveva scritto, nel gennaio del 53: *satisne tibi videor abs te ius civile didicisse?* (*ep. ad fam.* 7.11\*), riferendosi all'apprendimento del diritto che gli avevano procurato le conversazioni con Trebazio. Nonostante la differenza di età, non ci appare affatto strano che gli scambi di opinioni con il giurista, che pure vedevano talvolta prevalere l'Arpinate su questioni di diritto civile, dovessero essergli utili per esercitare quella 'inclinazione alla giurisprudenza' che, lo abbiamo visto in più luoghi, l'oratore sentiva di avere<sup>132</sup>. Ma soprattutto, l'oratore doveva frequentemente chiedere a Trebazio consulenze giuridiche per sé (come può desumersi dalla chiusura di *ep. ad fam.* 7.19\* – *ut vero etiam ... ista offendimus*) e per persone vicine (come dimostra il caso di Publio Silio in *ep. ad fam.*

<sup>131</sup> A. CASTRO SÁENZ, *El tiempo*, cit., pp. 56 s. ritiene che Cicerone proponga invece un confronto indiretto ma esplicito tra Trebazio e Servio quanto al loro contegno politico (cfr. ID., *Cicerón*, cit., pp. 384 ss.): da un lato Cicerone appare «repugnado» dagli atteggiamenti dell'anziano giureconsulto, mentre, lo abbiamo visto, dipinge Trebazio come «buen ciudadano ... buena persona ... gran hombre» (*ep. ad Att.* 10.1.3, 11.4)\*.

<sup>132</sup> Nonostante le conversazioni con Trebazio vedessero Cicerone discutere alla pari di argomentanti giuridici, va rilevato come proprio i *Topica* dimostrino che egli tendeva a mantenere separate la propria competenza (in quanto oratore) da quella del suo interlocutore e dei *iurisconsulti*: nel corso di tutta l'opera, quasi insistentemente, l'Arpinate si rivolge a questi ultimi con pronomi alla seconda persona plurale, costantemente sottolineando il confine tra le competenze di *iuris prudentes*, *philosophi* e *oratores* (*Top.* 10.41\*; 10.44-45\*; 12.51\*; 14.56\*; 17.65\*; 19.72\*).

7.21\*)<sup>133</sup>. Le richieste di *responsa* e pareri potevano ben costituire la ragione dell'obbligo dell'Arpinate: sappiamo infatti come questi fossero importanti nel sistema di relazioni su cui si fondava la società romana, una vera e propria merce di scambio di cui i giureconsulti disponevano nei confronti dei concittadini del loro stesso rango e dei loro *clientes* – anche se della loro effettiva utilità, in vista del perseguimento di meriti per il raggiungimento delle cariche magistratuali, Cicerone aveva in passato espressamente, ma (lo si è detto) non proprio sinceramente, dubitato (*pro Mur.* 10.23\*, 13.28\*, 20.42\*). Esse dimostrano, peraltro, ancora una volta, la stima di quest'ultimo nei confronti del giovane amico. Se pensiamo che, a sua volta, Trebazio manteneva un antico obbligo nei confronti del proprio protettore, verso il quale si sdebitava con la stesura dei propri *responsa*, appare chiaro come la relazione tra i due, al di là delle inclinazioni personali, fosse pienamente spiegabile nell'ambito dei *beneficia* che univano personalità del loro rango, in una società costruita attorno al sistema di valori richiamato nel *de officiis*<sup>134</sup>.

Nella ragione stessa della composizione dei *Topica*, tuttavia, c'è qualcosa di più peculiare, su cui torneremo immediatamente.

### 3. I *Topica* e la proposta di nuovi modelli argomentativi

Torniamo alle battute iniziali dei *Topica*, quelle da cui avevamo preso le mosse, lasciando l'Arpinate a ricordare il debito di riconoscenza che lo aveva spinto a comporre l'opera. L'autore racconta che, partito da Roma nel tentativo di raggiungere la Grecia, dal momento che, osserva, *opera mea nec res publica nec amici uterentur nec honeste inter arma versari possem*<sup>135</sup>, aveva raggiunto Velia, e la rotta

<sup>133</sup> Y. BENFERHAT, *Cives Epicurei*, cit., p. 274, Trebazio era tra coloro che contribuivano alla preparazione dei dossier legali per le cause sostenute da Cicerone (cfr. *Cic. ep. ad fam.* 7.17.2<sup>o</sup>).

<sup>134</sup> M. D'ORTA, *Giurisprudenza*, cit., pp. 124 s. e nt. 2, ha parlato, a proposito del rapporto tra Cicerone e Trebazio (al quale sarebbero dovute, peraltro, le «fortune romane» del giurista), di «un privato antico, comune agli interlocutori», tale da condurre, ad avviso dell'Autore, a una confidenza definita, addirittura, come «eccessiva, tale da consentire perfino l'ironia».

<sup>135</sup> *Top.* 1.5. Siamo dunque nel luglio del 44, come sappiamo dalla lettera scritta da Reggio Calabria, quando Cicerone si allontana da Roma, per trascorrere lontano dalla città e in un luogo più sicuro gli ultimi mesi del consolato di Antonio. Il suo proposito non andrà a buon fine ed egli sarà costretto a tornare sui suoi passi, dando avvio, il 2 di settembre, con la I *Philippica*, a un aperto confronto con Antonio.

verso la città natale del giurista gli aveva ricordato il dovere di dare risposta alla sua richiesta. Ancora in viaggio, da Reggio come si è detto, gli inviava il testo composto senza libri e facendo dunque affidamento solo sulla propria memoria (*cum mecum libros non haberem, memoria repetita*). Si sarebbe occupato, precisava entrando nel vivo della questione, non della *dialectica*, che rappresenta la seconda parte della costruzione di un discorso e in cui si erano applicati, oltre ad Aristotele, gli stoici, ma della prima, l'*inventio*, e cioè della capacità di conoscere i *loci*, e cioè le *sedes e quibus argumenta promuntur* (*Top.* 2.6-7).

Stimolato dall'interesse dimostrato da Trebazio – si tratta, molto probabilmente, solo di un pretesto per scrivere un'operetta che egli aveva già in mente, come ha opportunamente notato Carlo Augusto Cannata<sup>136</sup> –, Cicerone ritiene dunque utile ai *prudentes* l'apprendimento del metodo per rintracciare gli argomenti e individuare le inferenze secondo un procedimento razionale e, a tal fine, espone, attraverso un repertorio di schemi argomentativi<sup>137</sup>, una serie di *loci*, quelli esposti nei primi sessantatré paragrafi della trattazione vera e propria (*Top.* 2.8-18.71), che egli considera pertinenti al discorso giuridico. A questi fa seguire, per ragioni di completezza e perché, spiega rivolgendosi direttamente a Trebazio, *tu is es quem nihil nisi ius civile delectet*, così giustificando con l'interesse dell'amico giurista per i *recta studia*, anche la trattazione dei *loci extrinseci* che *nihil omnino ad vestras* [*scil.*: dei giureconsulti] *disputationes pertinent* (*Top.* 19.72).

Non possiamo qui seguire l'intero svolgersi del ragionamento ciceroniano, nel quale le teorie relative all'*inventio* vengono applicate agli argomenti più comuni nelle questioni di *ius civile*. Le riflessioni in merito ci porterebbero lontano dal nostro tema d'indagine<sup>138</sup>. Dobbiamo comunque notare come, ancora una volta, l'Arpinate dimostri una notevole competenza nelle questioni tecniche, scegliendo i casi più idonei a chiarire al suo interlocutore le regole dell'argomenta-

<sup>136</sup> C. A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 303.

<sup>137</sup> Di un proposito 'ordinante' che Cicerone rivela nei *Topica* parla C. MOATTI, *Tradition*, cit., pp. 411 ss.

<sup>138</sup> In questa prospettiva si colloca, per un verso, G. CRIFÒ, *Per una lettura giuridica*, cit., pp. 113 ss., e, recentemente, A. KACPRZAK, *Tra logica e giurisprudenza*, cit., *passim*, la quale ha proficuamente posto le ricostruzioni dei casi giuridici operate da Cicerone secondo gli schemi argomentativi a confronto con le riflessioni dei giuristi (cfr. M. TALAMANCA, *Trebazio Testa*, cit., p. 30 nt. 3 e C.A. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 298 nt. 322). Sull'uso delle tecniche retoriche da parte della giurisprudenza, recentemente, G. COSSA, *I giuristi*, cit., pp. 299 ss.

zione enunciate in forma astratta<sup>139</sup>; e, d'altro canto, merita sottolineare come la scelta degli *exempla*, in questo contesto, indichi quanto Cicerone fosse consapevole, a differenza di quanto strumentalmente aveva voluto far credere nella *pro Murena*, del fatto che i giureconsulti suoi contemporanei lavoravano, non solo per mantenere in vita, riadattandoli, i rituali più risalenti, espressione delle forme giuridiche arcaiche, ma anche per rispondere alle esigenze di tutela che l'evoluzione della società romana imponeva, attraverso il processo formulare e gli strumenti di tutela riservati ai nuovi rapporti commerciali.

La prima – e forse anche la più significativa – delle considerazioni che possiamo svolgere sui *Topica*, nella prospettiva che ci siamo prefissati, è il risultato di uno sguardo generale sull'opera e sulle sue motivazioni. L'Arpinate componeva un'operetta per dischiudere agli *iuris consulti*, a tutti gli *iuris consulti* attraverso la dedica a uno di loro<sup>140</sup>, la conoscenza di un patrimonio intellettuale che avrebbe permesso loro di modificare profondamente il loro approccio all'attività di consulenza, e cioè la tecnica necessaria per la costruzione degli argomenti<sup>141</sup>. Il che significa, da un lato, che il movente dei *Topica* ben si collega – si pone anzi in una sorta di continuità ideale – con uno dei motivi più risalenti della polemica nei confronti dei giureconsulti, e cioè la critica al loro metodo di lavoro nella prospettiva del rapporto tra il *ius* e altre discipline. Dall'altro emerge un elemento di novità rappresentato dalla possibilità, implicitamente riconosciuta dalla stessa opera, dall'effettiva dedica a un giurista e dal fatto che il tema sia svolto attraverso un dialogo ininterrotto con gli *iuris consulti*, che i *prudentes* potessero effettivamente mutare le modalità di esercizio del loro sapere, in una direzione che ne avrebbe profondamente segnato il carattere. Lo vedremo meglio.

Prima di affrontare il passaggio dell'opera che risulta effettivamente chiarificatore in questa direzione, menzioniamo solo brevemente le citazioni di alcuni giureconsulti al cui pensiero l'autore rinvia<sup>142</sup>, come

<sup>139</sup> G. CRIFÒ, *Ex iure ducere*, cit., *passim*.

<sup>140</sup> C. CANNATA, *Per una storia*, cit., p. 303, il quale, in questa direzione, nota come Trebazio fosse il più adatto tra i *prudentes* – adatto come non lo sarebbe stato Servio – a collocarsi nella posizione in cui Cicerone lo poneva nei *topica* (destinatario dell'opera perché giurista interessato ma inesperto di filosofia), sia per la sua giovane età, sia per la sua posizione secondaria.

<sup>141</sup> C.A. CANNATA, *op. ult. cit.*, p. 303, sottolinea come Cicerone fosse «naturalmente e incoscientemente tracotante», tanto da presentarsi come «persona capace di informare i giuristi su quel che fa loro difetto». Era in effetti quello che egli faceva costantemente.

<sup>142</sup> Sulla necessità, per Cicerone, di richiamare il pensiero già espresso da alcuni

si è detto, a mo' di esempio e senza esprimere alcuna valutazione. Si tratta di Publio Mucio Scevola (in *Top.* 4.24\*, richiamato come latore di un possibile *responsum* in tema di *ambitus aedium*), del figlio Quinto, citato per la definizione dell'*hereditas* e per l'etimologia di *postliminium* (*Top.* 6.29\*; 8.37\*) e di Gaio Aquilio, di cui si ricorda la riflessione relativa alla disciplina dei *litora maris* e la consuetudine di rinviare a Cicerone le consultazioni che vertevano su questioni di fatto (*Top.* 7.32\*; 12.51\*)<sup>143</sup>. A Servio e Trebazio, invece, sono dedicate alcune parole di elogio: il primo, a cui l'Arpinate fa cenno per la sua posizione circa l'etimologia di *postliminium*, è appellato per la verità solo con un *Servius noster* (*Top.* 8.36\*), in cui il pronome possessivo fa ancora una volta emergere l'ormai nota vicinanza con il giureconsulto. A Trebazio, e non è un caso essendo egli il dedicatario dell'opera, l'autore riserva, in due contesti, attestati di stima<sup>144</sup>, senza mai far riferimento a specifiche opinioni in tema giuridico.

In una prima circostanza (*Top.* 4-5.25\*), Cicerone sta facendo sinteticamente il punto di quanto detto fino a quel momento circa il reperimento degli *argumenta* e si domanda se lo scarso approfondimento che gli aveva dedicato possa risultare sufficiente. Per una persona acuta e riflessiva (*tam acuto et tam occupato*) come Trebazio, tanto basterebbe per comprendere, osserva, ma egli è anche un uomo assetato di sapere (*avidum hominem ad has discendi epulas*), e dunque egli si proverà in qualche ulteriore approfondimento. L'oratore loda, così, seppure in modo sintetico, da un lato la perspicacia del giurista, capace di afferrare prontamente le questioni propostegli, dall'altro la sua curiosità intellettuale e il bisogno di approfondire l'indagine di quanto gli viene proposto.

Questi motivi di elogio, uniti a quanto l'autore aggiunge più avanti, fanno di Trebazio un modello per le proprie attitudini intellettuali. Come abbiamo poco sopra solo accennato, il giurista viene dipinto come un uomo dai molteplici interessi (*Top.* 19.72\*) e non uno specialista dall'orizzonte intellettuale limitato<sup>145</sup>, come a più riprese erano

giureconsulti, invece che inventare egli stesso dei casi da impiegare come esempi, si veda G. CRIFÒ, *Ex iure ducere*, cit., pp. 1114 s.

<sup>143</sup> G. CRIFÒ, *Per una lettura giuridica*, cit., p. 115, per la discussione dei temi tecnici trattati si rinvia alla bibliografia citata *supra* p. 296 nt. 138.

<sup>144</sup> Non mi sembra, invece, tenuto conto di tutte le considerazioni finora svolte, che, come rileva G. CRIFÒ, *Ex iure ducere*, cit., pp. 1117 ss., sia inverosimile l'assenza, tra i pareri giurisprudenziali citati dall'Arpinate, dei *responsa* di Trebazio.

<sup>145</sup> Un giudizio che contrasta con l'immagine di una limitatezza culturale di Trebazio che invece altrove era sembrata plausibile (cfr. V. SCARANO USSANI, *L'epicu-*

stati descritti gli *iuris consulti*. Le sue attenzioni non sono limitate al diritto civile ma la sua curiosità e l'acutezza spaziano anche fuori dal ristretto ambito della sua specializzazione. Come altrimenti poteva giustificarsi la ragione stessa della composizione dei *Topica*, o comunque la loro dedica al giurista, motivata così pedantemente nel loro antefatto?

Ma che la prospettiva di Cicerone sui *prudentes* sia mutata, nella direzione che l'oggetto stesso dell'opera già anticipava, lo conferma ancor più chiaramente una valutazione posta nell'ultima parte dell'esposizione dei *loci de quo ambigitur*. Cicerone ha appena analizzato i *loci causarum* e osserva come, dalla loro varietà (*ex earum differentia*), prenda forma una grande quantità di *argumenta* per ogni grande causa di competenza di oratori e filosofi. Dunque aggiunge, rivolgendosi ai giuristi, come sia tipica del loro lavoro (*in vestris*) la *copia argumentorum*, come cioè la grande abbondanza di argomenti fosse in loro, se non maggiore, certamente più sottile rispetto a quanto avveniva presso gli oratori e i filosofi (*Top.* 17.65\*).

Il termine *causa* è impiegato due volte esplicitamente, *loco causarum explicatio* e *in magis quidem causis*, e una terza è implicito nell'espressione *in vestris autem ... subtilior*. Nei tre contesti, però, emergono tre accezioni differenti del vocabolo: nel primo caso Cicerone fa riferimento al *topos* di cui ha appena concluso la trattazione, nel secondo mi sembra debba essere inteso nel più generico significato di 'questioni', mentre nel terzo, pur mantenendo sottintesa quest'ultima accezione, rinvia anche alle cause in senso tecnico, e dunque alle controversie giudiziarie. Procedendo attraverso una progressiva specificazione che fa perno attorno alla polisemia del vocabolo, dunque, l'Arpinate giunge a un lungo giudizio sui giuristi e sul loro lavoro.

La *causa* come *locus* è, nel lavoro dei giuristi, più *subtilis*. Questo perché, dice Cicerone, sono loro che danno l'indirizzo al *ius* che si pratica nei tribunali: è loro la *prudentia*, dunque la competenza riguardo ai giudizi privati, soprattutto a quelli di maggior rilievo. Essi sono presenti nei tribunali, a loro ci si rivolge per un *consilium*, essi mettono le aste – laddove l'*hasta* rappresenta il simbolo della loro stessa *auctoritas* – al servizio dei patroni coscenziosi che si affidano alle loro conoscenze (*Top.* 17.65\*). È, dunque, necessario che gli *iuris prudentes* conoscano l'argomento della 'causa'<sup>146</sup> perché sono loro

*reismo di Trebazio Testa*, cit., p. 34, la cui posizione è esaminata *supra* p. 292 e nt. p. 27).

<sup>146</sup> Segnaliamo, da ora in poi, la *causa* nell'accezione di argomento logico e retorico, tra apici, al fine di distinguere il termine dagli altri possibili significati.



a sovrintendere all'organizzazione delle questioni giudiziarie attraverso la consulenza privata e a guidare gli avvocati in giudizio.

Cicerone riconosce, dunque, innanzitutto, ai giuristi una fondamentale funzione nella preparazione dei processi e nella consulenza giuridica, proponendo una ricostruzione dei loro compiti che appare ribaltata rispetto a quella avanzata da Crasso nel *de oratore* e più vicina, invece, a quella di Antonio. L'oratore ha bisogno del giurista per essere guidato all'interno del *ius civile*, ed è proprio il *iuris consultus*, e non l'*orator*, a sovrintendere all'andamento della causa nella sua articolazione sostanziale: il giureconsulto torna ad essere, come nella ricostruzione proposta nella *pro Caecina*, l'anima del processo. Ma dopo averne sottolineato la centralità, l'Arpinate individua immediatamente una carenza nel suo approccio al responso, una lacuna che il suo insegnamento mira espressamente a colmare.

Il giuristi, dice infatti esemplificando, devono saper valutare tutti quei *iudicia* derivanti da azioni nella cui formula si fa riferimento a un *oportere ex fide bona*, ma anche i giudizi che scaturiscono da una formula in cui ricorrono le parole *inter bonos bene agier*, e cioè dall'*actio fiduciae*, infine l'*arbitrium rei dotalis*, in cui il rilievo del dolo è espresso attraverso la formula *aequius melius (erit)* (*Top.* 17.66\*)<sup>147</sup>. Come è stato detto, Cicerone «attesta qui ... l'equivalenza dei moduli che si ritrovano nelle formule-*iudicia* di un gruppo di azioni fra loro assimilabili»<sup>148</sup>, moduli analoghi che avrebbero permesso di giungere all'elaborazione di una unica categoria peculiare, quella dei cosiddetti *arbitria*, accomunati dalla possibilità, per il giudice, di giudicare del caso senza i limiti alla cognizione della questione imposti dai *iudicia stricta*, e consentendogli, ad esempio, di tener conto del dolo o procedendo alla compensazione *ex eadem causa*. Tale conseguenza procedurale derivava dalla comune specificità di tutelare rapporti che presupponevano un dovere di correttezza reciproco, esplicitato in forme diverse nelle differenti situazioni.

Ora, Cicerone riconosce ai *prudentes* di aver stabilito (ma anche tramandato, *tradiderunt*<sup>149</sup>) i concetti di *dolus malus*, *bona fides*, *bo-*

<sup>147</sup> I riferimenti al diritto sostanziale sarebbero da ascrivere, come nota G. CRIFÒ, *Per una lettura giuridica*, cit., p. 115, a Quinto Mucio: l'«indicazione nominativa» sarebbe «indiretta e tuttavia sicura». Sul passo, di recente, M. VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote*, cit., pp. 116 ss. e 194 ss., ove ult. bibl.

<sup>148</sup> *Op. ult. cit.*, pp. 117 s.

<sup>149</sup> L'idea del 'tramandare', perpetuare le nozioni di diritto è suggerito dall'uso del verbo *tradere*, scelta probabilmente non casuale perché capace di rievocare uno dei più utilizzati paradigmi negoziali, quello che permetteva di trasferire la proprietà di un consistente numero di beni

*num et aequum*, di aver individuato quale fosse il rapporto tra socio e socio (quali cioè i loro obblighi reciproci), chi amministrasse i *negotia* altrui e chi di questi affari fosse titolare, che cosa dovesse (*praestare oporteret*) il mandante al mandatario e viceversa, che cosa il marito alla moglie e la moglie al marito: essi sono dunque stati capaci di creare e poi custodire, gli istituti giuridici, quando però il dato tecnico implica il riferimento a un parametro astratto di riferimento, di per sé interpretabile e possibile oggetto di discussione, essi mancano della competenza che li porrebbe in condizione di argomentare i loro pareri.

È per questo che, aggiunge, solo se i giuristi aggiungeranno alla loro tradizionale *prudentia* la capacità di padroneggiare i *loci argumentorum*, allora sarà possibile anche a loro, e non solo a oratori e filosofi, discettare con abbondanza di argomenti nel corso delle loro consulenze: *copiose de consultationibus suis disputare* (*Top.* 17.66\*).

Il punto è centrale. È stato detto che l'oratore non intendesse, con queste parole, disconoscere ai giureconsulti la conoscenza e l'uso della topica, ma affermare la necessità di renderne palese la struttura, nascosta, nei loro ragionamenti, dietro alle definizioni<sup>150</sup>. Stando così le cose, l'Arpinate non si sarebbe trovato a colmare una vera e propria lacuna, come in effetti l'abbiamo appena definita. Appaiono, tuttavia, molto convincenti le conclusioni raggiunte recentemente da Agnieszka Kacprzak<sup>151</sup>, la quale, a seguito di una verifica degli argomenti proposti dall'oratore nella trattazione delle corrispondenti questioni giuridiche da parte dei *prudentes* – ricerca che ha condotto a esiti diversi caso per caso –, ha, mi pare opportunamente, sottolineato la profonda differenza concettuale tra l'eventuale presenza delle strutture logiche individuate da Cicerone presso i giuristi e la consapevolezza, da parte di questi ultimi, di quelle stesse strutture. Quello che l'oratore andava a colmare, dunque, era comunque un vuoto, nella dimensione in cui la raggiunta consapevolezza dell'uso di uno strumento, che pure era implicito nelle riflessioni dei *prudentes* capaci di creare categorie e percepire regolarità e assonanze, equivaleva sostanzialmente alla sua acquisizione<sup>152</sup>. È uno dei caratteri che determina, sostanzialmente, la differenza tra il possesso di una ἐμπειρία e di una τέχνη.

<sup>150</sup> G. CRIFÒ, *Per una lettura giuridica*, cit., p. 125 il quale afferma, precisamente che «la struttura del procedimento» giurisprudenziale, restava «implicita nelle loro [scil.: dei giuristi] definizioni», mentre egli intendeva a renderla «esplicita».

<sup>151</sup> A. KACPRZAK, *Tra logica e giurisprudenza*, cit., pp. 355 ss., part. 360.

<sup>152</sup> Lo dice bene, ancora una volta A. KACPRZAK, *Tra logica e giurisprudenza*, cit., p. 360.

Per la prima volta Cicerone si riferisce espressamente ai giuristi come a degli intellettuali potenzialmente capaci di confrontarsi, in un dialogo paritario, con altri *prudentes*. Sicuramente come potenzialmente capaci di aprirsi alla discussione su questioni relative all'oggetto del loro sapere grazie a strumenti che altri intellettuali, come i filosofi e gli oratori, già detenevano. Un confronto (la *disputatio* tipica del discorso filosofico<sup>153</sup>) che si svolge attorno alle loro *consultationes*, quindi attorno ai loro *responsa*, e avviene *copiose*, laddove copioso, come è stato notato, indica «the consideration of the abstract problem included in a particular case»<sup>154</sup>. Per la prima volta li vediamo al lavoro al fianco di altri esperti, condividendo i loro strumenti scientifici e discettando dell'oggetto del loro *munus*. Il mutamento è, anche dal punto di vista simbolico, di non poco conto: rispetto all'immagine che l'Arpinate ne aveva fino a quel momento, costantemente, fornito, adesso gli *iuris consulti* appaiono capaci – seppure stimolati a un'apertura verso insegnamenti che non sarebbero loro (almeno consapevolmente) propri – di disancorarsi dal destino di isolamento intellettuale nel quale il metodo di lavoro che essi stessi si erano imposti li aveva confinati.

Come si è detto, questi rilievi richiamano l'orizzonte concettuale del *de oratore*, con i *rhetores* depositari di un sapere capace di mutare profondamente i caratteri del diritto. Ma la soluzione nel concreto proposta appare più vicina alla prospettiva di Antonio: un'ulteriore dimostrazione del ridimensionamento del quadro ideale ciceroniano che, partendo dalla proposta di un profondo ripensamento del quadro dei saperi sul modello dei valori repubblicani, finiva per abbracciare la soluzione meno deflagrante.

Grazie alla capacità di padroneggiare i *loci de quo ambigitur*, i giureconsulti avrebbero colmato quel divario che li obbligava a dipendere dagli oratori per 'dare voce' ai propri pareri. Il cambio di prospettiva rispetto ai trattati degli anni 50 è innegabile: se allora l'Arpinate imponeva al *perfectus orator* di padroneggiare le conoscenze giuridiche trasformate e messe in forma attraverso la riduzione del diritto ad *ars*, postulando con ciò la possibilità di prescindere dagli *iuris prudentes*, adesso egli guidava questi ultimi attraverso le conoscenze che li ponevano in condizione di confrontarsi con *rhetores* e *philosophi*. Dalla constatazione della loro inadeguatezza e dalla negazione della legittimità intellettuale di molte espressioni del loro sapere, l'oratore approda dunque all'incitamento ai *prudentes* a occu-

<sup>153</sup> T. REINHARDT (a cura di), *Marcus Tullius Cicero, Topica*, cit., p. 336.

<sup>154</sup> T. REINHARDT (a cura di), *loc. ult. cit.*

pare uno spazio nuovo nel dibattito intellettuale, e, rivolgendosi direttamente a uno di loro, li sprona a compiere questo vero e proprio salto di qualità, ritenendolo adesso possibile.

Il divario tra i due punti di vista è netto, ed è impossibile non pensare che l'evoluzione possa spiegarsi nel più generale mutamento delle idealità del suo autore. In questa ultima fase della sua attività di scrittore, il suo pensiero è, non meno che negli anni dell'ascesa politica e della fiducia, e negli anni della grande progettualità, specchio della sua attività politica e della sua visione della società e della cultura.

I *Topica* sono lontani dall'eco delle battaglie politiche e non fanno esplicito rinvio ai propositi e ai timori relativi agli avvenimenti contemporanei, ma il modo in cui Cicerone guarda ai giuristi in quest'opera è pienamente congruente con la prospettiva ideale del suo autore nel momento in cui il lavoro vide la luce. Essi confermano, cioè, quanto, nell'ultima sfida intellettuale e politica che l'Arpinate pone a se stesso, egli si mostrasse anche disposto ad ammettere quanto anni prima aveva volutamente occultato: la possibilità, cioè, che i giuristi potessero e sapessero acquisire delle competenze capaci di incidere profondamente sui caratteri della loro disciplina, senza snaturarla ma rendendola un sapere il cui oggetto potesse aprirsi alla conoscenza e al dialogo.

#### 4. Il ritratto di Servio nella IX *Philippica*

Nel tumultuoso clima politico a cui abbiamo fatto cenno introducendo la stesura del *de officiis* e nell'arco di poco più di sette mesi (dal settembre del 44 all'aprile dell'anno successivo), Cicerone pronunciò i quattordici discorsi noti come *Philippicae*<sup>155</sup>, testimonianza

<sup>155</sup> La tradizione antica conosce anche la denominazione *Antoninianae* (Sen. *Suas.* VI e VII; Gell. *noct. Att.* 1.22.17, a fronte di Quintiliano [*inst.* 3.8.46], Giovenale [*Sat.* 10.125] e Plutarco [*Cic.* 24] che le indicano come *Philippicae*), anche se è lo stesso Cicerone (*ep. ad Brut.* 2.3.4) a far rilevare il parallelo delle proprie orazioni con i *Philippicoi Lógoi* di Demostene – così E. NARDUCCI, *Introduzione*, cit., p. 203; sul titolo del *corpus* di orazioni, G. MANUWALD, *Cicero, Philippics 3-9*, I, Berlin, New York 2007, pp. 47 ss. Per una loro lettura sullo sfondo del contesto politico si veda anche H. FRISCH, *Cicero's Fight for the Republic. The Historical Background of Cicero's Philippics*, Copenhagen 1946; più di recente, J. HALL, *The Philippics*, in J. M. MAY (a cura di), *Brill's Companion to Cicero. Oratory and Rhetoric*, Leiden, Boston, Köln, 2002, pp. 273 ss., ove ult. bibl.

della sua ultima, concreta, battaglia politica<sup>156</sup>. Al loro interno egli sviluppa una molteplicità di temi, dall'invettiva, aspra come non mai, contro Antonio, all'apertura, prima prudente e poi sempre più decisa, nei confronti di Ottaviano, dalla politica di equilibrio verso i filocesariani all'incitamento ai senatori affinché, consci del proprio ruolo, ridestino le proprie coscienze e combattano contro il pericolo incombente del tiranno. Proprio quest'ultimo è il motivo che anima la IX *Philippica*, pronunciata in senato il 4 febbraio del 43<sup>157</sup> e interamente costruita attorno al ritratto di Servio Sulpicio Rufo.

Ad Antonio, che stava assediando, a Modena, Decio Bruto, il senato aveva inviato un'ambasceria con l'intento di imporre delle condizioni vincolanti per ricondurre il suo operato all'interno della legalità repubblicana. Il componente più autorevole di questa legazione era proprio il giurista, scelto dai senatori benché ormai anziano e malato. Egli non era riuscito a portare a termine il proprio compito poiché, giunto all'accampamento di Antonio, aveva trovato la morte, e l'ambasceria, forse anche perché mutilata del suo esponente più illustre, non aveva riportato alcun risultato di rilievo<sup>158</sup>. Il dibattito tenuto in senato per decretare gli onori a Servio era per Cicerone un'occasione imperdibile, nella sua drammaticità, per sviluppare alcuni degli argomenti centrali del progetto politico che in quei mesi egli tentava di imporre<sup>159</sup>.

<sup>156</sup> K. KUMANIECKI, *Cicerone*, cit., pp. 499 ss. 3 in particolare 517 ss. Come osserva P. CUGUSI, *De officiis*, cit., p. 144, le *Philippicae* hanno molti punti di contatto con il trattato sui doveri di cui sono «continuazione e completamento»: i discorsi rappresentano, insomma, il contesto letterario in cui vengono realizzate le enunciazioni ideali teorizzate nel *de officiis*, diventando battaglia politica. In questo senso già E. LEPORE, *Il princeps ciceroniano*, cit., pp. 386 s.; nonché E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., p. 421 (= ID., *Introduzione*, cit., p. 203), secondo il quale «le *Philippicae* traducono sul terreno di una pubblicistica contingente i principi di un codice etico di un'aristocrazia ormai giunta al termine della sua parabola storica, che poco prima Cicerone aveva costruito nel *de officiis*». Sulla posizione del Cicerone politico nell'ultimo scorcio della sua vita, esaminata a partire dal privilegiato osservatorio del suo epistolario, M. BELLINCIONI, *Cicerone politico nell'ultimo anni di vita*, Brescia 1974.

<sup>157</sup> D.R. SHAKLETON BAILEY, *Philippics*, Chapel Hill, London 1986, p. 235; G. MANUWALD, *Cicero, Philippics 3-9*, II, Berlin, New York 2007, p. 1037.

<sup>158</sup> Gli altri due membri dell'ambasceria, Lucio Marcio Filippo e Lucio Calpurnio Pisone, privi di un'autorevolezza paragonabile a quella dell'anziano giurista, non avevano agito con l'incisività che a Servio sarebbe stata possibile. Essi, invece che imporre ad Antonio le richieste imperative del senato, erano tornati presentando al consesso delle controproposte.

<sup>159</sup> In questi argomenti risiede l'importanza di questa *Philippica*, che non è paragonabile alle altre per l'intensità dell'invettiva contro Antonio e della polemica con-

La seduta commemorativa segue due giorni di aspra contrapposizione, durante i quali Cicerone aveva tentato invano di far approvare al Senato una vera e propria dichiarazione di guerra ad Antonio. Gli eventi si erano susseguiti in modo concitato e il consesso appariva, agli occhi dell'Arpinate, sempre meno incisivo nella sua istanza di opposizione al 'nuovo tiranno'. Perciò, il discorso che Cicerone pronuncia, perorando la causa dell'innalzamento di una statua in onore del giurista<sup>160</sup>, permette all'oratore di porre di fronte agli occhi dei colleghi senatori il reale peso delle forze in campo. Se da un lato egli esalta l'esemplarità di Servio, certamente come uomo e come giurista, ma soprattutto come senatore e devoto servitore della repubblica, dall'altro coglie l'occasione per rilevare la responsabilità di Antonio nella sua morte e sottolineare la colpa degli stessi senatori, accusati di aver fatto leva sul senso del dovere dell'anziano console, inducendolo ad accettare un incarico che, era prevedibile, gli sarebbe stato fatale. L'enfasi posta proprio sulla connivenza dei senatori esalta l'esemplarità del giurista, capace di anteporre gli interessi della *res publica* alla propria stessa vita. E il contrasto appare assolutamente studiato: gli altri senatori, di fronte a quell'esempio, avrebbero dovuto sentirsi spronati a fare altrettanto e a impegnarsi contro il pericolo rappresentato da Antonio<sup>161</sup>. Il fulcro del discorso è, ovviamente, l'o-

tro i senatori. Tali peculiarità ne fanno, secondo alcuni studiosi, un passaggio di scarsa importanza della battaglia contro Antonio, una sorta di 'interludio' rispetto ai discorsi precedenti e successivi dotati di maggior forza evocativa; altri autori, viceversa, considerano il discorso rilevante, se non altro perché tale doveva essere per lo stesso Cicerone, se lo aveva inserito nel *corpus*, assegnandogli un ruolo nel complesso mosaico argomentativo delle *Philippicae* – cfr. G. MANUWALD, *Cicero, Philippics*, II, cit., p. 1038, al quale si rinvia anche per ulteriore bibliografia.

<sup>160</sup> All'onoreficenza fa riferimento Pomponio nell'*encheiridion* (D. 1.2.2.43 [*lib. sing. ench.*] *hic* [scil. Servio] *cum in legatione perisset, statuam ei populus Romanus pro rostris posuit, et hodieque exstat rostris Augusti*). Ma si veda anche Hieron. *Chron.* p. 157. Sulla statua e sul suo significato, M. SEHLMAYER, *Stadtrömische Ehrenstatuen der republikanischen Zeit*, Stuttgart 1999, pp. 252 s.

<sup>161</sup> Nulla di contraddittorio mi pare, infatti, si debba rilevare – come osserva H.O. KRÖNER, *Ciceros. Philippica: Cicero und Servius Sulpicius Rufus*, in *Der altsprachliche Unterricht*, 1986, XXIX.2, pp. 74 s., secondo il quale la funzione dell'orazione sarebbe quella di spingere i Romani, in tempo di guerra, ad accettare ruoli in ambasceria (p. 73) – nell'individuazione dei tre colpevoli della morte di Servio, in Antonio, nel senato e nell'ambasceria stessa – vi torneremo immediatamente. Va innanzitutto chiarito che l'ambasceria rappresenta la causa del decesso, e non ne è tra i responsabili. Che lo siano i senatori lo dimostra lo spazio dedicato dall'oratore alle colpevoli insistenze nei confronti di Servio (*Phil.* IX 3.6, 4.8, 4.9), uno spazio maggiore anche di quello dedicato ad Antonio (il cui esecrabile comportamento è stigmatizzato solo in un'occasione, in *Phil.* IX 4.8). Un richiamo in questo senso, ri-

nore della statua e della sepoltura, e a questo è finalizzata la descrizione dell'esemplarità di Servio, in una vita vissuta esprimendo le virtù care alla morale romana, esercitando con la propria professione un servizio ai concittadini e onorando il senato fino all'ultima decisione che lo aveva condotto a sacrificare la propria vita<sup>162</sup>. Tuttavia non è possibile leggere il discorso prescindendo dal suo aspetto propagandistico<sup>163</sup>: in esso ogni parola risente della gravità dei giorni che la repubblica sta vivendo<sup>164</sup> e ogni affermazione è misurata nella prospettiva della politica ciceroniana di contrasto ad Antonio – come è stato detto, la statua avrebbe dovuto rappresentare, non solo un onore nei confronti del senatore, ma anche una premessa al riconoscimento di Antonio come nemico pubblico<sup>165</sup>– e di incitamento ai *boni viri*<sup>166</sup>.

Il discorso si apre all'insegna del rammarico, per dover parlare di Servio allo scopo di decretare i suoi onori funebri e di non poter quindi sentire dalla sua viva voce il resoconto della missione. Il pathos non impedisce, tuttavia, di riconoscere i meriti dei due senatori che, in luogo del giurista, hanno concluso l'ambasceria presso Antonio, pur essendosi sentiti orfani del collega più autorevole per età e saggezza. Tutto ciò rende Servio Sulpicio, ad avviso di Cicerone, degno dei massimi onori che il senato possa concedergli. Tanto più che egli aveva affrontato una missione che sapeva senza ritorno, ma lo aveva fatto con l'animo di recare, nonostante i disagi del viaggio e la malattia, il proprio estremo aiuto alla *res publica*. In un'immagine volu-

guardante, in generale, la lettura di tutte le *Philippicae* è in B. MOSCA, *Introduzione a M. Tullio Cicerone, Le Filippiche*, Milano 2007, p. 9.

<sup>162</sup> J. HALL, *The Philippics*, cit., p. 277, parla di un Servio «heroically fallen in the service of the state».

<sup>163</sup> Anche lo stile è quello elegante, adatto ai discorsi encomiastici e al panegirico – C. W. WOOTEN, *Cicero's Philippics and Their Demostenic Model. The Rhetoric of Crisis*, Chapel Hill, London, 1983, pp. 131 ss. –, anche se Quintiliano (*Inst.* 3.8.5) paragonerà il discorso a un'orazione giudiziaria, dal momento che uno dei punti centrali, sottinteso e non discusso da Cicerone è se l'onore di una statua dovesse essere riservato a chi era stato ucciso con la forza durante un'ambasciata – sul punto G. MANUWALD, *Cicero, Philippics*, II, cit., p. 1043.

<sup>164</sup> Secondo J. HALL, *The Philippics*, cit., pp. 283 ss., lo strumento principale con cui Cicerone tenta di indurre il Senato a una reazione energica contro le azioni di Antonio è quella che egli definisce «rhetoric of crisis», e cioè l'indicazione costante della repubblica e di Roma sotto l'incombente rischio della distruzione.

<sup>165</sup> M. SEHLMAYER, *Stadtrömische Ehrenstatuen*, cit., p. 253. Sul monito rivolto alla condotta di Antonio che la statua avrebbe dovuto rappresentare, anche G. MANUWALD, *Cicero, Philippics*, II, cit., pp. 1038 ss.

<sup>166</sup> Ai *boni viri et boni cives*, destinatari del messaggio ciceroniano (e sui cui *ep. ad fam.* 6.6.11), abbiamo già fatto cenno *supra* p. 257.

tamente enfatica, Cicerone lo descrive colto dalla morte proprio quando era in procinto di portare a termine il suo incarico, essendo ormai prossimo all'incontro per il quale era stato inviato: *cumque iam ad congressum conloquiumque eius pervenisset, ad quem erat missus, in ipsa cura ac meditatione obeundi sui muneris excessit e vita* (Phil. IX 1.2\*).

Poste in questa prima parte tutte le questioni fondamentali, il discorso si concentra sul dibattito che doveva avere preceduto, nel consenso, il discorso di Cicerone. Gaio Pansa aveva avanzato la proposta di onorare l'anziano senatore e aveva già pronunciato un discorso per elogiarne i meriti (*multa copiose de illius laude dixisti* – Phil. IX 1.3\*), ma l'Arpinate si era sentito obbligato a intervenire in risposta alla *sententia* di Publio Servilio Isaurico, secondo il quale, solo a chi fosse morto di spada sarebbe spettato l'onore di una statua. L'autore si trova perciò costretto a dimostrare come si dovesse prestare attenzione al senso della disposizione degli antichi, e non ai casi in cui era stata applicata: *non igitur exempla maiorum quaerenda, sed consilium est eorum, a quo ipsa exempla nata sunt explicandum* (Phil. IX 1.3). La morte di Servio non è dovuta al caso: *quis dubitat, quin ei vitam abstulerit ipsa legatio?* (Phil. IX 3.5\*), osserva infatti l'autore, aprendo una digressione che mette a nudo i meriti e le responsabilità dei protagonisti della vicenda. Innanzitutto il giurista, il quale, di fronte all'alternativa tra rifiutarsi di svolgere l'incarico al quale si sentiva obbligato di fronte al senato (venendo così meno alla propria inclinazione), e intraprendere una missione di cui conosceva il rischio (consapevole della criticità della situazione politica), aveva scelto il sacrificio – *maluit in maximo rei publicae discrimine emori quam minus, quam potuisset, videri rei publicae profuisse* (Phil. IX 3.6\*). Segue la raffigurazione di un viaggio che Servio affretta senza accettare ospitalità e frapporre indugi allo scopo di realizzare celermente il proposito di raggiungere Antonio<sup>167</sup>. È lui, in effetti, il secondo protagonista, additato come responsabile della morte dell'anziano senatore (*is enim profecto mortem attulit, qui causa mortis fuit* – Phil. IX 3.7\*). Cicerone lo descrive turbato perché le richieste senatorie *auctoritate erant et sententia Ser. Sulpici constituta*, ma anche

<sup>167</sup> A favore dell'ambasceria il senato aveva deliberato il 4 gennaio, al termine di una seduta durata quattro giorni e alla quale Cicerone si era espresso nel tentativo di dissuadere i colleghi dalla prospettiva di una missione senatoria presso Antonio (era intervenuto il 3 gennaio e aveva pronunciato quella che per noi è la VI *Philippica*). Gli ambasciatori erano effettivamente partiti immediatamente, il giorno dopo, il 5 gennaio. Il primo febbraio erano certamente tornati.



insolente nell'accogliere con gioia la notizia della morte del giureconsulto, dimostrando così il proprio disprezzo per il consesso repubblicano. Ed è proprio il senato il terzo protagonista del discorso, colpevole, non meno di Antonio, per la perdita di uno dei suoi più importanti componenti. L'Arpinate lo richiama innanzitutto alle proprie responsabilità storiche, relative alla vera e propria guerra che si stava combattendo: in questa prospettiva la statua di Servio avrebbe rappresentato, anche di fronte ai posteri, il ruolo dell'istituzione repubblicana, colpita attraverso il sacrificio di un suo membro per essersi opposta al *tyrannos*. Quindi Cicerone rievoca la sordità dei senatori di fronte alle giustificazioni che il giurista aveva solo inizialmente addotto alla propria partecipazione all'ambasceria: la superiorità dell'uomo rispetto all'organo stesso di cui faceva parte si misura nella sua finale accettazione, a seguito delle insistenze dei colleghi – *cum speraretis nihil esse, quod non illius auctoritate et sapientia effici potest* (*Phil.* IX 4.8\*). E ancora, Servio aveva ceduto perché aveva sempre ritenuto di assoluta importanza il rispetto della volontà del senato: un motivo che viene ripetuto più volte nel giro di poche righe – *cum quidem ille maxima laude et gratulatione omnium vestrum pollicitus est se, quod velletis, esse facturum neque eius sententiae periculum vitaturum, cuius ipse auctor fuisset; quem exsequi mandata vestra properantem mane postridie persecuti sumus* (*Phil.* IX 4.9\*).

Servio è, dunque, evidentemente, una figura paradigmatica per un senato che, invece, le frequenti sollecitazioni di Cicerone lasciano intendere inerme<sup>168</sup>: la determinazione dell'anziano e malato senatore – a cui peraltro, sembra si dovesse la deliberazione che l'ambasceria avesse un mandato imperativo<sup>169</sup> – avrebbe dovuto rappresentare un modello per i colleghi, e la sua morte avrebbe dovuto diventare un sacrificio non vano, simbolo di un senato capace di rivendicare il proprio ruolo di baluardo delle libertà repubblicane, nella profonda crisi delle istituzioni della *res publica*<sup>170</sup>. Quindi un riferimento intimo: le ultime parole pronunciate da Servio erano state un presagio del destino che lo avrebbe atteso, e in nome di tanta grandezza Cicerone chiede di restituire al giurista, accordandogli l'onore della sta-

<sup>168</sup> G. MANUWALD, *Cicero, Philippics*, II, cit., p. 1039.

<sup>169</sup> Lo si deduce da *Phil.* IX 3.7\* (*Cuius cum adventu ... laete atque insolenter tulit*). Quanto al contenuto del mandato perentorio: *Phil.* VI 1.3-3.6, VII 4.14, 9.26, VIII 7.21.

<sup>170</sup> Sulla funzione esemplare dei ritratti, come *incitamenta animi*, si sarebbe soffermato Seneca (*ep. ad Luc.* 64.9-10).

tua, la vita che i colleghi stessi, involontariamente, gli avevano tolta (un concetto, anche questo, studiatamente ripetuto). *Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum* (*Phil.* IX 5.10\*): è la massima che efficacemente sintetizza il senso della prima parte del discorso, introduttiva al vero e proprio ritratto<sup>171</sup>.

Se fino a questo punto era stato il politico devoto al senato, nel compimento del suo ultimo servizio alla *res publica*, a essere indicato come meritevole dei massimi onori che quest'ultima poteva tributargli, Cicerone passa adesso a dimostrare come anche nell'opera intellettuale e nella vita privata egli avesse mostrato tutta la propria esemplarità, e meritasse, dunque, l'onore che l'Arpinarte chiedeva per lui<sup>172</sup>.

Si tratta del ritratto di un *bonus vir* di rango consolare, una figura paradigmatica, e come tutti i ritratti di questo tipo, che mirano a costruire un *exemplum* prima ancora che a descrivere un soggetto, esso è scandito da una struttura triadica – elogio delle virtù private e intellettuali, della loro applicazione pratica e del loro rispecchiarsi in ambito familiare<sup>173</sup>. Come una rappresentazione encomiastica, che concede molto ai canoni del genere, dovremo dunque leggerlo.

In apertura Cicerone dà subito conto del gran numero di 'monumenti' che, pur senza l'intervento del senato, garantiranno a Servio l'immortalità nella memoria dei posteri. Il termine *monumentum* ha qui significato assai ampio e consente di far riferimento dell'attività intellettuale di Servio nel suo complesso<sup>174</sup>: la *scriptura*, ma anche la consulenza, sebbene da parte di alcuni si sia voluto ritenere che il rinvio fosse solo alla prima<sup>175</sup>. La prima ipotesi appare la più convincente, anche in ragione della funzione introduttiva della frase in cui il rinvio è inserito: la prospettiva si allarga dal *monumentum*

<sup>171</sup> Sul quale M. BREONE, *Tecniche*, cit., p. 79 e nt. 50; M. MIGLIETTA, *Servius*, cit., p. 96 nt. 108, ove ult. bibl.

<sup>172</sup> G. MANUWALD, *Cicero, Philippics*, II, cit., p. 1076.

<sup>173</sup> Esso risponde a un modello di ritratto elogiativo di cui esamineremo un celebre esempio, quello di Tizio Aristone in Plinio, del quale ci oppuremo nel secondo volume di questo lavoro.

<sup>174</sup> Seppure Cicerone affermi che l'attività di giureconsulto avrebbe rappresentato di per sé un monumento alla grandezza di Servio come intellettuale, la statua che l'oratore chiede per l'amico è per la sua nobile morte (*ergo hoc statuae monumento non eget ... quam clari viri futurum sit* - *Phil.* IX 5.11). È tuttavia evidente che si tratta esclusivamente di un espediente retorico, perché è proprio al fine di dare spessore alla propria richiesta che Cicerone dà conto dell'eccezionalità dell'intellettuale e dell'uomo, oltre che del senatore.

<sup>175</sup> Cfr. B. MOSCA, *Introduzione*, cit., p. 513 nt. 11.

commemorativo che è il pretesto del ritratto a tutti i *monumenta*, i meriti intellettuali e personali, che ne costituiscono la giuristificazione.

La prima delle tre parti presenta un elogio del *bonus civis et bonus vir* che Servio incarna, attraverso l'indicazione degli attributi tipici della sua rappresentazione: la *gravitas*, la *constantia*, la *fides*, la *cura* verso la *res publica* e la *prudentia* che avevano caratterizzato il protagonista<sup>176</sup>: *virtutes*, peraltro, che, unite alla *continentia* che sarà citata poco più avanti, Cicerone gli aveva riconosciuto anche nella *pro Murena*.

Servio, insomma, rappresenta il modello di uomo politico, il cui contegno si richiama alle virtù fondative della tradizione repubblicana, baluardo della battaglia dell'Arpinate contro Antonio<sup>177</sup>. Si trattava di presentare, cioè, un modello antitetico alla figura del *tyrannos* che l'Arpinate riconosceva nel successore di Cesare<sup>178</sup>.

Dopo i riconoscimenti generici che servono a inquadrare Servio nel 'tipo' di personalità che Cicerone intende elogiare, l'oratore passa ai riconoscimenti specifici, quelli che ne descrivono la personalità intellettuale<sup>179</sup>: la parte del ritratto riservata alla rappresentazione dell'elogiato nei suoi tratti peculiari. I posteri non potranno dimenticare, dice, la *scientia* di Servio, un termine che Cicerone aveva adoperato, oltre che per Aquilio Gallo e Trebazio<sup>180</sup>, anche in riferimento allo stesso amico giurista nella *pro Murena*<sup>181</sup> e nel *de officiis*<sup>182</sup>, ma qui proiettata in una dimensione iperbolica: la sua scienza è ammirevole, incredibile e quasi divina. Infine la rappresentazione entra nel vivo della specializzazione di Servio: il diritto, identificato con l'interpre-

<sup>176</sup> Come nota G. MANUWALD, *Cicero, Philippics*, II, cit., p. 1076 il riconoscimento espresso in questo contesto da Cicerone «describe exemplary features of respected and loyal citizen, who is incessantly and thoughtfully busy for the public welfare». Molte di queste virtù avevano fatto parte anche degli *elogia* contenuti nelle lettere a Servio.

<sup>177</sup> Lo abbiamo già visto sopra – cfr. B. MOSCA, *Introduzione*, cit., p. 9.

<sup>178</sup> Un successore che Cicerone riteneva ancor più immeritevole di Cesare stesso. Se a quest'ultimo l'oratore aveva saputo riconoscere *ingenium*, *ratio*, *memoria*, *litterae*, *cura*, *cogitatio*, *diligentia* e grandezza nelle *res militares*, Antonio era capace, ai suoi occhi di incarnarne solo la *dominandi cupiditas* (*Phil.* II 45.116 e 46.117) – sul punto, cfr. B.P. NEWBOUND, *Rhetoric and reality in Cicero's Philippics 3-14*, Oxford 1986, pp. 37 ss.

<sup>179</sup> È questo il punto in cui il ritratto, come già ha osservato G. MANUWALD, *Cicero, Philippics*, II, cit., p. 1077, raggiunge il suo climax, con la descrizione delle ragioni dell'eccellenza di Servio rispetto a tutti i concittadini.

<sup>180</sup> Cfr. rispettivamente *supra* pp. 42 e 275.

<sup>181</sup> *Pro Mur.* 9.19\* (si veda *supra* p. 62).

<sup>182</sup> *de off.* 2.19.65\* (si veda *supra* p. 263).

tazione delle leggi e l'esplicitazione dell'*aequitas*. Si tratta, lo abbiamo visto, di due motivi ricorrenti nelle riflessioni relative alla visione del diritto da parte di Cicerone. Il primo è l'impegno volto a chiarire il significato delle *leges* che alcuni anni prima erano state indicate come i principi normativi di riferimento per la *res publica*, il secondo è il tema della lettura del *ius* secondo l'equità, una prospettiva che sappiamo gli era stata cara fin dalla *pro Caecina*, e attorno alla quale aveva costruito anche la descrizione di Quinto Mucio Scevola il Pontefice nel *Brutus*<sup>183</sup> – un principio, è bene ricordarlo, da cui i giuristi erano lontanissimi secondo la descrizione che egli ne aveva fatto nella *pro Murena* (12.27) ma anche nel *de oratore* (1.41.186, 2.33.142\*)<sup>184</sup>.

Entrambe sono comunque esplicitazioni del *munus* del *iuris prudens* e fanno emergere la sua capacità di indagare l'insieme delle norme che sovrintendono alla convivenza dei cittadini, elevando il suo impegno dalle pedanterie nelle quali, lo abbiamo visto, in passato egli stesso lo aveva spesso relegato. Mi sembra evidente che rilevare in Servio la capacità di leggere il diritto nei suoi valori fondanti, la legge e l'*aequitas*, era coerente con la descrizione dell'uomo di governo capace di interpretare le esigenze reali e profonde della politica repubblicana. Ma il ricordo del ritratto riservato al giurista nel *Brutus*<sup>185</sup> ci rende queste istanze anche veritiere.

La sua *intelligentia iuris* è di gran lunga superiore a quella dei suoi predecessori, aggiunge poi, collocando ancora una volta il *iuris consultus* all'apice di una parabola ascendente nella storia della giurisprudenza romana. Ma, osserva, letteralmente: egli non fu più 'consultante del diritto' di quanto non fosse 'consultante della giustizia', riconduceva, infatti, sempre alla facilità e all'*aequitas* tutto ciò che derivava dal *ius civile* e dalle leggi, e non preferiva approntare delle formule procedurali piuttosto che evitare i processi – *nec enim ille magis iuris consultus quam iustitiae fuit. Ita ea quae proficiscebantur a legibus et ab iure civili semper ad facilitatem aequitatem que referebat, neque instituere litium actiones malebat quam controversias tollere* (*Phil.* IX 5.10-11\*). Il punto è, nella nostra prospettiva, di estrema importanza. Nell'ultimo ritratto di Servio si consuma il totale ribaltamento di tutte le precedenti descrizioni sferzanti riservate ai giuristi. Va innanzitutto notato che un residuo di polemica potrebbe na-

<sup>183</sup> Per la *pro Caecina* si rinvia *supra* pp. 8 ss.; per il ritratto del *Brutus*, *supra* pp. 236 ss.

<sup>184</sup> Cfr. *supra*, rispettivamente, pp. 75 s. (*pro Mur.* 11.27\*); pp. 111 (*de or.* 1.41.186\*) e 144 s. (*de or.* 2.33.142\*).

<sup>185</sup> Si veda *supra* pp. 240 ss.

scondersi nella contrapposizione tra *iuris consultus* e *iustitiae consultus*, come a dire che il giurista, denominato appunto *iuris consultus*, fosse di per sé colui che dava pareri sul diritto e non sulla ‘giustizia’, ma sarei più propensa a credere che siamo qui di fronte a una scelta linguistica ad effetto: una contrapposizione fissata in un’espressione icastica ed efficace che ruota, di fatto, attorno a una sola parola (*consultus*), contrapponendo al termine che le è accostato usualmente un altro capace di aprire uno scenario di senso profondamente diverso e carico di implicazioni.

Parlando della *pro Murena* avevamo notato come, dal pedante attaccamento dimostrato dai giuristi all’aspetto formulaico del diritto, emergesse un’interpretazione del *ius* come almeno potenzialmente *iniustum*: qui Cicerone fa risaltare esattamente il contrario, il *iuris consultus* Servio non è *consultus* solo del *ius* ma anche della *iustitia*. Segue immediatamente una spiegazione chiarificatrice: il giurista tendeva a ricondurre l’interpretazione del diritto civile e delle *leges* alla *facilitas* e all’*aequitas*. *Lex e aequitas*: due componenti del diritto che ritornano a distanza di poche righe, descrivendo quella che Letizia Vacca, leggendo il passo accanto a *Brut.* 41.152\*, ha definito come «un’attività scientifica di *interpretatio* che si rivolge ad un ordinamento composito, in cui tutti gli elementi che vi concorrono vengono “utilizzati” dal giurista secondo un metodo razionale» e in cui l’*aequitas* «non è un mero criterio che permette di derogare al *ius civile* ma è parte dello stesso»<sup>186</sup>. Interpretazione delle leggi e spiegazione dell’equità – inteso, usando ancora le parole dell’Autrice, come «non un mero criterio che permette di derogare al *ius civile*» ma «un’*aequitas* civilistica»<sup>187</sup> – ma anche interpretazione della legge improntata a equità e chiarezza: esattamente il contrario rispetto all’artificiosa complessità che l’oratore aveva stigmatizzato negli *iuris prudentes* e che li conduceva, per l’appunto, a ridurre all’*iniustitia* l’*interpretatio iuris*, ma sulla stessa linea del bozzetto riservato al giurista nel *Brutus*. Infine, a rendere completo il ribaltamento di qualsiasi prospettiva critica, l’autore propone anche l’atteggiamento di Servio nel concreto della consulenza processuale. Egli non mirava a incentivare le controversie, potremmo dire, per il piacere di costruire formule giuridiche atte ad alimentare i processi, ma cercava di evitarli. Non rinveniamo, dunque, nel Servio della IX *Philippica*, quella tendenza dei giureconsulti a far proliferare inutilmente formule talvolta anche inutili e oscure, al solo fine di mantenere il potere sull’*inter-*

<sup>186</sup> L. VACCA, *L’aequitas*, cit., pp. 32 s.

<sup>187</sup> *Op. ult. cit.*, p. 33.

*pretatio iuris*. L'essere *consultus iustitiae* e non solo *consultus iuris* di Servio si misurava, dunque, nel fatto di saper interpretare secondo *aequitas* e *facilitas* il *ius*, evitando di favorire i processi attraverso un aumento della complessità e della farraginosità del patrimonio formulare.

Si chiude qui il passaggio più tecnico del ritratto dell'amico giurista, la parentesi che rende vivida e reale la rappresentazione encomiastica cogliendo i tratti salienti dell'esperienza di vita dell'effigiato – presente in questo ritratto come in tutti i ritratti del genere. Cicerone pone in risalto i principi a cui si ispirava il suo lavoro di *interpres iuris* per far comprendere la profondità del suo impegno e il modo di esercitarlo, ma la scelta degli argomenti non è casuale. Si tratta di aspetti né tanto tecnici da non essere comprensibili agli ascoltatori (o ad alcuni di essi), né tanto generici da non risultare incisivi; essi attingono alla reale personalità di Servio ma sono anche scelti tra quelli capaci di non evocare gli aspetti più discutibili del lavoro del giureconsulto (esattamente all'opposto di quanto l'Arpinate stesso aveva fatto, sempre rivolgendosi a Servio, quasi venti anni prima). Una misura sapiente, insomma, in equilibrio tra rappresentazione realistica del personaggio e esigenze argomentative.

La selezione era, ovviamente, anche funzionale a rafforzare l'immagine dello spessore politico dimostrato dal senatore in un momento delicato per la vita della repubblica: nell'interpretare il proprio ruolo di *iuris consultus* come quello di senatore, intende dire l'Arpinate, Servio era stato in grado di coglierne il senso profondo. E nella prospettiva del suo impegno pubblico siamo lontanissimi dai giudizi sul Servio-politico che emergevano nell'epistolario e già nella *pro Murena*.

Dunque Cicerone ritorna ai *monumenta*: ribadisce che Servio non avrebbe bisogno di una statua per eternare la propria gloria, che già altre attestazioni dimostrano. Il *monumentum* che il senato vorrà decretargli e i *monumenta* che egli stesso ha costruito a sua gloria attingono a due sfere diverse: la statua servirà solo come riconoscimento per una morte *honestas*, cioè una morte nobile, avvenuta secondo i canoni dell'*honoris*, quindi della dignità propria del cittadino romano che occupa incarichi di rilievo nella *civitas*. Una morte che dovrebbe evocare la riconoscenza del senato, mentre i cittadini gli saranno comunque grati per il *munus* da lui svolto come giureconsulto. Si tratta, di nuovo, di un'immagine retoricamente efficace: i senatori devono sentirsi obbligati a coronare l'impegno di Servio con un riconoscimento pari a quelli che egli stesso si è costituito. Nella prospettiva ciceroniana, richiamare i meriti di giureconsulto serviva a co-

struire l'immagine del *bonus civis* e, in ultima analisi, a rafforzare l'argomentazione relativa alla concessione dell'onoreficenza pubblica: anche in quanto giurista, Servio, insomma, è un esempio rispetto ai suoi contemporanei.

Siamo, infine, alla terza parte del ritratto, quella dedicata alla vita privata, che non merita più di qualche osservazione. Anch'essa necessaria a motivare la concessione dell'onore della statua, questa sezione è tutta incentrata sul figlio di Servio, sul rapporto di tenerezza e rispetto che lo lega al padre, del quale egli ha saputo seguire le orme.

Il primo motivo a essere evocato è quello dell'affetto filiale – un argomento, anche questo, ricorrente nella retorica dell'elogio. Il figlio non è presente in senato, perché, prostrato dalla morte del padre, lo piange come nessun figlio ha mai fatto. I senatori dovranno però immaginarlo presente e sentirsi così in obbligo con lui, riconoscendogli anche di aver onorato opportunamente il padre. Quindi torna la metafora del 'monumento'. L'ultimo *monumentum* di Servio è, dunque, il figlio stesso. In lui, osserva Cicerone, si incarnano i *mores* del padre: *virtus, constantia, pietas* e *ingenium*, virtù che in parte gli riconosce anche in alcune lettere indirizzate al padre<sup>188</sup>.

Il vero e proprio ritratto finisce qui, ma una riflessione che immediatamente segue merita la nostra attenzione, inserendosi perfettamente nella prospettiva encomiastica del bozzetto: il riferimento alla semplicità di Servio<sup>189</sup>. Soffermandosi sull'iconografia della statua che propone di dedicargli, Cicerone suggerisce sia fatta in bronzo e non in oro, in piedi e non a cavallo (come la prima statua innalzata a Silla), dal momento che, osserva, la naturale inclinazione di Servio alla *maiorum continentia*, alla semplicità degli antichi, gliela avrebbe fatta preferire a una più preziosa e appariscente<sup>190</sup>. Il giurista, infatti, disprez-

<sup>188</sup> Anche nelle lettere, infatti, Cicerone sottolinea come il figlio incarnasse le virtù paterne: *ep. ad fam.* 4.3.4\*, *Servius quidem tuus in omnibus ingenuis artibus in primisque in hac ego me scripsi acquiescere [la filosofia] ita versatur ut excellat; ep. ad fam.* 4.4.5\*, *Servius tuus, vel potius noster, summa me observantia colit; cuius ego cum omni probitate summaque virtute tum studiis doctrinaque delector. Is mecum saepe de tua mansione aut decessione communicat; ep. ad fam.* 13.27.4 *ego cum tuo Servio incundissime et coniunctissime vivo magnamque cum ex ingenio eius singularique studio tum ex virtute et probitate voluptatem capio*. Le epistole dimostrano anche la vicinanza del giovane all'oratore e la delicatezza che aveva usato consolandolo e dimostrandogli il suo sostegno all'indomani della morte della figlia Tullia: *ep. ad fam.* 4.6.1\*, *Servius tamen tuus ... numquam tamen gratiora* (oltre al già citato *ep. ad fam.* 4.4.5).

<sup>189</sup> Sul punto si veda anche G. MANUWALD, *Cicero, Philippics*, II, cit., pp. 1080 s.

<sup>190</sup> Sul punto M. SEHLMAYER, *Stadtrömische Ehrenstatuen*, cit., p. 252.

zava gli eccessi, preferendo la morigeratezza tipica degli antichi costumi. Un motivo che, da un lato iscrive nuovamente il giurista nel modello del *civis Romanus, bonus vir*, e dall'altro lo segnala per quella *frugalitas* – indice di misura, *modestia, moderatio* – che rinvia all'ideale paneziano della *σωφροσύνη*<sup>191</sup>. Abilmente, in realtà, Cicerone sfruttava a proprio vantaggio un fatto che in realtà non sarebbe stato negoziabile, presentava cioè come una concessione alla *frugalitas* quella che sarebbe stata una scelta inevitabile, legata al preciso significato iconologico che ogni onoreficenza pubblica doveva rispettare<sup>192</sup>. Come sappiamo, la postura degli onorati nelle statue dedicate loro in luoghi pubblici derivava dalla codificazione di significati ben precisi, dal momento che avrebbe dovuto comunicare in modo comprensibile a tutti il motivo per il quale i monumenti erano stati posti e il tipo di riconoscimento spettante al loro destinatario. La statua a cavallo era per lo più simbolo del trionfo militare e portava, perciò, un messaggio ben diverso da quello trasmesso da una statua in piedi, postura nella quale venivano raffigurati politici e cittadini comuni. Così le statue in bronzo coperte d'oro erano il massimo onore che potesse essere concesso, maggiore certamente rispetto a quello di una statua di semplice bronzo. Rifiutando per Servio un monumento a cavallo e dorato, dunque, in realtà, l'Arpinate non chiedeva quanto non avrebbe potuto pretendere dal senato. Date le resistenze che la proposta degli onori aveva già incontrato in Isaurico, ragionevolmente Cicerone rinunciava a chiedere l'approvazione del senato su un decreto dal contenuto palesemente sproporzionato rispetto alle circostanze. Tuttavia, egli non si lasciava sfuggire un'ultima occasione per richiamare l'ennesima virtù del *mos maiorum* utile a rendere esemplare la raffigurazione del proprio personaggio.

Il discorso volge, così, alla fine. Cicerone presenta come se fosse del defunto senatore la richiesta di cui egli si fa portavoce e riconduce di nuovo il senso della dedica alla consolazione dei cittadini. Passa, dunque, a domandare per Servio un monumento sepolcrale, qui citando a proprio vantaggio la posizione assunta da Publio Servilio nella propria *sententia*: se, come era avvenuto, egli proponeva

<sup>191</sup> M. POHLENZ, *L'ideale*, cit., pp. 91 ss.

<sup>192</sup> Sul punto, T. HÖLSCHER, *Die Alten von Augen. Politische Denkmäler und öffentliches Gedächtnis im republikanischen Rom*, in G. MELVILLE (a cura di), *Institutionalität und Symbolisierung. Verfestigungen kultureller Ordnungsmuster in Vergangenheit und Gegenwart*, Köln, Weimar, Wien 2001, p. 183. Sul significato del ritratto, P. ZANKER, *La maschera di Socrate*, cit., *passim*; sulle statue onorifiche M. SEHLMAYER, *Stadtrömische Ehrenstatuen*, cit., *passim*.



un monumento funebre, e cioè un'onoreficenza che molto più raramente veniva concessa in Roma – *cur decernit honorem sepulturae, qui maximus haberi potest mortuo?* (*Phil.* IX 6.14\*) –, tanto più avrebbe dovuto accettare una statua, considerando che *maiores quidem nostri statuas multis decernerunt, sepulchra paucis*. I sepolcri, infatti, a differenza delle statue, che possono essere distrutte, sono *imperituri*, protetti dalla loro *sanctitas*.

La perorazione si chiude, così, con un richiamo ai suoi motivi profondi: alla necessità di onorare Servio nell'unico modo ormai possibile e ai significati politici di tale gesto, segnalare l'ignominia del *nefarium bellum* che Antonio stava combattendo con inusitata audacia e fare in modo che gli *honores* resi al giurista restassero come un ricordo imperituro del rifiuto dell'ambasceria da parte di Antonio. Il testo di cui Cicerone chiede l'approvazione riporta l'orazione al vivo contesto in cui era stata pronunciata.

Tentare una considerazione conclusiva sul ritratto della IX *Philippica*, dopo aver ripercorso le considerazioni che Cicerone aveva riservato ai giuristi in altri contesti non risulta facile, tanto il ritratto appare quasi estraneo rispetto alle immagini dei giureconsulti che finora avevamo incontrato. Esso ci appare, allo stesso tempo, la piena espressione del contesto politico che lo giustifica e un ritratto senza tempo, una raffigurazione reale e ideale. In essa poco rimane delle caratterizzazioni dei *iusuris prudentes* e del loro ruolo che Cicerone, in positivo o in negativo, ci restituisce in tutta la sua opera. La decisa dipendenza dal contesto è legata, come si è detto, alla coerente rappresentazione delle contingenti idealità del suo autore.

Nel tratteggiare l'estremo ritratto di Servio, l'oratore richiama, ribaltandoli, molti dei temi su cui si era soffermato descrivendo i giureconsulti nell'arco della sua esperienza di scrittore, anche se alcuni di essi rispecchiano, in forma stereotipa, alcuni aspetti della descrizione conservata nel *Brutus*. Molte suggestioni, dunque, che, riproposte in una cornice unitaria così peculiare, impediscono al ritratto di apparire fino in fondo l'immagine fedele dell'onorato. La sensazione di essere di fronte a un *elogium* interamente piegato al suo scopo, che attinge talmente tanto alla topica del ritratto encomiastico da rendere meno efficaci gli elementi di originalità, è forte. A tratti si ha la addirittura la sensazione che la personalità descritta possa anche non essere quel Servio che tante volte abbiamo visto lodato, e talvolta criticato, da Cicerone. E, per quanto l'oratore ce lo presenti decisamente come un giurista, egli potrebbe anche non esserlo. Non è la sua professione che, infatti, all'autore preme di mettere in risalto, se non nella misura in cui il *munus respondendi* si presta pienamente

a rappresentare un servizio ai concittadini. E proprio in questa 'indefinitezza' dei contorni, che si perde nella descrizione del ruolo del *prudens* nel quadro della riproposizione dei valori di una repubblica in crisi, possiamo forse individuare il compimento del nuovo, ultimo, sguardo dell'Arpinate sui giuristi: un punto di vista che tende a superare ogni tratto polemico, in nome di un obbiettivo, etico e politico, più alto.



## I giuristi secondo Cicerone: un problema di ‘ruolo’

Il ruolo del giurista rispetto agli altri intellettuali: un approfondimento di questo particolare aspetto della storia del pensiero giuridico romano è quanto ci eravamo preposti all’inizio del nostro lavoro. A tale scopo abbiamo ripercorso le opere di autori non giuristi contenenti ritratti, descrizioni o semplici valutazioni sui *prudentes*, capaci di far luce sui giureconsulti nel loro rapporto con gli altri *sapientes*, oltre che con la cultura e la politica contemporanea.

L’indagine sulle opere ciceroniane ha caratteri del tutto peculiari. Non solo, e di ciò eravamo consapevoli, per la contiguità che in diversi punti le riflessioni dell’Arpinate rivelano con la prospettiva intellettuale dei *prudentes*, una contiguità che trova le proprie ragioni, sia nelle peculiarità dell’epoca storica in cui egli visse, sia nella particolare sensibilità dell’oratore di Arpino nei confronti del diritto e dello statuto intellettuale degli studiosi che se ne occupavano. Ma anche perché, osservando i suoi ritratti dei *prudentes* e cercando di comprenderne il significato nello specifico contesto in cui essi furono composti, ci rendiamo conto di come lo stesso autore, per l’intero arco della sua esperienza scientifica e politica (due dimensioni in lui sempre inestricabilmente intrecciate), si fosse posto il problema del ruolo dei giureconsulti nella vita pubblica e sul palcoscenico delle *artes*: aspetti diversi, ma strettamente compenetrati, entrambi volti a considerare le capacità educative del sapere giuridico e il loro contributo al dialogo con i cultori di altre discipline.

Cicerone, come ogni altro scrittore, sottopone l’oggetto dei suoi interessi a delle inevitabili torsioni, che fondamentalmente svelano il suo punto di vista sulle tematiche trattate. Per quanto riguarda le considerazioni concernenti giuristi, quella torsione coincide, per l’appunto (e in gran parte) con il nostro stesso punto di vista: egli stesso, cioè, per ragioni di volta in volta diverse e legate alla propria contingente prospettiva scientifica, si poneva, riguardo ai *prudentes*, un problema di ruolo. Comprendere le sue valutazioni e addirittura de-

cifrare le forzature alle quali egli sottoponeva l'immagine del giurista, ci consente di dare risposta alla nostra domanda.

Quando Cicerone guardava ai giuristi ne aveva un'immagine estremamente sfaccettata. Osservava il giurista come il *vir sapiens* che adempie al proprio *munus respondendi*, e ne sono esempi paradigmatici i giureconsulti più antichi, da Sesto Elio fino a Publio Mucio. Di nessuno di questi egli ebbe una conoscenza diretta; tuttavia la memoria di quelle personalità, talvolta più vivida, talvolta quasi mitizzata, «rifluisce nella sua opera» – come nota Mario Bretone<sup>1</sup> – per rispondere a una ben precisa strategia argomentativa. Questi *sapientes* incarnano il modello della cultura 'enciclopedica', sono esperti di oratoria e di vita pratica, e l'enfasi sulla loro competenza giuridica è posta per mettere in risalto il *munus* che essi svolgevano a vantaggio dei concittadini attraverso un'ampia attività di consulenza. Egli guardava poi al giureconsulto come all'esponente di un ceto prestigioso, fissandolo ad un'immagine acritica e stereotipa e descrivendolo attraverso il lessico della *claritudo*.

Ma si soffermava soprattutto sulla *cognitio* del diritto civile, della quale erano ovviamente responsabili i suoi interpreti. Valutata in questa prospettiva – della quale proprio l'impiego del termine *cognitio*, sfruttato appieno in tutta la sua versatile polisemia ('conoscenza', 'ricerca', 'possibilità di apprendimento') appare emblematico –, la figura del giurista non va esente da critiche. Cicerone denuncia la scarsa attitudine formativa della *disciplina iuris* così come impostata dai *prudentes*, la volontaria oscurità e la farraginosità nella quale essi la mantengono, l'ostinata negazione a sovraimprimergli un metodo d'indagine scientifico, fino a indicare la necessità dell'apprendimento della logica argomentativa, al fine di acquisire quella competenza tecnica che avrebbe consentito ai *prudentes* di *disputare* con altri intellettuali sull'oggetto del loro lavoro. Infine, ma non ultimo, l'Arpinate giudicava l'inadeguatezza dei giureconsulti nella prospettiva dell'acquisizione di un metodo che permettesse di *docere* e di *redigere in artem* il *ius*, di dedicarsi all'*universum ius* e non al ristretto *ius civile*.

Cicerone valutava la storia della cultura e della politica romana avendo come punto di riferimento i valori repubblicani e le molte personalità che ne avevano segnato la storia. Ma il suo obbiettivo, nel far rivivere gli uni e le altre, era quello di farle dialogare con insegnamenti filosofici che riteneva di saper padroneggiare in diversi ambiti. Questo medesimo approccio egli lo aveva anche nei confronti

<sup>1</sup> M. BRETONE, *Tecniche*, cit., pp. 65 s.

della figura di intellettuale che il giurista, a suo avviso, avrebbe dovuto incarnare, ed è per questo che, dal suo peculiare punto di vista, un solo *iuris prudens* si distingue dagli altri, sia rispetto ai modelli di *sapientes* del passato, carichi di autorevolezza, sia rispetto ai suoi contemporanei. Si tratta di Servio Sulpicio Rufo, in cui Cicerone riconosceva l'esempio più alto di giureconsulto, esperto di diritto ma soprattutto uomo di vasta cultura, capace di unire l'*auctoritas* degli antichi *prudentes* a una grande preparazione intellettuale, che gli aveva consentito di applicare le proprie conoscenze filosofiche allo *studium iuris*, attraverso l'impiego della *dialectica*.

Anch'egli, tuttavia, non era esente da critiche, rivolte alla sua capacità politica, alla sua dimensione umana e, in alcuni contesti, perfino alla sua attitudine scientifica (era pur sempre un giureconsulto ..., verrebbe da dire, e nei confronti dei giureconsulti Cicerone manteneva costantemente un atteggiamento di rispettosa ma critica superiorità). Egli pare comunque distinguersi rispetto alle tante personalità di *prudentes*, 'semplici' esperti nella *disciplina iuris* e consulenti autorevoli, che pure popolano – alcuni con significativa continuità – la sua opera: Gaio Aquilio Gallo, Quinto Mucio Scevola l'Augure, il giovane cugino Quinto Mucio Scevola il Pontefice, Trebazio, solo per citare quelli i cui nomi ricorrono con maggior frequenza. Più di tutti loro Servio seppe avvicinarsi al profilo intellettuale che Cicerone immaginava per un *iuris prudens*, senza però realizzarlo appieno<sup>2</sup>, e senza mantenere, peraltro, neppure il profilo dei *sapientes* esperti in tutte le *artes* tipiche della città e protagonisti attivi della sua vita politica, che ancora erano stati Quinto Mucio, il pontefice e prima di lui lo zio augure e il padre Publio. In un affresco mirabile descrive così la contrapposizione di due mondi che i Mucii e Servio sintetizzano: «Servio Sulpicio apparteneva a una famiglia importante di Roma ed era il giureconsulto più celebre del suo tempo. Cicerone gli fa questo grande elogio di aver introdotto per primo la filosofia nel diritto [...] non esita a metterlo molto al di sopra dei suoi predecessori, e soprattutto di quella grande famiglia degli Scevola nella quale sembrava che fino allora la giurisprudenza romana si fosse incarnata. Vi era fra essi e Sulpicio tuttavia una differenza che importa notare:

<sup>2</sup> Servio e non Mucio, quindi, come sappiamo. Sul punto, B. ALBANESE, *L'ars dei giuristi*, cit., pp. 909 ss. Cicerone, come osserva F. BONA, *Cicerone*, cit., pp. 205 ss. (= in *Lectio sua*, II, cit., pp. 833 ss.), pur facendo, come si è detto, abbondante uso delle dottrine muciane, accorda la propria preferenza a Servio. Il giudizio dell'oratore su Mucio, ad avviso dell'Autore (*op. ult. cit.*, pp. 277 ss. [= in *Lectio sua*, II, cit., pp. 907 ss.]), dipenderebbe dal riferimento al modello di oratore che l'Arpinate aveva delineato nel trattato del 55.

gli Scevola hanno dato a Roma dei giureconsulti, degli auguri, dei pontefici, ciò vuol dire che sono stati eccellenti nelle arti amiche della tranquillità e della pace; ma erano anche cittadini attivissimi, uomini politici risoluti, valorosi soldati che difendevano coraggiosamente il loro paese contro i faziosi e contro lo straniero. Si mostrarono, in quella lor vita affaccendata, capaci di tutti gli affari e all'altezza di tutte le situazioni [...] se Servio era al di sopra degli Scevola come giureconsulto, era ben lontano dall'averne la loro fermezza come cittadino. Pretore e console, non fu mai altro che un uomo di scrittoio. Nelle circostanze che richiedono risolutezza, tutte le volte che bisogna decidersi ad agire, egli non è a suo agio»<sup>3</sup>.

Il ruolo dei giuristi, dunque. Questo aspetto è un vero e proprio *leitmotiv* nello sguardo dell'Arpinate su questi *sapientes*. La ragione di questo costante interesse risiede nella necessità di confrontarsi con loro e di fare i conti con la loro specializzazione, contigua ai suoi stessi interessi culturali, con la loro collocazione sociale e con il loro peso politico. Un'esigenza di confronto che si risolve, in molti casi, nel tentativo di ridimensionarne il ruolo e le funzioni, in altri in una vera e propria esaltazione della loro funzione sociale e culturale. L'uno o l'altro sbocco dipendono dal ruolo (ancora una volta) che egli intende far assumere ai *prudentes* nel programma culturale e politico da lui proposto.

Abbiamo più volte accennato alla possibile valutazione, di coerenza o incoerenza, rispetto alle considerazioni espresse da Cicerone sui *prudentes* nel corso della sua intera opera. Ebbene, il percorso svolto attraverso le fonti ci consente di concludere in favore della coerenza del suo punto di vista: una coerenza, però, che non si risolve nella possibilità di individuare valutazioni costantemente 'positive' o 'negative' su di loro – in questo senso il giudizio dovrebbe inevitabilmente essere opposto – ma nel riproporre negli stessi termini la propria valutazione, dai diversi punti di vista dai quali egli li osserva.

Quando pensiamo alle quattro immagini che abbiamo precedentemente elencato – il giureconsulto emblema del *vir sapiens*; il giurista esponente del ceto degli *honoratiores*; il *prudens* responsabile della non conoscibilità, dell'oscurità, della scarsa capacità educativa del *ius*; l'uomo di cultura ostinatamente chiuso nella propria specializzazione – e tentiamo di farle combaciare con i suoi scritti o di ricostruire un percorso nel quale esse vengano rappresentate in maniera lineare, ci accorgiamo di come esse sfuggano a ogni rigida schematizzazione – e

<sup>3</sup> G. BOISSIER, *Cicerone*, cit., pp. 304 s.

questo è vero anche per i contesti, come la *pro Murena* e la *pro Caecina*, che, invece, a prima vista, appaiono indirizzati, in modo univoco, verso una determinata e divergente raffigurazione.

È dunque nella riproposizione di queste quattro immagini che individuiamo il filo rosso, la coerenza di fondo che percorre l'intera articolazione del suo pensiero. Costante è la stima che l'Arpinate riconosce ai giureconsulti come autorevoli rappresentanti di una cultura tipicamente romana, come tecnici, come consulenti, come depositari di un sapere utile per la collettività, fondamentale per la stessa sopravvivenza della *res publica*. E il riferimento è, indubbiamente, alla prospettiva della *pro Caecina* e all'incarnazione del modello di *iuris peritus* in Aquilio Gallo; ma possiamo dirlo anche per la *pro Murena*, in cui non manca un riconoscimento alla funzione sociale del giurista; per il *de oratore*, ricco di esempi positivi e di elogi a un sapere, che è posto alla base del progetto culturale ciceroniano; e nella stessa prospettiva abbiamo visto il *de re publica* e il *de legibus*, dove Cicerone giunge a immaginarsi come *iuris consultus*, per non parlare del *Brutus*, dove le personalità di giuristi sono esaltate nella successione di ritratti di oratori, e dei *Topica*, con gli interpreti del *ius civile* al lavoro sulle *formulae iudiciorum* e considerati capaci di aprirsi alla *disputatio* con oratori e filosofi; infine nel *de officiis* e, dietro la patina encomiastica, nella IX *Philippica*, in cui i giureconsulti genericamente e Servio nello specifico sono segnalati come modelli da emulare.

Quando, però, l'oratore osserva i giuristi nell'ottica del progetto culturale, con lo sguardo critico dell'intellettuale che è in grado di giudicare, quasi dall'interno della *scientia iuris*, opzioni metodologiche, scelte d'indagine e tecniche di interpretazione, allora il tono si fa costantemente critico<sup>4</sup> – perché anche Servio, che come si è detto egli pone al culmine della storia della giurisprudenza, non realizza appieno l'ideale ciceroniano di *iuris prudens*. Non merita ricordare quanto dure siano le valutazioni della *pro Murena* e, solo attenuate da una forma più sorvegliata, del *de oratore*, ma anche del *de re publica* e del *de legibus*. Come abbiamo rilevato, tuttavia, affermazioni critiche sono anche nella *pro Caecina*, e cioè nel contesto in cui apparentemente incrollabili sono gli attestati di stima. Quanto allo sguardo severo e com-

<sup>4</sup> Di un giudizio «sostanzialmente positivo» sui giureconsulti, di cui non critica il contenuto delle decisioni ma il fatto di non aver appreso l'*ars docendi* e non aver condotto il diritto allo stadio di *ars*, parla viceversa D. MANTOVANI, *Cicerone storico* cit. 356 s., secondo il quale (p. 366) l'Arpinate disegna per la giurisprudenza, come per l'oratoria, «una parabola ideale, segnata dalla sua idea di progresso nei singoli saperi verso lo studio dell'*ars*».



passato dobbiamo però fermarci qui, ai trattati della maturità, quando si consuma davvero una cesura nello sguardo di Cicerone sui *prudentes*. Questa cesura, però, non è determinata da un cambiamento di opinione sui giureconsulti, ma dalla scelta dell'autore di non osservare più i giuristi da alcun punto di vista che li faceva apparire criticabili. Abbiamo come un volontario oscuramento di una parte della sua visuale su di loro. Da questo momento, che possiamo far simbolicamente coincidere con la stesura del *Brutus*, qualcos'altro prende il sopravvento nella mente dell'Arpinate, rispetto all'attenzione intransigente per le questioni di metodo e rispetto al tentativo di veder realizzato un programma culturale di ampio respiro. Quando quest'ultimo perde consistenza sotto la spinta della sua evidente irrealizzabilità, a perdere consistenza è anche la critica e lo sguardo polemico sui *prudentes*. Il giudizio, quando sopravvive, è solo puntuale, mirato a rilevare una caratteristica determinata di un personaggio specifico. Altre emergenze hanno, in un'ottica generale, il sopravvento e, rispetto a queste emergenze, politiche e sociali, di una repubblica al tramonto, assediata dalla violenza, dalle divisioni e dai personalismi, l'aperta contrapposizione nei confronti degli *iuris prudentes* come ceto appare priva di senso, quasi controproducente. È come se Cicerone avvertisse l'esigenza di recuperare questi intellettuali e il loro sapere 'alla causa', richiamarli, senza esitazioni e senza dubbio alcuno sulla loro statura scientifica, a rappresentare, quali simboli emblematici di un mondo in crisi, il suo estremo tentativo di non far morire le istituzioni repubblicane e far sopravvivere il sistema di valori sui quali esse si erano rette. I *prudentes* ne erano una componente fondamentale ed è per questo che a loro l'Arpinate si rivolge, in fine, segnalandoli come gli eredi del modello senza tempo del giurista, che è sapiente e uomo di stato, capace di giovare con la consulenza ai cittadini. Ed è in questo stesso quadro che egli fornisce loro gli strumenti per *disputare* sulle proprie *consultationes* insieme agli altri intellettuali, quando, nei *Topica*, si apre uno scenario diverso sul loro approccio scientifico e sulla loro apertura al confronto con gli altri *sapientes*.

È, insomma, lo sguardo di Cicerone e le sue proposte intellettuali e politiche a determinarne la visione dei giureconsulti, ma secondo linee interpretative ben decifrabili e non contraddittorie: la sopravvivenza o il fallimento della sua proiezione ideale pongono in risalto, di volta in volta, l'una o l'altra delle valutazioni sui giureconsulti, mentre tutte, nella sua prospettiva, coesistono. Nell'intero arco della sua esperienza scientifica, si inseguono, si giustappongono e si contrappongono le visioni che schematicamente possiamo ricondurre, rispettivamente, alla *pro Caecina* e alla *pro Murena*.

Se, semplificando all'estremo, potremmo riassumere che il punto di vista dell'Arpinate muove, da un lato dall'idea che il prestigio sociale e il tradizionale predominio culturale dei *prudentes* fossero sufficienti a giustificare il loro ruolo di primo piano, e dall'altro che quella stessa preminenza non è giustificata dalle opzioni di metodo impresse dai giureconsulti alla loro *scientia*, nello scarto tra questi due punti di vista possiamo cogliere il ruolo del giurista dalla prospettiva di un osservatore come Cicerone. Il giureconsulto vi appare come una personalità di rilievo nella società e nella vita politica romana, un intellettuale riconosciuto e stimato; tuttavia la forma che egli ha voluto imprimere al proprio sapere non è in grado di consentirgli di approfondire un dialogo con gli altri intellettuali e, ormai, di garantirgli il mantenimento di una posizione di rilievo.

Riconoscere ai *prudentes* un ruolo centrale nella società tardo repubblicana non coincide mai, agli occhi dell'Arpinate, con l'ammissione che essi condividano il medesimo statuto intellettuale degli altri *sapientes*, tanto da risultare costantemente e contemporaneamente esterni e interni al contesto culturale nel quale si muovono. L'ineludibilità del confronto con gli *iuris consulti*, che in tante parti dell'opera di Cicerone si coglie distintamente, non implica mai l'ammissione che con essi sia possibile instaurare medesimo dialogo che invece si intrattiene con gli esponenti delle altre τέχναι λογικαί.

L'influenza politica e sociale dei giureconsulti tardo repubblicani continuava a determinare il loro statuto intellettuale, ma ormai possibile contestare una necessaria corrispondenza tra *scientia iuris* e riconoscimento a quest'ultima di un ruolo politico. Il diritto, definitivamente uscito da una dimensione sostanzialmente oracolare, faceva il suo pur incerto ingresso nel novero delle *artes*. Questo consentiva, tuttavia, di mettere in discussione il metodo di lavoro dei *prudentes* (che dell'oracolarità manteneva, del resto, ancora alcuni tratti), e, dunque, i loro compiti nella formazione del *nobilis*, vale a dire dell'uomo di governo. Il giudizio sul diritto, ormai acquisito come disciplina fondamentale per la convivenza civile non implicava un altrettanto indiscusso giudizio sui suoi interpreti: mentre si ammetteva l'ineludibilità del primo, la sua necessità, la definizione della figura intellettuale del giurista era percepita come un divenire, tanto che, se non se ne metteva in discussione l'esistenza, si riteneva di poter discutere la piena appartenenza del suo sapere al novero delle *artes*. Il ruolo del *iuris consultus* tra gli altri intellettuali era tutt'altro che definito, anche in ragione del fatto che il *iuris prudens* era esponente di una *disciplina* solo apparentemente conosciuta ai più, ma estremamente difficile e tecnica, chiusa e inintellegibile, in qualche modo intimamente incomunicabile.



APPENDICE. LE FONTI

M. Tullio Cicerone (106 a.C. – 43 a.C.)

Proponiamo di seguito i passaggi dell'opera ciceoniana di cui ci siamo occupati nel testo. Le fonti sono ordinate cronologicamente, criterio che abbiamo mantenuto anche per le epistole, inserendole tra i frammenti delle opere, in base alla loro data di stesura.

*pro Caecina oratio* (70/68 a.C.)

*pro Caec.* 18.53 [Q. Mucio Scevola] *prudentissius homo.*

*pro Caec.* 19.55 ... *Appius ille Caecus ...*

*pro Caec.* 23.65 *Atque illud in tota defensione tua mihi maxime mirum videbatur, te dicere iuris consultorum auctoritati obtemperari non oportere. Quod ego tametsi non nunc primum neque in hac causa solum audio, tamen admodum mirabar abs te quam ob rem diceretur.*

*pro Caec.* 23.65 *Tum illud quod dicitur, 'SIVE NIVE', inrident, tum aucupia verborum et litterarum tendiculas in invidiam vocant, tum vociferantur ex aequo et bono, non ex callido versutoque iure rem iudicari oportere; scriptum sequi calumniatoris esse bonique iudicis voluntatem scriptoris auctoritatemque defendere.*

*pro Caec.* 23.66 ... *in ista defensione accusas eos, qui consuluntur, quod aequitatis censeant rationem, non verbi haberi oportere?*

*pro Caec.* 24.67-68 *Cum id miror, te hoc in hac re alieno tempore et contra, quam ista causa postulasset, defendisse, tum illud volgo in iudiciis et non numquam ab ingeniosis hominibus defendi mihi mirum videri solet, nec iuris consultis concedi nec ius civile in causis semper valere oportere. Nam hoc qui disputant, si id dicunt non recte aliquid statuere eos, qui consulantur, non hoc debent dicere, iuris consultis, sed hominibus stultis obtemperari non oportere; sin illos recte respondere concedunt et aliter iudicari dicunt oportere, male iudicari oportere dicunt; neque enim fieri potest ut aliud iudicari de*

*iure, aliud responderi oporteat, nec ut quisquam iuris numeretur peritus qui id statuatur esse ius quod non oporteat iudicari.*

*pro Caec. 24.69 'At est aliquando contra iudicatum'. Primum utrum recte an perperam? Si recte, id fuit ius, quod iudicatum est; sin aliter, non dubium est, utrum iudices an iuris consulti vituperandi sint. Deinde, si de iure vario quippiam iudicatum est, <non> potius contra iuris consultos statutum est, si aliter pronuntiatum est, ac Mucio placuit, quam ex eorum auctoritate, si, ut Manilius statuebat, sic est iudicatum. Etenim ipse Crassus non ita causam apud centumviros egit, ut contra iuris consultos diceret, sed ut hoc doceret, illud, quod Scaevola defendebat, non esse iuris, et in eam rem non solum rationes adferret, sed etiam Q. Mucio, socero suo, multisque peritissimis hominibus auctoribus uteretur.*

*pro Caec. 25.70 ... qui autem interpretes iuris vituperat, si inperitos iuris esse dicit, de hominibus, non de iure civilis detrahit; sin peritis non putat esse optemperandum, non homines laedit, sed leges ac iura labefactat.*

*pro Caec. 27.77-78 Hoc loco percommode accidit, quod non adest is, qui paulo ante adfuit et adesse nobis frequenter in hac causa solet, vir ornatissimus, C. Aquilius: nam ipso praesente de virtute eius et prudentia timidius dicerem, quod et ipse pudore quodam afficeretur ex sua laude et me similis ratio pudoris a praesentis laude tardaret; cuius auctoritati dictum est ab illa causa concedi nimium non oportere. <Non> vereor de tali viro ne plus dicam, quam vos aut sentiatis aut apud vos commemoraris velitis. [78] Quapropter hoc dicam, numquam eius auctoritatem nimium valere, cuius prudentiam populus Romanus in cavendo, non in decipiendo perspexerit, qui iuris civilis rationem numquam ab aequitate seiunxerit, qui tot annos ingenium, laborem, fidem suam populo Romano promptam expositamque praebuerit; qui ita iustus est et bonus vir, ut natura, non disciplina, consultus esse videatur, ita peritus ac prudens ut ex iure civili non scientia solum quaedam, verum etiam bonitas nata videatur, cuius tantum est ingenium, ita incorrupta fides, ut, quicquam inde haurias, purum te liquidumque haurire sentias.*

*pro Caec. 28.79 Conveni ego ex isto genere consultorum non neminem ...*

*pro Caec. 36.104 ... auctoritatem sapientissimorum hominum facere nobiscum ...*

### **pro Murena oratio (63 a.C.)**

*pro Mur. 3.7 Sed me, iudices, non minus hominis sapientissimi atque ornatissimi Ser. Sulpici conquestio quam Catonis accusatio commovebat ...*

*pro Mur. 4.9-10 Atque huiusce rei coniecturam de tuo ipsius studio, Servi, facillime ceperis. Nam si tibi necesse putas etiam adversariis amicorum tuo-*

*rum de iure consulentibus respondere et si turpe existimas te advocato illum ipsum quem contra veneris causa cadere, noli tam esse iniustus ut, cum tui fontes vel inimicis tuis pateant, nostros etiam amicis putes clausos esse oportere. [10] Etenim si me tua familiaritas ab hac causa removisset ...*

*pro Mur. 7.15 Summam video esse in te, Ser. Sulpici, dignitatem generis, integritatis, industriae ceterorumque ornamentorum omnium quibus fretum ad consulatus petitionem adgredi par est. Paria cognosco esse ista in L. Murena atque ita paria ut neque ipse dignitate vinci <a te> potuerit neque te dignitate superarit.*

*pro Mur. 7.16, 18 Tua vero nobilitas, Ser. Sulpici, tametsi summa est, tamen hominibus literatis et historicis est notior, populo vero et suffragatoribus obscurior. Pater enim fuit equestri loco, avus nulla inlustri laude celebratus. Itaque non ex sermone hominum recenti sed ex annalium vetustate eruenda memoria est nobilitatis tuae. Quare ego te semper in nostrum numerum adgregare soleo, quod virtute industriaque perfecisti ut, cum equitis Romani esses filius, summa tamen amplitudine dignus putarere ... [18] Omittamus igitur de genere dicere cuius est magna in utroque dignitas; videamus cetera.*

*pro Mur. 9.19 Servius hic nobiscum hanc urbanam militiam respondendi, scribendi, cavendi plenam sollicitudinis ac stomachi secutus est; ius civile didicit, multum vigilavit, laboravit, praesto multis fuit, multorum stultitiam perpessus est; adrogantiam pertulit, difficultatem exorbuit; vixit ad aliorum arbitrium non ad suum. Magna laus et grata hominibus unum hominem elaborare in ea scientia quae sit multis profutura.*

*pro Mur. 9.21 Summa in utroque est honestas, summa dignitas; quam ego, si mihi per Servium liceat, pari atque eadem in laude ponam. Sed non licet; agitat rem militarem, insectatur totam hanc legationem, assiduitatis et operarum harum cotidianarum putat esse consulatum. 'Apud exercitum mihi fueris' inquit; 'tot annos, forum non attigeris; afueris tam diu et, cum longo intervallo veneris, cum his qui in foro habitaverint de dignitate contendas?'*

*pro Mur. 9-10.22 ... qui potest dubitari quin ad consulatum adipiscendum multo plus adferat dignitatis rei militaris quam iuris civilis gloria? Vigilas tu de nocte ut tuis consultoribus respondeas, ille ut eo quo intendit mature cum exercitu perveniat; te gallorum, illum bucinarum cantus exsuscitat; tu actionem instituis, ille aciem instruit; tu cavēs ne tui consultores, ille ne urbes aut castra capiantur; ille tenet et scit ut hostium copiae, tu ut aquae pluviae arcendantur; ille exercitatus est in propagandis finibus tuque in regendis. Ac nimirum – dicendum est enim quod sentio – rei militaris virtus praestat ceteris omnibus. Haec nomen populo Romano, haec huic urbi aeternam gloriam peperit, haec orbem terrarum parere huic imperio coegit; omnes urbanae res, omnia haec nostra praeclara studia et haec forensis laus et industria latent in tutela ac praesidio bellicae virtutis.*

pro Mur. 10.23 *Et quoniam mihi videris istam scientiam iuris tamquam filiolarum osculari tuam, non patiar te in tanto errore versari ut istud nescio quid quod tanto opere didicisti praeclarum aliquid esse arbitrare. Aliis ego virtutibus, continentiae, gravitatis, iustitiae, fidei, ceteris omnibus, consulatu et omni honore semper dignissimum indicavi; quod quidem ius civile didicisti, non dicam operam perdidisti, sed illud dicam nullam esse in illa disciplina munitam ad consulatum viam. Omnes enim artes quae nobis populi Romani studia concilient et admirabilem dignitatem et permagnam utilitatem debent habere.*

pro Mur. 10.24 *Quorum in isto vestro artificio, Sulpici, nihil est.*

pro Mur. 11.25-14.30 *Primum dignitas in hac tenuis scientia non potest esse; res enim sunt parvae, prope in singulis litteris atque interpunctionibus verborum occupatae. Deinde, etiamsi quid apud maiores nostros fuit in isto studio admirationis, id enuntiatis vestris mysteriis totum est contemptum et abiectum. Posset agi lege necne pauci quondam sciebant; fastos enim vulgo non habebant. Erant in magna potentia qui consulebantur; a quibus etiam dies tamquam Chaldaeis petebatur. Inventus est scriba quidam Cn. Flavius qui cornicum oculos confixerit et singulis diebus discendis fastos populo proposuerit et ab ipsis cautis iuris consultis sapientiam compilarit. Itaque irati illi, quod sunt veriti ne dierum ratione pervulgata et cognita sine sua opera lege <agi> posset, verba quaedam composuerunt ut omnibus in rebus ipsi interessent. Cum hoc fieri bellissime posset: 'Fundus Sabinus meus est'. 'Immo meus'; deinde iudicium. Noluerunt. 'FUNDUS' inquit 'QVI EST IN AGRO QVI SABINVS VOCATUR'. Satis verbose; cedo quid postea? 'EVM EGO EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE AIO'. Quid tum? 'INDE IBI EGO TE EX IVRE MANVM CONSERTVM VOCO'. Quid huic tam loquaciter litigioso responderet ille unde petebatur non habebat. Transit idem iuris consultus tibicinis Latini modo. 'VNDE TV ME' inquit 'EX IVRE MANVM CONSERTVM VOCASTI, INDE IBI EGO TE REVOCO'. Praetor interea ne pulchrum se ac beatum putaret atque aliquid ipse sua sponte loqueretur, ei quoque carmen compositum est cum ceteris rebus absurdum tum vero in illo: 'SUIS UTRISQVE SVPERSTITIVS PRAESSENTIVS ISTAM VIAM DICO; ITE VIAM'. Praesto aderat sapiens ille qui inire viam doceret. 'REDITE VIAM'. Eodem duce redibant. Haec iam tum apud illos barbatos ridicula, credo, videbantur homines, cum recte atque in loco constitissent, iuberi abire ut, unde abissent, eodem statim redirent. Isdem ineptius fucata sunt illa omnia: 'QVANDO TE IN IVRE CONSPICIO' et haec [sed]: 'ANNE TV DICAS QUA EX CAUSA VINDICAVERIS?' Quae dum erant occulta, necessario ab eis qui ea tenebant petebantur; postea vero pervulgata atque in manibus iactata et excussa, inanissima prudentiae reperta sunt, fraudis autem et stultitiae plenissima. [27] Nam cum permulta praeclare legibus essent constituta, ea iure consultorum ingenii pleraque corrupta ac depravata sunt. Mulieres omnis propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestate esse voluerunt; hi invenerunt genera tutorum quae potestate mulierum continerentur. Sacra interire illi noluerunt: horum ingenio senes ad coemptiones faciendas interimendorum sacrorum causa*

reperiti sunt. In omni denique iure civili aequitatem relinquerunt, verba ipsa tenuerunt, ut, quia in alicuius libris exempli causa id nomen invenerant, putarunt omnes mulieres quae coemptionem facerent 'Gaias' vocari. Iam illud mihi quidem mirum videri solet tot homines tam ingeniosos post tot annos etiam nunc statuere non potuisse utrum 'diem tertium' an 'perendinum', 'iudicem' an 'arbitrum', 'rem' an 'litem' dici oporteret. [28] Itaque, ut dixi, dignitas in ista scientia consularis numquam fuit, quae tota ex rebus fictis commenticiisque constaret, gratiae vero multo etiam minus. Quod enim omnibus patet et aequae promptum est mihi et adversario meo, id esse gratum nullo pacto potest. Itaque non modo beneficii collocandi spem, sed etiam illud quod aliquamdiu fuit 'LICET CONSULERE?' iam perdidistis. Sapiens existimari nemo potest in ea prudentia quae neque extra Romam usquam neque Romae rebus prolatis quicquam valet. Peritus ideo haberi nemo potest quod in eo quod sciunt omnes nullo modo possunt inter se discrepare. Difficilis autem res ideo non putatur quod et perpauca et minime obscuris litteris continetur. Itaque si mihi, homini vehementer occupato, stomachum moveritis, triduo me iuris consultum esse profitebor. Etenim quae de scripto aguntur scripta sunt omnia neque tamen quicquam tam anguste scriptum est quo ego non possim 'QVA DE RE AGITVR' addere; quae consuluntur autem minimo periculo respondentur. Si id quod oportet responderis, idem videre respondisse quod Servius; sin aliter, etiam controversum ius nosse et tractare videre. [29] Quapropter non solum illa gloria militaris vestris formulis atque actionibus anteponenda est, verum etiam dicendi consuetudo longe et multum isti vestrae exercitationi ad honorem antecellit. Itaque mihi videntur plerique initio multo hoc maluisse, post, cum id adsequi non potuissent, istuc potissimum esse delapsi. Ut aiunt in Graecis artificibus eos auloedus esse qui citharoedi fieri non potuerint, sic nos videmus qui oratores evadere non potuerint, eos ad iuris studium devenire. Magnus dicendi labor, magna res, magna dignitas, summa autem gratia. Etenim a vobis salubritas quaedam, ab iis qui dicunt salus ipsa petitur. Deinde vestra responsa atque decreta et evertuntur saepe dicendo et sine defensione oratoris firma esse non possunt. In qua si satis profecissem, parcius de eius laude dicerem; nunc nihil de me dico, sed de iis qui in dicendo magni sunt aut fuerunt. [30] Duae sint artes quae possint locare homines in amplissimo gradu dignitatis, una imperatoris, altera oratoris boni. Ab hoc enim pacis ornamenta retinentur, ab illo belli pericula repelluntur. Ceterae tamen virtutes ipsae per se multum valent, iustitia fides, pudor, temperantia; quibus te, Servi, excellere omnes intellegunt. Sed nunc de studiis ad honorem adpositis, non de insita cuiusque virtute disputo [...] Etenim, ut ait ingeniosus poeta et auctor valde bonus, proeliis promulgatis 'pellitur e medio' non solum ista vestra verbosa simulatio prudentiae, sed etiam ipsa illa domina rerum, 'sapientia; vi geritur res, spernitur orator' non solum odiosus in dicendo ac loquax verum etiam 'bonus; horridus miles amatur', vestrum verum studium totum iacet. 'Non ex iure manum consertum sed <mage> ferro' inquit 'rem repetunt'. Quod si ita est, cedat, opinor, Sulpici, forum castris, otium militiae, stilus gladio, umbra soli; sit denique in civitate ea prima res propter quam ipsa est civitas omnium princeps.



*pro Mur. 20.42 Quid tua sors? Tristis, atrox, quaestio peculatus, ex altera parte lacrimarum et squaloris, ex altera plena calumniarum atque indicum; cogendi iudices inviti, retinendi contra voluntatem; scriba damnatus, ordo totus alienus; Sullana gratificatio reprehensa, multi vir fortes et prope pars civitatis offensa [est]; lites severe aestimatae; cui placet obliviscitur, cui dolet meminit. Postremo tu in provinciam ire noluisti. Non possum id in te reprehendere quod in me ipso et praetore et consule probavi. Sed tamen L. Murenae provincia multas bonas gratias cum optima existimatione attulit. Habuit proficiscens dilectum in Umbria; dedit ei facultatem res publica libertatis, qua usus multas sibi tribus quae municipiis Umbriae conficiuntur adiunxit; ipse autem in Gallia, ut nostri homines desperatas iam pecunias exigenter aequitate diligentiaque perfecit. Tu interea Romae scilicet amicis praesto fuisti, fateor; sed tamen illud cogita nonnullorum amicorum studia minui solere in eos a quibus provincias contemni intellegant.*

*pro Mur. 21.43, 22.46 Primum accusandi terrores et minae quibus tu cotidiae uti solebas sunt fortis viri, sed et populi opinionem a spe m<agistratus> adipiscendi avertunt et amicorum studia debilitant ... [46] Tu cum te de curriculo petitionis deflexisses animumque ad accusandum transtulisses, existimasti te utriusque negotio satis facere posse: vehementer errasti.*

*pro Mur. 23.47 Gestus est mos et voluntati et dignitati tuae.*

*pro Mur. 24.48-49, 26.52 Sed tamen, Servi, quam te securim putas iniicisse petitioni tuae, cum populum Romanum in eum metum adduxisti ut pertimisceret ne consul Catilina fieret, dum tu accusationem comparares, deposita atque abiecta petitione? [49] Etenim te inquirere videbant, tristem ipsum, maestos amicos; observationes, testificationes, seductiones testium, successiones subscriptorum animadvertentibus quibus rebus certae ipsae candidatorum <vultus> obscuriores videri solent ... [52] Itaque cum te, Servi, remissiores in petendo putarent, Catilinam et spe et cupiditate inflammatum viderent, omnem qui illam ab re publica pestem depellere cupiebant ad Murenam se statim contulerunt.*

*pro Mur. 35.73 ... haec omnia sectatorum, spectaculorum, prandiorum item crimina a multitudine in tuam nimiam diligentiam, Servi, coniecta sunt.*

### **de oratore (55 a.C.)**

*de or. 1.9.35 Tum Scevola comiter ut solebat...*

*de or. 1.10.41 [Q. Mucio Scevola l'augure] Quod vero in extrema oratione quasi tuo iure sumpsisti, oratorem in omni sermonis disputatione copiosissime posse versari, id nisi hic in tuo regno essemus, non tulissem multisque praeissem, qui aut interdicto tecum contenderent aut te ex iure manum consertum vocarent, quod in alienas possessiones tam temere intruisses.*

de or. 1.13.58 [L. Licinio Crasso] ... *vel nostri decemviros, qui XII tabulas perscripserint quos necesse est fuisse prudentis, anteponant in hoc genere et Ser. Galbae et socero tuo C. Laelio, quos constat dicendi gloria praestitisse.*

de or. 1.15.66 [L. Licinio Crasso] ... *sin de iure civili, tecum communicabit, teque hominem prudentissimum et peritissimum in iis ipsis rebus, quas abs te didicerit, dicendi arte superabit.*

de or. 1.28.128 [Marco Antonio] *In oratore autem acumen dialecticorum, sententiae philosophorum, verba prope <iam> poetarum, memoria iuris consultorum, vox tragoedorum, gestus paene summorum actorum est requirendus. Quam ob rem nihil in hominum genere rarius perfecto oratore inveniri potest.*

de or. 1.37.170-171 [L. Licinio Crasso] *Equidem propinquum nostrum P. Crassum illum Divitem et multis aliis rebus elegantem hominem et ornatum et praecipue in hoc ferendum et laudandum puto, quod, cum P. Scaevolae frater esset, solitus est ei persaepe dicere neque illum in iure civili satis illi arti facere posse, nisi dicendi copiam adsumpsisset quod quidem hic, qui mecum consul fuit, filius eius est consecutus, neque se ante causas amicorum tractare atque agere coepisse quam ius civile didicisset. [171] Quid vero ille M. Cato? Nonne et eloquentia tanta fuit, quantam illa tempora atque illa aetas in hac civitate efferre maximam potuit, et iuris civilis omnium peritissimus? Verecundius hac de re iam dudum loquor, quod adest vir in dicendo summus, quem ego unum oratorem maxime admiror; sed tamen idem hoc semper ius civile contempsit.*

de or. 1.39.180 [L. Licinio Crasso] *Cum Q. Scaevola, aequalis et collega meus, homo omnium et disciplina iuris civilis eruditissimus et ingenio prudentiaque acutissimus et oratione maxime limatus atque subtilis atque, ut ego soleo dicere, iuris peritorum eloquentissimus, eloquentium iuris peritissimus, ex scripto testamentorum iura defenderet ...*

de or. 1.41.186 [L. Licinio Crasso] *Quod quidem certis de causis a plerisque aliter existimatur; primum quia veteres illi, qui huic scientiae prae fuerunt, optinendae atque augendae potentiae suae causa pervolgari artem suam noluerunt; deinde, posteaquam est editum, expositis a Cn. Flavio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent.*

de or. 1.43.191 [L. Licinio Crasso] *Nonne videtis equitem Romanum hominem acutissimum omnium ingenio, sed minime ceteris artibus eruditum, C. Aculeonem, qui mecum vivit semperque vixit ita tenere ius civile, ut ei, cum ab hoc discesseritis, nemo de iis qui peritissimi sunt anteponatur?*

de or. 1.45.198-200 [L. Licinio Crasso] *Iam vero ipsa per sese quantum adferat iis qui ei praesunt, honoris, gratiae, dignitatis quis ignorat? Itaque [non] ut apud Graecos infimi homines mercedula adducti ministros se praebent in iudiciis oratoribus, ii qui apud illos pragmatici vocantur, sic in nostra civitate contra amplissimus quisque et clarissimus vir, ut ille, qui propter hanc iuris civilis scientiam sic appellatus a summo poeta est:*

*Egregie cordatus homo, catus Aelius Sextus,*

*multique praeterea, qui, cum ingenio sibi auctore dignitatem peperissent, perfecerunt, ut in respondendo iure auctoritate plus etiam quam ipso ingenio valerent. [199] Senectuti vero celebrandae et ornandae quod honestius potest esse perfugium quam iuris interpretatio? Equidem mihi hoc subsidium iam inde ab adolescentia comparavi, non solum ad causarum usum forensem, sed etiam ad decus atque ad ornamentum senectutis, ut cum me vires, quod fere iam tempus adventat, deficere coepissent, ista ab solitudine domum meam vindicarem. Quid est enim praeclarius quam honoribus et rei publicae muneribus perfunctum senem posse suo iure dicere idem, quod apud Ennium dicat ille Pythius Apollo, se esse eum «unde sibi» si non «populi et reges», at omnes sui cives «consilium expetant» [suarum],*

*summarum rerum incerti: quos ego mea ope  
ex incertis certos compotesque consili  
dimitto, ut ne res temere tractent turbidas.*

[200] *Est enim sine dubio domus iuris consulti totius oraculum civitatis. Testis est huiusce Q. Muci ianua et vestibulum, quod in eius infirmissima valetudine adfectaque iam aetate maxima cotidie frequentia civium ac summorum hominum splendore celebratur.*

de or. 1.48.212 [Marco Antonio] *Sin autem quaereretur quisnam iuris consultus vere nominaretur, eum dicerem, qui legum et consuetudinis eius, qua privati in civitate uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad cavendum peritus esset et ex eo genere Sex. Aelium, M. Manilium, P. Mucium nominarem.*

de or. 1.49.214 [L. Licinio Crasso] *Nam et civitatum regendarum oratori gubernacula sententia sua tradidit, in quo per mihi mirum visum est, Scaevola, te hoc illi concedere, cum saepissime tibi senatus breviter impoliteque dicenti maximis sit de rebus adsensus.*

de or. 1.50.216 [Marco Antonio] *... si P. Crassus idem fuit eloquens et iuris peritus, ob eam causam inest in facultate dicendi iuris civilis scientia.*

de or. 1.50.217 [Marco Antonio] *Nam si ut quisque in aliqua arte et facultate excellens aliam quoque artem sibi adsumperit, is perficiet, ut quod*

*praeterea sciet, id eius, in quo excellet, pars quaedam esse videatur, licet ista ratione dicamus pila bene et duodecim scriptis ludere proprium esse iuris civilis, quoniam utrumque eorum P. Mucius optime fecerit.*

*de or. 1.53.229 [Marco Antonio] ... dixit item causam illam quadam ex parte Q. Mucius, more suo, nullo apparatu, pure et dilucide.*

*de or. 1.55.234 [Marco Antonio] Nam quod ius civile, Crasse, tam vehementer amplexus es, video quid egeris; tum cum dicebas, videbam. Primum Scaevolae te dedisti, quem omnes amare meritissimo pro eius eximia suavitate debemus; cuius artem cum indotatam esse atque incommutatam et incomptam videres, verborum eam dote locupletasti et ornasti.*

*de or. 1.55.235 [Marco Antonio] Sit sane tanta quantam tu illam esse vis – etenim sine controversia et magna est et late patet et ad multos pertinet es summo in honore semper fuit et clarissimi cives ei studio etiam hodie praesunt.*

*de or. 1.55.236 [Marco Antonio] Nam si ita diceres, qui iuris consultus esset, esse eum oratorem, itemque qui esset orator, iuris eundem esse consultum, praeclaras duas artes constitueres atque inter se pares et eiusdem socias dignitatis. Nunc vero iuris consultum sine hac eloquentia, de qua quaerimus, fateris esse posse fuisseque plurimos, oratorem negas, nisi illam scientiam adsumpserit, esse posse. Ita est tibi iuris consultus ipse per se nihil nisi leguleius quidam cautus et acutus, praeco actionum, cantor formularum, auceps syllabarum; sed quia saepe utitur orator subsidio iuris in causis, idcirco istam iuris scientiam eloquentiae tamquam ancillulam pedisequamque adiunxisti.*

*de or. 1.56.239 [Marco Antonio] Quaero igitur quid adiuverit oratorem in his causis iuris scientia, cum hic iuris consultus superior fuerit discessurus, qui esset non suo artificio, sed alieno, hoc est non iuris scientia, sed eloquentia, sustentatus.*

*de or. 1.56.239-240 [Marco Antonio] Equidem hoc saepe audivi, cum aedilitatem P. Crassus peteret eumque maior natu et iam consularis Ser. Galba adsectaretur, quod Crassi filiam Gaius filio suo despondisset, accessisse ad Crassum consulendi causa quendam rusticanum; qui cum Crassum seduxisset atque ad eum rettulisset responsumque ab eo verum magis quam ad suam rem accommodatum abstulisset, ut eum tristem Galba vidit, nomine appellavit quaesivitque qua de re ad Crassum rettulisset. Ex quo ut audivit commotumque ut vidit hominem, [240] «suspense» inquit «animo et occupato Crassum tibi respondisse video» deinde ipsum Crassum manu prehendit et «heus tu» inquit «quid tibi in mentem venit ita respondere?» Tum ille fidenter, homo peritissimus, confirmare ita se rem habere ut respondisset, nec dubium esse posse. Galba autem adludens varie et copiose multas similitudines adferre multaque pro aequitate contra ius dicere; atque illum, cum disserendo*

*par esse non posset – quamquam fuit Crassus in numero disertorum, sed par Galbae nullo modo – ad auctores confugisse et id quod ipse diceret et in P. Muci fratris sui libris et in Sex. Aeli commentariis scriptum protulisse ac tamen concessisse Galbae disputationem sibi probabilem et prope veram videri.*

*de or. 1.57.244 [Marco Antonio] Ipse ille Mucius paterni iuris defensor et quasi patrimonii propugnator sui, quid in illa causa, cum contra te diceret, attulit quod de iure civili depromptum videretur? Quam legem recitavit? Quid patefecit dicendo quod fuisset imperitis occultius?*

*de or. 1.58.246 [Marco Antonio] Nam quod inertiam accusas adulescentium qui istam artem primum facillimam non ediscant quae quam sit facilis, illi viderint qui eius artis adrogantia, quasi difficillima sit, ita subnixi ambulat ...*

*de or. 1.58.248 [Marco Antonio] ... aliud est enim esse artificem cuiusdam generis atque artis, aliud in communi vita et vulgari hominum consuetudine nec hebetem nec rudem.*

*de or. 1.58.250 [Marco Antonio] Ac si iam sit causa aliqua ad nos delata obscurior, difficile, credo, sit cum hoc Scaevola communicare...*

*de or. 1.59.253 [Marco Antonio] Itaque illi disertissimi homines ministros habent in causis iuris peritos, cum ipsi sint <im>peritissimi ei qui, ut abs te paulo ante dictum est, pragmatici vocantur. In quo nostri omnino melius multo, quod clarissimorum hominum auctoritate leges et iura tecta esse voluerunt. Sed tamen non fugisset hoc Graecos homines, si ita necesse esse arbitrati essent, oratorem ipsum erudire in iure civili, non ei pragmaticum adiutorem dare.*

*de or. 2.33.142-145 [Marco Antonio, Catulo] In quo etiam isti nos iuris consulti impediunt a discendoque deterrent. Video enim in Catonis et in Bruti libris nominatim fere referri, quid alicui de iure viro aut mulieri responderint, credo, ut putaremus in hominibus, non in re consultationis aut dubitationis causam aliquam fuisse, ut, quod homines innumerabiles essent, debilitati [a] iure cognoscendo voluntatem discendi simul cum spe perdiscendi abiceremus. Sed haec Crassus aliquando nobis expediet et exponet discripta generatim. Est enim, ne forte nescias, heri nobis ille hoc, Catule, pollicitus se ius civile, quod nunc diffusum et dissipatum esset, in certa genera coacturum et ad artem facilem redacturum» [143] «Et quidem» inquit Catulus «haudquaquam id est difficile Crasso, qui et, quod disci potuit, de iure didicit et, quod iis, qui eum docuerunt defuit, ipse adferet, ut quae sint in iure vel apte describere vel ornate illustrare possit». «Ergo ista» inquit Antonius «tum a Crasso discemus, cum se de turba et a subselliis in otium, ut cogitat, soliumque contulerit». [144] «Iam id quidem saepe» inquit Catulus «ex eo audivi, cum diceret sibi certum esse a iudiciis causisque discedere; sed, ut ipsi*

soleo dicere, non licebit. Neque enim auxilium suum saepe a viris bonis frustra implorari patietur neque aequo id animo feret civica; quae si voce L. Crassi carebit, ornamento quodam se spoliata putabit». «Nam hercle» inquit Antonius «si haec vere a Catulo dicta sunt, tibi mecum in eodem est pistrino, Crasse, vivendum; et istam tuam oscitantem et dormitantem sapientiam Scaevolaram et ceterorum beatorum otio concedamus». [145] Adrisit hic Crassus leniter et «pertexe modo», inquit «Antoni, quod exorsus es. Me tamen ista oscitans sapientia, simul atque ad eam confugero, in libertatem vindicabit».

de or. 3.33.133-136 [L. Licinio Crasso] *Equidem saepe hoc audivi de patre et de socero meo nostros quoque homines, qui excellere sapientiae gloria vellent, omnia, quae quidem tum haec civitas nosset, solitos esse complecti. Meminerant illi Sex. Aelium; M'. vero Manilium nos etiam vidimus transverso ambulante foro, – quod erat insigne eum, qui id faceret, facere civibus suis omnibus consilii sui copiam –; ad quos olim et ita ambulantis et in solio sedentis domi sic adibatur, non solum ut de iure civili ad eos, verum etiam de filia conlocanda, de fundo emendo, de agro colendo, de omni denique aut officio aut negotio referretur. [134] Haec fuit P. Crassi illius veteris, haec Ti. Coruncani, haec proavi generi mei Scipionis prudentissimi hominis sapientia, qui omnes pontifices maximi fuerunt, ut ad eos de omnibus divinis atque humanis rebus referretur; eidemque et in senatu et apud populum et in causis amicorum et domi et militiae consilium suum fidemque praestabant. [135] Quid enim M. Catoni praeter hanc politissimam doctrinam transmarinam atque adventiciam defuit? Num quia ius civile didicerat, causas non dicebat? Aut quia poterat dicere, iuris scientiam neglegebat? Utroque in genere elaboravit et praestitit. Num propter hanc ex privatorum negotiis collectam gratiam tardior in re publica capessenda fuit? Nemo apud populum fortior, nemo melior senator, et idem facile optimus imperator; denique nihil in hac civitate temporibus illis sciri discere potuit, quod ille non cum investigarit et scierit tum etiam conscripserit. [136] Nunc contra plerique ad honores adipiscendos et ad rem publicam gerendam nudi veniunt atque inermes, nulla cognitione rerum, nulla scientia ornati. Sin aliquis excelsit unus e multis, effert se, si unum aliquid adfert, aut bellicam virtutem aut usum aliquem militare – quae sane nunc quidem obsoleverunt – aut iuris scientiam – ne eius quidem universi; nam pontificium, quod est coniunctum, nemo discit –, aut eloquentiam, quam in clamore et in verborum cursu positam putant; omnium vero bonarum artium, denique virtutum ipsarum societatem cognationemque non norunt.*

### de re publica (54-51 a.C.)

de rep. 1.12.18 *Tum Scipio calceis et vestimentis sumptis e cubiculo est egressus, et cum paululum inambulavisset in porticu, Laelium advenientem salutavit et eos, qui una venerant, Spurium Mummius, quem in primis diligebat, et C. Fannium et Quintum Scaevolam, generos Laeli, doctos adule-*

*scentes, iam aetate quaestorios [...] quod cum facere vellent, intervenit vir prudens omnibusque illis et iucundus et carus, M'. Manilius qui a Scipione ceterisque amicissime consalutatus adsedit proximus Laelio.*

*de rep. 1.13.20 LAELIUS Immo vero te audiamus, nisi forte Manilius interdictum aliquod inter duos soles putat esse componendum, ut ita caelum possideant ut uterque possederit. Tum Manilius: Pergisne eam, Laeli, artem includere, in qua primum excellis ipse, deinde sine qua scire nemo potest, quid sit suum, quid alienum? Sed ista mox; nunc audiamus Philum, quem video maioribus iam de rebus quam me aut quam P. Mucium consuli.*

*de rep. 1.18.30 [Lelio] ... in ipsius paterno genere fuit noster ille amicus, dignus huic ad imitandum,*

*Egregie cordatus homo, catus Aelius Sextus*

*Qui 'egregie cordatus' et 'catus' fuit et ab Ennio dictus est, non quod ea quaerebat, quae numquam inveniret, sed quod ea respondebat, quae eos, qui quaesissent, et cura et negotio solverent, cuique contra Galli studia disputanti in ore semper erat ille de Iphigenia Achilles:*

*Ástrologorum sígna in caelo quíd sit observátionis,  
Cúm capra aut nepa aut exoritur nómen aliquod béluarum!,  
Quód est ante pedes némo spectat, caéli scrutantúr plagas.*

*Atque idem – multum enim illum audiebam et libenter – Zethum illum Pacuvii nimis inimicum doctrinae esse dicebat; magis eum delectabat Neoptolemus Ennii, qui se ait 'philosophari velle, sed paucis; nam omnino haud placere'.*

### **epistulae (54-53 a.C.)**

*Cic. ep. ad fam. 7.5 (Roma, aprile 54) CICERO CAESARI IMP. S. D. [1] Vide, quam mihi persuaserim te me esse alterum, non modo in iis rebus quae ad me ipsum sed etiam in iis quae ad meos pertinent. C. Trebatium cogitaram, quocumque exirem, mecum ducere, ut eum meis omnibus studiis beneficiis quam ornatissimum domum reducerem. Sed, posteaquam et Pompeii commoratio diuturnior erat quam putaram et mea quaedam tibi non ignota dubitatio aut impedire profectionem meam videbatur aut certe tardare, vide, quid mihi sumpserim: coepi velle ea Trebatium expectare a te, quae sperasset a me, neque mehercule minus ei prolixè de tua voluntate promisi quam eram solitus de mea polliceri. [2] Casus vero mirificus quidam intervenit quasi vel testis opinionis meae vel sponsor humanitatis tuae. Nam, cum de hoc ipso Trebatium cum Balbo nostro loquerer accuratius domi meae, litterae mihi dantur a te, quibus in extremis scriptum erat: 'M. <Cur>ti filium, quem mihi commendas, vel regem Galliae faciam, vel hunc Leptae delega; si vis.*

*Tu ad me alium mitte quem ornem'. Sustulimus manus et ego et Balbus. Tanta fuit opportunitas ut illud nescio quid non fortuitum sed divinum videretur. Mitto igitur ad te Trebatium atque ita mitto ut initio mea sponte, post autem invitatu tuo mittendum duxerim. [3] Hunc, mi Caesar, sic velim omni tua comitate complectare ut omnia quae per me possis adduci ut in meos conferre velis in unum hunc conferas. De quo tibi homine hoc spondeo, non illo vetere verbo meo, quod, cum ad te de Milone scripsissem, iure lusisti, sed more Romano, quomodo homine non inepti loquuntur, probiorum hominem, meliorem virum, pudentiolem esse neminem. Accedit etiam quod familiam ducit in iure civili, singulari memoria, summa scientia. Huic ego neque tribunatum neque praefecturam neque ullius beneficii certum nomen peto; benevolentiam tuam et liberalitatem peto, neque impedio quo minus, si tibi ita placuerit, etiam hisce eum ornas gloriolae insignibus. Totum denique hominem tibi ita trado, 'de manu' ut aiunt, 'in manum' tuam istam et victoria et fide praestantem. Simus enim putidiusculi, quamquam per te vix licet; verum, ut video, licebit. Cura ut valeas, et me, ut amas, ama.*

Cic. ep. ad fam. 7.6 (Cuma o Pompei, maggio 54) CICERO S. D. TREBATIO. [1] *In omnibus meis epistulis, quas ad Caesarem aut ad Balbum mitto legitima quaedam est accessio commendationis tuae, nec ea vulgaris, sed cum aliquo insigni indicio meae erga te benevolentiae. Tu modo ineptias istas et desideria urbis et urbanitatis depone et, quo consilio profectus es, id assiduitate et virtute consequere. Hoc tibi tam ignoscemus nos amici, quam ignoverunt Medae,*

*quae Corinthum arcem altam habebant matronae opulentae, optimates,*

*quibus illa 'manibus gypsatisissimis' persuasit ne sibi vitio illae verterent quod abesset a patria. Nam*

*multi suam rem bene gessere et publicam patriam procul:  
multi, qui domi aetatem agerent, propterea sunt improbat.*

*Quo in numero tu certe fuisses nisi te extrusissemus. [2] Sed plura scribemus alias. Tu, qui ceteris cavere didicisti, in Britannia ne ab essedariis decipiaris caveto et (quoniam Medeam coepi agere) illud semper memento:*

*qui ipse sibi sapiens prodesse non quit, nequidquam sapit*

*Cura ut valeas.*

Cic. ep. ad fam. 7.7 (Roma, probabilmente fine giugno 54) CICERO TREBATIO. [1] *Ego te commendare non desisto, sed quid proficiam ex te scire cupio. Spem maximam habeo in Balbo, ad quem de te diligentissime et saepissime scribo. Illud soleo mirari, non me totiens accipere tuas litteras, quotiens a Quinto mihi fratre adferantur. In Britannia nihil esse audio neque*



*auri neque argenti. Id si ita est, essedum aliquod capias suadeo et ad nos quam primum recurras. [2] Sin autem sine Britannia tamen adsequi quod volumus, possumus, perfice ut sis in familiaribus Caesaris. Multum te in eo frater adiuvabit meus, multum Balbus, sed, mihi crede, tuus pudor et labor plurimum. Imperatorem <habes> liberalissimum, aetatem opportunissimam, commendationem certe singularem habes, ut tibi unum timendum sit ne ipse tibi defuisse videare.*

Cic. ep. ad Att. 4.16.3 (Roma, 1 luglio 54) *Quod in iis libris quos laudas personam desideras Scaevolae, non eam temere dimovi, sed feci idem quod in Πολιτεία deus ille Plato. Cum in Piraem Socrates venisset ad Cephalum, locupletem et festivum senem, quoad primus ille sermo habe[re]tur, adest in disputando senex; deinde, cum ipse quoque commodissime locutus esset, ad rem divinam dicit se velle discedere neque postea revertitur. Credo Platonem vix putasse satis consonum fore si hominem id aetatis in tam longo sermone diutius retinisset. Multo ego magis hoc mihi cavendum putavi in Scaevola, qui et aetate et valetudine erat ea qua esse meministi et iis honoribus ut vix satis decorum videretur eum pluris dies esse in Crassi Tusculano. Et erat primi libri sermo non alienus a Scaevolae studiis; reliqui libri τεχνολογία habent, ut scis. Huic ioculatorem senem illum, ut noras, interesse sane nolui.*

Cic. ep. ad fam. 7.8 (Roma, fine agosto [?] 54) CICERO TREBATIO. [1] *Scriptis ad me Caesar perhumaniter nondum te sibi satis esse familiarem propter occupationes suas, sed certe fore. Cui quidem ego rescripsi, quam mihi gratum esset futurum si quam plurimum in te studii, officii, liberalitatis suae contulisset. Sed ex tuis litteris cognovi praeproperam quandam festinationem tuam et simul sum admiratus cur tribunatus commoda, dempto praesertim labore militiae, contempseris. [2] Querar cum Vacerra et Manilio; nam Cornelio nihil audeo dicere, cuius tu periculo stultus es, quoniam te ab eo sapere didicisse profiteris. Quin tu urges istam occasionem et facultatem, qua melior numquam reperietur? Quod scribis de illo Preciano iureconsulto, ego te ei non desino commendare; scribit etiam ipse mihi te sibi gratias agere debere. De eo quid sit cura ut sciam. Ego vestras Britannicas litteras exspecto.*

Cic. ep. ad fam. 7.9 (Roma, fine ottobre [?] 54) CICERO TREBATIO. [1] *Iamdiu ignoro quid agas, nihil enim scribis; neque ego ad te his duobus mensibus scripseram. Quod cum Quinto fratre meo non eras, quo mitterem aut cui darem nesciebam. Cupio scire, quid agas et ubi sis hiematurus. Equidem velim cum Caesare, sed ad eum propter eius <luctum> nihil sum ausus scribere; ad Balbum tamen scripsi. [2] Tu tibi deesse noli; serius potius ad nos, dum plenior. Quod huc properes nihil est, praesertim Battara mortuo. Sed tibi consilium non deest. Quid constitueris cupio scire. Cn. Octavius est (an Cn. Cornelius) quidam, tuus familiaris, summo genere natus, terrae filius. Is me, quia scit tuum familiarem esse, crebro ad cenam invitat. Adhuc non potuit perducere, sed mihi tamen gratum est.*

Cic. ep. ad fam. 7.17 (Roma, ottobre o novembre 54) CICERO TREBATIO S. [1] *Ex tuis litteris et Quinto fratri gratias egi et te aliquando collaudare possum quod iam videris certa aliqua in sententia constitisse. Nam primorum mensum litteris tuis vehementer commovebar, quod mihi interdum (pace tua dixerim) levis in urbis urbanitatisque desiderio, interdum piger, interdum timidus in labore militari, saepe autem etiam, quod a te alienissimum est, subimpudens videbare. Tamquam enim syngrapham ad imperatorem, non epistolam, attulisses, sic pecunia ablata domum redire properabas, nec tibi in mentem veniebat eos ipsos qui cum syngraphis venissent Alexandream nummum adhuc nullum auferre potuisse.* [2] *Ego, si mei commoderationem ducerem, te mecum esse maxime vellem. Non enim mediocri adficiebar vel voluptate ex consuetudine nostra vel utilitate ex consilio atque opera tua. Sed cum te ex adulescentia tua in amicitiam et fidem meam contulisses, semper te non modo tuendum mihi sed etiam augendum atque ornandum putavi. Itaque, quoad opinatus sum me in provinciam exiturum, quae ad te ultro detulerim, meminisse te credo. Posteaquam ea mutata ratio est, cum viderem me a Caesare honorificentissime tractari et unice diligere hominisque liberalitatem incredibilem et singularem fidem nossem, sic ei te commendavi et tradidi ut gravissime diligentissimeque potui. Quod ille ita et accepit et mihi saepe litteris significavit et tibi et verbis et re ostendit mea commendatione sese valde esse commotum. Hunc tu virum nactus, si me aut sapere aliquid aut velle tua causa putas, ne dimiseris et, <si> quae te forte res aliquando offenderit, cum ille aut occupatione aut difficultate tardior tibi erit visus, perferto et ultima exspectato; quae ego tibi incunda et honesta praestabo.* [3] *Pluribus te hortari non debeo. Tantum moneo, neque amicitiae confirmandae clarissimi ac liberalissimi viri neque uberius provinciae neque aetatis magis idoneum tempus, si hoc amiseris, te esse ullum umquam reperiturum. Hoc, quem ad modum vos scribere soletis in vestris libris, idem Q. Cornelio videbatur. In Britanniam te profectum non esse gaudeo, quod et labore caruisti et ego te de rebus illis non audiam. Ubi sis hibernaturus et qua spe aut condicione perscribas ad me velim.*

Cic. ep. ad fam. 7.16 (fine novembre 54) M. CICERO S. D. TREBATIO. [1] *In 'Equo Troiano' scis esse in extremo: 'sero sapiunt'. Tu tamen, mi velle, non sero. Primas illas rabiosulas sat fatuas dedisti. Deinde quod in Britannia non nimis φιλοθέωρον te prae buisti, plane non reprehendo. Nunc vero in hibernis [in]tectus mihi videris; itaque te commovere non curas.*

*Usquequaque sapere oportet ; id erit telum acerrimum.*

[2] *Ego, si foris cenitarem, Cn. Octavio, familiari tuo, non defuissem, cui tamen dixi, cum me aliquotiens invitaret: 'oro te, quis tu es?'. Sed mehercules, extra iocum, homo bellus est; vellem eum tecum abduxisses.* [3] *Quid agatis et ecquid in Italiam venturi sitis hac hieme, fac plane sciam. Balbus mihi confirmavit te divitem futurum. Id utrum Romano more locutus sit, bene nummatum te futurum, an quomodo Stoici dicunt omnes esse divites qui caelo*

*et terra frui possint, postea videro. Qui istinc veniunt, superbiam tuam accusant quod negent te percontantibus respondere. Sed tamen est, quod gaudeas; constat enim inter omnis neminem te uno Samarobriuae iuris peritorem esse.*

Cic. *ep. ad fam.* 7.10 (Roma, dicembre 54) M. CICERO S. D. TREBATIO. [1] *Legi tuas litteras, ex quibus intellexi te Caesari nostro valde iureconsultum videri. Est, quod gaudeas te in ista loca venisse, ubi aliquid sapere viderere. Quod si in Britanniam quoque profectus esses, profecto nemo in illa tanta insula peritior te fuisset. Verum tamen (rideamus licet; sum enim a te invitatus) subinvideo tibi ultro etiam accersitum ab eo, ad quem ceteri non propter superbiam eius sed propter occupationem adspirare non possunt. [2] Sed tu in ista epistula nihil mihi scripsisti de tuis rebus, quae mehercule mihi non minori curae sunt quam meae. Valde metuo ne frigeas in hibernis. Quam ob rem camino luculento utendum censeo (idem Mucio et Manilio placebat), praesertim qui sagis non abundares. Quamquam vos nunc istic satis calere audio, quo quidem nuntio valde mehercule de te timueram. Sed tu in re militari multo es cautior quam in advocationibus, qui neque in Oceano natare volueris studiosissimus homo natandi neque spectare essedarios, quem antea me andabata quidem defraudare poteramus. Sed iam satis iocati sumus. [3] Ego de te ad Caesarem quam diligenter scripserim, tute scis, quam saepe, ego. Sed mehercule iam intermiseram, ne viderer liberalissimi hominis meique amantissimi voluntati erga me diffidere; sed tamen iis litteris, quas proxime dedi, putavi esse hominem commonendum. Id feci. Quid profecerim, facias me velim certiore et simul de toto statu tuo consiliisque omnibus. Scire enim cupio quid agas, quid exspectes, quam longum istum tuum discessum a nobis futurum putes. [4] Sic enim tibi persuadeas velim, unum mihi esse solacium, qua re facilius possim pati te esse sine nobis si tibi esse id emolumento sciam. Sin autem id non est, nihil duobus nobis est stultius, me qui te non Romam attraham, te qui non huc advoles. Una mehercule nostra vel severa vel iocosa congressio pluris erit quam non modo hostes sed etiam fratres nostri Haedui. Quare omnibus de rebus fac ut quam primum sciam:*

*aut cónsolando aut cónsilio aut re iúvero.*

Cic. *ep. ad fam.* 7.11 (Tuscolo, gennaio [?] 53) CICERO TREBATIO. [1] *Nisi ante Roma profectus esses, nunc eam certe relinques. Quis enim tot interregnis iureconsultum desiderat? Ego omnibus unde petitur hoc consilii dederim, ut a singulis interregibus binas advocationes postulent. Satisne tibi videor abs te ius civile didicisse? [2] Sed heus tu! quid agis? ecquid fit? Video enim te iam iocari per litteras. Haec signa meliora sunt quam in meo Tusculano. Sed, quid sit, scire cupio. Consuli quidem te a Caesare scribis, sed ego tibi ab illo consuli malle. Quod si aut fit aut futurum putas, perfer istam militiam et permane; ego enim desiderium tui spe tuorum commodorum consolabor. Sin autem ista sunt inaniora, recipe te ad nos. Nam aut erit hic aliquid aliquando aut, si minus, una mehercule conlocutio nostra pluris erit quam omnes Samarobrive. Denique, si cito te rettuleris, sermo nullus*

erit; si diutius frustra afueris, non modo Laberium sed etiam sodalem nostrum Valerium pertimesco. Mira enim persona induci potest Britannici iureconsulti. [3] Haec ego non rideo, quamvis tu rideas, sed de re severissima tecum, ut soleo, iocor. Remoto ioco, tibi hoc amicissimo animo praeci<pi>o, ut, si istic mea commendatione tuam dignitatem obtinebis, perferas nostri desiderium, honestatem et facultates tuas augeas; sin autem ista frigeant, recipias te ad nos. Omnia tamen quae vis et tua virtute profecto et nostro summo erga te studio consequere.

Cic. ep. ad fam. 7.12 (Roma, febbraio 53) CICERO TREBATIO. [1] *Mirabar, quid esset quod tu mihi litteras mittere intermisisses: indicavit mihi Pansa meus Epicureum te esse factum. O castra praeclara! Quid tu fecisses si te Tarentum et non Samarobrivarum misisses? Iam tum mihi non placebas cum idem [in]tuebare, quod † zeius †, familiaris meus.* [2] *Sed quonam modo ius civile defendes cum omnia tua causa facias, non civium? Ubi porro illa erit formula fiduciae: UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET? Quis enim <bonus> est qui facit nihil nisi sua causa? Quod ius statues COMMUNI DIVIDENDO, cum commune nihil possit esse apud eos qui omnia voluptate sua metiuntur? Quomodo autem tibi placebit IOVEM LAPIDEM IURARE, cum scias Iovem iratum esse nemini posse? Quid fiet porro populo Ulubrano si tu statueris πολιτεύεσθαι non oportere? Qua re, si plane a nobis deficiis, moleste fero; sin Pansae adsentari commodum est, ignosco. Modo scribe aliquando ad nos quid agas et a nobis quid fieri aut curari velis.*

Cic. ep. ad fam. 7.13 (Roma, 4 marzo 53) [M.] CICERO S. D. TREBATIO. [1] *Adeone me iniustum esse existimasti ut tibi irascerer quod parum mihi constans et nimium cupidus decedendi viderere ob eamque causam me arbitrare litteras ad te iam diu non misisses? Mihi perturbatio animi tui quam primis litteris perspiciebam, molestiam, <non iram> attulit; neque alia ulla fuit causa intermissionis epistularum nisi quod ubi esses plane nesciebam. Hic tu me etiam insimulas nec satisfactionem meam accipis? Audi, Testa mi: utrum superbiorem te pecunia facit an quod te imperator consulit? Moriar ni, quae tua gloria est, puto te malle a Caesare consuli quam inaurari! Si vero utrumque est, quis te feret praeter me, qui omnia ferre possum? [2] Sed ut ad rem redeam, te istic invitum non esse vehementer gaudeo, et, ut illud erat molestum, sic hoc est iucundum. Tantum metuo ne artificium tuum tibi parum prosit. Nam, ut audio, istic*

*non ex iure manum consertum, sed magis ferro rem repetunt.*

*Et tu soles ad vim faciendam adhiberi. Neque est quod illam exceptionem in interdicto pertimescas, QUO TV PRIOR VI HOMINIBUS ARMATIS NON VENERIS; scio enim te non esse procacem in lacessendo. Sed, ut ego quoque te aliquid admoneam de vestris cautionibus, Treviros vites censeo. Audio capitalis esse; mallet aere, argento, auro essent. Sed alias iocabimur. Tu ad me de istis rebus omnibus scribas velim quam diligentissime. D. IIII. Non. Mart.*

Cic. *ep. ad fam.* 7.18 (Agro Pontino, 8 aprile 53) CICERO TREBATIO SAL. [1] *Accepi a te aliquot epistulas uno tempore, quas tu diversis temporibus dederas. In quibus me cetera delectarunt; significabant enim te istam militiam iam firmo animo ferre et esse fortem virum et constantem. Quae ego paulisper in te ita desideravi <ut> non imbecillitate animi tui sed magis ut desiderio nostri te aestuare putarem. Qua re perge ut coepisti; forti animo istam tolera militiam. Multa, mihi crede, adsequere; ego enim renovabo commendationem, sed tempore. Sic habeto, non tibi maiori esse curae ut iste tuus a me discessus quam fructuosissimus tibi sit quam mihi. Itaque, quoniam vestrae cautiones infirmae sunt, Graeculam tibi misi cautionem chirographi mei. Tu me velim de ratione Gallici belli certiore facias; ego enim ignavissimo cuique maximam fidem habeo.* [2] *Sed ut ad epistulas tuas redeam, cetera belle; illud miror: quis solet eodem exemplo pluris dare, qui sua manu scribit? Nam quod in palimpsesto, laudo equidem parimoniam, sed miror, quid in illa chartula fuerit quod delere malueris quam <non> haec scribere, nisi forte tuas formulas; non enim puto te meas epistulas delere ut reponas tuas. An hoc significas, nihil fieri, frigere te, ne chartam quidem tibi suppeditare? Iam ista tua culpa est qui verecundiam tecum extuleris et non hic nobiscum reliqueris.* [3] *Ego te Balbo, cum ad vos proficiscetur, more Romano commendabo. Tu, si intervallum longius erit mearum litterarum, ne sis admiratus; eram enim afuturus mense Aprili. Has litteras scripsi in Pomptino, cum ad villam M. Aemilii Philemonis divertissem, ex qua iam audieram fremitum clientium meorum, quos quidem tu mihi conciliasti. Nam Ulubris honoris mei causa vim maximam ranuncolorum se commosse constabat. Cura ut valeas.* VI. Id. April. de Pomptino. [4] *Epistulam tuam, quam accepi ab L. Arruntio, conscidi innocentem; nihil enim habebat quod non vel in conitione recte legi posset. Sed et Arruntius ita te mandasse aiebat, et tu ascriperas. Verum illud esto. Nihil te ad me postea scripsisse demiror, praesertim tam novis rebus.*

Cic. *ep. ad fam.* 7.14 (Roma, probabilmente maggio o giugno 53) CICERO TREBATIO. [1] *Chrysippus Vettius, Cyri architecti libertus, fecit ut te non immemorem putarem mei; salutem enim verbis tuis mihi nuntiarat. Valde iam lautus es qui gravere litteras ad me dare homini praesertim prope domestico. Quod si scribere oblitus es, minus multi iam te advocato causa cadent; si nostri oblitus es, dabo operam ut istuc veniam ante quam plane ex animo tuo effluo. Sin aestivalorum timor te debilitat, aliquid excogita, ut fecisti de Britannia.* [2] *Illud quidem perlibenter audivi ex eodem Chrysippo, te esse Caesari familiarem. Sed mebercule mallet, id quod erat aequius, de tuis rebus ex tuis litteris quam saepissime cognoscerem. Quod certe ita fieret si tu maluisses benevolentiae quam litium iure perdiscere. Sed haec iocati sumus et tuo more et non nihil etiam nostro. Te valde amamus nosque a te amari cum volumus tum etiam confidimus.*

Cic. *ep. ad fam.* 7.15 (Roma, giugno 53) CICERO TREBATIO. [1] *‘Quam*

*sint morosi qui amant', vel ex hoc intelligi potest: moleste ferebam antea te invitum istic esse; pungit me rursus quod scribis esse te istic libenter. Neque enim mea commendatione te non delectari facile patiebar et nunc angor quicquam tibi sine me esse iucundum. Sed hoc tamen malo ferre nos desiderium, quam te non ea quae spero consequi. [2] Quod vero in C. Mati, suavissimi doctissimique hominis, familiaritatem venisti, non dici potest quam valde gaudeam. Qui fac ut te quam maxime diligat. Mibi crede, nihil ex ista provincia potes quod iucundius sit deportare. Cura ut valeas.*

### *de legibus (51 a.C.)*

*de leg. 1.4.14 [Marco]: Summos fuisse in civitate nostra viros, qui id interpretari populo et responsitare soliti sint, sed eos magna professos in parvis esse versatos. Quid enim est tantum, quantum ius civitatis? Quid autem tam exiguum, quam est munus hoc eorum, qui consuluntur? Quamquam est populo necessarium. Nec vero eos, qui ei muneri praefuerunt, universi iuris fuisse expertis existimo, sed hoc civile, quod vocant, eatenus exercuerunt, quoad populo praestare voluerunt. Id autem in cognitione tenue est, in usu necessarium.*

*de leg. 1.5.17 [Marco] Non enim id quaerimus hoc sermone, Pomponi, quem ad modum caveamus in iure aut quid de quaque consultatione respondeamus. Sit ista res magna, sicut est, quae quondam a multis claris viris, nunc ab uno summa auctoritate et scientia sustinetur, sed nobis ita complectenda in hac disputatione tota causa est universi iuris ac legum, ut hoc civile, quod dicimus, in parvum quandam et angustum locum concludatur.*

*de leg. 2.13.32 [Attico] ... sed est in conlegio vestro inter Marcellum et Appium, optimos augures, magna dissensio – nam eorum ego in libros incidi –, cum alteri placeat auspicia ista ad utilitatem esse rei publicae composita, alteri disciplina vestra quasi divinari videatur posse. Hac tu de re quaero quid sentias.*

*de leg. 2.18.46-20.53 MARCUS: Vero, et a peritissimis sunt istis de rebus et responsa et scripta multa, et ego in hoc omni sermone nostro [...] tractabo, quoad potero, eius ipsius generis ius civile nostrum, sed ita, locus ut ipse notus sit, ex quo ducatur quaeque pars iuris, ut non difficile sit, qui modo ingenio possit moveri, quaecumque nova causa consultatione acciderit, eius tenere ius, quom scias, a quo sit capite repetendum. [47] Sed iuris consulti sive erroris obiciundi causa, quo plura et difficiliora scire videantur, sive, quod similis veri est, ignorantia docendi – nam non solum scire aliquid artis est, sed quaedam ars [est] etiam docendi – saepe, quod positum est in una cognitione, id in infinita dispertitur, velut in hoc ipso genere quam magnum illud Scaevolae faciunt, pontifices ambo et eidem iuris peritissimi! «Saepe» inquit Publi filius «ex patre audiui, pontificem bonum neminem esse, nisi qui ius civile cognosset». Totumne? Quid ita? Quid enim ad pontificem de iure*

*parietum aut aquarum aut ullo omnino nisi eo quod cum religione coniunctum est? Id autem quantulum est! De sacris, credo, de votis, de feriis et de sepulcris, et si quid eius modi est. Cur igitur haec tanta facimus? Quom cetera perparva sint, de sacris autem, qui locus patet latius, haec sit una sententia, ut conserventur semper et deinceps familiis prodantur et, ut in lege posui, perpetua sint sacra? [...] [48] Hoc uno posito, quod est ad cognitionem disciplinae satis, innumerabilia nascuntur, quibus implentur iuris consultorum libri; quaeruntur enim, qui adstringantur sacris [...] [49] [...] Haec nos a Scaevola didicimus non ita descripta ab antiquis [...] [51] His propositis quaestiunculae multae nascuntur, quas qui intellegat non, si ad caput referat, per se ipse facile perspiciat [...] [52] Hoc ego loco multisque aliis quaero a vobis, Scaevolae, pontifices maximi et homines meo quidem iudicio acutissimi, quid sit, quod ad ius pontificium civile appetatis; civilis enim iuris scientia pontificium quodam modo tollitis. Nam sacra cum pecunia pontificum auctoritate, nulla lege coniuncta sunt. Itaque si vos tantum modo pontifices essetis, pontificalis maneret auctoritas; sed quod iidem iuris civilis estis peritissimi, hac scientia illam eluditis. Placuit P. Scaevolae et Ti. Coruncanio, pontificibus maximis, itemque ceteris eos, qui tantundem caperent, quantum omnes heredes, sacris alligari. Habeo ius pontificium; [53] quid huc accessit ex iure civili? [...] Hoc vero nihil ad pontificium ius et e medio est iure civili, ut ...*

*de leg. 2.23.59 [Marco] Iam cetera in XII minuendi sumptus sunt lamentationisque funebris, translata de Solonis fere legibus. 'Hoc plus' inquit 'ne facito. Rogum ascea ne polito' [...] Extenuato igitur sumptu tribus recinuis et tunica purpurea et decem tibicinibus tollit etiam lamentationem: 'Mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento.' Hoc veteres interpretes Sex. Aelius, L. Acilius non satis se intellegere dixerunt, sed suspicari vestimenti aliquod genus funebris...*

#### **epistulae (49-48 a.C.)**

*Cic. ep. ad Att. 9.9.4 (17 marzo 49) Trebatium nostrum, etsi, ut scribis, nihil bene sperat, tamen videre sane velim. Quem fac horteris ut properet.*

*Cic. ep. ad Att. 9.12.1 (20/21 marzo 49) Ecce autem a Matio et Trebatio eadem, quibus Minturnis obvii Caesaris tabellarii.*

*Cic. ep. ad Att. 9.15.4 (25 marzo 49) Ita subito accurrit ut ne Trebatium quidem, ut constitueram, possim videre ...*

*Cic. ep. ad Att. 9.17.1 (27 marzo 49) Trebatium VI Kal., quo die has literas dedi, exspectabam.*

*Cic. ep. ad Att. 10.1.3 (Laterio, 3 aprile 49) Trebati, boni viri et civis, verbis te gaudeo delectatum, tuaque ista crebra ἐκφώνησις ὑπέρευν me sola adhuc delectavit.*

Cic. ep. ad Att. 10.3a.2 (Arcano, 7 aprile 49) *Caesar mihi ignoscit per litteras quod non venerim, seseque in optimam partem id accipere dicit; facile patior. Quod scribit secum Titinium et Servium questos esse quia non idem sibi quod mihi remisisset, homines ridiculos!*

Cic. ep. ad fam. 4.1 (Cuma, 21 aprile 49) M. CICERO S. D. SER. SULPICIO [1] *C. Trebatius, familiaris meus, ad me scripsit te ex se quaesisse quibus in locis essem, molesteque te ferre quod me propter valetudinem tuam, cum ad urbem accessissem, non vidisses, et hoc tempore velle te mecum, si propius accessissem, de officio utriusque nostrum communicare. Utinam, Servi, salvis rebus (sic enim est dicendum) colloqui potuissemus inter nos! Profecto aliquid opis occidenti rei publicae tulissemus. Cognoram enim iam absens te haec mala multo ante providentem defensorem pacis et in consulatu tuo et post consulatum fuisse. Ego autem, cum consilium tuum probarem et idem ipse sentirem, nihil proficiebam. Sero enim veneram, solus eram, rudis esse videbar in causa, incideram in hominum pugnandi cupidorum insanias. Nunc, quoniam nihil iam videmur opitulari posse rei publicae, si quid est in quo nobismet ipsis consulere possimus, non ut aliquid ex pristino statu nostro retineamus sed ut quam honestissime lugeamus, nemo est omnium quicum potius mihi quam tecum communicandum putem. Nec enim clarissimorum virorum, quorum similes esse debemus, exempla neque doctissimorum, quos semper coluisti, praecepta te fugiunt. Atque ipse antea ad te scripsissem te frustra in senatum, sive potius in conventum senatorum esse venturum, ni veritus essem ne eius animum offenderem qui a me ut te imitarer petebat. Cui quidem ego, cum me rogaret ut adessem in senatu, eadem omnia quae a te de pace et de Hispaniis dicta sunt ostendi me esse dicturum. [2] Res vides quo modo se habeat: orbem terrarum imperiis distributis ardere bello, urbem sine legibus, sine iudiciis, sine iure, sine fide relictam direptioni et incendiis. Itaque mihi venire in mentem nihil potest non modo quod sperem sed vix iam quod audeam optare. Sin autem tibi, homini prudentissimo, videtur utile esse nos colloqui, quamquam longius etiam cogitabam ab urbe discedere, cuius iam etiam nomen invitus audio, tamen propius accedam; Trebatioque mandavi, ut, si quid tu eum velles ad me mittere, ne recusaret, idque ut facias velim, aut, si quem tuorum fidelium voles, ad me mittas, ne aut tibi exire ex urbe necesse sit aut mihi accedere. Ego tantum tibi tribuo, quantum mihi fortasse adrogo, ut exploratum habeam quicquid nos communi sententia statuerimus id omnes homines probaturos. Vale.*

Cic. ep. ad fam. 4.2 (Cuma, 28 aprile 49) M. CICERO S. D. SER. SULPICIO [1] *A. d. III. Kal. Maias cum essem in Cumano, accepi tuas litteras quibus lectis cognovi non satis prudenter fecisse Philotimum, qui, cum abs te mandata haberet, ut scribis, de omnibus rebus, ipse ad me non venisset, litteras tuas misisset, quas intellexi breviores fuisse quod eum perlaturum putasses. Sed tamen, postquam tuas litteras legi, Postumia tua me convenit et Servius noster. His placuit ut tu in Cumanum venires, quod etiam mecum ut ad te scriberem egerunt. [2] Quod meum consilium exquiris, id est tale*



*ut capere facilius ipse possim quam alteri dare. Quid enim est quod audeam suadere tibi, homini summa auctoritate summaque prudentia? Si quid recitissimum sit quaerimus, perspicuum est; si quid maxime expediat, obscurum. Sin ii sumus qui profecto esse debemus, ut nihil arbitremur expedire nisi quod rectum honestumque sit, non potest esse dubium quid faciendum nobis sit. [3] Quod existimas meam causam coniunctam esse cum tua, certe similis in utroque nostrum, cum optime sentiremus, error fuit. Nam omnia utriusque consilia ad concordiam spectaverunt; qua cum ipsi Caesari nihil esset utilius, gratiam quoque nos inire ab eo defendenda pace arbitrabamur. Quantum nos fefellerit et quem in locum res deducta sit vides. Neque solum ea perspicis quae geruntur quaeque iam gesta sunt sed etiam qui cursus rerum, qui exitus futurus sit. Ergo aut probare oportet ea quae fiunt aut interesse etiam si non probes; quorum altera mihi turpis, altera etiam periculosa ratio videtur. [4] Restat ut discedendum putem; in quo reliqua videtur esse deliberatio, quod consilium in discessu, quae loca sequamur. Omnino cum miserior res numquam accidit, tum ne deliberatio quidem difficilior. Nihil enim constitui potest, quod non incurrat in magnam aliquam difficultatem. Tu, si videbitur, ita censeo facias ut, si habes iam statutum quid tibi agendum putes, in quo non sit coniunctum consilium tuum cum meo, supersedeas hoc labore itineris. Sin autem est, quod mecum communicare velis, ego te exspectabo. Tu, quod tuo commodo fiat quam primum velim venias, sicut intellexi et Servio et Postumiae placere. Vale.*

Cic. ep. ad Att. 10.11.4 (Cuma, 4 maggio 49) *Trebatius erat mecum, vir plane et civis bonus.*

Cic. ep. ad Att. 10.12.4 (Cuma, 5 maggio 49) *Servium expecto nec ab eo quicquam ὑγιές Scies quicquid erit.*

Cic. ep. ad Att. 10.14 (Cuma, 8 maggio 49) <CICERO ATTICO SAL.> [1] *O vitam miseram maiusque malum tam diu timere quam est illud ipsum quod timetur! Servius, ut antea scripsi, cum venisset Non. Mai, postridie ad me mane venit. ne diutius te teneam, nullius consili exitum invenimus. Numquam vidi hominem perturbatiorem metu; neque hercule quicquam timebat quod non esset timendum; illum sibi iratum, hunc non amicum; horribilem utriusque victoriam cum propter alterius crudelitatem, alterius audaciam, tum propter utriusque difficultatem pecuniariam; quae erui nusquam nisi ex privatorum bonis posset. Atque haec ita multis cum lacrimis loquebatur ut ego mirarer eas tam diuturna miseria non exaruisse. Mihi quidem etiam lippitudo haec, propter quam non ipse ad te scribo, sine ulla lacrima est, sed saepius odiosa est propter vigiliis. [2] Quam ob rem quicquid habes ad consolandum collige et illa scribe, non ex doctrina neque ex libris (nam id quidem domi est, sed nescio quo modo imbecillior est medicina quam morbus), haec potius conquire de Hispaniis, de Massilia; quae quidem satis bella Servius adfert, qui etiam de duabus legionibus luculentos auctores esse dicebat. Haec igitur si habebis et talia. Et quidem paucis diebus aliquid audiri ne-*

cesse est. [3] *Sed redeo ad Servium. Distulimus omnino sermonem in posterum, sed tardus ad exeundum; multo se in suo lectulo malle, quicquid foret. Odiosus scrupulus de fili mili<ti>a Brundisina. Unum illud firmissime adseverabat, si damnati restituerentur, in exilium se iturum. Nos autem ad haec et <id> ipsum certo fore et quae iam fierent non esse leviora, multaue conligebamus. Verum ea non animum eius augebant sed timorem, ut iamcelandus magis de nostro consilio quam ad id adhiben<dus> videretur. Quare in hoc non multum est. Nos a te admoniti de Caelio cogitabamus.*

Cic. ep. ad Att. 10.15.2 (Cuma, 10 [?] maggio 49) *Quod optas, Caelianum illud maturescit; itaque torqueor utrum ventum expectem. Vexillo opus est; convolabunt. Quod suades ut † palam † prorsus adsentior itaque me profecturum puto. Tuas tamen interim litteras exspecto. Servi consilio nihil expeditur; omnes captiones in omni sententia occurrunt. Unum C. Marcello cognovi timidiorum, quem consulem fuisse paenitet. ὦ πολλῆς ἐγεννεΐας! Qui etiam Antonium confirmasse dicitur ut me impediret, quo ipse, credo, honestius.*

Cic. ep. ad Att. 11.8.1 (23 dicembre 48) *CICERO ATTICO SAL. Quantis curis conficiatur etsi profecto vides, tamen cognosces ex Lepta et Trebatio.*

Cic. ep. ad fam. 14.17 (23 dicembre 48) *Ego autem quo modo sim adfectus, ex Lepta et Trebatio poteris cognoscere.*

### **Brutus (46 a.C.)**

Cic. Brut. 14.55 *Possumus Appium Claudium suspicari disertum, quia senatum iam iam inclinatum a Pyrrhi pace revocaverit [...] Ti. Coruncanium, quod ex pontificum commentariis longe plurimum ingenio valuisse videatur ...*

Cic. Brut. 20.78 *Numeroque eodem fuit Sex. Aelius, iuris quidem civilis omnium peritissimus, sed etiam ad dicendum paratus.*

Cic. Brut. 26.102 *Mucius autem augur quod pro se opus erat ipse dicebat, ut de pecuniis repetundis contra T. Albucium. Is oratorum in numero non fuit, iuris civilis intelligentia atque omni prudentiae genere praestitit.*

Cic. Brut. 28.108 ... *P. Scaevola valde prudenter et acute; paulo etiam copiosius nec multo minus prudenter M. Manilius.*

Cic. Brut. 30.115 *Dixit ipse [scil.: Rutilio Rufo] pro sese et pauca C. Cotta, quod sororis erat filius – et is quidem tamen ut orator, quamquam erat admodum adulescens –, et Q. Mucius enucleate ille quidem et polite, ut solebat, nequaquam autem ea vi atque copia, quam genus illud iudici et magnitudo causae postulabat.*

Cic. *Brut.* 34.130 *Isdem temporibus M. Brutus, in quo magnum fuit, Brute, dedecus generi vestro, qui, cum tanto nomine esset patremque optimum virum habuisset et iuris peritissimum, accusationem facitaverit, ut Athenis Lycurgus.*

*Brut.* 39.145-40.150 *Ita enim multa tum contra scriptum pro aequo et bono [scil. Crasso] dixit, ut hominem acutissimum Q. Scaevolam et in iure, in quo illa causa vertebatur, paratissimum obrueret argumentorum exemplorumque copia; atque ita tum ab his patronis aequalibus et iam consularum causa illa dicta est, cum uterque ex contraria parte ius civile defenderet, ut eloquentium iuris peritissimus Crassus, iuris peritorum eloquentissimus Scaevola putaretur. Qui quidem cum peracutus esset ad excogitandum quid in iure aut in aequo verum aut esset aut non esset, tum verbis erat ad rem cum summa brevitate mirabiliter aptus. [146] Quare sit nobis orator in hoc interpretandi explanandi edisserendi genere mirabilis sic ut simile nihil viderim; in augendo in ornando in refellendo magis existimator metuendus quam admirandus orator. Verum ad Crassum revertamur. [147] Tum Brutus: etsi satis, inquit, mihi videbar habere cognitum Scaevolam ex iis rebus, quas audiebam saepe ex C. Rutilio, quo utebar propter familiaritatem Scaevolae nostri, tamen ista mihi eius dicendi tanta laus nota non erat; itaque cepi voluptatem tam ornatum virum tamque excellens ingenium fuisse in nostra re publica. [148] Hic ego: noli, inquam, Brute, existimare his duobus quicquam fuisse in nostra civitate praestantius. Nam ut paulo ante dixi consultorum alterum disertissimum, disertorum alterum consultissimum fuisse, sic in reliquis rebus ita dissimiles erant inter sese, statuere ut tamen non posses utrius te malles similiorem. Crassus erat elegantium parcissimus, Scaevola parcorum elegantissimus; Crassus in summa comitate habebat etiam severitatis satis, Scaevolae multa in severitate non deerat tamen comitas. [149] Licet omnia hoc modo; sed vereor ne fingi videantur haec, ut dicantur a me quodam modo; res se tamen sic habet. Cum omnis virtus sit, ut vestra, Brute, vetus Academia dixit, mediocritas, uterque horum medium quiddam volebat sequi; sed ita cadebat, ut alter ex alterius laude partem, uterque autem suam totam haberet. [150] Tum Brutus: cum ex tua oratione mihi videor, inquit, bene Crassum et Scaevolam cognovisse, tum de te et de Ser. Sulpicio cogitans esse quandam vobis cum illis similitudinem iudico.*

Cic. *Brut.* 40.150-42.157 *Tum Brutus: cum ex tua oratione mihi videor, inquit, bene Crassum et Scaevolam cognovisse, tum de te et de Ser. Sulpicio cogitans esse quandam vobis cum illis similitudinem iudico. Quonam, inquam, istuc modo? Quia mihi et tu videris, inquit, tantum iuris civilis scire voluisse quantum satis esset oratori et Servius eloquentiae tantum adsumpsisse, ut ius civile facile possit tueri; aetatesque vestrae ut illorum nihil aut non fere multum differunt. [151] Et ego: de me, inquam, dicere nihil est necesse; de Servio autem et tu probe dicis et ego dicam quod sentio. Non enim facile quem dixerim plus studi quam illum et ad dicendum et ad omnes bonarum rerum disciplinas adhibuisse. Nam et in isdem exercitationibus ineunte*

aetate fuimus et postea una Rhodum ille etiam profectus est, quo melior esset et doctior; et inde ut rediit, videtur mihi in secunda arte primus esse maluisse quam in prima secundus. Atque haud scio an par principibus esse potuisset; sed fortasse maluit, id quod est adeptus, longe omnium non eiusdem modo aetatis sed eorum etiam qui fuissent in iure civili esse princeps. [152] Hic Brutus: ain tu? inquit: etiamne Q. Scaevolae Servium nostrum anteponeis? Sic enim, inquam, Brute, existumo, iuris civilis magnum usum et apud Scaevolam et apud multos fuisse, artem in hoc uno; quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem, quae doceret rem universam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam, qua vera et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia. [153] Hic enim adtulit hanc artem omnium artium maxumam quasi lucem ad ea, quae confuse ab aliis aut respondebantur aut agebantur. Dialecticam mihi videris dicere, inquit. Recte, inquam, intellegis; sed adiunxit etiam et litterarum scientiam et loquendi elegantiam, quae ex scriptis eius, quorum similia nulla sunt, facillime perspicere potest. [154] Cumque discendi causa duobus peritissimis operam dedisset, L. Lucilio Balbo C. Aquilio Gallo, Galli hominis acuti et exercitati promptam et paratam in agendo et in respondendo celeritatem subtilitate diligentiaque superavit; Balbi docti et eruditi hominis in utraque re consideratam tarditatem vicit expediendis conficiendisque rebus. Sic et habet quod uterque eorum habuit, et explevit quod utrique defuit. [155] Itaque ut Crassus mihi videtur sapientius fecisse quam Scaevola – hic enim causas studiose recipiebat, in quibus a Crasso superabatur; ille se consuli nolebat, ne qua in re inferior esset quam Scaevola –, sic Servius sapientissime, cum duae civiles artes ac forenses plurimum et laudis haberent et gratiae, perfecit ut altera praestaret omnibus, ex altera tantum adsumeret, quantum esset et ad tuendum ius civile et ad obtinendam consularem dignitatem satis. [156] Tum Brutus: ita prorsus, inquit, et antea putabam – audivi enim nuper eum studiose et frequenter Sami, cum ex eo ius nostrum pontificium, qua ex parte cum iure civili coniunctum esset, vellem cognoscere – et nunc meum iudicium multo magis confirmo testimonio et iudicio tuo; simul illud gaudeo, quod et aequalitas vestra et pares honorum gradus et artium studiorumque quasi finitima vicinitas tantum abest ab obtrectatione <et> invidia, quae solet lacere plerosque, uti ea non modo non exulcerare vestram gratiam, sed etiam conciliare videatur. Quali enim te erga illum perspicio, tali illum in te voluntate iudicioque cognovi. [157] Itaque doleo et illius consilio et tua voce populum Romanum carere tam diu; quod cum per se dolendum est tum multo magis consideranti ad quos ista non translata sint, sed nescio quo pacto devenerint. Hic Atticus: dixeram, inquit, a principio, de re publica ut sileremus; itaque faciamus. Nam si isto modo volumus singulas res desiderare, non modo querendi sed ne lugendi quidem finem reperiemus.

Cic. Brut. 44.163 Nam Scaevolae dicendi elegantiam satis ex iis orationibus, quas reliquit, habemus cognitam.

Cic. *Brut.* 58.212 ... Q. Scaevola augure, qui peritissimus iuris idemque percomis est habitus.

*epistulae* (46-45 a.C.)

Cic. *ep. ad fam.* 4.3 (Roma ?, prima metà [?] settembre 46) M. CICERO S. D. SER. SULPICIO [1] *Vehementer te esse sollicitum et in communibus mi-  
seriis praecipuo quodam dolore angi multi ad nos cottidie deferunt. Quod  
quamquam minime miror et meum quodam modo agnosco, doleo tamen te  
sapientia praeditum prope singulari non tuis bonis delectari potius quam alie-  
nis malis laborare. Me quidem, etsi nemini concedo qui maiorem ex perni-  
cie et peste rei publicae molestiam traxerit, tamen multa iam consolantur  
maximeque conscientia consiliorum meorum. Multo enim ante tamquam ex  
aliqua specula prospexi tempestatem futuram, neque id solum mea sponte sed  
multo etiam magis monente et denuntiante te. Etsi enim afui magnam par-  
tem consulatus tui, tamen et absens cognoscebam quae esset tua in hoc pe-  
stifero bello cavendo et praedicendo sententia et ipse adfui primis tempori-  
bus tui consulatus, cum accuratissime monuisti senatum collectis omnibus bel-  
lis civiliibus ut et illa timerent quae meminissent et scirent, cum superiores  
nullo tali exemplo antea in re publica cognito tam crudeles fuissent, qui-  
cumque postea rem publicam oppressisset armis multo intolerabiliorem futu-  
rum. Nam quod exemplo fit id etiam iure fieri putant, sed aliquid atque  
adeo multa addunt et adferunt de suo. [2] Qua re meminisse debes eos qui  
auctoritatem et consilium tuum non sint secuti sua stultitia occidisse, cum tua  
prudencia salvi esse potuissent. Dices: 'Quid me ista res consolatur in tantis  
tenebris et quasi parietinis rei publicae?' est omnino vix consolabilis dolor.  
Tanta est omnium rerum amissio et desperatio recuperandi. Sed tamen et  
Caesar ipse ita de te iudicat et omnes cives sic existimant, quasi lumen ali-  
quod extinctis ceteris elucere sanctitatem et prudentiam et dignitatem tuam.  
Haec tibi ad levandas molestias magna esse debent. Quod autem a tuis abes,  
id eo levius ferendum est quod eodem tempore a multis et magnis molestiis  
abes. Quas ad te omnis perscriberem nisi vererer ne ea cognosceres absens  
quae quia non vides mihi videris melior<e> esse condicione quam nos qui  
videmus. [3] Hactenus existimo nostram consolationem recte adhibitam esse  
quoad certior ab homine amicissimo fieres iis de rebus quibus levari possent  
molestiae tuae. Reliqua sunt in te ipso neque mihi ignota nec minima sola-  
cia, aut, <ut> quidem ego sentio, multo maxima. Quae ego experiens cotti-  
die sic probo ut ea mihi salutem adferre videantur. Te autem ab initio ae-  
tatis memoria teneo summe omnium doctrinarum studiosum fuisse omnia-  
que quae a sapientissimis ad bene vivendum tradita essent summo studio cu-  
raque didicisse. Quae quidem vel optimis rebus et usui et delectationi esse  
possent; his vero temporibus habemus aliud nihil, in quo acquiescamus. Nihil  
faciam insolenter neque te tali vel scientia vel natura praeditum hortabor ut  
ad eas te referas artis quibus a primis temporibus aetatis studium tuum de-  
disti. [4] Tantum dicam, quod te spero approbaturum, me, posteaquam illi  
arti cui studueram nihil esse loci neque in curia neque in foro viderem, om-*

*nem meam curam atque operam ad philosophiam contulisse. Tuae scientiae excellenti ac singulari non multo plus quam nostrae relictum est loci. Quare non equidem te moneo, sed mihi ita persuasi, te quoque in isdem versari rebus, quae etiam si minus prodessent, animum tamen a sollicitudine abducerent. Servius quidem tuus in omnibus ingenuis artibus in primisque in hac, in qua ego me scripsi acquiescere ita versatur ut excellat. A me vero sic diligitur. ut tibi uni concedam, praeterea nemini, mihiq[ue] ab eo gratia referatur. In quo ille existimat, quod facile appareat, cum me colat et observet, tibi quoque in eo se facere gratissimum.*

Cic. ep. ad fam. 4.4 (Roma, fine settembre o inizio ottobre 46) M. CICERO S. D. SER. SULPICIO [1] *Accipio excusationem tuam qua usus es cur saepius ad me litteras uno exemplo dedisses, sed accipio ex ea parte quatenus aut negligentia aut improbitate eorum qui epistulas accipiant fieri scribis ne ad nos perferantur: illam partem excusationis, qua te scribis orationis paupertate (sic enim appellas) isdem verbis epistulas saepius mittere nec nosco nec proba. Et ego ipse, quem tu per iocum (sic enim accipio) divitias orationis habere dicis, me non esse verborum admodum inopem agnosco (εἰρωνεύεσθαι enim non necesse est), sed tamen idem (nec hoc εἰρωνεύόμενος) facile cedo tuorum scriptorum subtilitati et elegantiae.* [2] *Consilium tuum quo te usum scribis hoc Achaicum negotium non recusavisse, cum semper probavissem, tum multo magis probavi lectis tuis proximis litteris. Omnes enim causae quas commemoras iustissimae sunt tuaque et auctoritate et prudentia dignissimae. Quod aliter cecidisse rem existimas atque opinatus sis, id tibi nullo modo adsentior. Sed quia tanta perturbatio et confusio est rerum, ita percussa et prostrata foedissimo bello iacent omnia ut is cuique locus ubi ipse sit et sibi quisque miserrimus esse videatur, propterea et tui consilii poenitet te et nos qui domi sumus tibi beati videmur, at contra nobis non tu quidem vacuus molestius, sed prae nobis beatus. Atque hoc ipso melior est tua quam nostra condicio quod tu quid doleat scribere audes, nos ne id quidem tuto possumus; nec id victoris vitio, quo nihil moderatius, sed ipsius victoriae, quae civilibus bellis semper est insolens.* [3] *Uno te vincimus quod de Marcelli, collegae tui, salute paulo ante quam tu cognovimus, etiam hercule quod quem ad modum ea res ageretur vidimus. Nam sic fac existimes, post has miseras, id est postquam armis disceptari coeptum est de iure publico, nihil esse actum aliud cum dignitate. Nam et ipse Caesar accusata acerbitate Marcelli (sic enim appellabat) laudataque honorificentissime et aequitate tua et prudentia, repente praeter spem dixit se senatui roganti de Marcello ne hominis quidem causa negaturum. Fecerat autem hoc senatus, ut, cum a L. Pisone mentio esset facta de Marcello et C. Marcellus se ad Caesaris pedes abiicisset, cunctus consurgeret et ad Caesarem supplex accederet. Noli quaerere: ita mihi pulcher hic dies visus est, ut speciem aliquam viderer videre quasi reviviscentis rei publicae.* [4] *Itaque, cum omnes ante me rogati gratias Caesari egissent praeter Volcatium (is enim, si eo loco esset, negavit se facturum fuisse), ego rogatus mutavi meum consilium; nam statueram, non mehercule inertia, sed desiderio pristinae dignitatis, in perpetuum tacere. Fre-*

git hoc meum consilium et Caesaris magnitudo animi et senatus officium; itaque pluribus verbis egi Caesari gratias, meque metuo ne etiam in ceteris rebus honesto otio privarim, quod erat unum solatium in malis. Sed tamen, quoniam effugi eius offensionem, qui fortasse arbitraretur me hanc rem publicam non putare si perpetuo tacerem, modice hoc faciam aut etiam intra modum, ut et illius voluntati et meis studiis serviam. Nam etsi a prima aetate me omnis ars et doctrina liberalis et maxime philosophia delectavit, tamen hoc studium quotidie ingravescit, credo, et aetatis maturitate ad prudentiam et iis temporum vitiis, ut nulla res alia levare animum molestius possit. [5] A quo studio te abduci negotiis intelligo ex tuis litteris, sed tamen aliquid iam noctes te adiuvabunt. Servius tuus, vel potius noster, summa me observantia colit; cuius ego cum omni probitate summaque virtute tum studiis doctrinaque delector. Is mecum saepe de tua mansione aut decessione communicat. Adhuc in hac sum sententia, nihil ut faciamus nisi quod maxime Caesar velle videatur. Res sunt eius modi ut, si Romae sis, nihil praeter tuos delectare possit. De reliquis nihil melius ipso est; ceteri et cetera eius modi ut, si alterum utrum necesse sit, audire ea malis quam videre. Hoc nostrum consilium nobis minime iucundum est, qui te videre cupimus, sed consulimus tibi. Vale.

Cic. ep. ad fam. 4.6 (Villa Nomentana di Attico, metà aprile 45) M. CICERO S. D. SER. SULPICIO [1] Ego vero, Servi, vellem, ut scribis, in meo gravissimo casu adfuisses. Quantum enim praesens me adiuvare potueris et consolando et prope aequae dolendo facile ex eo intellego, quod litteris lectis aliquantum acquievi. Nam et ea scripsisti quae levare luctum possent, et in me consolando non mediocrem ipse animi dolorem adhibuisti. Servius tamen tuus omnibus officiis quae illi tempori tribui potuerunt declaravit et quanti ipse me faceret et quam suum talem erga me animum tibi gratum putaret fore. Cuius officia iucundiora scilicet saepe mihi fuerunt, numquam tamen gratiora. Me autem non oratio tua solum et societas paene aegritudinis sed etiam auctoritas consolatur; turpe enim esse existimo me non ita ferre casum meum ut tu tali sapientia praeditus ferendum putas. Sed opprimor interdum et vix resisto dolori, quod ea me solatia deficiunt quae ceteris, quorum mihi exempla propono, simili in fortuna non defuerunt. Nam et Q. Maximus, qui filium consularem, clarum virum et magnis rebus gestis, amisit, et L. Paulus, qui duo septem diebus, et vester Galus et M. Cato, qui summo ingenio, summa virtute filium perdidit, iis temporibus fuerunt ut eorum luctum ipsorum dignitas consolaretur, ea quam ex re publica consequerentur. [2] Mihi autem amissis, ornamentis iis quae ipse commemoras quaeque eram maximis laboribus adeptus, unum manebat illud solacium quod ereptum est. Non amicorum negotiis, non rei publicae procuratore impediabantur cogitationes meae, nihil in foro agere libebat, aspicere curiam non poteram, existimabam, id quod erat, omnis me et industriae meae fructus et fortunae perdidisse. Sed cum cogitarem haec mihi tecum et cum quibusdam esse communia et cum frangerem iam ipse me cogereque illa ferre toleranter, habebam quo confugerem, ubi conquiescerem, cuius in sermone et suavitate omnis curas do-

loresque deponerem. Nunc autem hoc tam gravi vulnere etiam illa, quae consanuisse videbantur, recrudescunt; non enim, ut tum me a re publica maestum domus excipiebat quae levaret, sic nunc domo maerens ad rem publicam confugere possum ut in eius bonis acquiescam. Itaque et domo absum et foro, quod nec eum dolorem quem e re publica capio domus iam consolari potest nec domesticum res publica. [3] Quo magis te exspecto teque videre quam primum cupio. Maior mihi <le>vatio [mihī] adferri nulla potest quam coniunctio consuetudinis sermonumque nostrorum; quamquam sperabam tuum adventum (sic enim audiebam) appropinquare. Ego autem cum multis de causis te exopto quam primum videre tum etiam ut ante commentemur inter nos qua ratione nobis traducendum sit hoc tempus, quod est totum ad unius voluntatem accomodandum, et prudentis et liberalis et, ut perspexisse videor, nec a me alieni et tibi amicissimi; quod cum ita sit, magnae tamen est deliberationis quae ratio sit ineunda nobis non agendi aliquid sed illius concessu et beneficio quiescendi. Vale.

Cic. ep. ad Att. 13.9.1 (17 giugno 45) CICERO ATTICO SAL. Commodum discesseras heri cum Trebatius venit, paulo post Curtius, hic salutandi causa, sed mansit invitatus. Trebatium nobiscum habemus.

Cic. ep. ad Att. 13.23.3 (10 luglio 45) Mea mandata, ut scribis, explica. Quamquam ista retentione omnis ait uti Trebatius; quid tu istos putas?

#### de officiis (44 a.C.)

Cic. de off. 1.32.115-116 ... ipsi autem gerere quam personam velimus, a nostra voluntate proficiscitur. Itaque se alii ad philosophiam, alii ad ius civile, alii ad eloquentiam applicant, ipsarumque virtutum in alia alius mavult excellere. [116] Quorum vero patres aut maiores aliqua gloria praestiterunt, ii student plerumque eodem in genere laudis excellere, ut Q. Mucius P. f. in iure civili, Pauli filius Africanus in re militari.

Cic. de off. 2.13.47 P. Rutilii adolescentiam ad opinionem et innocentiae et iuris scientiae P. Muci commendavit domus. Nam L. quidem Crassus, cum esset admodum adolescens, non aliunde mutuatus est, sed sibi ipse peperit maximam laudem ex illa accusatione nobili et gloriosa, et, qua aetate qui exercentur, laude adfici solent, ut de Demosthene accepimus, ea aetate L. Crassus ostendit, id se in foro optime iam facere, quod etiam tum poterat domi cum laude meditari.

Cic. de off. 2.14.50 Id cum periculosum ipsi est, tum etiam sordidum ad famam, committere, ut accusator nominere; quod contigit M. Bruto summo genere nato, illius filio, qui iuris civilis in primis peritus fuit.

Cic. de off. 2.19.65-67 Quae autem opera, non largitione beneficia dantur, haec tum in universam rem publicam, tum in singulos cives conferun-



*tur. Nam in iure cavere, consilio iuvare atque hoc scientiae genere prodesse quam plurimis vehementer et ad opes augendas pertinet et ad gratiam. Itaque cum multa praeclara maiorum, tum quod optime constituti iuris civilis summo semper in honore fuit cognitio atque interpretatio; quam quidem ante hanc confusionem temporum in possessione sua principes retinuerunt, nunc, ut honores, ut omnes dignitatis gradus, sic huius scientiae splendor deletus est, idque eo indignius, quod eo tempore hoc contigit, cum is esset, qui omnes superiores, quibus honore par esset, scientia facile vicisset. Haec igitur opera grata multis et ad beneficiis obstringendos homines accommodata [...] [67] Cum autem omnes non possint, ne multi quidem, aut iuris periti esse aut disertis, licet tamen opera prodesse multis beneficia petentem, commendantem iudicibus, magistratibus, vigilantem pro re alterius, eos ipsos, qui aut consuluntur aut defendunt, rogantem ...*

*Cic. de off. 3.15.62 Q. quidem Scaevola P.f., cum postulasset, ut sibi fundus, cuius emptor erat, semel indicaretur idque venditor ita fecisset, dixit se pluris aestumare; addidit centum milia. Nemo est, qui hoc viri boni fuisse neget; sapientis negant, ut si minoris, quam potuisset, vendidisset.*

*Cic. de off. 3.17.70 Nam quanti verba illa: UTI NE PROPTER TE FIDEMVE TUAM CAPTUS FRAUDATUSVE SIM! Quam illa aurea: UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET ET SINE FRAUDATIONE! Sed, qui sint 'boni' et quid sit 'bene agi', magna quaestio est. Q. quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur EX FIDE BONA, fideique bonae nomen existimabat manare latissime, idque versari in tutelis societatis, fiduciis mandatis, rebus emptis venditis, conductis locatis, quibus vitae societas contineretur; in iis magni esse iudicis statuere, praesertim cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque cuique praestare oporteret.*

### *epistulae (44 a.C.)*

*Cic. ep. ad Att. 14.18.3 (Pompei, 9 maggio 44) Servius proficiscens quod desperanter tecum locutus est minime miror neque ei quicquam in desperatione concedo.*

*Cic. ep. ad Att. 15.7 (Tuscolo, 28 [o 29] maggio 44) Servius vero pacificator cum librariolo suo videtur obisse legationem et omnis captiunculas pertimescere. Debuerat autem non 'ex iure manum consertum' sed quae sequuntur; tuque scribes.*

*Cic. ep. ad fam. 7.21 (Tuscolo, seconda metà di giugno 44) CICERO TREBATIO S. Sili causam te docui. Is postea fuit apud me. Cum ei dicerem tibi videri sponsonem illam nos sine periculo facere posse, SI BONORUM TVRPILIAE POSSESSIONEM Q. CAEPIO PRAETOR EX EDICTO SVO MIHI DEDIT, negare aiebat Servium tabulas testamenti esse eas quas instituisset is qui factionem*

*testamenti non habuerit; hoc idem Offilium dicere. Tecum se locutum negabat meque rogavit ut se et causam suam tibi commendarem. Nec vir melior, mi Testa, nec mihi amior P. Silio quisquam est, te tamen excepto. Grattissimum mihi igitur feceris si ad eum ultro veneris eique pollicitus eris sed, si me amas, quam primum. Hoc te vehementer etiam rogo.*

Cic. *ep. ad fam.* 7.22 (Roma, forse 44) CICERO TREBATIO S. *Illuseras heri inter scyphos, quod dixeram controversiam esse, possetne heres, quod futurum antea factum esset, furti recte agere. Itaque, etsi domum bene potus seroque redieram, tamen id caput ubi haec controversia est notavi et descriptum tibi misi, ut scires id quod tu neminem sensisse dicebas Sex. Aelium, M'. Manilium, M. Brutum sensisse. Ego tamen Scaevolae et Testae adsentior.*

Cic. *ep. ad fam.* 7.20 (Velia, 20 luglio 44) CICERO TREBATIO S. [1] *Amabilius mihi Velia fuit quod te ab ea sensi amari. Sed quid ego dicam 'te', quem quis non amat? Rufio me dius fidius tuus ita desiderabatur ut si esset unus e nobis. Sed te ego non reprehendo qui illum ad aedificationem tuam traduxeris. Quamquam enim Velia non est vilior quam Lupercal, tamen istuc malo quam haec omnia. Tu, si me audies quem soles, has paternas possessiones tenebis (nescio quid enim Velienses verebantur), neque Heletem, nobilem amnem, relinques nec Papirianam domum deseres. Quamquam illa quidem habet totum; a quo etiam advenae teneri solent – quem tamen si excideris, multum prospexeris. [2] Sed in primis opportunum videtur, his praesertim temporibus, habere perfugium, primum eorum urbem quibus carus sis, deinde tuam domum tuosque agros, eaque remoto, salubri, amoeno loco; idque etiam mea interesse, mi Trebati, arbitrator. Sed valebis meaque negotia videbis meque dis iuvantibus ante brumam exspectabis. [3] Ego a Sex. Fadio, Niconis discipulo, librum abstuli Νίκωνος περὶ πολυφραγίας. O medicum suavem meque docilem ad hanc disciplinam! Sed Bassus noster me de hoc libro celavit; te quidem non videtur. Ventus increbescit. Cura ut valeas. XIII. Kal. Sextil. Velia.*

Cic. *ep. ad fam.* 7.19 (Reggio Calabria 28 luglio 44) CICERO TREBATIO S. *Vide quanti apud me sis (etsi iure id quidem, non enim te amore vinco verum tamen) quod praesenti tibi prope subnegaram, non tribueram certe, id absenti debere non potui. Itaque ut primum Velia navigare coepi, institui Topica Aristotelea conscribere ab ipsa urbe commonitus amantissima tui. Eum librum tibi misi Regio, scriptum quam planissime res illa scribi potuit. Sin tibi quaedam videbuntur obscuriora, cogitare debebis nullam artem litteris sine interprete et sine aliqua exercitatione percipi posse. Non longe abieris: num ius civile vestrum ex libris cognosci potest? Qui quamquam plurimi sunt, doctorem tamen usumque desiderant. Quamquam tu, si attente leges, si saepius, per te omnia consequere ut certe intelligas; ut vero etiam ipsi tibi loci proposita quaestione occurrant exercitatione consequere. In qua quidem nos te continebimus, si et salvi redierimus et salva ista offenderimus. V. Kal. Sex. Regio.*

Cic. *ep. ad fam.* 11.27.1, 8 (Tuscolo, metà ottobre 44) ... *Trebatius noster, homo cum plenus officii, tum utriusque nostrum amantissimus ... [8] Qua re habeo gratiam Trebatio, familiari nostro, qui mihi dedit causam harum litterarum ...*

### Topica (44 a.C.)

Cic. *Top.* 4.24 ... *ut si ita respondeas: Quoniam P. Scaevola id solum esse ambitus aedium dixerit, quod parietis communis tegendi causa tectum proiceretur, ex quo tecto in eius aedis qui protexisset, aqua deflueret, id tibi ius videri.*

Cic. *Top.* 4-5.25 *Tibi quidem tam acuto et tam occupato puto. Sed quoniam avidum hominem ad has discendi epulas recepi ...*

Cic. *Top.* 6.29 *Nihil enim video Scaevolam pontificem ad hanc definitionem addidisse.*

Cic. *Top.* 7.32 *Solebat igitur Aquilius collega et familiaris meus, cum de litoribus ageretur, quae omnia publica esse vultis, quaerentibus iis quos ad id pertinebat, quid esset litus, ita definire, qua fluctus eluderet ...*

Cic. *Top.* 8.36-37 ... *in quo Servius noster, ut opinor, nihil putat esse notandum nisi post, et liminium illud productionem esse verbi vult, ut in finitimo legitimo aeditimo non plus inesse tumum quam in meditullio tullium. Scaevola autem P. F. iunctum putat esse verbum, ut sit in eo et post et limen; ut, quae a nobis alienata, cum ad hostem pervenerint, ex suo tamquam limine exierint, hinc ea cum redierint post ad idem limen, postliminio redisse videantur.*

Cic. *Top.* 10.41 *Similitudo sequitur, quae late patet, sed oratoribus et philosophis magis quam vobis.*

Cic. *Top.* 10.44-45 *Quae commemoratio exemplorum valuit, eaque vos in respondendo uti multum soletis. [45] Ficta enim exempla similitudinis habent vim; sed ea oratoria magis sunt quam vestra; quamquam uti etiam vos soletis, sed hoc modo ...*

Cic. *Top.* 12.51 *Admonet autem hic locus, ut quaeratur quid ante rem, quid cum re, quid post rem evenerit. 'Nihil hoc ad ius; ad Ciceronem,' inquit Gallus noster, si quis ad eum quid tale rettulerat, ut de facto quaereretur. Tu tamen pati ne nullum a me artis institutae locum praeteriri; ne, si nihil, nisi quod ad te pertineat, scribendum putabis, nimium te amare videre. Est igitur magna ex parte locus hic oratorius non modo non iuris consultorum, sed ne philosophorum quidem.*

Cic. Top. 14.56 *Hoc disserendi genus attingit omnino vestras quoque in respondendo disputationes, sed philosophorum magis, quibus est cum oratoribus illa ex repugnantibus sententiis communis conclusio quae a dialecticis tertius modus, a rhetoribus ἐνθρόμημα dicitur.*

Cic. Top. 17.65-66 *Toto igitur loco causarum explicato, ex earum differentia in magnis quidem causis vel oratorum vel philosophorum magna argumentorum suppetit copia; in vestris autem si non uberior, at fortasse subtilior. Privata enim iudicia maximarum quidem rerum in iuris consultorum mihi videntur esse prudentia. Nam et adsunt multum et adhibentur in consilia et patronis diligentibus ad eorum prudentiam confugientibus hastas ministrant. [66] In omnibus igitur heis iudiciis, in quibus EX FIDE BONA est additum, ubi [vero] etiam UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET, in primisque in arbitrio rei uxoriae, in quo est QUOD EIUS MELIUS AEQUIUS, parati esse debent. Illi dolum malum, illi fidem bonam, illi aequum bonum, illi quid socium socio, quid eum, qui negotia aliena curasset, ei, cuius ea negotia fuissent, quid eum, qui mandasset, eumque, cui mandatum esset, alterum alteri praestare oporteret, quid virum uxori, quid uxorem viro tradiderunt. Licebit igitur diligenter argumentorum cognitio locis non modo oratoribus et philosophis, sed iuris etiam peritis copiose de consultationibus suis disputare.*

Cic. Top. 19.72 *Sed quoniam ita a principio divisimus, ut alios locos dicere in eo ipso, de quo ambigitur, haerere, de quibus satis est dictum, alios adsumi extrinsecus, de iis pauca dicamus, etsi ea nihil omnino ad vestras disputationes pertinent; sed tamen totam rem efficiamus, quandoquidem coepimus. Neque enim tu is es, quem nihil nisi ius civile delectet.*

### *Philippicae (44-43 a.C.)*

Cic. Phil. IX (4 settembre 43) [1] *Vellem di immortales fecissent, patres conscripti, ut vivo potius Ser. Sulpicio gratias ageremus quam honores mortuo quaereremus. Nec vero dubito, quin, si ille vir legationem renuntiare potuisset, reditus eius et vobis gratus fuerit et rei publicae salutaris futurus, non quo L. Philippo et L. Pisoni aut studium aut cura defuerit in tanto officio tantoque munere, sed cum Ser. Sulpicius aetate illis anteiret, sapientia omnis, subito ereptus e causa totam legationem orbam et debilitatam reliquit. [2] Quodsi cuiquam iustus honos habitus est in morte legato, in nullo iustior [quam in Ser. Sulpicio] reperietur. Ceteri, qui in legatione mortem obierunt, ad incertum vitae periculum sine ullo mortis metu profecti sunt, Ser. Sulpicius cum aliqua perveniendi ad M. Antonium spe profectus est, nulla revertendi. Qui cum ita adfectus esset, ut, si ad gravem valetudinem labor accessisset, sibi ipse diffideret, non recusavit, quo minus vel extremo spiritu, si quam opem rei publicae ferre posset, experiretur. Itaque non illum vis hie-mis, non nives, non longitudo itineris, non asperitas viarum, non morbus ingravescens retardavit, cumque iam ad congressum colloquiumque eius pervenisset, ad quem erat missus, in ipsa cura ac meditatione obeundi sui mu-*

neris excessit e vita. [3] *Ut igitur alia, sic hoc, C. Pansa, praeclare, quod et nos ad honorandum Ser. Sulpicium cohortatus es et ipse multa copiose de illius laude dixisti. Quibus a te dictis nihil praeter sententiam dicerem, nisi P. Servilio, clarissimo viro, respondendum putarem, qui hunc honorem statuae nemini tribuendum censuit nisi ei, qui ferro esset in legatione interfectus. Ego autem, patres conscripti, sic interpretor sensisse maiores nostros, ut causam mortis censuerint, non genus esse quaerendum. Etenim, cui legatio ipsa causa mortis fuisset, eius monumentum extare voluerunt, ut in bellis periculosis obirent homines legationis munus audacius. Non igitur exempla maiorum quaerenda, sed consilium est eorum, a quo ipsa exempla nata sunt explicandum.*

[4] *Lars Tolumnius, rex Veientium, quattuor legatos populi Romani Fidenis interemit, quorum statuae steterunt usque ad meam memoriam in rostris. Iustus honos; iis enim maiores nostri, qui ob rem publicam mortem obierant, pro brevi vita diuturnam memoriam reddiderunt. Cn. Octavi, clari viri et magni, qui primus in eam familiam, quae postea viris fortissimis floruit, attulit consulatum, statuam videmus in rostris. Nemo tum novitati invadebat, nemo virtutem non honorabat. At ea fuit legatio Octavi, in qua periculi suspicio non subesset. Nam cum esset missus a senatu ad animos regum perspicandos liberorumque populorum maximeque, ut nepotem regis Antiochi, eius, qui cum maioribus nostris bellum gesserat, classis habere, elephantos alere prohiberet, Laudiceae in gymnasio a quodam Leptine est interfectus.*

[5] *Reddita est ei tum a maioribus statua pro vita, quae multos per annos progeniem eius honestaret, nunc ad tantae familiae memoriam sola restaret. Atqui et huic et Tullo Cluivio et L. Roscio et Sp. Antio et C. Fulcinio, qui a Veientium rege caesi sunt, non sanguis, qui est profusus in morte, sed ipsa mors ob rem publicam obita honori fuit. Itaque, patres conscripti, si Ser. Sulpicio casus mortem attulisset, dolorem equidem tanto rei publicae vulnere, mortem vero eius non monumento, sed luctu publico esse ornamendam putarem. Nunc autem quis dubitat, quin ei vitam abstulerit ipsa legatio? Secum enim ille mortem extulit, quam, si nobiscum remansisset, sua cura, optimi filii fidelissimaeque coniugis diligentia vitare potuisset.*

[6] *At ille cum videret, si vestrae auctoritati non paruisset, dissimilem se futurum sui, sin paruisset, munus sibi illud pro re publica susceptum vitae finem fore, maluit in maximo rei publicae discrimine emori quam minus, quam potuisset, videri rei publicae profuisse. Multis illi in urbibus, iter qua faciebat, reficiendi se et curandi potestas fuit. Aderat et hospitem invitatio liberalis pro dignitate summi viri et eorum hortatio, qui una erant missi, ad requiescendum et vitae suae consulendum. At ille properans, festinans, mandata vestra conficere cupiens in hac constantia modo adversante perseveravit.*

[7] *Cuius cum adventu maxime perturbatus esset Antonius, quod ea, quae sibi iussu vestro denuntiarentur, auctoritate erant et sententia Ser. Sulpici constituta, declaravit, quam odisset senatum, cum auctorem senatus extinctum laete atque insolenter tulit. Non igitur magis Leptines Octavium nec Veientium rex eos, quos modo nominavi, quam Ser. Sulpicium occidit Antonius. Is enim profecto mortem attulit, qui causa mortis fuit. Quocirca etiam ad posteritatis memoriam pertinere arbitror extare, quod fuerit de hoc bello iudicium senatus. Erit enim statua*

*ipsa testis bellum tam grave fuisse, ut legati interitus honoris memoriam consecutus sit. [8] Quodsi excusationem Ser. Sulpici, patres conscripti, legationis obeundae recordari volueritis, nulla dubitatio relinquetur, quin honore mortui, quam vivo iniuriam fecimus, sarciamus. Vos enim, patres conscripti (grave dictu est, sed dicendum tamen), vos, inquam, Ser. Sulpicium vita privastis; quem cum videretis re magis morbum quam oratione excusantem, non vos quidem crudeles fuistis (quid enim minus in hunc ordinem convenit?), sed, cum speraretis nihil esse, quod non illius auctoritate et sapientia effici posset, vehementius excusationi obstitistis atque eum, qui semper vestrum consensum gravissimum iudicavisset, de sententia deiecistis. [9] Ut vero Pansae consulis accessit cohortatio gravior, quam aures Ser. Sulpici ferre didicissent, tum vero denique filium meque seduxit atque ita locutus est, ut auctoritatem vestram vitae suae se diceret anteferre. Cuius nos virtutem admirati non ausi sumus adversari voluntati. Movebatur singulari pietate filius; non multum eius perturbationi meus dolor concedebat; sed uterque nostrum cedere cogebatur magnitudini animi orationisque gravitati, cum quidem ille maxima laude et gratulatione omnium vestrum pollicitus est se, quod velletis, esse facturum neque eius sententiae periculum vitaturum, cuius ipse auctor fuisset; quem exsequi mandata vestra properantem mane postridie prosecuti sumus. Qui quidem discedens mecum ita locutus est, ut eius oratio omen fati videretur. [10] Reddite igitur, patres conscripti, ei vitam, cui ademistis. Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum. Perficite, ut is, quem vos inscii ad mortem misistis, immortalitatem habeat a vobis. Cui si statuam in rostris decreto vestro statueritis, nulla eius legationem posteritatis obscurabit oblivio. Nam reliqua Ser. Sulpici vita multis erit praeclarisque monumentis ad omnem memoriam commendata. Semper illius gravitatem, constantiam, fidem, praestantem in re publica tuenda curam atque prudentiam omnium mortaliū fama celebrabit. Nec vero silebitur admirabilis quaedam et incredibilis ac paene divina eius in legibus interpretandis, aequitate explicanda scientia. Omnes ex omni aetate, qui in hac civitate intellegentiam iuris habuerunt, si unum in locum conferantur, cum Ser. Sulpicio non sint comparandi. Nec enim ille magis iuris consultus quam iustitiae fuit. [11] Ita ea quae proficiscebantur a legibus et ab iure civili, semper ad facilitatem aequitatemque referebat neque instituere litium actiones malebat quam controversias tollere. Ergo hoc statuae monumento non eget, habet alia maiora. Haec enim statua mortis honestae testis erit, illa memoria vitae gloriosae, ut hoc magis monumentum grati senatus quam clari viri futurum sit. [12] Multum etiam valuisse ad patris honorem pietas filii videbitur; qui quamquam adflictus luctu non adest, tamen sic animati esse debetis, ut si ille adesset. Est autem ita adfectus, ut nemo umquam unci filii mortem magis doluerit, quam ille maeret patris. Et quidem etiam ad famam Ser. Sulpici filii arbitror pertinere, ut videatur honorem debitum patri praestitisse. Quamquam nullum monumentum clarius Ser. Sulpicius relinquere potuit quam effigiem morum suorum, virtutis, constantiae, pietatis, ingenii filium, cuius luctus aut hoc honore vestro aut nullo solacio levari potest. [13] Mihi autem recordanti Ser. Sulpici multos in nostra familiaritate sermones gratior illi videtur, si qui est sensus*

in morte, aenea statua futura, et ea pedestris, quam inaurata equestris, qualis L. Sullae primum statuta est. Mirifice enim Servius maiorum continentiam diligebat, huius saeculi insolentiam vituperabat. Ut igitur, si ipsum consulam, quid velit, sic pedestrem ex aere statuam tamquam ex eius auctoritate et voluntate decerno; quae quidem magnum civium dolorem et desiderium honore monumenti minuet et leniet. [14] Atque hanc meam sententiam, patres conscripti, P. Servili sententia comprobari necesse est, qui sepulchrum publice decernendum Ser. Sulpicio censuit, statuam non censuit. Nam, si mors legati sine caede atque ferro nullum honorem desiderat, cur decernit honorem sepulturae, qui maximus haberi potest mortuo? Sin id tribuit Ser. Sulpicio, quod non est datum Cn. Octavio, cur, quod illi datum est, huic dandum esse non censet? Maiores quidem nostri statua multis decreverunt, sepulchra paucis. Sed statuae intereunt tempestate, vi, vetustate, sepulchrorum autem sanctitas in ipso solo est, quod nulla vi moveri neque deleri potest, atque, ut cetera extinguuntur, sic sepulchra sanctiora fiunt vetustate. [15] Augetur igitur isto honore etiam is vir, cui nullus honos tribui non debitus potest; grati simus in eius morte decoranda, cui nullam iam aliam gratiam referre possumus. Notetur etiam M. Antoni nefarium bellum gerentis scelerata audacia. His enim honoribus habitis Ser. Sulpicio repudiatae reiectaeque legationis ab Antonio manebit testificatio sempiterna. Quas ob res ita censeo: 'cum Ser. Sulpicius Q. f. Lemonia Rufus difficillimo rei publicae tempore gravi periculosque morbo adfectus auctoritatem senatus, salutem rei publicae vitae suae praeposuerit contraque vim gravitatemque morbi contenderit, ut in castra M. Antoni, quo senatus eum miserat, perveniret, isque cum iam prope castra venisset, vi morbi oppressus vitam amiserit maximo rei publicae tempore, eiusque mors consentanea vitae fuerit sanctissime honestissimeque actae, in qua saepe magno usui rei publicae Ser. Sulpicius et privatus et in magistratibus fuerit: [16] cum talis vir ob rem publicam in legatione mortem obierit, senatui placere Ser. Sulpicio statuam pedestrem aeneam in rostris ex huius ordinis sententia statui circumque eam statuam locum ludis gladiatoribusque liberos posterosque eius quoquo versus pedes quinque habere, quod is ob rem publicam mortem obierit, eamque causam in basi inscribi; utique C. Pansa A. Hirtius consules, alter ambove, si iis videatur, quaestoribus urbis imperent, ut eam basim statuamque faciendam et in rostris statuendam locent, quantique locaverint, tantam pecuniam redemptori adtribuendam solvendamque curent. Cumque antea senatus auctoritatem suam in virorum fortium funeribus ornamentisque ostenderit, placere eum quam amplissime supremo suo die efferi. [17] Et cum Ser. Sulpicius Q. f. Lemonia Rufus ita de re publica meritis sit, ut iis ornamentis decorari debeat, senatum censere atque e re publica existimare aediles curules edictum, quod de funeribus habeant, Ser. Sulpici Q. f. Lemonia Rufi funeri remittere; utique locum sepulchro in campo Esquilino C. Pansa consul, seu quo in loco videbitur, pedes triginta quoquo versus adsignet, quo Ser. Sulpicius inferatur; quod sepulchrum ipsius, liberorum posterorumque eius esset, uti quod optimo iure publice sepulchrum datum esset.'

# Indice delle fonti

## AUGUSTINUS

### *de civitate dei*

2.21 174 nt. 220;  
175 ntt. 221, 222

## CAESAR

### *de bello civili*

2.34.4 243 nt. 47

### *de bello Gallico*

1.39.2 243 nt. 47  
4.33 277 nt. 68

## CHARISIUS

### *ars grammatica*

175.18-19 (*GL*  
1.138.13.K) 117 nt. 57

## CICERO

### I. ORATIONES

#### *in Verrem*

1.19 370 nt. 3  
2.3.159 370 nt. 3  
2.5.30 370 nt. 3

#### *oratio cum senatui gratia egit*

13 67 nt. 180

#### *Philippicae*

(Müller)

II 45.116 310 nt. 178  
II 46.117 310 nt. 178  
V 30 275 nt. 57

VI 1.3-3.6 308 nt. 169  
VII 4.14 308 nt. 169  
VII 9.26 308 nt. 169  
VIII 7.21 308 nt. 169  
IX 303 ss.  
IX 1.2 307  
IX 1.3 307  
IX 3.5 307  
IX 3.6 305 nt. 161; 307  
IX 3.7 307 s.; 308 nt. 169  
IX 4.8 305 nt. 161; 308  
IX 4.9 308  
IX 5.10 309  
IX 5.11 309 nt. 174; 311 s.  
IX 6.14 315 s.  
X 6 243 nt. 47

#### *pro Balbo*

20.24 243 nt. 47  
20.45 243 s. e nt. 48

#### *pro Caecina* (Müller)

2.3-3.6 53 nt. 136  
2.5 11 e nt. 29; 36 nt. 89  
4.10 25  
4.10-7.19 11  
5.14 26 nt. 65; 44 e nt. 114  
7.18-19 6 nt. 14  
7.20-8.23 11  
8.23 7  
10.27 19  
12.33 ss. 8  
13.36 8  
13.36 ss. 12  
13.37 12 nt. 30; 15 nt. 37; 46  
nt. 116



13.38	15 nt. 37; 19	32.93	19
17.49	15 nt. 37	33.95-35.103	6 nt. 14
17.49-50	12 nt. 31	35.102	19
18.50	15 nt. 37; 16 s. e nt. 42	36.103-104	46
18.51	16 e nt. 41; 17 nt. 42; 19	36.104	19; 46 e nt. 117
18.52	12 nt. 31; 17 nt. 42	<i>pro Cluentio</i>	
18.53	17; 18; 45 nt. 116	49	243 nt. 47
19.54	19	<i>pro Flacco</i>	
19.55	12 nt. 31; 46 nt. 116	98	51 nt. 130
19.56	18 s.	46	71 nt. 192
20.57	15 nt. 37	<i>pro Murena</i> (Kasten)	
20.58	15 nt. 37	1.2	22
21.59	15 nt. 37	2.3	54 e nt. 138
21.61	15 nt. 37	3.7	53 e nt. 137; 54 ntt. 138, 142
22.63	19	3.7-8	54 nt. 138
23.64	22	3.8-4.9	55 e nt. 143
23.65	15 nt. 37; 19; 23 ss.	4.9	55 e nt. 144
23.65-66	23 s. e nt. 62	4.10	54 e nt. 141
23.66	15 nt. 37; 27	5.11-6.14	55 s.
24.67	15 nt. 37; 18	6.14-26.53	56
24.67-69	23	7.15	59
24.68	27 s.	7.16	59
24.69	19; 29 ss.; 30 s.; 46 nt. 117	7.18	60
25.70	27 nt. 68; 31 s. 32	9.19	62 e nt. 168; 67 nt. 181; 310 e nt. 181
25.70 ss.	44	9.21	62 nt. 169; 63 s.
25.70-26.75	23	9.21-10.22	96
25.71	33 s. e nt. 82	9.22	64 e nt. 173
25.71 ss.	35	9.22-14.30	86 nt. 230
25.72	34 e nt. 84	10.23	65 s.; 96; 295
26.74	19	10.24	67 s.
26.75	36 nt. 91	11.25	68 ss.; 96, 111, 200 e nt. 292; 226 nt. 27
27.75-77	23	11.25-12.27	111
27.76	19	12.26	74
27.77	15 nt. 37; 19	12.27	73 nt. 197; 75 s.; 82 ss.; 311
27.77-79	23	13.28	87 ss. e ntt. 233, 234, 239; 97; 121 nt. 66; 166 nt. 196; 196 nt. 281; 200 nt. 292; 295
27.77-78	39 ss. e nt. 97	13.29-14.30	90
27.78	15 nt. 37; 40 e nt. 102; 42 e nt. 107	14.30	65 nt. 176; 91 nt. 247
27.79	37 nt. 92; 43 e ntt. 109 s.	14.31-16.34	93 nt. 250
28.79	44 nt. 113		
28.80	43 e nt. 112		
28.81	15 nt. 37; 19		
28.88	19		
29.83	15 nt. 37		
29.84	15 nt. 37		
30.86	15 nt. 37		

19.41	93 nt. 251
20.41	94 nt. 254
20.42	93; 94; 295
21.43	94
22.46	94
23.47	94
24.48-49	94
26.52	94
26.54-38.83	56
28.60-29.61	65 nt. 176
28.60-31.66	86 nt. 230
35.73	95

*pro Plancio*

25.62	92 nt. 248
-------	------------

*pro Roscio comoedo*

7	12 nt. 30
---	-----------

*pro Sestio*

42.91	35 nt. 86
42.92	36 e nt. 90

**II. EPISTULAE***epistulae ad Atticum*  
(Shackleton Bailey)

4.6.2	101 nt. 6
4.13.2	99 nt. 2
4.16.2	171 n. 209; 183 nt. 244
4.16.3	115 s.; 160 s.
4.17.6	277 nt. 69
6.1.8	70 nt. 190
7.29	83
9.9.4	279 nt. 78; 287
9.18.2	220 nt. 5
9.19.1	225 nt. 25
9.19.2	220 nt. 5
10.1.3	275; 287; 294 nt. 131
10.3a.2	220
10.11.4	275, 387
10.12.4	221
10.14	222
10.14.1	222 e nt. 10
10.14.3	222 e nt. 11
10.15.2	222
11.8.1	287
11.27.1	275 s.

11.27.8	276
13.9.1	287
13.23.3	287
14.9.2	256 nt. 4
14.11.1	256 nt. 4
14.14.2	256 nt. 4
14.18.3	225
15.7	184, 225 s., 285
15.23	287
15.24	287
16.11.4	270 nt. 43

*epistulae ad Brutum*

(Shackleton Bailey)

2.3.4	303 nt. 155
-------	-------------

*epistulae ad familiares*

(Shackleton Bailey)

1.10	281 nt. 86
3.1.3	281 nt. 86
3.3.1	192 nt. 268
4.1	221
4.1.1	221; 287
4.1.2	33 e nt. 79
4.2	221 s.
4.2.1	221
4.2.2	221
4.2.3	221
4.3	223 s.
4.3.1	223
4.3.2	223
4.3.3	265 nt. 33
4.3.3-4	223
4.3.4	314 nt. 188
4.4	224 s.
4.4.1	224, 225
4.4.3	33 e nt. 80
4.4.5	314 nt. 188
4.5	219 nt. 2
4.6	225
4.6.1	225; 314 nt. 188
4.12	219 nt. 2
6.5-6.9	5
6.6.11	257, 306
6.7.4	5 nt. 12
7.5	273 s.
7.5.1	274
7.5.3	274 nt. 55; 275 nt. 56
7.6	276 s.
7.6.1	276 nt. 66

7.7	277	3.5.1-2	170 nt. 207
7.8	278	3.5.4	32 nt. 78
7.9	278	3.19	277 nt. 70
7.10	279 s.		
7.10.1	278 nt. 75; 279 nt. 79		
7.10.2	280; 281 e nt. 83		
7.11	281; 294		
7.11.2	281 e nt. 86, 284 nt. 94		
7.11.3	276 nt. 64		
7.12	282 ss.		
7.12.2	283 nt. 90		
7.13	284 s.		
7.13.2	226 nt. 28		
7.14.1	286		
7.14.2	286		
7.15	286 s.		
7.16	279		
7.16.3	279		
7.17	278 s.		
7.17.2	273 nt. 52; 295 nt. 133		
7.17.3	280 nt. 82		
7.18	286		
7.18.1	286		
7.19	290 s., 294		
7.20	290 nt. 117		
7.21	287 ss., 294 s.		
7.22	289 s.		
9.1.2	229 nt. 2		
9.9.4	279 nt. 78; 287		
9.12.1	287		
9.15.4	287		
9.17.1	287		
13.27.4	314 nt. 188		
13.47	287		
13.61	287		
13.62	287		
13.63	287		
14.17	287		
<i>epistulae ad Quintum fratrem</i> (Shackleton Bailey)			
2.12.1	170 nt. 207		
2.12.3	277 nt. 70		
2.13.3	277 nt. 70		
2.14.3	279 nt. 79		
3.1.9	279 nt. 79		
3.5.1	171 ntt. 208, 209; 279		
		III. OPERA RHETORICA	
		<i>Brutus</i> (Malcovati)	
		5.20	230
		13.52	233 e nt. 14
		14.55	233 s.
		15.59	230 nt. 6
		20.78	127 nt. 87; 186 nt. 252; 234
		26.98	234 e nt. 16
		26.101	235 nt. 17
		26.102	161 nt. 187; 234 e nt. 16; 235
		28.108	234
		30.113-114	234 e nt. 16
		30.115	236 nt. 21
		33.127	235 nt. 16
		34.130	234
		36.137	232 nt. 10
		36.138	102 nt. 10
		37.139 ss.	102 nt. 10
		39.144	236
		39.145	236 ss. e ntt. 22, 23, 25; 249
		39.146	238 s.
		40.147	239 e nt. 31
		40.148	239 nt. 32
		40.149	239 s. e ntt. 33, 34
		40.150	240 s.
		41.151	108 nt. 27; 223 nt. 18; 241 s. e ntt. 36, 39;
		41.152	242 e nt. 44; 247 e nt. 60; 312
		41.153	224 nt. 23; 250 e nt. 71
		42.154	251
		42.155	67 nt. 180; 92; 251 s.
		42.156	208 nt. 307; 251
		42.157	252 s.
		43.161	240 nt. 35
		44.162	240 nt. 35
		44.163	236 nt. 21
		47.175	234 nt. 15
		49.182	59 nt. 161
		55.201	59 nt. 161
		58.212	161 nt. 187; 235

60.218	282	1.41.185	89; 110 e nt. 32
68.239	12 nt. 30	1.41.186	70 nt. 190; 72 nt. 195; 111 s.; 311 nt. 184
76.264	253 e nt. 76	1.41.186-42.190	89
77.267	235 nt. 16	1.41.186-42.191	168 nt. 200
84.290	10 nt. 26	1.41.187	221 nt. 318
89.306	235 nt. 18	1.42.187	113
93.322	56 nt. 149	1.42.188	113 ss. e ntt. 43, 46
97.332 s.	233 e nt. 13	1.42.188 ss.	247 nt. 59; 248 nt. 64
<i>de inventione</i>		1.42.189	112; 115 s.
1.68	12 nt. 31	1.42.190	150
1.68-69	14 nt. 36	1.43.191	122 e nt. 67; 168 s. e nt. 201
1.101	20 nt. 52	1.43.192	89; 122 e ntt. 68, 70
2.116	12 nt. 31	1.43.193-194	123 s.; 141 nt. 129
2.140	12 nt. 31; 17 nt. 42	1.43.193-44.195	123 nt. 72
2.141	12 nt. 31	1.43.193-44.197	123
2.160	150	1.44.197	125 e ntt. 79, 80
<i>de oratore</i> (Kumaniecki)		1.45.198	XVIII nt. 7; 66 s.; 67 nt. 180; 126 s. e ntt. 81, 85, 89; 156; 157 nt. 172
1.2.5	133 nt. 104	1.45.199	129 s. e nt. 94
1.5.16 ss.	105 nt. 19	1.45.200	130 e nt. 99; 156; 156 nt. 171; 196 nt. 280
1.5.18	105 e nt. 18; 107 nt. 26	1.46.202	105 e nt. 19
1.6.20	103	1.47.206	XVIII
1.8.30	162	1.48.212	XIX e nt. 8; 62 nt. 168; 167
1.8.33	162	1.49.213	135
1.8.34	162	1.49.215	106; 133
1.9.35	160; 162	1.50.216	135
1.9.35 ss.	162	1.50.217	135
1.9.37 ss.	162 nt. 188	1.50.218	106
1.10.40	107 nt. 26	1.55.234	135 s.; 160
1.10.41	164 e nt. 193	1.55.235	136; 137
1.11.48-51	107 nt. 26	1.55.236	137 e nt. 116
1.12.51	238	1.56.239-240	67; 139 e nt. 119
1.13.56	188 nt. 260	1.56.240	89 nt. 238
1.13.59	107; 164	1.57.241-242	90 nt. 242
1.15.64 ss.	238	1.57.242	89 nt. 238; 138 e nt. 118
1.15.65-66	107	1.57.244	140 e ntt. 122, 123
1.15.66	107; 160	1.58.246	89 nt. 238; 110 nt. 32; 140
1.17.74-77	163	1.58.246-247	141
1.18.80-81	106; 133	1.58.247	141 e nt. 127
1.28.128	133	1.58.248	VIII nt. 3; 147 s.
1.34.139	107 nt. 26	1.58.250	142 s.
1.37.170	109	1.59.252	143 e nt. 131
1.37.171	109	1.59.253	XVIII nt. 7; 144
1.37.172	109 s.	2.1.2	168
1.38.175 ss.	108 e nt. 29		
1.39.180	108 nt. 29; 109; 152		
1.40.185	89 nt. 239; 110		

- |                                |  |                                |   |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| 2.1.4                          | 104 nt. 14   | 1.4.13                         | 98  |
| 2.6.24                         | 87 nt. 233   | 1.4.14                         | 98 s.; 202 e nt. 294  |
| 2.9.37                         | 106  | 1.5.15                         | 192 nt. 271; 193 nt. 271;<br>204  |
| 2.10.40                        | 105 e nt. 21                                       | 1.5.16                         | 204 s.  |
| 2.26.110 ss.                   | 12 nt. 31  | 1.5.17                         | 205 e nt. 300; 242 nt.<br>39  |
| 2.33.142                       | 89; 110 nt. 32; 144<br>e nt. 134; 311<br>e nt. 184 | 2.6.14                         | 192 nt. 271   |
| 2.33.143                       | 137 nt. 116; 146                                   | 2.7.17                         | 193   |
| 2.33.144                       | 146; 197 e nt. 284                                 | 2.8.20-21                      | 215 nt. 329   |
| 2.37.156                       | 187 nt. 257  | 2.11.39-42                     | 261   |
| 2.55.223 s.                    | 89 nt. 238; 145<br>nt. 135                         | 2.13.32                        | 217   |
| 2.58.235 ss.                   | 56 nt. 149   | 2.18.46                        | 208 s.; 210 nt. 312   |
| 3.6.21                         | 104  | 2.19.47                        | 72 nt. 195; 110 nt. 32;<br>209 ss. e ntt. 318, 320                                      |
| 3.20.74 ss.                    | 105 nt. 19   | 2.19.48                        | 212 s.  |
| 3.33.132                       | 104; 152   | 2.19.48-49                     | 260 nt. 18  |
| 3.33.133                       | 152 s. e ntt. 154, 155,<br>156; 196 nt. 280        | 2.20.49                        | 213 e nt. 323   |
| 3.33.133-136                   | 90   | 2.20.51                        | 213 s.  |
| 3.33.134                       | 154 e nt. 158                                      | 2.21.52                        | 214 e nt. 328; 215 s.   |
| 3.33.135                       | 154 e nt. 161                                      | 2.23.59                        | 217   |
| 3.33.136                       | 105; 156 nt. 169; 212                              | 3.3.8                          | 54 nt. 142  |
| 3.86.351-354                   | 134 nt. 108  | <i>de officiis</i><br>(Müller) |   |
| <i>orator</i>                  |  | 1.6.19                         | 265 nt. 33  |
| 2.116                          | 12 nt. 31; 248 nt. 63                              | 1.10.33                        | 24 s.   |
| 4.16                           | 248 nt. 63   | 1.19.63                        | 26 nt. 65   |
| 29.102                         | 3 e nt. 8; 7 s.; 249                               | 1.22.74-78                     | 92 e nt. 248  |
| <b>IV. OPERA PHILOSOPHICA</b>  |  | 1.27.93 ss.                    | 259 nt. 14  |
| <i>Cato maior de senectute</i> |  | 1.30.107                       | 260   |
| 7.22                           | 133 nt. 106  | 1.32.115                       | 260   |
| 9.27                           | 153 nt. 155  | 1.32.115 s.                    | XVI nt. 3   |
| 14.49                          | 186 nt. 252  | 1.32.116                       | 260 e nt. 17  |
| <i>de finibus</i>              |  | 1.32.118                       | XVI nt. 3   |
| 1.22                           | 248 nt. 63   | 1.33.121                       | XVI nt. 3   |
| 4. 74                          | 52 nt. 135; 57<br>nt. 151; 86 nt. 229              | 1.43.153                       | 150   |
| <i>de legibus</i><br>(Müller)  |  | 2.9.31 ss.                     | 262 e nt. 23  |
| 1.1.2                          | 195 nt. 277  | 2.11.39-42                     | 261   |
| 1.3.9                          | 12 nt. 31; 196                                     | 2.13.44                        | 261   |
| 1.3.10                         | 128 nt. 92; 196<br>e nt. 279                       | 2.13.46                        | 261   |
| 1.4.12                         | 97 e nt. 282                                       | 2.13.46-47                     | 92 nt. 248  |
|                                |  | 2.13.47                        | 261   |
|                                |  | 2.14.50                        | 262 nt. 21  |
|                                |  | 2.19.65                        | 67 nt. 180; 92 nt. 248;<br>242 nt. 39; 262 ss. e ntt.<br>28, 30, 33, 37; 310 nt.<br>182 |
|                                |  | 2.19.66                        | 265 nt. 32  |
|                                |  | 2.19.67                        | 268 e nt. 40  |

3.15.61-62 268 nt. 42  
 3.17.69 264 nt. 30  
 3.17.70 269 nt. 42

*de natura deorum*

1.110 188 nt. 259

*de re publica*

(Müller)

1.1.1 186 nt. 253; 190  
 1.2.2 186 nt. 253; 188

e nt. 260

1.12.18 180 e nt. 235

1.13.19 182

1.13.20 182 ss.

1.14.21 ss. 286 e nt. 253

1.15.23 185 nt. 252

1.18.30 186 ss.

1.20.33 181 nt. 240

1.25.39 174 nt. 219

1.32.49 190

1.34.52 188 nt. 259

2.1.1-2 90

2.1.1-3 90

2.14.26 176 nt. 227

2.26.48 90

2.36.61 12 nt. 31; 191 nt. 267

3.8.13 191

3.10.17 191

3.20.30 174 e nt. 218

5.2.3 175 e nt. 223; 176  
 e ntt. 224, 227

5.2.3 ss. 175

5.3.5 178 e nt. 231

5.5.7 177 nt. 229

*Laelius de amicitia*

1.1 104

2.6 109 nt. 30; 150; 155  
 nt. 165; 217 nt. 335

2.6-7 264 ss.

*paradoxa stoicorum*

38.132 ss. 12 nt. 31

*Topica*

(Friedrich)

1.1-5 271 e nt. 48

1.2 272

1.3 272

1.4 272

2.5 271 e nt. 45

2.8-18.71 296

4.24 20 nt. 52; 298

4-5.25 298

5.28 127 nt. 91

6.29 298

7.32 298

8.36 298

8.37 298

10.41 294 nt. 132

10.44-45 294 nt. 132

12.51 37 nt. 93; 196 nt. 181;

238; 294 nt. 132; 298

14.56 294 nt. 132

17.65 294 nt. 132; 299 s.

17.66 300 ss.

19.72 294 nt. 132; 296; 298

23.90 13 nt. 35

25.96 12 nt. 31

*Tusculanae disputationes*

1.3.5-6 256 nt. 2

1.9.18 126 nt. 85; 127 nt. 87

1.24.57 133 nt. 107

2.1.1 187 nt. 257

2.24.59 134 nt. 107

5.72 248 nt. 63

**CORPUS IURIS CIVILIS****A) INSTITUTIONES**

2.25.pr. 283 nt. 91

**B) DIGESTA**

1.1.1 91 nt. 245

1.1.1.pr.-1 13 nt. 35

1.1.1.1 141 nt. 129

1.2.2 IX nt. 7

1.2.2.pr.-1 177

1.2.2.2 177

1.2.2.35 31 nt. 74; 120 e nt. 61

1.2.2.38 217 nt. 335

1.2.2.41 246 nt. 54

1.2.2.43 108 nt. 27; 108 nt. 27;

142 nt. 130; 242

nt. 41; 305 nt. 160

43.16.1.23 38 nt. 94

43.16.3.8 38 nt. 94

**C) CODEX IUSTINIANUS**

2.57.1 75 nt. 200

**ENNIUS**

*Adromacha aechmalotis*

346 V 2 187 nt. 256

*annales*

(Vahlen<sup>2</sup> [= Skutsch])

268-273 91 nt. 247

(= 246-253)

272 (= 252) 226; 285 e nt. 95

331 (= 329) 126 nt. 85

**FESTUS GRAMMATICUS**

*de verborum significatione*

(Lindsay)

19 67 nt. 182

**GAIUS**

*institutiones*

1.114-115 77 nt. 206

1.115 79

1.115a 77 nt. 206

1.115b 77 nt. 206

1.118 77 nt. 206

1.137a 77 nt. 206

1.144 77 nt. 206

1.189-193 79 nt. 211

1.190 77 nt. 206

1.192-193 98

1.193 77 nt. 206

**GELLIUS**

*noctes Atticae*

(Marshall)

1.22.7 117 nt. 57

1.22.17 303 nt. 155

**IUVENALIS**

*saturae*

10.125 303 nt. 155

**LACTANTIUS**

*institutiones Latinae*

5.16.5-13 174

**LEX DUODECIM TABULARUM**

(FIRA, I<sup>2</sup>)

4.2 78 e nt. 207

**LIVIUS**

*ab Urbe condita*

1.20.6 176 nt. 224; 208 nt. 307

9.46.1 26 nt. 65

9.46.5 71 nt. 193

10.22.7 26 nt. 65

39.40.5 67 nt. 180

44.37 186 nt. 252

**MACROBIUS**

*saturnalia*

6.4.8 192; 212 nt. 268

**PANEGYRICI LATINI**

(Lassandro)

3.20.1 182 nt. 242

**PLAUTUS**

*comoediae*

*Bacchides*

973 83

**PLINIUS MAIOR**

*naturalis historia*

1.9.53 86

**PLINIUS MINOR**

*epistulae*

1.22.2 42 nt. 108

**PLUTARCHUS**

*quaestiones Romanae*

30(271) 85

**vitae parallelae***vitae Ciceronis*

24	303 nt. 155
35	2 nt. 3
35.4	56 nt. 149

**POLYBIUS***historiae*

34.2.7	89 nt. 189
--------	------------

**QUINTILIANUS***institutio oratoria*

1.7.28	85 nt. 226
3.8.46	303 nt. 155
4.1.35	51 nt. 130
11.1.69	66 nt. 177
11.2.17-22	134 nt. 109
12.3	200 nt. 291
12.3.10	117 nt. 57
12.3.13	91 nt. 245

*declamationes minores*

3.52.1	243 nt. 47
--------	------------

**PLATO***Philebus*

16 C	250 nt. 69
------	------------

**RETHORICA AD HERENNIVM**

2.13	15 nt. 36
3.16-24	134 nt. 109

**SCAEVOLA**

## (Morel)

f. 1	95 nt. 277
f. 6	95 nt. 277

**SENECA PHILOSOPHVS***epistulae morales ad Lucilium*

64.9-10	308 nt. 170
---------	-------------

**SENECA RETHOR***suasoriae*

VI	303 nt. 155
VII	303 nt. 155

**STRABO***geographia*

1.2.5.C24	69 nt. 189
-----------	------------

**TERENTIUS***comoediae**Phormio*

446	19 nt. 20
-----	-----------

**VALERIUS MAXIMVS***facta et dicta memorabilia*

8.12	244 nt. 49
------	------------

**VARRO***de lingua latina*

7.3.46	126 nt. 85
--------	------------





LA BUONA STAMPA

Questo volume è stato impresso  
nel mese di settembre dell'anno 2013  
per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli  
Stampato in Italia / Printed in Italy

*Per informazioni ed acquisti*

Edizioni Scientifiche Italiane - via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli

Tel. 0817645443 - Fax 0817646477

Internet: [www.edizioniesi.it](http://www.edizioniesi.it)